

ANNO XXIII - N. 5

SETTEMBRE - OTTOBRE 1971

RASSEGNA

DELL'AVVOCATURA DELLO STATO



Pubblicazione bimestrale di servizio

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
1971

ABBONAMENTI

ANNO L. **7.500**
UN NUMERO SEPARATO » **1.300**

Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a:

LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - ROMA
c/c postale 1/40500

Stampato in Italia - Printed in Italy
Autorizzazione Tribunale di Roma - Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966

(1213035) Roma, 1971 - Istituto Poligrafico dello Stato P.V.

INDICE

Parte prima: GIURISPRUDENZA

Sezione prima:	GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (a cura dell'avv. Michele Savarese)	pag. 943
Sezione seconda:	GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (a cura dell'avv. Benedetto Baccari)	» 1023
Sezione terza:	GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura dell'avv. Pietro de Francisci)	» 1035
Sezione quarta:	GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura dell'avv. Ugo Gargiulo)	» 1062
Sezione quinta:	GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati Giuseppe Angelini - Rota e Carlo Bafile)	» 1071
Sezione sesta:	GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE (a cura dell'avv. Franco Carusi)	» 1262
Sezione settima:	GIURISPRUDENZA PENALE (a cura dell'avv. Paolo Di Tarsia di Belmonte)	» 1268

Parte seconda: QUESTIONI - RASSEGNE - CONSULTAZIONI - NOTIZIARIO

RASSEGNA DI DOTTRINA (a cura dell'avv. Luigi Mazzella)	pag. 191
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE (a cura dell'avv. Arturo Marzano)	» 192
CONSULTAZIONI	» 212

La pubblicazione è diretta dall'avvocato:

UGO GARGIULO

ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI

ROSSI A., *Brevi cenni sulla c. d. « Omogeneizzazione » dei conti
e ricavi nelle plusvalenze da realizzo di immobili pag. 1142*

INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA

ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICITÀ

- Acque pubbliche e private - Iscrizione in elenco di acqua pubblica - Natura dichiarativa - Sussiste - Carattere espropriativo del provvedimento - Esclusione - Incostituzionalità dello art. 1 t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, in rapporto all'art. 42 Cost. - Esclusione, 1252.
- V. anche *Friuli-Venezia Giulia*.

ADOZIONE

- Affiliati o affidati maggiorenni - Inapplicabilità dell'adozione speciale - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 999.

ALBERGHI

- Vendita o locazione di immobili adibiti ad alberghi - Intervento statale - Criteri - Proroga forzosa - Presupposti - Legittimità, 1062.

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI.

- Inammissibilità delle azioni possessorie - Divieto di annullamento, revoca o sospensione dell'atto amministrativo - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1005.

APPALTO

- Appalto di opere pubbliche - *Jus variandi* dell'Amministrazione committente in ordine alle singole categorie di lavoro - Limite, 1261.
- Appalto di opere pubbliche - Pretese dell'appaltatore a mag-

giori compensi o a indennizzi - Onere dell'immediata riserva - Sussiste - Portata generale del principio e sua applicabilità anche nei casi di divergenze interpretative del contratto collegate con l'insorgenza di fatti nuovi - Sussiste - Momento di operatività dell'onere in caso di « fatto continuativo », 1261.

- Appalto di opere pubbliche - Ritardo dell'appaltatore nella esecuzione dell'opera - Esecuzione d'ufficio - Accertamento della negligenza dell'appaltatore - Insindacabilità in Cassazione - Sussiste, 1259.

APPROVIGIONAMENTI E CONSUMI

- Disciplina della vendita delle carni fresche e congelate - Identità della pena per le violazioni diverse - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1012.

AVVOCATI E PROCURATORI

- Consiglio Nazionale forense - Elezioni - Art. 11 d.l. 1. 23 novembre 1944, n. 382 - Ripartizione degli scaglioni - Criterio, 1067.
- Consiglio Nazionale forense - Elezioni - Parità di voti - Computo dell'anzianità - Criterio, 1067.
- Consiglio Nazionale forense - Scadenza del mandato elettivo - Cessazione della materia del contendere in merito all'impugnazione delle relative operazioni elettorali - Non sussiste, 1067.
- Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità - Fissazione da parte del Consiglio Nazionale forense - Violazione della riserva di legge in materia tributaria - Esclusione, 1011.

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

- Delibera del Commissario liquidatore dei contratti di guerra - Errore circa l'inquadramento della specie negoziale tra i contratti di guerra - Effetti, 1030.
- Demanio e patrimonio - Idoneità all'uso pubblico - Discrezionalità della pubblica Amministrazione - Sindacato del Giudice ordinario - Ammissibilità - Limiti, 1023.
- Espropriazione per pubblica utilità - Decreto di espropriazione - Notifica - Effetti - Fattispecie, 1029.
- Monumento pubblico e oggetti antichi o artistici - Potere di prelazione della pubblica Amministrazione - Termine per l'esercizio - Effetti, 1026.

CORTE COSTITUZIONALE

- Giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale - Giudice delegato al fallimento - Esercizio di funzioni istruttorie - Inammissibilità della questione, 973.
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Ordinanza di remissione - Estensione dell'oggetto ad opera delle parti - Inammissibilità, 996.
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Procedimento in camera di consiglio - Ammissibilità della questione, 973.
- Giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale - Questione relativa a decreto ministeriale - Inammissibilità, 945.
- Giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale - Questione relativa a norme primarie - Inammissibilità qualora siano state seguite da norme regolamentari anteriormente al 1° gennaio 1948, 977.
- Giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale - Questione sollevata in fase diversa da quella di competenza - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione, 986.

- Giudizi per conflitto di attribuzione - Atto Impugnabile - Enunciazione di tesi difensiva in un precedente giudizio - Inidoneità a dar luogo a conflitto, 965.

CORTE DEI CONTI

- Ricorsi in materia di pensioni - Termine perentorio per la presentazione - Spedizione a mezzo posta - Esclusione della rilevanza della data di spedizione - Illegittimità costituzionale, 1022.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

- Iniziativa economica - Divieto di produrre paste alimentari non di semola - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 964.
- Tutela del diritto di proprietà - Vincoli sulle aree attigue alle autostrade - Indennizzabilità - Esclusione, 945.
- V. anche, *Adozione, Amministrazione dello Stato e degli Enti pubblici, Approvvigionamenti e Consumi, Avvocato e procuratore, Corte Costituzionale, Corte dei Conti, Fallimento, Friuli-Venezia Giulia, Imposte e tasse, Lavoro, Matrimonio, Militare, Pensioni, Previdenza e assistenza, Procedimento civile, Procedimento penale, Reato, Sicilia.* —

DEMANIO E PATRIMONIO

- Demanio storico ed artistico - Abusiva demolizione di parte di monumento - Censure sull'importo della sanzione pecuniaria - Inammissibilità, 1068.
- Demanio storico ed artistico - Beni di proprietà di comuni - Abusiva demolizione di parte ricostruita del monumento - Legittimità della sanzione pecuniaria, 1068.
- Demanio storico ed artistico - Beni di proprietà di comuni - Omessa inclusione negli elenchi - Irrilevanza, 1068.

— Demanio storico ed artistico - Beni vincolati - Responsabilità del Sindaco - Conseguenza, 1068.

— Ritrovamento di monumenti di interesse storico o artistico - Demanialità del bene - Danneggiamento - Risarcimento dei danni patrimoniali - Compete, 1041.

EDILIZIA

— Licenza di costruzione - Cinematografo - Competenza del Sindaco - Autorizzazione ministeriale - Autonomia - Conseguenze, 1064.

— Licenza di costruzione - Cinematografo del tipo arena estiva - Contrasto con le prescrizioni contenute nell'autorizzazione ministeriale - Irrilevanza, 1064.

ENTI PUBBLICI

— Organi collegiali - Rappresentanti sindacali - Designazione dei prescelti - Criteri, 1063.

— Organi collegiali - Rappresentanti sindacali - Designazione dei prescelti - Motivazione ex art. 39 Cost. - Obbligo - Non sussiste, 1063.

ESECUZIONE FORZATA

— Atti esecutivi - Concetto - Vendita con incanto - Inosservanza delle formalità preliminari - Possibilità di farle valere con l'opposizione contro l'ordinanza di aggiudicazione, 1047.

ESPROPRIAZIONE PER P. U.

— V. *Acque Pubbliche, Competenza e giurisdizione.*

FALLIMENTO

— Dichiarazione emessa dal Tribunale su rinvio della Corte di Appello - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 973.

— Stato passivo - Opposizione dei creditori esclusi o ammessi con riserva - Decorrenza del termine

dal deposito in Cancelleria - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 996.

— V. anche *Corte Costituzionale.*

FERROVIE

— V. *Responsabilità civile.*

FRIULI-VENEZIA GIULIA

— Canoni per concessioni di acque pubbliche - Competenza alla riscossione - Devoluzione - Spettanza rispettiva alla Regione ed allo Stato, 989.

IMPIEGO PUBBLICO

— Consiglio di Amministrazione - Composizione - Rappresentanti del personale - Designazione da parte delle categorie impiegate - Esclusione, 1065.

— Dipendenti Assistenza Tecnica Somalia - Sono pubblici impiegati - Inquadramento nella Pubblica Amministrazione - Spetta, 1062.

— Perseguitati politici o razziali - Riconoscimento della relativa qualifica - È atto immediatamente impugnabile, 1069.

— Perseguitati politici e razziali - Trattenimento in servizio oltre il compimento dei limiti di età - Applicazione - Presupposti, 1069.

— Perseguitati politici e razziali - Trattenimento in servizio oltre il compimento dei limiti di età - Requisiti necessari per il beneficio - Accertamento - Criterio, 1070.

— Promozione - Merito comparativo - Note di qualifica - Rapporto informativo - Funzione - Omissa compilazione del rapporto - Illegittimità dello scrutinio, 1065.

— Stipendi, assegni e indennità - Assegno personale - Computo, 1066.

— Stipendi, assegni e indennità - Assegno personale - Funzione -

Passaggio da carriera militare a quella civile - Diritto - Sussiste, 1065.

IMPOSTA DI REGISTRO

- Agevolazioni per estrazione, lavorazione e commercio di marmi e minerali - Elencazione di materiali - È tassativa, 1112.
- Agevolazioni per il credito agrario - Mutui per l'affrancazione di canoni e livelli e la trasformazione di debiti fondiari - Estensione all'estinzione di altri debiti - Esclusione, 1096.
- Agevolazioni per il credito alla Cooperazione - Cessione di credito accessoria ad interventi creditori - Estensione ad altri crediti - Esclusione, 1071.
- Agevolazioni per il trasferimento di aree della zona industriale di Livorno - Aree sulle quali le costruzioni siano state già iniziate e condotte a termine - Si estende, 1149.
- Agevolazioni per la bonifica idraulica - Bonifica idraulica e bonifica in genere - Atti agevolati e non - Fattispecie, 1084.
- Agevolazioni per la bonifica idraulica - Criteri per l'individuazione delle opere - Bonifica idraulica e bonifica in genere - Eliminazione delle paludi e opere in connessione strumentale, 1084.
- Agevolazioni per la bonifica idraulica - Criteri per l'individuazione delle opere - Comprensione in un progetto di bonifica di laghi, stagni, paludi e terre paludose - Necessità - Strade per la trasformazione fondiaria nell'Italia meridionale - Equiparazione, 1082.
- Agevolazioni per la bonifica idraulica - Opere di prima categoria - Individuazione, 1083.
- Agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno - Primo acquisto di terreni e fabbricati - Acquisto di stabilimento a scopo di riattivazione - Applicabilità delle agevolazioni, 1232.
- Agevolazioni per la ricostruzione edilizia ex d.l. 26 marzo 1946, n. 221 - Acquisto di area sulla quale la ricostruzione sia già stata eseguita - Si estende, 1139.
- Agevolazioni per le case di abitazioni non di lusso - Alberghi - Inapplicabilità, 1180.
- Agevolazioni per le case di abitazioni non di lusso - Alberghi - Inapplicabilità - Estensione dell'agevolazione per la legge 19 giugno 1961, n. 659 - Esclusione, 1180.
- Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Concessione reciproca del diritto di superficie - Non costituisce trasferimento della proprietà - Inapplicabilità dell'agevolazione, 1127.
- Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Interpretazione estensiva - Atti in connessione strumentale con quelli agevolati - Esclusione, 1128.
- Cessioni di credito in relazione a finanziamenti concessi da aziende ed enti di credito a favore di ditte commerciali e industriali - Aliquota dello 0,50 % di cui alla lettera b) dell'art. 4 della tariffa A della legge di registro - Criteri di applicazione - Cessione di credito estensibile ad operazioni indeterminabili - Esclusione dell'agevolazione, 1071.
- Cessione di credito verso la Pubblica Amministrazione in relazione a finanziamenti concessi da aziende ed enti di credito a favore di ditte commerciali e industriali - Aliquota ridotta - Correlazione fra i due negozi - Fattispecie, 1198.
- Diritto di superficie - Concessione di area per l'impianto di distributore di carburanti - Patto di rimozione delle costruzioni alla fine della concessione - Rapporto obbligatorio, 1107.
- Disposizioni necessariamente connesse e derivanti per loro natura le une dalle altre - Affitto di azienda - Passaggio del personale e rivalsa delle spese per miglioramenti - Fattispecie, 1098.

- Disposizioni necessariamente connesse e derivanti per la loro natura le une dalle altre - Atto di acquisto di area e concessione reciproca del diritto di superficie - Esclusione, 1127.
- Donazione a scopo di beneficenza, istruzione, igiene e pubblica utilità - Determinazione dello scopo - Valore cogente nei confronti del donatario - Necessità, 1177.
- Enunciazione - Sussistenza in concreto - Apprezzamento di merito - Incensurabilità in Cassazione, 1121.
- Enunciazione di convenzione - Tassabilità - Condizioni - Fattispecie, 1235.
- Imposta speciale sulle automobili nuove - Prima immatricolazione di automobili acquistate anteriormente all'estero - Si estende, 1164.
- Permuta - Concessione reciproca del diritto di superficie - Non è tale, 1128.
- Regularizzazione di società - Regime particolare dell'art. 42 della legge 11 gennaio 1951, n. 25 - Attivo lordo dichiarato - Revisione di congruità - Esclusione, 1224.
- Servitù - Servitù reciproca di non edificare - Creazione di cortile allo scopo di realizzare un maggior volume costruibile - Regolamento di igiene del Comune di Milano, 1121.
- Simulazione - Retrocessione - È imposta di titolo - Parti del rapporto che non sono parti in giudizio - Sono obbligati, 1220.
- Simulazione - Retrocessione presunta - Tassabilità, 1220.
- Usufrutto - Consolidazione - Presupposti - Estinzione dell'usufrutto - Trasferimento della nuda proprietà all'usufruttuario - Sussiste la consolidazione, 1228.
- casa da gioco - Entrata di diritto pubblico - Non è tassabile, 1157.
- Determinazione delle plusvalenze tassabili - Incostituzionalità - Manifesta infondatezza, con nota di A. Rossi, 1142.
- Determinazione delle plusvalenze tassabili a carico di un imprenditore - Omogeneità dei dati di raffronto - Non è necessaria, con nota di A. Rossi, 1142.
- Esenzione per nuove imprese e piccole industrie nelle zone depresse dell'Italia settentrionale - Società costituita prima dell'entrata in vigore della legge 29 luglio 1957, n. 635 - Esclusione - Inizio dell'attività produttiva dopo l'entrata in vigore della norma - Irrilevanza, 1151.
- Indicazione in bilancio del valore di un bene - Potere dell'Ufficio di determinare induttivamente un valore diverso - Sussistenza, con nota di A. Rossi, 1142.
- Spese e passività deducibili - Imposta sulle società - Deducibilità - Esclusione, 1205.

IMPOSTA DI SUCCESSIONE

- Accessione - Depositi di oli minerali, carburanti e lubrificanti costruiti su un suolo altrui - Esclusione, 1108.
- Imposta sul valore globale - Autonomia - Addizionale istituita col d.l. 7 novembre 1954, n. 1025 - Non si estende all'imposta sul valore globale, 1207.
- Privilegio - Eredità beneficiata - Separazione di beni del defunto da quelli dell'erede - Inopponibilità del privilegio ai creditori separatisti del defunto e ai legatari, 1200.

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

- Fonti dell'obbligazione tributaria - Decreto ministeriale che determina i criteri di tassazione delle entrate per il commercio delle acque minerali - Fissazione di prezzi medi - Illegittimità, 1195.

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE

- Comune di San Remo - Canone corrisposto per l'esercizio della

IMPOSTA IPOTECARIA

- Agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno - Iscrizione di ipoteca a garanzia del prezzo insoluto o per sicurezza dei debiti contratti ai fini del pagamento del prezzo per l'acquisto del terreno - Estensione all'ipoteca iscritta a garanzia dell'adempimento dell'onere dell'industrializzazione nei confronti di un Comune che ha concesso un contributo per l'acquisto del terreno - Esclusione, 1193.
- Credito agrario - Iscrizione in base a decreto ingiuntivo di ipoteca giudiziale sul credito portato nelle cambiali - Applicabilità dell'agevolazione, 1123.

IMPOSTE SULLE SOCIETA

- Detrazione delle imposte afferenti a singoli redditi - Imposte effettivamente pagate nell'anno - Ultimo anno di esercizio - Eccezione, 1165.
- Soggetti passivi - Aziende autonome degli enti locali - Personalità giuridica propria - Requisito essenziale, 1209.

IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

- Costituzione della Repubblica - Decreto legge 23 ottobre 1964, n. 989, sulla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi - Conversione - Emendamenti abrogativi - Efficacia *ex tunc*, 1159.

IMPOSTE DOGANALI

- Competenza e giurisdizione - Decreto di qualificazione doganale delle merci - Discrezionalità dell'Amministrazione - Esclusione - Giurisdizione del giudice ordinario, 1185.
- Importazione in esenzione di materiali destinati alla Amministrazione della Difesa - Estensione ai materiali destinati alla Guardia di Finanza - Regime anteriore al d.P.R. 26 dicembre 1958, n. 1200 - Esclusione, 1092.

- Imposta di fabbricazione - Olio di oliva - Consegna del prodotto agli organismi di intervento - Molitori in conto proprio - Rimborso dell'imposta - Molitori in conto terzi - Esclusione del rimborso - Violazione del principio di eguaglianza - Irrilevanza - Manifesta infondatezza, con nota di F. CAPECE MINUTOLO, 1239.
- Imposta di fabbricazione - Olio di oliva - Consegna del prodotto all'Aziende di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (AIMA) - Rimborso dell'imposta - Libera alienazione del prodotto - Esclusione del rimborso - Illegittimità per violazione del principio di eguaglianza - Manifesta infondatezza, con nota di F. CAPECE MINUTOLO, 1239.
- Imposta di fabbricazione sull'olio di oliva - Integrazione del prezzo dell'olio ad opera dello Stato - Difetto di capacità contributiva del produttore - Illegittimità costituzionale della norma fiscale - Manifesta infondatezza, con nota di F. CAPECE MINUTOLO, 1239.
- Imposta di fabbricazione sull'olio di oliva - Ingiunzione del ricevitore doganale - Opposizione - Termine quindicinale di decadenza - Esclusione, con nota di F. CAPECE MINUTOLO, 1239.
- Interessi - Importazioni temporanee - Importazioni tipiche e importazioni atipiche - Distinzione, 1174.

IMPOSTE E TASSE IN GENERE

- Agevolazioni dell'Autorità amministrativa - Irrilevanza - Imposta di registro - Agevolazioni per la bonifica idraulica - Certificati del Ministero dell'Agricoltura, 1084.
- Benefici tributari per le nuove costruzioni edilizie - Obbligo di ultimazione dei lavori entro un biennio - Abrogazione con effetto retroattivo - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 943.
- Commissioni delle imposte - Decisioni - Decisione definitiva - Nozione, 1216.

- Commissioni delle imposte - Decisione definitiva della Commissione provinciale di valutazione - Ricorso alla Commissione Centrale - Effetto conservativo - Ricorso per Cassazione - Inammissibilità, 1094.
- Commissioni tributarie - Ricorso per Cassazione - Unico ricorso contro più decisioni - Inammissibilità, 1093.
- Competenza delle Commissioni - Questione sull'applicazione della legge processuale - Competenza della stessa Commissione che ha potere di decisione sul merito, 1216.
- Competenza delle Commissioni - Questione sull'applicazione della legge processuale - Competenza della stessa Commissione che ha potere di decisione sul merito, 1135.
- Concetto di tributo - Canone corrisposto al Comune di San Remo per l'esercizio della casa da gioco - Non ha natura tributaria, 1157.
- Estimazione semplice e complessa - Nozione, 1076.
- Estimazione semplice e complessa - Prova dell'accertamento - Distinzione, 1076.
- Fonti dell'obbligazione tributaria - Atti amministrativi - Ammissibilità - Limiti - Imposte doganali - Esclusione - Interpretazione analogica della norma - Ammissibilità, 1185.
- Fonti dell'obbligazione tributaria - Circolari - Natura - Effetti, 1128.
- Imposta di negoziazione - Valutazione - Decisione della Sezione speciale della Commissione provinciale - È definitiva - Ricorso alla Commissione Centrale - Inammissibilità, 1094.
- Imposte dirette - Accertamento - Insufficienza di motivazione - Insufficienza di dimostrazione - Distinzione - Conseguenze, 1076.
- Imposte dirette - Accertamento - Motivazione analitica - Requisiti - Omessa dichiarazione - Non è richiesta, 1076.
- Imposte dirette - Azione giudiziaria - Necessità della preventiva decisione amministrativa - Domanda di rimborso - Sussiste - Fattispecie, 1153.
- Imposte dirette - Azione giudiziaria - Necessità della preventiva decisione amministrativa - Generale applicabilità, 1154.
- Imposte dirette - Commissione Centrale - Estimazione semplice e complessa - Apprezzamento di fatti che costituiscono il presupposto indispensabile per la retta applicazione della legge - Giudizio sulla sussistenza e riconoscibilità dell'errore nella stipulazione del concordato - È consentito, 1114.
- Imposte dirette - Concordato - Impugnazione del contribuente per errore - Essenzialità e riconoscibilità - Apprezzamento della Commissione Centrale - Incensurabilità in Cassazione, 1114.
- Imposte dirette - Indennità per ritardato sgravio - Imposta non dovuta - Si applica, 1101.
- Imposte dirette - Indennità per ritardato sgravio - Rapporti anteriori all'entrata in vigore della legge 25 ottobre 1960, n. 1316 - Applicabilità con decorrenza dal 18 gennaio 1961, 1101.
- Imposte indirette - Competenza delle Commissioni - Valutazione automatica dei fondi rustici - Determinazione della natura agricola o edificatoria dei terreni - È questione di fatto - Competenza della commissione distrettuale di valutazione, 1135.
- Imposte indirette - Decisione della Commissione provinciale di valutazione - Definitività dell'accertamento - Sussiste, 1216.
- Imposte indirette - Decisioni delle Commissioni tributarie - Ricorso in Cassazione per *saltum* - Inammissibilità, 1172.
- Imposte indirette - Giudizio dinanzi al Tribunale ordinario ex art. 29 terzo comma d.l. n. 1639 del 1936 - Apprezzamento del calcolo dei valori - Esclusione, 1184.

- Imposte sulle radiodiffusioni - Omessa denuncia degli apparecchi - Diversità di sanzioni per gli apparecchi a domicilio e per quelli sugli autoveicoli - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1008.
- Notificazioni - Notificazioni alla persona giuridica - Applicabilità della norma dell'art. 143 c.p.c. - Esclusione, 1213.
- Procedimento dinanzi alle Commissioni - Impugnazione della Finanza - Deposito del ricorso - Spedizione a mezzo posta - Rilevanza della data di arrivo, 1214.
- Procedimento dinanzi alle Commissioni - Impugnazione della Finanza - Notifica della decisione contenente la dichiarazione di impugnazione adeguatamente motivata e deposito di tale atto multiplo nella segreteria - È sufficiente, 1114.
- Procedimento dinanzi alle Commissioni - Impugnazione della Finanza - Sottoscrizione dell'atto di impugnazione - Funzionario preposto al reparto diverso dal Capo Ufficio - È valida, 1114.
- Procedimento dinanzi alle Commissioni - Motivazione dei ricorsi - Controversie di valutazione - Motivazione succinta - È sufficiente, 1135.

LAVORO

- Dipendenti di imprese autoferrotramviarie - Esclusione dell'indennità di licenziamento - Illegittimità costituzionale, 972.
- Legge delega «*erga omnes*» - Minimi retributivi - Sopravvenuta insufficienza - Illegittimità costituzionale della normativa, 992.
- Rapporto di lavoro - Qualificazione - Valutazione delle circostanze concrete - Apprezzamento di fatto - Incensurabilità in Cassazione, 1043.
- Rapporto di lavoro autonomo e subordinato - Criteri distintivi -

Lavoro giornalistico - Applicabilità, 1043.

- Riposo settimanale - Osservanza del rapporto lavoro-riposo - Ipotesi varie, 980.
- V. anche *Previdenza e assistenza*.

MATRIMONIO

- Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio - Applicabilità ai matrimoni concordatari - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1019.

MILITARE

- Leva militare - Dichiarazione di renitenza - Annullamento da parte dei Consigli di leva - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1013.

MONUMENTI

- Monumento pubblico e oggetti antichi o artistici - Potere di prelazione della pubblica Amministrazione - Soggetti passivi del potere di prelazione - Effetti, 1026.

NOBILTA

- Diritto al nome - Tutela giuridica - Presupposti - Titoli di nobiltà - Irrilevanza, 1035.

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

- *Negotium mixtum cum donazione* natura - Requisiti di forma, 1051.

ORDINAMENTO GIURIDICO

- Diritti soggettivi - Diritto al rispetto della verità storica - Configurabilità - Limiti, 1035.

PENA

- V. *Reato*.

PENSIONI

- Pensioni di guerra - Perdita o sospensione del relativo diritto per il caso di interdizione perpetua o temporanea a pubblici uffici - Illegittimità costituzionale, 955.
- Pensioni di guerra ed ordinarie - trattamento peggiore agli aventi diritto in ragione del sesso - Illegittimità costituzionale, 955.
- Pensioni militari - Differenziazione tra ufficiali e sottoufficiali per il periodo minimo della pensione - Illegittimità costituzionale, 978.

V. anche *Corte dei Conti*.

PIANO REGOLATORE

- Comune di Venezia - Adozione di piano regolatore successivamente alla scadenza del biennio prevista dall'art. 4 legge 31 marzo 1956, n. 294 - Conseguenze, 1066.
- Prescrizioni di inedificabilità e di trasferimento di aree - Omessa approvazione dei piani particolareggiati nel quinquennio - Inefficacia, 1066.
- Termine per l'impugnazione - Decorrenza, 1066.

PREVIDENZA E ASSISTENZA

- Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Rivalsa dell'INAIL verso il datore di lavoro - Obbligo diretto di questi per il risarcimento ulteriore - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 951.
- Assicurazione obbligatoria di invalidità - Riduzione della capacità lavorativa - Sperequazione della percentuale fra operai e impiegati - Illegittimità costituzionale, 1005.
- Assicurazione per gli infortuni sul lavoro - Norme incriminatrici della simulazione di infortunio - Violazione della legge di delega - Esclusione, 989.

PROCEDIMENTO CIVILE

- Interruzione del processo - Termine per la riassunzione - Decorrenza dall'interruzione anziché dell'effettiva conoscenza - Illegittimità costituzionale, 1002.
- Prova testimoniale - Oggetto - Esistenza dei fatti - Concetto, 1043.
- Separazione di coniugi - Provvedimenti del Presidente del Tribunale - Comparizione delle parti senza assistenza di difensore - Illegittimità costituzionale, 987.

PROCEDIMENTO PENALE

- Competenza per connessione - Separazione dei giudizi - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 971.
- Imputato assente - Notificazioni ed impugnazioni - Differenza del termine rispetto a quello assegnato al P.M. - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 960.
- Interrogatorio dell'imputato compiuto dal giudice italiano all'estero - Inesistenza, 1271.

REATO

- Inesistenza dell'oggetto - Assenza occasionale della persona - Reato impossibile - Esclusione, 1269.
- Reati e pene - Conversione delle pene pecuniarie - Applicabilità al fallito - Illegittimità costituzionale relativa, 984.
- Reati e pene - Inosservanza di provvedimenti dell'autorità - Violazione della riserva di legge e dei diritti fondamentali - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1017.
- Reati e pene - Sanzioni proporzionali illimitate per il contrabbando di tabacchi - Connessa violazione della legge sull'Ige - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1015.
- Resistenza a pubblico ufficiale - Sequestro di persona - Estremi, 1268.

RESPONSABILITÀ CIVILE

- Esercizio ferroviario - Fermata in stazione - Vetture oltre la banchina - Anormalità del servizio - Insussistenza con note di G. STIPO, 1054.
- Esercizio ferroviario - Fermata in stazione - Vetture oltre la banchina - Anormalità del servizio - Insussistenza con note di G. STIPO, 1055.
- Esercizio ferroviario - Inosservanza delle norme di comune prudenza - Danni - Responsabilità dell'Amministrazione - Limiti, con nota di G. STIPO, 1053.

RICORSI AMMINISTRATIVI

- Ricorso gerarchico - Decisione - Annullamento in sede giurisdizionale per vizi di legittimità comuni al provvedimento amministrativo impugnato in via gerarchica - Conseguenze, 1064.


SICILIA

- Competenza in materia urbanistica - Legge-ponte urbanistica del 1967 - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 982.
- Disciplina dei rapporti finanziari con lo Stato - Proventi delle tasse automobilistiche per gli esercizi anteriori al 1966 - Spettanza allo Stato, 966.

VENDITA

- V. Alberghi, *Esecuzione forzata*.

PARTE PRIMA



INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE

22 giugno 1971, n. 132	pag.	943
22 giugno 1971, n. 133	>	945
22 giugno 1971, n. 134	>	951
22 giugno 1971, n. 135	>	955
22 giugno 1971, n. 136	>	960
22 giugno 1971, n. 137	>	964
22 giugno 1971, n. 138	>	965
22 giugno 1971, n. 139	>	971
22 giugno 1971, n. 140	>	972
22 giugno 1971, n. 141	>	973
22 giugno 1971, n. 142	>	973
22 giugno 1971, n. 143	>	977
30 giugno 1971, n. 144	>	978
30 giugno 1971, n. 145	>	979
30 giugno 1971, n. 146	>	980
30 giugno 1971, n. 147	>	955
30 giugno 1971, n. 148	>	982
30 giugno 1971, n. 149	>	984
30 giugno 1971, n. 150	>	986
30 giugno 1971, n. 151	>	987
30 giugno 1971, n. 152	>	989
6 luglio 1971, n. 156	>	992
6 luglio 1971, n. 157	>	996
6 luglio 1971, n. 158	>	999
6 luglio 1971, n. 159	>	1002
6 luglio 1971, n. 160	>	1005
6 luglio 1971, n. 161	>	1005
6 luglio 1971, n. 162	>	1008
6 luglio 1971, n. 163	>	1011
6 luglio 1971, n. 164	>	1012
8 luglio 1971, n. 166	>	1013
8 luglio 1971, n. 167	>	1015
8 luglio 1971, n. 168	>	1017
8 luglio 1971, n. 169	>	1019
8 luglio 1971, n. 170	>	1022

GIURISDIZIONI CIVILI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. I, 15 aprile 1971, n. 1076	pag.	1071
Sez. Un., 3 maggio 1971, n. 1271	>	1076
Sez. Un., 3 maggio 1971, n. 1272	>	1023
Sez. Un., 15 maggio 1971, n. 1440	>	1026
Sez. I, 18 maggio 1971, n. 1466	>	1082
Sez. I, 18 maggio 1971, n. 1467	>	1092

Sez. Un., 25 maggio 1971, n. 1534	pag. 1252
Sez. Un., 25 maggio 1971, n. 1537	> 1093
Sez. I, 26 maggio 1971, n. 1562	> 1096
Sez. I, 26 maggio 1971, n. 1565	> 1098
Sez. I, 27 maggio 1971, n. 1579	> 1101
Sez. I, 27 maggio 1971, n. 1587	> 1107
Sez. Un., 28 maggio 1971, n. 1589	> 1029
Sez. I, 29 maggio 1971, n. 1612	> 1112
Sez. I, 29 maggio 1971, n. 1613	> 1114
Sez. I, 29 maggio 1971, n. 1623	> 1121
Sez. I, 29 maggio 1971, n. 1625	> 1123
Sez. I, 5 giugno 1971, n. 1674	> 1127
Sez. Un., 8 giugno 1971, n. 1700	> 1135
Sez. I, 9 giugno 1971, n. 1702	> 1139
Sez. I, 9 giugno 1971, n. 1706	> 1142
Sez. I, 9 giugno 1971, n. 1707	> 1149
Sez. I, 9 giugno 1971, n. 1712	> 1151
Sez. Un., 11 giugno 1971, n. 1741	> 1153
Sez. Un., 11 giugno 1971, n. 1745	> 1157
Sez. I, 11 giugno 1971, n. 1753	> 1164
Sez. I, 11 giugno 1971, n. 1755	> 1165
Sez. I, 11 giugno 1971, n. 1766	> 1169
Sez. I, 11 giugno 1971, n. 1771	> 1172
Sez. I, 17 giugno 1971, n. 1841	> 1180
Sez. I, 19 giugno 1971, n. 1885	> 1259
Sez. I, 21 giugno 1971, n. 1921	> 1174
Sez. I, 21 giugno 1971, n. 1923	> 1177
Sez. I, 21 giugno 1971, n. 1924	> 1180
Sez. I, 21 giugno 1971, n. 1926	> 1184
Sez. Un., 22 giugno 1971, n. 1957	> 1185
Sez. I, 22 giugno 1971, n. 1961	> 1193
Sez. I, 22 giugno 1971, n. 1973	> 1195
Sez. I, 25 giugno 1971, n. 2006	> 1198
Sez. I, 25 giugno 1971, n. 2007	> 1200
Sez. Un., 26 giugno 1971, n. 2012	> 1030
Sez. I, 30 giugno 1971, n. 2057	> 1205
Sez. I, 30 giugno 1971, n. 2058	> 1207
Sez. I, 3 luglio 1971, n. 2067	> 1209
Sez. I, 3 luglio 1971, n. 2070	> 1213
Sez. I, 3 luglio 1971, n. 2071	> 1214
Sez. Un., 5 luglio 1971, n. 2082	> 1216
Sez. Un., 5 luglio 1971, n. 2097	> 1220
Sez. I, 6 luglio 1971, n. 2098	> 1108
Sez. I, 6 luglio 1971, n. 2102	> 1224
Sez. I, 7 luglio 1971, n. 2119	> 1228
Sez. I, 8 luglio 1971, n. 2144	> 1232
Sez. I, 8 luglio 1971, n. 2150	> 1084
Sez. I, 9 luglio 1971, n. 2192	> 1235
Sez. I, 13 luglio 1971, n. 2242	> 1035
Sez. I, 13 luglio 1971, n. 2273	> 1041
Sez. II, 21 luglio 1971, n. 2393	> 1043
Sez. III, 24 luglio 1971, n. 2459	> 1047
Sez. I, 26 luglio 1971, n. 2507	> 1051
Sez. III, 15 ottobre 1971, n. 291	> 1053

SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA

RASSEGNA DI DOTTRINA

MARESCA A., *Il diritto dei Trattati*, Giuffrè, Milano, 1971 pag. 191

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

Leggi e decreti (segnalazioni) pag. 192

NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

— *Norme delle quali è stato promosso giudizio di legittimità costituzionale* » 192

INDICE DELLE CONSULTAZIONI (secondo l'ordine di materia)

Agricoltura	pag. 212	Foreste	pag. 215
Appalto	» 212	Impiego pubblico	» 215
Autoveicoli	» 212	Imposta di registro	» 215
Bellezze artistiche e naturali	» 213	Imposte e tasse	» 216
Circolazione Stradale	» 213	Imposte varie	» 216
Concessioni Amministrative	» 213	Istruzione	» 216
Contributi e finanziamenti	» 213	Matrimonio	» 216
Danni	» 214	Notificazione	» 216
Demanio	» 214	Obbligazioni e contratti	» 217
Edilizia economica e popolare	» 214	Pensioni	» 217
Elettricità ed elettrodotti	» 214	Poste e telecomunicazioni	» 217
Espropriazione per pubblica utilità	» 214	Previdenza e assistenza	» 217
Fallimento	» 215	Prezzi	» 218
		Procedimento penale	» 218
		Regioni	» 218
		Strade	» 218

CORTE DI APPELLO

Brescia, Sez. Promiscua, 27 maggio 1969, n. 249	pag. 1054
Roma, Sez. I, 29 maggio 1971, n. 1095	» 1261

TRIBUNALE

Roma, Sez. V, 16 dicembre 1969	pag. 1055
Catanzaro, Sez. II, 20 novembre 1970	» 1239

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE

CONSIGLIO DI STATO

Ad. Plen., 28 luglio 1971, n. 4	pag. 1062
Sez. IV, 2 luglio 1971, n. 650	» 1062
Sez. IV, 6 luglio 1971, n. 669	» 1063
Sez. IV, 6 luglio 1971, n. 678	» 1064
Sez. IV, 9 luglio 1971, n. 684	» 1064
Sez. IV, 13 luglio 1971, n. 712	» 1065
Sez. IV, 13 luglio 1971, n. 713	» 1065
Sez. IV, 13 luglio 1971, n. 718	» 1066
Sez. IV, 28 luglio 1971, n. 741	» 1067
Sez. IV, 28 luglio 1971, n. 761	» 1068
Sez. IV, 27 agosto 1971, n. 788	» 1069

GIURISDIZIONI PENALI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. I, 10 giugno 1970, n. 27	pag. 1268
Sez. I, 14 luglio 1970, n. 338	» 1269
Sez. I, 18 maggio 1971, n. 60	» 1271

GIURISPRUDENZA

SEZIONE PRIMA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (*)

CORTE COSTITUZIONALE, 22 giugno 1971, n. 132 - Pres. Branca - Rel. Verzi - Soc. Terriche (avv. Granelli) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Casamassima).

Imposte e tasse in genere - Benefici tributari per le nuove costruzioni edilizie - Obbligo di ultimazione dei lavori entro un biennio - Abrogazione con effetto retroattivo - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost. art. 3; d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150, conv. nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, art. 5, primo comma).

Non è fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, sulla proroga dei termini per l'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia edilizia (1).

(Omissis). — 4. - La questione è infondata.

Il legislatore, quando ad una norma voglia dare effetti anteriori alla sua pubblicazione, si richiama o genericamente ad una data come puro e semplice momento del tempo o a un avvenimento particolare che può

(1) La questione è stata proposta con tre ordinanze della Corte d'Appello di Genova emesse il 28 aprile 1969 (*Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 1969, n. 256), il 13 giugno 1969 (*Gazzetta Ufficiale* 22 ottobre 1969, n. 269) e il 16 ottobre 1969 (*Gazzetta Ufficiale* 25 febbraio 1970, n. 50).

In generale v. Corte Cost. 14 maggio 1968, n. 45, in questa *Rassegna* 1968, 360 (con commento di MANZONI in *Giur. Cost.*, 1968, 713); sulla norma impugnata v. Trib. Genova 19 maggio 1969, *Foro It.*, 1970, I, 668.

In dottrina Dus., in *Dir. e pratica trib.*, 1968, I, 46.

(*) Alla redazione delle massime e delle note di questa Sezione ha collaborato anche l'avv. RAFFAELE CANANZI.

anche consistere nella precedente emanazione di una legge; ed allora potrà discutersi se quella norma abbia effetto innovativo-retroattivo o piuttosto dichiarativo-interpretativo della legge precedente, ma è indiscutibile che essa coglierà situazioni quali erano al momento dell'entrata in vigore di quest'ultima. Dimodoché, anche se (anzi proprio perché) la legge successiva è dichiarativa di quella anteriore, l'eventuale illegittimità della seconda, non espressamente denunciata, indurrebbe pur sempre a dichiarare illegittima la prima. Perciò il risultato dell'indagine sul valore retroattivo o dichiarativo della norma posteriore non sarebbe di per sé decisivo.

Nel caso sottoposto al giudizio della Corte, la legge del 1967 ha negato l'obbligo di compiere la costruzione entro due anni dall'inizio e perciò ha riconosciuto l'esenzione dalla tassa sugli affari anche a coloro che non abbiano adempiuto a questo obbligo dopo l'8 agosto 1960. Avrebbe potuto rifarsi ad una data precedente, per esempio a quella con cui si è introdotta l'esenzione fiscale a favore di chi compisse la costruzione entro il biennio; ma non lo ha fatto per ragioni di politica legislativa che sono, qui, insindacabili. Ora, l'8 agosto 1960, giorno in cui si era rinnovato il beneficio d'esenzione preesistente, alcuni ne avevano perduto il diritto per non aver ultimato la loro costruzione entro due anni, altri non l'avevano perduto dato che non era trascorso il biennio dall'inizio della loro edificazione o perché non si era neanche iniziata.

Ma chi non l'aveva ancora cominciata né l'8 agosto 1960 né prima della legge del 1967 non ha contravvenuto ad alcun precetto legislativo e perciò la sua posizione è diversa da quella di chi vi aveva contravvenuto lasciando decorrere inutilmente il biennio prima dell'8 agosto 1960. Dunque per lui la discriminazione è più che giustificata.

Restano coloro che, dopo l'8 agosto 1960 e anteriormente all'11 dicembre 1967, abbiano lasciato decorrere i due anni senza compiere la costruzione iniziata. Costoro beneficiano dell'esenzione per effetto della legge 11 dicembre 1967 nonostante che abbiano contravvenuto a un obbligo (*rectius*, non adempiuto ad un onere) posto da una legge precedente. Non ci si nasconde che il loro contegno sia stato analogo a quello di chi era caduto nello stesso inadempimento avanti l'8 agosto 1960; ma si deve rilevare, nel contempo, che ciò non basta ad imporre, a livello costituzionale, un'eguale disciplina nei due casi. Infatti, da un canto c'è una differenza temporale fra chi non ha adempiuto prima di quel giorno e chi non ha adempiuto dopo quel giorno; dall'altro, la data dell'8 agosto 1960 non era stata scelta a caso, ma era quella d'una legge di proroga dell'esenzione: sicché il legislatore ha ritenuto, nella sua discrezionalità, di negare il beneficio a chi in quel momento non potesse vantare più pretese e lo ha ritenuto probabilmente perché, a suo giudizio, solo a datare dal 1960 le esigenze dell'edilizia consigliassero l'esen-

zione in tutti i casi; questa sembra proprio la ragione per cui la legge del 1960 è apparsa già innovativa al legislatore del 1967, che, perciò, togliendo l'onere dell'edificazione nel biennio ha inteso interpretare la normazione del 1960, non di modificarla (v. relazione al disegno di legge: « l'art. 5 con interpretazione autentica... »). Se ciò è vero, estendere l'esenzione anche a chi aveva perduto il diritto prima dell'8 agosto 1960 non sarebbe stato giusto: infatti avrebbe esteso, molto all'indietro nel tempo, cioè agli anni 50, un beneficio che il legislatore dell'epoca aveva espressamente negato.

In conclusione anche se c'è stato diverso trattamento di situazioni analoghe esso non appare aberrante rispetto a quanto accade di norma con la successione temporale di leggi: fenomeno, questo, che, fatalmente e proprio per differenze di tempo, porta spesso al sacrificio di interessi simili a quelli favoriti dalla norma posteriore. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 22 giugno 1971, n. 133 - *Pres. Branca - Rel. Trimarchi - Argenio* (avv. Sandulli), Ferrari (avv. Abbamonte), Soc. Autostrade (avv. Sorrentino) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Tracanna).

Corte Costituzionale - Giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale - Questione relativa a decreto ministeriale - Inammissibilità.

Costituzione della Repubblica - Tutela del diritto di proprietà - Vincoli sulle aree attigue alle autostrade - Indennizzabilità - Esclusione.
(Cost. art. 3, 42; l. 24 luglio 1961, n. 729, art. 9, primo comma; l. 6 agosto 1967, n. 765, art. 19).

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 4 e 5 D.M. 1 aprile 1968 sulle distanze di protezione dal nastro stradale, perché relativa ad atto avente carattere amministrativo (1).

Non è fondata, sia con riferimento all'art. 3 che all'art. 42^b della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e dell'art. 19 legge 6 agosto 1967, n. 765, sulle distanze delle costruzioni dal ciglio dei nastri stradali (2).

(1-2) Il giudizio è stato promosso a seguito di due ordinanze del Tribunale di Avellino emesse il 13 maggio 1969 (*Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 1969, n. 207) ed il 23 marzo 1970 (*Gazzetta Ufficiale* 2 settembre 1970, n. 222).

La Corte Costituzionale si è recentemente pronunciata su questioni atinenti alla indennizzabilità ex art. 42, 3° comma, Cost. dei limiti legali al diritto di proprietà con le sentenze n. 79 del 1971, n. 63 del 1970, n. 115 del 1969, n. 55, 56 e 78 del 1968.

In dottrina, da ultimo, MORBIDELLI, in *Foro amm.*, 1970, III, 316.

(*Omissis*). — 2. - Le parti e l'interveniente Presidente del Consiglio dei ministri propongono eccezioni o prospettano rilievi di portata preliminare.

La Corte ritiene fondata l'eccezione di inammissibilità della questione per quel che si riferisce agli artt. 4 e 5 del D.M. 1° aprile 1968, essendo evidente il carattere amministrativo del decreto e non costituendo quindi lo stesso atto avente forza di legge.

Per tutto il resto la Corte deve constatarne la non influenza ai fini della valutazione del giudizio sulla rilevanza, atteso che in ordine a questa in entrambe le ordinanze il tribunale ha sufficientemente motivato.

Né, in particolare, e sempre ai fini della inammissibilità della questione, può avere peso il rilievo mosso dalla difesa della società Autostrade secondo cui il tribunale si sarebbe dovuto pronunciare preliminarmente sulla eccepita mancanza di legittimazione passiva, dato che il giudice *a quo* ha implicitamente considerato la domanda principale dell'attrice legittimamente rivolta nei confronti della società convenuta, riservando ogni definitiva pronuncia al riguardo.

3. - L'art. 9, comma primo, della legge n. 729 del 1961 dispone che « lungo i tracciati delle autostrade e relativi accessi, previsti sulla base dei progetti regolarmente approvati, è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore a metri 25 dal limite della zona di occupazione della autostrada stessa », e che « la distanza è ridotta a metri 10 per gli alberi da piantare ».

La necessità di rispettare tale distanza minima (per le costruzioni) prevista per le autostrade, di cui al piano con la detta legge programmata, è stata confermata dall'art. 19 della legge n. 765 del 1967 (che alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 ha aggiunto l'art. 41 *septies*) con il quale, nei primi due commi, è disposto che « fuori del perimetro dei centri abitati debbono osservarsi nella edificazione distanze minime a protezione del nastro stradale, misurate a partire dal ciglio della strada » e che « dette distanze vengono stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per i trasporti e per l'interno, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in rapporto alla natura delle strade e alla classificazione delle strade stesse, escluse le strade vicinali di bonifica ». Lo stesso art. 19, in via transitoria (fino all'emanazione del detto decreto), estende l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 729 del 1961 a tutte le autostrade; ed infine, stabilisce che « lungo le rimanenti strade, fuori del perimetro dei centri abitati è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore alla metà della larghezza stradale misurata dal ciglio della strada con un minimo di metri cinque ».

Le ragioni che hanno indotto il legislatore a dettare codeste regole non sono né nuove né contingenti.

Fin dal 1865 la legge del 20 marzo di quell'anno, n. 2248, all. F, sui lavori pubblici, stabilì che per i fabbricati ed altre opere da farsi lungo le strade e fuori degli abitati si sarebbero dovute osservare delle distanze misurate dal ciglio delle strade stesse e precisamente 50 metri per le fornaci, fucine e fonderie e 3 metri per le case ed altre fabbriche e per i muri di cinta (art. 66). E dopo 70 anni circa, il codice della strada (r.d. 8 dicembre 1933, n. 1740) confermava i divieti (art. 1, nn. 11 e 12) e fissava le distanze per le piantagioni lateralmente alle strade esterne agli abitati (art. 1, n. 13).

Codeste norme sono state dettate per favorire la circolazione e per offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitano sulle strade o passano nelle immediate vicinanze ovvero in queste abitano od operano.

Ed agli stessi fini, in modo preminente ed anche se non esclusivo, tendono le norme oggetto della presente denuncia, e particolarmente quelle di cui al citato art. 9.

Si è in presenza, quindi, di una normativa che ha obbedito ad esigenze generali e non speciali, costanti e non temporanee.

4. - Limitazioni analoghe a quelle da valutare sotto il profilo della costituzionalità, sono, per altro, esistenti nella nostra legislazione: basta porre mente alle norme di legge che impongono l'osservanza di date distanze da manufatti diversi dalle autostrade e strade (per gli aeroporti statali e per quelli privati aperti al traffico, agli artt. 714 e seguenti del codice della navigazione; per i cimiteri, all'art. 338 t.u. leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 17 ottobre 1957, n. 983; per le strade ferrate, all'art. 235 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, ecc.).

Sono codeste, comprese quelle in esame, limitazioni al godimento del diritto di proprietà sopra categorie di beni individuate in modo generale per la loro posizione relativamente ad altri beni destinati all'uso pubblico.

Non si può ritenere che con le norme denunciate i vincoli in esse previsti integrino sacrifici particolari per singoli soggetti o gruppi di soggetti.

Il profilo, il fatto o il momento dell'espropriazione non è qui oggetto di diretta considerazione da parte del legislatore. Non è attuata o prevista una sostituzione nella titolarità del diritto di proprietà relativamente ai beni che vengono assoggettati ai vincoli; e neppure un'ablazione di facoltà per la realizzazione dell'opera pubblica. Tale constatazione poi trova conferma in possibili distinti modi di spiegare i rapporti tra l'espropriazione ed il detto assoggettamento, per l'esecuzione dell'opera pub-

blica e quelli vincolati non vi è identità: anzi se ne deve presupporre la diversità. Ciò posto, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 9 della legge del 1961, il vincolo può dirsi sorto in un momento necessariamente (e alle volte, di molto) anteriore a quello del trasferimento coattivo per espropriazione, sulla base dell'approvazione (e pubblicazione della relativa notizia) del progetto (art. 9, comma terzo); e non è escluso, accedendo a diversa, ma non incompatibile, spiegazione del fenomeno, che la destinazione di pubblico interesse intervenga in un secondo momento: il danno quindi derivante dalla limitazione legale non è riconducibile all'espropriazione.

Stando così le cose, si vede bene come manchino le premesse o le condizioni perché possa porsi il problema del contenuto eventualmente espropriativo dei detti vincoli.

Né è pensabile che gli stessi vincoli siano preordinati alla espropriazione. Anche se non è escluso che il divieto di edificare entro la fascia di rispetto possa essere stato giustificato dal fine di rendere meno oneroso un successivo ampliamento o raddoppio della autostrada o della strada, non si può non riconoscere che codesto fine non è dimostrabile in concreto e comunque che le finalità perseguite con la normativa di cui si tratta e capaci di giustificarla sono diverse e sono quelle sopra indicate. E quindi tali limitazioni realizzano determinati interessi e non servono al successivo ed ulteriore soddisfacimento di altri.

5. - Con le norme in esame è in verità dettata in modo generale ed obiettivo una disciplina in forza della quale alcune categorie di beni vengono nell'interesse sociale assoggettati ad un particolare regime.

Il divieto concerne tutti i cittadini in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento sopra determinati beni e non per le loro individuali qualità o condizioni, e dal punto di vista oggettivo quei beni individuabili ed individuati in categorie per le caratteristiche derivanti dalla loro posizione. I beni compresi in una fascia di tre metri dai cigli delle strade (legge del 1865), o dal confine delle stesse strade (codice della strada, del 1933), ovvero di 25 metri dal limite della zona di occupazione dell'autostrada (legge del 1961) ovvero, infine, del numero di metri che sarebbe stato indicato con decreto ministeriale e da computarsi « a partire dal ciglio della strada » (legge del 1967), per la particolare posizione in cui si trovano nei confronti delle autostrade e delle strade e quindi per la loro oggettiva attitudine a servire alle finalità pubbliche o sociali anzidette, e soprattutto alla protezione del nastro stradale, sono assoggettati ad un particolare regime (giuridico) di appartenenza.

Anche se in questa ipotesi non ricorrono identicamente le ragioni che hanno consentito a questa Corte di non dichiarare l'illegittimità

costituzionale della legge della provincia di Bolzano del 24 luglio 1957, n. 8, sulla tutela del paesaggio (sent. n. 56 del 1968), perché in quella occasione trattavasi di beni immobili aventi valore paesistico per una circostanza che dipende dalla loro localizzazione e dalla loro inserzione in un complesso che ha in modo coesistente le qualità indicate dalla legge, e costituenti quindi « una categoria che originariamente è di interesse pubblico », nella specie una categoria di beni ricorre egualmente, sia pure determinabile ed individuabile per ragione di localizzazione. Infatti, i beni immobili adiacenti alla zona di occupazione dell'autostrada (legge del 1961) o al ciglio delle autostrade e strade (legge del 1967) si trovano, prima ancora che intervenga la normativa limitatrice che li concerne, in una peculiare relazione con l'opera pubblica per il conseguimento di finalità sociali. E le norme quindi che formalmente impongono quei limiti, riguardano in termini generali ed in modo obiettivo, una categoria di beni determinabili a priori per caratteristiche di posizione o di localizzazione e per la loro inerente ad un interesse della collettività.

Ora codesti limiti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 6 del 1966), non hanno carattere espropriativo, e per la loro imposizione per legge non è quindi dovuta una particolare indennità.

E perciò si può, concludendo, ritenere non fondata la questione di legittimità costituzionale dei detti artt. 9 e 19 rispettivamente delle leggi n. 729 del 1961 e n. 765 del 1967, in riferimento all'art. 42, comma secondo, della Costituzione.

6. - Del pari infondata, sia pure per differenti ragioni, appare la questione in relazione all'art. 46, comma terzo, della legge sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Il legislatore del 1865, dopo avere, con i primi due commi dell'articolo, statuito che « è dovuta una indennità ai proprietari dei fondi, i quali dalla esecuzione dell'opera di pubblica utilità vengano gravati di servitù, o vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto », ed aggiunto che la « privazione di un utile al quale il proprietario non avesse diritto, non può mai essere tenuta a calcolo nel determinare la indennità », con il terzo comma esclude che tali disposizioni possano essere applicate alle servitù stabilite da leggi speciali.

Siffatta esclusione comporta che dette leggi speciali, qualora stabiliscano servitù, possono prevedere un indennizzo, e che, in mancanza di codesta previsione, per la costituzione di quelle servitù non vigono i primi due commi dell'art. 46.

Ora, gli artt. 9 della legge n. 729 del 1961 e 19 della legge n. 765 del 1967, pur essendo compresi in leggi speciali, danno vita, come si è

sopra detto, a limitazioni legali al diritto di proprietà, analoghe a quelle poste da altre leggi generali e speciali a proposito delle distanze da osservare nelle costruzioni e nelle piantagioni.

Per cui si ha che il diritto di proprietà sopra i beni o terreni confinanti con le autostrade e strade o adiacenti alle stesse è, con norme di portata generale, limitato nel senso che le facoltà di servirsi di quei beni o terreni per costruirvi sopra o per piantarvi alberi possono essere esercitate con il rispetto delle previste distanze dalle autostrade o dalle strade.

Da ciò consegue che la denuncia del detto art. 46, comma terzo, mossa con la seconda delle due ordinanze di rimessione, relativamente all'esclusione dell'indennizzo per limitazioni legali, è infondata.

7. - Ed infine, è parimenti non fondata la questione in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La violazione del principio di uguaglianza è prospettata sotto un doppio punto di vista. In particolare, a proposito dell'art. 9 della legge n. 729 del 1961 e dell'art. 46 della legge n. 2359 del 1865, si avrebbe una prima disparità di trattamento tra i cittadini che subirebbero l'espropriazione totale e quelli che subirebbero l'espropriazione parziale, in quanto che in un caso gli espropriati verrebbero ad ottenere il giusto prezzo dell'intero immobile, e nell'altro, invece, gli espropriati non conseguirebbero l'intera differenza tra il giusto prezzo che l'immobile avrebbe avuto prima dell'espropriazione e quello che potrebbe avere la residua parte, dopo l'occupazione per esproprio, per la mancata indennizzabilità del divieto di costruire. Senonché tale diversità ha riscontro in situazioni diverse, che non possono essere messe a raffronto.

Nell'ipotesi di espropriazione totale, la non indennizzabilità del divieto non rileva: per l'esecuzione dell'opera pubblica viene infatti espropriato l'intero bene immobile; nell'altra ipotesi, invece, il vincolo gioca sulla parte di bene non espropriata.

Non sussiste, quindi, l'asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione.

E questa non ricorre neppure in riferimento alla seconda prospettazione. Non può vedersi una ingiustificata ed arbitraria disparità di trattamento tra coloro che agiscono per il risarcimento dei danni da occupazione divenuta illegittima, ove si accetti la tesi secondo cui il divieto deve rientrare tra le conseguenze mediate ed indirette della occupazione, e coloro che invece agiscono in opposizione alla stima; infatti, l'occupazione (parziale) illegittima non si presta ad essere posta sullo stesso piano della espropriazione parziale, dato che si tratta di due fattispecie diverse, sì che in un caso si chiede il risarcimento di danni da atto illegittimo, nell'altro l'indennizzo in seguito ad atto legittimo. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 22 giugno 1971, n. 134 - Pres. Branca - Rel. Mortati - Casile (avv. Ventura), Soc. Industrie Grafiche (avv. Fornario), INAIL (avv. Ungaro) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Azzariti).

Previdenza e assistenza - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Rivalsa dell'INAIL verso il datore di lavoro - Obbligo diretto di questi per il risarcimento ulteriore - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost. art. 3, 35, 38; d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 10, comma sesto e settimo, 11, commi primo e secondo).

Non è fondata, con riferimento al principio di uguaglianza ed a quello di tutela del lavoro, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, sesto e settimo comma, e 11, primo e secondo comma del T.U. per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) che, rispettivamente, obbligano il datore di lavoro al risarcimento verso il danneggiato solo per il danno non coperto delle prestazioni dell'INAIL e prevedono la rivalsa di questi verso il datore di lavoro (1).

(*Omissis*). — 2. - Per la migliore valutazione delle censure formulate nell'ordinanza si rende opportuno, anche in presenza delle differenti interpretazioni datene dalle parti, ricordare che la sentenza della Corte n. 22 del 1967, nel respingere l'eccezione di incostituzionalità sollevata nei confronti dell'art. 4, r.d. n. 1765 del 1935 (corrispondente all'art. 10 del citato testo unico del 1965), ebbe ad osservare come il sistema introdotto con la legge infortunistica non ingiustificatamente sia ispirato a criteri non in tutto uniformi a quelli del diritto comune: infatti ha riguardo alle speciali condizioni nelle quali si svolge l'attività del lavoratore, e quindi non viola sotto quest'aspetto l'art. 3; mentre d'altra parte non è neppure in contrasto con l'art. 38 poiché questo, limitandosi a porre solo principi generali relativi ad ogni specie di prestazioni previdenziali, non esclude che la legge ne disciplini variamente le attuazioni, allo scopo di meglio adeguarle alle particolarità delle singole specie

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 18 dicembre 1968 dal Tribunale di Roma (*Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 1969, n. 256).

La precedente sentenza della Corte n. 22 del 1967, è pubblicata in questa *Rassegna* 1967, 198.

in cui le prestazioni medesime si ripartiscono, curando la predisposizione dei correlativi mezzi finanziari. È riservato poi alla discrezionalità del legislatore provvedere all'eventuale diversa strutturazione del sistema che riesca meglio favorevole al lavoratore, adeguando ad essa le modalità del finanziamento.

Da quanto allora statuito si traggono elementi sufficienti per respingere la tesi enunciata nell'ordinanza secondo cui, in virtù dell'art. 38 della Costituzione, il rapporto assicurativo avrebbe perduto il carattere triangolare collegante fra loro i soggetti i quali entrano a costituirlo, e si sarebbe invece sdoppiato, eliminando per il lavoratore la qualità di parte del rapporto medesimo e facendolo divenire titolare di un diritto autonomo derivabile dall'articolo predetto. Si deve invece riaffermare che, nei comuni casi di infortunio, non viola la Costituzione il principio mutualistico cui si informa il sistema, che, mentre garantisce al lavoratore un indennizzo per ogni specie di infortunio, senza riguardo al fattore causale, sottrae poi il datore all'azione di danno da parte dell'infortunato.

3. - L'anzidetta regola subisce un'eccezione, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, allorchè, come nella specie, l'evento dannoso risalga a colpa del datore, penalmente sanzionabile, riprendendo allora vigore la norma di diritto comune in materia di responsabilità civile, sia pure con quelle differenziazioni poste, come si vedrà, a tutela del lavoratore leso da tale comportamento colposo.

La disciplina di legge dettata per siffatte ipotesi viene denunciata sotto i due punti di vista che si sono prima ricordati, in quanto, per una parte, ritenuta dannosa al lavoratore e, per l'altra, ingiusta nei riguardi del datore. Converrà iniziare l'esame da quest'ultima censura che l'ordinanza considera preminente, se non pregiudiziale, nel presupposto che, una volta dichiarata l'incostituzionalità dell'azione di regresso prevista dall'art. 11 contro il datore, verrebbe meno l'ostacolo alla pretesa del lavoratore di ricevere l'intero risarcimento, senza riguardo all'indennità posta a carico dell'INAIL e da questo erogata.

Si assume che l'ammissione, contro il datore di lavoro in colpa, dell'azione di regresso da parte dell'Istituto assicuratore determini una violazione dell'art. 3 della Costituzione, operando a suo danno una sostanziale ingiustizia e ponendolo in condizione deteriore rispetto a chi abbia dato vita ad un rapporto assicurativo con un istituto privato; ciò per il fatto che in quest'ultimo caso all'istituto che ha pagato l'indennità è consentito di surrogarsi nei diritti dell'assicurato (fino alla concorrenza dell'indennità) solamente verso i terzi responsabili del danno, secondo dispone l'art. 1916 del codice civile, mentre nel caso in esame l'art. 11 consente l'azione anche contro il datore di lavoro, che non riveste figura di terzo.

È da osservare come il riferito ragionamento del tribunale trovi una smentita in quella parte della stessa ordinanza in cui si sostiene che i contributi pagati dal datore obbligatoriamente assicurato coprono solo i rischi addebitabili a colpa presunta e sono ad essi commisurati. Appare infatti evidente che, una volta inteso in tal modo il rapporto assicurativo, se ne dovrebbe dedurre che ogni specie di rischio non riconducibile al fortuito, o a presunzione di colpa, perchè derivato dall'accertato fatto illecito penalmente punibile del datore di lavoro, dovrebbe essere considerato estraneo al rapporto medesimo e configurato in modo non diverso da quello addebitabile all'opera di un terzo, con conseguente assoggettamento ad analoga disciplina (differenziata tuttavia per la diversità della natura dell'azione ex art. 11, che riveste carattere di regresso, rivolta a reintegrare l'Istituto di quanto erogato per conto e in vece del datore, rispetto all'altra di surrogazione ex art. 1916: diversità che assume anche riflessi pratici sui quali non è qui da indugiare).

È appunto nella rilevata peculiarità dell'assicurazione obbligatoria in forma mutualistica per danni in occasione della prestazione di attività lavorativa che deve rinvenirsi la ragione della non applicabilità alla medesima dei principi stabiliti per i rapporti assicurativi regolati dal diritto comune (principi secondo i quali l'assicuratore rimane vincolato — per i sinistri cagionati anche da colpa grave del contraente — in virtù o di patto espresso, a termine dell'art. 1900, o *ope legis*, secondo l'art. 1917 che riguarda la speciale assicurazione per responsabilità civile; con la sola esclusione pertanto di quella dovuta a fatto doloso volontariamente messo in atto dall'assicurato).

Il che, mentre corrisponde alla rilevata specificità del rapporto assicurativo per gli infortuni sul lavoro, adempie anche allo scopo pratico di incentivare l'adempimento dell'obbligo del datore di adottare ogni misura idonea a prevenire i sinistri.

Non occorre, a questo punto, indugiare nella critica dell'osservazione dell'ordinanza circa l'ingiustizia che si fa derivare dal duplice obbligo che l'art. 11 imporrebbe al datore, da una parte di risarcire il danneggiato e dall'altra di rimborsare l'INAIL di quanto da esso erogato, poichè in realtà l'obbligo è uno solo: quello dell'integrale risarcimento a favore della vittima della di lui colpa, mentre la bipartizione fra due destinatari è conseguenza del *favor* voluto accordare al lavoratore con l'addossare in ogni caso all'istituto le prestazioni previdenziali, le quali assumono perciò carattere di anticipazione rispetto all'assolvimento dell'obbligo a carico del responsabile. Obbligo il cui adempimento non trova corrispondenza nei contributi, dato che la naturale destinazione di questi è solo di costituire la contropartita delle erogazioni a carico dell'INAIL per ogni altra specie di rischio inerente all'attività imprendito-

riale dell'assicurato, per il quale non ricorra il suo comportamento colpevole.

4. - Del pari prive di fondamento devono ritenersi le deduzioni rivolte contro quelle disposizioni dell'art. 10 che limitano l'obbligo del risarcimento a carico del datore di lavoro solo alla parte del danno non coperta dall'indennità erogata dall'INAIL, e pertanto escludono la possibilità del cumulo fra le due specie di erogazioni a favore del lavoratore. Si sostiene che tali norme violino i principi generali secondo i quali vi sarebbe, da una parte, diritto ad ottenere dal responsabile l'integrale risarcimento, e dall'altra il divieto della *compensatio lucri cum damno*, quando, come si afferma accadere nella specie, il lucro derivi da causa creditoria diversa da quella che ha determinato il danno. È facile opporre che è regola generale consacrata nell'art. 2043 del codice civile, che il risarcimento da fatto illecito deve essere corrispondente al danno effettivamente subito, da effettuarsi secondo le valutazioni stabilite nell'art. 1223, che le limita alla perdita subita ed al mancato guadagno, senza poter mai divenire fonte di lucro per il danneggiato, secondo risulta anche dall'art. 1910, del codice civile.

Nè può allegarsi in contrario la diversità della causa creditoria, poichè, se è vero che nella specie all'assicurato sono conferite due pretese, verso l'INAIL, oltre che verso il responsabile, anzichè solamente verso quest'ultimo (come a stretto rigore dovrebbe avvenire), ciò è disposto, come si è già rilevato, a favore dell'infortunato cui si vuole garantire in ogni caso (anche quando il risarcimento ritardi, o non riesca ad ottenersi) il diritto alle prestazioni assistenziali. Queste, se trovano un titolo autonomo nel rapporto assicurativo di cui è parte il lavoratore, si effettuano tuttavia in temporanea sostituzione delle erogazioni che, a causa del medesimo evento dannoso, sono poste a carico del datore, e pertanto non possono cumularsi con esse, se non a patto di determinare un indebito arricchimento. Questa considerazione è sufficiente a mostrare l'inconcludenza dei riferimenti che l'ordinanza fa a casi di utilità provenienti all'infortunato per titoli diversi da quello discendente dal danno, e per i quali quindi è giusto che non possano incidere sul risarcimento (ma se mai solo sulla commisurazione del suo ammontare).

Quanto poi ai rilievi della difesa di parte, secondo cui dalla constatazione che al bilancio dell'INAIL concorrono fondi erogati dallo Stato si dovrebbe far discendere il diritto del lavoratore all'integrale risarcimento ove si verifichi l'insolvenza del datore, basterà osservare l'irrilevanza dell'ipotesi formulata nel caso presente in cui, non ricorrendo una situazione di insolvenza, la pretesa fatta valere si risolverebbe nell'ottenimento di prestazione in misura superiore al danno subito. — (*Omissis*).

I

CORTE COSTITUZIONALE, 22 giugno 1971, n. 135 - Pres. Branca - Rel. Trimarchi - Mastrocola (avv. Paolucci) ed altri (n. c.).

Pensioni - Pensioni di guerra ed ordinarie - Trattamento deteriore agli aventi diritto in ragione del sesso - Illegittimità costituzionale*

(Cost. art. 3; l. 10 agosto 1950, n. 648, art. 62, commi primo e terzo, art. 63, comma primo, art. 65; l. 18 marzo 1968, n. 313, art. 51, 55; l. 15 febbraio 1958, n. 46; art. 12, 18; l. 11 aprile 1955, n. 379, art. 40).

Sono fondate, con riferimento al principio costituzionale di eguaglianza, le questioni relative alle norme speciali delle leggi sulle pensioni di guerra e ordinarie, che prevedono, per alcune categorie di aventi diritto, un trattamento pensionistico deteriore rispetto alla generalità degli altri aventi diritto, in ragione del sesso, o della condizione di stato civile (1).

II

CORTE COSTITUZIONALE, 30 giugno 1971, n. 147 - Pres. Branca - Rel. Rossi - Gallo (n. c.).

Pensioni - Pensioni di guerra - Perdita o sospensione del relativo diritto per il caso di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici - Illegittimità costituzionale.

(Cost. art. 3; l. 10 agosto 1950, n. 648, art. 92).

È fondata, con riferimento al principio costituzionale di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 della legge 10 agosto 1950 n. 648, che — anteriormente all'entrata in vigore della legge 18 marzo 1968, n. 313 — comminava la perdita o la sospensione al diritto a pensione da parte dei congiunti di militare morto in guerra, che fossero incorsi, rispettivamente, nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici (2).

(1-2) Le questioni sono state sottoposte alla Corte con varie ordinanze della Corte dei Conti.

In materia di pensioni v. da ultimo, Corte Cost., 16 marzo 1971, n. 48, 28 marzo 1969, n. 53, 19 luglio 1968, n. 113.

I

(*Omissis*). — Le norme denunziate concernono il diritto a pensione (di guerra, ordinaria a carico dello Stato, e a carico degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) di determinate categorie di soggetti, e tra le stesse operano distinzioni sulla base del sesso.

Avendo per ciò, identico o analogo oggetto, i giudizi, che dalle quattro ordinanze sono derivati, vanno riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Relativamente alla prima denuncia, che si riferisce alla legislazione pensionistica di guerra, è dato preliminarmente di osservare che le questioni, per una parte, sono carenti di rilevanza.

La Corte dei conti prospetta il dubbio di legittimità costituzionale a proposito delle norme che riguardano specificamente il diritto a pensione dei figli di militari e civili deceduti per fatti di guerra, e che direttamente o meno, sono applicabili alla specie considerata, al caso cioè di un'orfana di genitori deceduti per asserito evento bellico.

Ma sottopone anche all'esame di questa Corte, altre norme che prevedono la maggiorazione o l'integrazione della pensione vedovile in caso di coesistenza di figli (artt. 60, commi primo e secondo, e 61, comma primo, della citata legge n. 648 del 1950 e artt. 48, commi primo, secondo e terzo, e 49, commi primo e secondo, della citata legge n. 313 del 1968) o dettano il trattamento dovuto alle vedove ed agli orfani di invalidi deceduti per cause diverse dall'invalidità di guerra (art. 59, comma quarto, della citata legge n. 313 del 1968).

Ora, la risoluzione delle questioni relative a questo secondo gruppo di norme appare *ictu oculi* non pregiudiziale per la decisione del merito: e pertanto non può non constatarsene l'evidente mancanza di rilevanza.

3. - In base al disposto degli artt. 62, commi primo e terzo, e 63, comma primo, della legge n. 648 del 1950 e degli artt. 50, commi primo, terzo e sesto, e 51, comma primo, della legge n. 313 del 1968, il diritto alla pensione di guerra è riconosciuto ai figli e alle figlie minorenni di genitori morti per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, o deceduti per dati fatti di guerra, qualora, in caso di morte del padre, siano altresì privi della madre o questa, per qualunque motivo, non possa conseguire la pensione o la perda per passaggio a nuove nozze, ovvero venga a mancare dopo la morte del marito, e qualora, in caso di morte della madre, siano altresì privi del padre o questo, essendo comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro e trovandosi in date condizioni economiche, non possa, per qualunque motivo, conseguire la pensione o la perda; e a detti figli minori sono equiparati gli orfani maggiorenni iscritti ad Università e ad Istituti superiori, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età.

Hanno diritto alla detta pensione anche i figli e le figlie maggiorenni divenuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro prima di avere raggiunto la maggiore età o prima della data di cessazione del diritto a pensione da parte del genitore.

Le norme sopra richiamate richiedono che le figlie, minorenni o maggiorenni, siano nubili.

Analogamente agli artt. 65 della legge n. 648 del 1950 e 55 della legge n. 313 del 1968 dispongono che la pensione si perde dagli orfani che raggiungono il ventunesimo anno di età, salvo quando previsto per gli orfani studenti universitari e per i casi di inabilità a lavoro; e solo dalle orfane, anche di età minore, che contraggono matrimonio.

Codesta disciplina mette in evidenza che le condizioni necessarie per l'acquisto e la conservazione del diritto alla pensione di guerra sono sostanzialmente eguali per tutti gli orfani, ma che per quelli di sesso femminile è richiesta inoltre la condizione di nubile.

Si ha perciò per le orfane non nubili un trattamento giuridico diverso da quello riservato agli orfani non celibi.

Le condizioni richieste dalla legge per l'acquisto e la conservazione della pensione e comuni a tutti gli orfani, non è pensabile che si possano atteggiare diversamente a seconda del sesso del singolo avente diritto.

D'altronde è innegabile che dette condizioni possono indifferentemente concorrere sia nei confronti dell'orfano che dell'orfana, ancorchè essi abbiano contratto matrimonio. In particolare, ciò è dato notare a proposito dello stato di bisogno, connaturale alla portata assistenziale o alimentare della pensione, e che in concreto può sussistere qualunque sia, in relazione al matrimonio, la posizione del soggetto legittimato.

Nella previsione delle norme impugnate non è possibile perciò scorgere alcuna razionale giustificazione del trattamento differenziato nei confronti delle orfane non nubili. Di tal che appare fondata la questione come sopra sollevata, e ne discende la illegittimità costituzionale delle ripetute norme nella parte in cui, sull'esclusiva base dell'appartenenza del soggetto legittimato all'uno o all'altro sesso, dispongono l'esclusione del diritto a pensione per la figlia non nubile e non anche per il figlio non celibe.

4. - Alla stessa conclusione e sulla base delle medesime considerazioni è consentito di pervenire a proposito dell'art. 40, comma secondo, della citata legge n. 379 del 1955, modificato nei sensi sopra specificati.

Agli orfani minorenni dei dipendenti degli enti locali iscritti alle relative casse per le pensioni soon equiparati, ai fini del trattamento di quiescenza « gli orfani maggiorenni e le orfane nubili o vedove maggiorenni », i quali alla data di morte dell'iscritto siano a di lui carico, inabili permanentemente a qualsiasi lavoro e nullatenenti.

Anche in questa particolare ipotesi, le condizioni essenziali (vivenza a carico, inabilità permanente e nullatenenza) sono comuni a tutti gli orfani. Eppure viene operata l'anzidetta discriminazione che non è giustificabile con la differenza di sesso: anche le orfane coniugate come gli orfani coniugati possono infatti trovarsi identicamente in quelle condizioni.

Ne discende l'evidente violazione del principio di eguaglianza, perchè a situazioni eguali e senza che ricorra una razionale giustificazione della diversità, non corrisponde trattamento giuridico uniforme. E deve pertanto dichiararsi la illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui riconosce il diritto a pensione al soggetto di sesso femminile solo se in stato di nubilato o di vedovanza.

5. - Risulta ancora fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma secondo, della citata legge n. 46 del 1958, applicabile, per il giudice *a quo*, anche al caso in cui, in mancanza di altri aventi diritto, la pensione spetta alle sorelle e ai fratelli inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro conviventi a carico dell'impiegato.

La norma denunciata richiede inoltre per i figli e per le figlie nubili la nullatenenza e per le figlie vedove la convivenza a carico da almeno cinque anni dopo la morte del marito. Di modo che solo per le figlie devono ricorrere particolari condizioni e requisiti (condizione di nubile o di vedova, e per le vedove una qualificata convivenza).

Tale trattamento differenziato riposa esclusivamente sulla diversità di sesso e pertanto dà vita ad una evidente violazione dell'art. 3 della Costituzione, che va rimossa con la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui limita il beneficio pensionistico alle « nubili » o « vedove... che risultino conviventi a carico del dipendente civile di ruolo o del pensionato da almeno cinque anni dopo la morte del marito ».

6. - Ricorre infine la denunciata disparità di trattamento, in violazione del principio di eguaglianza, a proposito dell'art. 18 della citata legge n. 46 del 1958.

Trattasi di una norma di favore dettata per i figli dell'impiegato o del pensionato deceduto prima del 1° gennaio 1958, data di entrata in vigore della legge. Di regola, in base agli artt. 12 e 13 della stessa legge, le condizioni per la concessione della pensione e quindi anche quella dell'inabilità al lavoro proficuo e della nullatenenza debbono sussistere al momento del decesso del dipendente o del pensionato. Con il detto art. 18, invece, si considera sufficiente che l'inabilità e la nullatenenza sussistano alla data del 1° gennaio 1958; ma questa disciplina transitoria è limitata agli orfani di sesso femminile non coniugati.

Ora siffatto trattamento non ha riscontro in situazioni o posizioni differenti: è di tutta evidenza che l'inabilità a proficuo lavoro e la nullatenenza sono situazioni di fatto indipendenti in modo assoluto dal sesso, e non sono ravvisabili ragioni peculiari e diverse che abbiano potuto indurre il legislatore a dover considerare tali inabilità e nullatenenza, alla data del 1° gennaio 1958, come condizioni necessarie e sufficienti per l'acquisto del diritto per le donne e non anche per gli uomini. La discriminazione appare quindi operata solo in dipendenza della diversità di sesso.

La norma per ciò, in quanto in contrasto con il principio di eguaglianza, va dichiarata illegittima costituzionalmente nella parte in cui, nel concorso di tutte le altre condizioni, non concede il diritto a pensione anche ai figli maschi non coniugati che alla data anzidetta risultino inabili al lavoro proficuo e siano nullatenenti. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — Oggetto del giudizio della Corte è il denunciato contrasto tra il principio costituzionale d'uguaglianza e l'art. 92, primo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, secondo cui i congiunti del militare morto in guerra perdono il diritto alla pensione o all'assegno se siano incorsi in una condanna che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e sono sospesi nell'esercizio di tale diritto durante l'interdizione temporanea, in raffronto ad analoghe situazioni in tema di pensioni dirette di guerra e di diritto al risarcimento dei danni di guerra, per cui tali condanne sono irrilevanti.

Va premesso che la norma impugnata, pur essendo abrogata dalla legge 18 marzo 1968, n. 313, secondo quanto osserva la Corte dei conti, trova applicazione nel ricorso oggetto della sua cognizione, sicchè deve esaminarsi il merito della questione ora prospettata.

Questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 91 della citata legge n. 648 del 1950, contenente norme del tutto corrispondenti a quelle ora denunciate in tema di pensioni dirette di guerra, sul presupposto della natura risarcitoria delle pensioni di guerra, constatando, tra l'altro, che non trova alcuna giustificazione la maggiore severità della legge nei confronti di chi ha subito, per la stessa causa di guerra, danni alle cose, rispetto a chi sia stato leso nell'integrità fisica (sentenza n. 113 del 1968).

Queste stesse considerazioni non possono non valere per la soluzione del presente giudizio perchè trattandosi di situazioni giuridicamente comparabili tra loro, il principio di uguaglianza esige che la relativa disciplina sia informata ad un criterio di uniformità, salvo che non sussistano valide ragioni in contrario.

A fondamento della concessione delle pensioni di guerra, siano esse dirette o indirette, sussiste, almeno in parte, la comune esigenza di risarcire chi abbia patito danni per l'evento bellico, sicchè non può giustificarsi, nemmeno per i rapporti anteriori, la disparità di trattamento derivante dalla norma impugnata — che commina la perdita o la sospensione della pensione indiretta di guerra nel caso di condanna implicante la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici — rispetto alla corrispondente normativa in tema di pensioni dirette di guerra, che tale effetto non prevede.

Le stesse considerazioni inducono la Corte a dichiarare, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale di tutti gli altri commi dell'art. 92 della predetta legge 10 agosto 1950, n. 648. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 22 giugno 1971, n. 136 - Pres. Branca - Rel. Rocchetti - Cortezza (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Casamassima).

Procedimento penale - Imputato assente - Notificazioni ed impugnazioni - Differenza del termine rispetto a quello assegnato al P. M. - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost. art. 3, 24; c.p.p. art. 472, ultimo comma, 199, primo comma, 500, 199, terzo comma).

Non sono fondate, con riferimento ai principi di eguaglianza e di difesa, le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni del codice di procedura penale:

— art. 472, ultimo comma, che conferisce validità di notificazione alla lettura della sentenza anche per l'imputato non contumace e non presente al dibattimento, ma da considerarsi tale;

— art. 199, che fissa per l'imputato il termine di tre giorni per la impugnazione, a differenza dei maggiori termini stabiliti per le impugnazioni del P. M.;

— art. 500 e 199, terzo comma, che fissa la decorrenza del termine dell'impugnazione per l'imputato contumace dalla notifica della sentenza (1).

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 3 novembre 1969, dal Pretore di Torino (*Gazzetta Ufficiale* 25 febbraio 1970, n. 50) e con ordinanza 12 giugno 1970 del Tribunale di Milano (*Gazzetta Ufficiale* 7 ottobre 1970, n. 254).

La precedente sentenza della Corte 27 marzo 1971, n. 54, trovasi pubblicata in questa *Rassegna*, 1971.

In dottrina, cfr. PANSINI, *La contumacia nel diritto processuale penale*, 1963, 251.

(*Omissis*). — Data la parziale identità dell'oggetto delle questioni proposte con le due ordinanze, i relativi giudizi vengono riuniti e decisi con unica sentenza.

1. - La prima di tali questioni investe l'art. 472, ultimo comma, del codice di procedura penale, che, conferendo alla lettura della sentenza validità di notificazione anche per le parti non presenti alla lettura stessa, ma da considerarsi però presenti al dibattimento, violerebbe, secondo la prima ordinanza, il diritto di difesa dell'imputato tutelato dall'art. 24, comma secondo, della Costituzione. L'imputato sarebbe menomato nel suo diritto di difesa perchè, potendo, nel caso della così detta quasi presenza, anche ignorare la data e il contenuto della sentenza, egli sarebbe privato della conoscenza degli elementi necessari per proporre l'impugnazione, il cui esercizio è riconosciuto, oltre che al suo difensore, anche a lui personalmente.

La questione non è fondata.

Il codice di procedura penale considera in vari articoli la posizione dell'imputato che, per quanto non presente di fatto all'intero dibattimento o a parte di esso, debba tuttavia considerarsi presente a tutti gli effetti, fra cui appunto quello previsto dall'art. 472 citato.

Esaminando i vari casi, si rileva che in tutti ricorre, come dato costante, un elemento, che è quello della sicura conoscenza, da parte dell'imputato, dell'esistenza del giudizio e della data, almeno iniziale, del dibattimento.

Così avviene nel caso dell'art. 125, in cui l'imputato, allorchè gli è consentito, si fa rappresentare con mandato speciale dal difensore, o nel caso dell'art. 427, secondo comma, relativo all'imputato detenuto che si rifiuta di assistere all'udienza, o di quello libero che (art. 497, secondo comma), pur essendo impedito, chiede o consente che si proceda in sua assenza, ovvero, dopo aver reso l'interrogatorio (art. 428, primo comma), si assenta o non interviene a una successiva udienza o ancora, essendo detenuto (art. 427, terzo comma), evade nel corso dell'udienza o viene allontanato (art. 434, quarto comma) per ordine del giudice o del pubblico ministero.

Ora, la conoscenza della data del dibattimento pone l'imputato nella condizione di poter assumere informazioni, pur che lo voglia, intorno a tutte le vicende di esso, come di apprendere il contenuto della sentenza allorchè essa verrà emanata. La possibilità di fatto che l'imputato ha di tenersi al corrente di quanto lo interessa in merito alla proposizione del gravame esclude pertanto ogni menomazione del suo diritto di difesa.

D'altra parte, le conseguenze, anche nel caso che egli trascuri di assumere le informazioni di cui si è detto, sono per l'imputato stesso di scarsa o nulla rilevanza, giacchè egli, durante l'assenza (artt. 427 e 428),

è rappresentato dal suo difensore, che, in ogni caso, ha il potere di interporre impugnazione (art. 192, ultimo comma) anche con riserva di motivi, da depositarsi poi entro venti giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza (art. 201).

E poichè l'imputato ha anche facoltà di rinunciare all'appello proposto dal difensore (art. 193), è ovvio che egli è sempre tutelato, sia che non intenda proporre impugnazione, sia nel caso che lo voglia. In quest'ultimo caso il lungo termine concesso per la presentazione dei motivi lo pone in condizione di poter far sempre valere, fornendoli in tempo utile al difensore, tutte le ragioni e gli elementi che egli ritiene validi per la sua difesa. Così che il suo apporto personale all'attività processuale è da considerarsi, in ogni caso, salvaguardato.

2. - La seconda delle questioni proposte investe lo stesso art. 472, ma con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Secondo l'ordinanza, la situazione dell'imputato così detto assente o quasi presente, dovrebbe essere equiparata non a quella dell'imputato presente, bensì all'altra dell'imputato contumace.

Anche tale questione non è fondata, in quanto non vi è identità di situazione nei due casi.

Il contumace che, a differenza dell'assente, non ha manifestato alcuna volontà negativa in ordine alla comparizione e alla presenza in udienza, può, in estrema ipotesi, anche ignorare l'esistenza del giudizio o anche soltanto la data del dibattimento. Il che, per le ragioni avanti esposte, non può invece mai verificarsi per l'imputato assente.

La differenza di trattamento nei due casi, in ordine al modo prescelto per determinare la conoscenza legale della data e del contenuto della sentenza, è quindi giustificata.

3. - La terza delle questioni proposte investe l'art. 199 del codice di procedura penale che, col concedere all'imputato solo tre giorni e al pubblico ministero venti o trenta giorni, per proporre impugnazione, porrebbe in essere, secondo il giudice *a quo*, una disparità di trattamento che contraddirebbe « alla equiparazione tra difesa e accusa che dovrebbe caratterizzare (alla luce dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione) il processo penale ». Dal che dovrebbe dedursi che, a causa di tale difformità di trattamento, l'art. 199 violerebbe, col già richiamato art. 24, anche l'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Neanche tale questione può ritenersi fondata.

Innanzitutto la Corte rileva che, per quanto concerne il pubblico ministero, questo è organo di giustizia, preposto, nell'interesse generale, alla difesa dell'ordinamento, con il compito di provvedere alla persecuzione dei reati.

Ciò detto, rileva ancora che i maggiori termini concessi al pubblico ministero per proporre impugnazione trovano giustificazione razionale nella strutturazione stessa dell'organo di accusa in ufficio, il quale, per attendere, tra le altre incombenze, all'esame delle sentenze che pervengono a quell'organo dalle magistrature della circoscrizione, ha evidentemente bisogno di un maggior termine di quanto non occorra all'imputato per decidere intorno al suo personale ed unico interesse.

Del che, e cioè della razionalità della disposizione, è riprova il fatto che il pubblico ministero ha lo stesso termine dell'imputato nel caso che il rappresentante dell'ufficio che propone l'impugnazione sia quello stesso che è intervenuto all'udienza o appartenga alla stessa sede dell'organo giudiziario che ha emesso la sentenza. L'art. 199 determina infatti il termine in venti giorni solo per l'impugnazione del procuratore della Repubblica contro i provvedimenti emessi in udienza dal pretore e di quaranta per le impugnazioni del procuratore generale contro i provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione, diverso (però) dalla Corte di appello.

4. - Quarta, ed ultima questione proposta, è quella concernente gli artt. 500 e 199, terzo comma, del codice di procedura penale nel loro combinato disposto.

Sostiene il giudice *a quo* che, se per l'imputato contumace il termine per proporre impugnazione decorre dalla notifica della sentenza, dovrebbe ritenersi violato il diritto di difesa quando tale notifica avvenga nelle forme degli irreperibili (art. 170), perchè essa origina solo una presunzione e non dà affidamento di una reale conoscenza.

Quel diritto, secondo lo stesso giudice, verrebbe invece meglio tutelato se il termine per l'impugnazione si facesse decorrere dalla notifica di altro atto, come ad esempio l'ordine di carcerazione, che, determinando l'arresto per l'esecuzione della pena, non potrebbe mai restare ignorato dall'imputato.

Nemmeno tale questione può ritenersi fondata.

La Corte ha avuto recentemente ad occuparsi, nella sentenza n. 54 del corrente anno, della notifica della sentenza all'imputato contumace, ed ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 3 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, nella parte in cui prescrive che il decreto di irreperibilità emesso nel giudizio di primo grado cessa di avere efficacia solo con la trasmissione al giudice competente per il giudizio di appello e non con la pronuncia del giudice di primo grado. Così disponendo la Corte ha ritenuto che, prima di procedere alla notifica della sentenza con le forme previste per gli imputati irreperibili debbano essere rinnovate le ricerche e occorre che venga emesso un nuovo decreto di irreperibilità, aggiungendo in tal modo una ulteriore garanzia a quelle già previste dalla legge.

E poichè queste, così competate, devono considerarsi le maggiori possibili, nell'interesse dell'imputato, in un ordinamento che non voglia abdicare, anche in casi marginali, alla tutela dell'ordine sociale turbato dal delitto, i diritti costituzionali, all'imputato stesso garantiti dall'art. 24, secondo comma, non possono ritenersi, nel caso, violati. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 22 giugno 1971, n. 137 - Pres. Branca - Rel. Rocchetti - Bottiglieri ed altri (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Casamassima).

Costituzione della Repubblica - Iniziativa economica - Divieto di produrre paste alimentari non di semola - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

Cost. art. 41, l. 4 luglio 1967, n. 580, art. 29, 36).

Non è fondata, con riferimento al principio di libertà di iniziativa economica, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 29 e 36 della legge 4 luglio 1967, n. 580 che fanno divieto di produrre — ad eccezione delle paste dietetiche autorizzate — paste alimentari non di semola o di semolato di grano duro (1).

(*Omissis*). — La questione sottoposta alla Corte con l'ordinanza in epigrafe investe gli artt. 29 e 36 della legge 4 luglio 1967, n. 580, nella parte in cui dispongono che le paste alimentari (eccezion fatte per quelle dietetiche autorizzate) possono essere prodotte soltanto con la semola o il semolato di grano duro (art. 29), e che è fatto divieto di vendita e di detenzione per la vendita di paste aventi caratteristiche diverse da quelle prescritte (art. 36).

Le norme, secondo il giudice *a quo*, proibendo la pastificazione di altri cereali e, con riferimento al caso di specie, con la segala, contrasterebbero con l'art. 41 della Costituzione, in quanto porrebbero alla iniziativa economica privata una limitazione che non troverebbe giustificazione nella utilità sociale né negli altri motivi indicati nel secondo comma del detto articolo.

La questione non è fondata.

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 14 novembre 1968, del Pretore di Nocera Inferiore (*Gazzetta Ufficiale* 22 ottobre 1969, n. 269).

Le precedenti sentenze della Corte, citate in motivazione, n. 65 del 1966, n. 14 del 1964, n. 11 e n. 59 del 1960, sono pubblicate, rispettivamente, in *Foro it.*, 1966, I, 1434; 1964, I, 465; 1960, I, 545 e 1065.

La Corte, come già ebbe a ritenere nella sentenza n. 65 del 1966, e ancor prima in quelle 11 e 59 del 1960 e 14 del 1964, nei casi in cui le leggi apportino limitazioni ai diritti di libertà economica, ha certamente il potere di giudicare in merito alla utilità sociale alla quale la Costituzione condiziona la possibilità di incidere su quei diritti.

Ma tale potere concerne solo gli aspetti logici del problema e cioè la rilevabilità di un intento legislativo di perseguire quel fine e la generica idoneità dei mezzi predisposti per raggiungerlo.

Ora, nel caso, sia per il contenuto stesso delle norme, come per quanto si rileva dai lavori preparatori della legge, appare chiaro che il legislatore si sia proposto, nel prescrivere che la pasta si confezioni solo col grano, anzi soltanto col grano duro, due specifiche finalità: quella dell'incremento della produzione granaria, mediante la difesa delle colture granicole specializzate, in particolare notevoli nell'Italia meridionale, e quella della tutela dei consumatori e della loro salute.

Ebbene, in entrambi quei fini deve riconoscersi carattere di utilità sociale, come è stato ritenuto in precedenti sentenze per quanto riguarda la produzione (sentenze n. 45 e 54 del 1962 e 30 del 1965) e come risulta dallo stesso art. 32 della Costituzione per quanto concerne la salute.

E con ciò il discorso potrebbe concludersi se, proprio a proposito del supremo bene della salute dei cittadini, non fosse da chiarire un qualche equivoco contenuto nell'ordinanza. Si assume in essa che la segala ha proprietà dietetiche, perché, a causa del suo deficiente potere nutritivo, è coadiuvante nella cura di varie malattie ed anomalie fisiche, tra cui l'obesità. Il che non è compito della Corte di ammettere o di negare, essendo sufficiente, da una parte, rilevare che, a parità almeno di prezzo, occorre assicurare ai consumatori il maggior e non il minore potere nutritivo, e, dall'altra, che paste con particolari qualità dietetiche, non interessanti evidentemente la generalità dei consumatori, la legge (art. 32) consente possano essere confezionate, benché con l'autorizzazione da rilasciarsi dal Ministero della sanità. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 22 giugno 1971, n. 138 - Pres. Branca - Rel. Bonifacio - Presidente Regione Siciliana (avv. Sorrentino, Virga) c. Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Corte Costituzionale - Giudizi per conflitto di attribuzione - Atto impugnabile - Enunciazione di tesi difensiva in un precedente giudizio - Inidoneità a dar luogo a conflitto.

(l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 39).

Sicilia - Disciplina dei rapporti finanziari con lo Stato - Proventi delle tasse automobilistiche per gli esercizi anteriori al 1966 - Spettanza allo Stato.

(St. Reg. Sic., art. 36; d.l. 12 aprile 1948, n. 508, art. 2; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2, 11).

È ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto contro un atto dello Stato (nota ministeriale), a nulla rilevando il fatto che, in un precedente giudizio, sia stata enunciata, dalla difesa dello Stato, una analoga tesi difensiva, poiché questa non può essere ritenuta equivalente all'atto impugnabile (1).

Per il periodo anteriore all'esercizio finanziario 1966, il provento delle tasse automobilistiche riscosse nella Sicilia spetta allo Stato (2).

(Omissis). — 1. - La Corte è chiamata a decidere se la nota del 4 agosto 1970 (prot. 501871/70), con la quale il Ministero delle finanze ha affermato che il gettito delle tasse automobilistiche relative agli autoveicoli immatricolati in Sicilia e concernenti il periodo 1° giugno 1947-31 dicembre 1965 « resta definitivamente acquisito allo Stato », violi la competenza della Regione siciliana in materia tributaria e debba essere conseguentemente annullata.

2. - Secondo la tesi pregiudiziale sostenuta dall'Avvocatura dello Stato, il ricorso del Presidente della Regione siciliana dovrebbe essere dichiarato inammissibile, per decorso del termine perentorio stabilito nell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in base alla circostanza che la volontà dello Stato di trattenere il gettito tributario in questione fu già inequivocabilmente manifestata nel 1951 in occasione di un giudizio svoltosi innanzi all'Alta Corte per la Regione siciliana e venne poi confermata negli anni successivi in relazione alle reiterate richieste avanzate dalla Regione.

L'eccezione è infondata. Nel valutare l'argomento principale svolto dall'Avvocatura giova tener presente che con la decisione n. 47 del 1951 l'Alta Corte, dovendosi pronunziare sulla legittimità costituzionale della

(1) Questione nuova sulla prima massima. Per qualche analogia, nel senso che la conoscenza dell'atto da parte dell'Avvocatura dello Stato o della Corte dei Conti non è idonea a far decorrere, a carico dello Stato, il termine per il ricorso, cfr., sent. 16 luglio 1968, n. 105, in questa *Rassegna* 1968, 879.

(2) Per la natura innovativa e non retroattiva del d.P.R. 26-luglio 1965, n. 1074, cfr. la sent. 21 gennaio 1967, n. 2, in questa *Rassegna*, 1967, 5.

legge 7 marzo 1951, n. 206 (che approvava la convenzione fra l'Amministrazione finanziaria dello Stato e l'Automobil club d'Italia per la riscossione delle tasse automobilistiche), ritenne che l'oggetto del giudizio dovesse esser considerato strettamente limitato alla titolarità del potere di riscossione ed espressamente fece salva la diversa questione concernente la spettanza del tributo. Vero è che in quel giudizio la difesa dello Stato contrastò l'impugnativa della Regione sostenendo in via principale che la riscossione spettava allo Stato in quanto a questo spettavano le tasse riscosse: ma questa circostanza appare del tutto ininfluyente, giacché l'enunciazione di una tesi difensiva non può esser ritenuta equivalente all'«atto» imputabile allo Stato, nei confronti del quale la Regione avrebbe potuto proporre un ricorso per conflitto di attribuzione allo scopo di ottenerne la rimozione con pronuncia giurisdizionale.

Quanto al successivo comportamento delle autorità statali, è sufficiente la constatazione che non risulta che prima del provvedimento ora impugnato l'Amministrazione finanziaria abbia manifestato la volontà di trattenere definitivamente le tasse di cui si discorre. In base agli atti esibiti risulta, al contrario, che solo con la nota del 4 agosto 1970 il Ministero delle finanze, in risposta alla lettere del 29 ottobre 1969 dell'assessore per le finanze e dopo una specifica istruttoria (pareri della Ragioneria generale, della Direzione generale dei servizi per la finanza locale e dell'Avvocatura generale dello Stato, tutti espressamente ricordati nella nota), ha negato che le tasse automobilistiche del periodo in contestazione spettino alla Regione. Ed è decisivo, ai fini che qui interessano, il fatto che la nota si chiuda esprimendo la determinazione che il relativo gettito «resta definitivamente acquisito allo Stato»: in tale testuale conclusione è la prova che prima dell'atto dal quale è sorto l'attuale conflitto lo Stato non aveva adottato alcun provvedimento definitivo contro il quale la Regione potesse insorgere sollevando un conflitto di attribuzione.

3. - Passando al merito del ricorso, si deve preliminarmente escludere che per la decisione della presente controversia possano trarsi validi argomenti dalla circostanza che per effetto del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, e a decorrere dall'esercizio finanziario 1966, le tasse automobilistiche relative agli autoveicoli immatricolati in Sicilia spettano alla Regione, salva la percentuale destinata alle provincie. Ed invero quel decreto, nel dettare le norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria, ha espressamente statuito (art. 11) che solo a partire dall'esercizio 1966 abbia a cessare «di avere effetto» l'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507. Il nuovo provvedimento legislativo, dunque, non ha effetto retroattivo (cfr. sent. n. 2 del 1967), ma dalla sua

non retroattività non si può dedurre che le entrate da esso attribuite alla Regione non spettassero a questa per il passato, ma solo che per gli esercizi finanziari fino a tutto il 1965 i rapporti fra Stato e Regione continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni del decreto del 1948. È a queste, dunque, che occorre far capo per decidere la questione in esame, la quale, più precisamente, rende necessario accertare se l'art. 2, comma secondo, di quel decreto legislativo — in forza del quale sono di spettanza della Regione le « entrate elencate nel bilancio di previsione predisposto dalla stessa per l'esercizio finanziario 1947-48 » — debba essere interpretato, come sostiene la difesa regionale, nel senso che esso attribuisce alla Regione anche tutte le tasse ed imposte indirette (e fra queste le c.d. tasse automobilistiche, alle quali l'attuale controversia è limitata) che, ancorché non specificamente menzionate nel suddetto bilancio, erano tuttavia comprese nel generico capitolo 32°, intitolato, appunto, « tasse ed imposte indirette sugli affari di qualsiasi natura, non specificamente elencate », ed iscritto « per memoria ».

4. - Così precisata la questione da decidere, la Corte ritiene, anzitutto, che in favore della tesi sostenuta dalla Regione non possa invocarsi né il disposto dell'art. 36 dello Statuto né la circostanza che le tasse automobilistiche risultano specificamente iscritte — artt. 4 e 5 del capitolo 32° — nel quadro di classificazione delle entrate concernente il bilancio regionale 1947-48; così come ritiene che non corrobori l'opposta tesi dello Stato il fatto che, come si è già detto, il capitolo 32° di quel bilancio è iscritto « per memoria ».

Per quanto riguarda il primo punto, è certamente vero che le disposizioni di attuazione, sussistendo dubbi sul loro contenuto, devono essere interpretate in un significato che sia coerente con la norma costituzionale che esse mirano ad attuare. È altrettanto vero, tuttavia, che l'art. 36 dello Statuto siciliano non attribuisce alla Regione tutte le entrate erariali ad eccezione di quelle testualmente riservate allo Stato, ma va interpretato — come questa Corte ha accertato nella sua più recente giurisprudenza (sent. n. 146 del 1967; cfr. anche sent. n. 47 del 1968) — nel senso che, indicati i proventi che non possono essere attribuiti alla Regione (imposte di produzione, entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto), si affida alle norme di attuazione di stabilire, rispettato quel limite negativo, quali entrate siano di spettanza della Regione, quali, invece, debbano restare allo Stato. E perciò il regime provvisorio dettato dal decreto n. 507 del 1948 (e lo stesso è a dirsi del regime definitivo introdotto dal d.P.R. n. 1074 del 1965) trova, certo, il suo fondamento nell'art. 36 dello Statuto, ma è espressione di una scelta discrezionale; sicché nell'interpretazione del suo contenuto non si può tener conto di

un insussistente obbligo costituzionale dello Stato di assegnare alla Regione, con le sole già richiamate eccezioni, tutti i proventi erariali.

In secondo luogo, nessun rilievo può darsi, ai fini della questione in esame, al modo in cui venne redatto ed articolato il c.d. quadro di classificazione delle entrate relative al bilancio regionale 1947-48. Considerata la funzione che tale quadro svolge secondo la legislazione sulla contabilità (artt. 220 e 226 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827), e che è quella di assegnare le entrate alle diverse amministrazioni con i conseguenti obblighi ricadenti su queste, si deve recisamente escludere che esso costituisca parte integrante del bilancio di previsione: e poiché solo alle entrate indicate in quest'ultimo testualmente si riferisce l'art. 2 del decreto, il contenuto del quadro di classificazione è irrilevante. Né vale addurre, come fa la difesa regionale, che quel quadro era a conoscenza della commissione paritetica che elaborò il provvedimento legislativo del 1948, essendo agevole obiettare che, se così fosse, l'essersi il legislatore riferito al bilancio di previsione e non anche al quadro di classificazione dovrebbe essere assunto, invero, come indice di una volontà di escludere quelle entrate che, non specificamente menzionate nel primo, fossero invece elencate nel secondo.

Nessuna importanza, infine, può annettersi — questa volta in funzione della tesi restrittiva sostenuta dallo Stato — alla circostanza che il capitolo 32° fu iscritto « per memoria ». Di tale forma di iscrizione è a dirsi, ai fini che qui interessano, che essa non esclude, di per sé, che il bilancio regionale prevedesse anche entrate inerenti a tasse ed imposte indirette non specificamente menzionate negli altri capitoli né che la Regione si proponesse di farne proprio il gettito. Ma ciò, ovviamente, non incide sulla soluzione dell'attuale controversia, che rende necessario accertare quali tributi siano stati concretamente assegnati alla Regione dal decreto legislativo del 1948.

5. - Dimostrata la non validità delle suddette argomentazioni, valore decisivo deve essere riconosciuto alla formulazione del secondo comma dell'art. 2 di tale decreto che, come si è detto, testualmente assegna alla Regione « le entrate elencate nel bilancio di previsione predisposto dalla stessa per l'esercizio finanziario 1947-48 ». Premesso, come la Corte ha più volte accertato (cfr. sentenze nn. 5 del 1958, 34 del 1961 e 2 del 1967), che tale statuizione ha valore non meramente indicativo, ma tassativo, si deve rilevare che l'espressione « entrate elencate » è già di per sé indizio notevole della volontà della legge di far riferimento solo alle entrate nominativamente indicate nel bilancio e non anche a quelle genericamente comprese nel capitolo 32°. Questo indizio acquista maggior consistenza se si tiene presente che in siffatto capitolo le « tasse ed im-

poste indirette sugli affari di qualsiasi natura » vengono qualificate come « non specificamente elencate » negli altri capitoli e che identica qualificazione vien fatta per le « imposte dirette di qualsiasi natura » iscritte nel capitolo 17° a chiusura della voce concernente, appunto, le imposte dirette. È, dunque, lo stesso bilancio regionale che distingue fra « imposte specificamente elencate » ed « imposte non specificamente elencate », ed è quindi agevole dedurne che quando il decreto legislativo ha attribuito alla Regione le « entrate elencate » ha inteso attribuirle le prime, non anche le seconde.

Tale conclusione trova conferma nella considerazione che la tesi della Regione, nonostante la limitazione dell'attuale controversia alle sole tasse automobilistiche, presuppone che, nel periodo di vigenza del regime provvisorio (1° giugno 1947-31 dicembre 1965), ad essa spettassero tutte le tasse ed imposte indirette di qualsiasi natura e, poiché ciò che varrebbe per il capitolo 32° dovrebbe egualmente valere per il capitolo 17° relativo alle imposte dirette di qualsiasi natura, bisognerebbe inevitabilmente interpretare il decreto n. 507 del 1948 nel senso dell'attribuzione alla Regione di tutte le entrate tributarie erariali, con le sole, note eccezioni previste nell'art. 36 dello Statuto. Ma se così fosse il riferimento al bilancio regionale 1947-48 resterebbe privo di ogni valore e la statuizione del decreto legislativo, nonostante la sua formulazione nettamente differente, verrebbe ricondotta a quella formula generica ed omnicomprensiva « tutte le entrate tributarie erariali, dirette ed indirette » che è stata invece adottata solo dal successivo d.P.R. n. 1074 del 1965. Di fronte a questa assurda conseguenza, il fatto che il decreto n. 507 del 1948 si sia riferito alle entrate elencate nel bilancio regionale non può essere inteso se non nel senso limitativo innanzi illustrato. E giova aggiungere che quel riferimento acquista ancor più decisiva importanza se si tien presente che la legge regionale 1° luglio 1947, n. 2, aveva considerato — nell'art. 3 — di spettanza della Regione tutti i tributi e tutte le entrate dello Stato riscosse in Sicilia: se il legislatore statale, successivamente a quella legge regionale e nel disciplinare la stessa materia, ha usato una formula diversa, ciò vuol dire che diversa è la disciplina che fu adottata — in via provvisoria, fino all'emanazione delle norme definitive di attuazione — per regolare i rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione siciliana.

E poiché, per le ragioni esposte, nessun dubbio residua sulla esatta interpretazione dell'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, è irrilevante (ed è superfluo disporre accertamenti in proposito) che lo Stato, secondo quanto assume il ricorrente, non abbia contestato il diritto della Regione di ritenere il gettito di imposte indirette o tasse ancorché queste non fossero specificamente elencate nel bilancio di previsione 1947-48.

6. - Il ricorso del Presidente della Regione siciliana deve essere pertanto respinto e si deve dichiarare che spettano allo Stato e non alla Regione siciliana le tasse automobilistiche riscosse nel periodo 1° giugno 1947--31 dicembre 1965 per gli autoveicoli immatricolati in Sicilia. — (Omissis).

CORTE COSTITUZIONALE, 22 giugno 1971, n. 139 - Pres. Branca - Rel. Reale - Palladino (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Chiarotti).

Procedimento penale - Competenza per connessione - Separazione dei giudizi - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost. art. 25, primo comma; c.p.p. art. 46, secondo comma).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento al principio della precostituzione del Giudice, dell'art. 46, secondo comma, codice di procedura penale, che consente al giudice di separare i giudizi connessi (1).

(Omissis). — La nozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma anche di tutte quelle disposizioni le quali derogano a tale competenza sulla base di criteri che razionalmente valutano i disparati interessi posti in giuoco dal processo. La connessione è un criterio fondamentale di attribuzione della competenza nei limiti in cui il *simultaneus processus* non pregiudica esigenze che l'ordinamento considera preminenti: la norma impugnata pone al prevalere della ragione di connessione il limite preciso del diverso grado di istruzione dei processi riuniti, quando la chiusura dell'istruzione non può essere ritardata riguardo ad uno dei medesimi a causa delle più lunghe e complesse indagini richieste dall'altro processo. Il secondo comma dell'art. 46 del codice di procedura penale si

(1) La questione è stata sollevata con ordinanza del 12 maggio 1969 del pretore di Nocera Inferiore (*Gazzetta Ufficiale* 5 novembre 1969, n. 280), e con ordinanza del 19 gennaio 1970, del Pretore di Salerno (*Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 1970, n. 136).

Sul potere del P. M. di separare procedimenti con suo provvedimento Corte Cost., 13 luglio 1963, n. 130, *Foro It.*, 1963, I, 1602.

Sulla questione Cass. 26 aprile 1961, *Foro it.*, 1961, II, 220, con nota di BASCHI.

innesta nel sistema della competenza per connessione portandovi, non eccezione, ma contenuto; e non vale pertanto che al provvedimento di sospensione si può ricorrere quando è già insorta la regiudicanda perché, avendo la norma dettato insuperabili vincoli al potere del giudice, non è supponibile l'uso di quella mera discrezionalità che altre volte questa Corte ha ritenuto causa inidonea di deroga alla competenza per connessione: nella sentenza richiamata dal pretore si è ritenuto, in via generale, costituzionalmente legittima una norma che determina la competenza di un giudice diverso da quello competente secondo le regole generali, quando in essa si enunciano preventivamente i fatti costitutivi del diverso collegamento.

È vero che nella detta sentenza si richiede che la sussistenza dei presupposti sia accertata con valutazioni suscettibili di sindacato e che, ex art. 50 del codice di procedura penale, non sempre l'inosservanza delle norme sulla competenza per connessione produce nullità; ma, nella specie, nelle ordinanze non si fa presente in concreto che il potere di separazione dei procedimenti connessi sia stato esercitato fuori dalle ipotesi di cui alla norma denunciata. Anzi questa norma risulta puntualmente applicata, perché l'unione dei procedimenti di contravvenzione con quelli di omicidio colposo avrebbe prodotto pregiudizio ai primi, essendo le contravvenzioni di breve prescrizione e di facile accertamento, mentre l'omicidio colposo è di più lunga prescrizione. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 22 giugno 1971, n. 140 - Pres. Branca - Rel. Rossi - Bolognini (avv. Ventura), Soc. autolinee Briantee (avv. Sepe Quarta).

Lavoro - Dipendenti di imprese autoferrotramviarie - Esclusione dell'indennità di licenziamento - Illegittimità costituzionale.

(Cost. art. 36; r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 26, comma quinto, sesto e settimo e 27, all. A).

Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 26, comma quinto, sesto e settimo e 27 all. A del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, nella parte in cui escludono l'indennità di buonuscita per i dipendenti delle imprese autoferrotramviarie in caso di destituzione o di dimissioni volontarie (1).

(1) Il giudizio è stato promosso con ordinanza 13 marzo 1970, dal Pretore di Milano (*Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 1970, n. 170).

Sull'indennità di buonuscita cfr. Corte Cost. 20 gennaio 1971, n. 7; 25 maggio 1970, n. 75, 27 giugno 1968, n. 75.

I

CORTE COSTITUZIONALE, 22 giugno 1971, n. 141 - Pres. Branca -
Rel. Reale - Palazzolo (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri
(sost. avv. gen. dello Stato Azzariti).

**Corte Costituzionale - Giudizi di legittimità costituzionale in via inci-
dentale - Giudice delegato al fallimento - Esercizio di funzioni
istruttorie - Inammissibilità della questione.**

(Cost. art. 134; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; r.d. 16 marzo 1942, n. 267,
art. 100).

*È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 100,
primo comma della legge fallimentare 16 marzo 1942, n. 267, proposta
dal Giudice delegato e non dal Collegio (1).*

II

CORTE COSTITUZIONALE, 22 giugno 1971, n. 142 - Pres. Branca -
Rel. Reale - INPS (avv. Giorgi) e Presidente Consiglio dei Ministri
(sost. avv. gen. dello Stato Azzariti).

**Corte Costituzionale - Giudizi di legittimità costituzionale in via inci-
dentale - Procedimento in camera di consiglio - Ammissibilità
della questione.**

**Fallimento - Dichiarazione emessa dal Tribunale su rinvio della Corte
di Appello - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**

(Cost. art. 101, 24, 3; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 22).

*È ammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata nel
corso di procedimento in camera di consiglio (2).*

*Non è fondata, sia con riferimento al principio dell'indipendenza del
giudice che a quelli di difesa e di eguaglianza, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 22 della legge fallimentare 16 marzo 1942, n. 267,
che vincola il Tribunale ad emettere la dichiarazione di fallimento a
seguito dell'accoglimento del ricorso da parte della Corte di Appello, e
sulla base degli accertamenti e delle valutazioni da questa compiuti (3).*

(1-3) Le sentenze n. 62 del 1966 e n. 53 del 1968 trovansi pubblicate in
questa *Rassegna* rispettivamente 1966, 755 e 1968, 373.

Sull'art. 22 della legge fallimentare VERDE, in *Arch. ricerche giur.*,
1969, 425; PROVINCIALI, *Man. dir. fallimentare*, 1969, I, 568 segg.

I

(*Omissis*). — 1. - Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 100, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (così detta legge fallimentare), in relazione all'art. 24, primo comma, della Costituzione, l'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della questione, perché sollevata incidentalmente, nel corso di un giudizio di impugnazione dello stato passivo, dal giudice delegato al fallimento nell'esercizio di funzioni istruttorie.

Nella fattispecie accennata il predetto giudice non sarebbe investito di potestà decisoria, spettante, invece, al tribunale, cui soltanto compete pronunciare circa la concreta applicazione della norma che esclude la legittimazione del debitore fallito all'impugnazione dei crediti ammessi. L'eccezione è fondata.

2. - L'art. 100 della legge fallimentare, per il caso che, a seguito del deposito dello stato passivo, siano impugnati crediti ammessi, stabilisce che il giudice delegato fissa con decreto l'udienza in cui le parti e il curatore devono comparire davanti a lui. Risultato negativo il tentativo di componimento della vertenza, lo stesso giudice, ai sensi dell'art. 99 cui fa espresso richiamo l'ultimo comma dell'art. 100 della legge citata, provvede alla istruzione della causa o delle cause di impugnazione, che per la stessa norma vanno riunite affinché siano esaminate e decise, salvo eccezioni, con unica sentenza del tribunale. Lo stesso giudice, quindi, fissa l'udienza per la discussione davanti al collegio, a norma dell'art. 189 c.p.c., espressamente richiamato dall'art. 99 citato.

Al tribunale, quindi, deve essere rimessa la causa per la pronuncia sull'impugnazione contro il credito ammesso alla procedura concorsuale, inclusa, ovviamente, la decisione sulla ricorrenza delle condizioni di proponibilità della impugnazione stessa, fra le quali è da comprendere la legittimazione attiva della parte esercente l'analogo diritto.

Ne consegue che all'organo collegiale, cui spetta identificare le norme da applicare per la definizione della controversia, è riservato il giudizio sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, che, riguardo alla legittimazione attiva, venga sollevata ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Onde, in conformità della costante giurisprudenza seguita da questa Corte (sentenze nn. 62/1966, 44/1963, 109/1962) circa le questioni proposte da giudici istruttori civili in materia riservata alla competenza del collegio, deve ritenersi inammissibile la questione sollevata nei termini sopra accennati dal giudice delegato al fallimento, nell'esercizio delle funzioni istruttorie attribuitegli ai fini del procedimento di cognizione in merito alla contestazione di pretese creditorie insinuate nel passivo fallimentare. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — 3. - L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), parte creditrice costituita nel presente giudizio, ha eccepito la inammissibilità delle questioni in quanto sollevate nel corso di procedimento in camera di consiglio e non in un procedimento contenzioso.

L'eccezione deve, però, essere disattesa.

Non occorre prendere in esame la vasta problematica prospettata dalla dottrina circa la natura del procedimento fallimentare e delle sue varie fasi, posto che, come ha chiarito la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo con la sentenza n. 53 del 1968), il termine « giudizio » di cui agli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, va inteso, ai fini dell'ammissibilità delle questioni, nel senso lato di ogni procedimento, anche di volontaria giurisdizione, che abbia corso davanti ad un giudice.

4. - Nel merito le questioni non sono fondate.

In riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione si deve ritenere, infatti, che il principio della indipendenza del giudice, ben lungi dall'escludere la pluralità di gradi di giurisdizione, preordinata, nel sistema processuale, ai fini di giustizia ed all'esigenza della esatta delle decisioni, ne postula, anzi, il coordinamento.

D'altra parte, come questa Corte ha affermato nella sentenza n. 50 del 1970 con riferimento al giudizio di rinvio a seguito di pronuncia di cassazione, la sentenza del giudice si mantiene sotto l'imperio della legge anche se questa dispone che il giudice formi il suo convincimento avendo riguardo a ciò che ha deciso altra sentenza emessa nella stessa causa.

Per analoghe ragioni deve escludersi che contrasti col menzionato precetto costituzionale l'art. 22 della legge fallimentare nella parte in cui prevede che la pronuncia sul fallimento risulti costituita dalla decisione della Corte d'appello e da quella del tribunale fallimentare, quali organi aventi funzioni giurisdizionali di diverso grado, volte peraltro a momenti distinti della decisione: la prima in merito all'accertamento dei fatti e delle condizioni di legge, la seconda in ordine alla dichiarazione costitutiva dello stato di debitore fallito.

Senza che sia necessario entrare nel vivo delle critiche mosse in sede dottrinale alla scelta legislativa, l'attribuzione al tribunale della suddetta esclusiva funzione appare ispirata, come ha ricordato l'Avvocatura dello Stato, al rispetto della competenza funzionale di detto organo nella materia in esame e al proposito di armonizzare la competenza circa la dichiarazione di fallimento col regime processuale della opposizione, che il debitore può proporre al fine di ottenerne la revoca.

5. - Nè sussiste contrasto dell'art. 22 della legge citata con il principio della garanzia della difesa in giudizio (art. 24, secondo comma, Cost.).

Al debitore è dato svolgere deduzioni a proprio vantaggio, sia di fatto che di ordine tecnico-giuridico, e a tal fine deve essere disposta la sua comparizione in camera di consiglio, così davanti al tribunale, in sede di esame dell'istanza di fallimento (art. 15 legge fallimentare, nel testo risultante dalla parziale dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza di questa Corte n. 141 del 1970), come davanti alla Corte d'appello a norma del secondo comma del predetto art. 22.

In considerazione della speditezza e celerità della procedura, rispondente all'interesse generale della tutela dei creditori nei confronti dell'imprenditore insolvente, non è sembrato al legislatore apprezzabile la esigenza di nuove difese da parte di quest'ultimo: difese che ovviamente non potrebbero costituire reiterazione di deduzioni già svolte nelle precedenti sedi. Nè può fondatamente osservarsi che il debitore resti in tal modo sfornito di tutela di fronte all'eccezionale evenienza (estranea peraltro, ai giudizi di rilevanza enunciati nelle fattispecie in oggetto) di circostanze che ne modifichino sostanzialmente la situazione patrimoniale e ne escludano lo stato di insolvenza.

A prescindere dall'opinione autorevolmente espressa in dottrina che dà loro eccezionalmente rilievo anche in sede di rinvio degli atti al tribunale, tali circostanze, infatti, possono essere addotte nel giudizio di opposizione alla sentenza di fallimento, che può essere promosso, ai sensi dell'art. 18, dal debitore e da qualunque interessato e nel corso del quale, come hanno ritenuto la dottrina e la giurisprudenza, il provvedimento della Corte d'appello non costituisce vincolo di sorta alla piena cognizione del tribunale.

6. - Quanto all'ulteriore eventualità delineata dal tribunale di Napoli che un diverso trattamento possa verificarsi, nei confronti dei debitori, in relazione al diverso concreto svolgersi delle procedure fallimentari, e cioè alla maggiore o minore durata di esse, la Corte ritiene che non sia configurabile, sul piano normativo, alcuna lesione del principio di uguaglianza.

Non possono, infatti, avere rilievo, ai fini del giudizio di costituzionalità, asserite divergenze riscontrabili in sede applicativa della norma impugnata quali conseguenze eventuali e di mero fatto di situazioni giuridiche per se stesse non suscettibili di censura, allorchè tali divergenze non siano rapportabili a fattispecie normative incompatibili con l'ordinamento costituzionale. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 22 giugno 1971, n. 143 - Pres. Branca - Rel. Benedetti - Comelato (avv. Ermetes), Azienda Soggiorno e Turismo di Venezia (avv. Benvenuti) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Corte Costituzionale - Giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale - Questione relativa a norme primarie - Inammissibilità qualora siano state seguite da norme regolamentari anteriormente al 1° gennaio 1948.

(Cost. art. 134, 23; r.d.l. 15 aprile 1926, n. 765, conv. nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, mod. dell'art. 10 d.P.R. 19 agosto 1954, n. 968).

È inammissibile, per difetto assoluto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 23 della Costituzione, dell'art. 15 r.d.l. 15 aprile 1926, n. 765, in quanto l'eventuale pronuncia di incostituzionalità della norma non potrebbe produrre effetti sulle norme secondarie in base ad esso emanate anteriormente alla data di entrata in vigore della Costituzione (1).

(Omissis). — 2. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe viene sollevata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del r.d.l. 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380. Secondo il tribunale la norma impugnata, istitutiva di « speciali contribuzioni » a carico di coloro che nelle stazioni di cura, soggiorno e turismo si giovano degli svaghi in essi organizzati, sarebbe in contrasto col principio della riserva della legge enunciato nel citato precetto costituzionale avendo demandato (art. 15, comma secondo) la specificazione dei criteri di determinazione soggettiva ed oggettiva dello speciale contributo ad un provvedimento amministrativo quale appunto è il r.d. 12 agosto 1927, n. 1615, con il quale venne approvato il regolamento di esecuzione della legge cui appartiene la norma denunciata. Solo gli artt. 20 e 21 del citato regolamento avrebbero infatti provveduto alla precisa individuazione dei soggetti passivi e all'ammontare dei contributi da essi dovuti.

3. - Nel sollevare la questione di legittimità costituzionale il giudice *a quo* muove evidentemente dal presupposto che se la Corte la ritenesse fondata, le disposizioni degli artt. 20 e 21 del regolamento n. 1615

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 23 aprile 1969, del Tribunale di Venezia (*Gazzetta Ufficiale*, 22 ottobre 1969, n. 269).

Per i precedenti in termini della Corte, richiamati in motivazione, cfr. *I giudizi di costituzionalità per gli anni 1966-70*, pag. 37.

del 1927 — emanate in base all'autorizzazione contenuta nel secondo comma della disposizione legislativa impugnata — non potrebbero ricevere applicazione.

La questione, al pari di altre analoghe precedentemente decise (sentenze 73 del 1968, 117 del 1969 e 67 del 1970), è inammissibile per difetto assoluto di rilevanza perchè l'eventuale dichiarazione d'illegittimità costituzionale della norma denunciata non produrrebbe gli effetti in considerazione dei quali la questione appare proposta.

Anche nel caso in esame tanto la legge autorizzante, quanto il regolamento sono di data anteriore all'entrata in vigore della Costituzione e perciò quand'anche la Corte, in accoglimento dell'eccezione formulata, ritenesse incostituzionale l'art. 15 del r.d.l. n. 765 del 1926, per aver demandato ad un atto amministrativo i criteri di determinazione oggettiva e soggettiva di una prestazione patrimoniale in violazione del principio sancito dall'art. 23 della Costituzione, gli effetti di tale pronuncia d'incostituzionalità sopravvenuta potrebbero prodursi solo su atti che in virtù della stessa norma autorizzativa fossero stati emanati in epoca posteriore all'entrata in vigore della Costituzione. Nessuna incidenza avrebbe invece la dichiarazione d'incostituzionalità sulla validità di atti che — come il regolamento del 1927 — sono stati emessi in data anteriore a quella in cui la legge che ne autorizzava l'emanazione è divenuta incompatibile con i precetti della nuova Costituzione. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 30 giugno 1971, n. 144 - Pres. Branca - Rel. Verzi.

Pensioni - Pensioni militari - Differenziazione tra ufficiali e sottufficiali per il periodo minimo della pensione - Illegittimità costituzionale.

(Cost. art. 3; r.d. 18 giugno 1931, n. 914, art. 45, primo comma).

È fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, primo comma, del testo unico 18 giugno 1931 n. 914, nella parte in cui, per i sottufficiali dell'esercito e della marina, non dispone lo stesso trattamento pensionistico regolato per gli ufficiali (1).

(1) La questione è stata sollevata con ordinanza 2 ottobre 1968 della Corte dei Conti, sezione IV giurisdizionale (*Gazzetta Ufficiale* 29 gennaio 1969, n. 25).

Sulle più recenti pronunzie della Corte in materia di pensioni vedasi nota di richiami alle sentenze n. 135 e 147 del 1971 riportate in questa *Rassegna*.

CORTE COSTITUZIONALE, 30 giugno 1971, n. 145 - Pres. Branca -
 Re l. Verzi - Ardito (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost.
 avv. gen. dello Stato Chiarotti).

**Previdenza e assistenza - Assicurazione per gli infortuni sul lavoro -
 Norme incriminatrici della simulazione di infortunio - Violazione
 della legge di delega - Esclusione.**

(Cost. art. 76; l. 19 gennaio 1963, n. 15, art. 30; d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124).

*Non è fondata, con riferimento al rispetto dei limiti della delega
 legislativa, la questione di legittimità costituzionale del testo unico sugli
 infortuni sul lavoro (d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) nella parte in cui
 omette di riprodurre la norma incriminatrice della simulazione di infor-
 tunio, come autonoma figura di reato (1).*

(Omissis). — 2. - La questione è infondata.

Ragioni di coordinamento fra le varie norme di legge relative alla
 assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
 professionali, sia dei lavoratori in agricoltura sia di quelli dell'industria,
 e necessità di semplicità e speditezza nelle procedure giustificano piena-
 mente la soppressione dell'art. 18; per altro autorizzata dalla delega
 contenuta nell'art. 30 della legge n. 15 del 1963, la quale prevede che
 il Governo possa « stabilire modifiche, correzioni, ampliamenti, ed, ove
 occorra, soppressioni delle norme vigenti ». Ed invero, siffatta soppres-
 sione è valsa ad eliminare molte questioni, che erano sorte in merito
 alla integrazione con le norme del codice penale, specialmente dopo
 l'entrata in vigore di quello del 1930, che aveva ulteriormente discipli-
 nat il reato di simulazione di infortunio rispetto al codice precedente;
 ed era soprattutto richiesta dalla necessità di coordinamento delle norme
 vigenti per i lavoratori in agricoltura con quelle dei lavoratori dell'in-
 dustria.

Infatti, l'art. 46 della legge n. 1765 del 1935 dispone che l'assicurato
 simulatore di infortunio « perde il diritto ad ogni prestazione, ferme
 rimanendo le pene stabilite dalla legge », afferma cioè il principio del
 rinvio al codice penale qualora il fatto costituisca reato. Ed a tale prin-
 cipio, per gli infortuni nell'industria, si è attenuto il legislatore delegato,
 riproducendo la norma contenuta in detto articolo, nell'art. 65 del d.P.R.
 n. 1124 del 1965.

(1) La questione è stata sollevata con ordinanza 3 settembre 1969, del
 Tribunale di Trapani (*Gazzetta Ufficiale* 5 novembre 1969, n. 280).

Per questioni relative al medesimo testo unico cfr. Corte Cost. 22 giu-
 gno 1971, n. 134, 22 aprile 1971, n. 80, 28 gennaio 1970, n. 10, 22 gennaio 1970,
 n. 3, in questa *Rassegna* rispettivamente 1971, e 1970, 15.

Non sussistendo alcun plausibile motivo di mantenere per gli infortuni in agricoltura una autonoma figura di reato, per punire violazioni aventi le medesime caratteristiche, non è stato riprodotto nello stesso decreto presidenziale l'art. 18 di cui si discute, raggiungendosi così l'intento di realizzare un'unica disciplina.

Nè varrebbe il rilievo che l'art. 46 della legge n. 1765 del 1935 non è stato riprodotto anche per gli infortuni in agricoltura, in quanto per il rinvio alle norme del codice penale era, sostanzialmente, superflua la specificazione fatta dall'art. 65 del decreto presidenziale sopraindicato.

Non sussiste, pertanto, la denunziata violazione dell'art. 76 della Costituzione. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 30 giugno 1971, n. 146 - Pres. Branca - Rel. Verzi - Pusceddu (avv. Nappi e Ventura), De Gasper (avv. Lubrano) A.T.M. di Milano (avv. Villari e Biondolillo), A.T.M. di Torino (avv. Santoro-Passarelli).

Lavoro - Riposo settimanale - Osservanza del rapporto lavoro-riposo - Ipotesi varie.

(Cost. art. 36; r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328, art. 21; l. 22 febbraio 1934, n. 370, art. 1, secondo comma, n. 9).

Mentre è fondata la questione relativa all'art. 21 delle disposizioni annesse al r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328 sul riposo settimanale del personale addetto ai trasporti in concessione, non è fondata la questione relativa all'art. 1, secondo comma, n. 9, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, che riserva ad una normativa differenziata la disciplina del riposo settimanale di determinate categorie di lavoratori (1).

(*Omissis*). — 2. - L'art. 16 e l'art. 21 delle disposizioni annesse al r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328) formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici esercizi di trasporto in concessione) modificato dal r.d.l. 2 dicembre 1923, n. 2682, contengono una norma iden-

(1) Il giudizio è stato proposto con varie ordinanze.

La sentenza 150/1967, richiamata in motivazione, trovasi pubblicata in questa *Rassegna*, 1968, 8.

La sentenza 76/1962, pure richiamata in motivazione, leggesi in *Foro it.*, 1962, I, 1292.

In dottrina, CORRADO, in *Giur. it.*, 1968, I, 1 e TAVASSI, in *Giur. Cost.*, 1967, 1741.

tica nella espressione letterale e nel contenuto: « tra i riposi continuati in residenza... ve ne debbono essere 52 all'anno della durata di 24 ore, senza pregiudizio del congedo regolamentare ». Essi differiscono soltanto rispetto all'oggetto, perchè il primo riguarda il personale di macchina ed il secondo il personale di scorta ai treni e quello navigante.

Questa Corte ha già dichiarato, con sentenza n. 150 del 1967, l'illegittimità anche del successivo art. 21, impugnato per gli stessi motivi posti a fondamento della precedente decisione. Ed invero, anche questo omette di indicare in qual modo deve essere regolato l'esercizio del diritto del lavoratore, inteso nel senso che ad un certo numero di giornate lavorative faccia seguito quella di riposo; e consente così di raggruppare in modo irrazionale ed arbitrario le giornate di riposo concedendole anche dopo lunghi periodi di lavoro o addirittura in unico contesto di tempo. Esso ricade pertanto nello stesso vizio già rilevato per il precedente art. 16 dello stesso decreto legge.

3. - L'art. 36, terzo comma, della Costituzione, col termine « riposo settimanale » intende esprimere sostanzialmente il concetto di periodicità del riposo, nel rapporto di un giorno su sei di lavoro. Poichè tuttavia la varietà di qualità e di tipi di lavoro non consente una uniforme disciplina, che, come si è già detto nella precedente sentenza, urterebbe contro gli interessi del mondo del lavoro e degli stessi lavoratori, deve necessariamente ammettersi la legittimità di una periodicità differente da quella sopraindicata a condizione che la relativa disciplina si attenga ai seguenti principi: 1) si tratti di casi di necessità a tutela di altri apprezzabili interessi; 2) non venga snaturato od eluso il rapporto — nel complesso — di un giorno di riposo e sei di lavoro; 3) non vengano superati i limiti di ragionevolezza sia rispetto alle esigenze particolari della specialità del lavoro, sia rispetto alla tutela degli interessi del lavoratore soprattutto per quanto riguarda la salute dello stesso.

Va rilevato altresì che, poichè l'esercizio del diritto del lavoratore al riposo periodico va regolato in modo assai vario, per essere adattato alle esigenze di lavori di ogni specie, e poichè non c'è una costituzionale riserva di legge, la relativa disciplina può essere disposta non solo da norme di legge, ma anche da contratti collettivi aventi forza di legge, da altri contratti sia collettivi che individuali, o da regolamenti. Il che — come incontestabile reale esigenza — risulta confermato anche — ad esempio — dagli artt. 8 e 15 della stessa legge n. 370 del 1934, i quali per il riposo settimanale rinviano ai contratti collettivi per i commessi viaggiatori e per gli addetti ai lavori agricoli ed ai vagoni letto.

Ed ovviamente, qualora tali norme siano denunciate per violazione dell'art. 36, terzo comma, della Costituzione, la competenza a giudicare spetterà — a seconda della natura delle norme impuginate — a questa Corte oppure al giudice ordinario od amministrativo.

4. - Non è fondata invece la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, n. 9, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36, comma terzo, della Costituzione, dalle ordinanze del tribunale e del pretore di Torino.

La legge n. 370 del 1934 che detta norme generali sul riposo domenicale e settimanale di tutti i lavoratori dipendenti — dopo aver affermato, nel primo comma dell'art. 1, il principio fondamentale per cui « al personale, che presta la sua opera alle dipendenze altrui, è dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore consecutive » — elenca, nel secondo comma dello stesso articolo, varie categorie di lavoratori, per i quali non sono applicabili le disposizioni della legge stessa. Con ciò, la legge non vuole certamente privare il lavoratore del diritto al riposo periodico, ma intende solo affermare che per tali categorie è necessaria una disciplina differenziata, variante a seconda delle caratteristiche di ciascun lavoro. E tale disciplina può essere apprestata da norme legislative, regolamentari o contrattuali, come si è già chiarito sopra.

La questione riguardante il personale di cui innanzi si distingue nettamente da quella relativa al personale addetto alla pastorizia brada (n. 6 dello stesso comma secondo, art. 9) riconosciuta fondata con la sentenza n. 76 del 1962. Infatti, in questo caso, la Corte ha ritenuto che « per il personale addetto alla pastorizia brada emerge la volontà della legge di escluderlo del tutto dal diritto a quel riposo e da ogni disciplina, legislativa o collettiva, di esso ». — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 30 giugno 1971, n. 148 - Pres. Branca - Rel. De Marco - Alessi (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Azzariti).

Sicilia - Competenza in materia urbanistica - Legge-ponte urbanistica del 1967 - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost. art. 116, 117, St. Reg. sic. art. 14 lett. f; l. 6 agosto 1967, n. 765).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla pretesa inapplicabilità della legge-ponte urbanistica 6 agosto 1967 n. 765 nel territorio della Regione Siciliana, a cagione della competenza esclusiva in materia urbanistica attribuita alla Regione (1).

(*Omissis*). — 1. - Il pretore di Caltagirone sottopone all'esame della Corte la questione dell'applicabilità, nel territorio della Regione siciliana,

(1) Il giudizio è stato promosso con ordinanza 18 dicembre 1969, del Pretore di Caltagirone (*Gazzetta Ufficiale*, 4 marzo 1970, n. 57).

Sulla questione cfr. Cons. giust. amm. 10 agosto 1970, n. 438, *Foro it.*, Rep. 1970, voce *Sicilia*, n. 130.

della legge statale 6 agosto 1967, n. 765, recante modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

Dubita, infatti, della legittimità costituzionale di detta legge per contrasto con gli artt. 116 e 117 della Costituzione e con l'art. 14, lett. f, dello Statuto speciale per la Regione siciliana, alla quale, in forza di tali norme, spetta la legislazione esclusiva in materia urbanistica.

Ai fini del decidere è necessario precisare che, in linea di fatto, è pacifico che la Regione non ha legiferato in materia urbanistica.

2. - I dubbi prospettati dal giudice *a quo* non hanno giuridico fondamento.

L'art. 21 della legge n. 765 del 1967 — nel disporre che le disposizioni della legge stessa si estendono, in quanto applicabili, alle regioni a statuto speciale e alle province di Trento e di Bolzano, salve le competenze legislative ed amministrative ad esse spettanti, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione — ben lungi dall'essere ambiguo, come lo qualifica l'ordinanza di rinvio, dimostra chiaramente la volontà del legislatore statale di rispetto delle autonomie regionali.

Correttamente interpretata tale norma sta a significare che la legge statale è applicabile anche nelle regioni a statuto speciale, sempre che non sia in contrasto con norme legislative regionali emanate nel legittimo uso delle potestà di legislazione esclusiva, in materia urbanistica, a dette regioni spettante e, quindi, presuppone che, in concreto, esista una legge regionale in materia.

Come sopra si è posto in rilievo, è pacifico non soltanto che la Regione siciliana non ha legiferato in materia, ma che, come si legge nell'ordinanza di rinvio, la legge statale n. 765 del 1967 ha trovato, fin dalla sua entrata in vigore, piena applicazione nel territorio siciliano, essendosi determinata la generale convinzione, seguita da tutte le autorità, dell'applicabilità della legge suddetta nell'ambito della Regione siciliana.

Manca, pertanto, il presupposto che, secondo la sopra esposta, corretta interpretazione dell'art. 21 della legge statale n. 765 del 1967, potrebbe costituire eventuale impedimento all'applicabilità in Sicilia di detta legge.

Nè può addursi in contrario la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3, in forza della quale il territorio della Regione siciliana, fino a quando l'Assemblea regionale non abbia diversamente disposto, continua ad applicarsi la legislazione dello Stato in vigore al 25 maggio 1947 e non anche quella successiva. Infatti tale legge, essendo generica, non poteva nè può precludere allo Stato l'esercizio della propria potestà legislativa nell'ambito della regione fino a quando questa non abbia specificamente legiferato nella materia. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 30 giugno 1971, n. 149 - Pres. Branca -
Rel. Capalozza - Furriolo (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri
(sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Reato - Reati e pene - Conversione delle pene pecuniarie - Applicabilità al fallito - Illegittimità costituzionale relativa.

(Cost. art. 3; c.p. art. 136, primo comma; c.p.c. art. 586, quinto comma).

È costituzionalmente illegittimo l'art. 126, primo comma, codice penale nella parte in cui ammette, per i reati commessi dal fallito in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, prima della chiusura della procedura fallimentare (1).

(*Omissis*). — 1. - Il dubbio di legittimità costituzionale, sollevato dall'ordinanza pretoria in epigrafe, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, investe gli artt. 136, primo comma, del codice penale e 586, quarto comma, del codice di procedura penale, nella misura in cui non escludono che, nei confronti del fallito, debba attendersi l'esaurimento della procedura concorsuale prima di addivenire alla conversione in pena pecuniaria a cui egli sia stato condannato.

2. - È da premettere che la norma effettivamente attinente alla censura va individuata in quella di diritto sostanziale (art. 136, primo comma, cod. pen.), rispetto alla quale la norma di diritto processuale (art. 586, quarto comma, cod. proc. pen.) è solo una derivazione ed una applicazione, i cui confini vengono (e restano) delimitati dal contenuto e dalla significazione della prima.

3. - La questione non sorgerebbe, se le pene pecuniarie fossero ritenute un debito verso l'erario, argomentando dall'art. 189, primo comma, n. 1, e terzo comma, cod. pen. (che prevede le garanzie dell'ipoteca legale e del sequestro in favore dello Stato); dall'art. 191 del codice penale (che pone le pene pecuniarie al n. 6, nell'ordine dei crediti garantiti con

(1) La questione è stata sollevata con ordinanza 6 maggio 1969 del Pretore di Catanzaro (*Gazzetta Ufficiale* 24 settembre 1969, n. 243).

La sentenza 27 marzo 1962, n. 29, richiamata in motivazione, trovasi pubblicata in *Foro it.*, 1962, I, 605.

Sulla esclusione del credito per pena pecuniaria dal passivo fallimentare cfr. Cass. 3 aprile 1963, DE ROSSI, *Scuola positiva*, 1965, 113; Tribunale Roma 4 luglio 1964, *Foro it.*, Rep. 1965, Voce *Fallimento* n. 444; App. Roma, 28 maggio 1965, *ibidem*, n. 442.

ipoteca o sequestro); dall'art. 620, primo comma, del codice di procedura penale (che fa salva l'azione civile per ottenere con le norme ordinarie il pagamento delle somme ancora dovute dopo la ripartizione del ricavato della vendita dei beni ipotecati o sequestrati); dagli artt. 196 e 197 del codice penale (che dispongono la previa escussione delle persone rivestite dell'autorità o incaricate della direzione o vigilanza sul condannato e, rispettivamente, di determinate persone giuridiche di cui il condannato abbia la rappresentanza o l'amministrazione o con cui sia in rapporto di dipendenza); dall'art. 40 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale approvato con r.d. 28 maggio 1931, n. 602 (che determina come vada accertata l'insolvibilità del condannato).

Chè, in tale caso, le pene pecuniarie, una volta insinuate, entrerebbero a far parte del passivo del fallimento: e la conversione sarebbe scongiurata in caso di completo soddisfacimento; sarebbe ridotta al residuo in caso di soddisfacimento parziale e resterebbe integra in caso di totale mancato realizzo in sede di liquidazione e ripartizione dell'attività fallimentare o di mancanza di attivo.

Tuttavia, la Corte di cassazione è, per consolidata giurisprudenza, di contrario avviso: sicchè al condannato che sia dichiarato fallito, la pena pecuniaria non pagata viene subito convertita in detentiva.

4. - Non deve questa Corte smentire la sua precedente giurisprudenza circa la legittimità costituzionale dell'istituto della conversione alla stregua del principio della inderogabilità della pena (sent. n. 29 del 1962 e ord. n. 59 del 1962), bensì prendere in esame la questione sotto il nuovo e diverso profilo, che si palesa fondato, dell'art. 3 della Costituzione.

5. — L'art. 3 della Costituzione risulta violato, in quanto si equiparino due situazioni del tutto diverse, quali sono la insolvibilità — che è un dato di fatto oggettivo — richiesta dall'art. 136 del codice penale per la conversione in pena detentiva della pena pecuniaria non eseguita, e l'insolvenza — mera situazione contingente, condizionata e, talvolta, provvisoria — nella quale viene a trovarsi il fallito, posto nell'impossibilità giuridica di disporre dei suoi beni e, quindi, di pagare.

Il condannato, contro il quale si procedesse subito alla conversione, subirebbe a torto la pena detentiva se il fallimento venisse in seguito revocato.

La dilazionata convertibilità, invece, consentirebbe allo Stato di realizzare quanto dovutogli, sia pure con qualche ritardo (e, nel contempo, resterebbero ferme la finalità e la stessa ragion d'essere, sul piano di politica criminale, della pena pecuniaria), tanto se, per la chiusura del fallimento, ne cessino gli effetti sul patrimonio del fallito (e la chiusura può essere assai rapida: art. 120 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in

relazione all'art. 118, n. 1 e n. 2), o il fallimento sia rimosso con la esecuzione del concordato (art. 136, terzo comma, stesso r.d.); quanto se il fallito, cui è permessa un'attività remunerativa anche in pendenza del fallimento (art. 46, n. 2, stesso r.d.), fosse, poi, in grado di pagare (ed è risaputo che l'erario è abilitato ad esperire gli atti esecutivi per il realizzo contro un fallito che abbia disponibilità).

6. - Nè rileva l'obiezione che la pena pecuniaria, una volta che ne sia sospesa la convertibilità in pendenza del fallimento, possa, nel frattempo, prescriversi, dappoichè, da un lato, la estinzione per decorso del tempo richiede non meno di dieci anni per la multa e di cinque anni per l'ammenda e, talora, non ha affatto luogo (artt. 172 e 173 cod. pen.); dall'altro, non è lecito addurre un siffatto (eventuale) inconveniente a suffragio della legittimità costituzionale di una norma.

7. - Deve, per altro, aversi riguardo all'impossibilità giuridica sopravvenuta e, pertanto, contenersi il divieto di conversione alle condanne a pena pecuniaria anteriori alla dichiarazione di fallimento, perchè sarebbe irrazionale — e finirebbe coll'apparire un incentivo alla violazione della legge penale — che la inderogabilità della pena trovasse un correttivo a favore di chi, essendo in istato di fallimento, commetta dei reati per i quali riporti condanna alla multa o all'ammenda.

8. La declaratoria di parziale illegittimità dell'art. 136, primo comma, del codice penale esaurisce la materia del contendere: l'accolta accezione dell'insolvibilità si trasferisce automaticamente nell'art. 586, quarto comma, del codice di procedura penale e va utilizzata per la interpretazione di questo, nei sensi di cui sopra, e per la sua portata applicativa. — (*Omissis*).

I

CORTE COSTITUZIONALE, 30 giugno 1971, n. 150 - Pres. Branca -
Rel. Trimarchi - Lamberti (n. c.).

Corte Costituzionale - Giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale - Questione sollevata in fase diversa da quella di competenza - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.
(Cost. art. 134; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; c.p.c. art. 707).

È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 707 codice di procedura civile sulla mancata assi-

stenza tecnica del difensore nel procedimento ex art. 707 cod. proc. civ. davanti al Presidente del Tribunale, sollevata dal Pretore chiamato a giudicare uno dei coniugi inosservante al provvedimento presidenziale (1).

II

CORTE COSTITUZIONALE, 30 giugno 1971, n. 151 - Pres. Branca - Rel. Trimarchi - Cremona (avv. Celli).

Procedimento civile - Separazione di coniugi - Provvedimenti del Presidente del Tribunale - Comparizione delle parti senza assistenza di difensore - Illegittimità costituzionale.

(Cost. art. 24; c.p.c. art. 707, 708).

È fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 707 e 708 codice procedura civile nella parte in cui ai coniugi comparsi personalmente davanti al Presidente del Tribunale è inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori (2).

I

(*Omissis*). — 2. - La questione, così prospettata, è inammissibile per difetto di rilevanza.

La Corte ritiene che la decisione di essa non possa influire nel processo penale nel corso del quale si è avuta l'ordinanza di rimessione.

Non vale sostenere in contrario, come si legge nella detta ordinanza, che il pretore chiamato a giudicare sulla responsabilità penale di un marito imputato del reato di cui agli artt. 81 e 388, comma secondo, del codice penale, per essersi più volte rifiutato di consegnare la figlia alla moglie cui era stata assegnata dal presidente del tribunale competente, nel corso di un giudizio di separazione personale ancora pendente tra i coniugi, debba stabilire se dal provvedimento civile derivino o meno gli obblighi cui si riferisce il citato art. 388 e debba operare un sindacato sul provvedimento della cui applicazione si discute; e quindi l'eventuale declaratoria di illegittimità del citato art. 707, comma primo, « renderebbe nulla in radice l'ordinanza » del presidente del tribunale, facendo di conseguenza venire meno il presupposto del delitto di cui al capo di imputazione.

Il citato art. 707, comma primo, viene, infatti, applicato, come la Corte ha precisato in altre occasioni (sentenze n. 60 del 1970 e n. 6 del

(1-2) La questione è stata proposta con ordinanza 16 ottobre 1970, del Pretore di Parma (*Gazzetta Ufficiale* 24 marzo 1971, n. 74).

Le sentenze n. 60 del 1970 e 6 del 1971 trovansi pubblicate in questa *Rassegna* rispettivamente 1970, 361 e 1971.

In dottrina, cfr. MANDRIOLI, *Giur. it.*, 1971, I, 2, 1.

1971), dal presidente del tribunale. E può essere legittimamente considerato dal tribunale in sede di definizione del giudizio di primo grado, e dagli altri organi della giurisdizione civile, nei procedimenti di appello, di cassazione, di rinvio e di revocazione, ed eventualmente anche in sede di opposizione all'esecuzione dei provvedimenti emessi a sensi dell'articolo 708, comma terzo.

Ma non può essere applicato o considerato dal giudice penale, che sia chiamato a conoscere ad es. del reato di cui all'art. 570 del codice penale (cfr. cit. sentenza n. 6 del 1971) o, come nella specie, di quello previsto e punito dagli artt. 81 e 388 dello stesso codice.

Presupposto necessario e sufficiente per la configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice è l'emissione da parte del giudice stesso di un provvedimento immediatamente esecutivo. E tale non può non dirsi quello legittimamente emesso dal presidente del tribunale competente a sensi e per gli effetti di cui al detto art. 707, comma primo, ed al successivo art. 708, e giusta il disposto dell'art. 189, comma primo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Al giudice penale, in casi come quello in esame, in sostanza resta inibito di sindacare la legittimità del provvedimento giurisdizionale, esecutivo ed ineseguito, fermo restando peraltro il controllo sull'esistenza dell'atto. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — 2. - Secondo le due ordinanze, si avrebbe la dedotta illegittimità costituzionale perchè nella seconda parte della fase presidenziale del procedimento di separazione personale dei coniugi, e cioè in quella successiva alla mancata conciliazione, questi, comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, non possono farsi assistere da difensori.

La questione, correttamente sollevata, da giudici legittimati a proporla (giusta le precedenti pronunce adottate da questa Corte con le sentenze n. 60 del 1970, e nn. 6 e 150 del 1971), appare fondata.

Nella detta seconda parte dell'udienza presidenziale, diventa attuale il contrasto, concreto o potenziale, tra i contendenti sulla base delle domande avanzate con il ricorso introduttivo o delle pretese direttamente prospettate al presidente del tribunale. E tale contrasto viene superato o composto con i provvedimenti emanati a sensi dell'art. 708, comma terzo.

Non rileva il carattere, contenzioso o volontario, del procedimento, così come non ha peso il fatto che il presidente possa provvedere (anche) d'ufficio e sia discrezionale il se ed il come dei singoli provvedimenti da lui adottati.

Interessa, ai fini della corretta impostazione e soluzione della questione, invece, la constatazione che codesti provvedimenti, pur essendo temporanei ed urgenti, non possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore tranne che si verificano mutamenti nelle circostanze, e lo possono solo con la sentenza del tribunale e dei giudici aditi successivamente o in via d'urgenza, e in quanto incidono (v. sentenza n. 150 del 1971), e per un tempo che può essere anche lungo (arg. ex art. 189, comma secondo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile), sugli interessi dei coniugi e della prole.

Ricorrono, perciò, le premesse e le condizioni perchè alle parti del procedimento di separazione personale dei coniugi, durante la fase presidenziale e dopo il fallimento del tentativo di conciliazione, debba essere assicurata la difesa in giudizio.

Il divieto per dette parti d'essere assistite da difensori costituisce un ingiustificato ostacolo alla regolare e piena instaurazione del contraddittorio, nelle forme e nei limiti consentiti dalla natura e funzione della udienza presidenziale, alla corretta e completa prospettazione, in termini giuridici, delle ragioni e richieste delle parti, e alla migliore e più appropriata cognizione ad opera del giudice della realtà giuridica sostanziale e processuale.

Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 707, comma primo, e 708 del codice di procedura civile nella parte in cui ai coniugi comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale e dopo il fallimento del tentativo di conciliazione, è fatto divieto d'essere assistiti da difensore. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 30 giugno 1971, n. 152 - Pres. Branca - Rel. Oggioni - Presidente Regione Friuli Venezia Giulia (avv. Pacia) c. Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Friuli-Venezia Giulia - Canoni per concessioni di acque pubbliche - Competenza alla riscossione - Devoluzione - Spettanza rispettiva alla Regione ed allo Stato.

(St. Reg. Friuli art. 55, n. 2; art. 5, n. 14, 8; d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, art. 22).

Mentre è di competenza della Regione Friuli-Venezia Giulia la riscossione dei canoni attinenti alle piccole derivazioni di acqua, appartiene allo Stato la spettanza dei canoni stessi (1).

(1) Sulla natura dei canoni demaniali per la concessione di acque pubbliche cfr. *amplius*, *Il Contenzioso dello Stato*, 1966-70, vol. II, 322 segg.

(*Omissis*). — 1. - Il conflitto di attribuzione, sollevato, nei confronti dello Stato, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, concerne il potere di riscossione e di devoluzione dei canoni dovuti dagli utenti, concessionari di « piccole derivazioni » di acque pubbliche.

Secondo la Regione, tanto la riscossione che l'incameramento dei canoni sarebbero di sua spettanza, in dipendenza dell'art. 5 capoverso n. 14 e dell'art. 8 dello Statuto speciale, che le conferiscono potestà legislativa e di esercizio di funzioni amministrative in materia di « utilizzazione » di acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni: nonchè in dipendenza delle norme di attuazione dello Statuto stesso (art. 22 d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116) che, in materia, conferiscono all'Amministrazione regionale i compiti degli organi centrali e periferici dello Stato.

2. - La Corte ritiene di procedere, nell'ordine, anzitutto all'esame del punto riguardante la spettanza dei canoni di concessione, facendo poi seguire l'esame sulla competenza a provvedere alla loro riscossione.

Un dato che va posto in evidenza ed in particolare considerazione è quello dell'inesistenza, nell'ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia, di un demanio idrico regionale. A differenza di quanto disposto in altri statuti (in quello per la Sicilia ed in quello per la Sardegna, dove la devoluzione, per successione, alla Regione di beni demaniali statali, comprese le acque pubbliche, è espressamente dichiarata) lo Statuto Friuli-Venezia Giulia circoscrive la possibilità di trasferimento alla Regione a determinati beni, elencati tassativamente negli artt. 55 e 56 e facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile: al quale elenco è del tutto estranea la materia delle acque pubbliche.

Situazione uguale a quella della Regione Friuli-Venezia Giulia esiste anche per la Regione Trentino-Alto Adige, dove, come riconosciuto da questa Corte con sentenza n. 46 del 1962, « le acque pubbliche, a qualunque uso destinate, continuano a far parte del demanio statale ».

Da questa premessa, non può che derivare, in via di principio, la conseguenza che la titolarità del canone dovuto dai concessionari va riconosciuta coincidente e connessa con la titolarità del bene, da cui deriva e su cui incide.

Tale canone, sia se considerato, secondo particolari opinioni, di natura tributaria e più precisamente di tassa, sia se considerato come corrispettivo pecuniario dell'uso del bene-acqua formante oggetto di concessione, resta, comunque, collegato al potere eminente di dar luogo allo sfruttamento del bene stesso, secondo la sua capacità intrinseca di produttività ed in funzione dell'attitudine a conseguire quei fini di

« pubblico generale interesse » evidenziati nella legge fondamentale sulle acque (t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 1).

3. - La difesa della Regione obietta e sostiene che il rigore logico e la consequenzialità dell'ora cennato principio, debbano subire eccezione

nel senso della sua inapplicabilità nel caso in cui, come per la Regione Friuli-Venezia Giulia, le sia conferita potestà legislativa e amministrativa in materia di « utilizzazione delle acque pubbliche escluse le grandi derivazioni » (artt. 5-8 Statuto e 22 Norme di attuazione). Secondo la Regione, la devoluzione dei canoni a suo favore, dovrebbe essere considerata come la necessaria integrazione e conclusione della competenza ad essa riservata in materia.

Questo assunto implica che siano anzitutto precisati il contenuto ed i limiti della predetta « utilizzazione » rispetto al diritto ai canoni percepiti dalle concessioni.

Costituisce dato positivo e incontrovertito che alla Regione spetti di provvedere alla formazione del « disciplinare » di concessione di piccole derivazioni avente per oggetto, secondo le indicazioni dell'art. 40 del testo unico del 1933, tutto ciò che riguarda quantità, modi, condizioni della raccolta, regolazione, derivazione, condotta ed uso delle acque, nonché spetti di provvedere, per evidente connessione e unitarietà di apprezzamento in materia, sulla misura del canone dovuto dai concessionari. Trattasi, in sostanza di stabilire i « vari modi di sfruttamento delle acque », che questa Corte, con la citata sentenza n. 46 del 1962, ha indicato, in via generale e sia pure ai fini di altro oggetto del decidere, come costitutivi del concetto di utilizzazione: ciò senza includervi quello dell'incameramento dei rispettivi canoni.

L'affidamento del potere di utilizzazione delle acque sta, pertanto, a significare che alla Regione è assegnato il compito di disciplinarne le modalità di uso e consumo, senza con ciò superare l'osservanza di principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, entro i limiti previsti dall'art. 5 dello Statuto *de quo*.

Si ha conferma dell'esattezza di quanto ora detto col rilevare che dagli artt. 48 e seguenti dello Statuto si evince che di nessun cespite che si identifichi con i canoni di concessione è prevista la devoluzione a favore della finanza regionale. Soltanto l'art. 49, n. 3, dello Statuto stesso dispone la devoluzione alla Regione di nove decimi dei canoni per le concessioni idroelettriche. Ma, posto che queste particolari concessioni possono riguardare anche le piccole derivazioni, oltre che le grandi, ciò è dimostrativo che la percezione dei canoni spetti di regola allo Stato, salvo nel caso predetto, in via di eccezione, la cessione di una quota percentuale alla Regione.

Di conseguenza, l'assunto della Regione, contrario a ritenere dissociati i compiti ad essa riservati e la percezione del canone, non trova riscontro nel sistema e va disatteso, con pronuncia che dichiara spettare il canone allo Stato.

4. - Diversa statuizione richiede l'altro punto riguardante la competenza all'esazione dei canoni.

La Corte ritiene che, senza contraddire ai criteri indicati nel numero precedente, detta competenza vada riconosciuta di spettanza della Regione.

Trattasi di attività funzionale amministrativa contabile, che rientra tra quelle assegnate statutariamente alla Regione.

Nella serie di adempimenti, per disciplinare formalmente tutte le modalità di concessione, la riscossione viene a collocarsi, accanto alla sua determinazione, come chiusura del ciclo di attività riservato alla Regione e come mezzo per contribuire al buon andamento dell'organizzazione amministrativa.

La effettiva devoluzione del canone a chi di ragione, è poi problema di altra natura, come si è spiegato al numero precedente. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 6 luglio 1971, n. 156 - Pres. Branca - Rel. Mortati - Graziotto ed altri (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Lavoro - Legge delega « erga omnes » - Minimi retributivi - Sopravvenuta insufficienza - Illegittimità costituzionale della normativa.

(Cost. art. 36; l. 14 luglio 1959, n. 741, art. 7; d.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326; tutti gli altri decreti delegati).

È costituzionalmente illegittimo l'art. 7 della legge delega c.d. erga omnes 14 luglio 1959, n. 741, nella parte in cui esclude che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi economici al salario sufficiente conferisca al giudice ordinario i poteri che gli vengono dall'art. 36 della Costituzione; conseguentemente sono costituzionalmente illegittimi per la stessa parte il decreto delegato 11 settembre 1960, n. 1326, denunciato dal giudice a quo, nonché, per illegittimità derivata, tutti i decreti delegati emanati in base all'art. 7 della citata legge (1).

(1) La questione era stata introdotta con ordinanza 12 giugno 1969 del Tribunale di Vigevano (*Gazzetta Ufficiale* 22 ottobre 1969, n. 269) e con ordinanza 12 dicembre 1969 della Corte Suprema di Cassazione (*Gazzetta Ufficiale* 25 marzo 1970, n. 76).

La sentenza merita particolare segnalazione per due peculiarità che le sono proprie: la dichiarazione di fondatezza della questione adottata solo per eliminare dubbi interpretativi ed applicativi da parte del giudice ordinario, dopo l'espressa premessa che si sarebbe dovuto pervenire alla conclusione di infondatezza; l'adozione di un dispositivo globale, che abbraccia tutti i decreti delegati, anche senza specifica indicazione, emanati in base all'art. 7 della legge « erga omnes »; il che conferma la funzione meramente interpretativa, e volta a fini pratici, della sentenza in esame.

La precedente sentenza della Corte 13 luglio 1963, n. 129, leggesi in *Giur. it.*, 1963, I, 1330.

(*Omissis*). — 1. - Le due cause attengono alla stessa questione e pertanto si rende opportuno la loro riunione e la decisione con unica sentenza.

2. - L'ordinanza del tribunale di Vigevano denuncia gli artt. 1 e 7, primo e secondo comma, della legge 14 luglio 1959, n. 741, mentre quella della Corte di cassazione si riferisce al decreto presidenziale delegato n. 1326 dell'11 settembre 1960: ma entrambe deducono la violazione dell'art. 36 della Costituzione, ritenendo che detti testi, con l'imporre l'uno l'obbligatorietà *erga omnes* delle clausole dei contratti collettivi di lavoro stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge 741, e l'altro, emesso in esecuzione di quest'ultima, l'osservanza coattiva dei minimi salariali stabiliti con il contratto collettivo per i lavoratori dell'industria grafica del 1° ottobre 1959 hanno precluso al giudice di merito il potere di adeguare i minimi salariali stessi alle esigenze di vita dei lavoratori quando fossero sopravvenuti mutamenti nella situazione economico-sociale tali da rendere i minimi contrattuali non più idonei a soddisfarle. Sicchè l'eliminazione da parte della Corte delle norme denunciate si rende necessaria affinché possa trovare applicazione il principio del primo comma dell'art. 36.

3. - Per valutare l'esattezza delle censure così formulate occorre ricordare che la legge n. 741 volle porre riparo alla situazione anomala verificatasi pel fatto che, non essendo subentrato all'ordinamento corporativo, abrogato con il d.l.l. 23 novembre 1944, n. 769, il nuovo assetto organizzativo cui l'art. 39 Cost. affida la formazione dei contratti collettivi di diritto pubblico, era venuta a mancare, nei confronti di vasti gruppi di lavoratori, per i quali non vigevano contratti di tal genere, quella garanzia di un trattamento minimo voluta affidare agli accordi fra le contrapposte associazioni di categoria. A siffatta carenza la legge predetta intese provvedere delegando il Governo ad emanare norme con forza di legge aventi a contenuto le stesse clausole dei preesistenti contratti collettivi di diritto comune, proponendosi così di conseguire risultati analoghi a quelli stabiliti dal citato art. 39 ma senza l'impiego delle diverse forme e dei procedimenti previsti da quest'ultimo.

La soluzione adottata non poteva non rivestire carattere provvisorio, transitorio ed eccezionale, e solo con riguardo ad esso la Corte, con la sentenza n. 106 del 1962, poté riconoscerne la legittimità costituzionale.

Se si tiene presente la finalità voluta conseguire con la emanazione della legge, sembra logico inferire che la statuizione dell'ultrattività delle clausole rese obbligatorie per tutti gli appartenenti alla categoria, fino al sopravvenire di nuove disposizioni di legge o di contratti collettivi, corrispondeva al presupposto di un non lontano adempimento del precetto costituzionale che avrebbe reso possibile il regolare esercizio di quel-

l'autonomia sindacale considerata dalla Costituzione quale più idoneo strumento di disciplina dei rapporti di lavoro.

Intendere tale ultrattività come svincolata dal detto presupposto e considerarla espressione di una volontà di mantenere ferme a tempo indeterminato le clausole dei contratti recepiti, anche in presenza di circostanze sopravvenute che abbiano svuotato il valore protettivo ad esse proprio, significherebbe contrastare al proposito perseguito. Tale contrasto avrebbe assunto carattere di estrema gravità ove l'ultrattività fosse stata riferita alla parte relativa al trattamento salariale, così da mantenerlo rigidamente fermo anche quando fattori intervenuti successivamente ai contratti collettivi in atto avessero reso questo insufficiente, in modo grave ed evidente, al minimo vitale. Infatti l'interesse alla determinazione del salario in modo da soddisfare le esigenze minime di vita, mentre assume una rilevanza prioritaria rispetto agli altri presi ad oggetto della contrattazione collettiva, in quanto in certo modo ne condiziona il pieno ed effettivo godimento, rimane poi assai più di questo suscettibile di venire compromesso per effetto dei mutamenti che più frequentemente si verificano nel mercato del lavoro, o per effetto del deterioramento del valore della moneta. In corrispondenza a tali peculiarità l'art. 36, primo comma, Cost. ha stabilito per il diritto alla retribuzione sufficiente una disciplina particolareggiata che ne rende possibile una diretta tutela per opera del giudice, anche all'infuori di apposite norme di legge applicative.

Da quanto precede si può dedurre che l'opinione espressa nelle ordinanze circa la necessità di una previa pronuncia di incostituzionalità delle disposizioni denunciate per rendere possibile l'intervento perequativo del giudice, si sarebbe potuta accogliere solo nel caso in cui fosse stato sancito un espresso divieto di siffatto intervento. Non verificandosi l'ipotesi prospettata si deve ritenere sottintesa la volontà del legislatore di non pregiudicare comunque l'esperimento delle comuni azioni giudiziarie allo scopo della disapplicazione delle clausole sul salario divenute inadeguate e della loro sostituzione con altre conformi al precetto dell'art. 36.

Sarebbe infatti aberrante far discendere da una legge che si proponeva lo scopo di consentire ai lavoratori non vincolati a contratti collettivi di beneficiare del trattamento più favorevole da questi disposto l'effetto contrario di ricostituire la sperequazione salariale voluta eliminare.

Non potrebbe obiettarsi che, così ritenendo, si verrebbe ad estendere la portata della legge n. 741 facendola valere (in contrasto con quanto statuito con la citata sentenza n. 106) anche nei confronti di contratti collettivi successivi all'entrata in vigore della medesima, dato che, secondo l'interpretazione accolta, non questi sono da assumere a parametro della pronuncia richiesta al giudice bensì l'art. 36, mentre la sus-

sistenza di tali contratti (che potrebbero anche mancare senza che la fattispecie ipotizzata subisca mutamento) assume un valore di fatto, quale indice (o uno degli indici) rilevatore di una nuova situazione, da tenere presente al limitato effetto di decidere circa la congruità del salario.

4. - Le considerazioni ora prospettate erano alla base della sentenza della Corte n. 129 del 1963, con la quale ebbe a ritenersi che l'art. 7 in contestazione fosse da interpretare non già secondo la sua formulazione letterale, bensì con riferimento alle finalità volute perseguire (anche se dovute raggiungere con l'impiego di mezzi di per sé inadatti) e perciò, da applicare in modo tale da non porre ostacolo all'intervento correttivo dell'autorità giudiziaria nel senso prima chiarito.

Quest'interpretazione non ha convinto i giudici *a quibus*, i quali hanno opposto ad essa rilievi vari, che risultano più analiticamente puntualizzati dalla Corte di cassazione. Essa ha osservato, che mentre manca nella sentenza un'esplicita statuizione circa l'applicabilità al caso, per opera del giudice, dell'art. 36 Cost., non se ne può neanche argomentare una implicita perchè la norma di raffronto allora invocata era l'art. 3 Cost. e non già, come ora, l'art. 36, ed altresì perchè essa non aveva tenuto conto nè dell'art. 2099, capoverso, del codice civile, nè dell'art. 5 della legge n. 741.

A tali argomentazioni si può opporre anzitutto che l'interpretazione che si censura era stata assunta dalla Corte anche con preciso e testuale riferimento all'art. 36, la cui violazione risultava denunciata da una delle ordinanze, la quale allegava considerazioni analoghe a quelle ora prospettate. In secondo luogo il mancato riferimento all'art. 2099 appare irrilevante perchè questa disposizione è anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, e si inserisce in un ordinamento dei rapporti di lavoro che predisponneva, con l'art. 77, ultimo comma, del d.l. 1° luglio 1926, n. 1130, congegni idonei ad assicurare la corrispondenza della contrattazione collettiva ai mutamenti delle situazioni di fatto, così che il condizionamento con esso disposto dell'intervento del giudice alla mancanza di norme corporative lascia intatto il problema, ora agitato, della diretta efficacia della norma costituzionale nei confronti di norme di legge di carattere provvisorio ed eccezionale.

Quanto infine all'art. 5 della legge n. 741 non sembra dubbio che le norme imperative cui esso si riferisce siano quelle, legislative o equiparate, considerate nell'art. 1399 del codice civile, sicchè se ne deve ritenere l'irrilevanza nella presente questione, la cui risoluzione, come si è detto, deve farsi derivare dal coordinamento fra l'art. 7 della legge predetta e l'art. 36 della Costituzione.

5. - Quanto precede dovrebbe portare alla conclusione della infondatezza delle censure di incostituzionalità. Tuttavia, in presenza dei dubbi

sull'interpretazione prospettata e fatta valere con la precedente sentenza, ed in considerazione dell'eventualità, sia di una loro persistenza, con conseguente futura proposizione di altre questioni di eguale contenuto, sia di quella, ancora più grave, che si giunga, sulla base di una interpretazione letterale degli artt. 1 e 7, al disconoscimento del diritto al salario sufficiente da parte di giudici di fronte ai quali non venga prospettata la questione di costituzionalità, o che non la sollevino di ufficio, la Corte è dell'avviso che debba essere dichiarata fondata l'allegata violazione dell'art. 36 Cost., in quanto con la legge di delegazione si sia inteso inibire al giudice di adeguare (al di sopra dei minimi prescritti dai decreti delegati) il trattamento economico previsto dai contratti individuali di lavoro alle situazioni sopravvenute. Eguale statuizione deve emettersi nei confronti dell'articolo unico del d.p.r. 11 settembre 1960, n. 1326, il solo denunciato dalla Corte di cassazione, nella parte in cui, in fedele adempimento del potere delegato, rende obbligatorie tutte le clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° ottobre 1959 per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e quindi vincola all'osservanza anche di quelle relative ai minimi salariali, pur quando sia accertato un mutamento nella situazione di fatto che li abbia resi insufficienti.

Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n. 741 del 1959, nel senso specificato, deriva la conseguenza della illegittimità di tutti i decreti presidenziali delegati emessi in applicazione dell'articolo predetto, nella parte in cui, imponendo l'efficacia *erga omnes* dei contratti collettivi con essi recepiti, precludono al giudice l'adeguazione dei minimi salariali, in essi stabiliti, alle situazioni sopravvenute che li abbiano resi insufficienti.

Ciò in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87. —
(*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 6 luglio 1971, n. 157 - Pres. Branca - Rel. Reale - Compagnia Finanziaria Scaretti (avv. Ferlisi).

Corte Costituzionale - Giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale - Ordinanza di remissione - Estensione dell'oggetto ad opera delle parti - Inammissibilità.

(Cost. art. 134; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Fallimento - Stato passivo - Opposizione dei creditori esclusi o ammessi con riserva - Decorrenza del termine dal deposito in Cancelleria - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost. art. 24; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 98, comma primo).

L'oggetto del giudizio incidentale di legittimità costituzionale deve essere determinato con riferimento soltanto alla questione contenuta nel-

l'ordinanza del giudice a quo, escludendosi ogni ampliamento o ulteriore prospettazione dedotti dalle parti davanti alla Corte (1).

Non è fondata, con riferimento al diritto di difesa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 98, primo comma, della legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267) nella parte in cui stabilisce che il termine di 15 giorni, accordato ai creditori esclusi o ammessi con riserva per l'esercizio dell'opposizione allo stato passivo del fallimento decorre dalla data del deposito in Cancelleria del provvedimento del giudice delegato (1).

(*Omissis*). — 1. - L'ordinanza della Corte d'appello di Roma denunzia l'art. 98, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), nella parte in cui stabilisce che il termine di quindici giorni, accordato ai creditori esclusi o ammessi con riserva per l'esercizio dell'opposizione allo stato passivo del fallimento, decorre dalla data del deposito in cancelleria (eseguito ai sensi dell'art. 97, secondo comma, della legge) del provvedimento del giudice delegato e non da quella della notizia del deposito stesso; notizia che ad essi deve essere data dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per il disposto del terzo comma dello stesso art. 97.

La norma è censurata dal giudice *a quo* sotto il profilo della violazione del principio, più volte affermato da questa Corte, della effettività della difesa in giudizio (art. 24 Cost.). E ciò in quanto, per l'eventuale intempestiva ricezione dell'avviso, i creditori possono avere conoscenza tardiva del provvedimento che li riguarda, così da risultare inutilmente trascorso l'intero termine o troppo breve il termine residuo utile per proporre l'opposizione con conseguente impossibilità o, comunque, gravi difficoltà di difesa.

2. - Secondo la parte privata comparsa, l'art. 98, primo comma, violerebbe altresì il principio di uguaglianza, consentendo che il termine per la prospettazione delle difese possa avere, per i singoli creditori interessati alla opposizione, durata diversa in conseguenza del fatto che la notizia del deposito dello stato passivo sia da essi ricevuta in date diverse. Si verificherebbe, quindi, in concreto una disparità di trattamento in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Va al riguardo osservato che la questione, sotto questo secondo aspetto, esorbita dai limiti del presente giudizio di costituzionalità.

(1) Il giudizio è stato promosso con ordinanza 17 ottobre 1969 della Corte di Appello di Roma (*Gazzetta Ufficiale* 28 gennaio 1970, n. 24).

Sulla prima massima la giurisprudenza della Corte è costante.

Le sentenze menzionate in motivazione, n. 93 del 1962 e n. 141 del 1970 sono riportate rispettivamente in *Foro it.*, 1962, I, 2161 e in questa *Rassegna*, 1970, 746.

Come la precedente giurisprudenza di questa Corte ha in numerosi casi affermato (fra le altre con sent. n. 98/1965, 17/1965, 21/1964), l'oggetto del giudizio incidentale di legittimità costituzionale deve essere determinato con riferimento soltanto alla questione contenuta nell'ordinanza del giudice *a quo*, escludendosi ogni ampliamento od ulteriore prospettazione dedotta dalle parti davanti a questa Corte.

Nella specie, inoltre, la questione risulta già proposta davanti al giudice del merito che non ritenne di accoglierla, limitando l'oggetto del giudizio incidentale al solo raffronto con l'art. 24 della Costituzione.

Ma sotto tale profilo la questione, ad avviso di questa Corte, non è fondata.

3. - La decorrenza del termine per le opposizioni dei creditori esclusi o ammessi con riserva dall'unica data del deposito in cancelleria del provvedimento col quale il giudice delegato ha approvato lo stato passivo, obbedisce, nelle linee essenziali della disciplina del fallimento, all'esigenza di assicurare la speditezza e simultaneità delle procedure, nonché la contestualità della decisione su tutte le opposizioni. La legge, infatti, prevede che le cause di opposizione siano congiuntamente esaminate in una stessa udienza di comparizione ai fini di unica decisione e che possano solo essere successivamente separate dal giudice, in deroga al criterio generale della contemporaneità, quelle di esse che richiedano una lunga istruzione e non appaiono mature per essere insieme alle altre sottoposte al collegio.

Alle cennate direttive legislative, che risultano informate a ragioni di organica tutela dei vari ed anche contrastanti interessi che hanno rilevanza nella procedura fallimentare, rispondono così il carattere perentorio del termine in esame e l'unicità della data di inizio della sua decorrenza, come l'onere imposto ai creditori di prendere prontamente visione, nella cancelleria del tribunale fallimentare, del provvedimento relativo alla formazione dello stato passivo e del quale deve essere ordinato il deposito al fine evidente di dare ad esso pubblicità ad ogni effetto legale.

Nell'ambito di tale disciplina costituisce, peraltro, secondo la prevalente dottrina e secondo la giurisprudenza quasi costante, misura accessoria mirante a temperarne il rigore a favore dei creditori aventi interesse all'opposizione la sopra cennata comunicazione del deposito, da darsi ad essi immediatamente ad opera del curatore e a mezzo del servizio postale (art. 97, terzo comma). Ma trattasi di misura il cui adempimento non condiziona la legalità del procedimento fallimentare e non legittima i soggetti, il cui credito non sia stato integralmente e senza riserve iscritto al passivo, a giustificare l'inadempimento del proprio onere di diligenza nel seguire le vicende della procedura fallimentare; onere reso normalmente meno gravoso dall'obbligo di comunicazione imposto al curatore.

Ciò premesso perdono di rilievo le due situazioni rispettivamente previste dal terzo e quarto comma dell'art. 96, che il giudice rinvii la prosecuzione della procedura di verifica ad altra adunanza nel termine non superiore ad otto giorni senza che occorra altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti, e che si riservi la definitiva formazione dello stato passivo entro il termine (per comune opinione non perentorio) di quindici giorni dopo l'udienza per le operazioni di verifica. Nè eventuali ritardi verificabili in pratica possono incidere sulla valutazione della costituzionalità della norma, la cui osservanza per lo stesso ufficio fallimentare è doverosa, come riguardo ad ogni altra disposizione dell'ordinamento positivo.

La norma in esame, nel sistema della legge fallimentare, non presenta, d'altra parte, carattere di singolarità. Essa trova riscontro in disposizioni parallele, le quali fondano la possibilità della conoscenza del provvedimento del giudice sulla pubblicità derivante o dal deposito di esso, con facoltà degli interessati di prenderne visione, o dall'affissione in apposito luogo, affinché ne derivi pubblica o legale notizia, prescindendosi dalla dimostrazione della effettiva conoscenza da parte degli interessati.

Fra tali norme va specialmente menzionato l'art. 18, primo comma, che, come è noto, fa decorrere il termine per l'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, nei confronti del debitore e di qualunque interessato, dalla affissione dell'estratto della sentenza, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della stessa legge. E circa tale disposizione, dalla cui attuazione discendono a carico del debitore conseguenze che, a differenza di quelle relative alla norma in esame, vanno oltre il campo strettamente patrimoniale, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, è stata ritenuta non fondata da questa Corte con la sentenza n. 93/1962, confermata da altra n. 141/1970 e da ordinanza n. 59/1971, in considerazione appunto delle suesposte caratteristiche del procedimento fallimentare. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 6 luglio 1971, n. 158, - Pres. Branca - Rel. Trimarchi - Dalla Turca (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Azzariti).

Adozione - Affiliati o affidati maggiorenni - Inapplicabilità dell'adozione speciale - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost. art. 3, 29, 30; l. 5 giugno 1967, n. 431, art. 6).

Non è fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di tutela della famiglia, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6

della legge 5 giugno 1967, n. 431, nella parte in cui esclude dall'adozione speciale coloro che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età alla data di entrata in vigore della legge stessa e siano affidati o affiliati (1).

(Omissis). — 1. - Il tribunale per i minorenni di Milano, con l'ordinanza del 9 dicembre 1969, ritiene che sia in contrasto con gli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione l'art. 6 della legge 5 giugno 1967, n. 431 (modifiche al titolo VIII del libro I del codice civile « Dell'adozione » ed inserimento del nuovo capo III con il titolo « Dell'adozione speciale »), nella parte in cui « esclude dall'adozione speciale coloro che abbiano compiuto il ventunesimo anno d'età alla data di entrata in vigore della legge stessa e siano affidati o affiliati ».

2. - Con l'art. 6 della citata legge n. 431 del 1967 si consente, in via eccezionale e per la durata di cinque anni, che venga dichiarata l'adozione speciale, prescindendosi dai limiti di età previsti dalla legge per gli adottanti e per gli adottandi, di coloro che siano adottati e dei minori che siano in affidamento o siano affiliati alla data di entrata in vigore della legge.

Il legislatore, ad avviso della Corte, richiede che a quella data tutti i possibili adottandi non siano divenuti maggiorenni.

La contraria tesi, secondo cui solo gli affidati e gli affiliati e non anche gli adottati debbano essere minorenni, poggia sopra argomenti letterali di dubbio valore. Ritenerne come fa il giudice *a quo*, che gli adottati possano essere anche maggiorenni, solo perchè l'art. 6, comma primo, ammette la dichiarazione di adozione speciale « nei confronti di chi... è già adottato »; e che gli affidati e gli affiliati debbano essere minorenni, solo perchè, quando fa ad essi riferimento, la norma usa ripetutamente il termine « minori », significa non tenere del dovuto conto altri argomenti di indubbia importanza, e soprattutto la *ratio* dell'intera legge ed in particolare del regime transitorio.

Va, infatti, considerato che nello stesso art. 6, e nel quarto comma, si dispone che i soggetti, nei cui confronti è chiesta la dichiarazione di adozione speciale, se sono di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni debbono essere sentiti e se hanno compiuto gli anni diciotto debbono, altresì, prestare il loro assenso, e si qualificano codesti soggetti come « minori ». E nulla si dice al riguardo di coloro che eventualmente abbiano superato il ventunesimo anno di età, implicitamente ammetten-

(1) Il giudizio è stato promosso con ordinanza 9 dicembre 1969 del Tribunale dei minorenni di Bologna (*Gazzetta Ufficiale* 4 marzo 1970, n. 57).

In dottrina, cfr. PALLADINO, *L'adozione speciale*, Milano, 1968.

dosi che solo la categoria dei minori è destinataria del regime dettato per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge.

Ed ancora non può essere trascurato che il legislatore, dopo avere dettato, al terzo comma, norme per i minori affidati, col successivo comma si è riferito ai « minori » ed evidentemente a tutti i minori, compresi gli affidati e quindi a tutti i soggetti eccezionalmente legittimati a conseguire lo *status* di figlio legittimo per adozione speciale.

Ma è soprattutto allo spirito della legge n. 431 del 1967, valutata nel suo insieme, che bisogna far capo. Con le norme istitutive dell'adozione speciale, il legislatore ha inteso tutelare l'infanzia abbandonata ed in particolare i minori, privi di assistenza materiale e morale, che siano di regola di età inferiore agli otto ed eccezionalmente di età superiore (nel caso in cui abbiano superato gli otto anni durante il corso del procedimento). Con il detto regime transitorio ha reso possibile l'accesso al nuovo *status* alle categorie di soggetti la cui situazione maggiormente si avvicina a quella degli adottabili secondo il regime definitivo, e per tutte ha richiesto la minore età come quella che di solito lascia presumere il bisogno di avere una famiglia, in chi non ne faccia stabilmente parte.

A proposito, poi, di coloro che siano in affidamento o affiliati alla data dell'entrata in vigore della legge, anche se si potesse accedere all'interpretazione che dell'art. 6 dà il tribunale di Bologna, la asserita disparità di trattamento in danno di quelli maggiorenni apparirebbe pienamente giustificata: chi è già adottato ha una posizione personale nella famiglia che è ben diversa da quelle dell'affiliato o dell'affidato.

Attiene, infine, al merito della normativa, riservato alle scelte discrezionali del legislatore, l'affermazione del giudice *a quo* secondo cui l'esclusione dall'adottabilità, ai sensi dell'art. 6, opererebbe in danno di coloro che « hanno necessità e bisogno di una certezza giuridica che li leghi al nucleo familiare nel quale sono da grandissimo tempo integrati ».

Non sussiste per ciò la asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione.

3. - E non ricorre neppure il preteso contrasto con gli artt. 29 e 30 della Costituzione.

Dal rilievo che « con l'adozione speciale si è creato uno strumento per proteggere i minori allorchè i genitori siano incapaci di adempiere i loro compiti e per dare altresì una tutela giuridica e sociale pari a quella dei membri della famiglia legittima » non si può trarre la conseguenza che l'art. 6, là ove esclude la possibilità dell'adozione speciale per gli affidati ed affiliati ultraventunenni, sia in contrasto con le citate disposizioni della Costituzione. Non appare violato l'art. 29 perchè questo tutela la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e garantisce l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi con il rispetto

dell'unità familiare. E neppure risultano disapplicati i principi e le disposizioni dell'art. 30, e segnatamente dei primi due commi (essendo gli altri del tutto estranei alla materia di cui alla specie), atteso che in ordine ai doveri dei genitori verso i figli ed in caso di mancata osservanza degli stessi, non è costituzionalmente imposta una disciplina unica o unitaria. È ben possibile, infatti, che, sia pure rivolti a finalità correnti o comuni, coesistano istituti distinti, quali l'affidamento e l'affiliazione, e le due forme di adozione, e le norme circa l'assistenza pubblica all'infanzia abbandonata, ecc., e che la complessiva disciplina sia variamente articolata; e che nel campo specifico dell'adozione speciale, questa sia consentita alle condizioni ed entro i limiti risultanti dalle scelte discrezionali che il legislatore abbia posto in essere in modo adeguato e razionale. — (Omissis).

CORTE COSTITUZIONALE, 6 luglio 1971, n. 159 - Pres. Branca - Rel. Trimarchi - De Cillis ed altri (n.c.).

Procedimento civile - Interruzione del processo - Termine per la riassunzione - Decorrenza dall'interruzione anziché dell'effettiva conoscenza - Illegittimità costituzionale.

(Cost. art. 24; c.p.c. art. 305, 299, 300).

È costituzionalmente illegittimo, con riferimento al diritto di difesa, l'art. 305 codice di procedura civile nella parte in cui dispone che il termine per la riassunzione e la prosecuzione del processo interrotto ai sensi dei precedenti artt. 299 e 300, comma terzo, decorra dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza (1).

(Omissis). — 1. - In relazione a due specie che non erano identiche (dato che per una di esse — quella considerata dalla Corte d'appello di Roma — la morte della parte era intervenuta prima della notificazione dell'atto di appello), ma che sono state ricondotte, nelle due ordinanze di rimessione indicate in epigrafe, alla previsione di cui all'art. 299 del codice di procedura civile, è stata sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 305

(1) La questione è stata sollevata con ordinanza 8 ottobre 1969 della Corte d'Appello di Potenza (Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 1970, n. 24) e con ordinanza 27 gennaio 1970 della Corte d'appello di Roma (Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1970, n. 102).

Questa pronuncia d'incostituzionalità è il corollario di quelle già adottate dalla Corte con le sentenze 139/1967 e 34/1970, richiamate in motivazione e riportate in questa Rassegna rispettivamente, 1967, 944 e 1970, 198.

dello stesso codice nella parte in cui la norma, nelle ipotesi di morte o di perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o di cessazione di tale rappresentanza, e qualora l'evento interruttivo si verifichi prima della costituzione in cancelleria o all'udienza davanti al giudice istruttore, fa decorrere il termine perentorio, per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto, dal momento dell'interruzione e non dalla data in cui la parte interessata alla prosecuzione o alla riassunzione ne abbia avuto conoscenza.

2. - La questione — dalla cui unicità deriva che i due giudizi debbano essere riuniti e decisi con una sola sentenza — appare fondata.

Questa Corte, con la sentenza n. 139 del 1967, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del detto art. 305, perchè la norma denunciata faceva decorrere dalla data dell'interruzione del processo il termine per la prosecuzione e per la riassunzione dello stesso anche nei casi regolati dal precedente art. 301.

Ora, con le sopradette ordinanze, è prospettata una nuova violazione dell'art. 24 della Costituzione: in particolare, il vizio dell'art. 305 è visto là ove la norma dispone circa la decorrenza del termine nelle ipotesi di interruzione del processo di cui all'art. 299.

Questo articolo stabilisce che « se prima della costituzione in cancelleria o all'udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all'art. 163 bis ».

L'interruzione in queste ipotesi interviene automaticamente, sempre che la costituzione volontaria o la citazione in riassunzione non abbiano tempestivamente luogo, e nel momento in cui si verifica il singolo evento interruttivo.

L'art. 299 non costituisce oggetto di denuncia. E giustamente, almeno in riferimento all'art. 24 della Costituzione, perchè l'interruzione è comminata proprio per assicurare alla parte o ai di lei eredi la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi e l'effettivo esercizio del diritto di difesa.

La denuncia riguarda, invece, come si è detto, l'art. 305 in relazione all'art. 299.

Nell'ipotesi di morte della parte (prima della costituzione) — ed il discorso vale con i necessari adattamenti per le rimanenti ipotesi — l'estinzione del processo può essere impedita mediante la prosecuzione o riassunzione dello stesso. Si presuppone, così, che l'evento interruttivo sia tempestivamente conosciuto dagli eredi della parte deceduta o dalla

controparte e che quindi gli uni o l'altra siano in condizione di attendere con diligenza alla tutela dei rispettivi diritti ed interessi.

Qualora, però, i detti soggetti, in fatto, non vengano tempestivamente a conoscenza di quell'evento, nulla gli stessi possono fare per impedire il prodursi dell'effetto estintivo.

La loro posizione è da accostare a quella delle parti del processo interrotto a sensi dell'art. 301 c.p.c. o delle parti del processo sospeso per una delle cause previste dall'art. 297, comma primo, dello stesso codice.

E come in quelle due altre ipotesi, valutate da questa Corte con la citata sentenza n. 139 del 1967 e con la sentenza n. 34 del 1970, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma denunciata (e cioè rispettivamente dell'art. 305 e dell'art. 297, comma primo), così nell'ipotesi in esame si deve pervenire alla stessa pronuncia.

3. - L'illegittimità costituzionale dell'art. 305, in relazione all'articolo 299, risiede in ciò che il termine stabilito per la prosecuzione o riassunzione del processo viene fatto decorrere dalla data dell'evento interruttivo anziché da quella in cui dell'evento stesso abbia avuto conoscenza la parte interessata.

Con tale disposizione non risultano garantite la tutela giurisdizionale e la difesa in ogni stato e grado del procedimento.

Gli eredi della parte deceduta ad es., che non sappiano della morte del loro dante causa, non sono infatti posti in grado di far valere in giudizio le loro pretese.

Il contraddittorio, inoltre, non si può regolarmente instaurare e mantenere.

Il diritto di difesa non viene assicurato in modo effettivo ed adeguato ed indipendentemente dal fatto che la parte voglia valersene. In particolare, non è garantito in relazione alla vicenda interruttiva, perchè l'interruzione è ordinata in maniera produttiva di possibili svantaggi ad alcuna delle parti e segnatamente nelle fasi di impugnazione.

E in presenza di un termine legale di deliberazione, la norma in esame non dà al soggetto la possibilità di utilizzare per intero il tempo da essa assegnato.

4. - Considerato, infine, che il processo è parimenti interrotto al momento dell'evento se la parte è costituita personalmente (art. 300, comma terzo, c.p.c.), e che anche in tal caso il termine per la prosecuzione o riassunzione del processo interrotto decorre, a sensi dell'art. 305, dall'interruzione e non dalla data in cui dell'evento interruttivo la parte interessata abbia conoscenza, la Corte ritiene che di questa norma, ed in relazione al citato art. 300, comma terzo, debba dichiararsi l'illegittimità costituzionale in forza del disposto di cui all'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 6 luglio 1971, n. 160 - Pres. Branca - Rel. Chiarelli - Turri (avv. Bussi) e I.N.P.S. (avv. Rizzuti).

Previdenza e assistenza - Assicurazione obbligatoria di invalidità - Riduzione della capacità lavorativa - Sperequazione della percentuale fra operai e impiegati - Illegittimità costituzionale.

(Cost. art. 38; d.l. 14 aprile 1939, n. 236, art. 10).

È costituzionalmente illegittimo, con riferimento all'art. 38 della Costituzione, l'art. 10 del decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, recante modificazioni alle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e vecchiaia nella parte in cui pone diverse proporzioni di invalidità per gli operai e per gli impiegati (1)..

(1) La questione è stata proposta con ordinanza 10 luglio 1969 dal Tribunale di Potenza (*Gazzetta Ufficiale* 10 dicembre 1969, n. 311) e 4 aprile 1970 del Tribunale di Pesaro (*Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1970, n. 177).

In dottrina, cfr. PITTONI-BATINI, in *Prev. soc.*, 1967, 770 e CANNELLA, *ibidem*, 1969, 977.

Sull'art. 38 Cost., v. da ultimo Corte Cost., sentenze nn. 5, 48 e 80 del 1971; nn. 10 e 87 del 1970.

CORTE COSTITUZIONALE, 6 luglio 1971, n. 161 - Pres. Branca - Rel. Benedetti - Trovarelli (avv. Russo), Soc. Di Berardino (avv. Totoro) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Azzariti).

Amministrazione dello Stato e degli Enti pubblici - Inammissibilità delle azioni possessorie - Divieto di annullamento, revoca o sospensione dell'atto amministrativo - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost. art. 24, 42, 113; l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 4).

Non è fondata, con riferimento ai principi costituzionali del diritto di difesa contro gli atti della P. A. e della tutela della proprietà privata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo, che fa divieto al giudice ordinario

di annullare, revocare o sospendere gli atti della Pubblica Amministrazione (1).

(*Omissis*). — 1. - La prima questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe riguarda la pretesa incostituzionalità dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, sull'abolizione del contenzioso amministrativo, in riferimento agli artt. 24, 42 e 113 della Costituzione. Ritiene il pretore che il divieto di revoca o modifica dell'atto amministrativo da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria posto dalla norma impugnata, divieto dal quale si fa discendere l'impossibilità di esperire azioni possessorie contro la pubblica amministrazione, sia in contrasto con gli indicati precetti costituzionali che rispettivamente assicurano il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, il riconoscimento e la garanzia della proprietà privata e la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.

Tale questione — che ha carattere di priorità rispetto all'altra concernente l'incostituzionalità, in riferimento agli artt. 42, 3 e 97 della Costituzione, degli artt. 2, ultima parte, e 45 della legge mineraria approvata con r.d. 29 luglio 1927, n. 1443 — non è fondata.

2. - L'art. 4 della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo disciplina i rapporti fra l'attività amministrativa e quella giurisdizionale. La regola secondo la quale l'atto amministrativo non può essere revocato o modificato dalla autorità giudiziaria ordinaria, bensì sovra ricorso alle competenti autorità amministrative, si ricollega al tradizionale principio della divisione dei poteri e assolve il compito di garantire e proteggere l'esercizio di quelle tipiche funzioni pubbliche delle quali gli organi amministrativi hanno l'esclusiva titolarità. L'inaammissibilità delle azioni possessorie contro la pubblica amministrazione o contro privati che agiscono in esecuzione di un provvedimento amministrativo è dalla costante giurisprudenza considerata come un'applicazione della regola anzidetta. Il divieto di tali azioni è operante solo quando il giudice si trovi dinanzi ad un provvedimento emesso dall'organo amministrativo nell'esercizio delle potestà pubbliche ad esso riservate.

3. - Privi di fondamento sono i vari vizi di incostituzionalità formulati nei riguardi della norma in esame, i quali si sostanziano nell'unica

(1) Il giudizio è stato promosso dal Pretore di Chieti con ordinanza del 10 settembre 1970 (*Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 1971, n. 49).

Sull'inesperibilità delle azioni possessorie promosse nei confronti della P.A. v. *Relazione Avvocatura dello Stato 1961-1965*, II, 192; BIANCHI D'ESPINOSA: *I provvedimenti cautelari e possessori nei confronti della Pubblica Amministrazione*, in *Atti XVI Convegno studi amministrativi*, 1968, 84, 118, con riferimenti di dottrina e giurisprudenza.

e fondamentale censura che non sussisterebbe pienezza di tutela giurisdizionale contro gli atti amministrativi dal momento che è disconosciuta la possibilità di proporre azioni possessorie contro gli stessi.

Il divieto fatto al giudice ordinario di annullare l'atto amministrativo — salvo i casi espressamente previsti dalla legge — non è in contrasto con l'art. 113 della Costituzione. Questo infatti — dopo aver affermato che contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi (comma primo) e che tale tutela non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinare categorie di atti (comma secondo) — rinvia alla legge ordinaria di determinare « quali organi di giurisdizione (ordinaria o speciale) possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa » (comma terzo).

Nella formulazione del testo dell'art. 113, come è dato desumere dai relativi lavori preparatori, il Costituente tenne presente il problema che già formò oggetto della legge abolitrice del contenzioso amministrativo e lo risolse non già conferendo alla giurisdizione ordinaria il potere di annullamento degli atti amministrativi, ma demandando alla legge la disciplina delle forme e dei modi d'esercizio di detto potere. È rimasta in tal modo inalterata l'attuale regolamentazione che riserva in via generale il potere di annullamento degli atti amministrativi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e riconosce invece un potere di annullamento alla autorità giudiziaria ordinaria non in via generale, ma solo per determinare categorie di atti.

Il disconoscimento della proponibilità delle azioni possessorie contro la pubblica amministrazione non importa quella esclusione della tutela giurisdizionale che l'ordinanza ha lamentato con espresso riferimento alla disposizione contenuta nel comma secondo dell'art. 113 della Costituzione. La Corte ha già chiarito la portata di questo precetto precisando che esso — interpretato in collegamento col comma terzo che demanda alla legge la determinazione degli organi di giurisdizione che possono annullare gli atti della pubblica amministrazione — non può significare che contro l'atto amministrativo il cittadino abbia la facoltà di invocare la tutela giurisdizionale in ogni caso nella medesima maniera e con gli stessi effetti, avendo il Costituente lasciato libero il legislatore ordinario di regolare i modi e l'efficacia di detta tutela.

Orbene, nel caso di specie, è da escludere che le parti ricorrenti restino prive di qualsiasi tutela giurisdizionale contro il decreto amministrativo di concessione per la coltivazione di una cava sul loro terreno emesso dall'ingegnere capo del distretto minerario di Roma. In aderenza alle norme contenute nell'art. 113 della Costituzione e nel quadro della distinzione dallo stesso posta tra la tutela giurisdizionale dei diritti, affi-

data ad organi di giurisdizione ordinaria, e la tutela degli interessi legittimi, spettante ad organi di giurisdizione amministrativa, il diritto dei ricorrenti alla difesa delle proprie ragioni è sufficientemente garantito con rimedi di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Risulta dagli atti che contro il decreto in questione è stato proposto ricorso gerarchico all'autorità amministrativa competente; l'eventuale decisione sfavorevole dello stesso potrà formare oggetto di impugnativa in via giurisdizionale dinanzi al Consiglio di Stato; in tale sede potrà essere disposta la sospensione per gravi ragioni del provvedimento impugnato e, se il ricorso sarà ritenuto fondato, l'annullamento dello stesso; infine gli interessati potranno esperire, ove ne ricorrano i presupposti, azione per risarcimento del danno dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Un complesso di rimedi quindi che vale ad assicurare quella tutela voluta dal precetto dell'art. 113 della Costituzione e che induce a dichiarare non fondata la questione proposta. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 6 luglio 1971, n. 162 - Pres. Branca -
Rel. De Marco - Lapelosa (n. c.).

Imposte e tasse in genere - Imposte sulle radiodiffusioni - Omessa denuncia degli apparecchi - Diversità di sanzioni per gli apparecchi a domicilio e per quelli sugli autoveicoli - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost. art. 3; l. 21 febbraio 1938, n. 246, art. 19).

Non è fondata, con riferimento al principio costituzionale di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che punisce con la sanzione dell'ammenda l'omessa corresponsione del canone di abbonamento alle radiodiffusioni, a differenza di quanto è disposto dall'art. 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235 che punisce con semplice pena pecuniaria la medesima omissione, riferita ad apparecchi montati sugli autoveicoli e sugli autoscafi (1).

(1) La questione è stata sollevata con ordinanza 28 settembre 1970 del giudice istruttore del tribunale di Civitavecchia (*Gazzetta Ufficiale* 9 dicembre 1970, n. 311).

In argomento, sotto diversi profili, cfr. Corte Cost. 8 giugno 1963, n. 81, *Foro it.*, 1963, I, 1343 e 6 luglio 1965, n. 58 in questa *Rassegna*, 1965, 608.

(*Omissis*). — 1. - Non può contestarsi l'esattezza del rilievo, che costituisce il motivo essenziale dell'ordinanza di rinvio, circa la esistenza di una disciplina differenziata per due situazioni che apparirebbero del tutto identiche.

Difatti, la stessa omissione di pagamento del canone per le radioaudizioni che si riferisce ad un apparecchio installato nel proprio domicilio, ai sensi dell'art. 19 del r.d.l. n. 246 del 1938 è punita con l'ammenda e, quindi, costituisce reato; se si riferisce, invece, ad un apparecchio installato a bordo di un automezzo o di un autoscafo è punita soltanto con una pena pecuniaria e, quindi, costituisce semplice trasgressione amministrativa che crea un'obbligazione a carattere civile (art. 3 della legge 7 gennaio 1929, n. 4).

Al fini del decidere, occorre, pertanto, accertare se una siffatta disciplina differenziata possa trovare una giustificazione razionale.

2. - Al riguardo si rileva quanto segue.

Come risulta dall'art. 1 del decreto legislativo n. 246 del 1938, concernente la disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni, basta il pagamento di un solo canone per la detenzione di più apparecchi, e il rilascio da parte dell'URAR (Ufficio Registro Abbonamenti Radio) di un certificato attestante il pagamento del canone basta a legittimare anche l'uso, fuori domicilio, delle cosiddette radioline, ossia di apparecchi radioriceventi portatili (Tabella allegata al d.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, voce 232, nota 4).

Quando cominciarono ad entrare in uso apparecchi riceventi impiantati su automezzi, in un primo tempo sembrò che il pagamento fosse sufficiente a legittimare tale uso.

Ma con l'art. 4 del d.l.l. 5 maggio 1946, n. 332, venne disposto che i detentori di detti apparecchi impiantati su automezzi, dovessero, ai sensi dell'art. 267 del codice postale, contrarre un apposito abbonamento alle radioaudizioni, indipendentemente da quello eventualmente esistente per altro apparecchio diversamente situato.

È, infine, intervenuta la legge 15 dicembre 1967, n. 1235, contenente una nuova disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni per apparecchi radioriceventi installati stabilmente a bordo di autovetture o autoscafi, con la quale, in sostanza, il canone di abbonamento dell'« autoradio » viene considerato un tributo annesso alla tassa di circolazione e, quindi, soggetto alla stessa disciplina.

Infatti l'art. 2 di tale legge dispone che il canone di abbonamento all'« autoradio » e la relativa tassa di concessione governativa debbono essere corrisposti congiuntamente e contestualmente alla tassa di circolazione, con l'osservanza dei medesimi termini, periodi fissi indipendenti,

scadenze e modalità di pagamento previsti dal t.u. sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.

Non solo, ma l'art. 6 della stessa legge, dopo un richiamo all'art. 4 del t.u. n. 39 del 1953, concede, analogamente a quanto disposto da quest'ultimo articolo, facoltà al Ministro per le finanze di affidare all'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) anche la riscossione del canone di abbonamento all'autoradio e della relativa tassa di concessione governativa.

Questa completa assimilazione alle tasse automobilistiche, poi, in osservanza alla legge 3 maggio 1967, n. 317 (cosiddetta di depenalizzazione) ha imposto che le violazioni dell'obbligo di pagamento del canone, punite con la sola pena pecuniaria, non costituissero reato, il che è stato fatto appunto con l'art. 8 della legge n. 1235 del 1967.

3. - Da quanto precede risulta che il legislatore, nella sua discrezionalità, ha ritenuto che l'installazione in modo stabile di un apparecchio radoricevente su un automezzo non soltanto implica il pagamento di un distinto canone ma pone in atto un tale rapporto di accessione, da far considerare l'apparecchio radio come parte dell'automezzo, con la conseguenza di assoggettare, ai fini della riscossione, i canoni e le tasse dovute per le radioaudizioni alla stessa disciplina delle tasse automobilistiche.

Beninteso che, quando si parla di apparecchi radoriceventi, debbono ritenersi compresi anche gli apparecchi televisivi, essendo identiche le norme riguardanti entrambe le categorie di apparecchi, ai fini fiscali.

Già nella imposizione di un canone distinto e nella diversa forma di riscossione può ravvisarsi una differenziazione tra la posizione del detentore di apparecchio a domicilio ed il detentore di apparecchio installato su automezzo, che di per se sola giustifica, senza violazione del principio di uguaglianza, anche la differenziazione delle sanzioni, nel caso di omissione di pagamento di detto tributo.

Ma anche da un altro punto di vista questa differenziazione risulta giustificata e razionale: mentre l'accertamento della esistenza di un apparecchio detenuto nel domicilio e del pagamento del relativo canone è tutt'altro che agevole e può richiedere perfino l'intervento del giudice, qualsiasi agente addetto al traffico può accertare facilmente l'esistenza di un'autoradio e verificare l'ottemperanza dell'obbligo del pagamento del relativo canone di abbonamento, fermando l'automezzo sul quale è installato.

Di qui una maggiore facilità di evadere gli obblighi fiscali da parte del detentore di apparecchio a domicilio ed una conseguente necessità, a prevenire siffatta evasione, di colpirla con sanzioni più gravi. —

(Omissis).

CORTE COSTITUZIONALE, 6 luglio 1971, n. 163 - *Pres. Branca - Rel. Verzi - Giraldi (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Casamassima).*

Avvocato e procuratore - Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità - Fissazione da parte del Consiglio nazionale forense - Violazione della riserva di legge in materia tributaria - Esclusione.

(Cost. art. 23; l. 7 novembre 1957, n. 1051).

Non è fondata, con riferimento alla riserva di legge in materia tributaria, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051, che affida al Consiglio nazionale forense la fissazione degli onorari, diritti ed indennità per le prestazioni professionali degli avvocati e dei procuratori (1).

(*Omissis*). — La questione è infondata.

L'obbligo del pagamento degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati ed ai procuratori per prestazioni giudiziali non ha la natura di quelle prestazioni patrimoniali che — secondo l'art. 23 della Costituzione — possono essere imposte soltanto in base alla legge.

La questione è stata già sostanzialmente decisa in tali sensi dalla sentenza di questa Corte n. 20 del 1960, la quale afferma che « la materia delle prestazioni forensi non è di quelle che debbono essere disciplinate necessariamente per legge o per delega di funzioni legislative » e spiega altresì che « i criteri per la fissazione dei compensi e le relative tariffe hanno tale natura che è opportuno rivederli periodicamente; di qui la convenienza di affidarne l'aggiornamento ad un organo tecnico che sia in grado di prendere tempestive decisioni ».

L'ordinanza di rimessione fa derivare i caratteri di prestazione imposta di autorità dalla obbligatorietà della assistenza del difensore, ma non considera che questa e la corresponsione del relativo onorario esulano dalla materia regolata dall'art. 23 della Costituzione. Infatti, l'assistenza del difensore è fondata sull'esigenza inderogabile nel proce-

(1) Il giudizio è stato promosso con ordinanza 17 marzo 1970 dal pretore di Roma (*Gazzetta Ufficiale* 1° luglio 1970, n. 163).

La sentenza n. 20 del 1960, richiamata in motivazione, trovasi pubblicata in *Foro It.*, 1960, I, 532.

dimento giudiziario della collaborazione del difensore quale organo capace di prospettare tecnicamente ragioni di fatto e giuridiche; il che non è nella possibilità della parte. Il compenso è un elemento del contratto privatistico di prestazione d'opera intellettuale corrente fra l'interessato ed il legale, disciplinato dagli artt. 2230 e seguenti del codice civile. E poiché l'opera del difensore è svolta nell'interesse della parte, l'obbligo del pagamento degli onorari rimane estraneo al precetto costituzionale avente per oggetto quelle prestazioni, che vengono imposte da enti pubblici o privati per finalità di preminente interesse generale.

Per quanto riguarda poi gli onorari spettanti al difensore della parte avversa, va rilevato che il soccombente è tenuto a corrisponderli per effetto della sentenza in virtù del principio generale per cui la parte a favore della quale viene attuata la legge, non dovendo soffrire una diminuzione patrimoniale, ha diritto al rimborso di tutte le spese fatte nel procedimento. Ed allorché la prestazione è imposta da una sentenza di condanna — la quale, con le garanzie offerte dal procedimento, contiene sempre un comando di adempiere un obbligo — si verte in una ipotesi di fatto che è fuori della previsione dell'art. 23 della Costituzione. — (*Omissis*).

**CORTE COSTITUZIONALE, 6 luglio 1971, n. 164 - Pres. Branca -
Rel. Capalozza - Carta (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri
(sost. avv. gen. dello Stato Casamassima).**

**Approvvigionamenti e consumi - Disciplina della vendita delle carni
fresche e congelate - Identità della pena per le violazioni diverse -
Illegittimità costituzionale - Esclusione.**

(Cost. art. 3; l. 4 aprile 1964, n. 171, art. 7, terzo comma).

Non è fondata, con riferimento al principio costituzionale di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge 4 aprile 1964, n. 171, sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate che punisce con pene identiche violazioni diverse delle disposizioni della legge stessa (1).

(1) La questione è stata sollevata con sei ordinanze emesse il 22 dicembre 1969 dal pretore di Seneghe (*Gazzetta Ufficiale* 1° aprile 1970, n. 86).

CORTE COSTITUZIONALE, 8 luglio 1971, n. 166 - Pres. Branca -
Rel. Crisafulli - Cavaretta (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri
(sost. avv. gen. dello Stato Azzariti).

**Militare - Leva militare - Dichiarazione di renitenza - Annullamento
da parte dei Consigli di leva - Illegittimità costituzionale - Esclu-
sione.**

(Cost. art. 3, 25; d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, art. 137, terzo comma).

*Non è fondata, con riferimento ai principi costituzionali di egua-
glianza e di legalità dei reati e delle pene, la questione di legittimità co-
stituzionale dell'art. 137, terzo comma, d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237,
che attribuisce ai Consigli di leva la facoltà di annullare la dichiarazione
di renitenza alla leva nei casi o nei limiti previsti dal regolamento (1).*

(*Omissis*). — La questione sollevata dal pretore di Treviso ha per
oggetto la disposizione del terzo comma dell'art. 137 del t.u. n. 237 del
1964 sul reclutamento e la leva, che attribuisce ai consigli di leva la
facoltà di annullare « nei casi e nei limiti previsti dal regolamento », la
dichiarazione di renitenza adottata nei confronti di coloro che non si
siano presentati per l'esame e la visita nel giorno prescritto: dichiara-
zione che, a norma del successivo quarto comma, condiziona la denuncia
dei renitenti alla Autorità giudiziaria, e a sua volta condiziona il pro-
nuovimento dell'azione penale. Poiché la legge rinvia al regolamento
e questo, negli artt. 1074, lett. c, e 1075, rimetterebbe, secondo l'assunto,
alla discrezionalità del consiglio di leva l'esercizio di detta facoltà, la
disposizione del terzo comma dell'art. 137 contrasterebbe ad un tempo
con gli artt. 25, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione.

La questione non è fondata.

Sotto il primo profilo, è agevole osservare che il principio di lega-
lità in materia di reati e di pene, enunciato insieme con quello di irre-
troattività dal secondo comma dell'art. 25 della Costituzione, è invocato
fuori proposito. Ed invero, come la dichiarazione di renitenza e la con-
seguente denuncia all'Autorità giudiziaria non rientrano nella fattispecie
del reato, compiutamente delineata in tutti i suoi elementi costitutivi
nell'art. 135 della legge, così, all'inverso e per logica conseguenza,
l'annullamento di quella dichiarazione non incide comunque sulla fatti-
specie stessa.

(1) Il giudizio è stato promosso con ordinanze 1° agosto 1969 del Pre-
tore di Treviso (*Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1970, n. 5).

Sull'art. 25, secondo comma, della Costituzione, v. le sentenze n. 167
e 168 che seguono.

In dottrina, TATTOLI, *Leva Militare*, Voce del *Nov.mo dig. it.*, IX, 784.

Nemmeno sussiste il denunciato contrasto con il principio di eguaglianza. Deve tenersi presente al riguardo che, a norma del ricordato art. 135, ad aversi delitto di renitenza non è sufficiente il mero fatto omissivo della mancata presentazione, richiedendosi altresì l'assenza di un « legittimo motivo » di impedimento. È perciò che il quarto comma dell'art. 137 prescrive l'obbligo della denuncia non già nei confronti di coloro che, non essendosi presentati, siano stati per ciò solo e *prima facie* dichiarati renitenti, ma bensì ed esclusivamente di coloro per i quali non sia posteriormente intervenuto l'annullamento di tale dichiarazione: che è quanto dire, dunque, nei confronti di coloro la mancata presentazione dei quali non sia giustificata da un legittimo motivo, poiché soltanto in questa ipotesi il consiglio di leva si trova in presenza di un fatto suscettibile di costituire reato e di essere pertanto penalmente perseguito.

Si comprende allora come la cosiddetta « nota di renitenza » possa e debba essere « cancellata » (annullata o revocata), ogni qual volta un legittimo motivo venga poi invocato e comprovato dai chiamati presentatisi tardivamente ovvero fermati e tradotti, o venga comunque a risultare dagli accertamenti disposti d'ufficio dal consiglio di leva a seguito della mancata tempestiva presentazione.

Alla stregua di quanto sin qui detto, la norma denunciata acquista il suo proprio significato: essa non conferisce ai consigli di leva una generica e indiscriminata facoltà di annullare la dichiarazione di renitenza frattanto provvisoriamente adottata, ma al contrario ne subordina l'esercizio alla circostanza dell'essersi accertato un legittimo motivo di impedimento. E, nella impossibilità di elencare una esaustiva casistica, l'art. 1074 del regolamento, cui la legge rinvia, nella lett. c segna un limite preciso all'apprezzamento dei consigli di leva, specificando che solo quando « si possa escludere interamente il dolo o il proposito deliberato di sottrarsi agli obblighi di leva », le ragioni addotte dagli interessati o risultanti dagli atti sono suscettibili di integrare il « legittimo motivo » di cui all'art. 135 della legge e dar luogo perciò all'annullamento o revoca della dichiarazione di renitenza.

Rettamente interpretata, dunque, la norma non determina di per sé disparità di trattamento, poiché tutti i chiamati non presentatisi alla data stabilita sono egualmente posti in grado di giustificarsi, evitando così di essere sottoposti a procedimento penale. E quanto all'ipotesi, astrattamente prospettata dall'ordinanza, di dichiarazione di renitenza tenuta ferma malgrado la sussistenza di legittimi motivi che avrebbero dovuto portare invece ad annullarla, che poi la sola ipotesi in cui un cattivo uso del potere inciderebbe sfavorevolmente su diritti ed interessi individuali, il rimedio sta nel controllo pieno sul fatto contestato a titolo di reato, spettante all'Autorità giudiziaria: i cui poteri di cognizione permangono — ovviamente — integri sotto ogni aspetto, dopo che il

presidente del consiglio di leva abbia provveduto alla denuncia. Tanto più che, come espressamente dispone l'art. 139, primo comma, della legge, il proscioglimento in giudizio equivale a tutti gli effetti, compresi quelli della esenzione o dispensa dal servizio di ferma, all'annullamento amministrativo della dichiarazione di renitenza. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 8 luglio 1971, n. 167 - Pres. Branca - Rel. Oggioni - Carnevali (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato R. Bronzini).

Reato - Reati e pene - Sanzioni proporzionali illimitate per il contrabbando di tabacchi - Connessa violazione della legge sull'IGE - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost. art. 27; l. 3 gennaio 1951, n. 27, art. 1; d.l. 9 gennaio 1940, n. 2, art. 33).

Non sono fondate, con riferimento ai principi costituzionali della legalità e della rieducatività della pena, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1951, n. 27 sulla punizione con multa proporzionale illimitata del contrabbando dei tabacchi, e dell'art. 33 della legge organica sull'IGE, sulla punizione con sanzioni penali delle evasioni all'imposta connesse con violazioni della legge doganale (1).

(*Omissis*). — 1. - La prima questione sottoposta alla Corte riguarda la pena pecuniaria proporzionale alla quantità di tabacco oggetto del contrabbando, prevista dall'art. 1 della legge 3 gennaio 1951, n. 27, che, per la sua rigidità e per la mancanza di un limite massimo, contrasterebbe con i principi della personalità, della umanità e della rieducatività della pena sanciti dall'art. 27, commi primo e terzo, della Costituzione.

Si deve, anzitutto, rilevare, al riguardo, che la norma impugnata prevede l'irrogazione della multa da lire 30.000 a lire 90.000 per ogni Kg. di tabacco lavorato e da lire 25.000 a lire 80.000 per Kg. di tabacco greggio, il che consente indubbiamente al giudice un certo adeguamento della pena alle circostanze oggettive e soggettive del reato. Ond'è che la censura appare riferita ad elementi in parte inesatti.

(1) La questione è stata proposta con ordinanza 5 ottobre 1970 del Tribunale di Pisa (*Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1970, n. 324).

Le sentenze 12 marzo 1962, n. 15 e 15 maggio 1963, n. 67 sono riportate in *Giur. cost.*, rispettivamente 1962, 164 con nota di CRISTIANI e 1963, 661 con nota di ESPOSITO. Con le dette sentenze si è affermata la legittimità sia delle pene pecuniarie proporzionali sia di quelle fisse.

Sull'art. 33 della legge n. 762 del 1940, cfr. GAFFURI, in *Giur. it.*, 1969; II, 635.

Comunque, questa Corte ha già riconosciuto che la pena pecuniaria commisurata al valore del bene oggetto della tutela penale vuole rapportare la sanzione alla gravità del reato ed è compatibile con il principio di legalità, senza che a tale sistema si oppongano precetti costituzionali (sent. 15/62): e, più specificamente, che il primo comma dell'art. 27 della Costituzione sancisce il divieto di fare valere la responsabilità penale per fatto altrui, ma non impone al legislatore di determinare la pena fra un massimo ed un minimo, mentre l'emenda del reo non può riuscire compromessa per la sola circostanza del carattere di rigidità della pena (sent. 67/63): la misura della quale è rimessa, comunque, alla valutazione discrezionale del legislatore, per cui, sotto questo profilo, sfugge al controllo di legittimità l'indagine sulla sua efficacia rieducativa (sent. 22/71).

Poiché non sussistono ragioni per adottare soluzioni diverse, sono da dichiararsi infondate le questioni in esame, anche per quanto riguarda, in particolare, il profilo della lamentata violazione del principio della umanità della pena che deriverebbe, secondo il giudice *a quo*, dalla misura cui potrebbe in ipotesi giungere la sanzione in base al descritto meccanismo, il quale, in definitiva, si riferisce ad una pena che resta nell'ambito di quelle generalmente previste dall'ordinamento, indubbiamente compatibili, come tali, con l'esigenza di umanità affermata dalla Carta costituzionale.

Le considerazioni sopra esposte valgono anche in relazione alle questioni sollevate contro l'art. 27 del codice penale, che vanno perciò parimenti dichiarate infondate.

2. - L'altra questione sollevata nell'ordinanza di rinvio nei confronti dell'art. 33, ultimo comma, del r.d.l. 9 gennaio 1940, n. 2, poggia sostanzialmente sulla interpretazione di tale disposizione fornita dal giudice *a quo*, secondo cui la connessione con reati doganali, per effetto della quale, le violazioni alla legge istitutiva dell'I.G.E. sono da considerarsi delitti, si estenderebbe anche ai casi di mera connessione soggettiva od occasionale.

Ritiene tuttavia la Corte che questa opinione sia da respingere. Ed invero la norma impugnata dispone che le violazioni del decreto istitutivo dell'I.G.E. sono considerate delitto quando sono connesse con « corrispondenti » violazioni della legge doganale aventi carattere di delitto. Il termine « corrispondenti », che il legislatore ha usato per delineare la fattispecie legale presa in considerazione, presuppone l'esistenza di un nesso obbiettivo, di un legame intrinseco fra i reati; si riferisce, cioè, ai casi di connessione che si verificano quando è riscontrabile fra i reati una relazione che emana dalla stessa condotta del reo e si traduce in un vincolo, più o meno intimo, che li unisce sul piano sostanziale, e non meramente formale.

Questa interpretazione è suffragata dalla « ratio » della norma la quale, poiché mira ad apprestare una più efficace tutela penale contro determinate ipotesi di illecito, evidentemente le considera provviste di un maggiore grado di pericolosità, attribuzione questa che mal si adatterebbe ad ipotesi di reati connessi solo esteriormente.

Pertanto, in applicazione della norma impugnata, il reo viene punito in relazione ad una condotta illecita che è, indubbiamente, a lui direttamente riferibile.

La norma impugnata, in conclusione, lungi dall'eludere la rigida prefigurazione della fattispecie criminosa, statuisce una disciplina punitiva in vista di comportamenti sufficientemente determinati e direttamente riferibili al reo, e non si pone quindi in contrasto né con il principio di legalità in materia penale, il quale tende appunto a garantire il fondamento legale della potestà punitiva del giudice, né col principio della personalità della pena, secondo cui nessuno deve subire la pena per fatti non propri. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 8 luglio 1971, n. 168 - Pres. Branca - Rel. Rossi - Neri (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Casamassima).

Reato - Reati e pene - Inosservanza di provvedimenti dell'autorità - Violazione della riserva di legge e dei diritti fondamentali - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost. art. 2, 3, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25; c.p. art. 650).

Non è fondata, con riferimento ai principi di riserva di legge e di tutela dei diritti fondamentali del cittadino, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 650 codice penale (1).

(*Omissis*). — 1. - Non è fondato il dubbio di legittimità dedotto dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

(1) Il giudizio è stato promosso con ordinanze 27 novembre 1969, del Pretore di Massa Marittima (*Gazzetta Ufficiale*, 25 febbraio 1970, n. 50), 13 aprile 1970 del Pretore di Chiusa D'Arco (*Gazzetta Ufficiale* 2 settembre 1970, n. 222), 21 maggio 1970 del pretore di Recanati (*Gazzetta Ufficiale* 21 ottobre 1970, n. 267).

In dottrina, cfr. ALIBRANDI, *La sindacabilità del provvedimento amministrativo nel processo penale*, Milano, 1969.

Sull'art. 25, secondo comma Cost., cfr. le sentenze in pari data, n. 166 e 167 avanti riportate; in dottrina, ANTOLISEI, *Manuale dir. pen.*, 1969, 31.

Sull'art. 650 cod. pen. CARBONI, *L'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità*, 1970, 285.

Questa Corte ha esaminato più volte la materia delle cosiddette norme penali in bianco, affermando che il principio di legalità non è violato « quando sia una legge dello Stato — non importa se proprio la medesima legge o un'altra legge — a indicare con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti dei provvedimenti dell'autorità non legislativa, alla cui trasgressione deve seguire la pena » (sentenza n. 26 dell'anno 1966).

Nel caso dell'art. 650 del codice penale la materialità della contravvenzione è descritta tassativamente in tutti i suoi elementi costitutivi e si pone in essere col rifiuto cosciente e volontario di osservare un provvedimento dato nelle forme legali dall'autorità competente per sussistenti ragioni di giustizia, sicurezza, ordine pubblico, igiene. Spetta al giudice indagare, volta per volta, se il provvedimento sia stato emesso nell'esercizio di un potere-dovere previsto dalla legge e se una legge dello Stato determini « con sufficiente specificazione » le condizioni e l'ambito di applicazione del provvedimento.

La riserva di legge è così rispettata e va rilevato, a questo proposito, che a torto si dice nelle ordinanze di remissione dei pretori di Massa Marittima e Chiusa d'Isarco che al giudice penale sarebbe preclusa l'indagine sul possibile eccesso di potere da parte dell'autorità che ha emesso il provvedimento. Al contrario la dottrina unanime e la giurisprudenza della Corte di cassazione da un decennio affermano che tale sindacato è doveroso.

2. - Infondato è pure il timore che la norma dell'art. 650 del codice penale possa violare il principio di uguaglianza, in quanto commina la medesima sanzione per l'inosservanza dei più diversi e variamente motivati provvedimenti della pubblica autorità. Oggetto del reato in esame sono, secondo la rubrica e secondo la chiara formulazione della norma incriminatrice, il turbamento della tranquillità e dell'ordine pubblico, beni che possono bensì venir offesi in infiniti modi, ma rimangono pur sempre gli stessi, come è uguale in tutti i casi la condotta del perturbatore, consistente nel rifiuto di ottemperare a un provvedimento legittimo. Inutile aggiungere che i limiti della pena prevista (dal minimo dell'ammenda fino a tre mesi d'arresto) consentono al giudice un ampio margine di discrezionalità.

3. - Né meno infondata è la questione proposta dalla terza ordinanza con riferimento ai diritti inviolabili dell'uomo, limitatamente all'inciso « o d'ordine pubblico ».

Ritiene il pretore di Recanati che *l'ordine pubblico* debba cedere di fronte ai diritti costituzionalmente protetti, anche se questi vengono esercitati in modo da compromettere altri beni e diritti pubblici e individuali (come la tranquillità, il riposo, il decoro e tanti altri) non ricordati in

modo espresso dalla Costituzione. Si tratta di una tesi errata che contrasta con lo spirito della Costituzione e ne sovvertirebbe i fini: la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo diventerebbe illusoria per tutti, se ciascuno potesse esercitarli fuori dell'ambito delle leggi, della civile regolamentazione, del ragionevole costume. Anche diritti primari e fondamentali (come il più alto, forse, quello sancito nell'art. 21 della Costituzione) debbono venir contemperati con le esigenze di una tollerabile convivenza: non sarebbe consentito, per esempio, diffondere il proprio libero pensiero al colmo della notte con alto parlanti spinti al massimo del volume e capaci di tenere desta un'intera città, allo stesso modo che per garantire a tutti i singoli, o gruppi, il diritto e la materiale possibilità di espressione e propagganda, sono stabiliti orari e turni per le riunioni e i discorsi nelle piazze pubbliche, come sono proibiti i comizi dopo la mezza notte del venerdì precedente la domenica elettorale.

È ovvio che la locuzione « ordine pubblico » ricorrente in leggi anteriori al gennaio 1948 debba intendersi come ordine pubblico costituzionale (sentenza n. 19 dell'anno 1962) che deve essere assicurato appunto per consentire a tutti il godimento effettivo dei diritti inviolabili dell'uomo.

Quanto al timore, espresso nell'ordinanza del pretore di Recanati, di possibili arbitri da parte dell'autorità nel valutare le esigenze dell'ordine pubblico, valgono le ragioni sopra esposte al n. 1: nessuno dei diritti previsti negli artt. 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 della Costituzione può essere compromesso ove il giudice nell'applicare l'articolo 650 del codice penale si attenga all'ermeneutica imposta dalla lettera della norma e all'interpretazione che ne danno la dottrina e la giurisprudenza, assicurandosi che si tratti di un *provvedimento* nell'accezione tecnico-giuridica della parola; che sia stato reso noto nei modi legali; che sia emesso dall'autorità competente per legge; che risponda a ragionevoli motivi di giustizia, sicurezza, ordine pubblico, igiene, previsti con « sufficiente specificazione » da singole leggi dello Stato. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 8 luglio 1971, n. 169 - Pres. Branca - Rel. Verzi - Pagliantini (avv. Nicolò, Barile, Cheli) e Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. dello Stato Arias, sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Matrimonio - Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio - Applicabilità ai matrimoni concordatari - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost. art. 7, 10, 138; Concordato fra l'Italia e la S. Sede, art. 34; l. 1° dicembre 1970, n. 898, art. 2).

Non è fondata, con riferimento agli impegni assunti dallo Stato italiano con la S. Sede con l'art. 34 del Concordato, richiamato dall'art. 7

della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (1).

(*Omissis*). — 1. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, viene proposta dalla ordinanza del tribunale di Siena sotto il profilo della violazione dell'art. 7 della Costituzione in relazione all'art. 34 del Concordato: la norma denunciata, ammettendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, avrebbe spezzato il nesso inscindibile tra tali effetti e la natura indissolubile del matrimonio canonico, violando così l'obbligo assunto dallo Stato di mantenere permanenti gli effetti medesimi. Tale innovazione, essendo contenuta in una legge ordinaria, non preceduta da accordi con la Santa Sede, avrebbe prodotto una modificazione dei Patti Lateranensi senza il procedimento di revisione costituzionale richiesto dal ripetuto art. 7 e dall'art. 138 della Costituzione.

La questione è infondata.

La Corte osserva preliminarmente che sulla decisione dell'attuale questione non incide alcun problema inerente alla sovranità dello Stato, ma che si tratta solo di accertare attraverso quali forme (legge ordinaria o legge di revisione costituzionale) tale sovranità si poteva esercitare nella specie.

2. - L'infondatezza della questione deriva dal rilievo che con i Patti Lateranensi lo Stato non ha assunto l'obbligo di non introdurre nel suo ordinamento l'istituto del divorzio. All'inizio delle trattative tra la Santa Sede e l'Italia fu proposto di impegnare lo Stato « a mantenere illeso in qualsiasi disposizione concernente il matrimonio il principio della indissolubilità e dell'impedimento dell'ordine sacro », ma nel corso delle ulteriori discussioni non si fece più alcun cenno di tale principio e si addivenne all'accordo, consacrato nel testo dell'art. 34 del Concordato, per cui lo Stato ha riconosciuto al matrimonio concordatario « gli effetti civili ». Con ciò l'ordinamento italiano non ha operato una recezione della disciplina canonistica del matrimonio, limitandosi ad assumere il matrimonio, validamente celebrato secondo il rito cattolico e regolarmente trascritto nei registri dello stato civile, quale presupposto cui vengono ricollegati gli identici effetti del matrimonio celebrato davanti agli ufficiali di stato civile.

(1) Il giudizio è stato promosso con ordinanza 20 aprile 1971 del Tribunale di Siena (*Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 1971, n. 112).

Il Tribunale di Genova 31 marzo 1971 (*Foro it.*, 1971, I, 1020), ha dichiarato la medesima questione di costituzionalità manifestamente infondata.

In dottrina, v. da ultimo LAVAGNA, PUGLIESE, *Giur. it.*, 1971, 1, 1, 628, 633; LARICCIA, in *Foro it.*, I, 1187; S. LENER, in *Civiltà Cattolica*, 1971, vol. I, 527.

Non può argomentarsi in contrario dal riferimento dell'art. 34 al « sacramento del matrimonio », giacché l'espressione usata ben si spiega in un atto bilaterale, alla formazione del quale concorrevano la Santa Sede, dal momento che, per la Chiesa, il matrimonio costituisce anzitutto ed essenzialmente un sacramento; ma non implica affatto che, in questa sua figura e con le connesse caratteristiche di indissolubilità, esso sia stato altresì riconosciuto come produttivo di effetti civili dallo Stato. Ed infatti l'espressione più non ricorre nell'art. 5 della legge 27 maggio 1929, n. 847, contenente disposizioni per l'attuazione del Concordato nella parte relativa al matrimonio, la quale più semplicemente stabilisce che « il matrimonio, celebrato davanti un ministro del culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico, produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti del matrimonio civile, quando sia trascritto nei registri dello stato civile secondo le disposizioni degli articoli 9 e seguenti ». È da tener presente al riguardo che della conformità dell'art. 5 (come del resto anche degli artt. 12 e 16 della citata legge n. 847 del 1929) con l'art. 34 del Concordato non si può dubitare, perché, com'è noto, il testo della legge fu compilato in base ad intese fra la Santa Sede e lo Stato. E la relazione alla detta legge spiega l'abbandono della formula concordataria con la considerazione che l'accenno al carattere sacramentale del matrimonio canonico non era conveniente in una norma dell'ordinamento statale e che era necessaria evitare l'introduzione in esso di concetti teologici. Dal che si deduce ancor più chiaramente l'intendimento dello Stato di non tener conto nella disciplina degli effetti civili del matrimonio concordatario di principi propri del matrimonio canonico.

3. - Accertato che gli effetti del matrimonio concordatario sono, e devono essere, gli stessi effetti che la legge attribuisce al matrimonio civile, dalla separazione dei due ordinamenti deriva che nell'ordinamento statale il vincolo matrimoniale, con le sue caratteristiche di dissolubilità od indissolubilità, nasce dalla legge civile ed è da questa regolato. Del resto, poiché l'art. 7 della Costituzione afferma tanto per lo Stato quanto per la Chiesa i principi di indipendenza e di sovranità di ciascuno nel proprio ordine, una limitazione della competenza statale su questo punto doveva risultare da norma espressa, e, in mancanza di questa, non è desumibile da incerti argomenti interpretativi: tanto più che, in materia di accordi internazionali, vale il criterio della interpretazione restrittiva degli impegni che comportino per uno dei contraenti l'accettazione di limiti alla propria sovranità.

4. - Il matrimonio concordatario trova una garanzia costituzionale nell'art. 7 della Costituzione, ma la trova nei limiti in cui il regime statuito nel Concordato corrisponda alla volontà delle parti, quale si è

oggettivata nei testi normativi. Pertanto — non essendosi apportata alcuna modificazione ai Patti Lateranensi neppure nella parte relativa all'art. 34, quarto comma, giacché la legge impugnata non sottrae ai tribunali ecclesiastici la giurisdizione sulla nullità dell'atto matrimoniale — l'estensione al matrimonio concordatario del nuovo regime di dissolubilità adottato per quello civile, non richiedeva l'apposita procedura della revisione costituzionale.

5. - Dimostrato che la legge impugnata non contraddice all'art. 34 del Concordato, nemmeno l'art. 10 della Costituzione risulta violato; e ciò a prescindere dal fatto che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono specificamente regolati dall'art. 7 della Costituzione. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 8 luglio 1971, n. 170 - Pres. Branca - Rel. Reale - Antonaroli (n. c.).

Corte dei Conti - Ricorsi in materia di pensioni - Termine perentorio per la presentazione - Spedizione a mezzo posta - Esclusione della rilevanza della data di spedizione - Illegittimità costituzionale.
(Cost. art. 3; r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 63).

È costituzionalmente illegittimo, con riferimento al principio di eguaglianza, l'art. 63 del testo unico sulla Corte dei Conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, nella parte in cui esclude che il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi in materia di pensioni possa essere osservato anche con la presentazione di ricorsi a mezzo raccomandata e che in questo caso, della data di spedizione faccia fede il timbro postale o, in caso di illegibilità, la ricevuta della raccomandata (1).

(1) Il giudizio è stato promosso con due ordinanze della Corte dei Conti del 23 aprile 1969 (*Gazzetta Ufficiale* 25 febbraio 1970, n. 50).

In materia di pensioni la Corte si è pronunciata da ultima con le sentenze n. 135, 144 e 147 del 1971, avanti riportate con note di richiamo.

La sentenza è commentata da ANDRIOLI in *Foro it.*, 1971, I, 2097.

SEZIONE SECONDA

GIURISPRUDENZA
SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE

CORTE DI CASSAZIONE, sez. un., 3 maggio 1971, n. 1272 - Pres. Flore - Rel. Mirabelli - P. M. Di Majo (conf.) - Amministrazione delle Finanze dello Stato (avv. Stato Agrò) c. Savona F. ed altri (avv. ti Cavallo e Corsi), Savona T. (avv. ti Arena e Polizzi) e soc.p.az. La Torre (avv. Sangiorgi) nonché soc. p. az. La Torre c. Savona e Amministrazione delle Finanze.

Competenza e giurisdizione - Demanio e patrimonio - Idoneità all'uso pubblico - Discrezionalità della pubblica Amministrazione - Sindacato del Giudice ordinario - Ammissibilità - Limiti.

(c.c. artt. 822 e 823; cod. nav. artt. 28 e segg.).

Il punto concernente l'assegnazione del bene all'uso pubblico va esaminato, in relazione alla determinazione della natura del bene, non con riferimento alla valutazione che dell'idoneità a tale uso possa compiere il Giudice, ma, invece, in considerazione della effettiva sussistenza o insussistenza di una assegnazione all'uso pubblico ad opera della stessa pubblica Amministrazione: il Giudice cioè non si assume la valutazione della possibilità di utilizzazione per il soddisfacimento di bisogni collettivi, ma si limita a constatare se, per le caratteristiche del bene e per il comportamento della pubblica Amministrazione, sussiste o meno tale utilizzabilità; non si sostituisce, quindi, agli organi dell'amministrazione, ma assume a fondamento della decisione il comportamento da questa liberamente svolto; onde la questione che concerne l'accertamento della natura demaniale o non demaniale di un bene non esorbita sotto nessun aspetto dalla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria (1).

(Omissis). — Preliminarmente va esaminata la questione di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione ricorrente, sebbene in via subordinata. L'Amministrazione, invero, pur riconoscendo che spetta al giudice ordinario l'accertamento intorno ai caratteri del bene, che si asserisca

(1) Sui vari aspetti delle questioni agitate nella causa, di cui si tratta, cfr. Cass. 16 giugno 1969, n. 2146, Cass. 22 gennaio 1969, n. 147, Cass. 24 luglio 1965, n. 1729, Cass., sez. un., 13 maggio 1963, n. 1177, Cass., sez. un., 2 maggio 1962, n. 849, Cass. 22 marzo 1957, n. 999 nonché Cass. 21 luglio 1965, n. 1729, Cass. 3 ottobre 1964, n. 2485, Cass. 5 agosto 1949, n. 2231 e, più pertinentemente, Cass. 5 maggio 1964, n. 1069.

demaniale, fa rilevare che, poiché tra gli elementi che solitamente vengono presi in considerazione a tal fine e che, in particolare, la sentenza impugnata ha posto a fondamento della soluzione adottata, vi è quello della idoneità all'uso pubblico e poiché una determinazione a questo riguardo non può che essere affidata alla piena discrezionalità della Pubblica Amministrazione, l'accertamento di tale elemento andrebbe sottratto al giudizio dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Ma la tesi, ovviamente, non può essere accolta.

Il punto concernente l'assegnazione del bene all'uso pubblico va esaminato, in relazione alla determinazione della natura del bene, non con riferimento alla valutazione che dell'idoneità a tale uso possa compiere il giudice, ma, invece, in considerazione della effettiva sussistenza o insussistenza di una assegnazione all'uso pubblico ad opera della stessa pubblica amministrazione.

Il giudice, cioè, non si assume la valutazione della possibilità di utilizzazione per il soddisfacimento di bisogni collettivi, ma si limita a constatare se, per le caratteristiche del bene e per il comportamento della pubblica amministrazione, sussiste, o meno, tale utilizzabilità; non si sostituisce, quindi, agli organi dell'amministrazione, ma assume a fondamento della decisione il comportamento da questi liberamente svolto.

La questione che concerne l'accertamento della natura demaniale o non demaniale di un bene non esorbita, dunque, sotto nessun aspetto dalla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Con la parte principale del motivo di ricorso, peraltro, l'Amministrazione, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 822 e 823 cod. civ. e 28 cod. Navig., nonché, e soprattutto, contraddittorietà ed insufficienza di motivazione, sostiene che la sentenza impugnata, dopo avere con esattezza fissato i principi ed i criteri in base ai quali, secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, debba essere valutata la natura demaniale, o meno, di un bene, ed in particolare l'appartenenza al demanio marittimo, ha poi disapplicato tali presupposti quando è passata alla valutazione degli elementi decisivi della presente controversia.

La censura, però, non ha fondamento.

La Corte del merito, attraverso un'ampia esposizione dello stato della dottrina e della giurisprudenza sulla questione, è pervenuta a fissare come criteri decisivi per stabilire se un'area rivierasca debba essere considerata appartenente al demanio marittimo, i seguenti: a) che l'area sia normalmente coperta dalle mareggiate ordinarie; b) che, anche se non sottoposta a mareggiate ordinarie, sia stata in antico sommersa e tuttora utilizzabile per uso marittimo; c) che, comunque, il bene sia necessariamente adibito ad usi attinenti alla navigazione. Tali criteri, come riconosce la stessa Amministrazione ricorrente, sono pienamente accettabili e conformi alle tesi prevalentemente espresse dalla giurisprudenza di questa Corte e dalla migliore dottrina.

In relazione a tali criteri la Corte del merito ha accertato, in fatto, che l'area, di cui si discute, non è normalmente coperta dal mare, in quanto si eleva per vari metri sul livello delle acque, sia nella bassa che nell'alta marea, ed ha rilevato che sommersa è invece soltanto una breve striscia antistante alla area in oggetto ed estranea a questa; ha accertato, anche, che indubbiamente l'area è soggetta all'azione erosiva del mare e per tale ragione è priva di vegetazione, sì che non potrebbe essere esclusa una utilizzabilità dell'area stessa per usi marittimi; ma ha anche posto in rilievo che nessun uso marittimo è stato mai posto in essere nella zona, in quanto dalle carte nautiche e dallo stato dei luoghi risulta in modo certo che rimane escluso sia l'approdo sia ogni altro uso attinente alla navigazione.

La contraddizione che la difesa dell'Amministrazione ritiene di poter cogliere nella motivazione della sentenza impugnata, nel punto in cui questa, dopo avere accolto l'accertamento in fatto compiuto del consulente tecnico, secondo cui l'area è, come si è detto, assoggettata, in superficie ed in profondità, dall'azione erosiva del mare, ha, poi, negato rilevanza a tale dato, in effetti non sussiste, giacché la Corte ha chiaramente escluso che tale carattere potesse condurre a comprendere l'area nella categoria della « spiaggia », per l'accertata elevazione sul livello dell'acqua, ed ha precisato che la stessa caratteristica non è neppure sufficiente perché l'area vada compresa nella nozione di « lido », in quanto, appunto, non vi è riscontrabile alcuna possibilità di utilizzazione per usi marittimi.

Parimenti non sussiste l'ulteriore contraddizione prospettata dalla stessa Amministrazione, secondo cui la sentenza impugnata, dopo avere riaffermato il principio della continuità del demanio, lo abbia poi disapplicato nel caso esaminato; infatti nella sentenza impugnata si trova ripetutamente rilevato che demaniale è la spiaggia antistante e sottostante alla zona in cui si trova l'area in discussione, e che a disposizione dell'Amministrazione è rimasta, pur dopo l'alienazione del terreno in oggetto, una striscia di due metri tra il bordo che strapiomba sul mare e l'area alienata ai danti causa dei controricorrenti, sì che non può essere negato che la Corte abbia tenuto ben presente la continuità del lido, anche in relazione alla soluzione accolta.

La sentenza impugnata, dunque, si è ispirata a criteri giuridici esatti e non è affetta da quei vizi logici che l'Amministrazione ricorrente ha ritenuto di ravvisarvi e sui quali ha insistito anche la difesa della ricorrente adesiva società La Torre.

I due ricorsi devono essere, pertanto, respinti. La complessità e delicatezza delle questioni trattate e le peculiarità della fattispecie esaminata fanno ritenere equa, peraltro, la compensazione tra le parti delle spese anche di questo giudizio di cassazione. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, sez. un., 15 maggio 1971, n. 1440 - Pres. Flore - Rel. Mirabelli - P. M. Di Majo (diff.) - De Angeli (avv. ti Del Guerchio, Nicolò e Vuoli) c. Ministero della Pubblica Istruzione (avv. Stato Agrò).

Competenza e giurisdizione - Monumento pubblico e oggetti antichi o artistici - Potere di prelazione della pubblica Amministrazione - Termine per l'esercizio - Effetti.

(l. 1° giugno 1939, n. 1089, artt. 31 e 32).

Monumento pubblico e oggetti antichi o artistici - Potere di prelazione della pubblica Amministrazione - Soggetti passivi del potere di prelazione - Effetti.

(l. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 61, primo comma; r.d.l. 22 novembre 1925, n. 2192, art. 1, primo e secondo comma; r.d. 30 gennaio 1913, n. 363, artt. 63-65).

La controversia che verte sul tempestivo compimento dell'atto di esercizio del potere di prelazione attiene non alla legittimità dell'atto, in quanto tale, ma alla sussistenza del potere stesso della pubblica Amministrazione e conseguentemente alla sussistenza o meno di un diritto soggettivo del privato fornito di tutela piena nei confronti della medesima Amministrazione: detta controversia rientra pertanto nell'ambito della giurisdizione della Autorità giudiziaria ordinaria (1).

Nella controversia concernente l'esercizio della prelazione da parte dello Stato nell'alienazione di cose di interesse artistico va riconosciuta l'esigenza di un litisconsorzio necessario, nei confronti dell'acquirente e dell'alienante, onde il giudizio che si svolga in assenza dell'uno o dell'altro è da considerarsi nullo (2).

(Omissis). — Riuniti i ricorsi, a sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., risulta preliminare l'esame del secondo motivo del ricorso principale, con il quale il ricorrente sostiene che erroneamente il Consiglio di Stato ed i giudici del merito hanno ritenuto che la controversia rientri nell'ambito della giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria e fa presente che, avendo egli addotto a fondamento della domanda l'illegittimità dell'atto con cui è stata esercitata la prelazione consistente nella inosservanza del termine fissato dalla legge, la lite concerne un vizio di

(1-2) Cfr. in argomento Cass. 14 giugno 1968, n. 1900, Cass., 14 marzo 1968, n. 826, Cass. 17 giugno 1967, n. 1429, Cass. 2 maggio 1964, n. 1044, Cass., sez. un., 28 ottobre 1962, n. 3165, Cass. 21 agosto 1962, n. 2613, Cass., sez. un., 21 ottobre 1961, n. 2315, Cass., sez. un., 30 giugno 1960, n. 1725, Cass. 5 agosto 1957, n. 3325, Cass., sez. un., 27 luglio 1957, n. 3175, Cass. 26 giugno 1956, n. 2291, Cass., sez. un., 24 maggio 1956, n. 1759, Cass., 23 gennaio 1953, n. 204, Cass. 14 aprile 1947, n. 554.

legittimità dell'atto amministrativo e rientra, pertanto, nell'ambito della giurisdizione amministrativa.

La censura è proponibile, in quanto, come questa Corte ha costantemente affermato (Cass., 30 giugno 1960, n. 1725; 21 ottobre 1961, n. 2315), il difetto di giurisdizione può essere rilevato anche per la prima volta in cassazione, sebbene il giudice di cui si afferma la competenza giurisdizionale l'abbia declinata ed il giudizio sia stato proposto dinanzi al giudice da questo indicato.

La censura, però, è infondata e va respinta.

Nell'ipotesi prevista e regolata dagli artt. 31 e 32 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, di cui qui si discute, l'affievolimento del diritto del privato ha luogo soltanto se il potere di prelazione, attribuito alla Pubblica Amministrazione, viene esercitato nel termine ivi stabilito. Il decorso di tale termine, senza che la Pubblica Amministrazione abbia compiuto la dichiarazione di prelazione, rende inattuabile il diritto del privato e carente la Pubblica Amministrazione del potere di acquisizione coattiva.

La controversia che verte sul tempestivo compimento dell'atto di esercizio del potere di prelazione attiene, quindi, non alla legittimità dell'atto, in quanto tale, ma alla sussistenza del potere stesso della Pubblica Amministrazione e, conseguentemente, alla sussistenza, o meno, di un diritto soggettivo del privato, fornito di tutela piena nei confronti della medesima Amministrazione.

La controversia pertanto, concernendo esclusivamente la tutela di diritti soggettivi, rientra pienamente nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

In secondo luogo va esaminato il motivo sollevato nel ricorso incidentale proposto dall'Amministrazione controricorrente, con il quale questa insiste nell'eccezione di carenza di legittimazione attiva del ricorrente, respinta dai giudici del merito.

L'Amministrazione sostiene che, poichè l'art. 61 1° comma, della citata legge 1° giugno 1939, n. 1089, statuisce la « nullità di pieno diritto » delle convenzioni compiute senza l'osservanza delle modalità prescritte dalla legge medesima, il contratto di compravendita, di cui è causa, del quale è incontrovertito che non è stata effettuata la tempestiva denuncia a sensi dell'art. 30 della legge, è da considerarsi radicalmente nullo e privo di effetti, anche tra le parti, e che, quindi, il ricorrente non può essere considerato acquirente del bene vincolato nè titolare di alcuna posizione giuridica soggettiva che possa far valere in base al contratto stesso.

Anche tale censura è, peraltro, priva di fondamento.

Questa Corte ha già avuto occasione di precisare che la nullità prevista dalla norma citata è stabilita nel solo interesse dello Stato e non può essere fatta valere nei rapporti tra i soggetti privati (Cass., 14 apr.

le 1947, n. 554; 17 giugno 1967, n. 1429), mentre la più attenta dottrina ha sostenuto che tecnicamente la previsione dovrebbe essere annoverata nella categoria dell'inefficacia relativa od inopponibilità, anziché in quella della invalidità. Il contenuto effettivo della norma consiste, invero, nella attribuzione alla Pubblica Amministrazione della facoltà di prescindere del tutto dalla considerazione della convenzione nell'esercizio dei poteri che la legge ad essa attribuisce in relazione ai beni disciplinati dalla legge speciale. Ma la norma non incide sulle posizioni di diritto privato, che dalla convenzione derivano, e non priva le parti della convenzione stessa della titolarità dell'interesse a far valere tali posizioni, anche nei confronti della Pubblica Amministrazione.

L'acquirente del bene vincolato non perde, quindi, la titolarità del diritto di proprietà, acquistato con la convenzione, in conseguenza dell'applicazione della sanzione prevista nell'art. 61, 1° comma, ma ne viene privato soltanto a seguito del legittimo esercizio del potere di prelazione, a sensi del secondo comma dello stesso articolo; e pertanto a lui non può essere negata la legittimazione a contestare la pretesa di prelazione della Pubblica Amministrazione.

Con il quarto motivo del ricorso principale, peraltro, si sostiene dal ricorrente che, ferma restando la sua legittimazione ad agire per contrastare la pretesa di prelazione dell'Amministrazione, il giudizio che si è svolto tra lui e l'Amministrazione non può considerarsi ritualmente celebrato, in quanto non vi hanno partecipato tutti i soggetti nei cui confronti la prelazione esplica effetto; il ricorrente denuncia, pertanto, violazione dell'art. 102 cod. proc. civ., ed omesso esame di tale punto decisivo, rilevabile di ufficio.

La censura è fondata.

Soggetti passivi del potere di prelazione sono entrambe le parti del rapporto traslativo, sia l'acquirente che l'alienante. Con l'esercizio del potere di prelazione, infatti, ha luogo, da un canto, la cessazione dell'efficacia dell'atto traslativo, e quindi l'estinzione del diritto dell'acquirente sulla cosa, e, dall'altro, il trasferimento del diritto sulla cosa stessa dall'alienante allo Stato.

Il provvedimento con cui si esercita la prelazione si rivolge, pertanto, ad entrambi i soggetti, giacché, se lo si considerasse diretto nei confronti del solo acquirente, risulterebbe titolo sufficiente per ottenere da questo la consegna della cosa, ma non per determinare il trasferimento coattivo a carico dell'alienante, da questo allo Stato; se lo si ritenesse emesso, invece, nei confronti del solo alienante, al fine di determinare il trasferimento coattivo, potrebbe rimanere privo di efficacia esecutiva nei confronti dell'acquirente, che si trovi nel possesso della cosa.

Ed invero, nelle norme che regolano, sia pure con scarsa completezza e coerenza, il procedimento di esercizio della prelazione, quali risultano dagli artt. 63 - 65 del r.d. 30 gennaio 1913, n. 363, e dall'art. 1 del

r.d.l. 22 novembre 1925, n. 2192, per le parti ancora applicabili, si trova previsto che il provvedimento con il quale si fa valere l'inefficacia dell'alienazione è emesso nei confronti sia dell'alienante che dell'acquirente (art. 65, 2° comma, r.d. 30 gennaio 1913, n. 363; art. 1, 1° comma, r.d.l. 22 novembre 1925, n. 2192), mentre all'effettivo possessore va diretto l'atto avente efficacia di titolo esecutivo (art. 1, 2° comma, r.d.l. 22 novembre 1925, n. 2192).

Da ciò consegue che, qualora sorga controversia, come nel caso in esame, intorno alla validità ed efficacia dell'esercizio della prelazione, la pronuncia deve ritenersi *inutiliter data*, se emessa nei confronti di una soltanto delle parti del trasferimento.

La pronuncia emessa nei confronti del solo alienante, infatti, può risultare titolo inadeguato per conseguire la consegna dall'acquirente, mentre la pronuncia emessa nei confronti dell'acquirente non è titolo sufficiente per determinare il trasferimento dall'alienante all'Amministrazione.

In particolare, poi, del tutto frustranea è la pronuncia intorno al prezzo da versare all'alienante, che sia emessa in assenza di questo, giacchè, una volta che sia dichiarata l'inefficacia del trasferimento tra i privati, unico legittimato a tale pretesa è l'alienante, mentre l'interesse dell'acquirente ad ottenere il rimborso di quanto abbia versato può essere fatto valere solo nei confronti dello stesso alienante.

Nella controversia concernente l'esercizio della prelazione da parte dello Stato nell'alienazione di cose di interesse artistico va riconosciuta, dunque, l'esistenza di un litisconsorzio necessario, nei confronti dell'acquirente e dell'alienante, sì che il giudizio che si svolga in assenza dell'uno o dell'altro è da considerarsi nullo. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 28 maggio 1971, n. 1589 - Pres. Scarpello - Rel. Leone - P. M. Tavolaro (conf.). - Ministero dei lavori pubblici (avv. Stato Agrò) c. Ciotto e Bertuccio (avvocati Carbone e Carrozza).

Competenza e giurisdizione - Espropriazione per pubblica utilità - Decreto di espropriazione - Notifica - Effetti - Fattispecie.

(l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 51).

La notifica del decreto di espropriazione, nelle forme delle citazioni a cura dell'espropriante, ai proprietari espropriati non può essere considerata elemento necessario per la perfezione e per l'efficacia del decreto stesso, ma solo condizione per la convalidazione, per decorso del termine, del provvedimento stesso in ordine alle possibili impugnazioni o alla opposizione giudiziale alla stima dell'indennità e, solo in quanto tale con-

validazione — che la omissione della notifica del decreto impedisce — è a sua volta condizione per la esigibilità dell'indennizzo da parte dello espropriato o degli aventi diritto, in caso di omissione e di ritardo della notifica del decreto di espropriazione il soggetto espropriante è responsabile verso i detti aventi diritto per il ritardo con cui essi riscuotono l'indennità di espropriazione; deve escludersi perciò l'esistenza di un diritto dell'espropriato alla notificazione del decreto di esproprio, come diritto autonomo, distinto da quello all'esazione dell'indennità di espropriazione, diritto ad indennizzo che nella specie concreta la Corte di Appello ha escluso derivasse dal decreto di espropriazione in quanto la tutela dei proprietari si era compiutamente attuata con il diverso mezzo dell'attribuzione del risarcimento del danno, causato con la definitiva occupazione del terreno da parte della pubblica Amministrazione, a prescindere quindi dagli effetti del decreto di espropriazione (1).

(1) Sulla natura della notifica del decreto di espropriazione cfr. Cass., sez. un., 6 marzo 1969, n. 706, in *Foro it.*, 1969, I, 1828. Sulla responsabilità dell'espropriante nei confronti degli aventi diritto alla indennità per il ritardo con cui la riscuotono in dipendenza della omessa o ritardata notifica del decreto di espropriazione v. Cass. 31 marzo 1959, n. 952 in *Giust. Civ.*, 1959, I, 809.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 26 giugno 1971, n. 2012 - Pres. Flore - Rel. Leone - P. M. Tavolaro (conf.) - Del Fante (avv. Guarino) c. Amministrazione Difesa - Aeronautica (avv. Stato Vitaliani).

Competenza e giurisdizione - Delibera del Commissario liquidatore dei contratti di guerra - Errore circa l'inquadramento della specie negoziale tra i contratti di guerra - Effetti.

(l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, artt. 2 e 4; l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. F, artt. 357 e segg.; d.l. 25 marzo 1948, n. 674, artt. 5 e 8).

La questione se la delibera del Commissario liquidatore dei contratti di guerra, emessa in relazione a contratti che di guerra non sono, sia inesistente o soltanto annullabile non involge problemi di giurisdizione: per l'ipotesi di delibera emessa da detto Commissario nell'opinione che si tratti di contratti di guerra i quali tali non sono non sussiste carenza di potere ed i vizi relativi sono denunciabili con le impugnazioni del caso nei modi e nei termini di legge, a pena di decadenza (1).

(1) La sentenza, di cui alla massima riportata, appare interessante non tanto in relazione al caso di specie quanto in considerazione dell'ampio svolgimento della motivazione, la quale pertanto si pubblica integralmente.

Sulla natura di organo amministrativo e non giurisdizionale del Commissario per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra v. Cass.,

(*Omissis*). — Prima di esporre il motivo di impugnazione, giova precisare i limiti di ammissibilità della stessa.

I giudici di merito hanno affermato che nella presente controversia non è stata proposta impugnazione della delibera 16 maggio 1958 e che di conseguenza alla domanda fondata sui contratti di appalto conclusi dall'impresa con l'Amministrazione della Difesa non è passivamente legittimato il Ministero del Tesoro. Il ricorso per cassazione non investe questo capo della decisione, sicchè la pronuncia è passata in giudicato. I giudici di merito hanno poi dichiarato il difetto di giurisdizione quanto alla domanda di revisione dei prezzi degli appalti: anche su questo punto, non impugnato col ricorso, ogni ulteriore indagine è preclusa.

Rimane il contrasto in ordine alle domande dell'Impresa Del Fante di pagamento del saldo delle corrispettive degli appalti, di pagamento degli interessi e danni per l'incorsa mora, di valutazione di tali crediti con i coefficienti di svalutazione monetaria.

In questo ambito opera il motivo di ricorso, col quale l'impresa denuncia la violazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c. per contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia. La ricorrente sostiene che la Corte d'Appello, dopo aver affermato che i contratti di guerra, sicchè in ordine ad essi non sussisteva la competenza del Commissario liquidatore, avrebbe dovuto conseguentemente dedurre che la delibera commissariale era inesistente, priva di efficacia impeditiva in ordine alla normale tutela giurisdizionale dei diritti nati dai contratti di appalto; aggiunge che la delibera stessa dovrebbe considerarsi provvedimento emesso « a non iudice », atto per il quale non si poneva la esigenza di un'impugnazione in termine perentorio.

Nella censura suddetta non è ravvisabile la prospettazione di un difetto di giurisdizione del giudice ordinario: giurisdizione affermata dalla ditta attrice, non contestata dalla Amministrazione convenuta, dichiarata — in ordine alle domande ora in esame — dai giudici di merito ed obiettivamente risultante dai punti già decisi con giudicato, che cioè con la domanda introduttiva del presente giudizio Del Fante non ha impugnato la delibera del Commissario liquidatore, bensì ha proposto domanda nuova ed autonoma per la tutela dei suoi diritti soggettivi costituiti con i contratti di appalto, tutela che impegna la giurisdizione

sez. un., 20 maggio 1955, n. 1474 (citata nella sentenza di cui si tratta) in questa *Rassegna* 1955, 247 (massime con nota di GUGLIELMI).

Sulle impugnazioni consentite avverso le delibere dell'anzidetto Commissario (e sui relativi termini) v. Cass., sez. un., 24 luglio 1964, n. 2031 in *Foro it.*, 1964, I, 2134 ed in *Giust. civ.*, 1965, I, 101, nonché Cass., sez. un., 29 luglio 1969, n. 2881, in *Giust. civ.*, 1969, I, 1979; cfr. pure, specialmente per l'ambito del sindacato consentito sulle delibere in questione all'Autorità Giudiziaria, quando del caso, Cass., sez. un., 4 luglio 1962, n. 1712, in *Foro it.*, 1963, I, 118.

del giudice ordinario. La verifica del presupposto di detta domanda, del punto cioè se la delibera del Commissario liquidatore dei contratti di guerra, emessa in relazione a contratti che di guerra non sono, sia inesistente (o soltanto annullabile) e perciò non precluda la proposizione della domanda, non involge problemi di giurisdizione.

Ciò stabilito. La Corte Suprema rileva essere priva di consistenza la questione proposta dall'Amministrazione se la censura prospettata sia ammissibile sub specie ex art. 360 n. 5 c.p.c., tendendo essa a sovvertire il giudizio di fatto espresso dai giudici di merito sul punto che la delibera del Commissario liquidatore è giuridicamente esistente anche se invalida per illegittimità. Anche a ritenere che tale accertamento concerna un punto di mero fatto (il che, peraltro, non pare sia esatto), sussiste sempre, in relazione ad esso, che ha importanza certamente decisiva, tanto che dalla soluzione data alla questione dipende la proponibilità della domanda attrice, l'obbligo del giudice di dare congrua e corretta spiegazione del convincimento espresso: obbligo che l'impresa ricorrente assume essere stato violato, per esservi contrasto tra le ragioni addotte e la conclusione trattata.

Passando all'esame del merito della censura, deve affermarsene l'infondatezza.

Viene in considerazione — agli effetti detti innanzi di verifica di un presupposto della domanda — il caso del Commissario per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra, organo disciplinato dal d.l. 25 marzo 1948, n. 674, che ha messo una delibera di liquidazione dei contratti di appalto conclusi tra l'Amministrazione della difesa e l'impresa del Fante, ritenendo che si trattasse di contratti di guerra, mentre essi tali non erano.

Nella fattispecie così enunciata sussiste carenza di potere o semplice incompetenza?

Deve premettersi che il Commissario suddetto non è organo giurisdizionale ma amministrativo (Cass., SS. UU., 20 marzo 1955, n. 1774) e che esso, in tema di sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra, ha competenza generale, nel senso che la sua azione è riferibile ai contratti conclusi dalle varie Amministrazioni dello Stato. Ora è noto il complesso di facoltà che l'ordinamento riconosce alla Pubblica Amministrazione in materia di esecuzione dei contratti, sia come forma di autotutela dinanzi a negligenze ed inadempienze in genere, sia come mezzo di adeguamento del negozio alle esigenze di variazioni, aggiunte, diminuzioni dell'oggetto delle prestazioni o anche alla cessazione dell'interesse a tali prestazioni, interesse che la P.A. valuta con assoluta discrezionalità nell'esercizio della sua potestà tipica di realizzazione e tutela degli interessi della collettività (L. 20 marzo 1865, n. 2248 all. F, art. 337 e seg.) complesso di facoltà che con locuzione impropria ma significativa si indica come gestione dei contratti stipulati dalla P.A. e che trova le

sue fonti in numerose leggi, nei capitoli di natura regolamentare, nelle condizioni generali di contratti normativamente stabilite. Sono del pari noti i molteplici limiti che l'ordinamento stabilisce per l'esercizio dei diritti del contraente privato nei confronti della P.A., inerenti anch'essi alla detta gestione amministrativa esplicantesi anche nei confronti dei mezzi giuridici predisposti dal diritto privato, usati dalla P.A., in considerazione della natura pubblicistica del soggetto agente e delle finalità da esso perseguito.

Le attribuzioni commesse al Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra, con le facoltà di adottare tutti i provvedimenti che a tal fine ritenga necessari, di dichiarare la risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di esecuzione, di disporre la sospensione, la proroga e la rescissione, di ridurre o trasformare i contratti, anche quanto all'oggetto della prestazione, di eseguire la liquidazione generale del contratto e di determinare gli indennizzi dovuti, si inquadrano appunto nel detto potere della P.A. di gestione dei contratti da essa conclusi: potere che, per i contratti di guerra, è stato concentrato presso il Commissariato appositamente costituito, ampliato nei mezzi e nel contenuto, senza che con ciò esso sia divenuto diverso per causa e per oggetto. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, quindi, il Commissario sostituisce ed assorbe l'azione delle Amministrazioni statali contraenti, sia in ordine alla tutela delle esigenze di natura pubblicistica che influenzano, in virtù di disposizioni normative o negoziali, le situazioni giuridiche costituite con i contratti stipulati e che stabiliscono per la P.A. un potere di supremazia, sia in ordine alle attribuzioni di liquidazione del contratto dopo l'esecuzione dello stesso da parte del contraente privato.

Consegue, con riferimento alla fattispecie in esame, che l'impresa ricorrente, la quale non contesta il potere dell'Amministrazione di provvedere alla liquidazione dei contratti di appalto da essa stipulati, erra quando deduce che tale potere non avrebbe avuto il Commissario istituito con il d.l. n. 674 del 1948, la cui delibera, pertanto, dovrebbe qualificarsi inesistente. Ritenuto il trasferimento e la concentrazione del potere in esame, per quanto concerne la categoria dei contratti di guerra, dalle Amministrazioni stipulanti al Commissario appositamente costituito, con contemporanei rafforzamenti ed ampliamenti del detto preesistente potere, si può prospettare solo una questione di distinzione della sfera di attribuzioni del Commissario rispetto a quelle di eguale natura non trasferite e rimaste alle Amministrazioni stipulanti, cioè una questione di competenza per materia tra organi della P.A. Anzi, poichè il contrasto attiene in modo principale e diretto non alla determinazione degli ambiti di tali competenze relative, ambiti che sono stabiliti in modo obiettivo, bensì alla qualificazione della concreta fattispecie negoziale come contratti di guerra, viene in evidenza causale una posizione sog-

gettiva di errore del Commissariato in ordine a tale apprezzamento di fatto: errore che ridonda ad eccesso di potere, secondo le figure che tale vizio di legittimità può assumere, alla stregua delle affermazioni della dottrina e della giurisprudenza.

Escluso, dunque, che il Commissariato nell'emettere la delibera 16 maggio 1958 sulla domanda del Del Fante, abbia agito in modo assolutamente non riconducibile nella sfera dell'esercizio di potere amministrativo, consegue che, in presenza di un provvedimento amministrativo volto specificatamente a liquidare i contratti di appalto conclusi dall'impresa Del Fante con l'Amministrazione dell'Aeronautica militare ed emesso in virtù di potere proprio dalla P.A., anche se l'esercizio di esso è stato influenzato da errore circa l'inquadramento della specie negoziale tra i contratti di guerra ai fini dell'applicazione del d.l. 25 marzo 1948, n. 674, la tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi dell'impresa Del Fante deve ritenersi condizionata e limitata dagli effetti del provvedimento di liquidazione emesso dal Commissario ed incidente direttamente su tale diritto. Ora, l'art. 8 del detto d.l. stabilisce che l'interessato può impugnare le deliberazioni del Commissariato dinanzi al Consiglio di Stato, per illegittimità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica e proporre, nello stesso termine dinanzi al Tribunale le azioni relative alla liquidazione e in genere alla violazione di diritti in dipendenza dei provvedimenti adottati. Poichè non è messa in discussione la natura perentoria di detto termine, esplicitamente affermato dalla Corte d'Appello nella sentenza impugnata, la pronuncia di improponibilità della domanda, per decadenza, risulta legittima.

L'infondatezza del ricorso ne impone il rigetto, con la conseguenziale condanna alla perdita del deposito di soccombenza.

Quanto alle spese del giudizio di cassazione, in considerazione della relativa complessità della questione prospettata, la Corte ritiene che sussistono giusti motivi per la totale compensazione.

SEZIONE TERZA

GIURISPRUDENZA CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 luglio 1971, n. 2242 - Pres. Mirabelli - Est. Brancaccio - P. M. Minetti (conf.) - Noja di Lannoy (avv. Moschella e Funaioli) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri (avv. Stato Fanelli) e Sovrano Militare Ordine di Malta (avv. Gazzoni).

Ordinamento giuridico - Diritti soggettivi - Diritto al rispetto della verità storica - Configurabilità - Limiti.

Nobiltà - Diritto al nome - Tutela giuridica - Presupposti - Titoli di nobiltà - Irrilevanza.

(c.c. artt. 6, 7; costituzione, XIV dispos. trans. e fin.).

Nel vigente ordinamento giuridico non è configurabile un diritto soggettivo al rispetto, in ogni caso, della verità storica, che costituisce invece il contenuto di un diritto allorchè con la sua deformazione si arrechi un danno che sia conseguente ad illecito civile o penale, ovvero quando, anche in assenza di un pregiudizio a valori giuridicamente rilevanti, la legge ne esige il rispetto con norma espressa.

Pertanto l'erronea grafia del nome (preposizione del patronimico con lettera maiuscola) e di indicazione dei titoli nobiliari (quello generico di nobile in luogo di quello comitale), riportato nell'Elenco Storico della Nobiltà Italiana » pubblicato dal Sovrano Ordine Militare di Malta, ove non abbiano cagionato un danno patrimoniale, non formano oggetto di tutela giuridica in difetto di specifiche disposizioni in quanto: i titoli nobiliari, avendo perduto rilevanza giuridica per effetto della XIV disposizione transitoria della Costituzione, non possono valere neppure come elementi idonei alla identificazione dei soggetti cui spettano; il diritto al nome, per quel che attiene all'erronea grafia della preposizione del patronimico, non ha tutela generale ma nelle ipotesi previste dal legislatore (c.c. artt. 7 e 8); tali deformazioni, nell'attuale momento storico, non costituiscono offesa alla reputazione, penalmente tutelata nè, infine, rientrano nella previsione dell'art. 8 della vigente legge sulla stampa (1).

(1) La sentenza merita di essere segnalata per l'importanza delle questioni trattate e la puntualizzazione dei concetti sulla tutela giuridica del nome.

(*Omissis*). — Nel merito — con la seconda censura — si lamenta che la sentenza impugnata, disconoscendo il diritto del ricorrente a vedere ristabilita la verità storica nel senso precisato nella domanda, ha violato il complesso di principi e di norme che nel nostro ordinamento tutelano tale verità.

Lo stesso ricorrente, pur avendo nell'epigrafe del motivo di impugnazione indicato numerose disposizioni costituzionali ed ordinarie, che la Corte di appello, secondo il suo assunto, avrebbe ingiustamente ignorato, nello svolgimento delle sue ragioni in relazione a questa specifica doglianza si limita a generiche enunciazioni di principio; mentre non è in grado di precisare le fonti da cui dovrebbe desumersi l'esistenza nel nostro sistema di un diritto alla verità storica di contenuto tanto ampio da comprendervi la pretesa al rispetto di tale verità, in presenza di una qualsiasi sua deformazione.

È appena il caso di ricordare che il diritto soggettivo è sempre proiezione del diritto oggettivo e, come tale, esso non è configurabile se non con quel contenuto che risulta da una disciplina, ancorchè implicita, ma pur sempre espressa, di una o più norme dell'ordinamento positivo: è questo, e solo questo, invero, che, regolando la condotta umana, designa la situazione giuridica che si definisce diritto soggettivo, attribuendo facoltà e poteri e imponendo correlativi doveri.

Ora nel nostro sistema nessuna norma, o complesso di norme, prevede, neppure implicitamente, una situazione di diritto soggettivo che abbia come contenuto il potere di pretendere sempre ed in ogni caso il rispetto della verità storica.

Come si vedrà più oltre, questa verità è tutelata, sì, come diritto soggettivo in alcune situazioni, anche di ampia estensione; ma delle norme che disciplinano queste situazioni non si può desumere un principio generale di tutela indiscriminata.

La verità storica costituisce nel nostro sistema il contenuto di un diritto soggettivo in due tipi di situazioni previste da norme positive: anzitutto quando la sua deformazione arrechi un pregiudizio a valori giuridicamente rilevanti; in secondo luogo quando, anche in assenza

In ordine ai presupposti di quest'ultima, per la quale va ritenuto sufficiente la mera possibilità di un pregiudizio in quanto quello effettivo si richiede soltanto ai fini dell'azione risarcitoria cfr. Cass. 15 marzo 1969, n. 829 in *Giur. it.*, 1969, I, 1, 1479.

Circa la tutela generica del nome ed i limiti di quella specifica della parte di nome risultante dalla cognomizzazione del predicato ex nobiliare esistente cfr. Cass. 24 marzo 1969, n. 935 in questa *Rassegna*, 1969, I, 251.

Cfr. altresì *Cons. Stato* Commissione Spec. 19 giugno 1969, n. 1046, in *Cons. Stato*, 1970, I, 1539.

In dottrina CONSACCHI G. « Il vuoto legislativo araldico-nobiliare e la cognomizzazione dei predicati », in *Giur. it.*, 1970, I, 1, 963.

di un tale pregiudizio come elemento della fattispecie legale, la legge ne esiga il rispetto con norma espressa.

Quanto al primo tipo di situazioni il diritto ad essa si ha in due ipotesi; cioè quando la sua deformazione cagioni un danno patrimoniale, se questo danno è conseguente ad un illecito civile, e quando essa cagioni questa specie di danno o anche un danno non patrimoniale, se questi danni derivano da illecito penale. Nella prima ipotesi la fonte del diritto è negli artt. 2043 e ss. c.c.; nella seconda ipotesi è negli artt. 185 e ss. c.p., in relazione a quelle norme dello stesso codice o di leggi speciali in cui quella verità può assumere una qualche rilevanza, come per le disposizioni che tutelano l'onore.

Quanto al secondo tipo di situazioni si può ricordare, col ricorrente, l'art. 8 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, in cui è previsto il diritto della persona, a cui sulla stampa periodica siano attribuiti « atti o pensieri o affermazioni », che essa ritenga contrari a verità, ad ottenere la rettifica.

Nella specie si è fuori di entrambi questi tipi di situazioni.

Lo stesso ricorrente, nell'impostare la sua azione, ha escluso che l'assunta deformazione della verità storica circa la grafia del nome e i titoli spettanti alla sua famiglia gli abbia cagionato un danno patrimoniale; pertanto è manifesto che egli non può invocare un suo diritto alla verità storica sulla base delle norme di disciplina dell'illecito civile, che, come si è visto, richiedono la presenza di tale tipo di danno.

Nè questo diritto può invocare sulla base di norme di diritto penale in relazione al pregiudizio morale che egli assume di aver subito per effetto di quella deformazione. L'unica disposizione che qui potrebbe venire in discussione è quella che tutela la reputazione attraverso la previsione come reato della diffamazione (art. 9 c.p.).

Il ricorrente non si richiama espressamente a questa tutela, ma insiste sul « pregiudizio morale » che gli sarebbe derivato dal comportamento della controparte, pregiudizio consistente nella inadeguata estimazione della sua famiglia nell'ambiente nobiliare, per non essere stata indicata in modo che risultassero i segni distintivi che in tale ambiente le avrebbero assicurato la posizione dovutale, e nel discredito conseguente alla possibilità che si ingeneri l'equivoco che egli e i suoi familiari si fregino di titoli loro non spettanti.

Questo pregiudizio non integra un'offesa alla reputazione. Vero è che la reputazione è un bene di relazione da apprezzarsi non soltanto nei confronti della generalità, ma anche nell'ambiente più ristretto in cui l'individuo opera e vive; ma è altrettanto vero che essa va considerato con riguardo a quelle qualità o attributi della personalità che in un determinato momento storico e in un certo ordinamento giuridico costituiscono valori che sono avvertiti come elementi

di estimazione: si può anche trattare di valori esclusivi soltanto a certi ambienti; ma, anche in questo caso, questi debbono avere un riconoscimento, quanto meno indiretto, dalla coscienza comune e dall'ordinamento.

Nell'attuale momento storico e nell'ordinamento costituzionale del nostro Stato repubblicano devesi escludere che attributi e qualità che abbiano pregio negli ambienti nobiliari concorrano in qualche modo a costituire l'estimazione e quindi la reputazione di un soggetto: ciò si desume, da una parte, dalla progressiva maturazione di una coscienza democratica, che corrisponde ad una progressiva eliminazione di quelle differenze di classi sociali, su cui è fondato il sistema di valori tenuti in considerazione in quegli ambienti, e, dall'altra, dal principio della pari dignità sociale affermato dall'art. 3 della Cost. e dalla esclusione del riconoscimento dei titoli nobiliari previsto dalla Disp. trans. XIV della stessa Costituzione. Ritenuta la irrilevanza della posizione nobiliare di un soggetto come elemento della sua reputazione, questa non mai si può considerare lesa per effetto di un comportamento che comunque incida negativamente su quella posizione, in quanto da un canto non ne soffre l'estimazione che il soggetto gode nei confronti della generalità dei cittadini, dall'altra la diminuzione che essa venisse eventualmente a subire nell'ambiente nobiliare non la tocca in un riflesso giuridicamente apprezzabile.

Poichè le doglianze del Noja in ordine al pregiudizio subito restano tutte sostanzialmente nell'ambito di una pretesa offesa conseguente al mancato riconoscimento della sua posizione nobiliare, egli palesemente non può invocare la tutela che la legge accorda nell'ipotesi di offesa alla reputazione.

Peraltro, per quanto riguarda l'assunto di un'inadeguata estimazione della sua famiglia, come conseguenza dell'indicazione della particella patronimica con lettera maiuscola, anzichè minuscola, e della attribuzione del generico titolo di nobile, anzichè di quello meglio qualificante di conte del Sacro Romano Impero, c'è da aggiungere che in tale comportamento non si potrebbe mai ravvisare elementi di un'offesa alla reputazione, perchè, l'offesa di questo bene si realizza con una condotta denigratoria, che abbia cioè significato di attribuzione di qualità negativa, e non con una qualsiasi condotta mendace, che si risolva soltanto nell'attribuzione di qualità non negative, ma diverse da quelle che sono proprie del soggetto interessato; e, nella specie, secondo l'assunto dello stesso Noya, ricorre la seconda e non la prima ipotesi.

Un diritto alla tutela non può essere al ricorrente riconosciuto in applicazione dell'art. 8 della legge sulla stampa.

Per affermare l'inapplicabilità di questa norma non è necessario affrontare la questione se essa si possa estendere in via analogica oltre

il settore della stampa periodica, per cui espressamente è stata dettata; è sufficiente considerare che essa contempla un diritto alla verità storica, a prescindere dall'esistenza di un qualche pregiudizio, soltanto nei casi « di atti, pensieri o affermazioni » ritenuti contrari a verità, e non già anche nel caso di deformazione di segni distintivi della personalità.

Il Noya si duole non di fatti che rientrino nelle ipotesi espressamente previste dalle norme, ma di un'alterazione del suo nome e del correlativo titolo nobiliare, e cioè di segni distintivi della personalità sua e dei suoi familiari, e pertanto si è palesemente fuori dell'ambito di riferimento dell'art. 8.

Di ciò si mostra, in sostanza, egli stesso consapevole, quando invoca l'applicazione di tale norma in via analogica. Il ricorso al procedimento analogico non è però possibile nella specie. Invero questo procedimento funziona sul presupposto dell'*eadem ratio* fra la disciplina del caso contemplato espressamente dalla norma e quella del caso che questa ignora. Ora non è ravvisabile un'*eadem ratio* nella disciplina del diritto di rettifica « di atti, pensieri o affermazioni » ritenuto contrari a verità e in quella della pretesa alla rettifica di alterazione di elementi personali falsati, perchè il ristabilimento della verità nelle due situazioni può essere ricondotto a diverse esigenze. Nella prima situazione, invero, solitamente non esiste altra possibilità di accertare la verità che imponendo a chi l'ha alterata la rettifica con lo stesso strumento con cui l'ha falsificata, cioè con la pubblicazione sul periodico; nella seconda situazione la verità può essere accertata, invece, agevolmente con altri mezzi, quali, per esempio, la consultazione di documenti ufficiali o di altre pubblicazioni. Inoltre, premesso che, neppure sebbene il pregiudizio o il pericolo di esso non siano elementi costitutivi della fattispecie dell'art. 8, è innegabile che la necessità di prevenzione al riguardo è nella sua motivazione, questa necessità si presenta con caratteri di maggior gravità e di più pressante urgenza nella prima situazione rispetto alla seconda, perchè l'attribuzione di falsi atti, pensieri o affermazioni è assai più idonea a creare quanto meno un pericolo di pregiudizio che non quella di falsi attributi personali: ciò risulta evidente dalla considerazione che l'una attiene ad elementi di un comportamento che si assume volontario del soggetto, mentre l'altra riguarda elementi oggettivi che di regola non sono nella disponibilità di questo e quindi sono meno idonei a costituire causa di un qualche discredito. Queste diversità di esigenze, poichè si tratta di interpretare una norma che incide in modo notevole sul diritto di libertà di stampa, che è costituzionalmente garantito, vanno apprezzate con rigore, e, pertanto, esse debbono essere ritenute da sole sufficienti a differenziare le ragioni delle discipline delle due situazioni e conseguentemente ad escludere l'applicazione

analogica della disciplina della prima, contenuta nel citato art. 8, alla seconda.

Con la terza censura si osserva che la sentenza impugnata ha violato le norme che nel nostro ordinamento positivo assicurano la tutela del diritto all'identità personale e in particolare al nome.

Quale che possa essere l'estensione dell'oggetto del diritto all'identità personale, inteso come diritto di ciascuno individuo ad essere riconosciuto nella realtà a lui peculiare di attributi, qualità, caratteri, azioni che lo contraddistinguono rispetto ad ogni altro individuo, è certo che in esso non possono rientrare i titoli nobiliari.

Questi hanno perduto, per effetto della XIV disposizione transitoria della Costituzione, ogni rilevanza giuridica, e non possono, quindi, più essere oggetto di diritto, neppure indirettamente per lo specifico profilo della loro idoneità alla identificazione dei soggetti a cui spettano: ove tale indiretta rilevanza si ammettesse, il dettato costituzionale sarebbe tradito nella sua lettera e nel suo spirito e, come è facile ipotizzare, ne sarebbe agevole la elusione, mascherando azioni di riconoscimento di titoli nobiliari con azioni di difesa di un attributo di identificazione.

Se questo rilievo è sufficiente a negare che il Noya possa far valere un diritto di rettifica al titolo nobile, per il particolare aspetto qui dedotto, esso lascia ancora aperto il discorso relativo alla pretesa di rettifica della grafia della preposizione che precede il patronimico.

Per questo aspetto è evidente, in base a quanto si è già detto, che nessuna tutela può essere invocata in considerazione del fatto che la grafia minuscola di quella preposizione può assumere il significato di indicazione dell'origine nobile del soggetto titolare del nome; ma la questione può sorgere — ed in effetti è stata sollevata dal Noya — per la considerazione che una tale grafia potrebbe incidere sul diritto all'identità personale, specificamente per quel particolare profilo di essa che è il diritto al nome.

Occorre premettere che nel nostro sistema il diritto al nome non è garantito con una disposizione di carattere generale, che ne consenta la difesa in ogni caso in cui il titolare comunque ne avverta la lesione. Una tale disposizione non si può leggere nell'art. 6, terzo comma c.c., che stabilisce che ogni persona ha diritto al nome che per legge le è attribuito, perchè questa norma va coordinata coi successivi artt. 7 e 8, i quali prevedono la tutela del nome, per ragioni personali o familiari, soltanto in due specifiche ipotesi, e cioè quando il diritto all'uso del nome viene contestato oppure quando il nome viene usato indebitamente da altri con pregiudizio del suo titolare.

Se è in queste particolari norme che deve ravvisarsi la fonte della tutela, si deve riconoscere che nel caso in esame non ricorrono gli estremi di nessuna delle due ipotesi in esse contemplate.

La mancanza degli estremi dell'usurpazione del nome può darsi per pacifica e pertanto su questo punto non v'è motivo per soffermarsi. Quanto all'ipotesi di contestazione del nome, va rilevato che non è sufficiente ed integrarla il semplice fatto che la preposizione del patronimico del Noya è stata scritta con lettura maiuscola anziché minuscola. Non si nega che in linea di principio anche una modifica grafica può assurgere al significato di contestazione del diritto al nome; ma la contestazione giuridicamente rilevante deve essere deliberata, cioè deve chiaramente esprimere il proposito di negare la legittimità dell'uso che altri faccia del nome che adotta, e, ove questo diniego avvenga mediante l'attribuzione di un nome diverso, se mai soltanto nella grafia, deve essere ben palese l'intenzionalità di un tale comportamento. Nella specie non è stato dedotto che l'alterazione grafica, per cui si muove doglianza, sia dovuta ad un comportamento con questa qualificazione psichica e pertanto, tale alterazione non può assolutamente assumere il significato contestativo che ad essa si vorrebbe attribuire. — (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 luglio 1971, n. 2273 - Pres. Giannattasio - Est. Elia - P. M. Del Grosso (conf.) - Ministero della Pubblica Istruzione (avv. Gentile) c. Vertullo (avv. Andrioli).

Demanio e patrimonio - Ritrovamento di monumenti di interesse storico o artistico - Demanialità del bene - Danneggiamento - Risarcimento dei danni patrimoniali - Compete.

(l. 1° giugno 1939, n. 1089, artt. 44, 46 e 49; c.c. art. 822).

Gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico o artistico a norma delle leggi in materia, se ritrovati a seguito di scavi effettuati dallo Stato o da privati autorizzati dallo Stato ovvero fortuitamente, si appartengono allo Stato sin dal momento della loro scoperta e rientrano, a norma dell'art. 822 c.c., tra i beni del pubblico demanio.

Pertanto bene è configurabile, nel caso di distruzione di tali beni, un danno patrimoniale risarcibile a favore dello Stato (1).

(1) Principio di indubbia esattezza. Circa la demanialità di tali beni si conviene che la disciplina dettata dal codice civile vigente ha immutato la precedente normativa (artt. 23 e 24 legge 1° giugno 1939, n. 1089) ispirata al criterio della semplice indisponibilità.

Cfr. Cass. 6 aprile 1966, n. 848, in *Foro it.*, 1966 Mass. In dottrina cfr. CANTUCCI, *La tutela giuridica delle cose di interesse artistico o storico*, 1953;

(*Omissis*). — Con l'unico mezzo l'Amministrazione ricorrente denuncia violazione degli artt. 15 e segg. della legge 20 giugno 1909, n. 364, trasfusi negli artt. 43 e segg. della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonchè degli artt. 2043 e 2049 c.c. in relazione agli artt. 99, 100 e 360 n. 3 c.p.c., deducendo che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che il tempietto distrutto appartenesse al resistente Vertullo, mentre invece è di proprietà dello Stato, del quale gli oggetti di interesse archeologico sono proprietà a titolo originario, dal momento della scoperta, a termini degli artt. 15 della citata legge n. 364 del 1909 e 43 e segg. della citata legge n. 1089 del 1939. Appartenendo il tempietto distrutto allo Stato, erroneamente la Corte ha ritenuto l'impossibilità giuridica di un danno risarcibile, onde la sentenza deve essere cassata.

La censura è fondata. La Corte di appello, ritenendo applicabile la legge 1° giugno 1939, n. 1089, ha escluso che, in base alle norme della medesima legge, sia possibile configurare l'ipotesi di un danno patrimoniale risarcibile; a favore dello Stato, per distruzione di opere d'interesse archeologico od artistico, in quanto ha ritenuto che lo Stato non abbia proprietà nè diritti a contenuto patrimoniale, relativamente a tali opere. La Corte non ha affatto esaminato, così decidendo, le disposizioni dell'art. 15 legge 20 giugno 1909, n. 364, dell'art. 97 r.d. 30 gennaio 1913, n. 363, nè le disposizioni della stessa legge, 1° giugno 1939, n. 1089, citata nella stessa sentenza, che, agli artt. 44, 46 e 49, prevede che le cose aventi interesse artistico o storico (art. 1 della legge n. 1089 del 1939), se ritrovate a seguito di scavi effettuati dallo Stato, o da privati autorizzati dallo Stato, ovvero fortuitamente, appartengono allo Stato. La Corte non ha neppure preso in esame l'art. 822 c.c., che, includendo fra i beni del demanio pubblico gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico ed artistico, rende ancor più rigorosa la condizione di tali beni, che la precedente legge n. 1089 del 1939 citata, considerava non demaniali, ma parte del patrimonio indisponibile dello Stato e degli Enti Pubblici Locali (Cass., Sez. Un., 6 aprile 1966, n. 398). Non ha considerato che gli oggetti di interesse storico, artistico od archeologico, appartengono comunque allo Stato fin dal momento della loro scoperta, ai sensi della legge n. 1089 del 1939, citata, senza alcun diritto reale dello scopritore (Cass., 12 ottobre 1954, n. 3623). Con l'atto di citazione, l'Amministrazione ricorrente, chiedeva proprio il

CAPACCIOLI, *Rassegna di giurisprudenza sulla tutela*, ecc., 1962; PIVA, *Cose d'arte in Enciclop. del diritto* XI, 93 e segg.; Contra tuttavia Cass. 4 maggio 1948, n. 640, per la quale anche prima dell'entrata in vigore del codice civile, i beni di interesse storico, archeologico ed artistico avevano natura demaniale.

risarcimento del danno derivante dalla distruzione del tempio, e tale richiesta, venendo chiaramente ad escludere che il tempio appartenesse a terzi, implicitamente veniva a fondarsi, come *causa petendi* sul presupposto che esso appartenesse allo Stato. Così la domanda è stata interpretata dai giudici di merito, che non hanno rilevato alcun mutamento della *causa petendi* (Cass., 26 ottobre 1966, n. 2613) e tale apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, mentre è principio che, per interpretare il contenuto della domanda giudiziale, si deve aver riguardo non alla sua letterale formulazione, ma alla reale sostanza (Cass., 30 aprile 1966, n. 1402) e devono intendersi implicitamente proposte con la domanda formulata quella che ne siano imprescindibile premessa (Cass., 14 aprile 1966, n. 941) — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 21 luglio 1971, n. 2393 - Pres. Rossi - Est. Fabi - P.M. Gentile (conf.) - Palisi (avv. Celidonio) c. Ministero delle Poste e Telecomunicazioni (avv. Stato Sicolfi).

Lavoro - Rapporto di lavoro autonomo e subordinato - Criteri distintivi - Lavoro giornalistico - Applicabilità.

(c.c. artt. 2094, 2222).

Lavoro - Rapporto di lavoro - Qualificazione - Valutazione delle circostanze concrete - Apprezzamento di fatto - Incensurabilità in Cassazione.

Procedimento civile - Prova testimoniale - Oggetto - Esistenza dei fatti - Concetto.

(c.p.c. art. 253).

Pur conservando il lavoro giornalistico una propria configurazione in relazione alla peculiarità del suo oggetto, tuttavia anche per esso valgono i criteri fondamentali posti a base della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo, la cui prestazione è costituita dall'opera come risultato dell'attività lavorativa organizzata a proprio rischio, e rapporto di lavoro subordinato, nel quale il lavoratore si inserisce nell'organizzazione dell'impresa ponendo la propria energia lavorativa, con vincolo di subordinazione, a disposizione dell'imprenditore che ne assume, con i rischi dell'impresa, la vigilanza ed il controllo (1).

(1) La distinzione tra il contratto di lavoro o impiego subordinato ed il contratto di prestazione autonoma di opera professionale si basa, essenzialmente, nella inserzione, con vincolo di subordinazione, dell'attività del prestatore d'opera nell'organizzazione dell'impresa del datore di lavoro.

L'accertamento della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, da compiersi con riferimento alla natura ed alle modalità delle mansioni in concreto espletate, implica un apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione ove sia adeguatamente e logicamente motivato (2).

La prova testimoniale è ammissibile ove non si risolva in una soggettiva ed indiretta interpretazione nè in un apprezzamento tecnico o giuridico ma rifletta invece i fatti nella loro obiettività pur potendo esprimere anche il convincimento che del fatto e delle sue modalità sia derivato al teste per sua stessa percezione (3).

(Omissis). — Con il primo motivo si deduce che la Corte, nell'escludere che ricorresse, nella specie, un rapporto di lavoro subordinato, avrebbe omesso di considerare la particolare natura e gli elementi caratteristici del contratto di lavoro giornalistico, regolato da appositi contratti collettivi e da varie leggi speciali, e nel quale la prestazione — anche non continuativa — di lavoro, ha carattere intellettuale e prescinde dalla necessità dell'orario o dal suo svolgimento in un luogo determinato: cosicchè, sotto questo profilo, le mansioni espletate per la compilazione del periodico o del quotidiano (come, ad es., la revisione delle bozze), nonchè la inosservanza dell'orario, e la non continuità della prestazione, non costituirebbero elementi atti a dimostrare la sussistenza di un lavoro autonomo.

La censura non merita accoglimento.

Cfr. Cass. 15 maggio 1971, n. 1432; 6 giugno 1968, n. 1692; 4 agosto 1967, n. 320; 8 novembre 1962, n. 3093, ecc.

Cfr. tuttavia Appello Roma 21 febbraio 1969, in *Foro it.*, Rep. 1969. Voce Lavoro (rapporto), 117, secondo cui più che all'inserimento nell'organizzazione dell'impresa occorre far riferimento all'elemento della vigilanza e dell'assoggettamento alle direttive dell'imprenditore.

Per tal profilo cfr. Cass. 8 agosto 1961, n. 1918 per la quale il potere di controllo e di vigilanza, che nel contratto d'opera è diretto al fine di assicurare la conformità dell'opera costruttiva ai patti convenuti, nel rapporto di lavoro subordinato ha tratto altresì sul modo e sul tempo di esplicazione dell'attività lavorativa.

(2) Cfr. Cass. 29 maggio 1971, n. 1598; 15 maggio 1971, n. 1432; 29 luglio 1969, n. 2818; 20 dicembre 1966, n. 2957; 12 luglio 1966, n. 2466, ecc.

(3) Dottrina e giurisprudenza concordano nell'ammettere che la prova testimoniale, quale dichiarazione di scienza relativa ad un determinato fatto e rappresentativa di questo, ha per oggetto le circostanze obiettive, cognitive per scienza diretta o per averne avuto riferimento, con esclusione di apprezzamento o giudizi.

Cfr. Cass. 6 giugno 1968, n. 1707; 24 agosto 1964, n. 2377; 10 luglio 1964, n. 1817; 10 febbraio 1954, n. 344 ecc.

In Dottrina, Rocco, *Trattato di diritto processuale civile*, Torino, 1966, vol. III, 159; SATTI, *Commentario*, 1966, II, 252; GIBINO, *La prova testimoniale nel processo civile*, IOVINE, 1970.

Pur assumendo il lavoro giornalistico una sua configurazione particolare, in relazione alle modalità e all'oggetto della prestazione, è pur sempre necessario, perchè il rapporto possa inquadrarsi nello schema del lavoro subordinato, chè esso rivesta i caratteri essenziali di quest'ultimo.

E pertanto, nell'ipotesi di lavoro giornalistico, il giudice deve ugualmente attenersi al criterio discriminante fra lavoro autonomo e lavoro subordinato, secondo il quale, mentre oggetto del primo è l'opera, come risultato dell'attività organizzata a proprio rischio, oggetto del secondo contratto è l'energia lavorativa che il lavoratore pone stabilmente a disposizione dell'imprenditore, inserendola nella organizzazione dell'impresa con preminente vincolo di subordinazione e sotto la vigilanza e il controllo del datore di lavoro, chiamato, di regola, a sopportare i rischi della gestione (Cass., sent. n. 2127 del 24 giugno 1968; 2075 del 4 agosto 1967 e 320 del 3 febbraio 1967).

Orbene l'impugnata sentenza, dopo essersi richiamata al criterio dianzi esposto, fece di esso, nella specie, esatta applicazione allorchè, prendendo in esame organicamente tutti gli aspetti e le modalità del rapporto, accertò che il lavoro del Palisi aveva carattere di autonomia e non di subordinazione, stante il controllo del direttore della rivista rivolto esclusivamente al miglior risultato dell'opera, ed estraneo alle modalità della prestazione del lavoratore: prestazione che si svolgeva a domicilio con particolare grado di indipendenza e di responsabilità, e che veniva retribuita dietro presentazione di fatture mensili.

Dal che si deduceva, sempre secondo la Corte, che anche il difetto dell'obbligo di un orario di lavoro — non avente carattere discriminante in presenza del vincolo di subordinazione — diventava invece idoneo, in assenza di quel vincolo, a meglio caratterizzare la *locatio operis*.

Trattasi, oltre tutto, della valutazione delle circostanze concrete che possono far rientrare il rapporto nell'uno o nell'altro schema negoziale, e cioè di un apprezzamento di fatto, adeguatamente motivato, che sfugge al sindacato in sede di legittimità (Cass., sent. n. 2466 del 12 luglio 1968).

Con il secondo motivo si sostiene che la Corte, nel ricollegare il pagamento dietro fatture mensili alla periodicità del risultato dell'opera, non avrebbe dato la dimostrazione di tale periodicità e non avrebbe considerato che il pagamento dietro presentazione di fatture non è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato.

Anche questa censura non può essere accolta.

I giudici di appello tennero ben presente che il criterio di retribuzione non ha rilievo determinante per la distinzione fra contratto di lavoro subordinato e contratto d'opera, e, se poi aggiunsero che altrettanto non poteva dirsi del pagamento dietro fatture mensili, essi

espressero un'osservazione che, a parte gli insindacabili accertamenti di fatto ad essa connessi, doveva essere posta in relazione con tutto il contesto della decisione, da cui risultava la natura autonoma del rapporto; sicchè, nell'ambito peculiare di esso, concretamente considerato; finivano per acquistare rilievo anche le modalità della retribuzione in quanto — sempre secondo la Corte — connesse alla periodicità del lavoro e commisurate all'entità del risultato.

Con il terzo motivo si deduce che i giudici di appello avrebbero tenuto conto dei risultati della prova testimoniale nel corso della quale vennero espressi dei veri e propri giudizi sull'autonomia del lavoro prestato dal Palisi, mentre, quanto al fatto della retribuzione, riferito dai testi, esso non aveva alcun collegamento specifico con la pretesa mancanza del vincolo di subordinazione.

La censura è infondata.

Deve premettersi anzitutto che, in astratto, la distinzione fra giudizio e fatto è sicuramente relativa, in quanto ogni riferimento di semplici fatti implica un giudizio, mentre l'espressione di un giudizio è esso stesso un fatto: sì che il problema si riduce a una questione di limiti e di coerenza con i presupposti dati.

Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti, e non apprezzamenti o giudizi, nel senso che essa non può risolversi in un discorso che vada al di là dell'esistenza in sì del fatto, traducendosi in un'interpretazione del tutto soggettiva o indiretta, o in apprezzamento tecnico o giuridico: il che non significa che essa non possa esprimere anche il convincimento che del fatto e delle sue modalità sia derivato al teste per sua stessa percezione.

Ciò posto, quando la Corte ritenne che le deposizioni dei testi — secondo le quali « il Palisi svolgeva il lavoro per conto proprio », o « svolgeva la propria attività in regime di autonomia osservando solo le direttive generali impartite per tutti i collaboratori della rivista » — avessero ad oggetto fatti, e non apprezzamenti personali dei testimoni, essa si attenne al criterio sopra esposto, non vedendosi in qual modo le riferite deposizioni potessero considerarsi dei giudizi, piuttosto che dei riferimenti tecnici concernenti le « modalità » del lavoro prestato, che costituiscono pur esse dei fatti.

Quanto al collegamento fra difetto di subordinazione e modo di retribuzione, di esso si è detto a proposito del motivo precedente.

Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente assume che il rapporto doveva essere qualificato di lavoro subordinato, come all'atto di nomina del Ministro *pro tempore*, la cui manifestazione di volontà non poteva essere derogata dalla successiva volontà contraria di un funzionario del Ministero.

Anche questa censura è infondata.

Osservò la Corte che la qualifica del rapporto doveva essere stabilita non già sulla base del provvedimento del Ministro, che non aveva avuto mai attuazione, ma con riferimento alla natura e alle modalità delle mansioni in concreto espletate, anche perchè il Palisi aveva accettato le condizioni propostegli dal Direttore, e rientranti nel campo tipico del lavoro autonomo.

Si trattava dunque, nel pensiero della Corte, non già dell'accettazione della qualificazione giuridica, data dall'altra parte e non rispondente alla realtà, ma di una situazione concreta in cui il rapporto di lavoro autonomo, mediante l'accordo delle parti, si era sovrapposto e aveva reso del tutto irrilevante il precedente provvedimento amministrativo, rimasto privo di attuazione. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 24 luglio 1971, n. 2459 - Pres. Stile - Est. Schermi - P. M. Antoci (conf.) - Liperni (avv. Nicolò, Ficarrà, Fazzolari e Grenca) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Peronaci).

Esecuzione forzata - Atti esecutivi - Concetto - Vendita con incanto - Inosservanza delle formalità preliminari - Possibilità di farle valere con l'opposizione contro l'ordinanza di aggiudicazione.

(c.p.c. artt. 486, 487, 490, 576, 617).

Nel processo esecutivo per espropriazione forzata, in cui il completamento di ciascuna fase costituisce il presupposto della successiva, gli atti che compongono ciascuna di esse sono privi di autonomia ed hanno carattere preparatorio e necessario per il perfezionamento dell'ultimo che, completando la fase processuale, assume la veste di atto esecutivo vero e proprio.

Pertanto solo contro quest'ultimo è dato alle parti di avvalersi della procedura di opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., per far valere l'inosservanza di uno dei necessari atti preliminari, laddove prima del compimento della fase processuale potranno proporre solo osservazioni al giudice dell'esecuzione, cui spetta di adottare con ordinanza gli opportuni provvedimenti.

La fase processuale della vendita, che segue quella di autorizzazione alla vendita, si chiude con l'ordinanza di aggiudicazione contro la quale soltanto è dato proporre opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. per far valere l'omessa pubblicità degli avvisi di vendita (1).

(1) Cfr. Cass. 7 aprile 1956, n. 1008 in *Giust. Civ.*, 1956, I, 2105, per la quale i vizi del procedimento di vendita si traducono in vizi di questa.

L'art. 2929 c. civ. non impedisce che le nullità di atti anteriori alla vendita si facciano valere con l'opposizione agli atti esecutivi, ma ne fa

(*Omissis*). — Il ricorso del Liperni si articola in tre motivi, con i quali si deduce:

a) che il Tribunale di Patti avrebbe errato nel ritenere che nella specie non esistesse un atto esecutivo opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., poichè la dedotta irregolarità formale consistente nella mancata pubblicità obbligatoria prescritta dagli artt. 490 e 576 c.p.c. non poteva essere eccepita anteriormente all'udienza di apertura dell'incanto (terzo motivo, falsa applicazione e violazione dell'art. 617 c.p.c.);

b) che il medesimo Tribunale avrebbe dovuto dichiarare nulla la vendita effettuata all'udienza del 16 giugno 1966 perchè non preceduta dalla prescritta pubblicità (primo motivo: violazione degli articoli 576 e 490 c.p.c.);

c) che, non essendo stata fatta alcuna offerta prima dell'udienza del 30 aprile 1966, l'asta avrebbe dovuto essere dichiarata deserta relativamente ai lotti la cui subastazione era stata rinviata dall'udienza del 30 aprile a quella del 16 giugno 1966 (secondo motivo: violazione dell'art. 576 c.p.c.).

Come si è visto nella precedente narrativa dei fatti di causa e dello svolgimento del processo, il Tribunale di Patti ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dal Liperni, il quale aveva fatto valere i seguenti due motivi di nullità: a) non era stata data la pubblicità prescritta dagli artt. 490 e 576 c.p.c. all'ordinanza emessa all'udienza del 19 aprile 1966, con la quale la vendita dei fondi più estesi da lui specificati era stata rinviata al 16 giugno 1966: tale pubblicità, anche se era stata fatta per l'udienza d'asta del 30 aprile 1966, doveva essere ripetuta; b) poichè non era stata fatta alcuna offerta prima dell'udienza del 30 aprile 1966, l'incanto avrebbe dovuto essere dichiarato deserto relativamente a detti fondi con le conseguenze di legge. Ha osservato, al riguardo, il Tribunale: 1) che la « opposizione » del Liperni era priva di oggetto nel momento in cui fu proposta, per-

salva l'inefficacia nei confronti dell'aggiudicatario; tuttavia nessuna inefficacia è prevista in favore di costui per le nullità della vendita stessa.

Cfr. altresì Cass. 3 agosto 1957, n. 3297 per cui le irregolarità formali dell'avviso di vendita, ove non siano fatte valere dall'interessato mediante l'opposizione proposta nella forma e nei termini stabiliti dall'art. 617 c.p.c., debbono considerarsi sanate.

Le ordinanze del giudice dell'esecuzione, adottate a norma dell'art. 487 c.p.c., sono assimilate a quelle del giudice istruttore del processo di cognizione, onde sono normalmente revocabili dallo stesso giudice dell'esecuzione, nell'esercizio del potere-dovere di rilevare le eventuali invalidità del procedimento.

Cfr. in tali sensi Cass. 17 luglio 1963, n. 1955.

chè in quel momento la vendita non era stata ancora effettuata, avendo avuto luogo subito dopo nella stessa udienza: la dichiarazione fatta dal debitore di opporsi all'esecuzione dell'incanto aveva costituito esercizio della facoltà che nel processo esecutivo hanno tutte le parti, e quindi anche il debitore, di formulare osservazioni e rilievi lungo tutto lo svolgimento del processo ed in particolare sulle modalità della vendita prima che questa sia disposta ed abbia esecuzione; 2) che, anche a voler considerare come un'autonoma opposizione agli atti esecutivi la domanda di annullamento della vendita proposta dal debitore all'udienza del 12 luglio 1966, fissata dal Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 618 c.p.c., tale opposizione sarebbe stata inammissibile perchè proposta oltre il termine perentorio di cinque giorni dalla vendita.

La sentenza impugnata, dunque, avendo dichiarato inammissibile l'opposizione, non ha esaminato le ragioni sulle quali essa si fondava.

Le quali ragioni, non avendo formato oggetto di una decisione dei giudici di merito, non possono ora essere dedotte come motivi di ricorso per cassazione. Pertanto, il primo ed il secondo motivo di ricorso, che sono stati sopra riassunti sotto le lettere b) e c), sono inammissibili.

È ammissibile, invece, il terzo motivo del ricorso, sopra riassunto sotto la lettera a), con il quale sostanzialmente si deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Patti, era stata tempestivamente proposta un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso la vendita eseguita il 16 giugno 1966, per quanto riguarda la dedotta omissione della pubblicità obbligatoria prescritta dagli artt. 490 e 576 c.p.c. (In questo motivo di ricorso il Liperni non fa riferimento all'altra dedotta irregolarità consistente nella mancanza di offerte all'udienza del 30 aprile 1966; per cui di tale ragione, che costituisce oggetto del solo secondo motivo di ricorso, questa Suprema Corte non deve occuparsi).

Il motivo, però, è destituito di fondamento.

Il processo esecutivo per espropriazione forzata si compone di più fasi distinte, coordinate tra loro nel senso che il completamento di ciascuna di esse è il necessario presupposto della fase successiva.

Ognuna delle fasi è composta, normalmente, di più atti l'uno all'altro successivi. L'ultimo di questi atti, quello che chiude e completa la fase processuale, è l'atto esecutivo vero e proprio, rispetto al quale gli atti precedenti della stessa fase hanno natura e funzione di atti preparatori. Tali atti, perciò, data questa loro natura e funzione, non hanno una loro autonomia nell'ambito dell'esecuzione forzata, ma si pongono come necessari preliminari dell'atto esecutivo, cioè di quell'atto che chiude e completa la fase processuale; necessari preliminari, dunque, la cui esistenza è indispensabile ai fini della perfezione del-

l'atto esecutivo sotto il profilo della legittimità, e cioè ai fini della sua validità ed efficacia.

Dalla natura e dalla funzione dei singoli atti di ciascuna delle fasi del processo esecutivo per espropriazione forzata deriva che il mancato compimento di un atto preliminare necessario si traduce in vizio di legittimità dell'atto conclusivo della fase processuale, che è il vero e proprio atto esecutivo. E ne deriva che l'opposizione *ex art. 617 c.p.c.*, con la quale si faccia valere il mancato compimento di un atto preliminare, può essere proposta soltanto contro l'atto esecutivo, conclusivo della fase processuale, e dopo il suo compimento. Prima di talé momento, i soggetti interessati possono proporre al giudice dell'esecuzione soltanto osservazioni in ordine al mancato compimento del necessario atto preliminare, facendo rilevare che tale situazione, se dovesse permanere, provocherebbe la nullità del futuro atto esecutivo; e non trattandosi di opposizione *ex art. 617 c.p.c.*, il giudice dell'esecuzione non è tenuto a rimettere la questione al Tribunale, nell'espropriazione forzata immobiliare, o a decidere con sentenza, nell'espropriazione forzata mobiliare, ma può emettere con ordinanza i provvedimenti ritenuti opportuni, nell'esercizio del suo potere discrezionale di direzione del processo esecutivo.

La fase processuale di vendita, che ha come presupposto necessario il completamento della precedente fase di autorizzazione alla vendita, è composta di una serie di atti che si chiude con l'ordinanza di aggiudicazione, la quale è il vero e proprio atto esecutivo, mentre gli atti precedenti si pongono come preliminari necessari.

Uno degli atti preliminari necessari di questa fase è la pubblicità obbligatoria stabilita dai primi due commi dell'art. 490 c.p.c. Atto preliminare necessario, questo, la cui mancanza determina vizio di legittimità dell'ordinanza di aggiudicazione, cioè dell'atto esecutivo che conclude la fase processuale. Sicchè la mancanza dell'atto preliminare necessario può essere fatta valere, quale motivo di opposizione *ex art. 617 c.p.c.*, soltanto contro l'ordinanza di aggiudicazione, mentre, durante tutto il corso della fase procedurale di vendita, prima che sia pronunciata l'ordinanza di aggiudicazione, può formare oggetto soltanto di osservazioni al giudice dell'esecuzione, il quale, come si è visto sopra, non è tenuto a rimettere la questione al Tribunale, nell'espropriazione forzata immobiliare, o a decidere con sentenza, nell'espropriazione forzata mobiliare, ma può emettere con ordinanza i provvedimenti ritenuti opportuni, nell'esercizio del suo potere discrezionale di direzione del processo esecutivo.

Nella specie, all'udienza del 16 giugno 1966, fissata dal Giudice dell'esecuzione per l'incanto di alcuni dei mobili pignorati, e prima che fosse pronunciata l'ordinanza di aggiudicazione, il Liperni, debitore esecutato, dichiarò di opporsi all'esecuzione dell'incanto dedu-

cendo, quale primo motivo dell'opposizione, la mancanza della pubblicità obbligatoria prescritta dai primi due commi dell'art. 490 c.p.c.

Venne dedotta, quindi, la mancanza di un atto preliminare necessario alla successiva emananda ordinanza di aggiudicazione, ordinanza che avrebbe successivamente concluso la fase processuale di vendita ancora in corso ed avrebbe costituito il vero e proprio atto esecutivo, contro il quale si sarebbero potute proporre, ma soltanto dopo il suo compimento, le opposizioni *ex art.* 617 c.p.c., sia per difetti nella struttura dell'atto stesso, sia per la mancanza di qualche atto preliminare necessario.

Ne deriva, allora, che la cosiddetta opposizione proposta dal Liperni era, in quel momento, una semplice osservazione al Giudice dell'esecuzione, e non già un'opposizione agli atti esecutivi. Pertanto, cinque giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di aggiudicazione. — il Tribunale di Patti esattamente ha qualificato in tal senso la deduzione allora fatta dal Liperni ed ha dichiarato inammissibile l'opposizione, sia perchè mancante di oggetto nel momento in cui fu proposta, sia perchè, anche a volerla intendere proposta successivamente all'udienza del 12 luglio 1966, era decorso il termine perentorio di (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 luglio 1971, n. 2507 - Pres. Stella Richter - Est. Falletti - P. M. Pedace (conf.) - Comune di Latina avv. De Rossi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli).

**Obbligazioni e contratti - «*Negotium mixtum cum donatione*» natura -
Requisiti di forma.**

(c.c. artt. 809, 1350).

Il negotium mixtum cum donatione, caratterizzato da un duplice contenuto in parte oneroso ed in parte gratuito, è tuttavia un negozio giuridico unitario nella sostanza ed unico nella forma, onde per la validità della donazione indiretta, come quella della vendita con donazione, non si richiede una forma particolare ma è sufficiente che sia osservata quella richiesta per l'atto complessivo di risulta (1).

(1) In senso conforme cfr. Cass. 3 maggio 1969, n. 1465; 23 luglio 1969, n. 2775; 24 febbraio 1968, n. 632; 23 gennaio 1967, n. 203 ecc.

In ordine alle caratteristiche del *negotium mixtum cum donatione* cfr. altresì Cass. 24 marzo 1971, n. 833, in *Foro it.*, 1971, I, 2317, per la quale si ha *negotium mixtum cum donatione*, non soggetto ai requisiti di forma

(*Omissis*). — Il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 1056 c.c. 1865, 782 c.c. vigente, 89 legge 3 marzo 1934, n. 383; ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), svolge nelle seguenti censure la sua critica alla sentenza impugnata:

a) la Corte d'Appello, avendo accertato con incensurabile apprezzamento di fatto l'esistenza di un *negotium mixtum cum donatione*, avrebbe dovuto applicare, per la parte relativa alla donazione, le disposizioni degli articoli citati, le quali prescrivono, sotto pena di nullità, che la domanda deve essere fatta per atto pubblico;

b) la Corte non ha esaminato il contenuto del negozio misto secondo il criterio della prevalenza: avrebbe dovuto accertare quale dei due oggetti (donazione e vendita) e quale degli intenti relativi le parti avessero voluto principalmente conseguire.

Le censure sono infondate, contraddette nel punto stesso della loro formulazione dal presupposto non più sindacabile di un accertamento obiettivo, assunto come tale nell'impostazione del ricorso e come tale ribadito nella deduzione coerente delle sue tesi, secondo cui si deve ritenere che nella specie si sia realizzato un *negotium mixtum cum donatione*. La Corte d'Appello ha ravvisato nel contratto *de quo* un negozio in parte a titolo oneroso e in parte a titolo gratuito, rilevando che per legge il Comune di Latina aveva una limitata disponibilità dell'area sulla quale sorgeva l'immobile ceduto alla Federazione dei Fasci: parte del prezzo doveva essere devoluto all'Opera Nazionale Combattenti (legge 6 giugno 1935, n. 1152); e poiché la Federazione dei Fasci con l'atto in questione si era appunto obbligata a corrispondere direttamente all'Opera Nazionale Combattenti la parte del prezzo dovutole, ha concluso che siffatta pattuizione, secondo la volontà espressa dai contraenti e sul piano della sua entità economico-giuridica, comportava a carico della Federazione un pagamento parziale del prezzo, mentre il Comune, per atto di liberalità, rinunciava a conseguire la quota che gli sarebbe spettata.

Negoziato misto, dunque, senza possibilità di rivedere criticamente l'esame del fatto e il fondamento logico della sua valutazione; preclusa anzi, per dichiarato e avverso criterio dei motivi proposti, la legittimità di un'indagine più penetrante che, in luogo dei due elementi, oneroso e gratuito, percepiti nel rapporto, e fuori delle questioni correlative della rispettiva prevalenza e dei requisiti formali pertinenti a ciascuno, riportasse invece alla luce il problema prelimi-

della donazione, quando il negozio oneroso è realmente voluto ed effettivo ed il fine di liberalità che non altera la causa attributiva, è perseguito con la sproporzione prevista e voluta tra le due prestazioni.

In dottrina cfr. B. BONDI « *Negotium mixtum cum donatione* » in *Giur. it.*, 1962, I, 2, 1101.

nare e antagonistico dell'alternativa tra *negotium mixtum cum donatione* e donazione modale: se si trattasse di un contratto oneroso anche rivolto a fini ulteriori di liberalità, oppure se, estranea ogni volontà corrispettiva delle prestazioni, l'*animus donandi* dominasse l'intera pattuizione e la prestazione onerosa vi avesse soltanto una funzione accessoria (modale).

Ma, stabilito così il presupposto del negozio, cadono senz'altro e insieme le conseguenze che il ricorrente pretende di desumere. Il *negotium mixtum cum donatione* è bensì caratterizzato nel suo contenuto da un duplice elemento, in parte oneroso e in parte gratuito, ma il contratto (forma) è unico, ed unitaria è la sua complessiva entità (sostanza).

Non c'è coesistenza o distinta tipicità di rapporti contraddittori, ma fusione causale ed oggettiva delle componenti del contratto in una propria ed autonoma volontà negoziale relativamente al divario delle prestazioni *hinc inde*, ed ammessa la ragione essenziale della loro corrispettività, resta ormai vana e altrimenti non ripetibile la ricerca di una presunta sproporzione, per verificare se lo scopo di liberalità prevalessse o meno sull'intento oneroso.

Quanto alla forma del contratto, è principio comunemente accolto e costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte che per la validità della donazione indiretta, come quella della vendita con donazione, basta l'osservanza dei requisiti pertinenti all'atto da cui essa complessivamente risulta (cfr. Cass., 1967, n. 203; mentre, fuori dell'unitarietà del *negotium mixtum*, non si addice il richiamo di precedenti giurisprudenziali applicati viceversa ad ipotesi di negozi distinti e concorrenti, ciascuno dei quali impone l'osservanza dei propri requisiti, Cass., 1943, n. 197). — (*Omissis*).

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 15 ottobre 1971, n. 2912 - Pres. Stile - Est. Gabrieli - P. M. Chirò (diff.) - Azienda Autonoma F.S. (avv. Stato De Francisci) c. Parco Grace Frances (avv. La Volpe).

Responsabilità civile - Esercizio ferroviario - Inosservanza delle norme di comune prudenza - Danni - Responsabilità dell'Amministrazione - Limiti.

(r.d.l. 11 ottobre 1934, n. 1948, art. 2, lett. b), 13 par. 3 e 4; r.d. 31 ottobre 1873, n. 1687, art. 2; c.c. art. 2043).

Costituisce anormalità del servizio ferroviario anche il fatto che, sia pure per l'eccessiva lunghezza del treno, alcune vetture nelle fermate di stazione vengano a trovarsi oltre la banchina, le quante volte

concorrano condizioni tali da porre in pericolo l'incolumità del viaggiatore nella discesa che questo faccia.

Incombe d'altra parte al viaggiatore, con correlativo esonero di responsabilità dell'Amministrazione in caso di inadempienza, di usare le precauzioni necessarie e vigilare, per quanto da lui dipenda, alla sicurezza ed incolumità della sua persona e di uniformarsi alle avvertenze ed inviti del personale delle ferrovie per quanto concerne l'ordine, la regolarità e la sicurezza dell'esercizio.

II

CORTE DI APPELLO DI BRESCIA, Sez. Promiscua, 27 maggio 1969, n. 249 - Pres. Ondei - Est. Molfese - Azienda Autonoma F.S. (avv. Stato Del Nunzio) c. Maifredi ed altri (avv. Raffaglio).

Responsabilità civile - Esercizio ferroviario - Fermata in stazioni - Vetture oltre la banchina - Anormalità del servizio - Insussistenza.
(r.d. 31 ottobre 1873, n. 1687, art. 2; c.c. art. 2043).

Se nell'esercizio ferroviario incombe all'Amministrazione l'obbligo di adottare tutte le misure ed usare le cautele suggerite dalla scienza e dalla pratica per prevenire ed evitare qualunque sinistro, non costituisce tuttavia anormalità del servizio la fermata di talune vetture di un convoglio oltre i limiti del marciapiedi di stazione, non potendosi imporre l'esatta corrispondenza tra la lunghezza di questi ultimi e quella del convoglio in transito.

Criteria di accertamento della responsabilità nel caso di incidenti nel trasporto di persone sulle Ferrovie dello Stato.

Le sentenze in rassegna della Cassazione e delle Magistrature di merito hanno il pregio di puntualizzare il criterio da seguire ai fini di accertare la responsabilità in materia di incidenti verificatisi in occasione del trasporto ferroviario di persone.

Al riguardo l'indagine deve essere condotta sotto un duplice profilo:

a) accertare se l'incidente sia conseguenza di anormalità verificatasi nell'esercizio ferroviario. Dispone infatti il § 4 dell'art. 13 delle Condizioni e Tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato: « Se il viaggiatore subisce un danno alla persona in conseguenza di anormalità verificatasi nell'esercizio ferroviario, l'Amministrazione ne risponde, a meno che provi che l'anormalità è avvenuta per caso fortuito o forza maggiore ». Sul concetto di anormalità vedasi quanto trovasi esposto in *Il Contenzioso dello Stato* negli anni 1966-1970, vol. III, pag. 183 e segg. nonchè FRENÌ, in questa *Rassegna*, 1967, I, 67.

III

TRIBUNALE DI ROMA, Sez. V, 16 dicembre 1969 - Pres. Girardi -
Est. Briasco - Napolano (avv. Ciampi) c. Azienda Autonoma F. S.
(avv. Stato Barsi).

**Responsabilità civile - Esercizio ferroviario - Fermata in stazione -
Vetture oltre la banchina - Anormalità del servizio - Insussistenza.**
(r.d. 31 ottobre 1873, n. 1687, art. 2; c.c. art. 2043).

Non costituisce anormalità del servizio ferroviario nè violazione delle norme dettate per la sicurezza dei trasporti, la fermata di talune vetture di coda di un convoglio oltre i limiti del marciapiedi di stazione, trattandosi di fatto non evitabile dall'Amministrazione.

I

(*Omissis*). — Con unico motivo di impugnazione l'Azienda delle Ferrovie deduce « violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 13, § 4 delle Condizioni e Tariffe per il trasporto di persone sulle Ferrovie dello Stato, di cui al d.l. 11 ottobre 1934, n. 1498, convertito

b) accertare se all'incidente stesso abbia concorso il comportamento del viaggiatore in violazione degli obblighi a suo carico previsti dall'art. 2 delle accennate condizioni e Tariffe, che così stabiliscono:

« Chi si serve della ferrovia deve:

a) osservare tutte le prescrizioni relative all'esercizio ed all'uso della medesima e quelle che comportino impedimenti, restrizioni o condizioni speciali nell'eseguimento dei trasporti, ed uniformarsi alle richieste ed agli avvertimenti del personale che vi è addetto, nonchè alle leggi, ai decreti ed ai regolamenti in vigore nel territorio dello Stato in materia di polizia, dogana, sanità e simili;

b) usare le precauzioni necessarie e vigilare, per quanto da lui dipenda, alla sicurezza ed incolumità della sua persona e delle persone che sono sotto la sua custodia;

c) astenersi dal salire in treno o discenderne in caso di fermata in stazioni non risultanti dall'orario ufficiale, o di fermate fuori di stazione, e discenderne soltanto se il personale di servizio lo autorizzi, e dal lato che questo indicherà, tenendosi discosto dal treno durante la fermata e risalendovi non appena invitato dal personale.

Una indagine che si dovesse fermare a considerare solamente la circostanza sub a) ne risulterebbe quindi incompleta ed esattamente la Cassazione, nella sentenza qui riportata, ha cassato per difettosa motivazione la sentenza di merito che non si era posto il problema di indagare circa la sussistenza o meno della circostanza sub b).

nella legge 4 aprile 1935, n. 911, ed approvato con d.l. 13 dicembre 1956, n. 2171, in relazione agli artt. 2, 30 e 51 del r.d.l. 31 ottobre 1873, n. 1687, e succ. mod., insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.) », per avere il giudice del merito erroneamente ritenuto che l'incidente fosse stato cagionato da un'anormalità di esercizio, imputabile alle Ferrovie, così omettendo però di considerare:

a) che nessuna norma, di qualsiasi natura, sussiste, la quale stabilisca limiti alla lunghezza dei convogli ferroviari rispetto a quella dei marciapiedi di stazione;

b) che, pur avendo numerosi altri viaggiatori affrontato le medesime difficoltà nel discendere dalla vettura, nessun danno ebbe nei loro confronti a verificarsi;

c) che ancor più la Parce Grace avrebbe dovuto essere indotta a vigilare sulla propria sicurezza ed incolumità, per il disagio procurato dagli indumenti (gonna calzante, scarpe con tacchi sottili);

d) che essa avrebbe potuto evitare l'incidente, avvalendosi anche dell'opera del personale di scorta al treno, o portandosi nella contigua vettura, ferma all'altezza del marciapiedi, a ciò consigliata anche dall'invito del conduttore, che quanto meno doveva essere servito a porre i viaggiatori sull'avviso della difficoltà che poteva rappresentare il discendere dalla vettura in mancanza del marciapiedi;

e) che in conseguenza l'incidente andava ascritto esclusivamente alla condotta della stessa infortunata, improntata a manifesta imprudenza, la quale non poteva certo essere giustificata con l'eventuale preoccupazione di perdere una coincidenza.

Il motivo è solo in parte fondato.

Se un esame completo dei punti a) e b) accerta una anormalità del servizio e nessuna violazione da parte del viaggiatore degli obblighi di cui all'art. 2 delle Condizioni e Tariffe, allora è indiscutibile la responsabilità della Amministrazione ferroviaria.

Se invece venga accertata l'assenza di una anormalità del servizio, la responsabilità dell'Amministrazione resta esclusa anche se risulti che il viaggiatore abbia tenuto un comportamento ligio ai suoi doveri.

Può darsi invece che nel fatto dannoso si riscontrino una anormalità del servizio e la violazione da parte del viaggiatore degli obblighi di cui all'art. 2 delle Condizioni e Tariffe.

In quest'ultimo caso sarà applicabile il § 3 delle Condizioni e tariffe, ove è così sancito:

« L'Amministrazione non risponde delle conseguenze derivanti dalla inosservanza, da parte del viaggiatore, delle prescrizioni che gli fanno carico per l'art. 2, lettere a), b) e c) ».

Ci troviamo quindi in presenza di una norma giuridica (le condizioni e tariffe hanno il valore di legge formale e la loro violazione può essere

Ed invero non tollera censura il giudizio espresso dal giudice del merito sulla sussistenza nella specie di un'anormalità dell'esercizio ferroviario, risultando osservati per questa parte nella sentenza impugnata, i principi già altra volta fissati dalla giurisprudenza di questa Corte, nel senso di dovere ritenere:

a) che, secondo l'art. 11 § 4 delle condizioni e tariffe per il trasporto di persone sulle Ferrovie dello Stato, approvato con r.d.l. 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 911, se il viaggiatore subisce un danno alla persona in conseguenza di anormalità verificatesi nell'esercizio ferroviario, l'Amministrazione risponde, a meno che provi che l'anormalità è avvenuta per caso fortuito o forza maggiore;

b) che, essendo la condotta delle Ferrovie informata a criteri direttivi risultanti da schemi prestabiliti, l'anormalità dell'esercizio deve ricollegarsi ad una violazione delle norme particolari o generali, che regolano l'esercizio stesso;

c) che la norma generale dettata dall'art. 2 del regolamento approvato con r.d. 31 ottobre 1873, n. 1687, secondo cui nell'esercizio delle ferrovie si debbono prendere tutte le misure ed usare tutte le cautele suggerite dalla scienza e dalla pratica per prevenire ed evitare qualunque sinistro, fissando un limite al potere discrezionale dell'Amministrazione ferroviaria, le impone, in applicazione del più generale principio del *neminem laedere*, di uniformarsi nell'esercizio delle linee ferrate alla comune prudenza, al fine di evitare danni alle persone dei viaggiatori;

* d) che, se la scelta dei mezzi per il raggiungimento di tale fine è rimessa alla discrezionalità amministrativa, rientra nei poteri del

denunciata in Cassazione come nella fattispecie di cui alla sentenza annotata) che contiene un esonero di responsabilità per l'Amministrazione F.S. in ogni caso in cui nella produzione dell'incidente sia ravvisabile il comportamento colposo dell'utente, concorra o meno una causa di anormalità nel servizio.

Una diversa interpretazione renderebbe pleonastica la norma dell'articolo 13 § 3 citato.

Infatti la norma stessa non avrebbe alcun senso se si dovesse procedere ad una valutazione percentuale delle cause dell'incidente stabilendo il grado riferibile al comportamento del viaggiatore ed alla anormalità del servizio: ciò deriverebbe dai principi generali sui rapporti di causalità.

Nè tanto meno si potrebbe intendere che il legislatore abbia voluto escludere la responsabilità dell'Amministrazione quando nel fatto sia ravvisabile solo la colpa dell'utente e non anche una anormalità del servizio è logico che in tal caso nessun giudice avrebbe potuto mai condannare l'Amministrazione.

giudice ordinario sindacare l'idoneità o meno delle misure adottate;
e) che pertanto integra un caso di anormalità dell'esercizio ferroviario anche il fatto che, sia pure per l'eccessiva lunghezza del treno, alcune vetture, nella fermata alla stazione, vengono a trovarsi fuori della banchina, ove concorrano condizioni tali da porre in pericolo l'incolumità del viaggiatore, nella discesa che questi faccia dalla vettura.

Non vi è dubbio quindi che debba ritenersi esauriente e convincente la dimostrazione che ha dato il giudice del merito, spirandosi alle regole predette, dell'anormalità dell'esercizio ferroviario, ravvisata, nella specie, nel fatto di essersi, alla stazione di Bologna, la vettura sulla quale viaggiava l'attuale resistente fermata fuori della banchina ferroviaria, dove per discendere bisognava superare un dislivello di 70-80 cm. tra la parte inferiore del predellino ed il suolo, saltando su un terrapieno costituito da una superficie di grosso brecciamme.

Non del pari soddisfacente è invece la motivazione della sentenza nella parte dove il giudice esamina e valuta il comportamento della infortunata, poichè alle considerazioni da lui svolte in proposito manca quell'adeguato e preciso approfondimento dell'indagine reso necessario dalle norme regolanti il trasporto ferroviario di persone, le quali

Se le disposizioni normative debbono essere interpretate « nel senso in cui possono avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno » (così art. 1367 cod. civ. sull'interpretazione del contratto), il § 3 dell'art. 13 non può significare altro che esonero di responsabilità ogni qual volta nel fatto si debba riscontrare il comportamento colposo dell'utente.

E la giustificazione logica di una tale disposizione risulta evidente sol che si ponga mente all'estrema complessità e delicatezza dell'esercizio ferroviario, che impone all'utente la previsione di situazioni di anormalità e di emergenza e quindi l'onere della massima prudenza nei viaggi in treno.

Valgano al riguardo le considerazioni sviluppate dalla Corte di Brescia e dal Tribunale di Roma nelle sentenze in rassegna.

In sostanza, di fronte alle situazioni concrete che si vengono a determinare, l'utente ha la possibilità di una scelta nel comportamento, che deve essere improntato oltretutto alla ragionevolezza di usare le precauzioni necessarie per la sicurezza della sua persona, come, per esempio, oltre ai casi di cui alla sentenza annotata, quella di non discendere dalla porta il cui predellino risulti rotto, ma servirsi di altra porta.

La norma del § 3 delle Condizioni e Tariffe ha voluto pertanto fare assurgere a causa primaria dell'incidente il comportamento colposo dell'utente, richiedendo a questi un accentuato onere di diligenza, in tal modo differenziando la disciplina della responsabilità nel trasporto ferroviario da quella relativa al comune trasporto.

G. STIPO

fanno obbligo al viaggiatore di usare le precauzioni necessarie e vigilare, per quanto da lui dipenda, alla sicurezza ed incolumità della sua persona, e di uniformarsi alle richieste, avvertenze ed inviti del personale delle ferrovie per quanto concerne l'ordine, la regolarità e la sicurezza dell'esercizio, con il correlativo esonero dell'Amministrazione da responsabilità per le conseguenze derivanti dall'inosservanza da parte del viaggiatore delle dette prescrizioni.

Si impone, quindi, per questa parte la cassazione dell'impugnata sentenza, perchè altro giudice, cui la causa deve essere rinviata, con motivazione proporzionata alle norme di comportamento stabilite per il viaggiatore da leggi e regolamenti in materia di trasporto ferroviario, renda conto, attraverso esauriente indagine, da svolgersi sulla base delle concrete specifiche risultanze probatorie, obiettivamente valutate, di deficienze e trasgressioni nelle quali eventualmente fosse incorsa la viaggiatrice infortunata, stabilendone la rilevanza nella dinamica causale del sinistro, e traendone le debite conseguenze in tema di responsabilità, senza mai trascurare circostanze di decisivo valore nell'autonomia a lui spettante della valutazione delle prove. — (Omissis).

II

(Omissis). — Sul tema della responsabilità aquiliana, non può negarsi la legittimità del sindacato giurisdizionale sull'operato dell'Ente pubblico onde verificarne la conformità alle disposizioni di legge o di regolamento ed ai criteri di normale prudenza imposta, all'osservanza di tutti i soggetti giuridici, pubblici e privati, dal principio generale del *neminem lædere*. Nemmeno può dirsi che tale controllo debba limitarsi all'accertamento di una situazione di pericolo occulto da cui derivi una lesione della sfera giuridica altrui, ben potendo invece estendersi alla verifica dei comportamenti sia omisivi che commissivi della P. A.

Ma l'esito dell'indagine si risolve in modo a lei favorevole.

Se è esatto il richiamo dell'art. 2 r.d. 31 ottobre 1873, n. 1687, per il quale, nell'esercizio delle Ferrovie, si devono prendere tutte le misure ed usare le cautele suggerite dalla scienza e dalla pratica per prevenire ed evitare qualunque sinistro, è tuttavia da notare che non può inibirsi all'Azienda l'esecuzione dei necessari lavori lungo la rete ferroviaria nè imporsi alla medesima l'esatta corrispondenza tra la lunghezza dei marciapiedi antistanti le stazioni e quella dei convogli che vi transitano (i quali sovente, per molteplici ragioni, debbono arrestarsi con qualche vettura di coda oltre il limite del marciapiede).

Nella specie, la situazione di non comoda discesa, nel punto in cui avvenne il sinistro, stante il terreno sconvolto per lavori in corso e la presenza di tronchi di rotaie, era ben visibile per l'ora diurna (13,15) e agevolmente superabile con l'uso della prudenza che l'art. 2, lett. b), delle condizioni per il trasporto di persone sulle FF. SS. pone a carico del viaggiatore. La discesa in corrispondenza della zona accidentata, perfettamente avvertibile come tale, poteva essere evitata scegliendo all'uopo un luogo diverso o portandosi in altra vettura del convoglio, non ostandovi la necessità di una rapida discesa in quanto il treno non può ripartire se non dopo la discesa dei viaggiatori e la chiusura delle portiere. E il fatto dannoso avvenne quando l'attrice, di propria iniziativa e senza esservi costretta decise di compiere « il bel salto » (che la teste Verzelletti indica come necessario in quel punto) senza farsi aiutare, malgrado l'avanzata età di 70 anni, dalle altre persone che dopo di lei scesero indenni nel medesimo punto e senza attendere o chiedere l'intervento del personale ferroviario al fine anzidetto.

Va quindi respinta la domanda di ristoro dei danni da lei patiti. (*Omissis*).

III

(*Omissis*). — La domanda attrice va respinta per i motivi che seguono:

1) non si ravvisa nei fatti di causa, quali sono documentati in atti ed esposti, dal Napolano, alcuna anormalità del servizio, tale non potendosi considerare il fatto che, per la lunghezza del convoglio, la vettura di coda non abbia raggiunto la pensilina della stazione. Trattasi, contrariamente alle osservazioni della difesa, attrice, di un fatto non infrequente, non evitabile dall'Amministrazione e non integrante un'irregolarità del servizio nè una violazione delle norme dettate per la sicurezza dei trasporti ferroviari;

2) la condotta del Napolano nella circostanza del sinistro, non ispirata alla prudenza e diligenza che si richiedono all'utente delle Ferrovie dello Stato (artt. 2 lett. b, 11, § 3, delle condizioni e tariffe per il trasporto di persone), ponendosi quale causa esclusiva del sinistro, interruppe ogni nesso causale tra la posizione della carrozza e l'evento dannoso. Il Napolano, vista l'obiettiva difficoltà della discesa dalla sua carrozza, avrebbe potuto e dovuto spostarsi in avanti lungo il treno, fino a raggiungere le vetture all'altezza della pensilina. Ciò gli sarebbe stato agevole, perchè essendo Milano Centrale, come è noto, una stazione terminale, i treni, anche nell'ipotesi che

non vi finiscano la loro corsa, vi sostano molto a lungo, sicchè i passeggeri hanno tutto il tempo di scendere dalle carrozze con calma e senza affrettarsi. Nè può il Napolano far carico al personale di servizio sul treno di non avergli suggerito tale accorgimento, perchè non consta che detto personale si sia trovato nelle condizioni previste dalle norme interne citate dalla difesa attrice in comparsa conclusionale.

Scelta dall'attore la non agevole discesa dall'ultima carrozza, nella quale si trovava, avrebbe egli dovuto operare la discesa con la massima cautela, il che non fu da lui fatto. Come risulta dalle sue stesse difese egli scese i gradini della carrozza portando con sè il bagaglio, che ovviamente rendeva meno agili e pronti i suoi movimenti, e che ben avrebbe potuto lasciare sulla porta del vagone, per poi recuperarli una volta sceso. Ma soprattutto, come emerge dal rapporto della Polizia ferroviaria, egli ebbe l'imprevidenza di porre un piede su una rotaia nello scendere; e fu certo questa la causa prossima del sinistro, essendo notoria la scivolosità delle rotaie, come di ogni altra superficie metallica liscia, quando siano bagnate.

Devesi pertanto rigettare la domanda. — (*Omissis*).

SEZIONE QUARTA *

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

CONSIGLIO DI STATO, Ad. plen., 28 luglio 1971, n. 4 - Pres. Vetrano - Est. Mastropasqua - Agazzi ed altri (avv. Lorenzoni) c. Ministero LL. PP. e Affari Esteri (avv. Stato Terranova).

Impiego pubblico - Dipendenti Assistenza Tecnica Somalia - Sono pubblici impiegati - Inquadramento nella Pubblica Amministrazione - Spetta.

(art. 3 d.P.R. 31 maggio 1955, n. 488 e art. 23 l. 22 ottobre 1961, n. 1143).

Il rapporto intercorrente fra l'Amministrazione Fiduciaria della Somalia (A.F.I.S.) e successivamente l'Assistenza Tecnica della Somalia (A.T.S.) e i rispettivi dipendenti è di natura pubblica, risultando sussistenti i requisiti formali e sostanziali del rapporto d'impiego non di ruolo, del tutto irrilevante essendo la circostanza che gli interessati erano stati a suo tempo assunti con contratto di diritto privato; agli stessi spetta, in conseguenza, l'inquadramento su domanda nei ruoli organici, secondo quanto disposto dagli artt. 3 d.P.R. 31 maggio 1955, n. 488 e 23 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143 (1).

(1) La decisione dell'Adunanza plenaria ha definitivamente risolto un contrasto di giurisprudenza sorto nell'ambito della medesima IV Sezione: cfr. IV, 14 aprile 1961, n. 201 ne *Il Consiglio di Stato*, 1961, I, 652 e IV, 12 giugno 1968, n. 377, *ivi*, 1968, I, 845; vedasi anche Cass. sez. un. 18 aprile 1968, n. 1157 ne *Il Consiglio di Stato*, 1968, II, 830; Cass. sez. un. 21 giugno 1968, n. 2066, *ivi*, 1969, II, 63; Cass. sez. un. 12 settembre 1968, n. 2919, *ivi*, 1968, II, 367.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 2 luglio 1971, n. 650 - Pres. Granito - Est. Paleologo - I.N.P.D.A.I. (avv. ti Viola e Gallo) c. Ministero Turismo e Spettacolo (avv. Stato Peronaci) e S.p.A. Esercizio Alberghi e affini (avv. Vetrano).

Alberghi - Vendita o locazione di immobili adibiti ad alberghi - Intervento statale - Criteri - Proroga forzosa - Presupposti - Legittimità.

(art. 1, 2, 3, 4, 5, 6 l. 24 luglio 1936, n. 1692; art. 8 r.d. 16 giugno 1938, n. 1298).

L'intervento statale in materia di vendita o locazione di immobili adibiti ad uso alberghiero può essere realizzato in modo indiretto o

(*) Alla redazione delle massime e delle note di questa Sezione ha collaborato anche l'avv. FRANCESCO MARIUZZO.

diretto: nel primo caso la vendita o la locazione per uso diverso da quello in atto è soggetta ad autorizzazione con la conseguenza che, in caso di diniego di quest'ultima, l'Amministrazione potrà indicare un soggetto, che intenda acquistare o locare, impegnandosi a mantenere per almeno 10 anni la destinazione alberghiera; nella seconda ipotesi può essere direttamente disposta la proroga forzata del contratto di locazione a favore del conduttore che intenda proseguire nella gestione, ogni volta che a tale determinazione osti la volontà del proprietario dell'immobile e sia riconosciuta l'esigenza ai fini turistici del permanere della destinazione alberghiera (1).

(1) Massima da condividere.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 6 luglio 1971, n. 669 - Pres. (ff.)
Granito - Est. Battara - Federazione Italiana Lavoratori Carta e
Stampa (avv.ti Mirabelli Centurione e Gasparri) c. Ministero del
Tesoro (avv. Stato Donadio).

Enti pubblici - Organi collegiali - Rappresentanti sindacali - Designazione dei prescelti - Criteri.

Enti pubblici - Organi collegiali - Rappresentanti sindacali - Designazione dei prescelti - Motivazione ex art. 39 Cost. - Obbligo - Non sussiste.

In sede di nomina dei rappresentanti sindacali nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Revisori dell'Istituto Poligrafico dello Stato secondo quanto previsto dagli artt. 10 e 12 della legge 13 luglio 1966, n. 559 non sussiste alcun obbligo da parte dell'Istituto di indicare accanto ai nominativi prescelti la rispettiva Associazione sindacale di appartenenza (1).

L'obbligo della motivazione dei provvedimenti di nomina dei rappresentanti sindacali, disposta in seno alla terna di nomi indicata dai sindacati, non può desumersi, allo stato attuale dalla legislazione, dall'art. 39 della Costituzione, facendo difetto da un lato i requisiti previsti dalla norma (ordinamento interno a base democratica, registra-

zione, personalità giuridica) e riguardando, del resto, la disposizione in esame il più limitato ambito della stipulazione dei contratti collettivi di lavoro (2).

(1-2) Massime esatte.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 6 luglio 1971, n. 678 - Pres. Barra Caracciolo - Est. Paleologo - Soninella (avv. ti Barbato e Costa) c. Ministero del Tesoro (avv. Stato Lancia).

Ricorsi amministrativi - Ricorso gerarchico - Decisione - Annullamento in sede giurisdizionale per vizi di legittimità comuni al provvedimento amministrativo impugnato in via gerarchica - Conseguenze.

L'annullamento in sede giurisdizionale di un provvedimento decisivo del ricorso gerarchico per vizi di legittimità comuni a detto atto e a quello previamente impugnato in via amministrativa comporta la caducazione di entrambi gli atti (1).

(1) Massima esatta.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 9 luglio 1971, n. 684 - Pres. Barra Caracciolo - Est. Battara - Sartori (avv. Lorenzoni) c. Comune di Abano Terme (n.c.) e Ministero del Turismo e Spettacolo (avv. Stato Azzariti).

Edilizia - Licenza di costruzione - Cinematografo - Competenza del Sindaco - Autorizzazione ministeriale - Autonomia - Conseguenze.
(art. 31 l. 4 novembre 1965, n. 1213).

Edilizia - Licenza di costruzione - Cinematografo del tipo arena estiva - Contrasto con le prescrizioni contenute nell'autorizzazione ministeriale - Irrilevanza.

Legittimamente il Sindaco rilascia una licenza di costruzione di un cinema o di un'arena cinematografica, approvandone il relativo progetto, non sussistendo alcun obbligo di subordinare l'assenso al-

l'autorizzazione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo prevista dall'art. 31, primo comma della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (1).

La circostanza che, successivamente al rilascio della licenza, il progetto approvato dal Comune possa essere in contrasto con le prescrizioni contenute nell'autorizzazione ministeriale non incide in alcun modo sulla legittimità della licenza, riguardando esclusivamente il titolare dell'autorizzazione e l'Amministrazione che dovrà sorvegliare che l'esecuzione dell'opera sia conforme alle indicate prescrizioni (2).

(1-2) Massime da condividere.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 13 luglio 1971, n. 712 - Pres. Potenza - Est. Bernardinetti - Zanni (avv. Dallari) c. Ministero della Sanità (avv. Stato Mataloni), Ademolla ed altri (n.c.).

Impiego pubblico - Promozione - Merito comparativo - Note di qualifica - Rapporto informativo - Funzione - Omessa compilazione del rapporto - Illegittimità dello scrutinio.

(art. 42, 48 t.u. 10 gennaio 1957, n. 3; artt. 22, 26, 27 reg. esecuzione).

Impiego pubblico - Consiglio di Amministrazione - Composizione - Rappresentanti del personale - Designazione da parte delle categorie impiegatizie - Esclusione.

(art. 146 t.u. 10 gennaio 1957, n. 3).

La compilazione del rapporto informativo, contenente i giudizi analitici relativi agli elementi previsti dall'art. 43 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3 non può essere legittimamente sostituita in sede di scrutinio per merito comparativo dal giudizio complessivo, che è l'atto finale e conclusivo del rapporto, in quanto quest'ultimo non è idoneo ad esprimere compiutamente la personalità del dipendente.

I rappresentanti del personale sono scelti dagli altri membri del Consiglio di Amministrazione senza la necessità di una previa loro designazione da parte delle categorie impiegatizie.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 13 luglio 1971, n. 713 - Pres. Barra Caracciolo - Est. Felici - Pintus (avv. Lorenzoni) c. Ministeri delle Finanze e del Tesoro (avv. Stato Ricci).

Impiego pubblico - Stipendi, assegni e indennità - Assegno personale - Funzione - Passaggio da carriera militare a quella civile - Diritto - Sussiste.

(art. 203 t.u. 10 gennaio 1957, n. 3).

Impiego pubblico - Stipendio, assegni e indennità - Assegno personale - Computo.

Il fondamento dell'assegno personale corrisposto ai pubblici dipendenti è quello di assicurare il mantenimento del trattamento economico raggiunto, impedendone la reformatio in peius per effetto del passaggio dall'uno all'altro impiego.

Il computo dell'ammontare dell'assegno personale va effettuato con riferimento al momento in cui concretamente avviene il passaggio da uno all'altro impiego, a nulla rilevando che il provvedimento formale di nomina abbia una data anteriore.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 13 luglio 1971, n. 718 - Pres. Potenza - Est. Paleologo - Casellati (avv.ti Schiller e Viola) c. Ministero LL. PP. (avv. Stato Mataloni) e Comune di Venezia (avv.ti Benvenuti e Mascarin).

Piano regolatore - Termine per l'impugnazione - Decorrenza.

Piano regolatore - Comune di Venezia - Adozione di piano regolatore successivamente alla scadenza del biennio previsto dall'art. 4 legge 31 marzo 1956, n. 294 - Conseguenze.

Piano regolatore - Prescrizioni di inedificabilità e di trasferimento di aree - Omessa approvazione dei piani particolareggiati nel quinquennio - Inefficacia.

(art. 2 l. 19 novembre 1968, n. 1187).

Il termine per l'impugnazione del decreto del Presidente della Repubblica che emana un piano regolatore generale non inizia a decorrere al momento della pubblicazione per estratto del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale, bensì allo spirare del termine per il deposito del piano presso gli Uffici del Comune (1).

L'adozione del piano regolatore generale da parte del Comune di Venezia in data successiva alla scadenza del biennio previsto dall'art. 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, che richiedeva la contemporanea predisposizione del piano stesso e del piano particolareggiato del cen-

(1) Giurisprudenza costante.

tro lagunare, deve intendersi effettuata sulla base della normativa generale di cui all'art. 8 della Legge Urbanistica (2).

La mancata approvazione dei piani particolareggiati entro il quinquennio determina, a norma di quanto previsto dall'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, l'inefficacia delle prescrizioni di inedificabilità e delle previsioni di trasferimento di aree private (3).

(2-3) Massime esatte.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 28 luglio 1971, n. 741 - Pres. Potenza - Est. Felici - Mauceri (avv. Battaglini) c. Commissione ministeriale accertamento e proclamazione degli eletti al Consiglio Nazionale forense (avv. Stato Vitucci), Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Parma (avv. Casavola), Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Modena (avv. Gambarini).

Avvocati e procuratori - Consiglio Nazionale forense - Scadenza del mandato elettivo - Cessazione della materia del contendere in merito all'impugnazione delle relative operazioni elettorali - Non sussiste.

Avvocati e procuratori - Consiglio Nazionale forense - Elezioni - Parità di voti - Computo dell'anzianità - Criterio.
(art. 5 e 21 d.l. 23 novembre 1944, n. 382).

Avvocati e procuratori - Consiglio nazionale forense - Elezioni - Art. 11 D. L. L. 23 novembre 1944, n. 382 - Ripartizione degli scaglioni - Criterio.

Lo spirare del termine previsto per la durata in carica dei membri del Consiglio nazionale forense non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio d'impugnazione delle elezioni, non risultando prodotta alcuna caducazione ex tunc degli effetti del provvedimento di proclamazione degli eletti (1).

In caso di parità di voti ottenuti tra due candidati legittimamente viene proclamato eletto colui che abbia una maggiore anzianità di iscrizione all'albo speciale dei professionisti ammessi al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, costituendo detto requisito il titolo per l'elezione al Consiglio nazionale forense (2).

(1-2) Massime esatte.

L'art. 11 del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 382 va interpretato nel senso che attribuisce a ciascun Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori, ai fini dell'elezione dei membri del Consiglio nazionale forense, un voto per ogni cento iscritti, due voti da cento a duecento iscritti, tre voti da cento a quattrocento, quattro voti da cento a seicento, cinque voti da cento a novecento e così via, dovendosi ritenere che soltanto in base all'indicato calcolo possa essere assicurataria la quota di voti raggiunta nel gruppo immediatamente antecedente, che l'operatività del rapporto proporzionale previsto per ogni scaglione, che, infine, il passaggio al coefficiente più elevato soltanto sulla quantità di iscritti che residua dopo l'indicato passaggio (3).

(3) Cfr. IV, 27 febbraio 1963, n. 102, ne Il Consiglio di Stato, 1963, n. 175.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 28 luglio 1971, n. 761 - Pres. Granito - Est. Pianese - Comune di Vercelli (avv. Ferraris) c. Ministero della Pubblica Istruzione (avv. Stato Dallari).

Demanio e patrimonio - Demanio storico ed artistico - Beni vincolati - Responsabilità del Sindaco - Conseguenza.

(art. 58 l. 1° giugno 1939, n. 1089).

Demanio e patrimonio - Demanio storico ed artistico - Beni di proprietà di comuni - Omessa inclusione negli elenchi - Irrilevanza.

(art. 4 l. 1° giugno 1939, n. 1089).

Demanio e patrimonio - Demanio storico ed artistico - Beni di proprietà di comuni - Abusiva demolizione di parte ricostruita del monumento - Legittimità della sanzione pecuniaria.

Demanio e patrimonio - Demanio storico ed artistico - Abusiva demolizione di parte di monumento - Censure sull'importo della sanzione pecuniaria - Inammissibilità.

(art. 59 l. 1° giugno 1939, n. 1089).

I rappresentanti degli Enti locali sono responsabili delle violazioni delle disposizioni sulla tutela monumentale ai sensi di quanto previsto dall'art. 58 della legge 1° giugno 1939, n. 1089; legittimamente,

in conseguenza, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede ad intimare al Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione comunale, il pagamento di una somma di danaro di importo pari al valore artistico e venale del bene abusivamente demolito (1).

I beni mobili ed immobili di interesse storico ed artistico appartenenti ai Comuni, Province ed Enti legalmente riconosciuti sono direttamente sottoposti alle disposizioni di tutela di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi previsti dall'art. 4 della stessa legge (2).

Nel caso di demolizione di parte di un complesso monumentale legittimamente viene disposta a carico del Comune una sanzione pecuniaria, a nulla rilevando che la parte abbattuta non fosse quella originaria, ma una costruzione realizzata successivamente, ove essa risulti, tuttavia, indispensabile a completare l'armonia architettonica del complesso monumentale (3).

Sono inammissibili in sede di legittimità le censure relative all'entità della sanzione pecuniaria, in concreto comminate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in quanto, accertata l'impossibilità di una riduzione in pristino stato, la competenza a determinare l'ammontare della sanzione, in difetto di accettazione da parte del Comune dell'importo ingiunto dal Ministero, spetta esclusivamente alla Commissione prevista dall'art. 59 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (4).

(1-2-3-4) Massime da condividere.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 27 agosto 1971, n. 788 - Pres. Potenza - Est. Schinaia - Minerbi (avv. Sorrentino) c. Commissione provvidenze perseguitati politici antifascisti o razziali e Ministero di Grazia e Giustizia (avv. Stato Azzariti) e Consiglio Superiore della Magistratura (n.c.).

Impiego pubblico - Perseguitati politici o razziali - Riconoscimento della relativa qualifica - È atto immediatamente impugnabile.
(art. 8 l. 10 marzo 1955, n. 96).

Impiego pubblico - Perseguitati politici e razziali - Trattenimento in servizio oltre il compimento dei limiti di età - Applicazione - Presupposti.
(art. 4 l. 10 marzo 1955, n. 96, art. unico l. 2 dicembre 1969, n. 997).

Impiego pubblico - Perseguitati politici e razziali - Trattenimento in servizio oltre il compimento dei limiti di età - Requisiti necessari per il beneficio - Accertamento - Criterio.

Il provvedimento di diniego della qualifica di perseguitato politico e razziale è atto immediatamente impugnabile avendo difetti effetti preclusivi nei confronti della concessione del richiesto beneficio (1).

Il beneficio del trattenimento in servizio per cinque anni oltre il compimento del limite massimo di età va riconosciuto, ricorrendone gli ulteriori presupposti, agli impiegati assunti in servizio a seguito di concorso espletato prima dell'11 aprile 1955, che siano stati successivamente dispensati dal servizio per motivi politici o razziali, a nulla rilevando che in concreto il rapporto d'impiego, già interrotto per gli stessi motivi, sia stato ripristinato senza soluzione di continuità anteriormente all'entrata in vigore della legge 10 marzo 1955, n. 96 (2).

La qualifica di perseguitato politico o razziale può essere legittimamente desunta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, quarto comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, ora sostituito dall'articolo unico della legge 2 dicembre 1969, n. 997, dalla circostanza che il pubblico dipendente fu dispensato dal servizio, perchè considerato di « razza ebraica », non essendo richiesto per detto accertamento, diversamente da quanto prescritto dagli artt. 1 e 2 legge 10 marzo 1955, n. 96, la sussistenza degli estremi necessari per la concessione degli assegni vitalizi (atti di violenza o provvedimenti restrittivi della libertà personale) (3).

(1-2-3) Sulla complessa questione cfr. IV, 7 novembre 1962, n. 575, ne *Il Consiglio di Stato*, 1962, I, 1744; V, 27 maggio 1964, n. 635. *ivi*, 1964, I, 905.

SEZIONE QUINTA

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 aprile 1971, n. 1076 - Pres. Favara - Est. Gambogi - P.M. Pedace (diff.) - Banca del Lavoro (avv. Del Nunzio) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato De Francis).

Imposta di registro - Agevolazioni per il credito alla cooperazione - Cessione di credito accessoria ad interventi creditori - Estensione ad altri crediti - Esclusione.

(d.l. 15 dicembre 1947, n. 1421, art. 9; l. 12 marzo 1968, n. 386).

Imposta di registro - Cessioni di credito in relazione a finanziamenti concessi da aziende ed enti di credito a favore di ditte commerciali e industriali - Aliquota dello 0,50 % di cui alla lettera b) dell'art. 4 della tariffa A della legge di registro - Criteri di applicazione - Cessione di credito estensibile ad operazioni indeterminabili - Esclusione dell'agevolazione.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa A, art. 4, lett. b e nota aggiunta, art. 28 lett. b).

L'agevolazione dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1947, n. 1421 per il finanziamento alla cooperazione, estesa con la legge interpretativa 12 marzo 1968, n. 386 agli atti accessori stipulati a « fronte di interventi creditori », è applicabile per la cessione di credito connessa al finanziamento, solo quando la cessione possa valere esclusivamente a garantire o estinguere i detti interventi; pertanto, analogamente a quanto è disposto nella nota aggiunta all'art. 4 tariffa all. A della legge di registro, non compete l'agevolazione quando una cessione pura e semplice e non delimitata nei suoi effetti può coprire qualunque esposizione, anche del tutto estranea al credito alla cooperazione (1).

(1-2) La prima massima, in ordine alla quale non constano precedenti specifici, in analogia a quanto è stabilito per le cessioni di credito in via generale dalla nota aggiunta all'art. 4 tariffa A, esclude l'applicabilità dell'agevolazione per il credito alla cooperazione alla cessione pura e semplice, che per i suoi normali effetti, ed in particolare in forza

L'aliquota media dello 0,50 % di cui all'art. 4 tariffa A della legge di registro è applicabile alla cessione di credito connessa con operazioni di finanziamento intercorse tra aziende di credito qualificate e ditte commerciali e industriali, a condizione che sussista una connessione tra la cessione di credito ed un'operazione bancaria tipica; se invece la cessione si presta a garantire qualunque esposizione, anche quella sorta per garantire un credito di terzi o addirittura ex delictu, l'agevolazione non può essere ammessa (2).

(*Omissis*). — Col primo mezzo del suo ricorso la Coopercredito, denunciando la violazione dell'art. 9 del d.l.C.P.S. 15 dicembre 1947, n. 1421 e dei principi in materia di trattamento tributario dei contratti accessori, nonché la violazione dell'articolo unico della legge 12 marzo 1968, n. 386, sostiene che alla cessione di crediti stipulata con l'atto 25 agosto 1959 spetta l'esenzione totale dall'imposta di registro, sia in base alla necessaria interpretazione estensiva da darsi al decreto n. 1421 del 1947, sia in base all'interpretazione autentica data dal legislatore, mediante la legge n. 386 del 1968, a detta norma col comprendere espressamente le cessioni di crediti « a fronte di interventi creditizi » effettuati da essa Coopercredito a favore di cooperative fra gli atti che godono di esenzione totale dall'imposta di registro, ai sensi della norma stessa.

Il motivo potrebbe trovare in diritto accoglimento dal punto di vista dello *ius superveniens* data la natura interpretativa espressamente attribuita dal legislatore all'articolo unico della legge n. 386 del 1968; ma è infondato in fatto in considerazione dell'interpreta-

dell'art. 1853 c.c., può « coprire » qualunque esposizione, che può risultare del tutto estranea al credito alla cooperazione. Una tale eventualità è sempre potenzialmente possibile quando la cessione, non delimitata nei suoi effetti, resta estensibile a crediti indeterminati della banca.

Lo stesso concetto è poi riferito anche alla agevolazione intermedia (aliquota dello 0,50 %) dell'art. 4 lett. b) della tariffa A della legge di registro; e in questa parte la decisione in rassegna è di grande importanza per il chiarimento del più recente orientamento della S. C. sull'argomento.

Le ultime decisioni, non del tutto omogenee, dopo aver affermato che i presupposti per l'applicazione dell'aliquota dello 0,50 % sono meno rigorosi di quelli richiesti per l'aliquota dello 0,25 %, talvolta hanno fissato nuovi più estesi limiti, esigendo che la cessione non sia estensibile ad operazioni diverse da quelle menzionate nell'atto agevolato, altra volta hanno invece ampliato il campo fino a riconoscere applicabile l'aliquota dello 0,50 % ogni volta che le parti contraenti abbiano i requisiti soggettivi richiesti dall'art. 28 (Cass. 16 novembre 1970, n. 2421; 18 febbraio 1971, n. 413; 18 marzo 1971, n. 760, in questa *Rassegna* 1971, I, 361 e 667), Annotando le citate pronunzie si rilevava che la genericità di effetti della cessione può renderla utile per estinguere e garantire operazioni per le

zione data dalla Corte di appello alla scrittura privata autenticata del 25 agosto 1959 in ordine all'estensione della garanzia fornita alla Coopercredito dalla cessione dei mandati di pagamento intestati alla « Edilizia ». Tale interpretazione, analiticamente condotta attraverso l'esame delle clausole 7, 8 e 9 del contratto *de quo*, incensurabile e, del resto, non censurata sotto il profilo della motivazione essendo sorretta da considerazioni abbondanti e giuridicamente esatte, porta, infatti, ad escludere che la cessione dei mandati di pagamento potesse servire solamente a garantire « interventi creditizi » a favore della cooperazione, secondo il voto di legge.

La Corte di appello, invero, col suo insindacabile apprezzamento, ha concluso col ritenere che detta cessione di mandati di pagamento poteva garantire, data la latitudine delle apposite clausole contrattuali, qualunque « esposizione » della « Edilizia » verso l'Istituto Bancario ai sensi dell'art. 1853 c.c., che, come è noto, sancisce la compensazione automatica tra banca e correntista in ordine a qualsiasi voce di dare ed avere del conto corrente.

Così stando le cose secondo, ripetesi, l'insindacabile apprezzamento del giudice di merito, è allora evidente che la cessione dei mandati di pagamento poteva « fare fronte » non solo ad « interventi creditizi », sia pure intendendo questa espressione nel più lato senso consentito dalla ragione, ma anche a crediti dell'Istituto collegati ad atti ed operazioni che con la funzione del credito alla cooperazione nulla avessero a che vedere. Se, ad esempio, un dipendente infedele

quali non si riscontrano nemmeno i requisiti soggettivi dell'art. 28 si che sarà sempre necessario, in applicazione alla nota aggiunta all'art. 4, un collegamento esclusivo tra cessione e operazioni bancarie *determinate*, mentre dovrà sempre escludersi l'agevolazione quando la cessione risulti estensibile ad altre *indeterminabili* operazioni. La pronuncia ora intervenuta puntualizza proprio questa affermazione ritenendo non applicabile l'aliquota dello 0,50 % ad una cessione che per il suo effetto normale (ed in specie per l'art. 1853 c.c. a cui non si oppone nell'atto un patto contrario) si presta a « coprire » qualunque esposizione, anche diversa da una operazione bancaria tipica, e perfino nascente da atto illecito o assunta per garantire il credito di un terzo; si smentisce espressamente che l'agevolazione sia posta in riferimento ai soli requisiti soggettivi e si ribadisce che una correlazione tra cessione e finanziamento deve pur sempre esistere.

Ma poichè in tutte le controversie del genere si discute non già del limite, più o meno esteso, di ampiezza degli effetti della cessione; bensì della indeterminata estensibilità di essa ad ogni possibile esposizione, in concreto l'aliquota dello 0,50 % finisce con essere inapplicabile a tutti quegli atti per i quali si era già esclusa la più favorevole aliquota dello 0,25; e pertanto, in sede di merito, la maggiore estensione dell'agevolazione intermedia dovrebbe restare un'affermazione teorica priva di conseguenze pratiche.

della cooperativa « Edilizia », abusando dei suoi poteri, avesse emesso un assegno sul conto garantito per distrarne l'importo a suo favore; se la cooperativa stessa avesse concesso una fideiussione bancaria a favore di terzi, od avallato una cambiale scontata da altri presso l'Istituto, questo avrebbe potuto, in base alla disposizione dell'art. 1853 c.c., applicabile, secondo la Corte di appello, nella specie, « rientrare » mediante l'utilizzo dei mandati di pagamento, ceduti anche rispetto alle relative esposizioni della « Edilizia »; esposizioni che avrebbero costituito indubbiamente voci passive del conto, da compensare con quelle attive, ma sarebbero state palesemente estranee al concetto di « intervento creditizio » a favore della cooperazione, concetto che implica la volontaria e consapevole conclusione di un accordo di finanziamento, di apertura di credito e simili per gli scopi dalla legge voluti. Deve infatti ritenersi, sebbene la legge n. 386 del 1968 non contenga una disposizione limitatrice analoga alla « nota » apposta all'art. 1 della legge n. 261 del 1953 modificatrice dell'art. 4 della Tariffa di registro allegato A, e sia pure considerando l'interpretazione estensiva data dal legislatore del 1968 all'originaria norma dell'art. 9 del d.C.P.S. n. 1241 del 1947, che, perchè il beneficio dell'esenzione totale dall'imposta di registro possa essere riconosciuto, occorre sempre che il contratto concluso tra Coopercredito e cooperativa concerna un'« intervento creditizio » nel senso sopra veduto e non possa estendersi, con le pedissequae garanzie di terzi o cessione di crediti previste dall'articolo unico della legge n. 386 del 1968, alla copertura di tutte le possibili operazioni di un conto corrente. Il primo mezzo del ricorso deve essere quindi rigettato.

E per la stessa ragione, e cioè come conseguenza logica dell'apprezzamento di merito reso dalla Corte di appello col richiamo all'art. 1853 c.c., deve essere rigettato il secondo motivo del ricorso, col quale la Coopercredito, denunziando la violazione dell'art. 4 della Tariffa di registro modificato dall'art. 1 della legge n. 261 del 1953, nonché dell'art. 1957 c.c., ed invocando la consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema in proposito, sostiene che alla registrazione della cessione di crediti *de qua* deve essere quantomeno applicata l'aliquota di favore prevista dalla lettera b) del più volte ricordato art. 1 della legge n. 261 del 1953, e cioè l'aliquota dello 0,50 %; e ciò perchè per la concessione di questa agevolazione, minore di quella costituita dall'aliquota dello 0,25 % prevista dalla lettera c) della stessa disposizione di legge, non occorrerebbe quella stretta e testuale correlazione tra agevolazione e specifica operazione garantita dalla cessione di credito che, invece, sempre la giurisprudenza di questa Corte Suprema richiede per la concessione di detta aliquota di maggior favore dello 0,25 %.

Anche questa censura parte da una premessa generale esatta, ma deve essere disattesa, ripetesi, in considerazione delle particolarità di contratto in esame, giusta la insindacabile interpretazione ad esso data dalla Corte di appello.

È vero, infatti, che questa Corte Suprema, con sentenze n. 2948 del 1964 e n. 2421 del 1970 e con altre sentenze successive, ha ripetutamente affermato che, diversamente da quanto si richiede per la concessione dell'aliquota di favore massimo dello 0,25 % ai contratti *de quibus*, la concessione dell'aliquota del 50 %, di minor favore, è subordinata solamente al ricorrere: a) dei requisiti soggettivi della qualità di ditta commerciale od industriale della parte che cede il credito e della categoria cui appartiene l'Istituto bancario che accetta la cessione; b) della natura oggettiva di apertura di credito, anticipazione o finanziamento dell'operazione garantita con la cessione; senza che qui sia richiesta, come nell'altra ipotesi, limitata alla cessione dei crediti verso Enti pubblici, la specifica e testuale correlazione con la singola operazione di finanziamento. Ma l'operazione garantita deve sempre essere, ripetesi, od un'apertura di credito, od un'anticipazione od un finanziamento, che sono operazioni bancarie tipiche e ben delineate anche se possono essere realizzate con varietà di forme, e non possono essere confuse col concetto generico di « esposizione » del correntista, che può comprendere, come sopra si è spiegato, ragioni di credito della banca che col concetto tecnico-giuridico di finanziamento volontario nulla hanno in comune.

La fattispecie in esame porge quindi il destro per confermare « a contrario », attraverso la sua disapplicazione al caso in esame per ragioni di specie, l'interpretazione discriminatrice data da questa Corte Suprema alla « nota » apposta all'art. 1 della legge n. 261 del 1953, facendosi rilevare all'uopo che detta interpretazione non apre affatto la strada ad una generale applicazione dell'aliquota di favore dello 0,50 % a tutte le cessioni di crediti tra banche di interesse pubblico ed imprenditori commerciali od industriali, ma soltanto consente un controllo più generico sulla correlazione che deve pur sempre esistere tra cessione di crediti fiscalmente agevolata ed operazione garantita in vista della quale il beneficio fiscale è concesso, e che, invece, non esiste nella presente fattispecie in cui — ripetesi ancora una volta — la cessione dei mandati poteva servire a coprire non solo più finanziamenti, ma qualsiasi esposizione — anche *ex delicto*, secondo l'ipotesi sopra fatta — della cooperativa cedente correntista.

Anche il secondo mezzo del ricorso, e quindi tutto il gravame, deve essere così rigettato, pure modificandosi e correggendosi, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., nel senso sopra veduto, la motivazione in diritto della sentenza impugnata, della quale resta utilizzato solo l'apprezzamento di fatto, sotto un diverso profilo giuridico. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 3 maggio 1971, n. 1271 - *Pres. Flore - Est. Leone - P.M. Di Majo (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Coronas) c. Dal Degan (avv. Ponzarin e Fazalari).*

Imposte e tasse in genere - Estimazione semplice e complessa - Nozione.

Imposte e tasse in genere - Estimazione semplice e complessa - Prova dell'accertamento - Distinzione.

Imposte e tasse in genere - Imposte dirette - Accertamento - Insufficienza di motivazione - Insufficienza di dimostrazione - Distinzione - Conseguenze.

Imposte e tasse in genere - Imposte dirette - Accertamento - Motivazione analitica - Requisiti - Omessa dichiarazione - Non è richiesta.
 (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 37 e 117).

Si ha giudizio di estimazione semplice, devoluto alla cognizione delle Commissioni tributarie, tutte le volte in cui, ai fini della sussistenza, dell'entità, della qualità, natura e causa del reddito tassabile, l'accertamento sia limitato alla valutazione discrezionale di dati o elementi di puro fatto, prescindendo da ogni indagine di diritto; si ha giudizio di estimazione complessa, attribuito alla cognizione dell'A.G.O., quando la contestazione sull'accertamento importa la disamina di questioni di diritto o di fatto e di diritto insieme, il che si verifica quando allo scopo di stabilire la sussistenza e la natura del reddito o di ricercarne la causa si debba, attraverso un'indagine di natura giuridica, risolvere una questione concernente l'interpretazione di una legge, di un regolamento o di un negozio giuridico (1).

(1-4) Sulla prima massima cfr. Cass. 13 maggio 1968, n. 1488, *Riv. leg. fisc.*, 1968, 1671; 16 dicembre 1966, n. 2937, *ivi*, 1967, 864. Per una nuova impostazione del problema della distinzione tra estimazione semplice e complessa cfr. le sent. 20 febbraio 1969, n. 565; 21 maggio 1969, n. 1770 e 24 aprile 1970, n. 1181 (in questa *Rassegna*, 1969, I, 141 e 645 e 1970, I, 645).

Importante è la seconda massima che traccia nitidamente i limiti della giurisdizione sulle questioni concernenti la prova. In proposito v. Cass. 7 giugno 1968, n. 1727 (*Riv. leg. fisc.*, 1968, 2085), che assegna all'estimazione semplice le questioni sull'apprezzamento dell'idoneità dei mezzi di prova raccolti per dimostrare la sussistenza dei presupposti dell'imposizione, e Cass. 7 settembre 1970, n. 1247 (in questa *Rassegna*, 1970, I, 856), che colloca nell'estimazione complessa la questione della prova, particolarmente limitata, delle passività deducibili nell'imposta di successione; è stata anche ritenuta di estimazione complessa la questione della sussistenza, negata dal contribuente, di presunzioni gravi precise e concordanti siccome implicante l'applicazione dell'art. 2729 c.c. (Cass. 21

La prova, come mezzo strumentale della tutela giuridica invocata, pur rientrando nell'ambito del diritto sostantivo e del diritto processuale, è sempre assorbita nei fatti che debbono essere oggetto di prova e nella relativa tutela giuridica che l'ordinamento consente. Di conseguenza le questioni concernenti la valutazione delle prove rientrano nella estimazione semplice ogni volta che il fatto da provare non esorbiti da un apprezzamento materiale, a meno che non nasca controversia sull'onere della prova, sull'applicazione di una norma che stabilisca mezzi di prova particolari, o più limitati o sorga questione sull'efficacia giuridica che debba essere attribuita al mezzo di prova dedotto (2).

La motivazione dell'accertamento è un requisito per la validità formale dell'atto e della relativa questione può conoscere il giudice ordinario; al contrario la questione dell'adeguatezza della prova della valutazione del reddito attiene soltanto all'estimazione e può essere conosciuta dal giudice ordinario solo quanto implichi questioni di diritto (3).

L'obbligo di motivazione può dirsi assolto quando il contribuente sia posto in condizione di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali ai fini di un'efficace contestazione sull'an e sul quantum. La motivazione analitica non è richiesta per i redditi che il contribuente ha ommesso di dichiarare, il che si verifica anche quando il contribuente pur avendo presentato denuncia per un reddito di una certa natura, abbia ommesso la dichiarazione di altro reddito che abbia una propria autonomia economica e giuridica (ipotesi di denuncia di stipendio e omissione di provvigioni sulle vendite) (4).

(Omissis). — Col primo motivo di ricorso l'Amministrazione delle Finanze denuncia il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, nonchè violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, dell'art. 53 del t.u. 28 agosto 1877, n. 4021, dell'art. 22 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016; e sostiene che nella specie erroneamente è stato ritenuto che si versasse in ipotesi di estimazione complessa,

luglio 1969, n. 2710, Riv. leg. fisc., 1969, 2466), ma su quest'ultima affermazione sono lecite riserve.

Ineccepibile e di notevole interesse è la terza massima che elimina ogni possibilità di confusione tra legittimità dell'accertamento, che è questione di diritto (Cass. 20 febbraio 1969, n. 565 e 21 maggio 1969, n. 1170 citate), e la dimostrazione dei fatti assunti a fondamento dell'esistenza e della quantità del reddito.

*Sulla adeguatezza della motivazione dell'accertamento v. Cass. 15 marzo 1969, n. 827 in questa Rassegna, 1969, I, 316. Sulla correlazione tra obbligo di motivazione analitica e onere di dichiarazione analitica v. Cass. 30 marzo 1971, n. 908, *ivi*, 1971, I, 841, 25 gennaio 1967, n. 217, *ivi*, 1967,*

mentre era in contestazione solo l'accertamento di un reddito che il contribuente aveva ommesso di dichiarare e che egli contestava deducendo l'insufficienza delle prove dei fatti posti a base dell'accertamento; ma l'indagine circa l'esistenza e la sufficienza delle prove — salva l'ipotesi che la legge imponga modalità tassative di acquisizione delle prove — non muta la natura dei fatti da accertare, fatti che, nella specie, riguardavano l'estimazione semplice del reddito, riservata alla giurisdizione delle Commissioni tributarie. Aggiunge la ricorrente che non si avrebbe estimazione complessa neppure se si ritenessero denunziati pretesi vizi di formazione dell'accertamento tributario: si tratterebbe, infatti non di vizi dell'atto di accertamento, bensì di *errores in procedendo* commessi dalle Commissioni tributarie e sui quali l'autorità giudiziaria non può esercitare controllo di legittimità.

Le censure sono fondate.

Per la risoluzione delle controversie tra l'Amministrazione delle Finanze ed i contribuenti, relative all'applicazione delle imposte dirette, la competenza dell'autorità giudiziaria è mantenuta, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, all. E, sulle controversie che non si riferiscono a semplice estimazione di redditi; così si esprime testualmente l'art. 22 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639.

La giurisprudenza ha chiarito che si ha giudizio di estimazione semplice, devoluto alla cognizione delle Commissioni tributarie, tutte le volte in cui, ai fini della sussistenza, dell'entità, della qualità, natura e causa del reddito tassabile, l'accertamento sia limitato alla valutazione discrezionale di dati o di elementi di puro fatto, prescindendo da ogni indagine di diritto; si ha invece giudizio di estimazione complessa, attribuito, come s'è detto, alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, quando la contestazione sull'accertamento importi la disamina di questioni di diritto o di fatto e di diritto insieme, il che si verifica quando, allo scopo di stabilire la sussistenza e la natura del reddito o di ricercarne la causa, si debba, attraverso un'in-

I, 654; 31 maggio 1966, n. 1454, *ivi*, 627; 8 gennaio 1968, n. 29, *Riv. leg. fisc.*, 1968, 811; 17 gennaio 1969, n. 93, *ivi*, 1969, 806. Assai importante è l'affermazione che si considera a tutti gli effetti « reddito ommesso » e non « reddito dichiarato da rettificare » quello non dichiarato che abbia una propria autonomia economica e giuridica rispetto al reddito dichiarato. Questo concetto dovrebbe essere utile anche ai fini dell'effetto preclusivo dell'accertamento e del concordato; dovrebbe cioè essere consentito alla Finanza di accertare separatamente e senza le preclusioni inerenti alla rettificazione dei redditi dichiarati, il reddito ommesso, in tutto o in parte (contra Cass. 21 aprile 1966, n. 1010, *Riv. leg. fisc.*, 1966, 1578).

dagine di natura giuridica, risolvere una questione concernente l'interpretazione di una legge, di un regolamento o di un negozio giuridico (Cass., Sez. Un., 6 novembre 1956, n. 4150; 31 gennaio 1959, n. 296; 20 ottobre 1962, n. 3051; 8 giugno 1968, n. 1751).

Nella specie, per quanto concerne la percezione del reddito ricavato con le provvigioni sulle vendite, è stata eccepita l'insussistenza e l'irrelevanza delle prove in ordine a tale fatto produttivo.

Orbene, le prove sono mezzi strumentali della tutela giuridica invocata dal titolare di un diritto o di un interesse giuridico protetto e debbono considerarsi strettamente inerenti al sistema che disciplina la tutela in concreto richiesta. Posta tra il diritto sostantivo ed il diritto processuale, la disciplina delle prove attiene al primo per ciò che si riferisce alla determinazione dei mezzi di prova ammessi dall'ordinamento, ai limiti di applicazione, all'efficacia giuridica loro propria; è compresa nel diritto processuale per quanto si riferisce alla acquisizione della prova nel processo: ma in ogni caso detta disciplina non può mutare la concreta realtà dei fatti che debbono essere oggetto di prova e la tutela giuridica che, in riguardo a tale realtà, l'ordinamento consente.

Di conseguenza, se il fatto da provare consiste nella percezione di una ricchezza, in virtù di un rapporto giuridico che non sia contestato nella sua essenza e nei suoi effetti, ricchezza da valutare quantitativamente ai fini tributari, le questioni concernenti la sussistenza e la valutazione delle prove di tale realtà storica non esorbitano dall'ambito dell'estimazione del fatto materiale e non mutano la particolare tutela giurisdizionale stabilita per tale estimazione. In tal caso una questione di diritto può ravvisarsi solo nelle controversie concernenti l'onere della prova e l'applicazione di una norma che stabilisca mezzi di prova particolari o più limitati o se sorga contestazione sull'efficacia giuridica che, in base alla disciplina delle prove, debba essere attribuita al mezzo probatorio dedotto in concreto per l'accertamento dei fatti.

Su tale ordine di idee è basata anche la sentenza di queste Sezioni Unite n. 1883 del 7 giugno 1940, che, nel suo testo, non bene riassunto nella massima che il ricorrente ha richiamato per trarre argomento a suo favore, ha stabilito che il controllo dell'autorità giudiziaria sulla prova raccolta nel processo tributario non può essere se non di legalità: ed il controllo di legalità ha per contenuto la conformità della prova alle norme ed ai principi giuridici che la riguardano, non l'attendibilità e la sufficienza della prova in concreto prodotta. Con riferimento al reale contenuto della contestazione mossa dal contribuente nella specie in esame, a ragione l'Amministrazione delle Finanze osserva che contestare la misura del reddito accertato

e contestare le fonti del convincimento circa la misura del reddito sono posizioni che si equivalgono.

La riprova di ciò è nel fatto che in concreto l'accertamento della Corte di merito s'è condensato nella ricerca e nella critica di elementi di mero fatto circa la sussistenza e la quantità delle provvigioni riscosse dal Dal Degan nel 1954, in virtù del non contestato rapporto di impiego con la ditta Homberger e C.

Deve quindi dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario su questo capo della contestazione mossa dal contribuente, relativo ad estimazione semplice del reddito, estimazione riservata dalla legge alla giurisdizione delle Commissioni tributarie.

A diverso avviso non può portare il rilievo della Corte d'Appello che nella specie Dal Degan ha impugnato anche la legittimità dell'accertamento tributario, che sarebbe stato compiuto in base ad elementi meramente induttivi, quali dovrebbero essere qualificate le informazioni degli organi di polizia tributaria, ancorchè essi facciano riferimento, nei loro rapporti, ad atti e documenti da essi consultati nell'esplicazione delle loro funzioni. La Corte di merito, anzi, ha sdoppiato la questione, ravvisando un duplice vizio di illegittimità dell'accertamento tributario: cioè il difetto di prova del reddito indicato nell'avviso di accertamento e la mancanza di motivazione di tale accertamento.

Su tale sdoppiamento deve rilevarsi che nè dal punto di vista logico, nè dal punto di vista del diritto, è possibile scindere l'esposizione delle prestazioni che hanno portato l'Amministrazione a stabilire in una determinata quantità concreta l'oggetto dell'obbligazione tributaria (motivazione), dall'esposizione degli elementi che tali rappresentazioni hanno consentito (prova).

In concreto poi, nella fattispecie, l'accertamento è stato motivato indicando specificamente la fonte del reddito — interessenza sulle vendite dell'anno 1954 — e spiegando, come motivazione, che dalle note informative n. 10145 del 5 novembre 1955 e n. 1894 del 28 febbraio 1956 del Comando Nucleo P.T.I. di Genova era risultato che nel 1954 Dal Degan aveva riscosso la somma di L. 908.471 per stipendi e quella di L. 10.716.000 per interessenze sulle vendite, quale impiegato tecnico di primo grado presso la ditta Homberger e C. di Genova: sicchè la questione che si poneva era di stabilire se questi dati informativi degli organi di polizia fossero o meno sufficienti prove della percezione del reddito per interessenze.

Ora la questione circa l'adempimento dell'obbligo della motivazione dell'accertamento tributario, che è certamente una questione di diritto, non concerne affatto l'estimazione del reddito, è distinta e diversa da questa, riguardando i requisiti formali dell'avviso di accer-

tamento, la sua legittimità formale, che funziona da presupposto della legittimità sostanziale dell'accertamento medesimo: sicchè non è possibile riportare tale questione di pretesa illegittimità formale nell'ambito delle questioni di estimazione, semplice o complessa che sia.

Consegue che, per tale questione di illegittimità dell'accertamento, che sia stata tempestivamente proposta (la nullità dell'avviso di accertamento dev'essere eccepita dal contribuente nel ricorso alle Commissioni di primo grado, a pena di decadenza, per il disposto dell'art. 37 del t.u. n. 645 del 1958) e che sia stata disattesa dalle Commissioni tributarie, il contribuente potrà proporre domanda al giudice ordinario, perchè dichiari l'eccepita nullità dell'avviso di accertamento; ma il giudice investito della questione, se rigetta la domanda, affermando la validità formale dell'avviso, non può riesaminare la valutazione del reddito imponibile, fuori dei casi di estimazione complessa, valutazione che deve perciò ritenersi definitivamente stabilita dalle Commissioni.

Questo rilievo costituisce un punto di collegamento tra il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, che, condizionato all'eventualità che si fosse ritenuto sussistente un'ipotesi di estimazione complessa, è, nella realtà degli interessi in conflitto, in dipendenza della ritenuta ammissibilità dell'esame della legittimità formale dell'avviso di accertamento.

Col secondo motivo l'Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e segg., 117, 118 e segg. del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 ed osserva che la Corte d'Appello, dopo aver citato genericamente vari articoli del citato t.u., senza indicare la disposizione violata dagli uffici finanziari nell'intimare l'avviso di accertamento, ha ommesso di considerare che ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 37 citato, la motivazione analitica — che del resto nella specie era stata osservata — non è richiesta per l'accertamento dei redditi che il contribuente abbia ommesso di dichiarare: come nel caso in controversia.

Anche questa censura è fondata.

Questo Supremo Collegio ha già avuto occasione di stabilire che l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento, imposto dall'articolo 37 del t.u. delle leggi sulle imposte dirette n. 645 del 1958, deve ritenersi assolto allorchè il contribuente sia posto in condizioni di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali ai fini di un'efficace contestazione sull'*an* e sul *quantum debeatur* (Cass., 15 marzo 1969, n. 827). Orbene, nella specie in esame, dalla sentenza stessa impugnata si ricava che l'avviso di accertamento indicava la fonte del reddito, la quantità del medesimo, le indagini svolte dalla polizia tributaria per accertarle, con l'indicazione specifica dei rap-

porti in cui i risultati di tali indagini erano stati riferiti. Stante l'integrazione che tale motivazione poteva ricevere con la lettura dei rapporti della polizia, i quali, com'è pacifico, facevano riferimento ad annotazioni rilevate da un registro e da una cartella della ditta Homberger, appare illogica ed antiggiuridica la conclusione della Corte d'Appello che tali elementi non integrassero una motivazione analitica, dato che essi obiettivamente valgono a dare sufficiente conoscenza della pretesa fiscale in tutti i suoi elementi di valutazione.

Con il che potrebbe dirsi assorbita la questione se nella specie sussistesse l'obbligo di motivazione analitica, stante che Dal Degan aveva ommesso di dichiarare il reddito delle provvigioni. Tuttavia giova rilevare che l'obbligo del contribuente di indicare analiticamente, nella dichiarazione annuale dei redditi, gli elementi attivi del reddito non può ritenersi soddisfatto, come sostiene Dal Degan, con l'enunciazione della fonte del reddito (impiego presso ditta privata) e di una sola delle due componenti del corrispettivo (stipendio fisso) omettendo l'indicazione dell'altra, che abbia una propria autonomia economica e giuridica (provvigioni sulle vendite): per questa componente non dichiarata, e che non si ricava *ex se* dall'indicazione del rapporto d'impiego, deve parlarsi di « reddito ommesso » non « di reddito dichiarato da rettificare », a tutti gli effetti per i quali tale distinzione è stabilita nel cennato t.u. e quindi anche per quanto attiene all'esigenza della motivazione analitica dell'avviso di accertamento.

In accoglimento pertanto del ricorso dell'Amministrazione deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario riguardo alla questione di valutazione del reddito e deve cassarsi la sentenza impugnata anche per il capo concernente i vizi di legittimità dell'avviso di accertamento, che ora sono stati esaminati ed esclusi. — (*Omissis*).

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 maggio 1971, n. 1466 - Pres. Stella Richter - Est. Sposato - P. M. Pascaliino (conf.). - IRICE c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Corsini).

Imposta di registro - Agevolazioni per la bonifica idraulica - Criteri per l'individuazione delle opere - Comprensione in un progetto di bonifica di laghi, stagni, paludi e terre paludose - Necessità -

Strade per la trasformazione fondiaria nell'Italia meridionale - Equiparazione.

(t.u. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 88; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3256, artt. 9, 33 e 66; l. 24 dicembre 1928, n. 3134, artt. 4 e 6).

Imposta di registro - Agevolazioni per la bonifica idraulica - Opere di prima categoria - Individuazione.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3256, artt. 3, 18, 26, 33; t.u. 13 febbraio 1933, n. 215, artt. 3, 4 e 13).

Il privilegio tributario della registrazione con diritto fisso degli atti relativi alla bonifica idraulica è accordato, in base alla legislazione anteriore al t.u. 13 febbraio 1933, n. 215, a quegli atti che concernono opere di bonifica di laghi, stagni, paludi e terre paludose o opere connesse di difesa valliva, sistemazione montana, utilizzazione delle acque e simili, comprese in un progetto di bonifica idraulica, nonchè agli atti relativi alle strade necessarie alla trasformazione fondiaria nell'Italia meridionale e nelle isole. Non sono quindi ammissibili al beneficio gli atti inerenti alla captazione, convogliamento ed adduzione delle acque sotterranee (1).

Lo stesso privilegio, inoltre, può essere accordato soltanto per quelle opere che, oltre ad avere i caratteri obbiettivi di bonifica idraulica, siano, secondo le norme che si equivalgono del t.u. 13 febbraio 1933, n. 215 e della legislazione anteriore, di prima categoria, cioè di competenza statale e, ove non siano eseguite direttamente, siano state oggetto di concessione (2).

(1-5) Con queste pronunzie dovrebbe essere eliminata ogni incertezza sull'ampiezza del concetto di opere di bonifica idraulica.

Per la verità la S.C. aveva più volte affermato l'orientamento oggi ribadito (sent. 25 maggio 1966, n. 1331, in questa *Rassegna*, 1966, I, 414, con nota di M. Fanelli cui si rinvia per gli altri rilevanti problemi interpretativi ivi esaminati; 27 luglio 1965, n. 1791, *Riv. leg. fisc.*, 1955, 2307; 14 giugno 1966, n. 1541, *ivi*, 1966, 1881; 9 aprile 1969, n. 1137, *ivi*, 1969, 1585); tuttavia presso le Commissioni tributarie, alcuni giudici di merito e la stessa Amministrazione dell'Agricoltura è largamente diffusa l'opinione che l'agevolazione in discorso sia molto più estesa: spesso si afferma che il sol fatto dell'esistenza di un decreto di concessione, che testimonia la competenza statale e quindi l'appartenenza delle opere alla prima categoria, è requisito sufficiente per la concessione dell'agevolazione; ma se pure si supera questa prima erronea convinzione, solitamente si ritiene che sia da ricondurre alla bonifica idraulica ogni opera che più o meno direttamente abbia attinenza con le acque e che comunque debbano essere agevolate tutte le opere inquadrabili nell'elencazione dell'art. 9 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3256.

Ora la S.C. ha riaffermato che l'agevolazione ha per oggetto esclusivamente gli atti che concernono opere di bonifica c.d. idraulica, cioè di-

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 8 luglio 1971, n. 2150 - Pres. Giannattasio - Est. Milano - P. M. Del Grosso (conf.) - Consorzio Bonifica Vestina (avv. Compagno) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Peronaci).

Imposta di registro - Agevolazioni per la bonifica idraulica - Criteri per l'individuazione delle opere - Bonifica idraulica e bonifica in genere - Eliminazione delle paludi e opere in connessione strumentale.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3256, art. 2 e 9).

Imposta di registro - Agevolazioni per la bonifica idraulica - Bonifica idraulica e bonifica in genere - Atti agevolati e non - Fattispecie.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3256, art. 9).

Imposte e tasse in genere - Agevolazioni - Attestazioni dell'Autorità amministrativa - Irrilevanza - Imposta di registro - Agevolazioni per la bonifica idraulica - Certificati del Ministero dell'Agricoltura.

L'agevolazione della bonifica idraulica ha per oggetto solo le opere in stretta connessione con la bonifica delle paludi e delle terre paludose in base a quanto dispongono gli artt. 2 e 9 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3256; compete pertanto l'agevolazione non a qualunque opera di sistemazione degli alvei e arginazione dei corsi d'acqua, ma solo a quelle strettamente necessarie per ottenere un risanamento stabile delle contrade da bonificare con l'eliminazione delle paludi; del pari sono agevolate non tutte le opere dirette a rendere suscettibili di vantaggi economici ed igienici i terreni bonificati, ma solo quelle aventi

rette alla eliminazione di laghi e stagni, paludi e terre paludose, nonché le opere connesse, secondo la definizione dell'art. 9 del r.d. n. 3256, dirette a sistemare e migliorare i terreni bonificati ed infine quelle inerenti alla costruzione di strade necessarie alla « trasformazione fondiaria » nell'Italia meridionale e nelle isole. Specificamente per le opere connesse e strumentali, sono da ritenere agevolate non tutte quelle che in senso obiettivo rispondono alla descrizione dell'art. 9 (esiste in molte parti una sostanziale identità tra questa norma e quella dell'art. 2 del t.u. 13 febbraio 1933, n. 215), ma solo quelle che si eseguono nell'ambito di un comprensorio di bonifica idraulica e che siano comprese, pertanto, in un piano generale di bonifica.

Bisogna dunque sempre distinguere la bonifica idraulica e la bonifica in generale: la prima si esegue soltanto nelle zone che sono o erano paludose (ed interessa quindi un limitatissimo territorio della Nazione); la seconda di portata generale, può comprendere anche la bonifica idraulica,

carattere strumentale, in base all'art. 9, rispetto al fine del completo conseguimento della bonifica idraulica (3).

Giustamente viene esclusa l'agevolazione per la bonifica idraulica per atti che concernono sistemazione di strade di bonifica che non siano necessarie per mettere il territorio bonificato in comunicazione con i prossimi centri abitati o che non siano necessarie alla trasformazione fondiaria dei terreni nell'Italia meridionale, ovvero abbiano riferimento a sistemazione di sponde di fiumi, ricostruzioni di ponti e di acquedotti che non risultino in connessione con opere di bonifica idraulica o di risanamento di zone paludose (4).

Esula dalla competenza dell'autorità amministrativa l'accertamento della ricorrenza dei presupposti voluti dalla legge ai fini del trattamento tributario di favore sì che è irrilevante qualunque attestazione in ordine alla ricorrenza di tali presupposti; è quindi irrilevante ai fini dell'applicazione dei benefici per la bonifica idraulica, l'attestazione positiva del Ministero dell'Agricoltura (5).

I

(Omissis). — Con l'unico mezzo del suo ricorso la IRICE sostiene che le opere da essa eseguite rientrano fra quelle ammesse dal r.d. 30 dicembre 1923, n. 3256 al trattamento tributario di favore ed all'uopo richiama l'art. 9 del detto decreto che dispone dover essere i progetti di bonifica studiati in modo da associare, sempre che sia possibile, la difesa valliva e la sistemazione montana con l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo o di forza motrice. Sostiene, inoltre, che se le opere hanno, in se stesse, le caratteristiche di quelle previste dalle leggi anteriori al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, nessuna rilevanza può avere, per escluderle dallo speciale trattamento tributario, il fatto che esse non siano state previste in un piano generale di bonifica, piano che, secondo la ricorrente, altra funzione non avrebbe se non

ma nella maggior parte dei casi ne è estranea. Pertanto quelle opere che attengono al miglioramento dei terreni bonificati (strade, acquedotti, difesa valliva, irrigazione e simili) che hanno caratteristiche obiettive indifferenziate per ogni sorta di bonifica, per essere comprese nella agevolazione non solo devono corrispondere alla descrizione dell'art. 9 del r.d. n. 3256, ma devono anche perseguire il fine dell'art. 2 e cioè essere comprese in un progetto generale di bonifica di laghi, stagni, paludi e terre paludose e svolgersi nell'ambito territoriale di una tale bonifica. Ne consegue che anche le opere più specificamente inerenti alle acque (non va fatta confusione fra bonifica idraulica e idraulica in genere) possono ben essere del tutto estranee alla bonifica delle paludi per la quale soltanto è concessa l'agevolazione.

quella di rendere possibili, per via della dichiarazione di pubblica utilità delle opere, in esso implicita, eventuali provvedimenti di occupazione o di esproprio.

Il ricorso è privo di giuridico fondamento.

Il privilegio tributario della registrazione con diritto fisso, mantenuto fermo dal secondo comma dell'art. 88 del r.d. 1933 n. 215, era accordato dalle leggi anteriori agli atti relativi alle opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana ed alle opere a queste equiparate, la cui esecuzione fosse stata concessa dallo Stato alle provincie o ai comuni o ai consorzi o, anche, a società o imprenditori singoli. Di che natura fossero le dette opere era specificato negli artt. 1 e 9 del r.d. del 1923, n. 3256 e negli artt. 4 e 6 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134. Consistevano precisamente nella bonificazione di laghi, stagni, paludi e terre paludose, nella difesa valliva e nella sistemazione montana e nell'utilizzazione delle acque a scopo irriguo o di forza motrice o di provvista di acqua potabile. Tali opere di difesa valliva, di sistemazione montana e di utilizzazione delle acque dovevano, infatti, essere comprese nei progetti di bonifica idraulica. Infine erano considerate come strade di bonifica e regolate dalle norme del r.d. del 1923 le strade necessarie alla trasformazione fondiaria dei terreni nell'Italia meridionale e nelle isole, giusta quanto disposto dall'art. 6 della legge n. 3134 del 1928. Pertanto non possono, in base alle leggi anteriori richiamate dal citato secondo comma dell'art. 88, essere considerate come opere di bonifica ammesse al trattamento tributario di favore le opere di captazione, convogliamento ed eduazione in superficie di acque sotterranee. Esse non erano previste da quelle leggi, nè risultano collegate con le opere di bonifica da un nesso di mezzo a fine del quale — se sussistesse — dovrebbero certamente tener conto. È da osservare, in particolare, che le opere di utilizzazione delle acque che, a norma degli artt. 9 del r.d. del 1923 e 4 della legge del 1928, dovevano essere obbligatoriamente comprese nei progetti di bonifica

Ulteriore requisito è che le opere di bonifica idraulica siano di prima categoria, cioè di competenza statale e quindi eseguite o direttamente dallo Stato o per concessione; ma come è ovvio la esistenza della concessione è necessaria ma non sufficiente.

Posta la necessaria distinzione tra la bonifica idraulica e la bonifica in genere, la seconda delle sentenze sopra riportate si rivela di grande ausilio per l'individuazione delle opere agevolate. Questa sentenza è pronunciata nello stesso giudizio nel quale era intervenuta la pronunzia 27 luglio 1965, n. 1791, già citata, che aveva enunciato in via generale i principi di diritto; oggi, dopo la decisione del giudice di rinvio, si è proceduto alla verifica su singole ipotesi. Si è così chiarito, e l'esemplificazione è esauriente per ogni altra fattispecie, che l'agevolazione è riferita non a qualunque opera di sistemazione degli alvei e arginazione dei corsi

idraulica, erano ovviamente opere connesse con tale bonifica — ossia con la bonifica di laghi, stagni, paludi e terre paludose — e non già opere da questa indipendenti ed a sè stanti.

In secondo luogo, il r.d. del 1923 prevedeva (art. 33) il beneficio della registrazione con diritto fisso per gli atti relativi ad opere di bonifica di prima categoria, cioè di competenza statale, che dallo Stato fossero state date in concessione, e, con esplicite norme, stabiliva che opere di bonifica di prima categoria erano quelle dichiarate tali con legge o con decreto reale (art. 3); che i lavori non potessero eseguirsi se non in base a progetti esecutivi approvati secondo le norme prescritte per la compilazione e l'approvazione dei progetti di opere dello Stato (art. 18); che l'esecuzione spettava allo Stato il quale poteva provvedervi direttamente o per concessione (art. 18); che la concessione era fatta con decreto del Ministero dei LL.PP. sentito il Consiglio Superiore dei LL.PP. (art. 26). Sostanzialmente identici — sia pure con le varianti e gli adattamenti introdotti in relazione, soprattutto, al più ampio concetto di bonifica integrale — sono i criteri con i quali è regolata la materia dal vigente decreto del 1933 il quale — com'è noto — stabilisce che i comprensori di bonifica di prima categoria debbano essere classificati come tali con legge; prescrive per ciascun comprensorio la redazione di un piano generale di bonifica che deve contenere un progetto di massima delle opere di competenza statale; e riserva l'esecuzione delle opere di competenza statale al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste che può provvedervi direttamente o per concessione (artt. 3, 4, 13). Risulta pertanto, dal complesso delle disposizioni così delle vecchie come della nuova legge che presupposto dell'applicazione dello speciale trattamento tributario è sempre — ancorchè le opere siano state compiute nel vigore della nuova normativa — non soltanto quello (neppure esso ricorrente nella fattispecie) che le opere siano per intrinseca natura identificabili con quelle contemplate dalla legislazione anteriore al decreto del 1933, ma, anche e soprattutto, quello che, previa inclusione di esse in un

d'acqua, ma solo a quelle strettamente necessarie per ottenere un risanamento stabile delle contrade bonificate con l'eliminazione di paludi e terre paludose, non ad ogni opera diretta a rendere suscettibili di vantaggi economici ed igienici i terreni comunque bonificati, ma solo quelle aventi carattere strumentale rispetto alla bonifica idraulica e quindi che siano in relazione a terreni liberati dalle paludi e siano comprese in un progetto a tale fine improntato; lo stesso è a dirsi per le strade, la sistemazione del corso dei fiumi, gli acquedotti, ecc.

Per quanto riguarda poi le strade necessarie alla trasformazione fondiaria nell'Italia meridionale e nelle isole, che *de iure* si considera equiparata alla bonifica idraulica, deve precisarsi che la « trasformazione fondiaria » ha un significato tecnico ben preciso ed insuscettibile di gene-

piano generale ed in un progetto di massima, siano state riconosciute come opere di competenza statale e siano state oggetto di concessione da parte dello Stato. Come già si è detto, l'art. 33 del r.d. del 1923 riguardava le opere dei concessionari, e che il citato secondo comma dell'art. 88 del decreto del 1933 non abbia voluto estendere il privilegio alle opere d'iniziativa privata, progettate ed eseguite fuori del regime di concessione, risulta dalla sua stessa dizione letterale che parla di opere « assunte » dai consorzi o da altri enti o privati. L'assunzione è, infatti, concetto correlativo a quello di concessione. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — Con il primo motivo del ricorso il Consorzio della Bonifica Vestina denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. in relazione all'art. 324 c.p.c., nonché delle norme concernenti le agevolazioni fiscali per gli atti relativi all'esecuzione di opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana. Censurando la sentenza impugnata per avere, prima ancora di procedere all'esame delle singole opere secondo le direttive della sentenza di annullamento, escluso in via generale che le opere stesse potessero godere dell'invocato beneficio, in base alla considerazione — destituita, peraltro, di fondamento — che esse non riguardavano i territori menzionati nella tabella A allegata al t.u. 30 dicembre 1923, n. 3256, investendo in tal modo una questione della controversia sulla quale si era già formato il giudicato a seguito della sentenza di questa Corte.

Lamenta, inoltre, che la Corte del merito, nell'escludere dal beneficio fiscale i lavori di ripristino delle sponde dei fiumi Tavo, Saline e Fino perchè non direttamente riferibili alla bonifica idraulica non abbia considerato che le sistemazioni idrauliche vallive sono espressamente previste come opere di bonifica idraulica dall'art. 9 lett. c)

ralizzazioni; con riferimento al r.d. 18 maggio 1924, n. 753, la trasformazione fondiaria deve definirsi come l'attività diretta a operare nel latifondo o in altre plaghe a coltura estensiva un radicale mutamento dell'ordinamento produttivo; le strade necessarie a tale trasformazione sono cioè soltanto le strade poderali da creare nell'ambito dei comprensori a coltura estensiva (Cass. 27 aprile 1939, n. 1390, *Giur. it.*, 1939, I, 1, 1571).

Di evidente esattezza è l'ultima massima che nega qualunque rilevanza alle certificazioni dell'Autorità amministrativa che dichiarano la spettanza della agevolazione; in vero assai spesso il Ministero dell'Agricoltura, anch'esso fuorviato da un'errata convinzione sull'ampiezza della agevolazione, attesta che opere di bonifica non idraulica debbono fruire dell'agevolazione.

del t.u. del 1923 e che, d'altra parte, già con il predetto t.u. la nozione di bonifica risultava ormai notevolmente ampliata rispetto alla originaria concezione del secolo scorso, ancorata al puro aspetto idraulico, come è dato desumere dal disposto dell'art. 2 del predetto t.u.

In ordine alle censure mosse con il suddetto motivo di ricorso, rilevasi che la prima di esse è irrilevante in quanto investe un'argomentazione sussidiaria dell'impugnata sentenza, che non ne costituisce la *ratio decidendi*. Anche se i giudici di merito avessero errato nel ritenere ancora in vigore, ai soli fini del riconoscimento dei benefici fiscali, la tabella A) allegata al t.u. del 1923, non per questo potrebbe addivenirsi alla cassazione della denunciata sentenza, che di quella tabella non ha fatto concreta e determinante applicazione alla fattispecie, posto che, come in sostanza si riconosce dallo stesso ricorrente, la qualificazione delle opere di cui trattasi come opere di bonifica idraulica o di sistemazione montana è stata in definitiva esclusa alla stregua dei principi enunciati nella sentenza di annullamento e sulla base dell'esame specifico delle opere stesse, con riguardo ai singoli contratti di appalto e dei decreti ministeriali di concessione, così come stabilito da questa Corte.

Manifestamente infondata è la seconda censura del mezzo.

Se è vero, infatti che la lett. c) dell'art. 9 del t.u. del 1923 parla genericamente di « sistemazione degli alvei e di arginazione dei corsi d'acqua », non è men vero che la stessa norma precisa poi che, in tanto tali lavori possono considerarsi riferibili alla bonifica idraulica ed alla sistemazione montana in quanto essi siano « strettamente » necessari per ottenere un risanamento stabile delle contrade da bonificare. E nella specie la sentenza impugnata ha, appunto, ritenuto che tale necessario collegamento dei lavori appaltati con delle specifiche opere di bonifica non risultava affatto dai contratti di appalto o dai decreti di concessione.

Nè vale il richiamo che il ricorrente fa all'art. 2 del citato t.u. per dedurre che la materia in esso disciplinata ha un contenuto più ampio che non il semplice prosciugamento delle paludi, estendendosi

Una questione che resta ancora alquanto incerta è quella dell'applicabilità dell'agevolazione per le opere di conservazione e manutenzione; in senso negativo si pronuncia fuggacemente la seconda delle sentenze in rassegna, mentre in senso positivo si era pronunciata la S.C. con le sentenze 25 ottobre 1965, n. 2231 e 7 dicembre 1966, n. 2873 (in questa *Rassegna* 1966, I, 156 e 1967, I, 439).

Secondo il sistema della legge queste opere non sono di competenza statale e quindi dovrebbero essere escluse; se tuttavia eccezionalmente lo Stato concretamente interviene, direttamente o mediante concessione, per eseguire opere di conservazione, è difficile negare la sua competenza che non ricorrerebbe *de iure*.

a tutte quelle opere volte a rendere suscettibili di vantaggi economici ed igienici i terreni bonificati.

Se, infatti, la predetta norma, con espressione generica, si limita a qualificare come opere di prima categoria, alle quali solo è applicabile il privilegio fiscale, tutte « quelle che presentano vantaggi igienici ed economici di prevalente interesse sociale », tuttavia nell'art. 9 dello stesso t.u. sono indicate in modo specifico quali siano le opere di bonifica di prima categoria, ed in base alla suddetta norma debbono intendersi per tali, come ormai è stato irrevocabilmente ritenuto, soltanto quelle opere volte direttamente al prosciugamento delle paludi e dei terreni paludosi, nonché tutte le altre aventi carattere strumentale rispetto al fine del completo conseguimento della bonifica idraulica.

Il primo motivo di ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

E parimenti infondato è il secondo motivo con il quale il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2909 c.c., 324 e 394 n. 2 c.p.c. e sostiene che la Corte di rinvio ha errato sia nel ritenere coperta dal giudicato la questione relativa al valore da attribuirsi alle certificazioni attestanti che alle opere spettava l'invocato beneficio fiscale sia, comunque, per aver ribadito l'erroneo giudizio espresso in proposito dalla sentenza, poi, annullata, posto che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, non può essere oggetto di sindacato né da parte dell'Amministrazione finanziaria, né da parte del giudice ordinario il certificato del Ministero dell'Agricoltura attestante che l'atto presentato alla registrazione ha per scopo opere di bonifica e deve, quindi, godere del beneficio fiscale.

Se infatti l'affermazione della sentenza impugnata relativa alla esistenza del giudicato può prestarsi a censura, poichè risulta dagli atti processuali (che ben possono essere vagliati in questa sede, essendo denunciato un vizio *in procedendo*) che il Consorzio impugnò, sia pure in maniera non del tutto chiara, anche il capo della sentenza con il quale la Corte d'appello dell'Aquila, negò rilevanza ai certificati ministeriali attestanti che le opere di cui trattasi erano suscettibili di godere dell'agevolazione fiscale, tuttavia si sottrae ad ogni censura l'altra concorrente argomentazione con la quale i giudici di rinvio, riesaminando la questione, hanno riaffermato l'irrilevanza dei predetti certificati ai fini del riconoscimento dell'invocato beneficio.

La Corte di merito, ritenendo che quei certificati non costituivano utili elementi di valutazione, trattandosi di attestazioni di per sè inidonee ad influire sulla disciplina fiscale degli atti, si è uniformata al costante insegnamento di questo Supremo Collegio stante al quale esula dalla competenza dell'autorità amministrativa l'accertamento in ordine alla ricorrenza dei presupposti voluto dalla legge ai fini del trattamento tributario di favore, per cui è irrilevante una eventuale

attestazione in ordine alla sussistenza di tali presupposti, il cui controllo rientra nella normale competenza degli uffici finanziari e, in sede contenziosa, delle Commissioni tributarie e del giudice ordinario (Cass., sentenze n. 1111 del 1963, n. 1548 del 1965, n. 1674 del 1966, n. 663 e 1968 del 1968).

Con il terzo motivo di ricorso, infine, il Consorzio censura la sentenza impugnata per aver, con insufficiente e contraddittoria motivazione, escluso che alle opere appaltate spettasse l'invocata agevolazione.

Anche tale censura è infondata.

Con essa, infatti, si tende in sostanza ad ottenere, attraverso il dodotto, ma insussistente, difetto di motivazione, il riesame degli apprezzamenti di merito compiuti dai giudici di rinvio nella sentenza impugnata che, per essere invece correttamente ed esaurientemente motivati, sfuggono al controllo di questa Corte.

Alla stregua dei principi di diritto già enunciati dalla sentenza, poi cassata e ritenuti esatti da questa Corte, quei giudici hanno in sostanza proceduto ad un attento e specifico esame delle singole opere, accertandone la struttura e funzione sulla base dei contratti di appalto e dei decreti di concessione, ed hanno ritenuto che, mentre alcune di esse, relative a lavori di sistemazione, ricostruzione e completamento di strade, non potevano essere comprese nel concetto di strade « necessarie per mettere il territorio bonificato in comunicazione con i prossimi centri abitati » (art. 9, lett. a, t.u. del 1923) e neppure in quello di strade « necessarie alla trasformazione fondiaria dei terreni » (art. 6, legge 24 dicembre 1923, n. 3134), per le altre opere, relative a sistemazione di sponde di fiumi, ricostruzioni di ponti e di acquedotti danneggiati, non risultava e, comunque, non era provato, il riferimento ad opere di bonifica idraulica o di risanamento di zone paludose.

Trattasi, all'evidenza, di apprezzamenti di fatto, sorretti da motivazione congrua ed immune da vizi logici, contro la quale il ricorrente Consorzio si limita ad opporre le proprie affermazioni e considerazioni, che contrastano con i detti apprezzamenti, ovvero da essi prescindono, trascurandone la reale portata.

In particolare non ha consistenza il rilievo secondo cui i giudici di merito non avrebbero preso in adeguata considerazione il certificato rilasciato dal direttore tecnico dello stesso Consorzio ricorrente.

A parte le ragioni, giustamente poste in rilievo dalla sentenza impugnata, che impedivano di prendere in esame quel documento, acquisito al processo contro il divieto dell'art. 394 c.p.c., è chiaro come l'interpretazione che, in senso difforme da quello sostenuto dalla parte, il giudice di merito abbia dato di un determinato documento, non possa costituire oggetto di utile censura in sede di legittimità.

Non è, poi, esatto che la Corte abbia apoditticamente negato l'invocato beneficio ai lavori di ricostruzione del ponte sul fiume Fino, in

quanto in proposito è stato giustamente osservato che anche per tali lavori mancava ogni riferimento ad opere di bonifica idraulica, mentre l'affermazione del Consorzio secondo cui quei lavori avevano contribuito alla trasformazione agraria della zona era rimasta meramente tale, perchè sfornita di qualsiasi dimostrazione.

Non appare, infine, fondato l'addebito di difetto di motivazione che si muove alla sentenza in ordine all'esclusione dal beneficio fiscale dei lavori di sistemazione delle sponde di alcuni fiumi. Infatti i giudici di merito hanno dato adeguata giustificazione di tale esclusione sia col rilevare che il privilegio stabilito dal t.u. del 1923 è limitato alle opere originarie e costitutive e non anche a quelle successive e di semplice conservazione, sia con l'affermare che, in ogni caso, il necessario collegamento di quei lavori con opere di bonifica non poteva desumersi nè dai decreti di concessione, nè, tanto meno, dai singoli contratti di appalto. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 maggio 1971, n. 1467 - Pres. Mirabelli - Est. Pascasio - P. M. Chirò (conf.) - Compagnia Generale Motori (avv. Silvestri) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Casamassima).

Imposte doganali - Importazione in esenzione di materiali destinati alla Amministrazione della Difesa - Estensione ai materiali destinati alla Guardia di Finanza - Regime anteriore al D. P. R. 26 dicembre 1958, n. 1200 - Esclusione.

(d.p.r. 10 luglio 1952, n. 771; d.p.r. 26 dicembre 1958, n. 1100).

L'esenzione dalle imposte doganali di cui al d.P.R. 10 luglio 1952, n. 771 è riferibile all'importazione di materiali destinati all'Amministrazione della Difesa cioè al Ministero che istituzionalmente ha il compito di provvedere alla difesa dello Stato; l'esenzione non è quindi applicabile ai materiali destinati alla Guardia di Finanza. Soltanto con la disposizione innovativa del d.P.R. 26 dicembre 1958, n. 1100 l'estensione alla Guardia di Finanza è stata riconosciuta da una norma espressa (1).

(*Omissis*). — Con l'unico motivo la Società ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione del d.P.R. 10 luglio 1952, n. 771, del d.P.R. 26 dicembre 1958, n. 1100 e dei principi generali in

(1) Non constano precedenti.

materia, lamenta che la Corte di merito, con motivazione contraddittoria, abbia ritenuto che l'agevolazione tributaria disposta dal d.P.R. 10 luglio 1952, n. 771 non sia applicabile ai materiali importati e destinati al Corpo della Guardia di Finanza, mentre la dizione « Amministrazione della Difesa » deve intendersi riferita non soltanto ai Ministeri della Difesa, ma anche agli altri organi che, come il Corpo della Finanza, provvedono alla difesa dello Stato.

Sostiene la società ricorrente che il d.P.R. 10 luglio 1958, n. 1100, che ha esteso l'agevolazione al Corpo della Guardia di Finanza, ha carattere interpretativo.

La censura non è fondata.

La Corte d'appello, infatti, ha esattamente ritenuto che la destinazione dei materiali importati « all'Amministrazione della Difesa », richiesta dal d.P.R. 10 luglio 1952, n. 771 ai fini dell'importazione in esenzione da diritti doganali, dovesse intendersi limitata al Ministero che istituzionalmente ha il compito di provvedere alla difesa militare dello Stato, con esclusione, quindi, del Corpo delle Guardie di Finanza, che dipende, invece, dal Ministero delle Finanze.

La conferma dell'esattezza di una tale interpretazione si trae proprio dalle norme del successivo d.P.R. 26 dicembre 1958, n. 1100 che esplicitamente estese (art. 7) l'agevolazione anche ai materiali importati e destinati al Corpo della Guardia di Finanza.

Ora, è manifesto che tali norme non potevano estendere alla Guardia di Finanza un beneficio di cui già godesse e la conferma di ciò si trae in modo indubitabile dalla relazione al Consiglio dei Ministri sullo schema di provvedimento, nella quale testualmente si legge che si vollé « estendere » al Corpo della Guardia di Finanza il beneficio di cui godeva il Ministero della Difesa, di cui detto Corpo non aveva potuto usufruire, pur contribuendo oltre che alla repressione e prevenzione del contrabbando, anche alla difesa nazionale.

Risulta così che l'iniziativa del legislatore fu determinata dalla esigenza di ammettere il Corpo delle Guardie di Finanza ad un beneficio di cui prima non fruiva, perchè stabilito soltanto a favore del Ministero per la difesa, e non dall'esigenza di chiarire un dubbio, che neppure era sorto, nell'applicazione del precedente testo legislativo, sicchè correttamente la Corte d'appello ha escluso che la norma di cui trattasi avesse carattere interpretativo. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 25 maggio 1971, n. 1537 - Pres. Marletta - Est. Leone - P. M. Di Majo (diff.) - Soc. SAGRIM (avv. Zaccagnini) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Coronas).

Imposte e tasse in genere - Commissioni tributarie - Ricorso per Cassazione - Unico ricorso contro più decisioni - Inammissibilità.

**Imposte e tasse in genere - Imposta di negoziazione - Valutazione -
Decisione della Sezione speciale della Commissione provinciale -
È definitiva - Ricorso alla Commissione Centrale - Inammissibilità.**
(r.d. 15 dicembre 1938, n. 1975; l. 25 maggio 1945, n. 301).

**Imposte e tasse in genere - Commissioni delle imposte - Decisione
definitiva della Commissione provinciale di valutazione - Ricorso
alla Commissione Centrale - Effetto conservativo - Ricorso per
Cassazione - Inammissibilità.**
(c.p.c. art. 50).

È inammissibile l'unico ricorso per Cassazione, preceduto da unico deposito per soccombenza, proposto contro più decisioni della Commissione centrale (1).

Nell'abolita imposta di negoziazione, regolata dal r.d. 15 dicembre 1938, n. 1975 integrato dalla legge 25 maggio 1945, n. 301, il reclamo contro la valutazione del comitato direttivo degli agenti di cambio è deciso dalla Sezione speciale della Commissione provinciale la cui decisione è definitiva e soggetta soltanto a ricorso al Tribunale per difetto di calcolo o errore di apprezzamento o a ricorso per Cassazione (2).

Il ricorso inammissibile alla Commissione centrale contro la decisione definitiva della Commissione provinciale di valutazione non può avere, in applicazione dell'art. 50 c.p.c., effetto conservativo tale da consentire la successiva proposizione del ricorso per Cassazione contro la decisione della Commissione provinciale (3).

(Omissis). — La Società ricorrente non poteva con unico atto proporre ricorso per cassazione avverso le tre distinte decisioni della Commissione centrale delle imposte. Avrebbe dovuto proporre tre distinti ricorsi e versare tre distinti depositi di soccombenza, uno per ciascuna controversia d'imposta, relative a periodi contributivi annuali diversi.

Poichè il deposito versato è specificamente imputato, nella relativa quietanza, al ricorso avverso la decisione n. 41148 del 27 aprile 1967 della Commissione centrale, il ricorso avverso le altre due de-

(1-3) La prima massima fa puntuale applicazione degli artt. 364 e 366 c.p.c. Resta però ancora incerto se sia consentito impugnare con unico atto più decisioni quando non sia prescritto il deposito per il caso di soccombenza.

Sulla seconda massima v. Sez. Un., 30 dicembre 1965, n. 2494, in questa *Rassegna*, 1966, I, 164 con ampia annotazione.

cisioni (nn. 41149 e 41150 di eguale data) dev'essere dichiarato inammissibile, in applicazione degli artt. 364 e 366 c.p.c.

Ma, per diversa ragione, è inammissibile anche il ricorso che, come si è detto, è stato preceduto dal deposito per il caso di soccombenza.

La società ricorrente riconosce di aver errato nella determinazione del mezzo per impugnare le decisioni della Sezione speciale della Commissione Provinciale, mentre poteva proporre solo ricorsi per cassazione in applicazione dell'art. 111 della Costituzione. Questa Corte Suprema, infatti, ha da tempo stabilito che la disciplina dell'imposta di negoziazione (ora abolita) è rimasta regolata dal r.d.l. 15 dicembre 1938, n. 1975, non essendo mai entrato in vigore il d.l. 5 settembre 1947, n. 1173, modificato con legge 12 marzo 1948, n. 326. Detto r.d. del 1938 è stato integrato dal d.l. 25 maggio 1945, n. 301, che devolveva ad una speciale sezione della Commissione Provinciale delle imposte la cognizione del reclamo avverso la valutazione da parte del Comitato direttivo degli agenti di cambio e richiamava, per il funzionamento della Sezione e per le decisioni in materia, le disposizioni di cui al r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 e del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516. In virtù di tale richiamo, in detta disciplina trovava applicazione l'articolo 29, 3° comma, del r.d. 1639 del 1936, per cui contro le decisioni della Sezione speciale della Commissione Provinciale era ammesso ricorso all'autorità giudiziaria, nei limiti fissati dal citato 3° comma dell'art. 29 (cioè per grave ed evidente errore di apprezzamento o mancanza ed insufficienza di calcolo nella determinazione del valore) oppure il ricorso alla Corte di Cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 111 della Costituzione (Cass. SS.UU. 30 dicembre 1965, n. 2494 e 24 gennaio 1967, n. 211).

Ciò riconosciuto, la ricorrente si richiama al principio dell'effetto conservativo dell'impugnazione proposta a giudice incompetente e mostra di ritenere che le censure da essa esposte debbano investire la decisione della Commissione Provinciale, essendo nulle le decisioni della Commissione Centrale.

Questa prospettazione è errata nel suo punto centrale, quello dell'effetto conservativo della impugnazione, che nella specie non sussiste.

Tale effetto, nel vigente sistema del diritto processuale, è ricono-

Di notevole interesse è la terza massima che escludendo, come era pacifico, che il ricorso inammissibile alla Commissione Centrale possa salvare il termine per il ricorso per Cassazione, definisce con molta precisione e completezza la *traslatio indicii* ex art. 50 c.p.c. Per le stesse ragioni deve escludersi l'effetto conservativo del ricorso inammissibile alla Commissione Centrale rispetto all'azione ordinaria sia in sede di impugnazione per difetto di calcolo e errore di apprezzamento sia in via autonoma.

scibile nei limiti in cui, in applicazione delle norme sulla competenza, si realizza la *translatio iudicii* dal giudice incompetente a quello dichiarato competente, in modo che il processo possa continuare dinanzi al nuovo giudice, ai sensi dell'art. 50 c.p.c. Il che comporta che l'impugnazione proposta deve appartenere alla specie tipica ammessa dall'ordinamento in relazione alla decisione che dell'impugnazione stessa è oggetto, che la relativa domanda sia rivolta ad un giudice investito di giurisdizione ma incompetente in ordine alla domanda in concreto a lui rivolta (Cass. 26 ottobre 1961, n. 2411, 20 ottobre 1961, n. 2263), che il giudice officiato si sia dichiarato incompetente, che il giudizio sia tempestivamente riassunto dinanzi al giudice competente.

Nella specie in esame tali presupposti difettano: a) perchè il ricorso alla Commissione Centrale in tema di estimazione del valore dei titoli azionari, è stato proposto a giudice privo di giurisdizione; b) perchè detto ricorso è rimedio di specie diversa dal ricorso alla Corte di Cassazione; c) perchè, di conseguenza, nessuna *translatio iudicii* è possibile, con la continuità di procedimento necessaria perchè permanga l'impulso originario di parte prodotto con la domanda alla Commissione Centrale delle Imposte; d) perchè detta Commissione ha pronunciato sul merito dell'impugnazione, definendo così il giudizio.

Dovendosi escludere l'efficacia conservativa dell'impugnazione, la decisione della Commissione Provinciale delle Imposte è divenuta irrevocabile ed in presenza di tale irrevocabilità nessun interesse attuale può riconoscersi nella ricorrente a far dichiarare che la Commissione Centrale delle Imposte non aveva giurisdizione ed avrebbe anche errato nel merito della decisione illegittimamente emessa. Il che comporta l'inammissibilità del ricorso (Cass. 18 febbraio 1964, n. 356). — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 maggio 1971, n. 1562 - Pres. Rossano - Est. Giuliano - P. M. De Marco (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Savarese) c. Cassa di Risparmio V.E. (avv. Guerra).

Imposta di registro - Agevolazioni per il credito agrario - Mutui per la affrancazione di canoni e livelli e la trasformazione di debiti fondiari - Estensione alla estinzione di altri debiti - Esclusione.
(l. 5 luglio 1928, n. 1760, art. 3; d.m. 23 gennaio 1928, art. 22).

Le agevolazioni del credito agrario per i mutui per la affrancazione di canoni e livelli e la trasformazione di debiti fondiari, sono ap-

plicabili solo quando l'affrancazione o la trasformazione risultino essere condizione necessaria per l'esecuzione dei miglioramenti; il beneficio non è quindi applicabile quando il mutuo è diretto ad estinguere altre passività anche se contratte per precedenti lavori di miglioramento (1).

(*Omissis*). — Il secondo e il terzo mezzo del ricorso riguardano la Cassa; essi debbono essere considerati congiuntamente, perchè contengono un'unica complessa censura, illustrata, col secondo mezzo, per l'aspetto di violazione e falsa applicazione di legge e, col terzo mezzo, per l'aspetto di conseguente « omessa e illogica motivazione su un punto decisivo ». Le norme di cui la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione sono l'art. 37 della tab. B allegata al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, l'art. 3, ultimo comma, della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e l'art. 22 del d.m. 23 gennaio 1928: essa si duole che la Corte del merito siasi limitata ad accertare che le passività anteriori, alla cui estinzione era destinata la somma mutuata, erano state contratte per il compimento di lavori di miglioramento agrario, ma non siasi curata di accertare se sussistesse un requisito indispensabile, di cui l'Amministrazione aveva additato la mancanza, se cioè anche quella progettata estinzione fosse necessaria per l'esecuzione di miglioramenti.

La censura è fondata.

Invero, l'art. 3 n. 2 del r.d.l. 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, dispone che sono considerate, tra l'altro, operazioni di credito agrario di miglioramento « nei casi ed alle condizioni che saranno stabilite nel regolamento » l'affrancazione di canoni e livelli e la trasformazione di debiti fondiari « che abbiano per fine il miglioramento dei fondi ». La dizione della norma non è perspicua, poichè permette di riferire la proposizione finale tanto ai soli « debiti fondiari », che immediatamente precedono, quanto alle affrancazioni di canoni e livelli e alle trasformazioni di debiti fondiari. Ma il dubbio che così può nascere è dissipato dal regolamento al quale il legislatore aveva espressamente demandato la precisazione dei limiti del campo di applicazione della norma primaria. Infatti, l'art. 22 del regolamento (che fu approvato con d.m. 23 gennaio 1928) stabilisce che i mutui per affrancazione di livelli e canoni e per trasformazione di debiti fondiari di cui al ricordato art. 3 n. 2 « possono essere concessi solo quando l'affrancazione o la trasformazione risultino essere condizione necessaria per l'esecuzione dei miglioramenti ».

(1) Non constano precedenti in termini.

Quest'inderogabile necessità era stata posta in evidenza dall'Amministrazione innanzi alla Corte del merito, la quale, peraltro, la trascurò, limitandosi ad acclarare se le passività estinguende fossero state assunte per lavori di miglioramento fondiario, senza avvertire che, come la norma surriportata univocamente sancisce, il carattere di « credito agrario di miglioramento » deve essere proprio non della vecchia, ma della nuova operazione finanziaria, poichè del regime fiscale di questa si discute. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 maggio 1971, n. 1565 - Pres. Favara - Est. Berarducci - P. M. Trotta (conf.). - Ministero delle Finanze (avv. Stato Coronas) c. ENEL (avv. Cogliati Dezza).

Imposta di registro - Disposizioni necessariamente connesse e derivanti per loro natura le une dalle altre - Affitto di azienda - Passaggio del personale e rivalsa delle spese per miglioramenti - Fattispecie.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 9).

Esattamente viene ritenuta l'unicità della situazione giuridica creata da un atto con cui un comune concede a terzi l'esercizio di una propria azienda elettrica con la pattuizione del passaggio del personale, dopo la fine della concessione, dal concessionario al concedente e della rivalsa delle spese per miglioramento e ampliamento dell'impianto eseguiti dal concessionario, trattandosi di clausole che per l'intrinseca natura e per gli effetti danno vita ad un unico atto (1).

(*Omissis*). — Le due censure, in cui si articola l'unico motivo di ricorso, investono, rispettivamente, i due capi della sentenza impugnata in cui la Corte del merito ha affermato: 1) che le pattuizioni enunciate nell'atto 1° dicembre 1927, concernenti le obbligazioni del Comune di Terni di corrispondere alla concessionaria, al termine del

(1) Sulla interpretazione più in generale dell'art. 9, v. Cass. 6 febbraio n. 255; 6 marzo 1970, n. 555 e 7 ottobre 1970, n. 1845 in questa *Rassegna*, 1970, I, 292, 427 e 946, con rinvii, e 29 ottobre 1970, n. 2221, *ivi*, 1149.

Nel caso di specie, che concerne piuttosto le diverse clausole di un unico atto che non diverse convenzioni, se pure può accedersi alla soluzione adottata per quanto concerne la clausola del trasferimento del personale e dei relativi oneri, che è conforme ad un obbligo di legge, non appare persuasiva la seconda considerazione che il naturale sviluppo della società moderna con i suoi crescenti bisogni rende necessaria la pattui-

contratto, le somme relative ai diritti di anzianità maturati a favore del personale nel corso del contratto medesimo, e la quota parte delle spese dalla stessa concessionaria sostenute per le opere di miglioramento e di ampliamento dell'impianto elettrico, costituivano, non già più « disposizioni » distinte dal complesso delle altre pattuizioni enunciate nello stesso atto, ma elementi naturali dell'unico negozio giuridico fra le parti stipulato; 2) che, comunque, si sarebbe trattato di « disposizioni » necessariamente connesse e derivanti le une dalle altre.

Di tali censure preliminare è l'esame della prima, anche per il suo carattere assorbente.

Con tale censura si assume che la Corte non ha considerato che l'onere della liquidazione dei dipendenti, che dovevano venire assunti dal Comune alla fine della concessione, ed il pagamento della quota parte delle spese per i miglioramenti e gli ampliamenti dell'impianto elettrico, che la Terni era stata, in contratto, facoltizzata a fare, concretizzavano situazioni meramente occasionali, e, in ogni caso, non costituenti elementi essenziali del rapporto di concessione.

La censura non è fondata.

La Corte del merito, invero, non è incorsa in errore di diritto allorché ha considerato le due pattuizioni in questione elementi naturali ed essenziali del contratto in concreto posto in essere dalle parti con l'atto del 1927, anche se tale contratto, anziché come semplice negozio di trasferimento di azienda, va configurato come negozio complesso, o misto, di concessione di un pubblico servizio con affitto di azienda, ossia di concessione di un pubblico servizio mediante esercizio di un'azienda del concedente, da questo contemporaneamente data in affitto alla società concessionaria.

In ordine alla prima delle anzidette pattuizioni (quella, per intendersi, concernente l'obbligo del Comune di pagare le somme relative ai diritti di anzianità maturati, nel corso del contratto, a favore del personale dipendente), è da osservare che, mentre la norma del primo comma dell'art. 2560 c.c., applicabile anche nella ipotesi di affitto della azienda, dispone, in linea generale, che in caso di trasmissione, per atto

zione della rivalsa delle spese per miglioramento ed ampliamento dell'impianto; è un modo nuovo ed erroneo di concepire la necessità, che deve essere logica e giuridica, della connessione di due negozi. Posto che esista una necessità economica di sviluppare gli impianti, dipende solo dalla libertà delle parti di adattare al caso i negozi che si stipulano; stabilire quindi se l'onere dell'ampliamento degli impianti resti a carico del concessionario o sia assunto dal concedente con la conseguenza, ovviamente, che diversa sarà nell'uno e nell'altro caso l'entità della controprestazione, è semplicemente una questione di autonomia contrattuale, non di obiettiva necessità a cui le parti non possono sottrarsi.

fra vivi, di un'azienda, il cedente resta obbligato al pagamento di tutti i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, tranne nel caso che i creditori, con espressa pattuizione, abbiano consentito al passaggio di tali passività a carico del cessionario, l'art. 2112 dello stesso codice civile — che, come affermato da questa Suprema Corte nella sentenza n. 831 del 1952, si applica ogni qualvolta muti la persona dell'imprenditore, restando invariata l'azienda nella sua identità obiettiva e, pertanto, anche quando l'azienda concessa in affitto sia restituita al proprietario a seguito di risoluzione del contratto — stabilisce che, per quanto riguarda, in modo specifico, i crediti maturati dal prestatore di lavoro al tempo del trasferimento dell'azienda, di tali crediti risponde, in solido con il cedente, anche il cessionario dell'azienda medesima, in tal guisa, per implicito, confermando che, di norma, colui che trasferisce l'azienda resta sempre obbligato, anche se in solido con il cessionario, al pagamento di tali crediti.

Tutto ciò implica che, allorquando, in un contratto di affitto di azienda, si pattuisce che al termine del contratto l'affittuario sarà obbligato a pagare le somme relative ai diritti maturati dal personale dipendente nel corso del contratto medesimo, nulla si dispone che per tale figura di contratto non sia già previsto dalla legge.

In altri termini, detta pattuizione si inserisce nel contratto come un elemento naturale dello stesso, ossia come un elemento che rientra nello schema tipico del contratto di affitto di azienda così come configurato dalla legge.

Quanto, poi, alla pattuizione relativa all'obbligo del Comune di rimborsare la società concessionaria di una quota parte delle spese da questa erogate per i miglioramenti e l'ampliamento dell'impianto, appare evidente che la tesi dell'Amministrazione ricorrente — secondo cui si tratterebbe di una pattuizione dipendente dalla esclusiva volontà delle parti contraenti — non tiene conto di un fatto che ha fondamentale importanza nella fattispecie, ossia del fatto che si versa in una ipotesi di affitto di azienda industriale collegato alla concessione di un servizio pubblico in continua, forte espansione, quale quello relativo alla produzione ed alla distribuzione dell'energia elettrica. Infatti, in un paese caratterizzato da un forte incremento demografico e da un intenso sviluppo industriale, l'aumento del consumo dell'energia elettrica discende come conseguenza naturale di tali fenomeni, ed è, pertanto, evidente che, in una siffatta situazione, il miglioramento e l'ampliamento dell'impianto destinato alla produzione ed alla distribuzione di detta energia, assumono carattere di necessità e di indispensabilità ai fini dell'esercizio del pubblico servizio, che deve essere organizzato in modo da soddisfare le prevedibili crescenti esigenze connesse agli anzidetti fenomeni.

Ne consegue che, nella ipotesi in cui, come nel caso che ne occupa, un comune, nel concedere, per un lungo periodo di tempo, l'esercizio del pubblico servizio della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica, conceda anche, al concessionario, in affitto, la propria azienda elettrica, i miglioramenti e l'ampliamento dell'impianto costituiscono, non un elemento accidentale, discendente dalla volontà delle parti, ma un elemento strutturale del contratto stesso, cioè un obbligo essenziale del concessionario, dipendente dalla natura del contratto.

Riepilogando, dunque, deve affermarsi che esattamente, ai fini dell'assoggettamento all'imposta di registro, viene ritenuta la unicità della situazione giuridica creata da un atto con cui, come nel caso in esame, un comune concede a terzi l'esercizio di una propria azienda elettrica, per una determinata durata di tempo, anche se nell'atto stesso vengano precisate apposite pattuizioni relative al passaggio del personale, dopo la fine della concessione, dal concessionario al concedente, e alla rivalsa delle spese per miglioramenti ed ampliamenti dell'impianto eseguiti dal concessionario, trattandosi di clausole che, per l'intrinseca natura dell'atto e per gli effetti ad esso propri, danno vita ad un atto unico. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 maggio 1971, n. 1579 - Pres. Caporaso - Est. Carnevale - P. M. Minetti (diff.) - Brunner (avv. Asquini e Urbani) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano).

Imposte e tasse in genere - Imposte dirette - Indennità per ritardato sgravio - Imposta non dovuta - Si applica.

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 199 bis).

Imposte e tasse in genere - Imposte dirette - Indennità per ritardato sgravio - Rapporti anteriori all'entrata in vigore della legge 25 ottobre 1960, n. 1316 - Applicabilità con decorrenza dal 18 gennaio 1961.

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 199 bis; l. 25 ottobre 1960, n. 1316).

L'art. 199 bis del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 è applicabile non solo nel caso di pagamento di somma maggiore, ma anche nel caso in cui l'imposta iscritta a ruolo a titolo provvisorio risulti integralmente non dovuta (1).

(1-2) Prendiamo atto dell'affermazione che l'indennità sia dovuta dalla Finanza, in caso di ritardato sgravio, anche per i rapporti anteriori alla entrata in vigore della legge 25 ottobre 1960, n. 1316; ma prendiamo atto

Nell'ipotesi in cui l'imposta sia stata iscritta a ruolo in via provvisoria e pagata anteriormente all'entrata in vigore della legge 25 ottobre 1960, n. 1316, l'indennità per ritardato sgravio prevista dall'art. 199 bis del t.u. sulle imposte dirette è dovuta a decorrere dal 1° gennaio 1961 (2).

(*Omissis*). — Passando all'esame della seconda censura, deve osservarsi che essa, a differenza della prima, è, nei limiti che saranno precisati, indubbiamente fondata.

Com'è noto, da varie disposizioni in materia di imposte dirette (art. 120 del r.d. 11 luglio 1907, n. 560, per l'imposta di ricchezza mobile; art. 16 della legge 7 dicembre 1942, n. 418, per l'imposta fondiaria ed il reddito agrario), secondo le quali non può farsi luogo a rimborso dell'imposta fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva, si desumeva il principio generale — considerato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema applicabile ad ogni specie di tributo — che l'Amministrazione finanziaria non potesse ritenersi in mora prima di tale decisione definitiva e che, pertanto, gli interessi sulle somme da restituire in base a sentenza che ordinava il rimborso di tributi indebitamente pagati non decorressero che dal passaggio in giudicato della sentenza stessa. A giustificazione del principio sono state addotte (v. sent. 21 ottobre 1957, n. 4012) le considerazioni che l'illegittimità dell'imposizione tributaria non sorge che con il passaggio in giudicato della sentenza che la dichiara, la quale sostituisce alla presunzione semplice di legittimità della riscossione l'opposta presunzione nascente dalla cosa giudicata; e che la sentenza, la quale dichiara non dovuta la somma riscossa dall'Amministrazione, ha natura giuridica di sentenza costitutiva dell'obbligo del rimborso, con la conseguenza che soltanto da essa sorge il debito dell'Amministrazione e l'obbligo di pagare gli interessi, i quali, perciò, non sono dovuti che dal momento in cui la illegittimità dell'imposizione sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.

Nel dichiarato intento di porre la finanza e il contribuente sullo stesso piano di uguaglianza rispetto all'obbligo della corresponsione di interessi di mora o di maggiorazioni per ritardato pagamento, sono state introdotte, con leggi recenti, alcune norme, che hanno innovato il sistema precedente.

anche della precedente affermazione utilizzata ai fini interpretativi della norma, di perfetta parità di posizione fra contribuente e Amministrazione. Ciò non può non significare che anche a carico dei contribuenti l'indennità è dovuta, per i rapporti anteriori, dal 1° gennaio 1961.

Una di tali norme è appunto quella contenuta nella legge 25 ottobre 1960, n. 1316, con la quale è stato aggiunto al t.u. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645, l'art. 199 bis, che, nel primo comma, dispone testualmente: « Il contribuente che, in applicazione degli artt. 175 e 176, sia stato iscritto a ruolo a titolo provvisorio per un ammontare di imposta superiore a quello definitivamente stabilito per lo stesso periodo, ha diritto, per la maggiore somma effettivamente pagata, ad un'indennità pari al 2,50 % per ogni semestre intero, escluso il primo, compreso tra la scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'elenco di sgravio ».

I ricorrenti, con la censura in esame, hanno riproposto in questa sede il problema interpretativo — risolto in senso negativo dalla Corte del merito — se la norma sopra riportata possa trovare applicazione ad un'ipotesi in cui, come è accaduto nel caso di specie, sia stata iscritta a ruolo, in base ad accertamento non definitivo eseguito anteriormente all'entrata in vigore del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, non già un'imposta di importo superiore a quello definitivamente stabilito, ma una imposta che sia risultata non dovuta. Problema che, com'è evidente, presenta due aspetti nettamente distinti. Si tratta, infatti, di stabilire, anzitutto, se la norma in discorso sia applicabile soltanto, come ha ritenuto la Corte di Trieste, nel caso in cui l'imposta, pur sempre dovuta dal contribuente, sia stata iscritta a ruolo a titolo provvisorio per un ammontare superiore a quello risultante dall'accertamento definitivo; e, successivamente, ove si ritenga di dare una risposta negativa al precedente quesito, di accertare se ed entro quali limiti la stessa norma possa essere applicata allo sgravio di un'imposta iscritta a ruolo e pagata prima dell'entrata in vigore del testo unico sulle imposte dirette più volte citato.

In relazione al primo quesito è da rilevare che, anche se, in base ad un'interpretazione meramente letterale, la norma in esame sembra potersi applicare alla sola ipotesi in cui il contribuente sia stato iscritto a ruolo a titolo provvisorio per un ammontare d'imposta superiore a quello definitivamente stabilito, la stessa norma, tenendo presente la sua *ratio*, deve, invece, ritenersi applicabile anche al caso in cui l'imposta iscritta provvisoriamente a ruolo risulti totalmente non dovuta.

È da osservare in proposito — anzitutto — che, nell'interpretazione della legge, non può aversi riguardo esclusivamente all'elemento letterale, dovendo tenersi conto altresì della *ratio*, cioè dello scopo pratico che la norma intende realizzare. Conseguentemente, nei casi in cui la lettera della norma risulti inadeguata ad esprimerne compiutamente la *ratio*, onde possa ritenersi che il legislatore *minus dixit quam voluit*, è consentita l'interpretazione estensiva, anche se si tratti di nor-

ma eccezionale. Ciò in quanto tale forma di interpretazione — a differenza dell'analogia — tende a determinare il contenuto concreto della *mens legis*, in modo da comprendervi tutti i casi dalla norma considerati, quali risultano dalla lettera e dallo spirito delle relative disposizioni.

Orbene, l'indagine sulla *ratio* della norma conduce a ritenere, anche sulla base delle risultanze dei lavori preparatori, che l'indennità per ritardato sgravio, prevista dall'art. 199 bis del vigente testo unico delle leggi sulle imposte dirette, assolve la funzione di compensare il contribuente del ritardo con il quale l'Amministrazione finanziaria gli abbia restituito le somme indebitamente riscosse per effetto dell'iscrizione a ruolo di un'imposta a titolo provvisorio. E poichè l'esigenza che la norma tende a soddisfare sussiste, come è evidente, sia nel caso in cui il ritardo si riferisca allo sgravio di una parte dell'imposta iscritta in via provvisoria a ruolo, sia — ed a maggior ragione — nel caso di sgravio totale, non può dubitarsi che la formulazione letterale della norma sia inadeguata a comprendere tutti i casi che il legislatore, avuto riguardo alla *ratio* suindicata, ha inteso disciplinare. L'esattezza dell'interpretazione accolta risulta, peraltro, indirettamente confermata dall'esame della norma contenuta nell'art. 184 bis del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, rispetto alla quale la norma di cui all'articolo 199 bis dello stesso testo unico si colloca nell'ambito della tendenza, cui si ispirano le più recenti leggi tributarie, di porre l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente in una posizione di uguaglianza in ordine agli obblighi di corrispondere interessi, maggiorazioni o indennità per il ritardo nel pagamento o nel rimborso di somme da corrispondere o corrisposte a titolo di imposta. Il citato art. 184 bis, infatti, prevede l'applicazione di una maggiorazione d'imposta per ritardata iscrizione a ruolo — nella stessa misura del 2,50 % per ogni semestre stabilita a carico dell'Amministrazione finanziaria dall'articolo 199 bis — a carico non soltanto del contribuente che, avendo presentata una denuncia incompleta o infedele, abbia pagata un'imposta inferiore a quella risultante dovuta in base alla rettifica della dichiarazione da parte dell'ufficio, ma anche del contribuente che, avendo omessa la dichiarazione, non abbia pagata l'imposta successivamente accertata d'ufficio. Orbene, qualora si ritenesse che il legislatore avesse inteso concedere l'indennità soltanto nel caso di ritardo nello sgravio di una parte della somma pagata per imposta accertata in via provvisoria in misura maggiore di quella accertata in via definitiva, la finalità sopra precisata risulterebbe realizzata solo in parte, mentre non sarebbe possibile individuare la ragione di un differente trattamento di due ipotesi che, secondo l'intenzione del legislatore, avrebbero dovuto essere disciplinate in modo analogo.

Dopo di aver dimostrato che il più volte citato art. 199 bis del testo unico delle leggi sulle imposte dirette è applicabile anche nella ipotesi, verificatasi nella fattispecie, in cui lo sgravio abbia avuto per oggetto l'intero importo dell'imposta iscritta a ruolo in via provvisoria, deve accertarsi se l'indennità per ritardato sgravio possa trovare applicazione nel caso in esame, nel quale, come è incontroverso, il pagamento della somma non dovuta a titolo di imposta fu eseguito anteriormente all'entrata in vigore del testo unico anzidetto.

L'Amministrazione finanziaria lo ha negato anche in questa sede in base alla considerazione che l'art. 199 bis fa espresso riferimento ai rimborsi di imposte iscritte a ruolo a titolo provvisorio in applicazioni degli artt. 175 e 176 del testo unico del 1958; mentre nella specie l'iscrizione a ruolo in via provvisoria non avrebbe potuto aver luogo certamente in applicazione dei citati artt. 175 e 176, dato che l'imposta fu iscritta negli anni 1948 e 1952.

L'argomento è, però, privo di pregio. L'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio in base ad un accertamento non definitivo non è, infatti, un istituto introdotto dal vigente testo unico delle leggi sulle imposte dirette, ma era già noto nella legislazione precedente, trovando la sua disciplina nell'art. 109, n. 3, del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, il quale ripeteva la sua legittimità dall'art. 58 del t.u. 24 agosto 1877, n. 4021. Per quanto riguarda, in particolare, l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, l'art. 51, terzo comma, del t.u. 9 maggio 1950, n. 203, riconosceva espressamente all'Amministrazione finanziaria la facoltà di rettificare in via provvisoria le dichiarazioni presentate dai contribuenti, o di procedere ad accertamenti provvisori nei casi in cui la dichiarazione fosse stata omessa, e di effettuare la conseguente iscrizione a ruolo dell'imposta, restando salvi ed impregiudicati la rettifica o l'accertamento in via definitiva.

Rispetto al sistema precedente l'art. 175 del testo unico in vigore prevede soltanto due innovazioni che non incidono sull'essenza dell'istituto, essendo stato trasformato in obbligo quella che, nella legislazione previgente, era una mera facoltà dell'ufficio ed essendo stati fissati i limiti dell'iscrizione provvisoria in relazione allo stato della procedura contenziosa, adeguandoli al grado di probabile certezza dell'accertamento tributario. Il riferimento all'art. 175, contenuto nell'art. 199 bis risponde, quindi, esclusivamente ad esigenze di tecnica legislativa e non può avere il significato di limitare l'applicabilità della norma allo sgravio di imposte scritte a ruolo in via provvisoria successivamente all'entrata in vigore del t.u. del 1958.

Una volta escluso che la norma in esame possa ritenersi applicabile soltanto ai rapporti sorti successivamente alla sua entrata in vi-

gore per motivi inerenti alla sua struttura, il problema della sua applicabilità come *jus superveniens* ai rapporti sorti sotto il vigore della legislazione precedente deve essere risolto in base ai comuni principi sulla successione delle leggi nel tempo.

Sono note le varie teorie formulate dalla dottrina, ma, in conformità alla sua prevalente giurisprudenza, questa Corte ritiene di dover accogliere la teoria cosiddetta del fatto compiuto. Secondo tale teoria, il principio dell'irretroattività della legge enunciato nell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale comporta — da un lato — che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, se in tal modo si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso; e — dall'altro — che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli *status* e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorchè conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi completamente dal fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore. Perchè, quindi, la legge nuova possa applicarsi ai rapporti sorti sotto il vigore della legge abrogata, debbono concorrere due condizioni: a) che il rapporto sorto anteriormente alla sua entrata in vigore non abbia ancora esaurito i suoi effetti; b) che la norma possa regolare questi effetti senza incidere sul fatto o sull'atto generatore del rapporto.

Orbene, tali condizioni sussistono entrambe nel caso in esame. È certo, anzitutto, che, al momento dell'entrata in vigore della legge 25 ottobre 1960, 1316, il rapporto avente per oggetto il debito di restituzione dell'imposta iscritta a ruolo in via provvisoria a carico del dante causa degli odierni ricorrenti e definitivamente accertata come non dovuta non si era ancora esaurito, essendo incontrovertibile che il rimborso della somma indebitamente pagata a titolo di imposta straordinaria progressiva sul patrimonio fu eseguito nell'agosto del 1965. D'altra parte, l'indennità per il ritardato sgravio, prevista dalla norma in questione, pur postulando l'esistenza del debito di restituzione dell'imposta, ha la sua causa immediata nel ritardo con cui la Finanza provvede alla restituzione delle somme indebitamente riscosse in base all'iscrizione a ruolo di un'imposta in via provvisoria. Tale ritardo dà luogo ad una situazione giuridica durevole, che si rinnova *de die in diem*, di guisa che la legge nuova — che ne ha disciplinato gli effetti in modo diverso dalla legge precedente ed ha trovato l'anzidetta situazione ancora in atto ed in pieno svolgimento — può regolare gli effetti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore, senza che, in tal

modo, venga ad incidere sul fatto generatore del rapporto, consistente nella riscossione di un'imposta non dovuta, in base ad un'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio.

Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere accolto nei limiti sopra precisati e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Corte d'Appello, la quale dovrà uniformarsi ai seguenti principi di diritto:

« L'art. 199 bis del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, è applicabile nel caso in cui l'imposta iscritta a ruolo a titolo provvisorio risulti non dovuta ».

« Nell'ipotesi in cui l'imposta sia stata iscritta a ruolo in via provvisoria e pagata anteriormente all'entrata in vigore della legge 25 ottobre 1960, n. 1316, l'indennità per ritardato sgravio, prevista dall'articolo 199 bis del vigente testo unico delle leggi sulle imposte dirette, è dovuta a decorrere dal 1° gennaio 1961 ». — (Omissis).

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 maggio 1971, n. 1587 - Pres. Rosano - Est. Berarducci - P. M. Del Grosso (conf.) - Soc. Esso Standard (avv. Zanchini) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Avella).

Imposta di registro - Diritto di superficie - Concessione di area per l'impianto di distributori di carburanti - Patto di rimozione delle costruzioni alla fine della concessione - Rapporto obbligatorio.

(c.c. art. 953).

La concessione ad aedificandum dalla quale deriva il diritto di fare e mantenere costruzioni sul suolo altrui può avere contenuto meramente obbligatorio, come quando sia convenuta la rimozione delle opere a cura e facoltà del concessionario dopo la scadenza della concessione e venga così a mancare la condizione necessaria per il sorgere del diritto di superficie stabilito nell'art. 953 c.c.; in tal caso il contratto va ai fini tributari considerato come locazione (1).

(1-2) Cfr. Cass. 25 novembre 1970, n. 2516 Riv. Leg. fisc., 1971, 1039; per la diversa questione della costituzione di servitù per l'accesso dai distributori alla strada pubblica v. Cass. 7 aprile 1971, n. 1038 in questa Rassegna, 1971, I, Sulla seconda sentenza non constano precedenti.

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 luglio 1971, n. 2098 - Pres. Mirabelli - Est. Giuliano - P. M. Chirò (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Freni) c. Casati (avv. Andriani).

Imposta di successione - Accessione - Depositi di oli minerali, carburanti e lubrificanti costruiti su suolo altrui - Esclusione.

(r.d. 30 dicembre 1934, n. 1303, art. 25; d.l. 5 maggio 1957, n. 271, art. 3; l. 2 luglio 1957, n. 474; l. 31 dicembre 1962, n. 1852; c.c. art. 934).

Poichè la legislazione vigente sulla distribuzione di oli minerali, carburanti e lubrificanti (art. 25, r.d. 30 dicembre 1934, n. 1303; articolo 3 d.l. 5 maggio 1957, n. 271) vieta al concessionario di trasferire la proprietà del deposito, consentendo soltanto la locazione e il comodato, deve escludersi che quando il deposito sia costituito su terreno di proprietà altrui si verifichi accessione, e ciò anche nel caso in cui il proprietario del suolo sia locatario o comodatario, ma non concessionario, del deposito (2).

I

(*Omissis*). — Con l'unico motivo di ricorso, la società ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 4, tariffa all. A della legge di registro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269), in relazione all'art. 8 della stessa legge, nonchè degli artt. 1571 e 1593 del c.c., lamenta che il rapporto in questione sia stato definito come contratto misto di locazione e di concessione *ad aedificandum*, avente natura reale, con prevalenza degli elementi di quest'ultimo rapporto, ai fini della tassazione di registro. Assume la società ricorrente che, in tale rapporto, doveva ravvisarsi, invece, un semplice contratto di locazione, avente natura obbligatoria, dappoichè mirava ad attribuire il godimento dei locali e del terreno antistante, con facoltà accessoria di installare, su questo, impianti per la distribuzione di carburante e con diritto di asportare tali impianti alla fine del rapporto.

La censura è fondata.

Questa Suprema Corte ha, in numerose occasioni (sent. 2516 del 1970, sent. n. 3318 del 1968, sent. n. 2851 del 1967, sent. n. 2706 del 1964), affermato che la concessione *ad aedificandum* dalla quale deriva il diritto di fare e mantenere determinate costruzioni al di sopra del suolo altrui, può, alle volte, pur attribuendo il godimento esclusivo dell'opera, in correlazione e per la durata del diritto di godimento del terreno, avere un contenuto diverso dal diritto reale, e può, in parti-

colare, assumere le caratteristiche di un diritto personale di natura obbligatoria qualificabile eventualmente come contratto adipico o come un tipo anomalo di contratto di locazione, come nel caso in cui, nello stesso contratto di concessione di un più vasto terreno in locazione per l'impianto di una pompa per carburanti, con relativa stazione di servizio, ed eventualmente, anche con annesso bar, per un periodo di tempo determinato, sia prevista espressamente la rimozione delle opere a cura e facoltà del concessionario dopo la scadenza della concessione, venendo, in tal caso, meno, tra l'altro anche la condizione necessaria perchè sorga un diritto reale di superficie in ordine alle costruzioni, qual'è quella prevista e voluta dall'art. 953 c.c., in forza del quale, allo scadere del termine, il proprietario del suolo diventa proprietario delle costruzioni.

Questo principio deve essere ribadito nella presente controversia, la cui fattispecie, come accertata dal giudice del merito, è affatto simile a quella nello stesso principio enunciata.

Le ragioni addotte, a sostegno della contraria opinione, dalla Corte di Appello di Trento e dalla controricorrente, non sono nuove e non possono indurre questo Supremo Collegio a mutare avviso.

Ha ritenuto la Corte del merito che la sorte, nella specie, riservata alle costruzioni alla scadenza del contratto, costituisse elemento comune sia alla concessione *ad aedificandum*, essendo derogabile la regola posta dall'art. 953 c.c., secondo cui allo scadere del termine contrattuale il proprietario del suolo diventa proprietario delle costruzioni, sia al contratto di locazione, in cui, per effetto dell'art. 1593 c.c., se anche il proprietario del fondo locato acquista le addizioni con la semplice incorporazione, queste, tuttavia, possono essere rimosse, per quanto condizionatamente, dal conduttore alla fine della locazione.

Ciò affermando, però, la Corte del merito non ha considerato che, nella fattispecie, proprio il diritto attribuito alla Esso Standard, di rimuovere le opere alla scadenza del contratto, costituiva elemento idoneo a far escludere la sussistenza del rapporto in questione nello schema giuridico della concessione *ad aedificandum*.

L'acquisto, da parte del proprietario del suolo, al termine del contratto, della proprietà delle costruzioni effettuate dal concessionario, è, invero, un effetto tipico della concessione del diritto di superficie a tempo determinato (art. 953 c.c.) ed è, pertanto, evidente che, ove tale effetto, originariamente, cioè all'atto stesso della stipulazione del contratto, sia escluso dalle parti, tale esclusione, essendo in contrapposizione alla regola posta dall'art. 953 sopra citato, non può essere ritenuta ininfluenza ai fini dell'attribuzione, al contratto, di una qualificazione diversa da quella della concessione del diritto di superficie. È da rilevare, infatti, che il diritto di superficie, anche se concesso a tempo determinato, presuppone, pur sempre, essendo diretto ad evitare

gli effetti del principio dell'accessione posto dall'art. 934 c.c., che gli immobili non vengano dal concessionario uniti al suolo a scopo meramente transitorio, in quanto è evidente che, in tal caso, l'incorporazione della costruzione al suolo, non importa acquisto di questa, per accessione, da parte del proprietario del suolo, con la conseguenza che la stessa costruzione, al termine del contratto, rimane di proprietà del soggetto che l'ha fatta. Ciò implica che, allorquando, come nel caso in esame, nel contratto, con cui viene concesso, a tempo determinato, il godimento di un suolo, con facoltà, per il concessionario, di farvi delle costruzioni, sia previsto il diritto del concessionario medesimo di rimuovere, alla scadenza dello stesso contratto, le costruzioni che da lui siano state fatte, la concessione di tale diritto assurge ad elemento idoneo a far escludere che la convenzione fra le parti intervenuta sia diretta ad evitare gli effetti dell'accessione ed abbia quindi, dato vita ad un contratto con effetti reali, ossia ad un contratto di costituzione di un diritto di superficie. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — Con il terzo mezzo l'Amministrazione ricorrente, denunciando violazione degli artt. 22 e 45 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, 934 e 1350 c.c. 11, 13 e 19 del r.d.l. 2 novembre 1933, n. 1741, 25 e 40 del r.d. 20 luglio 1934, n. 1303, 2 della legge 23 febbraio 1950, n. 170, 8 e 9 del d.p.r. 28 giugno 1955, n. 620, 3 della legge 2 luglio 1957, n. 474, e omessa motivazione su punti decisivi, si duole che la Corte del merito abbia dichiarato illegittime le ingiunzioni fiscali, di cui si discute. Essa osserva anzitutto che, per decidere la lite, non occorre far capo all'art. 934 c.c., poichè la norma postula l'alienità della cosa mobile che si incorpora al suolo, mentre nella specie non era stata fornita la prova che gli impianti in questione non appartenessero *à de cuius* prima ancora della loro installazione; aggiunge che, ad ogni modo, la Corte milanese avrebbe errato nel negare l'accessione, in quanto, avendo con insindacabile apprezzamento di fatto, escluso che vi fosse un titolo che la impedisse, ripeté di ravvisare un impedimento a tale accessione in norme che disciplinano soltanto la concessione per la distribuzione di carburanti, allo scopo di assicurare il buon andamento di un servizio di interesse pubblico, ma non concernono, a suo avviso, la proprietà degli impianti. La ricorrente, infine, si duole che la Corte milanese abbia considerato rilevante il fatto che la Bruna Casati era divenuta comodataria degli impianti, benchè questo fosse successivo ed estraneo alla fattispecie portata in giudizio.

La censura non merita, però, accoglimento.

Devesi osservare, anzitutto, che in sede di giudizio di merito, l'Amministrazione non pose mai in dubbio che gli impianti non appartenessero al Casati prima dell'installazione; essa, invero, fondò le proprie difese unicamente sull'art. 934 c.c.; la questione che ora solleva e che avrebbe valore assorbente, è, dunque, inammissibile, perchè importa l'estensione della materia del contendere al di là dei confini in cui era stata contenuta dalle parti nel giudizio di primo e secondo grado.

Devesi rilevare, poi, che non è esatto il rilievo che la Corte del merito, affermando che il fatto che Bruna Casati era comodataria degli impianti faceva presumere che questi non fossero mai passati in proprietà al padre suo, mostrò di considerare possibile superare la regola contenuta nell'art. 934 c.c. con una semplice presunzione, mentre ciò è escluso dalla norma medesima; la Corte milanese, infatti, ha assunto tale circostanza non come ragione determinante della decisione, ma solo come deduzione a conferma della soluzione della questione che essa veniva ad adottare sulla base di diverse, ed esaurienti, argomentazioni.

La Corte del merito ha tratto, invero, la deduzione che nell'ipotesi di installazione di impianti di deposito e di distribuzione di olii minerali, carburanti e lubrificanti su suolo non appartenente al concessionario di questi è inoperante il principio dell'acquisto per accessione delle installazioni a favore del proprietario del suolo, dalla legislazione speciale in materia di lavorazione e commercio di olii minerali; e tale deduzione è da condividere.

L'art. 25 del r.d. 30 dicembre 1934, n. 1303, cui la Corte e la ricorrente fanno riferimento, prevede che la gestione dei depositi deve essere esercitata dal concessionario, il quale può, tutt'al più, dare il deposito in locazione, ed in tale previsione può ritenersi compreso anche il comodato, ma, in relazione agli apparecchi di distribuzione di carburanti sancisce che, se non siano gestiti dal concessionario, possano essere dati a terzi solo « in comodato ».

Da tale norme, richiamata anche nell'art. 3, 2° comma, del d.l. 5 maggio 1957, n. 271, convertito nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e modificato con la legge 31 dicembre 1962, n. 1852, che parimenti la sentenza impugnata e l'Amministrazione ricorrente richiamano, si deduce necessariamente che proprietario degli apparecchi di deposito e distribuzione può essere soltanto il concessionario dell'impianto e che l'attribuzione dell'esercizio ad altri non può mai determinare trasferimento di proprietà degli apparecchi medesimi, giacchè questi possono essere affidati dal concessionario a terzi soltanto a titolo di locazione o comodato, per i depositi, ed unicamente di comodato per gli apparecchi di distribuzione.

Dalla retta interpretazione di tali norme deriva, pertanto, che qualora detti apparecchi siano installati od incorporati in un fondo

appartenente a soggetto diverso dal concessionario, non ha luogo l'accessione degli apparecchi al fondo, neppure qualora gestore degli impianti sia il proprietario del suolo; se, infatti, costui non è titolare della concessione, la sua posizione giuridica nei confronti degli apparecchi non può essere altra che quella di locatario o comodatario, posizioni, entrambe, che escludono l'acquisto per accessione.

Esattamente, quindi, la sentenza impugnata ha escluso che gli impianti di distribuzione di carburanti, rinvenuti nel fondo appartenente al defunto Casati siano mai stati acquistati in proprietà dallo stesso a titolo di accessione, essendo incontestato che egli non fu mai titolare della relativa concessione di deposito o distribuzione. — (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 maggio 1971, n. 1612 - Pres. Caporaso - Est. Miele - P. M. Sciaraffia (conf.) - Soc. Italiana Impianti c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Tomasicchio).

Imposta di registro - Agevolazione per estrazione, lavorazione e commercio di marmi e minerali - Elencazione dei materiali - È tassativa.

(l. 29 dicembre 1949, n. 955, art. 3 e 4).

L'agevolazione per l'estrazione, la lavorazione e il commercio di marmi ed altri minerali è applicabile ai soli materiali elencati nell'art. 3 della l. 29 dicembre 1949, n. 955 ed agli oggetti fabbricati con l'impiego esclusivo di essi; restano quindi esclusi dall'agevolazione i composti minerali formati con materiali diversi da quelli considerati espressamente nella norma (1).

(Omissis). — Con il primo motivo la ricorrente società deduce la violazione degli artt. 3 e 4 della legge 23 dicembre 1949, n. 955, in relazione agli artt. 12 e 14 disposizioni preliminari al c.c.; falsa applicazione degli artt. 18 e 11 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e conseguente omessa motivazione, art. 360 n. 5 c.p.c. Afferma la ricorrente che la Commissione centrale ha erroneamente ritenuto che le norme che concedono benefici fiscali siano solo suscettibili di interpretazione tassativa senza possibilità di

(1) Non constano precedenti specifici.

interpretazione estensiva, come pur ammette la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema. Inoltre la Commissione centrale ha erroneamente argomentato dalla natura del tributo di registro quale tassa di atto per escludere ogni indagine sull'oggetto concreto dell'appalto e cioè sulla natura del materiale da escavare, ritenendo invece che dovesse tenersi conto solo della nomenclatura usata dalle parti, interpretando i termini usati nel contratto nel senso che il materiale fosse costituito da diabase e come tale escluso dal beneficio della citata legge n. 955 del 1949.

La censura è infondata.

Questa Suprema Corte ha più volte affermato che le norme che concedono agevolazioni fiscali, costituendo eccezione alle regole della normale tassazione, vanno interpretate in modo tassativo, secondo l'articolo 14 delle disposizioni preliminari al c.c. Il che però non esclude la possibilità dell'interpretazione estensiva delle norme stesse, attraverso la quale interpretazione si ricomprendono nelle disposizioni di legge tutti i casi in effetti tenuti presente dal legislatore (da ultimo, Cass., 6 maggio 1969, n. 1540).

Ciò posto, va rilevato che la Commissione centrale non ha riconosciuto tali principi e non ha affermato che le norme agevolative non siano suscettibili di interpretazione estensiva, ma ha solo escluso l'interpretazione analogica ed in tal senso va chiaramente interpretato l'avverbio « restrittivamente », solo impropriamente usato allo scopo di escludere l'analogia.

La motivazione della decisione circa il contenuto ed i limiti della norma agevolativa in questione va tenuta ferma rispondendo ad esatti criteri giuridici. Invero che la legge 29 dicembre 1949, n. 955 intenda agevolare solo gli atti economici afferenti al commercio di quei determinati minerali si ricava sia dall'elencazione dei minerali fatta non già con riferimento al genere e alla categoria ma con il nome specifico indicante una determinata composizione (marmo, granito, serpentino, ecc.) sia dall'esclusione dell'agevolazione pel commercio di oggetti non fabbricati « con l'impiego esclusivo di detti prodotti », sia dalla specifica inclusione nell'agevolazione dei « sottoprodotti della lavorazione stessa ». D'altronde se il legislatore avesse inteso agevolare anche i composti di minerali, non formati esclusivamente di soli prodotti elencati, avrebbe certamente provveduto a fornire un criterio per la determinazione delle percentuali dei minerali, non contemplati dal provvedimento, associati a quelli ivi elencati e ciò allo scopo di evitare indebite o arbitrarie concessioni del beneficio. Pertanto va ritenuto che l'agevolazione in questione riguarda soltanto i minerali elencati nel provvedimento, soli o associati fra loro, con esclusione di composti di minerali, considerati dal provvedimento, e di altri ivi non considerati. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 maggio 1971, n. 1613 - Pres. Caporaso - Est. Gambogi - P. M. Calderera (diff.) - Spampinato (avv. Famiani) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Tarin).

Imposte e tasse in genere - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Impugnazione della Finanza - Notifica della decisione contenente la dichiarazione di impugnazione adeguatamente motivata e deposito di tale atto multiplo nella segreteria - È sufficiente.

(r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, art. 38).

Imposte e tasse in genere - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Impugnazione della Finanza - Sottoscrizione dell'atto di impugnazione - Funzionario preposto al reparto diverso dal Capo Ufficio - È valida.

Imposte e tasse in genere - Imposte dirette - Commissione Centrale - Estimazione semplice e complessa - Apprezzamento di fatti che costituiscono il presupposto indispensabile per la retta applicazione della legge - Giudizio sulla sussistenza e riconoscibilità dell'errore nella stipulazione del concordato - È consentito.

(r.d. 8 luglio 1937, n. 1615, art. 45).

Imposte e tasse in genere - Imposte dirette - Concordato - Impugnazione del contribuente per errore - Essenzialità e riconoscibilità - Apprezzamento della Commissione Centrale - Incensurabilità in Cassazione.

(c.c. artt. 1428 e 1431).

L'impugnazione della Finanza nel processo tributario può essere validamente proposta mediante la notifica dell'avviso di decisione contenente la dichiarazione di impugnazione adeguatamente motivata e il successivo deposito tempestivo di tale atto complesso nella segreteria della Commissione (1).

La sottoscrizione dell'atto di impugnazione, nulla disponendo al riguardo le norme del processo tributario, può essere validamente ap-

(1-4) Con numerose recenti pronunce è stato ormai esaurientemente chiarito che l'impugnazione dell'Amministrazione nel processo tributario (che dovrebbe proporsi, secondo gli artt. 38 e 45 del r.d. 7 luglio 1937, n. 1516, con atto motivato depositato nella segreteria e comunicazione di esso al contribuente) può validamente esperirsi dando notizia della (futura) impugnazione con lo stesso avviso di notifica della decisione e utilizzando soltanto il predetto avviso (mod. 108 per le imposte indirette

posta, oltre che dal Capo Ufficio, da un funzionario preposto al reparto abilitato potenzialmente a svolgere mansioni vicarie in luogo del suo dirigente (2).

Rientra nei poteri della Commissione centrale conoscere, in materia di imposte dirette, i fatti che costituiscono il presupposto indispensabile per la retta applicazione della legge, nel che si concreta un giudizio di estimazione complessa; spetta quindi alla Commissione centrale valutare la sussistenza e la riconoscibilità dell'errore nella stipulazione del concordato (3).

L'apprezzamento della Commissione centrale sulla sussistenza e riconoscibilità dell'errore nella stipulazione del concordato è incensurabile in Cassazione (4).

(Omissis). — Col primo mezzo di gravame il ricorrente, denunciando la violazione del primo comma dell'art. 38 del r.d.l. 8 luglio 1937, n. 1516, lamenta che non si sia rilevata l'inammissibilità dell'appello di Ufficio contro la decisione della Commissione distrettuale delle imposte di Catania, sebbene l'appello stesso risulti pervenuto alla Commissione provinciale soltanto il 28 ottobre 1967, e cioè dopo oltre un anno dalla notifica della decisione impugnata, notifica avvenuta l'8 luglio 1966.

La Finanza obietta preliminarmente che trattasi di eccezione nuova, che avrebbe dovuto, cioè, essere proposta dinanzi alla Commissione centrale; e ciò pure accettando il principio, ormai pacifico nella giurisprudenza di questa Corte Suprema, per cui il ricorso ex art. 111 della Costituzione contro le decisioni della Commissione centrale per le imposte deve considerarsi — diversamente da quanto avviene in sede di azione giudiziaria ordinaria instaurata dopo l'esau-

e mod. 22 per le imposte dirette) che contenga oltre alla dichiarazione di impugnazione anche i motivi adeguatamente svolti e provvedendo quindi a depositare detto atto nella segreteria nel termine prescritto. Va comunque ricordato che, per quanto sia ammissibile la utilizzazione di un atto per una diversa funzione, il vero atto di impugnazione è il ricorso (quale che sia la forma) presentato alla Commissione, mentre al contribuente deve essere « comunicata » l'impugnazione e i relativi motivi; trattasi di due separati oneri che, anche se a mezzo dello stesso atto, vanno ambedue compiuti nel termine di trenta giorni decorrente dalla notifica della decisione (Cass. 3 ottobre 1968, n. 3065, in questa *Rassegna* 1968, I, 816; 30 gennaio 1970, n. 212, *ivi* 1970, I, 287; 4 marzo 1970, n. 512, *ivi*, 420; 13 ottobre 1970, n. 1973, *ivi* 1100; 20 gennaio 1971, n. 115, *ivi*, 1971, I, 409).

Sulla seconda massima v. la decisione delle Sez. Un. 14 dicembre 1970, n. 2658 (*ivi*, 1971, I, 172) con la quale è stato rettificato il contrario indirizzo della Commissione Centrale.

È pacifico che l'apprezzamento dei fatti che costituiscono il presupposto indispensabile per la retta applicazione della legge tributaria dà

rirsi del procedimento tributario — come fase ulteriore del procedimento tributario stesso (sentenze n. 1949 del 1961, n. 747 del 1962, n. 133 del 1963).

Ma se si accetta, come si deve accettare, questa premessa processuale della unicità del procedimento tributario culminato nel ricorso *ex art. 111* della Costituzione, occorre allora ricordare che, per costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, il difetto di tempestività dell'impugnazione deve essere rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (sentenza n. 761 del 1951) perchè la sentenza (o decisione nel giudizio tributario) che non sia impugnata nei termini passa in giudicato (sentenza n. 3522 del 1958).

Il motivo di ricorso è pertanto ammissibile, ma esso è infondato, perchè, come giustamente in subordine eccepisce la Finanza e come risulta dagli atti (che questa Corte Suprema può esaminare e valutare in sede di controversia sull'esistenza di *error in procedendo*), l'ufficio fece pervenire alla Commissione provinciale il « modello 22 » con specifici e particolareggiati motivi di appello il giorno successivo a quello della notifica dello stesso modello allo Spampinato avvenuta, in data 8 luglio 1966.

Vero è che lo Spampinato obietta che detto « modello 22 » (contenente, come è noto, la notifica della decisione, nonchè apposito spazio per la dichiarazione di appello dell'ufficio, che deve essere anche essa notificata al contribuente) non costituisce valido atto di appello ai sensi dell'art. 38, primo comma, r.d.l. 8 luglio 1937, n. 1516, ma l'eccezione è infondata, perchè quando detto modello (denominato « 22 » o « 3/A » per le imposte dirette) contenga, come nella specie, specifici, congrui e distinti motivi di gravame, non si vede come esso potrebbe non costituire un valido atto di appello sol perchè siano nello stesso atto conglobate anche la notifica al contribuente della decisione

luogo ad un giudizio di estimazione complessa (Cass. 3 ottobre 1968, n. 3066 *ivi*, 1968, I, 820), anche se in concreto una tale enunciazione può dar luogo ad un eccessivo ampliamento dei poteri della Commissione Centrale, cosa che, però, non si verificava minimamente nel caso deciso nel quale era evidente la necessità di apprezzare la sussistenza e la riconoscibilità dell'errore ai fini dell'impugnazione del concordato. Per altri riferimenti v. l'annotazione alla sent. 3 maggio 1971, n. 1271 in questo fascicolo pag. 1076.

La decisione non affronta la questione più radicale della ammissibilità dell'impugnazione del concordato da parte del contribuente per errore di fatto e in genere per vizio di consenso; tale impugnazione, un tempo pacificamente ammessa sul presupposto che il concordato fosse un negozio di transazione e tuttora riconosciuta dalla Commissione Centrale (18 ottobre 1968, n. 98856; 25 novembre 1969, n. 10728, in *Riv. leg. fisc.*, 1969, 1634 e 1970, 1634), dovrebbe essere diversamente riguardata partendo dal concetto, ormai pacifico, del concordato come atto amministrativo.

impugnata e dell'appello contro questa, giusta il disposto del capoverso dell'art. 38 del r.d.l. n. 1516 del 1937. Ciò tanto è vero che, se circa questi « modelli » questioni sono già sorte dinanzi a questa Corte Suprema, ciò è avvenuto solamente in tema di invalidità di un atto di appello di Ufficio depositato presso l'organo *ad quem* separatamente dal « modello »; ed il fatto che il relativo dubbio sia stato risolto nel senso della validità dell'atto separato (sentenze n. 212 del 1970, n. 603 del 1969, n. 3065 del 1968) ovviamente non implica l'illegittimità della economica « prassi » di conglobare tutti gli atti necessari per l'impugnazione nel noto modello, da depositare poi come atto di gravame in altro originale.

Il primo mezzo del ricorso deve essere quindi rigettato.

Col secondo mezzo il ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 75 terzo comma c.p.c. con riferimento all'art. 175 del r.d. 23 marzo 1933, n. 185 (Regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle Finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari), eccepisce il difetto di legittimazione *ad processum* del funzionario dell'Ufficio imposte dirette di Catania che sottoscrisse l'appello alla Commissione provinciale « per » il Direttore titolare di tale Ufficio. Sostiene, all'uopo, che con questo vi è stata violazione delle norme sulla rappresentanza organica dell'Amministrazione dello Stato, con conseguente irregolare costituzione del contraddittorio.

Anche su questo punto la Finanza resistente sembra limitarsi ad obiettare che l'eccezione è tardiva perchè andava fatta dinanzi alla Commissione provinciale; ma anche qui deve osservarsi che, se si ammette l'unicità del processo tributario anche per la fase dinanzi a questa Corte Suprema in sede di ricorso *ex art.* 111 della Costituzione, va allora ricordato che pure in tema di legittimazione *ad processum* questa stessa Corte Suprema ritiene che le questioni relative possano essere esaminate, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo (sentenze n. 345 del 1966, n. 2299 e n. 738 del 1963, n. 1714 del 1962). Anche il secondo motivo del ricorso è quindi ammissibile.

Esso è, peraltro, infondato. La natura giurisdizionale del procedimento dinanzi alle Commissioni tributarie, costantemente affermata da questa Corte Suprema, non implica affatto, ovviamente, che tutte le norme del Codice di procedura civile siano applicabili a detto procedimento. È certo non sono allo stesso applicabili, dato che trattasi di un processo giurisdizionale sì, ma che si svolge all'interno dell'Amministrazione delle Finanze, le normali regole procedurali che disciplinano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 terzo comma c.p.c., richiamato dal ricorrente, la rappresentanza (organica) in giudizio dello Stato, perchè altrimenti, essendo *ius receptum* che per lo Stato stesso stanno in giudizio, come parti, i titolari dei singoli dicasteri od amministrazioni autonome, tutti i ricorsi dell'Ufficio dinanzi alle Com-

missioni tributarie dovrebbero essere sottoscritti dal Ministro delle Finanze, cosa questa palesemente assurda.

Il richiamo all'art. 75 del c.p.c. è quindi fuor di luogo nella fattispecie; come è fuor di luogo l'accenno al Regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle Finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, che fu approvato con r.d. 23 marzo 1933, n. 185 ed è quindi anteriore ai rr.dd. n. 1639/1936 e n. 1516/1937 che regolando *ex novo* l'ordinamento tributario ed il relativo contenzioso, sono le norme specifiche da applicare anche in punto di rappresentanza dello Stato.

Ciò non significa peraltro che in proposito non possono sorgere questioni del tipo di quella prospettata dallo Spampinato, perchè una norma che indichi precisamente quali siano i funzionari abilitati a presentare i ricorsi, controricorsi e scritti difensivi per l'Amministrazione nel processo tributario non si ritrova nei due rr.dd. del 1936 e 1937, che parlano sempre genericamente di « Ufficio », eccezione fatta per l'art. 29 del secondo decreto che consente l'intervento alle adunanze della Commissione distrettuale o provinciale del procuratore delle imposte e del registro o di un suo « rappresentante ».

Questa genericità del disposto di legge, anzi, ha fatto recentemente sorgere dissensi in seno alla stessa Commissione centrale per le imposte, che sulla specifica questione oggi riproposta dallo Spampinato ha prima ritenuto la validità dell'appello firmato da un funzionario dell'ufficio in luogo del titolare reggente (decisione n. 96899 dell'8 maggio 1968) e poi ha, invece, affermato che solo il titolare dell'ufficio può presentare un atto di impugnazione (decisione n. 4746 del 30 maggio 1969).

Questa Corte Suprema a Sezioni Unite, con sentenze nn. 2657, 2658 e 2659 del 1970, ha stabilito già che la sottoscrizione del titolare dell'ufficio non è requisito di validità dell'impugnazione nel processo tributario; e tale affermazione, che convalida la « prassi » decennale seguita dagli uffici finanziari, deve essere oggi ripetuta.

La genericità del termine di « Ufficio » usato dal legislatore non consente, infatti, l'interpretazione formalistica e restrittiva proposta dal ricorrente; ed il fatto che per comparire dinanzi alla Commissione tributaria la legge designi espressamente il procuratore delle imposte prova « a contrario » che in ogni altro caso la legge stessa non ha voluto restringere a pochi determinati organi interni dell'Amministrazione finanziaria la rappresentanza di questa in sede di contenzioso tributario, ma ha voluto lasciare un certo margine discrezionale in proposito per facilitare l'andamento del servizio; e se così stanno le cose non si può, secondo i principi generali, negare efficacia

normativa a quella consuetudine *praeter legem* — in mancanza, cioè, di espressa designazione del funzionario abilitato — per cui, come si è premesso, i « capi reparto » degli uffici finanziari hanno sempre sottoscritto accertamenti, ricorsi e simili atti del procedimento tributario. Con ciò naturalmente, non si vuol dire che l'« Ufficio » cui genericamente fa riferimento la legge possa essere rappresentato in tale procedimento da un archivista o da un amanuense, dovendosi sempre trattare di un funzionario di concetto abilitato almeno potenzialmente a svolgere mansioni vicarie in luogo del suo dirigente, secondo i principi generali del diritto amministrativo in materia di delega di pubbliche funzioni; ma entro questi ragionevoli limiti, escluso cioè che si possa parlare di inesistenza dell'atto posto in essere dal funzionario, poichè le regole di organizzazione interna dell'Amministrazione statale sono destinate a facilitare, e non ad intralciare, l'azione amministrativa e poichè si tratta, infine, di norme di azione dalle quali non sorgono per il privato diritti soggettivi, la « prassi » amministrativa in questione può essere considerata legittima anche agli effetti processuali di cui qui si discute.

Anche il secondo motivo di gravame deve essere quindi rigettato.

Col terzo mezzo lo Spampinato, denunciando la falsa applicazione e violazione dell'art. 384 cpv. c.p.c., censura la decisione impugnata perchè questa, confermando con diversa motivazione la decisione della Commissione provinciale, avrebbe fatto indebito ricorso a tale norma del codice di rito e sarebbe andata *ultra petita*.

Anche questa doglianza è da rigettare. Che la Commissione centrale abbia inteso fare uso del capoverso dell'art. 384 c.p.c., dettato per il giudizio di cassazione, è gratuita supposizione del ricorrente. La correzione della motivazione cui fa riferimento tale norma è la correzione in diritto cui questa Corte Suprema deve procedere di fronte ad una sentenza giusta nel dispositivo ma con motivazione giuridicamente non esatta; e nella specie nulla di simile ha fatto la Commissione centrale che, se mai, ha cambiato in fatto la motivazione, affermando che l'errore commesso dal contribuente era inescusabile, mentre la Commissione provinciale aveva invece rilevato che nessun errore viziava il concordato, dato che lo Spampinato nella sua dichiarazione unica aveva esposto gli stessi redditi poi concordati. E questo era un apprezzamento di merito sindacabile da parte della Commissione centrale, la quale, secondo l'interpretazione data dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema all'art. 45 del r.d. n. 1516 del 1937, in materia di ricchezza mobile è competente a conoscere non solo delle questioni di diritto, ma anche delle questioni di fatto che, essendo connesse alle questioni di diritto, costituiscono presupposti strumentali indispensabili per la retta applicazione della legge (sentenza

n. 565 del 1969). È appena il caso di osservare, per quanto concerne il caso in esame, che il giudizio sulla sussistenza e sulla riconoscibilità dell'errore è presupposto necessario dell'applicazione dell'art. 1427 c.c., e fa quindi tipicamente parte di quella estimazione complessa che, diversamente dalla estimazione semplice, rientra nella competenza della Commissione centrale per le imposte secondo l'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato.

Trattandosi, pertanto, di un apprezzamento di fatto consentito a detta Commissione centrale la censura in esame deve essere, come dicevasi, rigettata.

Col quarto motivo del suo ricorso lo Spampinato denuncia il difetto di motivazione dal quale sarebbe affetta da decisione impugnata in ordine all'affermazione di non riconoscibilità dell'errore dedotto per chiedere l'annullamento del concordato. Ma tale difetto di motivazione non sussiste; la Commissione centrale, infatti, ha rilevato che non è ammissibile che proprio in sede di conclusione del concordato, quando cioè il contribuente deve porre la massima attenzione nel fissare i termini della questione fiscale e nel precisare la sua richiesta di moderazione dell'accertamento notificatogli, si sbagli accettando addirittura — come sembra sia avvenuto nella specie — la determinazione di un profitto lordo superiore a quello denunciato in sede di dichiarazione unica. E, ciò dicesi, naturalmente, non per esprimere un apprezzamento di merito conforme a quello contenuto nella decisione impugnata, ma per porre in luce la congruità, sufficienza e logicità della pur concisa motivazione da tale decisione adottata. Anche il quarto mezzo del ricorso deve essere quindi rigettato.

Col quinto ed ultimo mezzo lo Spampinato, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 34, primo e secondo comma, del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 con riferimento agli artt. 1418 e 1427 c.c., lamenta che il diritto alla risoluzione per errore del concordato tributario sia stato riconosciuto in tesi ma all'atto pratico vanificato col pretendere che l'errore stesso fosse rilevato in sede di concordato e non successivamente.

Anche questa censura è infondata, perchè la Commissione centrale non ha affatto detto che l'errore commesso dal contribuente non possa essere fatto valere — e cioè « rilevato » in tal senso — dopo il concordato, ma ha semplicemente ricercato, secondo il principio stabilito dagli artt. 1428 e 1431 c.c. se al momento in cui il contribuente stipulò il negozio che si pretende viziato, il contribuente stesso fosse fuorviato da un errore che una persona di normale diligenza non avrebbe potuto rilevare; e con l'incensurabile apprezzamento di merito di cui si è detto ha escluso che questo fosse nella specie avvenuto. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 maggio 1971, n. 1623 - Pres. Giannattasio - Est. Granata - P. M. Silocchi (conf.) - Calori (avv. Avezza) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli).

Imposta di registro - Servitù - Servitù reciproca di non edificare - Creazione di cortile allo scopo di realizzare un maggior volume costruibile - Regolamento di igiene del Comune di Milano.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa A, art. 1).

Imposta di registro - Enunciazione - Sussistenza in concreto - Apprezzamento di merito - Incensurabilità in Cassazione.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 62).

Costituisce una servitù tassabile ai sensi dell'art. 1 tabella A della legge di registro, il patto, stipulato in relazione alle disposizioni del regolamento di igiene del Comune di Milano, con il quale i proprietari di fondi finitimi assumono l'impegno perpetuo di non edificare su una determinata area allo scopo di creare un cortile che consenta la costruzione all'intorno di un maggior volume (1).

Costituisce apprezzamento di merito, non censurabile in Cassazione, lo stabilire se un atto contenga in concreto l'enunciazione di altra convenzione (2).

(Omissis). — Con il primo motivo di ricorso, il Calori, denunciando violazione dell'art. 8 della legge di registro e dell'art. 1 della Tariffa all. A, sostiene che erroneamente la Corte del merito ha ravvisato nella « convenzione di cortile » stipulata con l'atto 5 luglio 1962 la costituzione di una servitù, giacchè tale convenzione era diretta soltanto ad acquisire la maggiore edificabilità delle aree circostanti, consentita dall'art. 44, comma quarto, del Regolamento d'igiene della città di Milano. E deduce che questa Corte Suprema ha già affermato che il convenzionamento di cortili confinanti, previsto dalla succitata norma regolamentare, non determina la costituzione di servitù.

La censura è priva di fondamento.

L'art. 44 del Regolamento d'igiene del Comune di Milano dispone, nei primi tre commi, che i cortili devono essere di area non inferiore

(1) Cfr. sulla questione specifica della prima massima, nei suoi aspetti civilistici, Cass. 14 maggio 1969, n. 1679, *Mass. Giur. it.*, 1969, 691; più in generale sulle servitù reciproche Cass. 19 maggio 1969, n. 1738 e 17 ottobre 1969, n. 3393, *ivi*, 720 e 1358.

Sulla seconda massima Cass. 17 giugno 1968, n. 1954, *Riv. leg. fisc.*, 1968, 2409.

alla quinta parte della superficie totale delle pareti che li recingono e che, agli effetti di questa calcolazione, i lati dei cortili confinanti con altre proprietà, tanto se questi lati non siano fabbricati, come se fabbricati ad altezza minore di m. 18, devono essere considerati dell'altezza di m. 18; stabilisce poi, nel comma quarto, che l'area dei cortili può essere tanto di ragione esclusiva dell'edificante, come appartenere a due o più proprietà finitime, e che in quest'ultimo caso i cortili confinanti possono (agli effetti del calcolo) essere considerati come un unico cortile, purchè ciò risulti da convenzione di reciproca servitù perpetua da stipularsi fra i rispettivi confinanti a loro spese, con l'intervento del Comune.

Dal testo della convenzione 9 luglio 1962 risulta che le parti, al dichiarato fine di ottenere che le aree di rispettiva proprietà venissero considerate come un cortile comune, per gli effetti di cui alle norme suesposte, riconobbero e dichiararono, per sè, per i successori e aventi causa, che le aree medesime restavano perpetuamente vincolate a cortile e sarebbero state, quindi, mantenute libere da costruzioni che si elevassero sul piano del cortile stesso a quota superiore a quella del pavimento dei locali di abitazione.

Orbene, che con tali pattuizioni le parti contraenti abbiano determinato la costituzione di una servitù non può essere revocato in dubbio, risultando manifesto (come la Corte del merito ha esattamente rilevato) che l'obbligo assunto di mantenere perpetuamente libere da costruzioni le aree vincolate a cortile si risolve in un divieto di edificare e quindi in una limitazione permanente al godimento di ciascuna area per assicurare un vantaggio alla zona di terreno contigua. Ed è noto, d'altra parte, che è ben possibile che due fondi siano reciprocamente gravati da analoga servitù (cfr. Cass., 19 maggio 1969, n. 1738 e 17 ottobre 1969, n. 3393), perchè il rapporto che si costituisce in tal caso non è quello di corrispettività tra due fondi, bensì quello relativo a due distinte ed autonome servitù, in cui il fondo che nell'una è considerato come servente, nell'altra è considerato come dominante.

Nessun elemento in senso contrario può essere tratto dalla considerazione (posta in risalto dal ricorrente) che la convenzione 5 luglio 1962 sia stata conclusa, su richiesta del Comune di Milano, al fine di conseguire la maggiore edificabilità delle aree circostanti, ai sensi dell'art. 44, comma quarto, del Regolamento d'igiene, giacchè tale norma (come si è innanzi precisato) subordina, appunto, la possibilità di considerare i cortili confinanti come unico cortile e di acquisire, quindi, la maggiore edificabilità, alla stipulazione di apposita convenzione « di reciproca servitù perpetua ».

Sostiene, peraltro, il Calori che questa Corte avrebbe affermato che la convenzione prevista dal succitato art. 44, comma quarto, del

Regolamento in esame non determina la costituzione di servitù; ma tale assunto è frutto di equivoco.

Questa Corte infatti, con sentenza 14 maggio 1969, n. 1679, ha esplicitamente riconosciuto carattere di servitù perpetua *inædificandæ* al patto di convenzionamento di cortili previsto dalla suindicata norma regolamentare, mentre con la decisione cui il ricorrente si riferisce (sent. 22 luglio 1966, n. 1995), diretta a risolvere questioni che non interessano il presente giudizio, si è sancito che il detto convincimento, avendo la finalità di rendere disponibile una maggiore superficie verticale per eventuali sopraelevazioni, non determina la costituzione di una servitù *altius non tollendi* sulle pareti prospicienti i cortili.

Con il secondo motivo di ricorso, il Calori, denunciando violazione degli artt. 62 e 94 della legge di registro, assume che il patto di convenzionamento dei cortili era stato già enunciato nello strumento 24 aprile 1947 e che erroneamente tale enunciazione è stata esclusa dalla Corte del merito.

Il motivo è inammissibile.

Invero, secondo i principi costantemente enunciati da questa Corte (cfr., da ult., sent. 17 giugno 1968, n. 1954) e che devono essere anche ora ribaditi, in mancanza di elementi contrari, l'apprezzamento dei giudici di merito sull'esistenza in concreto dell'enunciazione di un patto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 62 della legge di registro, si risolve in una valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità, se sorretta da una congrua motivazione, esente da vizi logici. E nella specie nessuna indagine può essere effettuata sulla congruità della motivazione, essendo stata soltanto denunciata, con il motivo di ricorso in esame, un'asserita violazione di legge. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 maggio 1971, n. 1625 - Pres. Giannattasio - Est. Milano - P. M. Silocchi (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Angelini Rota) c. Banco di Sicilia (avv. Voltaggio Lucchesi).

Imposta ipotecaria - Credito agrario - Iscrizione in base a decreto ingiuntivo di ipoteca giudiziale sul credito portato nelle cambiali - Applicabilità dell'agevolazione.

(l. 5 luglio 1928, n. 1760, art. 21; r.d. 4 ottobre 1935, n. 1885, artt. 1 e 5).

L'agevolazione dell'art. 21 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 si applica non soltanto alle iscrizioni di ipoteca convenzionale ma anche

ad ogni altra ipoteca, compresa quella giudiziale, riferita al credito agrario di esercizio portato nella cambiale (1).

(*Omissis*). — Con l'unico motivo del ricorso l'Amministrazione finanziaria, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 21 legge 5 luglio 1928, n. 1760, 1 e 5 r.d. 4 ottobre 1935, n. 1885, 1 e 4 legge 27 luglio 1962, n. 1228 e dell'articolo unico della legge 6 dicembre 1965, n. 1381, nonchè il difetto di motivazione dell'impugnata decisione, ripropone la tesi secondo cui l'agevolazione tributaria concessa dall'art. 21 della citata legge n. 1760 del 1928 alle operazioni di credito agrario di esercizio, non è applicabile all'ipoteca giudiziale iscritta in base a decreto ingiuntivo emesso su cambiali agrarie non soddisfatte. Sostiene, in particolare, che tale agevolazione spetta agli atti tipicamente previsti dalla legge come inerenti alle operazioni di credito agrario e, di conseguenza, mentre spetta alle garanzie ipotecarie che assistono l'importo delle cambiali agrarie in cui la sovvenzione deve necessariamente concretarsi, non spetta invece all'ipoteca giudiziale, perchè questa non assiste il credito agrario, in quanto non trova la sua giustificazione nella relativa disciplina speciale, ma si fonda esclusivamente sul titolo giudiziario di condanna.

Tralasciando di considerare il lamentato difetto di motivazione perchè tale vizio costituisce motivo di annullamento solo se concerne punti di fatto e non profili di diritto della causa, osservasi che la tesi prospettata dalla ricorrente Amministrazione non è fondata.

Si deve, infatti, ritenere, conformemente all'opinione espressa dalla Corte di merito, che le garanzie ipotecarie in favore di prestiti agrari

(1) Del tutto conforme è l'altra decisione 11 giugno 1971, n. 1762. La decisione suscita varie perplessità. Va premesso che l'agevolazione tributaria del credito agrario di esercizio copre l'atto convenzionale di costituzione dei privilegi che accompagna la cambiale agraria, solo quando sia stipulato con rigorosa osservanza della disciplina sostanziale del credito agrario sia in ordine al contenuto che alla forma; gli atti agevolati sono cioè atti tipici.

Com'è noto la legge n. 1760 del 1928 e il Regolamento 23 gennaio 1928 prevedono che il prestito di esercizio sia attuato esclusivamente attraverso lo sconto della cambiale agraria e che soltanto per la costituzione dei privilegi possa stipularsi un atto convenzionale destinato a regolare la efficacia dei privilegi non a stabilire le condizioni del prestito che sono regolate dalla legge inderogabilmente. È certamente consentito convenire col citato atto la costituzione di ipoteca, solo nell'ambito di quanto la legge dispone; ma è necessario che preventivamente, se pur non contestualmente al rilascio della cambiale, sia delimitata e disciplinata convenzionalmente l'entità, la ampiezza e la durata dei privilegi. Se l'istituto mutuante si provvede di mezzi di garanzia *diversi e maggiori* di quelli originariamente convenuti, non si è più in presenza di un'operazione tipica regolata dalla legge.

di esercizio rientrano nel trattamento tributario dell'abbonamento previsto dall'art. 21 della legge n. 1760 del 1928 in qualunque momento vengano eseguite le formalità ipotecarie ed a prescindere dalla natura del titolo, convenzionale o giudiziale, in base al quale esse siano iscritte.

Depone in tal senso, innanzi tutto, la lettera della legge che, secondo le regole dell'ermeneutica, deve in primo luogo essere riguardata dall'interprete.

Mentre, infatti, l'art. 1 del decreto n. 1883 del 1935 prevede esplicitamente che le agevolazioni tributarie di cui alla legge n. 1760 del 1928 « si applicano anche al caso in cui i prestiti agrari di esercizio siano assistiti da garanzia ipotecaria », usando una espressione comprensiva di ogni ipoteca, senza alcuna limitazione o distinzione, la medesima, cioè, ampia espressione che si rinviene nell'art. 3 del precedente decreto ministeriale 11 marzo 1929, la legge 30 maggio 1932, n. 635, nel primo comma del suo unico articolo, ribadisce tale concetto, stabilendo che godono dello stesso trattamento tributario previsto per la iscrizione anche gli atti di consenso e le formalità ipotecarie per la cancellazione del privilegio convenzionale agrario e delle ipoteche in genere », espressione quest'ultima che lascia chiaramente intendere, specie se posta in relazione con l'aggettivo « convenzionale » riferito al privilegio, che il legislatore non abbia inteso fare alcuna distinzione tra la natura del titolo in base al quale le ipoteche vengono iscritte.

Tale interpretazione è, poi, confortata dalla *ratio legis*, chiaramente ispirata all'intento di favorire il regolamento dell'operazione di credito agrario nel suo sorgere, nel suo svolgimento e nella sua esecuzione, per cui non sembra che possa affermarsi che il legislatore, all'atto stesso di voler perseguire tale intento, abbia, poi, inteso escludere dal regime dell'abbonamento proprio quelle ipoteche che vengono

La norma è infatti improntata alla tutela del prestatario, contraente più che debole, e si preoccupa di evitare che l'operazione particolarissima di credito agrario si converta in un'operazione bancaria ordinaria; per questo sono espressamente enumerati i mezzi di garanzia (e fra essi è ad esempio esclusa per il credito di esercizio la cessione di credito: v. Cass. 26 maggio 1971, n. 1562, in questo fascicolo pag. 1096) ed è determinato il contenuto dell'atto di costituzione dei privilegi. Nei confronti del mutuatario inadempiente l'istituto mutuante può con procedura speciale agire esecutivamente sui beni oggetto di privilegio (art. 11 della legge n. 1760), ma non può, come un comune creditore, esercitare tutti i normali mezzi di coazione all'adempimento. È perfino dubbio che possa essere ottenuto il titolo esecutivo idoneo all'iscrizione di ipoteca giudiziale sulla base della cambiale agraria, perchè ciò aggrava la posizione del debitore introducendo un privilegio non previsto originariamente. Non è quindi la stessa cosa iscrivere l'ipoteca originariamente convenuta e programmata e aggiungere l'ipoteca (giudiziale) ad una operazione originariamente pattuita

iscritte quando, per la inadempienza del mutuatario, si manifesta, non più eventuale, ma effettiva la necessità della garanzia del credito.

E proprio in considerazione della rilevata finalità della legge che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 2682 del 12 ottobre 1960, hanno ritenuto che il particolare trattamento tributario di favore spetta anche nel caso in cui l'iscrizione dell'ipoteca, anziché inizialmente e contestualmente al prestito agrario, avvenga in epoca successiva, sempre che la garanzia ipotecaria sia connessa all'operazione di prestito agrario, sia, cioè, in relazione a cambiali emesse ai sensi della legge n. 1760 del 1928.

Siffatto principio, rigorosamente aderente alla lettera ed allo spirito della legge, consente di cogliere l'inconsistenza del rilievo della ricorrente Amministrazione secondo cui l'ipoteca giudiziale sarebbe esclusa dal regime dell'abbonamento perché, essendo iscritta successivamente allo sconto delle cambiali, non costituirebbe una forma tipica di garanzia della operazione di prestito agrario.

Se, infatti, non si può negare che nel caso dell'ipoteca giudiziale non vi è contestualità tra operazioni di prestito e la garanzia, non può però essere contestata l'inerenza di quest'ultima all'operazione di prestito agrario, allorché l'iscrizione ipotecaria sia avvenuta in dipendenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria emesso in base a cambiali con le quali il prestito si è concretizzato.

Ed in proposito nessun utile elemento di giudizio può ricavarsi dalla considerazione della ricorrente secondo cui l'ipoteca giudiziale, a differenza di quella convenzionale, non trova la sua giustificazione nella relativa disciplina speciale, ma si fonda sul titolo giudiziale di condanna giacché, qualunque ne sia il titolo d'iscrizione, l'ipoteca non muta configurazione nella sua essenza e nella sua struttura, mentre, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione tributaria, ciò che rileva è, non

senza tale forma di garanzia. Se quindi è ammissibile l'agevolazione anche quando la ipoteca, pur sempre convenzionale, sia contenuta in un patto aggiuntivo successivo allo sconto della cambiale (Cass. 12 ottobre 1960, n. 2682, *Riv. Leg. fisc.*, 1961, 547), la stessa conclusione non può assumersi per l'ipoteca iscritta dopo il perfezionamento dell'operazione contro la volontà del debitore; in tal caso, diversamente da quanto si afferma nella sentenza in rassegna, la speciale operazione di credito muta configurazione nella sua essenza e nella sua struttura.

Non sembra poi esatta l'analisi delle norme dell'art. unico della Legge 30 maggio 1932, n. 635 e dell'art. 3 del r.d. 4 ottobre 1935, n. 1883 nelle quali la S.C. vuol ricercare un generale riferimento della agevolazione alle « ipoteche in genere » in contrasto con il più limitato riferimento agli atti « convenzionali » di costituzione del privilegio.

L'agevolazione delle ipoteche di cui si discute risulta invece da altra norma, cioè dall'art. 1 del r.d. 4 ottobre 1935, n. 1883 che dichiara applicabili le agevolazioni dell'art. 21 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e suc-

già il titolo in base al quale l'ipoteca viene iscritta, ma l'inerenza di tale forma di garanzia all'operazione di credito agrario.

Fuori di proposito, infine, la ricorrente invoca a sostegno della propria tesi le sentenze di questa Corte n. 850 e n. 1786 del 1969, perchè con esse si è escluso che l'agevolazione in questione spetti alle cessioni di credito a titolo di garanzia anche se connesse ad un'operazione di prestito agrario di esercizio, per essere tale forma di garanzia prevista dalla legge solo per la concessione di mutui riguardanti il miglioramento dell'azienda agricola e non per quelli di esercizio, mentre, come dinanzi si è visto, la legge prevede espressamente la possibilità della garanzia ipotecaria per le operazioni di credito agrario di esercizio. — (*Omissis*).

cessive modificazioni anche nel caso in cui i prestiti agrari di esercizio siano assistiti da garanzia ipotecaria (cosa per il passato esclusa); in conseguenza la norma introdotta con r.d. 29 luglio 1928, n. 2085 (ad integrazione dell'art. 21 predetto) si applica anche alle ipoteche che assistono operazioni di esercizio; ma tale norma prevede per l'appunto l'esenzione per l'iscrizione e rinnovazione di ipoteche e per gli atti di costituzione convenzionale. Le disposizioni dell'art. 3 del predetto r.d. 4 ottobre 1935, n. 1883 e dell'art. un. della legge 30 maggio 1932, n. 635 riguardano invece le cancellazioni (atti di consenso e successive formalità ipotecarie) dei privilegi convenzionali e delle ipoteche in genere e questi atti godono delle stesse agevolazioni previste per i corrispondenti atti di costituzione dei privilegi e delle ipoteche, cioè gli atti convenzionali.

Nè ha innovato su questo regime la recente legge 6 dicembre 1965, n. 1381, la cui portata è stata ben delimitata con la sent. 22 maggio 1969, n. 1786, in questa *Rassegna*, 1969, I, 720.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 giugno 1971, n. 1674 - Pres. Giannattasio - Est. Alibrandi - P. M. Trotta (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Savarese) c. Soc. Comi e altro (avv. Romanelli).

Imposta di registro - Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Concessione reciproca del diritto di superficie - Non costituisce trasferimento della proprietà - Inapplicabilità dell'agevolazione.

(l. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14).

Imposta di registro - Disposizioni necessariamente connesse e derivanti per loro natura le une dalle altre - Atto di acquisto di area e concessione reciproca del diritto di superficie - Esclusione.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 9).

Imposta di registro - Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Interpretazione estensiva - Atti in connessione strumentale con quelli agevolati - Esclusione.

(l. 2 luglio 1949, n. 408).

Imposte e tasse in genere - Fonti dell'obbligazione tributaria - Circolari - Natura - Effetti.

Imposta di registro - Permuta - Concessione reciproca del diritto di superficie - Non è tale.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 51).

La concessione reciproca ad aedificandum fatta a favore di ognuno dei compartecipi alla comunione pro indiviso della proprietà di area edificabile (o del lastrico di copertura da sopraelevare) è soggetta all'imposta ordinaria di registro e non può fruire dell'agevolazione della legge 2 luglio 1949, n. 408 (1).

In base all'art. 9 della legge di registro, sono soggette ad unica imposta più convenzioni contenute in un unico atto quando tra esse intercorra una concatenazione o compenetrazione di carattere oggettivo tale da assorbire tutte le disposizioni in un unico negozio quali elementi indispensabili di esso; una tale concatenazione non sussiste tra l'atto di acquisto con cui si crea la comunione di un'area e la concessione reciproca ad aedificandum fra i compartecipi (2).

La legge 2 luglio 1949, n. 408, che ha accolto il principio di indicare specificamente gli atti agevolati, non consente di estendere i benefici in essa previsti agli atti in connessione strumentale con quelli direttamente considerati (3).

Le circolari ministeriali spiegano effetto soltanto nei rapporti interni dell'Amministrazione e non possono valere né a costituire fonti di diritti a favore di terzi o di obblighi a carico dell'Amministrazione, né a fornire elementi di interpretazione di norme di legge (4).

La reciproca concessione ad aedificandum fatta a favore di ognuno dei contraenti partecipanti alla comunione pro indiviso della proprietà di area edificabile non comporta permuta né della proprietà di parte del costruendo edificio né di altri diritti sulle parti stesse (5).

(1-5) Conforme per le prime due massime è la sentenza 22 giugno 1971, n. 1978 di cui omettiamo la pubblicazione.

Sulla prima massima la giurisprudenza è ormai pacifica (Cass. 10 marzo 1971, n. 688 in questa *Rassegna*, 1971, I, e precedenti *ivi* richiamati). Vengono ora respinti tutti i nuovi tentativi di includere nell'agevolazione la concessione reciproca « ad aedificandum » ricorrendo all'art. 9 della legge di registro, alla connessione strumentale o di mezzo al fine con atti agevolati e infine all'istituto della permuta. Sulle disposizioni necessariamente connesse ex art. 9, Cass. 7 ottobre 1970, n. 1845, *ivi*,

(*Omissis*). — Il ricorso principale dell'Amministrazione delle finanze e quello incidentale della soc. Immobiliare Comi e dello Scaglione vanno riuniti in unico processo, perchè proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

Nell'ordine logico va esaminato con precedenza il ricorso incidentale col quale, nel primo mezzo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 952 e segg. e 1117 e segg. c.c. per avere la Corte del merito ritenuto che l'accordo con cui gli acquirenti di un'area edificabile convengono di costruirvi un fabbricato in condominio fra loro, anzichè in comunione *pro-indiviso*, sia configurabile come reciproca costituzione di diritti di superficie. Sostengono, in particolare, i ricorrenti che in un accordo di tal genere la costituzione di diritti di superficie esula dalla volontà delle parti, il cui fine non è quello di evitare gli effetti della accessione, in quanto ciascuno dei proprietari del suolo conseguirà, con la convenzione da essi stipulata, una determinata parte dell'edificio, proporzionata alla quota di cui è titolare nella comunione del terreno, e tale accordo — aggiungono i ricorrenti — può farsi rientrare fra quelli diretti a regolare l'uso della cosa comune, per cui da esso non nascono diritti nuovi rispetto a quelli di cui i contraenti già sono titolari.

Il motivo non è fondato.

Secondo l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte suprema, più volte affermato (sent. 4 marzo 1960, n. 399; sent. 26 giugno 1961, numero 1533 e sent. 14 maggio 1968, n. 1516), i partecipanti alla comunione della proprietà dell'area, i quali deliberano di costruire su questa un edificio in condominio, attribuendo a ciascuno il diritto su parti predeterminate del costruendo stabile, pongono in essere una reciproca concessione *ad aedificandum* a favore di ognuno dei contraenti, con gli effetti di cui all'art. 952 c.c. quanto all'acquisto della proprietà, attribuendo cioè a ciascuno di essi un diritto reale sul suolo comune. E, nonostante le censure mosse dai ricorrenti incidentali, si ravvisano tuttora valide le ragioni che presidiano tale orientamento.

Il principio dell'accessione — per il quale il proprietario del suolo acquista, *ipso iure*, per effetto e nel momento della incorporazione delle opere, le costruzioni che da altri vi siano eseguite e che, applicato all'ipotesi di comproprietà del terreno, importa la conseguenza che la costruzione ricada in comunione *pro-indiviso* fra tutti i proprie-

1970, I, 946; sulla interpretazione estensiva della agevolazione agli atti in connessione strumentale, con riferimento specifico alla legge n. 408, Cass. 3 dicembre 1970, n. 2526 (*ivi*, 1971, I, 109), in senso contrario 7 dicembre 1970, n. 2585 (*ivi*, 131). Sulla natura delle circolari, Cass. 30 ottobre 1969, n. 3597 (*ivi*, 1969, I, 1162); 11 giugno 1968, n. 1848 (*Riv. leg. fisc.*, 1968, 2400); 31 ottobre 1968, n. 3641 (*ivi*, 1969, 1088); 28 ottobre 1969, n. 3542 (*ivi*, 1970, 257).

tari, secondo quote ideali proporzionali alle quote di proprietà del suolo — può essere derogato, in virtù di titolo contrario ed, a norma dell'art. 934 c.c., in materia di condominio di edifici, che sia costituito sul suolo comune per contratto anteriore al sorgere del fabbricato, attraverso la costituzione della proprietà superficiaria, in forza di un accordo che alla citata comproprietà di quote ideali sostituisca la proprietà separata di singoli piani o appartamenti.

Sul punto, la sentenza impugnata sfugge alla censura mossale, nè può accogliersi l'argomento svolto dai ricorrenti secondo cui la costituzione di reciproci diritti di superficie sarebbe estranea alla volontà delle parti. Invero, va considerato che la deroga al principio dell'accessione si realizza ancor prima che la proprietà venga ad esistenza, appunto attraverso il mezzo della concessione *ad aedificandum* e della conseguente costituzione di un diritto di superficie destinato a trasformarsi automaticamente, a costruzione compiuta, in proprietà superficiaria, senza che ricorra la necessità di un ulteriore atto traslativo di diritti reali. In altri termini, il fatto è, *in re ipsa*, un titolo contrario al principio dell'accessione, in quanto i singoli piani non diventano comuni, appunto perchè i contraenti non vogliono che essi accedano al suolo comune, seguendone la sorte.

E alla qualificazione giuridica nei termini dianzi precisati del patto intercorso tra la Comi e lo Scaglione non osta la circostanza che la reciproca concessione di diritti di superficie si riferisce, nella specie, non ad un terreno, ma ad un'area sita su fabbricato della soc. Comi, costituita dalla copertura del quarto piano. Infatti, come dottrina e giurisprudenza concordano, il diritto di superficie, di cui all'art. 952 c.c., non è solo quello di fare e mantenere al disopra del suolo la proprietà di una costruzione, distinta dalla proprietà del suolo, ma anche quello di erigere, sopra un già esistente edificio altrui, una costruzione distinta dalla proprietà dell'edificio medesimo (v. Cass. 17 maggio 1965, n. 947).

Col secondo motivo i ricorrenti incidentali, nel denunziare violazione e falsa applicazione di legge (art. 9 legge 30 dicembre 1923, numero 3269, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), nonchè contraddittorietà di motivazione, lamentano che la sentenza impugnata abbia, erroneamente, ritenuto scindibili le disposizioni del rogito del notaio Borgo in data 21 febbraio 1961 e, quindi, tassabili, in via autonoma agli effetti dell'imposta di registro. Sostengono, in particolare, che l'atto mediante il quale il proprietario unico di un edificio trasferisce ad altri, parzialmente, il diritto di sopraelevazione, rendendo, proporzionalmente alla quota trasferita, il suolo comune, è disposizione strettamente connessa a quella relativa alla reciproca concessione *ad aedificandum*, onde l'intera pattuizione deve considerarsi come un tutto unitario ed inscindibile.

Anche questo motivo non è fondato. Premesso che l'espressione « più disposizioni », di cui al citato art. 9, sta a significare pluralità di negozi giuridici, contenuti in unico documento contrattuale, rilevasi che per giurisprudenza ormai consolidata di questa suprema Corte (sent. n. 3106 del 1958; sent. n. 416 del 1965 e sent. n. 1526 del 1968), le disposizioni necessariamente connesse o derivanti per la loro intrinseca natura le une dalle altre (le quali sono soggette, a norma dell'articolo 9, comma secondo, della legge di registro, ad un'unica tassazione, come se comprendessero la sola disposizione che dà luogo all'imposta più grave), sono soltanto quelle tra le quali intercorra una concatenazione o compenetrazione di carattere oggettivo, tale da assorbire tutte le disposizioni in un unico negozio giuridico, quali elementi indispensabili del negozio stesso. Nella specie, una connessione di tal natura tra la cessione da parte della soc. Comi di 833 millesimi del diritto di sopraelevazione, da un lato, e la reciproca concessione *ad aedificandum* su area comune, da un altro, è stata correttamente esclusa dalla Corte del merito, perchè è ben possibile configurare, sul piano giuridico, la sussistenza dell'una disposizione indipendentemente da quella dell'altra. Nè ad attuare quell'inscindibile connessione di disposizioni, prevista dal secondo comma del citato art. 9, vale addurre l'unicità del fine pratico ed economico perseguito dai contraenti. Infatti, la realizzazione di tale loro fine richiedeva la conclusione di due distinti e, giuridicamente, indipendenti negozi, soggetti ad autonoma tassazione agli effetti dell'imposta di registro. Questa — va aggiunto — anche se è tassa di atto, è tuttavia applicabile ai negozi che ne sono soggetti per legge e l'art. 9, dianzi citato, statuendo nel primo comma che ogni negozio giuridico sconta la propria tassa, anche se più negozi risultano consacrati in unico atto, in senso materiale, ha inteso impedire la possibilità di eludere, attraverso l'espedito dell'unicità del documento, la tassazione per ciascun distinto negozio (v., in tal senso, Cass. sez. un. 24 maggio 1969, n. 933).

Col terzo motivo i ricorrenti incidentali denunziano violazione e falsa applicazione dell'art. 14 legge 2 luglio 1949, n. 408, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte del merito ritenuto non applicabili alla convenzione contenuta nel rogito del 21 febbraio 1961 le agevolazioni tributarie di cui alla citata legge. Sostengono i ricorrenti che quand'anche si qualifichi la suddetta convenzione come reciproca concessione di diritti di superficie su area comune, trattasi pur sempre di convenzione che è stata posta in essere per realizzare quei fini che sono propri della legge agevolatrice, i cui benefici si estendono a tutti i negozi che, seppure non connessi o derivanti da quello che gode il trattamento fiscale di favore, sono tuttavia posti in essere per attuare la costruzione di edifici per abitazione.

Neppure questo motivo può accogliersi.

Come già questa Corte suprema ha avuto occasione di pronunciare sulla questione in esame (sent. n. 2297 del 6 luglio 1968), la costituzione del diritto di superficie realizza un trasferimento di diritti e cioè un « acquisto », solo quando tale diritto sorge su cosa completamente altrui, dalla quale viene distaccata una componente di quel complesso di facoltà, che spetta al proprietario del bene immobile, per essere attribuita ad altri. Ma ciò non si verifica tra partecipanti alla comunione, perchè, in tal caso, ciascuno di essi non si vede trasferire un diritto che prima non avesse, ma vede trasformare in un determinato e quantificato diritto di superficie il suo diritto che si estendeva, in modo potenziale, su tutta la cosa indivisa ed era limitato solo dal concorso delle altre quote ideali. Questa trasformazione del diritto — vale sottolineare — non si concreta in una divisione, cioè nella attribuzione di una quota materiale, bensì nella sostituzione alla quota ideale con altra porzione di diritto, anche essa ideale, sebbene delimitata da precisi riferimenti quantitativi e spaziali. Ma è egualmente cosa ben distinta dal trasferimento del diritto sull'area da un soggetto ad altro soggetto, cioè quel che concreta l'acquisto di area fabbricabile, di cui parla la citata legge agevolatrice n. 408 del 1949.

Per le stesse considerazioni deve escludersi che la reciproca concessione *ad aedificandum* sia un atto che abbia per oggetto immediato la costruzione dell'edificio. Tale scopo, infatti, è solo una finalità generica e mediata della costituzione del diritto di superficie, la quale invece è destinata a stabilire preventivamente, per evitare la necessità di una successiva divisione, la precisa estensione dei reciproci diritti. E che l'oggetto della costruzione della casa debba costituire lo scopo diretto ed immediato e non già una generica finalità dell'atto, sembra evidente per quella impossibilità d'interpretazione analogica della norma che concede agevolazioni tributarie.

Nè l'argomentazione dei ricorrenti incidentali, la quale poggia soprattutto sullo scopo perseguito della legge di agevolazione tributaria, può indurre ad estendere il beneficio ad ogni negozio che presenti una qualsiasi connessione, anche indiretta od occasionale, con la costruzione di case per abitazione. Infatti, va rilevato che la legge n. 408 del 1949 ha accolto il criterio di indicare specificamente gli atti agevolati nel loro trattamento tributario. Essa invero si discosta, nel determinare l'ambito della sua applicabilità, sia dal criterio seguito in analoga materia dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, costitutiva dell'INA-Casa, la quale genericamente estende i benefici fiscali a « tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni previste nella presente legge » (art. 24, comma terzo); sia dal criterio accolto dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, contenente provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, legge in cui è inserita disposizione del tutto analoga (art. 18).

La legge n. 408, invece, non contiene una norma simile, in coerenza peraltro con l'accolto criterio della specifica indicazione degli atti agevolati fiscalmente (artt. 13, 14, 15, 16 e 18): da ciò discende l'ovvia conseguenza che il campo della consentita interpretazione estensiva resta sensibilmente ristretto.

Nè può essere condiviso l'altro argomento dei ricorrenti incidentali che sostengono l'applicabilità degli accennati benefici fiscali richiamando una circolare dell'Amministrazione delle finanze (circ. 40, prot. 7351-1/6 del 10 ottobre 1964). Va, infatti, osservato che le circolari ministeriali, come è costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, spiegano effetti solo nell'ambito dei rapporti interni tra i vari uffici della stessa Amministrazione ed i loro funzionari, e, quindi, non possono costituire fonte di diritti a favore di terzi, nè di obblighi a carico dell'Amministrazione (v. Cass. sez. un. 28 ottobre 1966, n. 2693) e neppure può loro attribuirsi valore quale mezzo d'interpretazione di norme di legge (Cass. 11 giugno 1968, n. 1848).

Passando all'esame del ricorso principale, devono essere esaminati con precedenza e congiuntamente il secondo ed il terzo motivo con i quali la Amministrazione delle finanze denuncia sia violazione e falsa applicazione di norme di legge (artt. 1 e 7 tariffa all. A della legge di registro; art. 51 di questa legge e artt. 934, 952 e 1551 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), sia motivazione contraddittoria ed insufficiente su punto decisivo della causa (art. 360 n. 5 c.p.c.). Si duole la ricorrente che la Corte del merito, dopo avere esattamente qualificato il negozio di cui al rogito del 21 febbraio 1961 come reciproca concessione di diritti di superficie, abbia poi ritenuto, erroneamente, che la reciprocità delle concessioni dava luogo a permuta di diritti di superficie, tassabile solo con riferimento al diritto permutato di maggior valore (art. 51 legge organica di registro). Sostiene l'Amministrazione delle finanze che le parti contraenti hanno posto in essere due distinte concessioni *ad aedificandum*, ciascuna tassabile in via autonoma, mentre la ritenuta permuta esula dalla struttura del negozio ed aggiunge che la sentenza impugnata presenta, sul punto, motivazione insufficiente e contraddittoria, per aver prima qualificato il contratto come reciproca concessione *ad aedificandum* e per averlo poi, ai fini della tassazione, considerato una permuta.

Tali censure sono fondate.

La Corte del merito, dopo aver preso in considerazione i termini del contratto del 21 febbraio 1961, con il quale la Soc. Comi cedette allo Scaglione gli 833 millesimi dell'area, pari ai 5/6, sulla quale doveva eseguirsi la sopraelevazione, riservando a sè i residui 167 millesimi, pari ad 1/6, ha rilevato che « senza siffatta pattuizione nessuna delle parti avrebbe avuto facoltà di occupare con la propria costru-

zione l'intera area, e che la Comi avrebbe avuto il diritto di costruire (previa divisione dell'area) i previsti sei piani sui 167/1000 dell'area stessa, mentre lo Scaglione avrebbe potuto costruire sui restanti 833/1000 ed è del pari evidente che con la convenzione con la quale si è stabilito che la Comi avrebbe costruito e tenuto per sè l'intero primo piano e lo Scaglione gli altri cinque piani, si è realizzata una permuta tra i cinque resti dell'*ius aedificandi* della Comi ed un sesto di quello dello Scaglione, permuta attuata con la concessione reciproca di diritti di superficie ».

Va premesso che per principio giurisprudenziale più volte accolto, mentre è compito riservato ai giudici di merito la ricostruzione della volontà delle parti e l'indagine sulle finalità pratiche da esse perseguite, ciò risolvendosi in un accertamento di fatto, costituisce invece questione di diritto la qualificazione giuridica dei negozi, cioè l'individuazione della fattispecie legale alla cui stregua il giudice di merito ha valutato e qualificato la volontà negoziale dei contraenti (così, da ultimo, Cass. 10 aprile 1970, n. 993).

Ora, esaminando il punto della decisione impugnata con riferimento a tale profilo d'indagine, va considerato che l'oggetto della permuta, stando alla definizione che di tale contratto dà l'art. 1552 c.c., è costituito dal trasferimento reciproco di cose, di diritti o anche di una cosa con un diritto, oppure di diritti di diversa specie fra loro e la causa del contratto va individuata nello scambio della proprietà di cose o di diritti o di una cosa con un diritto.

Ora, col negozio attributivo di reciproche concessioni *ad aedificandum*, considerato su un piano generale, non si realizza nè l'oggetto, nè la causa della permuta, perchè le parti costituiscono, vicendevolmente, diritti di superficie sull'area di comune proprietà *pro-indiviso*, ma esse, lungi dal barattare sia questi diritti, sia la proprietà delle parti dell'erigendo edificio, restano titolari dei diritti di superficie costituiti a favore di ciascuno di essi. In altre parole, uno scambio, nella titolarità degli accennati diritti, tra le parti contraenti costituisce un *quid pluris* che è estraneo all'economia del rapporto contrattuale ed al fine cui le parti mirano, mentre la reciprocità delle concessioni *ad aedificandum* viene in considerazione solo in rapporto alla vicendevole e simultanea costituzione dei diritti di superficie, senza che essa comporti alcun scambio dei diritti stessi tra i contraenti.

Nella specie, la Corte del merito ha ritenuto di ravvisare una permuta dei costituiti diritti di superficie, con conseguente applicazione del criterio di tassazione di cui all'art. 51 della legge organica di registro. Però, sul punto, la motivazione della sentenza impugnata, svolta in forma assertiva, è manifestamente insufficiente, perchè non dà ragione della ritenuta sussistenza di un contratto che, quale quello di permu-

ta, è estraneo allo schema negoziale di una concessione reciproca *ad aedificandum*, conclusa da partecipanti alla comunione di proprietà *pro-indiviso*, di area edificabile, nè tale motivazione chiarisce in base a quali elementi si sia ritenuta una volontà negoziale delle parti diretta a porre in essere il contratto di cui all'art. 1552 c.c.

La sentenza denunciata va, pertanto, cassata in relazione agli accolti mezzi del ricorso principale e la causa va rinviata, per nuovo esame, a giudice di pari grado il quale si uniformerà al principio di diritto secondo cui la reciproca concessione *ad aedificandum* fatta a favore di ognuno dei contraenti dei partecipanti alla comunione, *pro-indiviso*, di proprietà di area edificabile non comporta permuta nè della proprietà di parti del costruendo edificio, nè di altri diritti sulle parti stesse. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 8 giugno 1971, n. 1700 - Pres. Stella Richter - Est. Greco - P.M. Tavolaro (conf.) - Frazzoni (avv. Rufini) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Agrò).

Imposte e tasse in genere - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Motivazione dei ricorsi - Controversie di valutazione - Motivazione succinta - È sufficiente.

(c.p.c. art. 342; r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, artt. 38 e 49).

Imposte e tasse in genere - Competenza delle Commissioni - Questioni sull'applicazione della legge processuale - Competenza della stessa Commissione che ha potere di decisione sul merito.

(d.l. 7 agosto 1936, n. 1369, artt. 29 e 30).

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Competenza delle Commissioni - Valutazione automatica dei fondi rustici - Determinazione della natura agricola o edificatoria dei terreni. È questione di fatto - Competenza della commissione distrettuale di valutazione.

(d.l. 7 agosto 1936, n. 1639; l. 20 ottobre 1954, n. 1044, art. 1).

L'obbligo della motivazione dei ricorsi deve intendersi osservato quando le doglianze sollevate prospettino, anche se in forma sintetica, le ragioni della lamentata ingiustizia della decisione impugnata, avuto riguardo all'oggetto della controversia dibattuta. Vertendosi in materia di semplice estimazione, è sufficiente l'affermazione che la decisione impugnata abbia ingiustamente valutato l'edificabilità dell'area in relazione alla stima effettuata dall'Ufficio Tecnico Erariale (1).

(1-3) Identica alla presente è la decisione in pari data n. 1699. Tutte le questioni trattate sono sostanzialmente pacifiche; ma è da apprezzare l'ampia ricapitolazione dei problemi ora offerta dalle Sez. Unite.

La dichiarazione di inammissibilità della impugnazione non motivata, involgente una questione pregiudiziale di rito, va pronunciata prima della decisione di merito, dallo stesso giudice adito per l'impugnazione senza che possa nemmeno concepirsi la possibilità di delegare detto accertamento ad altro giudice; pertanto spetta alla Commissione provinciale di valutazione adita in grado di appello decidere le questioni pregiudiziali di rito, anche involgenti l'applicazione di norme di diritto processuale (2).

Il determinare in concreto la natura agricola o edificatoria dei terreni ai fini dell'applicazione dei criteri di valutazione automatica, implica, salvo casi particolari in cui cada in discussione l'interpretazione di norme di legge, di atti amministrativi o negozi giuridici, una questione di fatto rimessa alla competenza delle Commissioni di valutazione.

(Omissis). — Con il primo mezzo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione del secondo comma dell'art. 38 r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, e vizi della motivazione, deducono che erroneamente la Commissione Provinciale ha ritenuto sufficientemente enunciati nel mod. 108 da parte dell'Ufficio i motivi della impugnazione, mentre invece erano palesemente insufficienti, essendosi l'appellante limitato ad affermare che il valore fissato dalla Commissione Distrettuale era inaccettabile in quanto era inadeguato per difetto, e nessuna rilevanza poteva attribuirsi al richiamo della relazione dello Ufficio Tecnico Erariale di Bologna, essendo questo un atto interno di natura consultiva; l'Ufficio invece avrebbe dovuto specificare le ragioni per cui il valore attribuito al fondo di cui trattasi dalla Commissione Distrettuale, considerandolo edificatorio, era inferiore a quello che esso, con riferimento alla data di consolidazione dell'usufrutto, aveva in comune commercio, ed indicarlo nel modello 108 che è l'unico mezzo formale introduttivo del gravame.

Con il secondo mezzo, denunciando la violazione dell'art. 29 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, in relazione agli artt. 360 n. 1 e 382, primo comma, c.p.c., deducono che, essendo una questione di diritto quella sorta in ordine all'ammissibilità dell'appello, la Commissione Provinciale adita avrebbe dovuto sospendere la decisione e rimettere gli atti

Sulla prima massima v. Cass. 21 novembre 1970, n. 2468 in questa *Rassegna*, 1970, I, 1172, con richiami. Sulla seconda massima Cass. 24 ottobre 1970, n. 2132, *ivi* 1128 e nota, Cass. 7 settembre 1970, n. 1247, *ivi*, 856. Sull'ultima massima Cass. Sez. Un. 14 ottobre 1970, n. 2001, *ivi*, 1103 con numerosi richiami anche alle ipotesi eccezionali in cui la determinazione della natura agricola o edificatoria comporta la risoluzione di questioni pregiudiziali di diritto, nonchè Cass. 5 febbraio 1971, n. 290, *ivi* 1971, I, 436.

alla Sezione Speciale di Diritto della stessa Commissione provinciale, secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 29 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639; inoltre sostengono che comunque era questione di diritto, di competenza della stessa Sezione Speciale della Commissione Provinciale, quella in ordine alla qualificazione del terreno *de quo*.

Rilevano poi una insufficienza di motivazione in ordine ai criteri di determinazione della natura edificatoria del terreno, indicano la caratteristica dei suoli di siffatta natura ed aggiungono che la valutazione non sarebbe stata fatta con riferimento al momento del trasferimento ma alle possibili variazioni future.

Il ricorso non è fondato.

In base all'art. 342 c.p.c., la enunciazione dei motivi di appello contenuta nell'atto introduttivo di quel giudizio deve essere esplicita e specifica; perchè l'atto raggiunga gli scopi suoi propri e cioè la determinazione dell'oggetto e dei limiti del giudizio, perchè la parte appellata sia posta nelle condizioni di approntare le proprie difese, in relazione alle ragioni indicate dall'appellante e perchè il giudice della impugnazione sia sufficientemente orientato nella ricerca dei vizi del provvedimento sottoposto al suo controllo e al suo riesame.

Siffatto principio, peraltro, non deve essere interpretato ed applicato in modo eccessivamente rigoroso, ma si deve ritenere osservato ogni volta che le censure dedotte indichino con sufficiente chiarezza e senza incertezze l'oggetto e l'ambito del riesame; deve escludersi la genericità ogni volta che le doglianze sollevate, pur non contenendo una dettagliata esposizione degli elementi sui quali si fondino, prospettino, anche in forma sintetica, ma inequivoca, le ragioni della lamentata ingiustizia della impugnata sentenza della controversia su cui è domandato il riesame.

Alla stregua del surrichiamato principio, deve essere interpretato anche l'art. 38 r.d.l. 8 luglio 1937, n. 1516 per le impugnazioni avverso le decisioni della Commissione Distrettuale, sia che vengano proposte dalla parte che dall'Ufficio, per cui anche per tale tipo di impugnazioni non è necessaria una rigorosa specificazione dei motivi, ma è sufficiente che dall'atto di appello si desumano chiaramente la volontà della parte di investire la decisione e le parti cui si riferisce la doglianza e sottoposte al controllo del giudice della impugnazione.

Ai fini della indagine sulla genericità e specificità dei motivi di appello, che la Corte di Cassazione compie con assoluta pienezza, trattandosi di *error in procedendo*, ha certamente rilevanza l'oggetto della controversia dibattuta in prime cure, perchè in relazione ad esso, al suo contenuto e ai suoi limiti, può assumere particolare e specifico valore il significato della censura, la cui formulazione, isolatamente considerata, potrebbe invece farla apparire come generica.

Nella fattispecie, trattandosi di questione di estimazione, era certamente idonea e sufficiente a fissare l'ambito e l'oggetto del riesame la doglianza dell'Ufficio, secondo cui la Commissione Distrettuale non aveva presa in giusta valutazione la edificabilità dell'area in relazione alla stima effettuata dall'Ufficio Tecnico Erariale ed alligata al processo; era quindi sufficiente ed idonea allo scopo. Siffatta enunciazione, avuto riguardo al fatto che si trattava di valutazione, puntualizzava la doglianza nel divario tra il valore attribuito dalla Commissione Distrettuale e il valore ritenuto dalla stessa amministrazione per la edificabilità dell'area *de qua*. In sostanza l'oggetto del riesame rimaneva quello del giudizio di primo grado, ossia la determinazione del giusto valore da attribuirsi al bene in relazione alla sua natura, risultante dall'accertamento dell'ufficio.

Inoltre, la formulazione del motivo dell'appello è stata contenuta nel modello 108, tempestivamente rimesso alla parte privata, che secondo l'art. 38 del r.d.l. n. 1516 del 1937, costituisce normalmente, se non obbligatoriamente, l'atto di appello.

Pertanto, per questo profilo, la motivazione della decisione impugnata è corretta e non merita censura.

È anche infondato l'assunto dei ricorrenti in ordine alla incompetenza della Commissione Provinciale Sezione Valutazione, per le due pretese questioni di diritto.

Indubbiamente l'accertamento della genericità o specificità dei motivi di appello concreta una questione di diritto, trattandosi di indagare sulla validità di un atto di appello, di applicare principi e norme di diritto, ma essa certamente non rientrava nella competenza di un giudice diverso da quello adito, e cioè in quella della Sezione di diritto della Commissione Provinciale.

Invero la impugnazione in genere e l'appello in specie postula la sussistenza di presupposti processuali e di condizioni essenziali, tra cui è da comprendersi l'atto di citazione, valido ed idoneo allo scopo. La mancanza di motivi specifici produce proprio la inidoneità dell'atto di appello a raggiungere il suo scopo e quindi ne cagiona la nullità, cui consegue la inammissibilità dell'appello nonostante che manchi in ordine alla sanzione, una specifica previsione normativa, a differenza di quanto accade per l'appello penale (art. 201 c.p.p.), e nonostante che si tratti di nullità sanabile ex art. 164 c.p.c.

Non può dubitarsi che siffatto vizio produca la inammissibilità dell'appello venendo meno la possibilità dello svolgimento del processo di impugnazione. L'accertamento della sussistenza del suddetto vizio involge una questione pregiudiziale di rito che va risolta prima della decisione del merito e dallo stesso giudice dell'impugnazione al quale è certamente devoluto l'indagine e l'esame delle condizioni legali per

lo svolgimento della sua potestà giurisdizionale conferitagli dall'ordinamento, senza che possa nemmeno concepirsi la possibilità di delegare il suddetto accertamento ad altro giudice.

Per quanto poi riguarda la questione della natura edificatoria del suolo, queste Sezioni Unite ribadiscono il loro indirizzo giurisprudenziale secondo cui normalmente, a meno che non si richieda la interpretazione di norme, di regolamenti, di atti amministrativi, di negozi giuridici, che incidano sulla concreta utilizzabilità e destinazione dei terreni, il che importa la soluzione di questioni di diritto, l'accertamento della natura rustica o edificatoria di un terreno importa operazioni tecniche, quali l'accertamento dello stato delle caratteristiche, della ubicazione del terreno, dello stato e della situazione dei luoghi circostanti in relazione al fenomeno dell'espansione edilizia e alle risultanze dei piani regolatori. Una volta stabilita in base agli indicati criteri di fatto la categoria di appartenenza dei beni, si applica, senza alcuna indagine giuridica, il sistema della stima automatica ex art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044 o diretta ex art. 20 r.d.l. n. 1639 del 1936 come conseguenziale effetto della avvenuta qualificazione.

Trattasi quindi di accertamenti di fatto e di estimazione semplice.

Indubbiamente la controversia in esame non comporta indagini di diritto, ma solo operazioni tecniche per l'accertamento della situazione di fatto del terreno per poi effettuare la valutazione automatica.

Ed infatti l'Ufficio per determinare il valore si è fondato sulla situazione del fondo e sul prezzo delle avvenute vendite dei terreni vicini.

La motivazione sul punto è corretta, congrua ed adeguata. Pertanto il ricorso deve essere disatteso siccome infondato. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 giugno 1971, n. 1702 - Pres. Rosano - Est. Caputo - P. M. Chirò (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Angelini Rota) c. Sica (avv. D'Ottavi).

Imposta di registro - Agevolazioni per la ricostruzione edilizia ex d.l. 26 marzo 1946, n. 221 - Acquisto di area sulla quale la ricostruzione sia già stata eseguita - Si estende.

(d.l. 26 marzo 1946, n. 221, art. 2).

L'agevolazione dell'art. 2 del d.l. 26 marzo 1946, n. 221, benchè letteralmente riferita all'acquisto dell'area o dell'edificio danneggiato dagli eventi bellici prima della ricostruzione, persegue lo scopo di inco-

raggiare la ricostruzione da chiunque eseguita; essa è pertanto applicabile anche ai casi di ricostruzione già eseguita (1).

(Omissis). — Con l'unico mezzo, l'Amministrazione delle Finanze, deducendo la violazione degli artt. 2 d.l. n. 221 del 1946 e 14 delle preleggi, nonché il difetto di omessa ed insufficiente motivazione, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., censura la decisione impugnata per avere la Corte del merito ammesso l'agevolazione fiscale anche nella ipotesi di ricostruzione parziale a cura del venditore dell'immobile già distrutto per eventi bellici senza considerare che l'immobile parzialmente ricostruito non può identificarsi con quello parzialmente distrutto per eventi bellici.

Vero, rileva la ricorrente, che la *ratio* della legge consente l'applicazione dell'agevolazione per gli acquisti di aree fabbricabili sulle quali l'acquirente abbia già effettuato la ricostruzione anche parziale degli immobili distrutti, ma nei casi considerati, per i quali la giurisprudenza ha adottato il principio, l'acquisto riguardava la semplice area residua dalla distruzione bellica, onde l'attività agevolata, anche se svolta in epoca precedente all'acquisto, era pur sempre quella dell'acquirente: nella fattispecie, invece, l'acquisto riguarda l'immobile parzialmente ricostruito dal venditore, sicchè, concedendo anche in tale ipotesi l'agevolazione fiscale, si avrebbe una applicazione della

(1) Viene confermata la pronuncia 12 giugno 1969, n. 2075 (*Riv. leg. fisc.* 1969, 2364); sono tuttavia valide molte riserve. Riguardo all'agevolazione della legge 2 luglio 1949, n. 408 è stato affermato, con varie decisioni non immuni da critiche, che la costruzione eseguita dal futuro acquirente dell'area cui la costruzione inerisce, seguita dal trasferimento dell'area al medesimo costruttore esprime un risultato identico a quello che si produce con l'acquisto dell'area e la successiva costruzione su di essa; in tal modo, derogando al principio dell'art. 47 della legge di registro, si è inteso comprendere nell'agevolazione anche l'atto stipulato dopo che il compratore, già in possesso dell'area stessa, aveva iniziato o anche ultimato la costruzione, con la finzione che in tal caso la vendita avesse per oggetto la sola area (Cass. 22 giugno 1969, n. 2404 in questa *Rassegna*, 1969, I, 890). Ma, si osservava in nota a questa pronuncia, occorre che sia dimostrato che la costruzione sia stata eseguita dallo stesso compratore, che se la costruzione fosse già stata eseguita dal venditore o da un terzo, essa sarebbe indubbiamente oggetto di trasferimento e non potrebbe fruire dell'agevolazione in nessun caso se non ultimata e solo alle condizioni fissate nell'art. 17, se ultimata.

Ora per l'agevolazione del d. l. 26 marzo 1946, n. 221, che come è noto è riferita all'acquisto di aree o edifici distrutti e non alla vendita di edifici ricostruiti, si supera questa limitazione per affermare che la agevolazione premia la ricostruzione da chiunque eseguita e quindi deve essere applicata, ovviamente senza limiti di tempo, nei casi di ricostru-

norma oltre i limiti consentiti dall'art. 14 delle disposizioni sulle leggi in generale.

La censura è priva di fondamento.

Questa Suprema Corte ha più volte affermato (sent. n. 393 del 1963; sent. n. 477 in data 23 marzo 1965 e sent. n. 2075 del 12 giugno 1969) che, sebbene la locuzione letterale della norma sopra citata si riferisca, come ipotesi normale, all'acquisto dell'edificio o dell'area prima della ricostruzione, tuttavia — consistendo la *ratio legis* nella finalità di facilitare, attraverso l'accordato beneficio fiscale, la ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati per causa di guerra — deve ritenersi parificabile a detta ipotesi l'altra in cui l'acquisto avvenga quando l'edificio distrutto o danneggiato sia già in via di ricostruzione o sia stato già ricostruito.

Le osservazioni dell'Amministrazione ricorrente, secondo la quale detta giurisprudenza non sarebbe applicabile in quanto le decisioni ricordate sarebbero state prese in quanto oggetto della compravendita era l'area residua dalla distruzione bellica, onde l'attività agevolata era pur sempre quella dell'acquirente, anche se svolta in epoca precedente all'acquisto, non sono fondate. Invero la data della compravendita o dell'immissione in possesso dello stabile o dell'area deve essere considerata con riferimento allo scopo della legge, come questo Supremo Collegio ha con le citate sentenze posto in risalto, quello cioè di incoraggiare le costruzioni e sul piano logico contrasterebbe con il perseguimento di tale scopo riconoscere il beneficio a chi delle opere assume soltanto l'obbligo e negarlo a chi la costruzione abbia già cominciata o l'abbia completamente attuata. E questa correlazione della

zione già eseguita, ossia deve ritenersi estesa anche alla vendita di edifici, in tutto o in parte, già ricostruiti; non si ipotizza più che la vendita riguardi soltanto l'area, ma senz'altro si dichiara che il beneficio ha per oggetto l'edificio ricostruito; non si pone più il problema della deroga all'art. 47 della legge di registro, ma si estende l'agevolazione anche alla accessione. Che questa sia un'interpretazione soltanto estensiva, e non analogica, della norma intesa a favorire il trasferimento di aree ed edifici distrutti al fine di favorirne la ricostruzione a cui non potesse procedere il proprietario è più che lecito dubitare; proprio perchè l'agevolazione ha lo scopo di favorire la ricostruzione essa non ha ragione di essere applicata quando la ricostruzione, con provvidenze varie dello Stato, sia già stata realizzata.

Poichè non esistono limiti di tempo, diventa agevolata la vendita stipulata oggi di un edificio ricostruito da venti anni anche se si tratta di una grande costruzione sostituita ad una casupola distrutta dagli eventi bellici; cosa che importa una dilatazione immensa della norma tributaria, ben chiaramente definita, che non dice meno di quanto il legislatore ha voluto.

data della compravendita nei limiti dell'attuazione dello scopo della legge esclude che l'interpretazione accolta possa ritenersi inammissibile interpretazione analogica. In vero con il dare rilievo giuridico preminente al compimento della ricostruzione, si estende il contenuto della norma chiarendo sul piano logico che esso comprende anche casi di ricostruzione già eseguiti. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 giugno 1971, n. 1706 - *Pres. Caporaso - Est. Miele - P. M. Minetti (conf.) - Soc. a r.l. « La Pineta » (avv. Manfredonia, Fabbri e Brocchi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Salto)*.

Imposta di ricchezza mobile - Determinazione delle plusvalenze tassabili a carico di un imprenditore - Omogeneità dei dati di raffronto - Non è necessaria.

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 81, 100, 106, 119 e 121).

Imposta di ricchezza mobile - Indicazione in bilancio del valore di un bene - Potere dell'Ufficio di determinare induttivamente un valore diverso - Sussistenza.

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 119 e 121).

Imposta di ricchezza mobile - Determinazione delle plusvalenze tassabili - Incostituzionalità - Manifesta infondatezza.

(Cost. artt. 3, 53 e 24; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 81 e 100).

Non ha fondamento la tesi (c.d. « omogeneità dei dati ») secondo la quale l'accertamento delle plusvalenze tassabili a carico di una impresa commerciale ai fini dell'imposta di R.M. a mente dell'art. 100 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 deve farsi in base a eguali criteri valutativi, indipendentemente da quanto risulta da precedenti accertamenti (1).

(1-3) **Brevi cenni sulla c. d. « omogeneizzazione » dei costi e ricavi nelle plusvalenze da realizzo di immobili.**

1. - « Plusvalenza, in senso giuridico, consiste nel maggior valore acquisito da uno qualsiasi degli elementi costitutivi del patrimonio del soggetto passivo in confronto del suo preesistente valore » (così FALSITTA, *Le plusvalenze nel sistema dell'imposta mobiliare*, Milano 1966, p. 6 ss. - Conf. BERLIRI A., *Il T. U. delle imposte dirette*, Milano 1960, p. 249 nota 75).

L'art. 119 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 dà facoltà all'Ufficio finanziario di valutare il bene, di cui si è indicato il prezzo di realizzo in bilancio, anche induttivamente, quando questo non appaia rispondente al suo presumibile valore di realizzo. Ciò importa che detta valutazione può essere fatta tenendo conto di ogni elemento utile, compreso l'accertamento relativo all'imposta di registro (2).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 100 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 sia sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza e perequazione fiscale che del diritto di difesa (3).

(Omissis). — Con il primo motivo, deducendosi la violazione degli artt. 81, 100, 106, 119 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., si afferma che la Commissione centrale ha erroneamente ritenuto che nel calcolo delle cosiddette « plusvalenze » potesse tenersi conto di dati non omogenei, quali da un lato il costo dell'immobile riportato in bilancio (ed ormai incontestato) e dall'altro il prezzo di realizzo accertato, invece, mediante un elemento estraneo, costituito

Da tale definizione discende chiaramente che il primo e fondamentale problema che occorre risolvere per accertare se si sia realizzata una plusvalenza è quello di stabilire quali siano i termini del raffronto in base al quale poi valutare l'esistenza del maggior valore tassabile.

È stato esattamente rilevato che « il problema nasce dalla difficoltà cui va incontro l'ufficio accertatore nel ricostruire, attraverso le dichiarazioni dei contraenti (quasi sempre simulate in ordine al prezzo) o i valori definiti agli effetti dell'imposta di registro (riferita più al valore teorico di mercato che a quello effettivo) i veri termini di un'operazione economica di acquisto e di rivendita che, ancor quando riveli un'eccedenza del ricavo rispetto al costo, non basta ad eliminare il dubbio sulla reale entità della plusvalenza, potendo risultare in concreto falsata dalla eterogeneità dei valori posti a raffronto (LA TORRE, *Rassegna di giurisprudenza sulla imposta di R. M.*, Milano 1970, p. 241).

Per evitare conseguenze, che potrebbero apparire inique, si è così affermato il principio che ha trovato eco in una decisione della Commissione Centrale (23 maggio 1962, n. 59551, in *Dir. prat. trib.* 1964, 11, 3 con nota adesiva di ROSINA, *Necessità di raffrontare elementi omogenei per determinare la sussistenza di plusvalenze immobiliari*), secondo cui « per accertare la sussistenza di plusvalenze in occasione del trasferimento di immobili è necessario procedere al raffronto di elementi omogenei e cioè dei valori fissati dall'Ufficio del registro sia per l'acquisto che per la vendita » (c. d. criterio di omogeneità dei valori).

Ma tale principio deve trovare sempre applicazione oppure ammette deroghe?

Questo era in definitiva il quesito che veniva posto al Supremo Collegio dal caso qui esaminato. Con la prima massima della decisione che si annota la S. C. ha dato risposta negativa al quesito, risposta che, ad avviso di chi scrive, appare del tutto puntuale.

dal valore concordato dagli acquirenti di esso ai fini dell'imposta di registro.

La censura è infondata. L'art. 81, in relazione all'art. 100 del t.u. cit., stabilisce che concorrono a formare il reddito imponibile delle imprese anche le plusvalenze costituite dal realizzo di beni relativi all'impresa stessa ad un prezzo superiore al costo non ammortizzato del bene o all'ultimo valore riconosciuto al bene ai fini della determinazione del reddito, qualora tale valore sia diverso da quello di costo non ammortizzato. Ora la cosiddetta « plusvalenza » non costituisce propriamente reddito, nella sua fattispecie tipica di incremento patrimoniale dipendente dall'impiego di capitale e dell'attività umana (articolo 81 del t.u.); onde in considerazione di tale sua particolare natura, si è considerato come cespite imponibile la differenza tra il prezzo di realizzo e quello di costo cioè la differenza fra due valori concreti che la società abbia conseguito. Peraltro quanto al costo del bene l'art. 100 del t.u. stabilisce, con norma esplicita, che si debba tener conto del costo del bene non ammortizzato oppure del diverso valore accertato (riconosciuto) ai fini della determinazione del reddito. Ciò significa che il prezzo di costo è un termine fisso ed immutabile qualora risulti nei modi indicati. Quindi, se vi è stato l'accertamento definitivo del costo ai fini della determinazione del reddito (e ciò si ha

2. - Per accertare la plusvalenza tassabile il primo termine del raffronto, secondo l'art. 100 del t.u. 645/58, è rappresentato dal valore di « realizzo di beni ».

Rileva la S. C. che per valore di realizzo deve intendersi quel valore effettivamente conseguito per effetto dell'operazione e non già quello comune di mercato, preso in considerazione ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro sui trasferimenti immobiliari.

Ciò non significa però, aggiunge ancora il S. C., che l'Ufficio impositore debba riconoscere come valore effettivo quello esposto dal contribuente, anche se questo sia un ente tassabile in base a bilancio.

In quest'ultimo caso, poichè, in forza dell'art. 119, 1° comma, del t. u. cit. « i redditi sono determinati sulla base delle risultanze del bilancio e del conto profitti e perdite », si potrebbe sostenere — come in definitiva è stato sostenuto dalla contribuente in causa — che non sia consentito alla Finanza di rettificare il valore dichiarato (in tal senso sembrerebbe BERLIRI A., *Il Testo Unico* cit. p. 322 ss.).

Tale assunto, come ha osservato la S. C., è smentito dal III comma della stessa disposizione, il quale abilita l'Ufficio impositore, quando il valore delle poste attive e passive del bilancio sia indicato in modo inesatto, di procedere, anche induttivamente, alla loro rettifica.

Naturalmente, nell'esercizio del potere di correggere le poste inesatte l'Ufficio potrà avvalersi di tutti i dati disponibili ed, in particolare, potrà tener conto, quando si tratti di stabilire il prezzo di un immobile, anche del valore concordato ai fini della tassazione per l'imposta di registro e salvo al contribuente (art. 121 terzo comma) di provare il contrario di quanto sostenuto dall'Ufficio.

anche nel caso in cui l'ufficio finanziario abbia accettato il valore di costo indicato in bilancio per non averlo rettificato) di questo solo si deve tener conto. Se poi tale accertamento definitivo non vi è ancora stato, occorre procedere, ai fini del calcolo della plusvalenza, alla determinazione di tale costo.

Quanto invece all'altro termine dell'operazione (il prezzo di realizzo) nulla specifica l'art. 100. Come prezzo di realizzo si deve intendere (come indica il termine adoperato) il prezzo effettivamente incassato dall'operazione e non già il prezzo di mercato del bene stesso, come ad esempio viene stabilito per l'imposta di registro (art. 30, legge di registro). Ciò in quanto è oggetto del tributo l'effettivo incremento patrimoniale. Il che però non significa che sia del tutto irrilevante il prezzo di mercato o che l'ufficio finanziario debba tener conto esclusivamente del prezzo indicato in bilancio, avendo l'ufficio finanziario il potere di variare tale dato alla stregua dell'art. 119, terzo comma del t.u., allorchè ritenga che esso sia stato inesattamente indicato. In tal caso l'Ufficio può procedere induttivamente alla correzione della impostazione di bilancio.

Ben s'intende, però, l'Ufficio deve indicare nell'accertamento il prezzo di realizzo che esso suppone incassato e non invece solo il valore venale del bene, come si è osservato. Peraltro, trattandosi di valu-

3. - Il secondo termine del raffronto è costituito, sempre secondo l'art. 100 del t. u. cit., dal « costo non ammortizzato », o, se diverso, dall'« ultimo valore riconosciuto ai fini della determinazione del reddito ».

In ordine alla determinazione del « costo non ammortizzato » si pone il problema se trovi applicazione il principio di omogeneità, e cioè se sia consentito al contribuente (come è consentito alla Finanza per il primo termine del rapporto) di dimostrare che il costo del cespite è superiore a quello dichiarato (quando si tratti di un immobile è superiore a quello risultante dall'atto di acquisto).

Al riguardo la risposta non può essere unica.

Occorre, invero, distinguere a seconda delle diverse situazioni che possono prospettarsi.

La prima situazione è quella in cui la plusvalenza si riferisca ad un atto speculativo isolato (art. 81).

In tale ipotesi, mancando normalmente un qualsiasi accertamento dell'Ufficio in ordine all'atto di acquisto, il costo effettivo dell'acquisto sarà liberamente dimostrabile dal contribuente, salva all'Ufficio la possibilità di contrastarne le affermazioni.

Ipotesi diversa è quella in cui il « costo » del bene sia stato fatto oggetto di dichiarazione del contribuente all'Ufficio, specie se tale dichiarazione sia contenuta nelle scritture contabili di un soggetto tassabile in base a bilancio.

In tale ipotesi si potrebbe ritenere che, avendo la dichiarazione o l'iscrizione del valore del cespite nelle scritture contabili natura confessoria, non sia consentito al contribuente di provare il costo effettivo del

tazione presuntiva di tale dato e di trasferimento a titolo oneroso, può essere tenuto conto anche del prezzo di mercato, in quanto questo, in dipendenza delle concrete circostanze e delle condizioni di mercato, si debba ritenere quello presuntivamente incassato. Si tratta, a ben considerare, di una presunzione non arbitraria che trova fondamento nel rilevato carattere oneroso dell'operazione. Contro l'accertamento dell'ufficio il contribuente non è indifeso, potendo, secondo l'art. 121. del t.u., dare, a sua volta, la prova dell'effettivo incasso dal realizzo del bene, onde, contestatosi dal contribuente il prezzo accertato dalla Finanza, quello che, in definitiva sarà determinato, può ritenersi effettivamente il prezzo di realizzo.

Da quanto osservato emerge che, di fronte alla chiara espressione legislativa, non trova alcun fondamento la tesi sostenuta dalla ricorrente società della cosiddetta « omogeneità dei dati », intendendosi con tale espressione l'esigenza che l'accertamento della plusvalenza debba farsi sulla base della valutazione del bene nei due momenti con eguali criteri valutativi, indipendentemente da quanto risulti da precedenti accertamenti. Non può utilmente argomentarsi dalla nozione di reddito ai fini della imposta di Ricchezza Mobile (effettivo incremento di valore — guadagno — del patrimonio del contribuente) per affermare che la rettificazione del prezzo di realizzo indicato dal contribuente debba accompagnarsi alla revisione del prezzo di costo del

bene, se non quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 2732 codice civile.

Sembra, peraltro, preferibile l'opposta tesi che consente anche in tale ipotesi al contribuente di fornire la prova del costo effettivo.

Invero, secondo l'insegnamento giurisprudenziale la dichiarazione del contribuente crea soltanto una presunzione *iuris tantum* dell'esattezza di quanto in essa dichiarato (v. Cass. 27 settembre 1965, n. 2048, in questa *Rassegna* 1965, I, 1242 con nota di MANDÒ, *Sulla retrattabilità della dichiarazione tributaria*) salva al contribuente la facoltà di provare il contrario.

E ciò vale anche nell'ipotesi in cui la dichiarazione sia la riproduzione delle scritture contabili dell'imprenditore, come avviene nei casi di soggetti tassabili in base a bilancio.

Anche in tale ipotesi la prova, che a norma dell'art. 2709 cod. civ., tali scritture fanno contro l'imprenditore non è assoluta, ma consente la prova contraria (conf. FALSITTA, *In tema di efficacia della prova contabile dei soggetti tassabili in base al bilancio*, con speciale riguardo al principio della « omogeneizzazione » di costi e ricavi da realizzo di immobili, in *Dir. prat. trib.* 1966, II, 29 ove ampio esame della questione).

Terzo caso è quello in cui il « costo » del bene sia stato definitivamente determinato, cosa questa che può verificarsi sia allorchè in ordine ad esso sia intervenuto accertamento definitivo dell'Ufficio, e sia quando l'Ufficio, in sede di esame della dichiarazione, abbia accettato il valore esposto dal contribuente.

In questa ipotesi, come espressamente dispone l'art. 100 t. u. cit., il valore così determinato deve essere posto quale secondo termine del

bene, ancorchè ormai fiscalmente definitivo, giacchè, come si è osservato, la plusvalenza costituisce reddito *sui generis* (e viene separatamente considerato nel capoverso dell'art. 81 del t.u.) e per il costo è prescritto tassativamente di tener conto del valore tenuto a base dell'imposta di R.M.

Con il secondo motivo si censura la decisione impugnata, affermandosi che, in violazione dell'art. 2727 e seguenti del c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., le commissioni tributarie hanno posto a base della valutazione del bene presunzioni cui fanno difetto i requisiti di legge, mentre poi la presunzione tratta dal valore concordato ai fini dell'imposta di registro, è equivoca.

La censura è infondata. Invero l'art. 119 del t.u. dà facoltà all'ufficio finanziario di valutare il bene, di cui si è indicato il prezzo di realizzo in bilancio, anche induttivamente, quando esso non appaia rispondente al suo presumibile valore di realizzo. Ciò importa che detta valutazione possa essere fatta tenendo conto di ogni elemento utile all'uopo.

Potrebbe così tenersi conto anche della valutazione del bene agli effetti dell'imposta di registro, nel senso che questo, pur esprimendo il valore di mercato, può in determinate circostanze, come si è già osservato, lasciar presumere fondatamente che costituisca anche il prezzo di ricavo, quale utile risultato della alienazione a titolo oneroso. Sta poi al contribuente contestare eventualmente tale valutazione in base all'art. 121 del t.u. senza che faccia ovviamente ostacolo la definitività

raffronto e non può più richiamarsi al principio della omogeneità dei valori perchè superati da quello dell'incontestabilità (art. 21 legge 7 agosto 1936, n. 1639) dell'accertamento definitivo (conf. FALSITTA: op. ult. cit., p. 42).

4. - Appare da quanto precede che il c. d. criterio dell'omogeneità dei dati non è un principio che debba trovare sempre applicazione.

Trattasi di un principio equitativo che può ritenersi applicabile solo ove non urti contro altri canoni e principalmente quello della incontestabilità degli accertamenti definitivi.

Ciò spiega anche perchè l'art. 100 t. u. 645/58 si sottragga alla censura di incostituzionalità sia sotto il profilo della violazione del principio della perequazione tributaria (artt. 3 e 53) sia sotto quello della violazione del diritto di difesa (art. 24).

Infatti, poichè la definitiva dell'accertamento è raggiunta attraverso norme che assicurano sia la perequazione che il diritto di difesa, è chiaro che l'incontestabilità di esso, una volta raggiunta, deve spiegare tutti i suoi effetti, anche se tali effetti possono porsi in contrasto qualche volta con principi di equità, senza che ciò possa incidere in alcun modo sulla legittimità costituzionale delle norme che del principio facciano applicazione.

A. ROSSI

del valore accertato ai fini dell'imposta di registro, assunto solo come indice del prezzo di realizzo in quelle determinate circostanze.

Ciò ha esattamente affermato nella decisione impugnata la Commissione Centrale. Quanto poi al merito di tale valutazione, esso sfugge al sindacato di questa Suprema Corte, attenendo a valutazione di fatti che la Commissione centrale afferma essere stata effettuata esaurientemente e con l'osservanza dei predetti criteri, dalla Commissione provinciale.

Con il terzo motivo si censura la decisione impugnata, affermandosi che la Commissione centrale ha inesattamente ritenuto che l'accertamento delle sanzioni fosse stato eseguito legalmente con la sola apposizione della formula « penalità di legge », ciò implicando, secondo la Commissione stessa, il richiamo all'art. 244 del t.u.

La censura è inammissibile.

Invero la Commissione Centrale ha motivato il rigetto della censura di nullità dell'accertamento mediante due argomenti e cioè ha principalmente ritenuto che tale deduzione era ormai preclusa avendola la società ricorrente proposta per la prima volta in sede di commissione centrale e poi, come argomento accessorio, ha aggiunto che, comunque, l'espressione: « penalità di legge » richiamava senz'altro l'art. 244 del t.u.; ciascuna delle due argomentazioni è sufficiente autonomamente a giustificare la decisione di rigetto onde la società ricorrente avrebbe dovuto censurare anche la prima e principale argomentazione. Non avendo ciò fatto, la decisione, sul punto della decadenza dal diritto di proporre la censura è ormai inoppugnabile, per cui il motivo di ricorso è inammissibile.

Infine si prospetta dalla società ricorrente, in modo del tutto generico, la pretesa illegittimità costituzionale dell'art. 100 del t.u. nell'interpretazione che di esso si è data e ciò per pretesa contrarietà agli artt. 3, 53 e 24 della Costituzione.

Ma, a parte la genericità della deduzione, l'eccezione è manifestamente infondata.

Invero il principio della uguaglianza dei soggetti non viene affatto menomato dalla norma che stabilisce quel determinato modo di valutazione dell'incremento patrimoniale da plusvalenza, nè esso importa disuguaglianza di trattamento fiscale in quanto l'obbligo fiscale vien pur sempre riferito alla capacità contributiva valutata mediante il raffronto di due determinati valori del bene, valori accertati con la procedura di legge e non arbitrariamente. Infine il diritto di difesa dalla pretesa fiscale è pienamente garantito in quanto, come si è, già osservato, i valori del bene vengono accertati con la procedura regolata dal t.u. ed il contribuente può contrastare l'accertamento del fisco. — (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 giugno 1971, n. 1707 - Pres. Favara - Est. Milano - P. M. Cutrupia (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Coronas) c. Soc. G.I.G.O.M. (avv. Valacca).

Imposta di registro - Agevolazione per il trasferimento di aree della zona industriale di Livorno - Aree sulle quali le costruzioni siano state già iniziate e condotte a termine - Si estende.

(l. 12 luglio 1951, n. 561, art. 2; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 47).

L'agevolazione per l'acquisto di aree della zona industriale di Livorno (art. 2 legge 12 luglio 1951, n. 561) è applicabile anche quando, al momento del trasferimento, sull'area acquistata sia già stata iniziata o portata a termine la costruzione di stabilimenti industriali. La disciplina dell'accessione dell'art. 47 della legge di registro incide sulla valutazione dei beni trasferiti, non sull'applicazione delle agevolazioni (1).

(*Omissis*). — Con l'unico motivo l'Amministrazione finanziaria denuncia la violazione degli artt. 2 legge 12 luglio 1951, n. 561, 7 legge 15 maggio 1939, n. 747, 47 legge di registro in relazione all'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale e sostiene che la sentenza impugnata, affermando che i benefici fiscali previsti per i trasferimenti di aree della zona industriale di Livorno, da destinarsi alla costruzione o all'ampliamento di stabilimenti industriali, si applicano anche ai trasferimenti di aree sulle quali sia stata iniziata o condotta a termine la costruzione dei predetti stabilimenti a cura dell'acquirente prima della stipulazione del rogito di compravendita, ha errato perché l'art. 2 della citata legge n. 561 del 1951 prevede esplicitamente gli acquisti di aree non ancora edificate, per cui, trattandosi di norma di favore tributario, non è suscettibile di interpretazione analogica per estendere l'oggetto dell'agevolazione al caso dell'area sulla quale sia già costruito lo stabilimento al momento del trasferimento.

Il motivo non è fondato.

(1) Si estende alla specifica materia il criterio interpretativo ormai fermamente stabilito per il trasferimento di aree per la costruzione di case di abitazione non di lusso (Cass. 22 giugno 1969 n. 2404, in questa *Rassegna*, 1969, I, 890, con richiami). La sentenza oggi intervenuta sembra tuttavia che, nell'ultima parte, intenda dare un diverso peso alla norma dell'art. 47 della legge di registro; affermando che questa norma incide sulla valutazione del bene trasferito e non sulla applicazione delle agevolazioni non si esclude che la costruzione esistente al momento del trasferimento sia da considerare come accessione ai fini quantitativi del tributo; non si afferma cioè, come per la legge n. 408, che la norma di agevolazione contenga una deroga al principio dell'art. 47. Ma così facendo si estende al trasferimento della costruzione la agevolazione che la legge sicuramente limita all'acquisto dell'area.

L'assunto, invero, dell'Amministrazione è basato sull'interpretazione meramente letterale della norma di favore tributario, mentre la volontà del legislatore va desunta dall'interprete, oltre che dalle espressioni letterali, da un adeguato esame del fondamento e dello scopo della norma, senza di che l'interpretazione sarebbe imperfetta e spesso in contrasto con lo spirito della legge, che va appunto ricavato dai motivi che la determinarono e dallo scopo da raggiungere.

Ora nella specie, è vero che la locuzione letterale dell'art. 2 della menzionata legge n. 561 del 1951 prende in considerazione la compravendita di aree del porto industriale di Livorno « da destinarsi » alla costruzione o all'ampliamento di stabilimenti industriali, e prevede, quindi, come normale l'acquisto dell'area prima della costruzione o dell'ampliamento degli anzidetti stabilimenti, ma occorre cogliere la *ratio* della norma.

E detta *ratio* consiste, all'evidenza, nella finalità di incrementare ed accelerare le costruzioni di impianti industriali in una determinata zona di produzione, come si evince anche dal fatto che la concessione dell'agevolazione è subordinata alla condizione che la costruzione o l'ampliamento degli impianti stessi avvenga entro un determinato termine.

Ai fini della detta *ratio* l'acquisto preventivo dell'area allo scopo di costruirvi uno stabilimento industriale si presenta uguale all'acquisto dell'area quando lo stabilimento industriale sia in via di costruzione o sia stato già costruito per essere stato conseguito l'anticipato possesso dell'area stessa.

Di qui l'applicabilità in entrambe le ipotesi del beneficio fiscale di cui si discute.

Trattasi, non già di una inammissibile interpretazione analogica della norma fiscale, ma bensì di una lecita interpretazione estensiva della norma stessa.

Nei sensi suespressi questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha già avuto occasione di pronunciarsi in tema di benefici fiscali di cui all'art. 14 della legge n. 408 del 1949 per gli « acquisti di aree edificabili », ritenendo che tale norma di agevolazione fiscale, essendo stata dettata dall'opportunità di dare maggiore incremento alle costruzioni edilizie, deve trovare applicazione anche quando risulti che gli acquirenti abbiano, prima della stipulazione del formale rogito di compravendita, iniziato o condotto a termine sull'area la costruzione di nuovi edifici.

E come nella legge n. 561 del 1951, anche in quella n. 408 del 1949 era previsto un termine per la ultimazione della costruzione, e ciò conferma che in entrambe le ipotesi l'accelerazione dell'attuazione dell'auspicato incremento edilizio e industriale risponde all'interesse pubblico, di cui il legislatore ha voluto assicurare la tutela.

Nè vale poi obiettare, come fatto dalla ricorrente, che al momento del contratto sia già costruito lo stabilimento, oggetto del trasferimento, dato che oggetto del trasferimento deve ritenersi, per la presunzione dell'art. 47 della legge di registro, non già l'area da edificare, bensì lo stabilimento industriale.

A vincere l'obiezione è decisiva la considerazione, formulata dalla sentenza impugnata in aderenza alla giurisprudenza di questa Corte, che la disciplina dell'accessione, nell'ambito della legge di registro, incide soltanto sulla valutazione dei beni oggetto del trasferimento agli effetti della determinazione dell'imponibile, comprendendovi anche le accessioni, ma non anche sull'applicabilità o meno dell'agevolazione fiscale di cui si discute. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 giugno 1971, n. 1712 - Pres. Stella Richter - Est. Caputo - P.M. Secco (conf.) - Soc. Metallurgica Friulana (avv. Battaglini) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Savarese).

Imposta di ricchezza mobile - Esenzione per nuove imprese e piccole industrie nelle zone depresse dell'Italia settentrionale - Società costituita prima dell'entrata in vigore della legge 29 luglio 1957, n. 635 - Esclusione - Inizio della attività produttiva dopo l'entrata in vigore della norma - Irrilevanza.

(l. 29 luglio 1957, n. 635, art. 8).

L'esenzione dalle imposte sul reddito per le nuove aziende artigiane e le nuove piccole industrie da costituirsi nelle zone depresse dell'Italia settentrionale (art. 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635) non è applicabile alle aziende ed imprese già esistenti alla data di entrata in vigore della legge; nè ha rilevanza il fatto, giuridicamente inconsistente, che una società già costituita abbia iniziato la sua attività di impresa produttiva successivamente (1).

(*Omissis*). — Con l'unico motivo di ricorso, la società Metallurgica Friulana, denunciando la violazione dell'art. 8 della citata legge n. 635 del 1957, censura la decisione impugnata per avere escluso l'applicazione del beneficio della esenzione dell'imposta di ricchezza mobile nei confronti di essa società, che si era costituita prima della entrata in

(1) Conforme è la sentenza 21 giugno 1971 n. 1920 di cui si omette la pubblicazione. Viene confermato, con assai persuasiva argomentazione, l'indirizzo aperto con la sent. 9 marzo 1968 n. 781 (*Riv. leg. fisc.*, 1968, 1230) nella quale si precisa anche che l'agevolazione compete alle imprese e società costituite dopo l'entrata in vigore della legge, anche se prima del riconoscimento di località economicamente depressa.

vigore della norma agevolativa, ma aveva iniziato a svolgere la propria attività imprenditoriale posteriormente.

Invero, secondo la ricorrente, la detta norma, rivolta a categorie di imprese, è relativa non già alla costituzione di soggetti giuridici, ma all'inizio del concreto esercizio dell'attività economica specifica, in cui si sostanzia, e prende vita come organismo, l'impresa.

Ciò sarebbe ulteriormente avvalorato dalla considerazione che la legge di esecuzione menziona, sì, le « nuove imprese artigiane » e le « nuove piccole industrie », ma non si riferisce alla costituzione di nuove società, bensì ai complessi di beni operanti, il che equivale a dire che essa mira alla costituzione di nuovi stabilimenti, anche se facenti capo a soggetti giuridici già esistenti, ond'è che, per aversi l'esenzione non occorre che venga in essere un nuovo soggetto giuridico, ma basta che si verifichi un nuovo incremento di attività industriale o artigianale.

Il motivo è infondato.

Come questa Corte Suprema ha già affermato in una sua precedente pronuncia (9 marzo 1968, n. 781), avente per oggetto la interpretazione della stessa norma ora in disamina, le esenzioni fiscali da questa previste, competono soltanto alle imprese artigiane e piccolo-industriali, sorte successivamente all'entrata in vigore della legge.

La sentenza denunciata si è uniformata fedelmente a tale pronuncia e il ricorso della società non contiene argomentazioni nuove rispetto a quelle che formarono oggetto di esame da parte della Corte del merito: per ciò non vi è ragione alcuna per discostarsi dalla precedente giurisprudenza.

Stabilisce il primo comma della norma citata che « nelle località economicamente depresse delle regioni e provincie della Repubblica diverse da quelle indicate nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 636, le nuove imprese artigiane e le nuove piccole industrie che vengono a costituirsi sul territorio di Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti sono esenti, per dieci anni dalla data di inizio della loro attività, rilevabile con atto della competente Camera di commercio, industria e agricoltura, da ogni tributo diretto sul reddito ». Alla stregua di tale testo legislativo e delle espressioni in esso adoperate, è evidente che le locuzioni concepite in termini al presente, « nuove imprese e nuove piccole industrie che vengono a costituirsi », stanno a significare come il carattere di novità, cui va connesso il diritto al beneficio fiscale, nella concorrenza di tutti gli altri requisiti voluti dalla legge istitutiva del beneficio medesimo, sia stato posto in riferimento soltanto al sorgere di dette imprese ed industrie successivamente all'entrata in vigore della legge.

Con altrettanta evidenza la *ratio* dell'esenzione è ravvisabile nell'esigenza di creare un efficace incentivo dell'attività economica me-

dian­te la creazio­ne di organi­smi indu­striali o arti­giani­li aven­ti le fi­nalità con­side­rate dalla pre­vi­sione legi­slati­va, di gui­sa che nes­sun be­ne­ficio è in­vo­cabile da parte di un orga­ni­smo esi­sten­te in epoca an­te­riore alla legge, ancor­chè non an­cora ope­ran­te, posto che la costi­tu­zio­ne e il sor­gere di esso non pos­sono ri­te­nersi in al­cun mo­do de­ter­mi­nati dal par­ti­co­lare re­gime tri­bu­ta­rio, a quell'epo­ca an­cora non esi­sten­te.

Doven­do­si, quin­di, ri­te­nere che l'ar­gomen­to let­te­rale e quel­lo lo­gico com­por­ti­no nec­ces­sa­riamente l'ap­pli­ca­zio­ne del be­ne­ficio fi­scale sol­tan­to agli orga­ni­smi di pro­du­zio­ne eco­no­mica sorti nei ter­ri­to­ri in­di­cati dalla legge suc­ces­si­va­mente alla sua en­tra­ta in vi­gore, e che nell'am­bi­to di tali orga­ni­smi si deb­ba ave­re ri­gual­do a quel­li speci­fi­camente sus­sumi­bili in una delle ca­te­go­rie giu­ri­diche a tal fine pre­viste, ossia nelle so­cietà in cui nel ca­so di specie si iden­ti­fica l'im­pre­ndi­to­re, esat­ta­mente la deci­sione im­pugnata ha es­clu­so l'ap­pli­ca­zio­ne dell'esen­zio­ne fi­scale ri­spetto ad un ente, la So­cietà Me­tallur­gica Friu­lana, ed alla cor­re­lati­va orga­ni­zza­zio­ne, sorta pri­ma dell'en­tra­ta in vi­gore della legge.

Non senza ag­giun­gere che la di­sti­n­zio­ne tra so­cietà, in­tesa come so­ggetto giu­ri­dico sta­tico, ed im­presa, in­tesa come orga­ni­zza­zio­ne di beni e ser­vizi che viene ad esi­sten­za nel mo­mento in cui la pre­vi­sta fun­zio­ne pro­dut­ti­va si rea­lizza — dalla quale di­sti­n­zio­ne il ricor­ren­te vor­rebbe de­sumere che sol­tan­to alla se­con­da e non an­che alla pri­ma deb­ba ap­pli­carsi l'age­vo­la­zio­ne fi­scale — si ri­vela del tut­to in­con­si­sten­te, in quan­to la sem­plice creazio­ne di un ente isti­tu­zio­nal­mente ri­volto a per­se­guire una cer­ta atti­vi­tà eco­no­mica con­cretizza la con­di­zio­ne, so­ggetti­va e og­getti­va in­sieme, ri­chiesta dalla legge ai fini della con­ces­sione del be­ne­ficio, men­tre a tale scopo ap­pare del tut­to in­influen­te il mo­mento ini­ziale del con­creto eser­cizio dell'atti­vi­tà eco­no­mica, dalla norma sopra tra­scritta pre­so in con­side­ra­zio­ne, in­vece, sol­tan­to come *dies a quo* per la de­corren­za del be­ne­ficio de­cen­nale. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 11 giu­gno 1971, n. 1741 - Pres. Stella Richter - Est. Milano - P. M. Tavolaro (conf.). - Soc. Im­mo­biliare Arca (avv. Coniglio) c. Mi­ni­stero delle Fi­nanze (avv. Stato Cavalli).

**Imposte e tasse in genere - Imposte dirette - Azione giudiziaria -
Necessità della preventiva decisione amministrativa - Domanda
di rimborso - Sussiste - Fattispecie.**

(r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 22; l. 25 febbraio 1960, n. 163, art. 2).

**Imposte e tasse in genere - Imposte dirette - Azione giudiziaria -
Necessità della preventiva decisione amministrativa - Generale
applicabilità.**

(r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 22; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 188).

Nella particolare ipotesi del rimborso di un semestre di imposta per i soggetti tassabili in base a bilancio che si sia chiuso al 31 dicembre 1952 (art. 2 della legge 25 febbraio 1960, n. 163), l'Amministrazione nel disporre la detrazione non esegue una semplice operazione matematica, ma compie una vera e propria attività di accertamento; di conseguenza le controversie che possono nascere sull'argomento non sono proponibili innanzi al giudice ordinario prima della decisione definitiva della Commissione almeno in un grado (1).

In materia di imposte dirette la necessità della preventiva decisione amministrativa almeno in un grado per la proposizione dell'azione ordinaria sussiste sia per le controversie contro l'accertamento sia per quelle relative ai rimborsi ed agli sgravi, a meno che l'obbligo di rimborso dell'imposta indebitamente percetta sia direttamente riconosciuto dall'Amministrazione finanziaria o sia definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato dell'autorità giudiziaria (2).

(Omissis). — Con l'unico motivo di ricorso la società ARCA denuncia la violazione degli artt. 2 e 3 della legge 25 febbraio 1960, numero 163, nonché degli artt. 2033 c.c. e 41 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, e sostiene che erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto che il mancato previo ricorso alle Commissioni tributarie rendeva improponibile la domanda di rimborso del semestre d'imposta di R.M. indebitamente pagata, sia perchè il rimborso previsto dall'art. 2 della menzionata legge n. 163 del 1960 non presuppone alcun procedimento di accertamento, trattandosi di puri conteggi matematici, da compiersi sulla base dei bilanci già presentati e, quindi, di una semplice ripetizione d'indebito, per cui l'azione davanti all'autorità giudiziaria poteva essere esercitata in via autonoma, prescindendo dal ricorso alle Com-

(1-2) La prima massima è di evidente esattezza. Più interessante è la seconda massima che riconferma la generale validità della regola della giurisdizione condizionata dell'A.G.O. per le imposte dirette. Non soltanto in sede di accertamento, ma anche in sede di riscossione (art. 188 del t. u. sulle imposte dirette) e, occorre aggiungere, anche in sede di pagamento per ritenuta (art. 171 dello stesso t. u.), è sempre necessaria la preventiva pronuncia definitiva della Commissione; nell'ipotesi di sgravio già riconosciuto o accertato giudizialmente non esiste una controversia che possa essere portata innanzi all'A.G.O., e ciò vale anche in relazione all'art. 8 della recente legge 28 ottobre 1970, n. 801 che ammette

missioni tributarie, sia, comunque, perchè, dovendosi procedere al rimborso e non al recupero del semestre d'imposta, nessuna comunicazione era percettibile e, quindi, nessun ricorso era esperibile, neppure quello contro i ruoli, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 188 del t.u. sulle imposte dirette.

Il ricorso non è fondato.

Ai fini di un'esatta cognizione della questione è da ricordare che la legge 25 febbraio 1960, n. 163, allo scopo di ovviare alla disparità di trattamento tributario determinatasi con l'applicazione delle norme del d.P.R. 4 novembre 1951, n. 1582, in base alle quali i soggetti tassabili in base a bilancio, il cui esercizio si era chiuso nel primo semestre del 1952, avevano beneficiato dello sgravio di un semestre di imposta, mentre quelli con bilancio al 31 dicembre 1952 erano stati tassati per un semestre in più, ha disposto, nel suo art. 2, che l'imposta di ricchezza mobile liquidata sui bilanci chiusi nel 1952 debba riliquidarsi tenendo conto del periodo d'imposta costituito dall'esercizio sociale considerato nei bilanci medesimi. E poichè sui bilanci chiusi nel primo semestre del 1952 l'imposta era stata commisurata alla metà dell'imposta risultante dai bilanci, la riliquidazione dà luogo alla percezione dell'imposta sull'altra metà, mentre per i bilanci chiusi nel secondo semestre, essendo state, le relative risultanze, adottate in ragione della metà come base imponibile ai fini della tassazione del primo semestre e, una seconda volta, per intero, ai fini della tassazione dell'esercizio 1952-1953, la riliquidazione dà luogo al rimborso della tassazione afferente al primo semestre del 1952.

Tali essendo lo scopo e le modalità della riliquidazione dell'imposta, sembra evidente che essa implichi una riapertura del procedimento di accertamento tributario ormai esaurito, dovendo la nuova liquidazione essere operata sulla base di un diverso periodo d'imposta rispetto a quello precedentemente considerato, periodo a sua volta condizionato dal diverso momento di chiusura dei bilanci. Trattasi, quindi, non già di un mero conto matematico senza possibilità di contese se

senza limiti di tempo lo sgravio e il rimborso di imposte riconosciute indebite, ma non esclude che le controversie sul diritto al rimborso debbano essere portate preliminarmente dinanzi alle Commissioni (Cass. 12 gennaio 1970, n. 103, in questa *Rassegna*, 1970, I, 278). Qualche eccezione alla regola è stata tuttavia introdotta dalla S. C. con decisioni piuttosto criticabili o nel caso eccezionale di imposte iscritte a ruolo senza antecedente procedimento amministrativo (Sent. 5 dicembre 1966 n. 2828, *Riv. Leg. fisc.*, 1967, 1290) o nelle ipotesi di pagamento per ritenuta (Sent. 7 gennaio 1970, n. 25, *ivi*, 1970, 781; 6 febbraio 1970, n. 265, in questa *Rassegna*, 1970, I, 119), ovvero considerando ammissibile l'azione di indebito oggettivo (Sent. 31 gennaio 1968, n. 314, *ivi*, 1968, I, 109).

non per eventuali errori materiali, ma di una operazione che comporta un duplice ordine di indagini, la prima relativa alla individuazione della data di chiusura dei bilanci, la seconda di natura contabile, relativa alla somma da rimborsare e quella da esigere ulteriormente.

Ed è del pari evidente che nel corso di tali operazioni possono verificarsi delle situazioni che condizionano il sorgere stesso del diritto al rimborso, la spettanza del rimborso stesso e la misura di esso, con la conseguente possibilità di errori da parte dell'Ufficio sia in ordine all'esatto riscontro della data di chiusura del bilancio, sia in ordine alla indicazione della somma rimborsabile.

Ora, se nell'ampio concetto di controversia concernente « l'applicazione delle imposte dirette », cui fa cenno l'art. 22 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, deve intendersi compresa tutta l'attività volta ad accertare se ed in quale misura il tributo sia dovuto e, quindi, nel caso di specie, se e in quale misura, a seguito del procedimento di riliquidazione, sia da disporsi il rimborso a favore del contribuente, non può negarsi che rientri in tale concetto la controversia che, in dipendenza di un eventuale errore dell'Ufficio, possa sorgere tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente sia in ordine alla sussistenza del diritto al rimborso sia in ordine all'entità di esso, con la conseguenza che la controversia stessa non è proponibile avanti all'autorità giudiziaria se non sia stata previamente portata avanti alle Commissioni tributarie per la decisione definitiva sulla legittimità o meno dell'operato dell'Ufficio.

A parte, quindi, il rilievo che, come già ritenuto da questa Corte Suprema (Cass., 1° giugno 1948 e 31 ottobre 1955, n. 3572), in materie di imposte dirette, al principio della pregiudizialità necessaria della fase giurisdizionale avanti i giudici speciali alla proposizione della azione giudiziaria sono soggette, non soltanto le controversie concernenti l'atto di accertamento, ma anche quelle relative ai rimborsi ed agli sgravi, a meno che l'obbligo del rimborso dell'imposta indebitamente percetta sia direttamente riconosciuto dalla stessa Amministrazione finanziaria o sia definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato dall'autorità giudiziaria (Cass., 31 gennaio 1968, n. 314), non sembra dubbio che ogni questione che insorga tra la Finanza ed il contribuente nel procedimento di riliquidazione del tributo previsto dalla legge n. 163 del 1960 involga una controversia relativa all'applicazione delle imposte dirette.

La decisione impugnata, che ha ritenuto, nella specie, applicabile il principio sancito dal terzo comma del citato art. 22 appare pertanto esatta, senza che, in contrario, possa valere l'ulteriore argomentazione della ricorrente secondo cui, non essendo previsto dalla legge n. 163 un particolare e formale provvedimento sulla domanda di rimborso di cui al comma primo dell'art. 4 della legge stessa, nessun ricorso

alle Commissioni tributarie sarebbe esperibile, neppure quello contro i ruoli, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 188 del t.u. sulle imposte dirette.

Disponendo, infatti, l'art. 5 della legge del 1960 che la restituzione del semestre d'imposta avvenga mediante detrazione dell'ammontare ammesso al rimborso, nella misura di un ottavo per ciascun anno, dalle imposte di R.M. e degli altri tributi iscritti a ruolo nell'anno 1961 e successivi, a ragione deve ritenersi che la decisione dell'Ufficio sulla domanda di rimborso si attui e si manifesti, sia pure in via indiretta, ma inequivoca, attraverso lo strumento dell'iscrizione a ruolo dell'imposta mobiliare nei suindicati anni. Ne segue che il momento conoscitivo del provvedimento dell'Ufficio deve individuarsi con la pubblicazione del ruolo a partire dal 1961, attesa la possibilità di accertare, attraverso la constatazione dell'avvenuta o meno detrazione del rateo d'imposta rimborsabile, se tale rimborso sia stato disposto ed in quale misura. E solo un tale senso può darsi alla manifestazione del rimborso attraverso il ruolo, come comunicazione, cioè, del provvedimento adottato dall'Amministrazione, e non, come sembra ritenere la difesa della ricorrente, al fine di considerare realizzato il presupposto per il ricorso contro l'iscrizione a ruolo regolato dall'art. 188 del t.u. sulle imposte dirette, per cui la necessità del preventivo svolgimento della fase giurisdizionale innanzi ai giudici speciali deriva, in caso di omessa detrazione, non dal presupposto dell'iscrizione a ruolo, ma dall'insorgere di una controversia tributaria relativa all'applicazione di un'imposta diretta. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 11 giugno 1971, n. 1745 - Pres. Stella Richter - Est. Berri - P. M. Tavolaro (diff.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Masi) c. Comune di San Remo (avv. Uckmar).

Imposte e tasse in genere - Concetto di tributo - Canone corrisposto al Comune di San Remo per l'esercizio della casa da gioco - Non ha natura tributaria.

Imposta di ricchezza mobile - Comune di San Remo - Canone corrisposto per l'esercizio della casa da gioco - Entrata di diritto pubblico - Non è tassabile.

Il canone che la società concessionaria della casa da gioco corrisponde annualmente al Comune di San Remo non ha natura tributaria mancando una norma in forza della quale il canone sia imposto (1).

Il canone che la società concessionaria della casa da gioco corrisponde annualmente al Comune di San Remo, pur non avendo natura tributaria, costituisce un provento di carattere pubblicistico non soggetto all'imposta di ricchezza mobile (2).

(*Omissis*). — L'Amministrazione delle Finanze dello Stato assume nell'unico motivo del ricorso principale, in aperto contrasto coll'assunto dell'impugnata sentenza, che le entrate oggetto dell'accertamento non hanno carattere tributario, perchè l'attività da cui derivano trae origine da un'autorizzazione del Ministero dell'Interno (e non già da una concessione statale di un'attività a carattere monopolistico fiscale), e perchè mancano tutte le caratteristiche del tributo, cioè la necessaria regolamentazione legislativa richiesta dall'art. 26 Cost. (come già dall'art. 30 dello Statuto Albertino) e l'obbligazione tributaria corrispondente all'esercizio del potere di imposizione.

La questione che le Sezioni Unite sono chiamate a risolvere è quella della natura giuridica delle somme percepite dal Comune di San Remo dalla società concessionaria, a norma dell'atto 30 dicembre 1945 qualificato contratto di appalto, intervenuto tra il Comune e la società per azioni C.I.R.T. Con detto contratto il Comune ha dato in appalto l'esercizio del gioco d'azzardo, concedendo la gestione del locale del Casino Municipale alla società colla piena osservanza di un allegato capitolato d'oneri; ha venduto alla società concessionaria i mobili e l'arredamento dei locali per il prezzo di lire cento milioni; ha concesso in uso i locali e ha stabilito un corrispettivo, indicato nell'atto quale tasso di concessione, in base ad una percentuale degli introiti compresa tra il 66 % (per le somme inferiori a lire 300 milioni) e il 77 % (per le somme superiori a lire 500 milioni).

In ogni caso i concessionari hanno garantito al Comune il pagamento di una «tassa minima» di lire 100 milioni per ogni anno di esercizio.

(1-2) La prima massima è evidentemente esatta. Il canone, che la stessa sentenza definisce come corrispettivo di un contratto di appalto, non ha natura di tributo non solo perchè non imposto in virtù del potere di imperio dello Stato, ma anche perchè trae la sua fonte da un negozio e non direttamente dalla legge. Sul concetto di tributo la più recente giurisprudenza ha precisato che non sono elementi caratteristici di esso nè quello dell'inerenza ad un servizio pubblico, nè quello della finalità pubblica a cui l'entrata è destinata, nè quello del regime monopolistico dal servizio che produce l'entrata; ha invece natura tributaria il prelievo di carattere pubblicistico che rientra nella attività *iure imperii* della Pubblica Amministrazione; non sono quindi tributi i proventi del servizio ferroviario e le relative «soprattasse» (Cass. 20 dicembre 1967,

L'atto è stato reso esecutivo dal Prefetto di Imperia il 31 dicembre 1945.

Tale atto, richiamato dalla sentenza impugnata, così come da tutte le precedenti pronunce emesse nel corso del giudizio, è stato stipulato dal Comune a seguito di due decreti del Ministero per l'Interno (4 gennaio 1928 e 9 gennaio 1932) che autorizzano l'esercizio del gioco d'azzardo nel Casino Municipale di San Remo. Il Ministro per l'Interno ha emanato i suoi provvedimenti in forza di una facoltà concessagli da un testo legislativo e precisamente dal r.d.l. 22 dicembre 1927, n. 2448 convertito in legge 27 dicembre 1928, n. 3125. Con tale provvedimento legislativo venne accordata al Ministro per l'Interno la « facoltà di autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, purché senza aggravio per lo Stato » il Comune di San Remo ad adottare « i provvedimenti necessari per poter addivenire all'assestamento del proprio bilancio ed all'esecuzione delle opere pubbliche indilazionabili ». Trattasi pertanto di un provvedimento legislativo di *ius singulare*, emesso dopo che era caduto, perché non convertito in legge, il r.d.l. 27 aprile 1924, n. 636, sulla disciplina delle case da gioco, in cui, con disposizione di carattere generale, veniva riconosciuta la facoltà, a chiunque ne facesse domanda, di aprire case da gioco in località climatiche, balneari o idrotermali, aventi particolari requisiti espressamente indicati.

La Corte Suprema è perciò chiamata a pronunciarsi per la terza volta sulla natura giuridica dei proventi del Comune di San Remo a

n. 2988 in questa *Rassegna*, 1968, I, 42), i canoni per l'utilizzazione di acque pubbliche (Sez. Un. 29 maggio 1969, n. 1893, *ivi*, 1969, I, 729; contra 7 maggio 1968, n. 1395, *ivi*, 1968, I, 503; 24 maggio 1968, n. 1581, *Riv. Leg. fsc.*, 1968, 2043), e per le utenze telefoniche, sebbene per questi ultimi, in vista dell'importanza essenziale per i bisogni della vita del relativo esercizio, l'imposizione sia coperta da riserva di legge (Corte Cost. 9 aprile 1969, n. 72, in questa *Rassegna*, 1969, I, 412).

Notevoli perplessità desta la seconda massima che in maniera quasi immotivata dichiara sottratti all'imposta di ricchezza mobile i proventi di carattere pubblicistico. È innanzi tutto dubbia la natura pubblicistica del provento desunta dalla destinazione ad assestare il bilancio del Comune e ad eseguire opere pubbliche, perché tutte le entrate degli enti pubblici hanno una finalità pubblica (v. sent. 20 dicembre 1967 n. 2988 *cit.*); nemmeno apprezzabili conseguenze possono trarsi dal fatto che l'entrata è procacciata attraverso l'esercizio di un potere attribuito al Comune dall'autorità amministrativa in forza di una legge, requisito questo che, egualmente caratterizza la quasi totalità dell'attività degli enti pubblici. È noto che è soggetto alla imposta ogni reddito derivante da qualsiasi fonte, non assoggettabile alle imposte fondiarie, pur se prodotto al di fuori di una attività lucrativa (art. 81 del t. u. sulle imposte dirette); quindi anche l'ente pubblico può essere obbligato all'imposta se ricava un

seguito dell'autorizzato esercizio della casa da giuoco, ma va subito detto che il caso in esame (assoggettabilità all'imposta di R.M. dei canoni corrisposti dal concessionario al Comune) è del tutto nuovo. Infatti la prima sentenza, del 7 giugno 1936, n. 462, ha esaminato e risolto il problema del tipo d'imposta di registro che il concessionario doveva pagare per la registrazione degli atti di concessione e in quell'occasione ha affermato che il canone, che la società deve corrispondere al Comune per l'autorizzato esercizio del gioco d'azzardo, ha, nel suo intrinseco, natura tributaria, in quanto si ricollega ad un servizio assunto in regime chiaramente monopolistico. La seconda sentenza 17 ottobre 1953, n. 3419 ha risolto, sotto il profilo dell'imposta generale sull'entrata, la questione della natura dei proventi che il Comune di San Remo percepisce dall'esercizio diretto del gioco d'azzardo (infatti il Comune talvolta ha dovuto gestire direttamente il Casino Municipale). La Cassazione in tal caso ha negato a tali proventi il carattere di entrata tributaria, ma ha fatto espressamente salvo quanto ritenuto con la precedente sentenza, rilevando la diversa natura giuridica della questione allora decisa, vertente sul canone di concessione pagato dal concessionario al Comune. Come già è stato indicato nella prima parte della presente decisione, la Suprema Corte, in questa seconda sentenza, ha tenuto a precisare che quanto fu detto dalla Corte nella precedente « non può avere diretto riferimento con la questione ben diversa che forma oggetto del presente ricorso ». Devono, pertanto, rilevare ora le Sezioni Unite che la specie in esame è più affine a quella definita con la sentenza del 1936.

L'apparente contrasto e le molte incertezze che si sono manifestate nella giurisprudenza di merito e in quella delle commissioni tributarie, così come nella dottrina, sono da ascrivere all'anomala disciplina legislativa della materia. Su questo rilievo, condiviso anche

reddito da una attività esercitata nell'ambito della sua potestà amministrativa. Si è più volte discusso della tassabilità di proventi ricavati con gli avanzi di gestione degli enti comunali di consumo (Cass. 28 maggio 1966, n. 1397, in questa *Rassegna*, 1966, I, 1082), dei mercati ittici comunali (Cass. 27 ottobre 1965, n. 2272 e 26 aprile 1969, n. 1346, *ivi*, 1965, I, 1285 e 1969, I, 520) e del servizio dei contributi unificati in agricoltura (Cass. 3 febbraio 1969 n. 312, *ivi*, 1969, I, 109); in tutti questi casi la tassabilità è stata esclusa, con decisioni pur non convincenti, solo perchè si è ritenuto per presunzione di legge che gli avanzi di gestione dovessero essere riassorbiti negli esercizi futuri e quindi non costituissero un reddito, e non certo perchè dette entrate, in quanto « procacciate attraverso l'esercizio di un potere attribuito dalla autorità amministrativa », fossero in ogni caso non soggette all'imposizione di ricchezza mobile. Se quindi qualche problema può pur sorgere sulla tassabilità di tutte le entrate non tributarie degli enti pubblici non è certo esatto il principio contrario della non tassabilità delle entrate di diritto pubblico specie quando, come nel caso, l'entrata è il corrispettivo di un contratto di appalto.

dal Comune di San Remo, nella discussione orale, l'avvocato generale dello Stato e il Procuratore generale hanno svolto argomentazioni atte a porre in dubbio la legittimità costituzionale dei provvedimenti legislativi e ministeriali sopra richiamati, e hanno precisato che dei problemi relativi è già stata investita la Corte Costituzionale che li deciderà tra breve tempo.

Osservano al proposito le Sezioni Unite che la questione di legittimità costituzionale (che comunque — secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte — potrebbe portare ad una declaratoria di illegittimità degli indicati provvedimenti con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, poichè trattasi di testi normativi anteriori alla Costituzione; di guisa che il biennio 1946-1947, a cui si riferisce l'accertamento definitivo dell'Ufficio delle imposte, non sarebbe direttamente influenzato in nessun caso da una pronuncia d'incostituzionalità) non è rilevante nella specie. Infatti si discute della natura giuridica di proventi già riscossi ed erogati, attinenti ad una stipulazione di fatto storicamente esaurita. Se tali proventi debbano essere sottoposti all'imposta di R.M. dovrebbe, pertanto, in qualsiasi ipotesi essere stabilito.

Se si considera l'aspetto economico-sociale dei proventi in esame e il loro carattere prevalentemente pubblicistico anche per la loro posizione in un quadro monopolistico, si è indotti ad affermare, come ha fatto la Corte di appello di Torino nell'impugnata sentenza, che si è in presenza di entrate di natura tributaria. Ma a porre in dubbio la qualità di tributo sta la mancanza di una legge che preveda il tributo e ne determini la disciplina, in applicazione dell'art. 23 della Costituzione, corrispondente sostanzialmente all'art. 30 dello Statuto albertino secondo la precisa affermazione del Procuratore generale in udienza. Ed in effetti, caduto il r.d.l. n. 636 del 1924, l'atto legislativo originario è dato, come si è precisato, dal r.d.l. n. 2448 del 1927 che si è limitato a dare facoltà al Ministro per l'Interno ad autorizzare il Comune di San Remo, in maniera volutamente generica, ad adottare i provvedimenti necessari all'assestamento del proprio bilancio, anche in deroga alle leggi vigenti.

Nel provvedimento legislativo non è fatto alcun cenno al gioco d'azzardo, che invece ha formato oggetto dei richiamati decreti del 1928 e 1932 del Ministro per l'Interno, autorizzanti l'esercizio del gioco d'azzardo nel Casino Municipale di San Remo.

Questi due succinti e generici provvedimenti sono stati ritenuti di natura amministrativa dalla Suprema Corte proprio nella citata sentenza del 1936, in cui è detto che essi, pur avendo la loro base nella legge, non hanno carattere legislativo, perchè hanno natura identica a tutte quelle altre autorizzazioni che la pubblica autorità può concedere in base alla legge di P. S. Ma anche a voler attribuire ad

essi la natura di regolamenti delegati, come ritenuto dalla Corte di appello di Torino, è da escludersi che in essi vi sia l'espressa istituzione e disciplina di un tributo in senso proprio, tanto è vero che la sentenza e il Comune sentono la necessità di richiamarsi, ad integrazione della succinta espressione dei decreti, ai poteri discrezionali dell'Ente impositore nel quadro delle leggi matematiche (del gioco) e alle convalidate consuetudini internazionali che regolano l'entità della percezione. Ma tale richiamo non convince, perchè reperire in una disciplina di tal genere il rispetto del principio di legalità risultante dall'art. 30 dello Statuto albertino (« nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal re ») non solo non è agevole, ma non è giuridicamente fondato.

Il principio di legalità è stabilito per dare ai cittadini, soggetti a contribuzione, la massima garanzia possibile: solo una legge può imporre coattivamente a loro un onere economico, che si traduce nel prelievo di una parte della loro ricchezza.

Ora individuare la completa disciplina « legislativa », qui certamente mancante, in consuetudini internazionali cui è soggetto il gioco d'azzardo è svuotare di contenuto il principio di legalità, che postula l'intervento diretto del patrio legislatore. Tale intervento può essere integrato certamente da altri atti esterni aventi forza normativa, come oggi avviene ad es. per i regolamenti comunitari, ma in nessun caso può essere supplito da consuetudini, generalmente accettate, ma in materia di dubbia liceità, perchè contrastante con la stessa legge penale generale. Trattasi pur sempre, in ogni caso, di consuetudini a cui manca ogni carattere di cogenza, perchè la negata applicazione di esse produrrebbe certamente ripercussioni economiche nell'esercizio del gioco d'azzardo, ma non avrebbe il benchè minimo riflesso nell'ordine giuridico interno e in quello internazionale.

Nel caso in esame in realtà una compiuta disciplina sussiste, ma è quella prevista nel contratto di appalto tra il Comune e la società concessionaria, disciplina che, se trae la sua ragion d'essere da provvedimenti legislativi e governativi, non è certo essa stessa sul piano legislativo. È vero che nel contratto si parla di tassa di concessione, ma è chiaro che la volontà dei paciscenti non può essere equiparata a quella del legislatore, tanto più in presenza di una pattuizione del tutto insolita nella materia tributaria moderna, quale è quella di far carico al concessionario della corresponsione di un canone minimo assai elevato in ogni caso, anche, cioè, nell'ipotesi di un'entrata inferiore a quella prevista.

La Corte di appello di Torino fa cenno al provvedimento legislativo che disciplina il gioco d'azzardo nel Comune di Campione (legge 2 marzo 1935, n. 201), legge che non avrebbe dato luogo, a quanto

assume il Comune di San Remo, a contestazioni giudiziarie; essa qualifica (art. 6) «tassa di concessione» il canone del concessionario.

Sembra alle Sezioni Unite che il rilievo costituisca un argomento di più per escludere nel caso del Comune di San Remo il carattere di tributo al canone di concessione: quando il legislatore, in considerazione della particolare situazione del Comune di Campione, posto in una zona circondata dal territorio della Repubblica Svizzera (al punto che moneta avente corso corrente è il franco svizzero), ha ritenuto di dare carattere tributario ai proventi in discussione, non ha esitato a dirlo espressamente e direttamente.

Che poi, la relazione ministeriale al decreto ministeriale di autorizzazione abbia parlato di tributo locale, e che natura tributaria ai proventi abbia riconosciuto in passato il Ministero delle Finanze, sono circostanze non rilevanti, non solo perchè trattasi di atti privi di ogni valore di interpretazione autentica delle leggi (vedi la citata sentenza n. 3419 del 1953), ma anche perchè risalenti ad un'epoca in cui la differenza tra legge e decreto era venuta ad affievolirsi, dato il potere, praticamente illimitato, del governo di emanare norme giuridiche. Nella maggior parte dei casi la conversione in legge formale di tali provvedimenti avveniva automaticamente e spesso in blocco, al punto che, anche dopo la conversione in legge, il provvedimento legislativo nella prassi veniva indicato con la qualifica e la data originarie.

Del resto le Sezioni Unite alla presente disamina hanno premesso che se fosse sussistito un provvedimento legislativo in cui la qualifica tributaria fosse stata espressamente attribuita ai proventi in esame (come è avvenuto per Campione), nessun dubbio avrebbe potuto sussistere in proposito, come nessun dubbio sussiste per il gioco del lotto, interamente disciplinato da atti aventi forza di legge (vedi t.u. approvato con r.d.l. 19 ottobre 1938, n. 1933 convertito in legge con modificazioni, 5 giugno 1939, n. 973 e successive modificazioni).

Ancora per quanto riguarda la sentenza della Cassazione del 1936 va rilevato che essa, pur avendo affermato la natura tributaria dei canoni di concessione che riguardavano non solo il gioco d'azzardo, ma anche altre manifestazioni di natura artistica o spettacolare, li ha esaminati sotto il profilo dell'imposta di registro a cui dovevano essere sottoposte le convenzioni del tempo e ha limitato la sua pronuncia a individuare gli articoli della tariffa applicabile.

Da quanto sin qui precisato, mentre appare manifesto che non può essere ritenuta la natura tributaria dei proventi in oggetto, deve peraltro essere affermata la loro natura pubblicistica, risultante dalla stessa struttura della disciplina legislativa e amministrativa in forza della quale è stato stipulato il contratto di appalto che li prevede.

Si è in presenza di un'entrata procacciata dal Comune attraverso l'esercizio di un potere ad esso attribuito dall'autorità amministrativa a ciò autorizzata da un atto legislativo, per assestare il proprio bilancio e per eseguire opere pubbliche indilazionabili (r.d.l. n. 2448 del 1927 convertito in legge n. 3125 del 1928), all'unica condizione di non arrecare « aggravio per lo Stato ».

Tale condizione, nella sua retta interpretazione letterale e logica, non vuole già dire che lo Stato non intendeva rinunciare ai suoi tributi sulle eventuali nuove entrate del Comune di San Remo, ma che lo Stato non intendeva sopperire, neppure in parte, col denaro proprio alle necessità del Comune a cui voleva venire incontro.

Tale retta interpretazione prova come è errato ritenere che lo Stato, pur preoccupato delle esigenze del Comune di San Remo, traesse spunto dai provvedimenti che pronunciava allo scopo di assestare il bilancio di quel Comune, per reperire a sè stesso una fonte di nuova entrata tributaria.

La natura pubblicistica dei proventi in oggetto esclude che essi siano soggetti a imposta di R.M., tipica degli incrementi patrimoniali di natura privatistica risultanti da un determinato impiego di capitale o lavoro o dall'uno e dall'altro insieme.

Così modificata la motivazione dell'impugnata sentenza essa deve essere confermata nel suo dispositivo, che si appalesa conforme a diritto, a norma del disposto del secondo comma dell'art. 384 c.p.c.

Pertanto il ricorso principale dell'Amministrazione finanziaria deve essere rigettato e, per conseguenza, deve essere dichiarato assorbito il ricorso incidentale del Comune di San Remo, espressamente condizionato all'accoglimento del ricorso principale. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 giugno 1971, n. 1753 - Pres. Favara - Est. Virgilio - P. M. Secco (conf.) - Cucinello (avv. Generali) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Zoboli).

Imposta di registro - Imposta speciale sulle automobili nuove - Prima immatricolazione di automobili acquistate anteriormente all'estero - Si estende.

(d.l. 23 febbraio 1964, n. 26; l. 12 aprile 1964, n. 190).

Per effetto della legge di conversione (12 aprile 1964, n. 190) del d.l. 23 febbraio 1964, n. 26, per automobili nuove, soggette alla speciale imposta, debbono intendersi quelle che vengono iscritte per la prima volta al P.R.A. e quindi anche quelle acquistate all'estero anteriormente all'entrata in vigore della norma istitutiva ma immatricolate in Italia successivamente (1).

(1) Non constano precedenti.

(*Omissis*). — Con unico motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 1 della legge 12 aprile 1964, n. 190, nonché dell'art. 12 delle preleggi, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte del merito erroneamente ritenuto che l'imposta istituita con la predetta legge sia applicabile alla « prima iscrizione al P.R.A. », mentre dal tenore e dalla *ratio* delle disposizioni, contenute nella legge stessa, si desume che il tributo grava solo sull'acquisto di autovetture nuove.

In particolare si sostiene che l'autovettura del ricorrente (che era stata acquistata nel 1960 in Germania) non aveva il requisito di « nuova », e pertanto non era soggetta all'imposta speciale di cui all'art. 1 della citata legge n. 190 del 1964 all'atto dell'immatricolazione nel Pubblico registro automobilistico.

La censura non ha fondamento.

Va premesso che il d.l. 23 febbraio 1964, n. 26, istitutivo di una imposta speciale sugli acquisti, fu, in sede di conversione, modificato con la legge 12 aprile 1964, n. 190.

All'art. 1 del predetto decreto, che contempla, ai fini dell'imposta speciale, le autovetture nuove di cui alla lett. a) dell'art. 26 del t.u. approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, fu aggiunto il seguente comma: « Agli effetti del presente decreto, per nuove si intendono le autovetture che vengano iscritte per la prima volta al P.R.A. ».

In base a tale aggiunta è evidente che il legislatore ha inteso di equiparare — ai fini dell'applicazione dell'imposta speciale — le autovetture nuove, e come tali immatricolate, alle altre che, pur essendo state acquistate in precedenza all'estero presso industriali e commercianti (secondo l'espressione di cui alla prima parte dell'art. 1 del menzionato decreto), siano tuttavia iscritte successivamente, per la prima volta, nel Pubblico registro automobilistico italiano.

Ne discende che anche nell'ipotesi di un'autovettura acquistata all'estero, che venga successivamente nazionalizzata mediante iscrizione nel P.R.A., l'imposta speciale è applicabile. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 giugno 1971, n. 1755 - Pres. Stella Richter - Est. Brancaccio - P. M. Gentile (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Angelini Rota) c. Immobiliare Revere Petrarca ed altri (avv. Salvucci).

Imposta sulle società - Detrazione delle imposte afferenti a singoli redditi - Imposte effettivamente pagate nell'anno - Ultimo anno di esercizio - Eccezione.

(l. 6 agosto 1954, n. 603, art. 5; t.u. 29 gennaio 1951, n. 645, art. 148).

Le imposte afferenti a singoli redditi che sono detraibili ai fini della formazione del reddito per l'imposta sulle società sono le im-

poste del reddito per l'imposta sulle società sono le imposte effettivamente pagate nell'anno in cui è stato prodotto il reddito e non quelle che, pur riferendosi a questo periodo, sono accertate e iscritte a ruolo in anni successivi. Tuttavia quando cade in considerazione l'ultimo esercizio di una società liquidata o trasformata sono detraibili tutte le imposte che ad esso si riferiscono, anche se iscritte a ruolo successivamente. Ciò vale sia sotto il vigore della legge 6 agosto 1954, n. 603, sia sotto il vigore del t.u. delle imposte dirette (1).

(Omissis). — Col secondo motivo del ricorso si lamenta « violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma terzo, della legge 6 agosto 1954, n. 603 e dell'art. 148, comma secondo, lett. b), del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 »; la Corte di appello avrebbe erroneamente interpretato la prima norma, nel ritenere che, in base ad essa, agli effetti della determinazione del reddito imponibile per l'applicazione dell'imposta sulle società, si dovesse detrarre non già l'imposta di ricchezza mobile effettivamente pagata nell'anno di produzione del reddito, ma l'imposta calcolata sul reddito prodotto in questo anno, ancorchè iscritta a ruolo solo in un anno successivo; nell'art. 5 della legge del 1964 l'espressione « imposte ordinarie afferenti i redditi » non si riferirebbe al metodo con cui effettuare la detrazione, ma solo al tipo d'imposta detraibile, e la menzione della detraibilità delle imposte riguardanti i tre esercizi precedenti avrebbe il solo significato di una limitazione dell'estensione del c.d. criterio della cassa.

La censura, in parte fondata, non può condurre all'accoglimento del ricorso, ma giustifica solo una correzione della motivazione della sentenza impugnata, nell'esercizio dei poteri a questa Suprema Corte attribuiti dall'art. 384 cpv. c.p.c.

È certamente esatto che l'art. 5, comma terzo, della legge n. 603 del 1954, nello stabilire che le imposte ordinarie afferenti i redditi non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta sulle società, ha inteso prendere in considerazione le imposte effettivamente pagate nell'anno in cui è stato prodotto il reddito e non quelle che a questo comunque si riferiscano, anche se accertate e iscritte a ruolo in anni successivi.

La contraria interpretazione sostenuta dalla Corte di appello è sostanzialmente fondata sull'argomento letterale costituito dal generico richiamo ai redditi fatto dal legislatore con l'uso dell'espressione « imposte ordinarie afferenti i redditi ». Ma l'argomento non convince, perchè il significato di questa espressione non può essere stabilito, pre-

(1) Viene confermato l'orientamento già manifestato con la sent. 26 gennaio 1968, n. 267, in questa *Rassegna*, 1968, I, 104.

scindendo dalla *ratio* della disciplina dell'imposta sulle società. Questa *ratio*, ove si rifletta sul parallelismo fra questo tipo di imposta e quella complementare progressiva sul reddito, risultante tra l'altro esplicitamente dagli atti preparatori della legge del 1954 (cfr. Relazione alla 5^a Comm. perm. Senato - Atti Senato doc. n. 359) — va individuata nell'intento del legislatore di colpire, con un tributo mensile, il reddito netto effettivamente conseguito, depurato delle spese e degli oneri fiscali incontrati per la sua produzione. Fra questi oneri non possono essere inclusi quelli relativi a imposte non ancora iscritte a ruolo, ancorchè ne sia prevedibile la iscrizione in esercizi successivi a quello della produzione del reddito, perchè tali imposte non diminuiscono il reddito effettivamente conseguito in quest'ultimo esercizio, ma quello che si conseguirà nell'anno in cui si effettuerà l'iscrizione a ruolo.

Intesa alla luce di questa *ratio*, l'espressione « imposte ordinarie afferenti i redditi » si chiarisce inequivocabilmente nel senso che essa riguarda le imposte iscritte nei ruoli dell'esercizio sociale al quale si riferisce il bilancio, considerato agli effetti dell'imposta sulle società; e con questo senso essa è stata recepita nell'art. 148 del t.u. delle imposte dirette, approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in cui è stata inserita una inequivocabile esplicitazione letterale al riguardo, con intento che non può non ritenersi interpretativo.

L'attribuzione di questo significato all'art. 5, comma 3°, della legge del 1954 è conforme alla precedente giurisprudenza di questa Suprema Corte affermata con la sentenza n. 267 del 27 gennaio 1958, n. 645, in occasione della decisione di una causa avente oggetto analogo a quello della presente.

Peraltro, come fu ritenuto nella stessa occasione, questa interpretazione non è sufficiente ad individuare compiutamente l'ambito di estensione dell'applicazione della norma.

Va ricordato che, come risulta pacificamente — in modo ora esplicito ora implicito — dalla sentenza impugnata, dal ricorso e dal controricorso, la controversia attuale riguarda la determinazione del reddito imponibile delle tre società resistenti nell'ultimo anno di esercizio, prima che esse fossero messe in liquidazione.

Questa determinazione dell'oggetto della controversia è stata messa in dubbio dalla difesa dell'Amministrazione ricorrente soltanto nella memoria difensiva; ma di questo dubbio non si può tener alcun conto, perchè espresso tardivamente e, comunque, perchè contraddetto dalle risultanze precedenti.

In relazione all'oggetto della lite, come ora definito, si presenta la questione se l'art. 5 della legge del 1954 possa essere inteso nel senso della applicabilità del criterio da esso stabilito, per la detrazione delle imposte afferenti i redditi, anche all'ultimo anno di esercizio di una società in liquidazione.

In conformità di quanto ritenuto nella menzionata sentenza n. 267 del 1968, la questione deve essere risolta in senso negativo.

Come esattamente si è osservato in questa sentenza, l'art. 5 della legge del 1954 presuppone la perdurante esistenza e tassabilità delle società, poichè solo nei riguardi di una società che continui a svolgere la sua attività è possibile applicare, ai fini della determinazione dell'imponibile, il sistema di detrazione cosiddetto di cassa.

Quel presupposto non ricorre nel caso di ultimo esercizio sociale per avvenuta liquidazione o trasformazione della società, anzi qui si verifica un caso del tutto opposto, che non può essere sottoposto alla medesima disciplina del primo, a meno di non voler pervenire alla incongruenza giuridica, per giunta iniqua, di escludere dalla detrazione del reddito complessivo le imposte iscritte a ruolo dopo la liquidazione o trasformazione della società, sottoponendo in tal modo all'imposta sulle società il reddito lordo, anzichè quello netto. Questa incongruenza non è tollerata dalla *ratio* che si è visto essere propria dell'art. 5, sicchè deve escludersi che questa norma possa riferirsi all'ultimo esercizio delle società in liquidazione o trasformate (non più soggette a tassazione).

Esclusa la possibilità di applicare l'art. 5, la disciplina di questa ipotesi va ricercata, in mancanza di un'espressa disposizione, nei principi generali in materia di imposta sulle società, principi, in virtù dei quali, sia per la legge del 1954, sia per il citato t.u. del 1958, il reddito da colpire è stato considerato sempre e soltanto quello netto. Il ricorso a questi principi comporta che per l'ultimo esercizio delle società che si trovino nella situazione giuridica ora ricordata il reddito netto va stabilito non con criteri formali riferiti ai dati di chiusura del bilancio, ma con criteri sostanziali, che tengano conto anche degli oneri di imposte maturati in quell'esercizio e solo successivamente iscritti a ruolo.

Così individuata la disciplina giuridica applicabile alle situazioni dedotte dalle tre società resistenti, deve concludere che legittimamente i giudici di appello hanno ritenuto esatta la sentenza del tribunale che aveva detratto dal reddito imponibile accertato nei riguardi delle dette società l'importo delle imposte di ricchezza mobile relative all'ultimo esercizio della loro attività e iscritte a ruolo in anni successivi; ma che non conforme a legge è invece la motivazione con cui quei giudici hanno giustificato la loro decisione.

Conseguentemente, in conformità di quanto disposto dall'art. 384 cpv. c.p.c., l'errore della Corte di appello nella motivazione della sentenza impugnata va corretto nei sensi che risultano dai rilievi che precedono, mentre il ricorso dell'Amministrazione delle finanze dello Stato, rivelatosi sostanzialmente infondato, va rigettato. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 giugno 1971, n. 1766 - Pres. Stella Richter - Est. Mazzacane - P. M. Cutrupia (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli) c. soc. ITALVER (avv. Graziadei).

Imposte di fabbricazione - Costituzione della Repubblica - Decreto legge 23 ottobre 1964, n. 989, sulla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi - Conversione - Emendamenti abrogativi - Efficacia ex tunc.

(Cost. art. 73 e 77; d.l. 23 ottobre 1964, n. 989; l. 18 dicembre 1964, n. 1350).

Il decreto-legge non convertito perde efficacia con effetto ex tunc sia quando la mancata conversione sia totale, sia quando concerne singole disposizioni; conseguentemente non è dovuta l'imposta di fabbricazione sulle miscele di idrocarburi di cui all'art. 1, comma terzo, lettera c), del d.l. 23 ottobre 1964, n. 989 soppresso in sede di conversione con la legge 16 dicembre 1964, n. 1350 (1).

(Omissis). — L'Amministrazione finanziaria, con il primo motivo, denuncia la violazione degli artt. 77, terzo comma e 73, terzo comma della Costituzione, 11, primo comma, delle disposizioni della legge in generale, dell'articolo unico della legge 18 dicembre 1964, n. 1350 e dell'art. 1, terzo comma, del d.l. 23 ottobre 1964, n. 989, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. La ricorrente sostiene che, mentre la mancata conversione *in toto* del d.l. ha effetto *ex tunc*, quella relativa ad una singola disposizione, la quale ne risulti quindi soppressa, ha efficacia *ex nunc*; che infatti il d.l., convertito in parte, produce egualmente i suoi effetti sino alla entrata in vigore della legge di conversione, la quale opera, con gli emendamenti soppressivi o modificativi, esclusivamente per il futuro; che, pertanto, con riferimento alla fattispecie, il tributo riscosso *medio tempore* fu legittimamente percepito.

La questione così proposta è stata già esaminata da questo Supremo Collegio e risolta in senso sfavorevole alla ricorrente con la sentenza 8 ottobre 1969, n. 3211, le cui considerazioni, in mancanza di nuovi validi argomenti in contrario, devono essere pienamente condivise. È stato invero osservato, con la menzionata sentenza, che l'articolo 77 della Costituzione è stato formulato in manifesta antitesi al precedente sistema incardicato sul r.d. 31 gennaio 1926, n. 100, il quale, attribuendo al Governo il potere di emanare norme giuridiche aventi forza di legge, conferiva alla mancata conversione integrale o parziale del d.lgt. effetti *ex nunc*, poichè l'atto del Governo si formava,

(1) Viene confermato il principio già espresso con la sentenza 8 ottobre 1969 n. 3211 (in questa *Rassegna*, 1969, I, 843, con richiami).

fin dall'origine, come un provvedimento legislativo fornito d'efficacia normativa al pari delle leggi emanate dal Parlamento.

La Costituzione vigente, invece, pur ammettendo che in casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo « possa adottare » (non già « emanare ») provvedimenti provvisori con forza di legge, ha chiaramente negato all'esecutivo ogni potere legiferante, rigorosamente riservandolo alle due Camere quale loro tipica ed insostituibile funzione. La provvisorietà implica il ripristino della situazione anteriore, se l'atto non venga convertito, cioè se il « provvisorio » non si trasformi, mediante il suo assorbimento nella legge di conversione, in definitivo.

La diversa disciplina appena illustrata dell'uno e dell'altro sistema è ovviamente riferibile sia all'atto nella sua unitarietà, sia al suo contenuto, cosicché, mentre il d.l., secondo il precedente ordinamento, aveva nel suo insieme ed in ogni singola sua disposizione un valore normativo tendenzialmente permanente, nonostante la sua subordinazione alla conversione parlamentare, appunto perchè nasceva come legge originariamente perfetta, lo stesso, invece, nell'ordinamento vigente, ha carattere provvisorio, non ha la dignità di una fonte normativa ed acquista valore giuridico nel suo insieme ed in ogni sua particolare disposizione soltanto se venga convertito, perchè soltanto la conversione è idonea a conferirgli la dignità ed il valore di un atto legislativo.

Nel primo sistema il Governo era investito del potere di emanare norme giuridiche, nel secondo invece ne è del tutto privo; nel primo, per conseguenza, il decreto corrisponde ad una legge, nel secondo invece ad un provvedimento di fatto originariamente viziato, finchè non sia stato legittimato dall'organo investito del potere legislativo mediante la legge di conversione.

Le suesposte considerazioni rivelano la inconsistenza del rilievo dell'Amministrazione, secondo cui l'emendamento soppresivo, essendo pur sempre ricollegabile alla volontà di conversione da parte del legislatore, dovrebbe necessariamente avere effetto *ex nunc* postochè il decreto nel suo insieme sopravvive in virtù della legge di conversione. Se, infatti, si consideri che l'atto, in ogni sua norma, nasce provvisorio, precario e viziato, finchè il potere legislativo non gli conferisca carattere di legalità retroattivamente mediante una forma di sanatoria, consegue che le parti dell'atto non convertite restano invalide fin dalla prima adozione dell'atto stesso, non avendo potuto conseguire il crisma della legittimità. Diversa era invece la situazione secondo il precedente ordinamento, appunto perchè, come già si è detto, il decreto nella sua interezza, e quindi ogni sua disposizione, singolarmente considerata, aveva di fatto e di diritto indole legislativa, che restava ferma finchè in sede di conversione non fosse intervenuto un emendamento abrogativo.

Considerata la diversa natura del provvedimento, nei due ordinamenti, e quindi di ogni singola sua disposizione, l'emendamento abrogativo non può non avere, nei riguardi della disposizione medesima, che lo stesso effetto proprio del totale rifiuto di conversione rispetto al decreto unitariamente considerato.

E, come prima la conversione o la mancata conversione totale o parziale aveva sempre effetto *ex nunc*, così ora le stesse hanno effetto *ex tunc* non consentendo la nascita, sul piano legislativo costituzionale, di una norma giuridica.

Si può dunque concludere che l'emendamento soppressivo di un decreto, il quale ai sensi dell'art. 77 della Costituzione non è « legge » in senso tecnico finché non venga convertito appunto perché adottato da un organo privo del potere legislativo, toglie alle disposizioni soppresse ogni ragione di sussistenza fin dall'origine, non avendo le stesse acquistato quel crisma di legalità suscettibile di conferire loro valore di legge.

Con il secondo motivo l'Amministrazione denuncia la violazione degli artt. 7 ed 8 del d.l. 23 ottobre 1964, n. 989, dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Si sostiene, in via subordinata, che la sentenza impugnata ha erroneamente escluso che il legislatore, in sede di conversione, si sia avvalso della possibilità di regolare i rapporti sorti sulla base della parte non convertita del decreto n. 989 del 1964; che infatti la mancata soppressione degli artt. 7 ed 8 del decreto predetto, i quali contenevano disposizioni regolamentari procedurali ed accertative concernenti esclusivamente il tributo soppresso, realizzava la disciplina intertemporale dei rapporti medesimi, implicando, anche in base alle risultanze dei lavori preparatori, l'efficacia *medio tempore* della norma non convertita.

Anche tale questione è stata esaminata e risolta in senso sfavorevole all'Amministrazione con la menzionata sentenza n. 3211 del 1969. È stato ivi fondatamente osservato: gli artt. 7 e 8 del d.l. 23 ottobre 1964, n. 989 stabilivano l'obbligo di denuncia entro certi termini per i detentori del prodotto, che alla lett. c del terzo comma dell'art. 1 era stato assoggettato al tributo soppresso in sede di conversione, e prevedevano una pena pecuniaria a carico degli inadempienti. Al momento della conversione, che era stata negata per il tributo di cui alla predetta lettera c, venne proposto anche il rifiuto di conversione o la soppressione di detti articoli, ma il rappresentante del Governo vi si oppose, considerando che la norma non convertita fosse rimasta valida *medio tempore*, e che le disposizioni da sopprimere conservassero una loro utile funzione. In base a queste osservazioni l'emendamento fu ritirato e gli artt. 7 e 8 del decreto furono quindi convertiti, pur non essendo stata convertita l'espressa previsione del tributo (lett. c, terzo

comma, art. 1). Ciò, tuttavia, non dimostra la sopravvivenza intertemporale della norma soppressa per espressa volontà del legislatore.

Invero l'esercizio da parte delle Camere del potere di regolare i rapporti sorti in base alla disposizione non convertita, sì da poterne ritenere, *medio tempore*, la sopravvivenza, deve essere esplicito e dar vita a positive e precise norme regolatrici, dalle quali la volontà legislativa circa l'efficacia intertemporale della norma non convertita risulti chiara e non equivoca. La sopravvivenza non può invece desumersi indirettamente dalla mancata soppressione di norme divenute superflue. Ciò è dimostrato dalla *ratio* e dalla stessa lettera della norma costituzionale (ultima parte del terzo comma dell'art. 77) e soprattutto dalla esigenza logica di un'autonoma disciplina di rapporti ormai rimasti privi di ogni particolare e specifica loro regolamentazione.

Per quanto riguarda i lavori parlamentari, si deve osservare che la sopravvivenza degli artt. 7 e 8 del d.l., meramente strumentali rispetto al tributo soppresso, non può essere interpretata in senso anticostituzionale, quale sarebbe di conferire, senza altre precisazioni legislative, efficacia *ex nunc* ad un emendamento meramente soppressivo. Ciò in base alle considerazioni già illustrate a proposito del primo motivo del ricorso.

Pertanto non essendo certo valida la personale manifestazione di volontà di taluni rappresentanti del potere legislativo di mantenere in vigore gli artt. 7 e 8 del d.l. in contrasto manifesto con gli effetti retroattivi della mancata conversione parziale del decreto stesso, secondo il dettato costituzionale, anche il secondo mezzo del ricorso si rivela infondato. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 giugno 1971, n. 1771 - Pres. Favara - Est. Berarducci - P. M. Sciaraffia (conf.) - Amadeo (avv. Carlino) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Masi).

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Decisioni delle Commissioni tributarie - Ricorso in Cassazione per saltum - Inammissibilità.

(Cost. art. 111).

Il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., ammesso soltanto contro provvedimenti decisori definitivi per i quali non sia previsto altro mezzo di impugnazione, non può essere proposto per saltum contro decisioni delle commissioni soggette ad impugnazione nell'ambito del sistema del contenzioso tributario (1).

(1) Decisione di evidente esattezza.

(*Omissis*). — Devesi esaminare, preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall'Amministrazione finanziaria. Si assume, infatti, da detta Amministrazione, che la decisione emessa dalla Commissione provinciale delle imposte, Sezione speciale di diritto, è una decisione di primo grado, avverso la quale può proporsi impugnazione alla Commissione centrale delle imposte, e che, pertanto, è inammissibile contro di essa il ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione, in quanto tale ricorso presuppone la definitività del provvedimento impugnato.

L'eccezione è fondata.

Già altra volta questo Supremo Collegio ha avuto occasione di affermare (cfr. sent. n. 3350 del 1957) che, in materia di imposte, il ricorso in Cassazione, ex art. 111 della Costituzione, non è ammissibile, *per saltum*, contro le decisioni delle Commissioni provinciali, che siano impugnabili innanzi alla Commissione centrale e che, se diventate definitive, per la mancanza di detta impugnazione, possono legittimare solo l'azione innanzi al giudice ordinario di primo grado, con le successive eventuali impugnazioni normali.

Questo principio non può che essere ribadito nella presente controversia.

Invero, in materia di imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza, per effetto dell'art. 29 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, le controversie che si riferiscono alla determinazione del valore sono decise, in prima istanza, dalle Commissioni distrettuali ed, in secondo grado, da quelle provinciali, senza possibilità di ricorso alla Commissione centrale, mentre le controversie che attengono all'applicazione della legge, e cioè che involgono questioni di diritto, sono decise, in primo grado, dalle Commissioni provinciali — in seno alle quali, a' sensi del successivo art. 30 dello stesso r.d., è istituita un'apposita sezione, comunemente denominata « sezione di diritto » — ed, in secondo grado, dalla Commissione centrale.

Per effetto di tale disciplina legislativa, quindi, mentre le decisioni delle Commissioni provinciali, in grado di appello in tema di determinazione del valore imponibile, sono decisioni che, nell'ambito del processo tributario, hanno carattere definitivo, lo stesso carattere non hanno, invece, le decisioni, in primo grado, delle Commissioni provinciali, Sezioni di diritto, contro cui è ammesso il ricorso alla Commissione centrale. La facoltà di proporre ricorso a questa Commissione, come giudice di appello, esclude, infatti, che dette ultime decisioni possano essere considerate definitive e, di conseguenza, importa che contro di esse non può proporsi ricorso, ex art. 111 della Costituzione, alla Corte di Cassazione, noto essendo che tale ricorso è ammissibile solo nella ipotesi di provvedimenti decisori e definitivi per i quali non sia previsto dalla legge alcun altro mezzo di impugnazione. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 giugno 1971, n. 1921 - Pres. Caporaso - Est. Valore - P. M. De Marco (conf.). - Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli) c. Soc. Faini (avv. Romeo).

Imposte doganali - Interessi - Importazioni temporanee - Importazioni tipiche e importazioni atipiche - Distinzione.

(l. 4 giugno 1962, n. 659, artt. 1 e 3).

Nel regime delle importazioni temporanee occorre distinguere quelle tipiche, consistenti nella importazione di materie destinate ad essere riesportate dopo un determinato ciclo di lavorazione, da quelle atipiche, consistenti nella importazione di merci da impiegare per un fine per il quale è stabilita un'esenzione e che non implica la riesportazione (r.d. 16 novembre 1937, n. 1890 e d.l. 8 marzo 1949, n. 75). Nelle importazioni tipiche, ove non abbia luogo la riesportazione e venga chiesta la nazionalizzazione, sorge l'obbligo di corrispondere i diritti doganali, che erano dovuti sin dal momento della importazione, con gli interessi di cui all'art. 1 della legge 4 giugno 1962, n. 659; solo nelle importazioni atipiche la nazionalizzazione ha luogo in esenzione e quindi per l'espressa norma dell'art. 3 della legge citata, non sono dovuti gli interessi dal momento della importazione a quello della nazionalizzazione (1).

(Omissis). — L'Amministrazione ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 3 della legge 4 giugno 1962, n. 659, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., sostiene che, ai sensi di tale norma, l'esonero dal pagamento degli interessi di mora concerne esclusivamente le merci, la cui esenzione, totale o parziale, dai diritti doganali sorga al momento della nazionalizzazione — in esito allo svolgimento, nello Stato, di un ciclo produttivo — e non anche le merci che, come quella in oggetto, fruiscono dell'esenzione di per se stesse sin dal momento dell'importazione.

La censura è fondata.

Dispone l'art. 1 della citata legge n. 659 del 1962: « ... sulle merci temporaneamente importate è dovuto un interesse suppletivo di mora in ragione del 3 % per semestre, da liquidarsi sull'ammontare dei diritti di confine e dell'imposta generale sulla entrata dovuti al momento in cui fu effettuata l'importazione temporanea per il tempo trascorso dal giorno dell'avvenuta importazione temporanea a quello della nazionalizzazione... ».

(1) Decisione da condividere pienamente; non constano precedenti specifici.

Il successivo art. 3 prescrive: « L'interesse suppletivo di mora di cui al precedente art. 1 non si applica nei casi in cui la nazionalizzazione avvenga in esenzione totale o parziale da diritti doganali ».

Secondo i principi che regolano il sistema delle temporanee importazioni, quale si evince dalle norme del r.d. 18 dicembre 1913, numero 1453, le merci estere che devono ricevere in Italia determinate lavorazioni ed essere impiegate nella fabbricazione di prodotti destinati all'esportazione, possono essere importate temporaneamente senza il pagamento dei diritti di confine, a condizione che il proprietario si obblighi, nei modi prescritti, a riesportarle entro un termine prestabilito. Se alla scadenza di tale termine le merci non sono state riesportate, sono dovuti i diritti di confine che si sarebbero dovuti corrispondere nel giorno dell'importazione, oltre agli interessi di mora. Prima della scadenza del termine di durata della temporanea importazione, il proprietario, però, può chiedere l'immissione al consumo in Italia delle merci importate, verso il pagamento dei diritti di confine dovuti con l'aggiunta di un interesse di mora.

Una parte della dottrina contrappone le suddette, che qualifica importazioni temporanee tipiche, alle importazioni temporanee atipiche, alla introduzione, cioè, nello Stato, di merci o materiali destinati ad un impiego nazionale, relativamente ai quali l'apparato formale della temporanea importazione può servire anche come sistema di controllo di un ciclo produttivo particolarmente complesso e per accertare le condizioni che debbono concorrere per la concessione di determinate franchige.

Vanno, al riguardo, ricordati il r.d. 16 novembre 1937, n. 1890 e il d.l. 8 marzo 1949, n. 75, relativi, rispettivamente all'importazione di materiali destinati alla costruzione, nei cantieri italiani, di navi mercantili, ecc. e di materiali introduttivi nelle zone industriali, per i quali, dopo il collaudo nel primo caso e la messa in opera nel secondo, vengono rilasciate bollette definitive di esenzione, che servono a dare scarico a quelle di temporanea importazione.

In tali casi, come è ovvio, impropriamente si potrebbe ravvisare nell'impiego dei suddetti materiali una riesportazione di essi, onde la qualifica di importazioni temporanee atipiche trova piena giustificazione.

Ciò posto, non può ricevere consenso l'assunto della controrricorrente, secondo cui l'obbligo di corrispondere i diritti doganali — e correlativamente l'esenzione da tale obbligo, nei casi in cui sia prevista — sorge sempre nel momento stesso in cui le merci estere passano la frontiera doganale, in quanto, come per altro questa Suprema Corte ha già avuto occasione di affermare (Cass., 30 giugno 1950, n. 1699), l'ordinamento tributario doganale, mentre normalmente stabilisce che il dazio deve essere soddisfatto con effetto definitivo nel momento suddetto, prevede dei casi nei quali il contribuente, al ve-

rificarsi di certe condizioni, ha diritto alla restituzione dell'imposta ed altri casi nei quali il credito tributario sorge nel momento in cui la merce entra nel territorio doganale, ma è sottoposta a condizione sospensiva ed altri casi, ancora, nei quali la nascita stessa dell'obbligazione tributaria è differita ad un momento successivo.

Orbene, secondo la Corte genovese, la disposizione dell'art. 3 della citata legge n. 659 dovrebbe intendersi nel senso che ogni qualvolta sussista per l'importazione di una determinata merce l'esenzione totale o la riduzione anche di uno solo dei diritti doganali (tra i quali rientrano sia i diritti di confine che l'I.G.E. all'importazione), gli interessi suppletivi non sarebbero computabili su alcun diritto, neppure su quello, o quota parte di quello, che in concreto viene applicato. (Come nel caso di specie, in cui, pur essendo la merce esente da dazio, era dovuta l'I.G.E., che è stata pagata dalla soc. Faini senza alcuna contestazione, e soltanto sull'I.G.E. erano stati, dalla Dogana di Genova, applicati gli interessi).

Codesta interpretazione non appare accettabile sotto un triplice profilo.

1) Invero, poichè l'art. 3 prevede anche l'ipotesi di merce la cui nazionalizzazione avvenga in esenzione totale da diritti doganali, la norma stessa sarebbe superflua ove essa dovesse riferirsi, come afferma la sentenza impugnata e sostiene la controricorrente, al caso di merce la cui importazione in sè avvenga in totale esenzione da diritti doganali. È, infatti, evidente che non essendo dovuti tali diritti, non sono neppure dovuti interessi su di essi.

2) Non si spiega poi perchè, in caso di esenzione « parziale » da diritti doganali, verrebbe concessa un'esenzione « totale » da interessi.

3) Infine la motivazione appare lacunosa, in quanto la sentenza impugnata, dopo aver affermato che « il testo della legge è così chiaro da non aver bisogno di alcuno sforzo interpretativo », riconosce che la legge stessa parla di « nazionalizzazione » (espressione che non si rinviene nella legge delle temporanee importazioni del 1913) e non di « importazione » della merce, ma poi si limita alla mera considerazione che « da tale diversità di termini l'interprete non è certo autorizzato ad introdurre una distinzione che porterebbe ad un risultato del tutto opposto a quello manifestamente voluto dalla legge ». Considerazione, questa, ovviamente insoddisfacente specie di fronte alle incongruenze rilevate *sub.* 1) e 2).

L'uso del termine « nazionalizzazione », cui l'esenzione è ricollegata, invece delle consuete espressioni di « importazione in esenzione... merci esenti da dazio... da diritto di confine... da diritti doganali », adoperate sia nella tariffa doganale (d.P. 7 luglio 1950, n. 442) che nei dd.PP. 26 dicembre 1958, n. 1105 e 21 dicembre 1961, n. 1339, non può non indurre a ritenere esatta l'interpretazione caldeggiata

dalla difesa dell'Amministrazione Finanziaria e già accolta dal Tribunale, secondo cui l'art. 3 si riferisce a merce, rispetto alla quale, l'esenzione sorge, non al momento dell'introduzione nello Stato, ma a quello successivo della nazionalizzazione, a conclusione di un ciclo lavorativo agevolato. In altri termini, l'esenzione di cui all'art. 3 si applica soltanto alle importazioni temporanee atipiche.

Con tale interpretazione, le illogicità e le incongruenze sopra citate scompaiono.

Nell'importazione tipica il ritardo tra l'introduzione della merce ed il pagamento dei diritti è cagionato dal comportamento dell'importatore, il quale, sia pure avvalendosi di una facoltà a lui concessa dall'art. 14 della legge n. 1453 del 1913, dopo aver in un primo tempo dichiarato che importava temporaneamente per poi esportare, muta destinazione e immette la merce in consumo nello Stato. Codesto ritardo nella percezione dei diritti doganali da parte dell'Amministrazione, giustifica la corresponsione dell'interesse, che, però, come ovvio, non è dovuto se la merce sia esente all'importazione.

Nell'importazione atipica, invece, il ritardo nella liquidazione nei diritti non dipende dal fatto dell'importatore, ma dal congegno stesso istituito dalla legge per l'applicazione dell'agevolazione. La merce, non esente al momento dell'importazione, lo diviene, totalmente o parzialmente, per particolari ragioni, al momento della nazionalizzazione, al compimento, cioè del ciclo produttivo in vista del quale la merce stessa è stata importata. In tal caso, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 659 del 1962, l'interesse suppletivo sarebbe dovuto dal momento dell'importazione a quello della nazionalizzazione, se la legge, stessa, col successivo art. 3, non ne escludesse l'applicazione nel quadro delle condizioni di favore accordate a determinati settori produttivi. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 giugno 1971, n. 1923 - Pres. Rosano - Est. Giuliano - P. M. Silocchi (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Barsi) c. Comune di Portoferraio (avv. Piras).

Imposta di registro - Donazione a scopo di beneficenza, istruzione, igiene e pubblica utilità - Determinazione dello scopo - Valore cogente nei confronti del donatario - Necessità.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3260, art. 44, lett. c; r.d.l. 9 aprile 1925, n. 380, art. 1; c.c. art. 793).

L'esenzione fiscale per le liberalità in favore di provincie, comuni ed enti morali aventi lo « scopo specifico » di beneficenza, istru-

zione, igiene e utilità pubblica è applicabile solo quando dall'atto risultano la certezza dell'idoneità al conseguimento di uno di tali scopi, cioè quando il motivo che ha spinto il donante alla liberalità sia stato espresso con una clausola che abbia valore cogente nei confronti del donatario e si traduca in un modo a norma dell'art. 793 c.c. (1).

(*Omissis*). — I due mezzi del ricorso, attenendo a un'unica questione, variamente illustrata, debbono essere esaminati congiuntamente. Con essi la ricorrente, dolendosi di violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 8 della legge del registro, dell'art. 44 della medesima, modificato dall'art. 1 del r.d.l. 9 aprile 1925, n. 380, dell'art. 9 della legge 12 maggio 1949, n. 206, dei « principi generali tributari e sull'applicazione e interpretazione della legge » e di insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della qualificazione dello scopo enunciato nell'atto di donazione, ripropone la tesi che fu accolta dal primo giudice ed è stata dianzi riassunta. E aggiunge che un brano della sentenza impugnata, in cui si rileva come le espressioni dell'atto di donazione denotino una « commistione dello scopo di pubblica utilità con quello di beneficenza », mostra l'illogicità della motivazione, poichè non può essere specifico uno scopo « ambivalente », che, invece « attenendo l'ambivalenza non a singoli obiettivi, ma a categorie di obiettivi, può qualificarsi indeterminato nei limiti delle categorie medesime ».

Questa complessa censura è fondata.

Invero, le agevolazioni fiscali in questione sono state disposte per favorire il raggiungimento di scopi di beneficenza, istruzione o educazione; perciò spettano soltanto nei casi in cui l'intrinseca natura dell'atto e i suoi effetti giuridici, ai quali devesi aver riguardo secondo la fondamentale norma dell'art. 8 della legge del registro, siano tali che ne scaturisca la certezza della sua idoneità al conseguimento di uno di siffatti scopi. Tale idoneità può sussistere soltanto se il motivo che ha spinto il donatore alla liberalità — e che con riguardo alla compiuta donazione, si configura come scopo della medesima — sia stato espresso nell'atto con una clausola che abbia valore cogente nei confronti del donatario, se, cioè, il motivo siasi tradotto in un modo, a norma dell'art. 793 c.c. Altrimenti, la menzione di quel motivo non è che una raccomandazione, priva di giuridici effetti.

(1) Decisione esattissima. Cfr. Cass. 9 giugno 1969, n. 2023, in questa *Rassegna*, 1969, I, 535.

Il modo, od onere, genera a carico del donatario, un'obbligazione, come emerge dall'art. 793 c.c., che contempla l'adempimento e l'inadempimento dell'onere. Ma un'obbligazione non può sorgere se non con un oggetto determinato o almeno determinabile. La specificità dello scopo è richiesta dalle norme fiscali ora in esame per soddisfare tale esigenza.

La menzione della « beneficenza, istruzione e educazione » delimita il campo in cui dev'essere compreso lo scopo; ma questo non è « specifico » se non è indicata la destinazione, compresa in quel campo, che, in concreto, il donatario si impegni a dare alla cosa donata.

Non contrasta con queste considerazioni (che sono in armonia con la sentenza n. 2023 del 1969 della Corte Suprema, la quale ha sancito che i benefici fiscali in questione spettano soltanto nell'ipotesi di effettiva realizzazione dello scopo, e in tal modo ha postulato la necessità di una concreta determinazione di ciò che debba essere realizzato) la dizione dell'art. 1 primo comma del r.d.l. 9 aprile 1925, n. 380, che ha modificato l'art. 44 della legge del registro, là dove esso contempla le liberalità « anche se onerose, purchè l'eventuale onere sia inerente allo scopo per il quale sono disposte ». Si potrebbe, invero, dubitare che, essendo prevista come meramente eventuale l'apposizione di un onere alla donazione per la quale è concesso il beneficio fiscale, ed essendo, anzi, considerato tale onere come non impediente il beneficio, purchè inerisca allo scopo della liberalità, non sia possibile identificare lo « scopo specifico » con un onere, come si è fatto dianzi. Ma l'attento esame della disposizione fugge il dubbio. Infatti, gli oneri espressamente menzionati dalla norma sono quelle prestazioni a favore di terzi che, in ipotesi, siano imposte dal donatore all'ente pubblico donatario. Per il loro valore, l'atto dovrebbe a norma dell'art. 42 della legge del registro, essere tassato come se fosse a titolo oneroso: eccezionalmente, l'art. 1 surricordato estende l'esenzione dall'imposta di registro anche a questo onere, purchè inerente allo scopo specifico della liberalità. Per contro, come ha chiarito la relazione ministeriale al d.l. 9 aprile 1925, n. 380, l'esenzione non si applica agli oneri imposti al donatario a favore di terzi che non siano obbligati ad alcuna prestazione per il raggiungimento dello scopo specifico per cui la donazione è stata fatta. Ma tutto ciò non toglie che lo « scopo specifico » di cui qui si discute sia un onere, nel senso di obbligo imposto al donatario di dare al bene donato una particolare destinazione, accezione del termine che è compresa nella previsione dell'art. 793 del c.c.

La Corte fiorentina avrebbe dovuto esaminare il contenuto dell'atto al lume delle suesposte considerazioni. Quest'esame dovrà pertanto essere compiuto dal giudice di rinvio. — (*Omissis*).

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 giugno 1971, n. 1924 - Pres. Caporaso - Est. Mazzacane - P. M. Del Grosso (conf.) - Soc. F.lli Vanzo (avv. D'Angelantonio) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Savarese).

Imposta di registro - Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Alberghi - Inapplicabilità.

(l. 2 luglio 1949, n. 408, art. 13 e 14; c.c. art. 1022 e 1023).

L'agevolazione prevista dalla legge 2 luglio 1949, n. 408 per le case di abitazione non di lusso non è applicabile per le costruzioni che per la loro struttura siano in prevalenza da considerare come alberghi, anche se organizzati in forma di alloggi minimi inidonei a fornire una stabile dimora (1).

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 giugno 1971, n. 1841 - Pres. Stella Richter - Est. Elia - P. M. Gentile (conf.) - Soc. Costruzioni De Lieto e Del Vecchio (avv. Manfredonia) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Baccari).

Imposta di registro - Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Alberghi - Inapplicabilità - Estensione della agevolazione per la legge 19 giugno 1961, n. 659 - Esclusione.

(l. 2 luglio 1949, n. 408, artt. 13 e 14; c.c. artt. 1022 e 1023; l. 19 giugno 1961, n. 659, artt. 1 e 5).

L'agevolazione della legge 2 luglio 1949, n. 408, non è applicabile alle costruzioni che in parte prevalente siano, per le loro caratteristiche strutturali, alberghi, come tali inidonei a consentire un'abitazione permanente e definitiva; ciò vale anche sotto il vigore della legge 19 giugno 1961, n. 659 che, in relazione al r.d. 21 giugno 1938, n. 1094, ha esteso l'agevolazione a complessi ricettivi destinati ad ospitare comunità organizzate di persone (ospedali, case di cura, collegi ecc.) non rientrando gli alberghi nemmeno in questa categoria (2).

(1-2) Nello stesso senso è anche la sent. 19 giugno 1971, n. 1889 di cui si omette la pubblicazione. Per riferimenti v. Cass. 23 ottobre 1968 n. 3422 (Riv. leg. fisc., 1969, 719) e 12 giugno 1968 n. 1870 (Mass. Giur. It., 1968, 671).

I

(*Omissis*). — La Società Vanzo, con il primo e con il secondo motivo, strettamente connessi, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, in relazione all'art. 12 delle preleggi (art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.). Sostiene che le agevolazioni tributarie previste dalle norme menzionate concernono gli edifici aventi la struttura delle case di abitazione, senza che abbia influenza la effettiva destinazione, ad essi poi data; che le caratteristiche strutturali della abitazione devono essere desunte dalla idoneità a soddisfare i bisogni essenziali di essa; che invece la Corte del merito ha esaminato la consistenza dei 143 appartamenti dell'edificio al diverso fine di porre in evidenza che essi non erano atti a soddisfare « in modo conveniente » talune particolari esigenze; che in ogni caso le agevolazioni tributarie in questione non possono essere negate solo perchè l'edificio è stato prevalentemente adibito ad altro uso diverso da quello della abitazione a cui esso è parimenti idoneo, che infine la sentenza impugnata ha erroneamente dato rilevanza giuridica all'ampiezza dei servizi comuni (1° motivo). La ricorrente aggiunge che la Corte del merito, pur avendo riconosciuto esatto il principio per cui ai fini delle agevolazioni tributarie in questione deve prendersi in considerazione la struttura delle singole unità immobiliari, ha poi omesso di esaminare adeguatamente la sussistenza di tale requisito, negando il carattere di abitazione sul rilievo che l'uso alberghiero non trovava ostacoli nella destinazione dell'immobile.

Le censure sono infondate.

Le agevolazioni previste dal titolo secondo (art. 13 e ss.) della legge 2 luglio 1949, n. 408 si applicano alle costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti di case di abitazione non di lusso che siano compiute nei limiti temporali previsti dalla legge e successive modificazioni. Con la espressione casa di abitazione, adoperata nella richiamata legge, il legislatore ha inteso riferirsi alle sole costruzioni destinate ad ospitare nuclei familiari, come è dato desumere dal significato letterale della formula comune, corrispondente a quello tecnico giuridico recepito nell'art. 1022 c.c. e dal fatto, altresì, che per caratterizzare le case di lusso, escluse dalle agevolazioni, il d.m. 7 gennaio 1950 si è esclusivamente riferito a case destinate ad alloggiare nuclei familiari. Le agevolazioni predette non sono pertanto applicabili ad edifici diversi da quelli destinati ad uso di abitazione privata. Ai fini, poi, dell'applicazione delle agevolazioni medesime occorre aver riguardo alla destinazione strutturale o funzionale della costruzione, non all'uso cui questa venga effettivamente adibita dopo la sua ultimazione, poichè il legislatore, nel concedere la esenzione, si è proposto di incrementare le

costruzioni che per struttura o funzionalità possono essere destinate a casa di abitazione non di lusso.

A tali principi, più volte affermati da questa Corte (cfr. da ultimo, sent. nn. 3422 e 1870 del 1968) si è puntualmente attenuta la sentenza impugnata. Invero la Corte di merito è pervenuta alla conclusione che l'immobile dovesse essere qualificato come albergo per le sue peculiari caratteristiche strutturali, ed ha preso in considerazione l'impiego attuale di esso al solo scopo, espressamente dichiarato, di rilevarne l'aderenza della struttura originaria all'uso in concreto attuato. Ed infatti la sentenza impugnata ha proceduto ad un attento esame della consistenza dell'edificio, costituito da un piano terreno (comprendente servizi comuni fra cui un ristorante destinato agli ospiti dell'edificio) e da quattro piani elevati (comprendenti 143 alloggi minimi, di quattro tipi diversi, arredati e forniti di cucinini aventi funzione del tutto sussidiaria rispetto al ristorante comune) ed ha rilevato, considerando in ogni particolare (contrariamente a quanto afferma la ricorrente con il secondo motivo) gli elementi strutturali dei singoli alloggi, che questi, inserendosi in un complesso nel quale il soddisfacimento della maggior parte delle esigenze è affidata a servizi collettivi, costituiscono camere e appartamento di albergo, e non « case di abitazione » essendo inadeguate, per le caratteristiche poste in evidenza, a fornire una stabile dimora. La Corte ha aggiunto che la destinazione originaria dell'immobile ad albergo risultava non soltanto dagli obiettivi caratteri strutturali rilevati ma, altresì, dal regolamento di amministrazione il cui esame rivelava l'inserzione, normale e permanente, delle unità abitative nella « Catena Eurotel » avente finalità turistica alberghiera, ed ha poi precisato che l'impiego attuato dell'edificio ad albergo (indicato come tale anche nelle pubblicazioni turistiche) costituiva un indice dell'impiego specifico per cui esso era stato costruito.

Il convincimento così espresso dalla Corte del merito, aderente agli esatti principi premessi, e sorretto da esauriente e logica motivazione, non è pertanto censurabile sotto alcuno dei profili indicati dalla società ricorrente. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — Senonchè tale errore della Commissione Centrale non può portare all'annullamento della decisione impugnata, la quale si fonda anche sul presupposto di inapplicabilità della agevolazione fiscale per essere l'edificio destinato per quattordici piani ad albergo, e tale diversa causa di esclusione dal beneficio, fondata su un apprezzamento di fatto, insindacabile in cassazione, è di per sé sufficiente a

giustificare la decisione, autonomamente dall'altra, attinente al termine biennale.

In effetti, la Commissione Centrale, con apprezzamento incensurabile, congruamente motivato, anche con riferimento alle risultanze degli atti di causa, tra cui alle informazioni dell'ufficio Tecnico Erariale, alle consulenze, alle ammissioni di parte, ha rilevato che i due piani interrati, il pianterreno, e un complesso di quattordici piani dello stabile, erano strutturalmente ed obbiettivamente destinati ad albergo, con caratteristiche alberghiere, diverse da quelle delle case ad uso di abitazione, permanenti e definitive.

Il beneficio, essendo destinato, nella maggior parte, l'immobile ad uso diverso dall'abitazione, e, cioè, ad uso di albergo, non poteva, perciò, indipendentemente da ogni altra considerazione, venir concesso, nè poteva essere frazionato, in quanto la imposizione tributaria, come l'attività pubblica di registrazione, che ne è il presupposto, inerisce ad unico atto, riguardante, inscindibilmente, tutto il complesso edilizio ricostruito, e non distinte unità immobiliari. I benefici previsti dalla legge 2 luglio 1949, n. 408 sono applicabili alle sole costruzioni o ricostruzioni di immobili destinati ad uso di abitazione, e, cioè, destinati ad alloggio di nuclei familiari, in relazione agli artt. 1022 e 1023 c.c.

Nel sistema della legge, infatti, l'abitazione corrisponde all'uso dell'immobile per alloggiare la persona e la sua famiglia, dovendosi per famiglia intendersi le persone conviventi nell'ambito del citato art. 1023 c.c.

Il concetto di albergo è del tutto diverso da quello di casa di abitazione, perchè l'albergo non è destinato ad alloggiare essenzialmente nuclei familiari, ma, invece, ha la destinazione normale ad ospitare persone in transito, e presenta, perciò, caratteristiche sue proprie, in relazione all'art. 16 r.d.l. 24 ottobre 1935, n. 2049.

Agli immobili destinati ad albergo, con caratteristiche strutturali obbiettivamente e definitivamente alberghiere, non sono perciò applicabili le agevolazioni fiscali previste dalla legge 2 luglio 1949, n. 408 (Cass. I sez. civ. 12 giugno 1969, n. 1870).

Nulla rileva dunque che, con la decisione impugnata, la Commissione Centrale abbia motivata l'esclusione dal beneficio non solo, esattamente, con riferimento alla destinazione ad albergo, ma anche, erroneamente, riferendosi alla durata dei lavori, in quanto la decisione, fondata su due ordini di considerazioni, ciascuno autonomo, resta valido se una delle due argomentazioni sia errata, e l'altra sia sufficiente a sorreggere il giudizio (Cass. I sez. civ. 11 maggio 1967, n. 962).

Pertanto il primo motivo di ricorso deve essere rigettato. — (*Omissis*).

Col quarto ed ultimo mezzo, si denuncia violazione degli artt. 1 e 5 della legge 19 luglio 1961, n. 659 in relazione all'art. 2 del r.d.

21 giugno 1938, n. 1094, deducendosi in subordine che la parte destinata ad albergo avrebbe dovuto godere dei benefici fiscali essendo assimilabile alle case di abitazione, come lo sono le colonie, i collegi e in genere gli edifici destinati ad ospitare collettività di persone.

Anche il quarto mezzo non è fondato, in quanto gli alberghi non possono essere assimilati agli edifici scolastici, agli ospedali, alle case di cura, alle colonie, ai collegi, non avendo finalità di educazione e di cura e non essendo destinati ad ospitare comunità organizzate di persone. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 giugno 1971, n. 1926 - Pres. Giannattasio - Est. Miele - P. M. Caristo (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Lancia) c. Manfreda.

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Giudizio dinanzi al tribunale ordinario ex art. 29 terzo comma d. l. n. 1639 del 1936 - Apprezzamento del calcolo dei valori - Esclusione.

(d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 29).

Il giudice ordinario adito per l'impugnazione per difetto di calcolo o errore di apprezzamento delle decisioni delle Commissioni provinciali di valutazione, deve soltanto compiere un giudizio di legittimità, sulla sola base della decisione denunciata, senza poter valutare la fondatezza della valutazione nè integrare o variare la motivazione insufficiente sulla scorta degli atti del giudizio amministrativo (1).

(*Omissis*). — Con il primo motivo l'Amministrazione ricorrente, deducendo la violazione dell'art. 29 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 nonché contraddittorietà e difetto di motivazione, afferma che la Corte di merito, anziché limitarsi ad esaminare se la decisione impugnata fosse affetta dal denunciato vizio dell'errore di calcolo, in cui sarebbe incorsa la Commissione provinciale, ha integrato la motivazione della decisione impugnata con propri argomenti eccedendo pertanto i suoi poteri di semplice controllo di mera legittimità.

La censura è fondata. Come ha ripetutamente affermato questa Suprema Corte, il ricorso al giudice ordinario previsto dall'art. 29 terzo comma del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, per grave ed evidente errore di apprezzamento ovvero per mancanza od insufficienza di calcolo nella determinazione del valore del bene oggetto dell'imposizione, co-

(1) Giurisprudenza costante: Cass. 26 ottobre 1968, n. 3568, in questa *Rassegna*, 1968, I, 831, con richiami. Per una più approfondita disamina sull'ampiezza del controllo esercitato dal giudice ordinario v. Cass. 18 gennaio 1971, n. 90, *ivi*, 1971, I, 400.

stituisce un'impugnazione di mera legittimità, il cui oggetto è limitato all'accertamento dei suddetti vizi. Pertanto il giudice ordinario deve accertare solo se il denunciato vizio sussista e non esaminare anche la fondatezza della valutazione adottata dalla Commissione, e effettuare l'indagine solo in base alla decisione impugnata, senza possibilità di integrare o variare la motivazione della decisione stessa sia pure in base agli atti del giudizio amministrativo.

A tali principi non si è attenuta la Corte d'Appello, la quale non si è limitata a verificare se il denunciato vizio della decisione sussistesse, ma ha proceduto ad un vero giudizio sulla fondatezza della valutazione, integrando la decisione impugnata con sue argomentazioni tratte dagli atti di causa e non desunte dalla decisione. Invero nella decisione della Commissione si affermava solo che il complesso dei beni caduti in eredità costituivano un fondo rustico e che il fabbricato serviva alla conduzione del fondo e che il carattere agricolo era confermato dal piano regolatore, senza che fosse indicato, a sostegno di tali affermazioni, alcun elemento di calcolo o di valutazione.

La Corte doveva solo esaminare se tale motivazione fosse da considerare adeguata secondo il precetto dell'art. 29 terzo comma del r.d. cit., anche con riferimento all'art. 42 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, che prescrive che nella motivazione della decisione siano indicati gli elementi di fatto tenuti a calcolo nella determinazione degli imponibili.

Pertanto, sussistendo il denunciato vizio, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla stessa Corte d'Appello. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 22 giugno 1971, n. 1957 - Pres. Marletta - Est. Gambogi - P. M. Trotta (conf.) - Soc. F.A.T.M.E. (avv. Nucci) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Casamassima).

Imposte doganali - Competenza e giurisdizione - Decreto di qualificazione doganale delle merci - Discrezionalità dell'Amministrazione - Esclusione - Giurisdizione del giudice ordinario.

(d.l. 7 luglio 1950, n. 442, art. 4; l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, artt. 2 e 5).

Imposte e tasse in genere - Fonti dell'obbligazione tributaria - Atti amministrativi - Ammissibilità - Limiti - Imposte doganali - Esclusione - Interpretazione analogica della norma - Ammissibilità.

(Cost., art. 23; preleggi, art. 14; d.l. 7 luglio 1954, n. 442, art. 4).

La qualificazione delle merci agli effetti della applicazione della tariffa doganale consiste sempre in un'interpretazione della legge che

non lascia all'Autorità amministrativa alcun margine di discrezionalità; pertanto tutte le controversie sulla legittimità del decreto del Ministro delle Finanze emesso ai sensi dell'art. 4 del d.l. 7 luglio 1950, n. 442 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (1).

Il principio della riserva di legge sulla imposizione tributaria fissato nell'art. 23 Cost. non è inconciliabile con la concessione alla Pubblica Amministrazione di poteri discrezionali, qualora detti poteri vengano attribuiti nella cornice della legge che regola la materia per meglio attuarne la realizzazione e gli scopi; ciò non si verifica in tema di qualificazione doganale delle merci, nella quale il giudizio di assimilazione di merci non nominate in tariffa a quelle con le quali hanno maggiore analogia si concreta in una interpretazione analogica della legge (eccezionalmente ammessa) e non in un apprezzamento discrezionale (2).

(Omissis). — Con determinazione 31 gennaio 1963 il Ministro delle finanze classificò, agli effetti doganali, le « capsule microfoniche Ericsson per microtelefoni » importate dall'estero dalla Società « fabbrica apparecchi telefonici materiali elettrici » (F.A.T.M.E.) nella « voce » n. 1198 lett. a) della tariffa doganale approvata con d.p. 7 luglio 1950, n. 442, voce comprendente « amplificatori di correnti elettriche (a bassa frequenza); microfoni ed altoparlanti per qualsiasi impiego e loro parti; microfoni ».

Con ricorso 16 aprile 1963, la F.A.T.M.E. chiese al Consiglio di Stato l'annullamento del provvedimento ministeriale, deducendo *in primis* la violazione della tariffa doganale, l'eccesso di potere, la motivazione perplessa e contraddittoria del provvedimento stesso, e sostenendo che nella specie andava applicata la voce 1194 lett. b) della tariffa suddetta. Con un secondo motivo di ricorso dedusse, altresì, la violazione della stessa tariffa doganale in relazione alla legge 5 aprile 1950, n. 295, con la quale si concedeva alla Svezia, esportatrice delle « capsule microfoniche Ericsson », il trattamento della nazione più favorita.

(1-2) Le sent. 4 aprile 1964, n. 733 e 30 maggio 1966, n. 1421, citate nel testo, sono pubblicate in *Giust. civ.*, 1964, I, 1417 e 1966, I, 1493. Con la pronuncia ora intervenuta, la questione specifica può considerarsi definitivamente risolta.

Sull'ampio argomento trattato nella seconda massima, è stato affermato anche in sede costituzionale (sent. 11 luglio 1969, n. 129, *Foro it.*, 1969, I, 2055) che il principio della riserva di legge è relativo, nel senso che il tributo deve trovare nella legge il suo titolo ma non necessariamente tutti gli elementi che lo costituiscono, essendo legittima l'assegnazione ad organi amministrativi dei compiti non soltanto meramente esecutivi, bensì anche dei compiti di determinare elementi, presupposti o limiti, varamente individuali, di una prestazione imponibile, in base a dati ed apprezzamenti tecnici » col solo limite che siano sufficientemente indi-

L'Amministrazione delle finanze si costituì in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato per essere la controversia in materia di diritti soggettivi, giusta quanto ritenuto da questa Corte Suprema con sentenza n. 1421 del 1966, concernente altra partita della stessa merce di importazione, anch'essa importata dalla F.A.T.M.E.

Con la decisione 10 febbraio-17 maggio 1967 oggi impugnata il Consiglio di Stato ha affermato la propria giurisdizione, rigettando poi il ricorso nel merito. Ha, all'uopo, ritenuto:

a) che è ormai *ius receptum* che le controversie doganali non costituiscono una ipotesi di giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo a seconda che in esse si faccia, secondo l'ordinario criterio, questione di diritti soggettivi o di interessi legittimi;

b) che, per quanto concerne particolarmente le cosiddette controversie di qualificazione delle merci agli effetti doganali, deve escludersi che tale qualificazione dia luogo in ogni caso ad un giudizio interamente vincolato, senza margine di discrezionalità amministrativa;

c) che detto giudizio vincolato ricorre quando si tratti di definire merceologicamente le cose importate per ricercare se queste nel caso concreto rientrino nella categoria descritta dalla « voce » della tariffa doganale, non quando si sia di fronte ad una merce che non trova, in astratto, esauriente rispondenza in una di dette « voci »;

d) che in quest'ultimo caso, infatti, l'Amministrazione deve procedere ad una « interpretazione di secondo grado » tipica del diritto amministrativo e rivolta alla identificazione non soltanto della volontà dichiarata dalla legge, ma anche delle finalità di questa e delle ragioni politiche cui si ispira la tariffa doganale;

cati nelle leggi « i criteri direttivi di base e le linee generali da servire per delimitare la discrezionalità nella produzione di fonti secondarie della disciplina ». Con questa decisione furono quindi dichiarate costituzionalmente legittime le norme dell'art. 10 del d. l. 19 ottobre 1944, n. 338 e dell'art. 12 del d. l. 27 dicembre 1946 n. 469, che per l'imposta sull'entrata, demandano al Ministro delle Finanze di determinare le entrate per le quali si applichi il sistema dell'abbonamento e delle quote condensate. Nello stesso senso la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sent. 19 maggio 1969, n. 1726, *Giur. it.*, 1969, I, 1, 733 e in altro campo di riserva di legge, art. 42 Cost., sent. 26 marzo 1970, n. 823 citata nel testo, *Foro Amm.*, 1970, I, 1, 263). Altra questione è, però, quella della giurisdizione che si pone in relazione all'atto amministrativo che, emanato nella cornice della legge, può o no spaziare nell'ambito di una limitata discrezionalità.

e) che dette ragioni politiche trascendono, nel caso di tale tariffa, il semplice aspetto tributario, perchè la finalità fiscale non è la sola nè la principale della tariffa stessa;

f) che quindi la qualificazione doganale della categoria di merce costituita da « capsule microfoniche a granuli di carbone da impiegare nei microtelefoni per apparecchi di abbonato », non essendo tale categoria espressamente nominata in tariffa, costituisce materia di interessi legittimi che rientra nella giurisdizione del Consiglio di Stato.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione illustrato con memoria la F.A.T.M.E.; resiste con controricorso l'Amministrazione delle finanze dello Stato che peraltro conclude rimettendosi a giustizia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col motivo di ricorso la F.A.T.M.E., denunciando la violazione degli artt. 2 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E sul contenzioso amministrativo, nonchè degli artt. 26 e 48 del t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 e dell'art. 23 della Costituzione in relazione all'art. 362 c.p.c., deduce il difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato sulla controversia in esame in conformità della giurisprudenza di questa Corte Suprema secondo la quale « rientra nella cognizione del giudice ordinario l'indagine intesa ad accertare se una determinata merce rientri in una piuttosto che in altra voce della tariffa doganale »; e pone in rilievo il fatto che tale principio, già affermato da queste Sezioni Unite con sentenza n. 733 del 1964, è stato nuovamente applicato dalle stesse Sezioni Unite con sentenza n. 1421 del 1966 in una controversia da essa F.A.T.M.E. instaurata in ordine alla « qualificazione » doganale di altra partita delle stesse « capsule microfoniche Ericsson ».

Il ricorso è fondato.

Con la decisione in esame il Consiglio di Stato non ha evitato di darsi carico della esistenza dei precedenti giurisprudenziali oggi invocati dalla ricorrente, ma ha fatto una applicazione restrittiva del principio affermato da questa Corte Suprema nell'esercizio del suo potere di discriminazione tra le giurisdizioni, col distinguere tra accertamento merceologico, concreto e peritale della rispondenza di una determinata partita di merce ad una categoria o « voce » doganale il cui ambito astratto non sia in discussione, ed accertamento generico e preliminare della « voce » sotto la quale debba esser fatta rientrare, sempre in astratto, tutta una categoria di merci che non sia espressamente prevista dalla tariffa doganale; e con l'affermare poi che in questo secondo caso l'Amministrazione esercita un potere discrezio-

nale — non sottoposto come tale al sindacato del giudice ordinario — perchè deve procedere ad una interpretazione « di secondo grado » (che tenga, cioè, conto di tutte le finalità del legislatore doganale e non solo dell'aspetto tributario della tariffa) nel determinare per analogia sotto quale « voce » tariffaria debba esser fatta rientrare la categoria di merci non espressamente prevista.

Si può subito osservare che, siccome questa Corte Suprema, con la sentenza n. 1421 del 1966, ha, come si è premesso, affermata la giurisdizione del giudice ordinario nella qualificazione doganale di altra partita della stessa identica merce, la distinzione oggi fatta dal Consiglio di Stato è comunque in contrasto con tale affermazione di principio, che ovviamente copriva il dedotto ed il deducibile. Ma anche a prescindere da questo rilievo, dato che il Supremo Consesso Amministrativo non è vincolato dai principi affermati in astratto da queste Sezioni Unite, deve osservarsi che nemmeno la distinzione oggi dedotta come nuovo argomento contro l'assoggettabilità della particolare materia doganale alla giurisdizione del giudice ordinario può essere accettata a tali effetti.

Dal punto di vista logico codesta distinzione indubbiamente sussiste, perchè una cosa è la classificazione della fattispecie concreta in una categoria astratta, ed altra il confronto tra due di tali categorie astratte per controllarne la identità o meno. Ma sul piano della funzione giurisdizionale la distinzione stessa si traduce in differenza tra applicazione della legge (di pacifica interpretazione) nel caso concreto, ed interpretazione della legge stessa, naturalmente in astratto; con la conseguenza che lo stesso interesse del cittadino — e cioè l'interesse a pagare il giusto tributo — viene ad essere configurato come diritto se si tratta di definire, in concreto, merceologicamente le cose importate, e come interesse legittimo se si tratta di controllare a quale « voce » della tariffa doganale, in astratto, corrisponda la categoria merceologica cui dette cose importate pacificamente appartengono. Ora questa diversità di regime di tutela giurisdizionale è inconcepibile, perchè se l'interesse del cittadino è considerato e tutelato come diritto di fronte alla falsa applicazione di legge, esso non può essere considerato e tutelato come interesse legittimo di fronte alla errata interpretazione di legge; la violazione del diritto del contribuente infatti può essere commessa sia col negare indebitamente che la merce importata di fatto rientri nella categoria prevista dalla « voce » doganale, sia col negare indebitamente che la categoria indicata dall'importatore, e come tale corrispondente merceologicamente alle cose importate nella fattispecie, possa essere sussunta in astratto nella « voce » stessa.

Vero è che la decisione impugnata — pur non essendo sorretta da quell'insieme di argomentazioni rigorose e complesse che, se mai, sa-

rebbero state, secondo quanto ha osservato una qualificata dottrina, necessarie nella specie — ha cercato di dare giustificazione del suo sostanziale discostarsi dalla specifica giurisprudenza di questo Supremo Collegio (alla quale ha fatto formale adesione) col richiamare, attraverso la utilizzazione del concetto di « interpretazione di secondo grado », le esigenze speciali di politica legislativa che determinano il regime doganale e che riducono a semplice componente di non principale importanza l'aspetto tributario della tariffa. Secondo quanto deve dedurre dalla concisa motivazione in esame, insomma, mentre l'applicazione merceologica della voce di tariffa al caso concreto, non implicando affermazioni generali o di principio, costituirebbe opera vincolata dell'Amministrazione, sottoposta come tale al sindacato del giudice ordinario, la distinzione, classificazione, sussunzione ed identificazione delle categorie merceologiche astratte con le voci della tariffa sarebbe compito discrezionale dell'Amministrazione stessa, attenendo alla realizzazione di pubbliche finalità che non potrebbero essere realizzate con una meccanica elencazione di legge sottoposta agli ordinari criteri interpretativi di cui all'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale.

Questa concezione parte da un presupposto in sè esatto quello, cioè, della natura altamente politica, o se si vuole, di attività di governo che deve attribuirsi alla scelta da parte dello Stato del regime doganale più o meno protezionistico o liberistico che esso vuol darsi. Nessuno dubita che questa scelta corrisponda ad interessi generali di fronte ai quali l'interesse del singolo trovasi in posizione di evidente subordine, di tal che sarebbe ridicolo sostenere, ad esempio, che il produttore nazionale di una merce sia leso, oltre che nel suo interesse, in un suo diritto dalla abolizione del tributo doganale che prima colpisse la importazione dall'estero della merce stessa.

Ma il potere dello Stato di determinare secondo le proprie esigenze del momento una politica protezionistica o liberista trova oggi un invalicabile limite nell'art. 23 della Costituzione, norma di applicazione diretta secondo la quale nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Se una determinata esigenza di politica doganale importa la imposizione di un tributo o di un maggior tributo, essa deve essere tradotta in una norma di legge, da interpretare, oltre che da applicare, secondo i normali canoni ermeneutici. Che se poi detta esigenza non possa essere soddisfatta, data la varietà delle fattispecie possibili, attraverso la sola rigida elencazione di legge, bene è concepibile in astratto che possa essere legislativamente concesso un potere discrezionale di « interpretazione di secondo grado », ossia, per chiamar le cose col loro nome, di integrazione della tabella tariffaria da parte della Amministrazione competente; dato che,

come queste Sezioni Unite hanno avuto recentemente occasione di affermare, il principio della riserva di legge non è inconciliabile con la concessione alla pubblica Amministrazione di poteri discrezionali qualora detti poteri vengano attribuiti nella cornice della legge che regola la materia, per meglio attuarne la realizzazione e gli scopi (sentenza n. 823 del 1970); ma tale astratta possibilità, che costituisce la estensione massima che può darsi alla discrezionalità amministrativa di fronte ai casi di riserva di legge stabiliti dalla Costituzione, per tradursi in effettivo potere della amministrazione deve essere comunque sanzionata da un disposto di legge che, almeno implicitamente, come « cornice nel senso sopra veduto, preveda, consenta, autorizzi quel potere discrezionale nel quale si risolve, a detta della decisione impugnata, la interpretazione finalistica o di secondo grado di cui si è detto. Ora il Consiglio di Stato non indica quale sia la disposizione di legge doganale che in qualche modo, anche implicitamente, possa consentire o corroborare il suo assunto, talchè questo resta affidato, in definitiva, alla considerazione generale che il regime doganale è dettato da esigenze di politica economica che trascendono lo aspetto tributario, il quale sarebbe soltanto l'apparenza esterna, ancorchè macroscopica, di un ben più vasto fenomeno. Questa concezione è dogmaticamente rispettabile *de iure condendo* ma contrasta, ripetesì, col sistema vigente e con la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, che ha sempre specificamente escluso che le norme doganali concernano solo occasionalmente l'interesse del singolo essendo dirette a tutelare l'interesse generale, ed ha sempre classificato le norme stesse come tributarie considerandole subordinate al diritto del singolo, costituzionalmente garantito, di non subire imposizioni di tributi fuori dei limiti stabiliti dalla legge (sentenze n. 1421 del 1966 e n. 733 del 1964 già vedute; inoltre n. 1834 del 1965, n. 3124 del 1952).

Che se poi si voglia inquadrare ed esaminare il problema più a fondo e più specificamente di quanto abbia fatto la decisione impugnata, va ricordato che la indagine in proposito deve esser condotta attraverso la interpretazione dell'art. 4 del d.p. 7 luglio 1950, n. 442, che appunto autorizza il Ministero delle finanze, udito il Collegio consultivo dei periti doganali, ad « assimilare » le merci non nominate in tariffa o nel repertorio « a quelle con le quali hanno maggiore analogia e che sono in essi nominate ».

Poichè il ricorso ai « casi simili o materie analoghe », è proprio un criterio interpretativo consentito dall'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, se si interpreta la norma dell'art. 4 del d.p. numero 442/1950 nel senso che l'assimilazione analogica consentita al Ministro delle Finanze sia appunto la « analogia *legis* » di cui alle disposizioni sulla legge in generale, la norma doganale viene ad inquadrarsi perfettamente nella riserva di legge voluta dall'art. 23 della

Costituzione, perchè l'applicazione dei criteri ermeneutici previsti dal capoverso dell'art. 12 di dette Disposizioni, e cioè l'analogia *legis* e l'analogia *iuris*, non eccede dai limiti della interpretazione e della applicazione di legge ed è operazione ben diversa dall'esercizio di un potere discrezionale.

Eppertanto, se la « assimilazione » operata dal Ministro delle finanze è, in definitiva, una interpretazione analogica della tariffa, non si vede perchè l'operazione, intesa a colmare una lacuna della legge, non dovrebbe poter essere sindacata dal giudice, primo e supremo interprete della legge stessa, allo scopo di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2, 4 e 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, se il Ministro abbia bene individuato la « analogia *legis* », e cioè abbia bene scelto tra le « voci » della tariffa quella che sia più simile alla categoria di merce non nominata.

Nè, in proposito, potrebbe obiettarsi che, così interpretando l'articolo 4 del d.p. n. 442 del 1950, si verrebbe a svuotare di contenuto detta norma, essendo sufficiente allora l'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale ad abilitare il Ministro delle finanze ad effettuare l'assimilazione analogica *de qua*.

Così ragionando, infatti, si dimenticherebbe — e qui sta proprio il nocciolo del discorso — che, per prevalente opinione della dottrina (che definisce talvolta le norme tributarie come « norme a fattispecie esclusiva ») e per almeno implicita affermazione della giurisprudenza di questa Corte Suprema, che costantemente ha riconosciuto la possibilità della interpretazione estensiva, mai di quella analogica in materia (da ultimo: sentenze n. 2392 del 1968, n. 179 e 28 del 1967), le norme che determinano gli *oggetti di imposta* sono insuscettibili di applicazione analogica; o che, quanto meno, in proposito ancora regna assoluto dubbio. Ed allora ben si comprende la necessità di una norma espressa che, svincolando l'azione amministrativa dalla possibile remora costituita dal principio *quod contra tenorem juris est, non est deducendum ad consequentias*, recepito dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, consente al Ministro di applicare per « analogia *legis* » la « voce » della tariffa che ovviamente costituisce una determinazione singola e specifica di oggetto di imposta. È appena il caso di osservare, infine, che, poichè la legge autorizza espressamente il Ministro ad applicare la analogia *legis* e non già la analogia *iuris* (e cioè il ricorso diretto ai « principi generali dell'ordinamento giuridico »), anche per esclusione deve giungersi a negare quella possibilità di « interpretazione di secondo grado » che costituisce una facoltà assimilabile, per i suoi effetti, al ricorso a detta analogia *iuris*, e che quindi, se sussistesse, farebbe apparire superflua la concessione espressa del minor potere di fare uso della « analogia *legis* ».

Il ricorso della F.A.T.M.E., deve essere conseguentemente accolto, affermandosi che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie in materia di qualificazione delle merci agli effetti della tariffa doganale, sia che si controverta in concreto sulla identificazione merceologica delle cose importate agli effetti della applicazione di una determinata voce della tariffa stessa, sia che la controversia concerna in astratto la classificazione di tutta una categoria di merci in una voce piuttosto che in un'altra, ai sensi dell'art. 4 del d.P. 7 luglio 1950, n. 442. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 giugno 1971, n. 1961 - Pres. Rosano - Est. Granata - P.M. Minetti (conf.) - Soc. Pennitalia (avv. Cogliati Dezza) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Avella).

Imposta ipotecaria - Agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno - Iscrizione di ipoteca a garanzia del prezzo insoluto o per sicurezza dei debiti contratti ai fini del pagamento del prezzo per l'acquisto del terreno - Estensione alla ipoteca iscritta a garanzia dell'adempimento dell'onere dell'industrializzazione nei confronti di un Comune che ha concesso un contributo per l'acquisto del terreno - Esclusione.

(l. 29 luglio 1957, n. 634, art. 37).

L'agevolazione dell'art. 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634 sulle ipoteche contestualmente convenute a garanzia del prezzo insoluto o per sicurezza dei debiti contratti ai fini del pagamento del prezzo per l'acquisto del terreno sul quale attivare un opificio industriale nel Mezzogiorno, non è estensibile all'ipoteca iscritta a favore di un Comune che abbia concesso un contributo per l'acquisto del terreno condizionato alla realizzazione della iniziativa industriale (1).

(*Omissis*). — Con l'unico, complesso motivo di ricorso, la Soc. « Pennitalia », denunciando violazione dell'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale e dell'art. 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634, nonché insufficienza di motivazione su un punto decisivo della controversia, sostiene che erroneamente la Corte del merito ha escluso, per il rapporto tributario sottoposto al suo esame, l'applicabilità del beneficio invocato.

E deduce, a conforto di tale assunto: a) che l'interpretazione del testo legislativo (art. 37 della legge suindicata), da attuarsi con il sussidio degli elementi logici e di quelli desumibili dalle finalità della

(1) Massima esattissima. Non constano precedenti specifici.

(*Omissis*). — Con l'unico motivo del ricorso principale, proposto dall'Amministrazione delle finanze, si denuncia la violazione dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, in relazione all'art. 43 del d.m. 22 dicembre 1962, all'art. 43 del d.m. 19 dicembre 1963, all'art. 10 del d.l. 19 ottobre 1944, n. 348, all'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110, e all'articolo unico della legge 27 novembre 1956, numero 1358, nonché violazione dell'art. 2697 c.c. e difetto di motivazione, per avere i giudici di merito ritenuto che le imposte in questione fossero state determinate sulla base di atti amministrativi illegittimi, come tali inapplicabili, e che, di conseguenza, fossero illegittime anche le relative liquidazioni e ingiunzioni.

Il ricorso non è fondato.

In base all'art. 10 del d.l. 19 ottobre 1944, n. 348, modificato ed integrato con l'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110, e con l'articolo unico della legge interpretativa 27 novembre 1956, n. 1358, il Ministro per le finanze può disporre con propri decreti che per le entrate derivanti dal commercio di determinati prodotti, fra cui le acque minerali, l'imposta generale sull'entrata sia corrisposta mediante il pagamento di canoni ragguagliati al volume degli affari, in base a dichiarazione del contribuente, ovvero mediante l'applicazione di aliquote o quote condensate, in rapporto al presunto numero degli atti economici imponibili.

mediante il pagamento di canoni ragguagliati al volume degli affari, sia quello assai più ampio di determinare aliquote condensate in rapporto al presunto numero degli atti economici imponibili; la norma dell'art. 10 del d.l. 19 ottobre 1944 n. 348, giova ricordarlo, demanda al Ministro delle Finanze la determinazione di quegli elementi della imposizione che per le norme originarie (art. 16 della legge 19 giugno 1940, n. 762 e art. 84 del Reg. 26 gennaio 1940, n. 10) erano stabiliti con accordi corporativi; si tratta cioè di un potere che incide apprezzabilmente sulla sostanza e la quantità dell'imposizione. Ora affermare, come nella sentenza in rassegna, che il Ministro può legittimamente determinare l'aliquota e le modalità di pagamento, e non può invece rilevare i prezzi medi corrente di merci che, per loro natura, si smerciano in base a prezzi assai livellati ed omogenei, sembra alquanto contraddittorio; è assai più importante, nel quadro della riserva di legge, stabilire l'aliquota in base a numero *presunto* dei passaggi imponibili, che non assumere come prezzo di vendita ai fini dell'accertamento un prezzo medio presunto. La questione, in definitiva, si riduce alla sola possibilità di discutere innanzi alla Commissione anche del prezzo delle merci vendute, considerando il provvedimento dell'Intendente di Finanza invece che un atto amministrativo di rilevanza esterna una tabella orientativa per uso interno degli uffici; ma innanzi alle Commissioni si farebbe egualmente ricorso ai prezzi medi, più o meno ufficializzati, essendo questo mezzo, anche ove le norme nulla dispongano, diffuso e necessario per la determinazione della quantità imponibile nell'attività commerciale.

In applicazione di codesta norma legislativa che la Corte costituzionale ha riconosciuto legittima, con riferimento all'art. 23 della Costituzione (sentenza n. 129 dell'11 luglio 1969), sono stati emanati i decreti ministeriali 22 dicembre 1962 e 19 dicembre 1963, riguardanti rispettivamente, gli anni 1962 e 1963. Con gli artt. 43 di entrambi tali decreti (costituenti atti amministrativi) è stato stabilito che per il commercio delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola, nonché delle acque e bevande gassate di produzione nazionale e del ghiaccio, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto, a cura del produttore e fabbricante, nella misura del 4,30 %, e si corrisponde in modo virtuale sui quantitativi venduti nell'anno « con riferimento ai prezzi medi di vendita delle varie specie di prodotti, praticati nei confronti dei rivenditori al dettaglio o dei pubblici esercizi », prezzi medi che devono essere « determinati dall'intendente di finanza nella cui circoscrizione è situato lo stabilimento e la fabbrica, sentita la locale Camera industria e commercio ».

Queste ultime disposizioni (non anche quelle relative all'aliquota e alle modalità di corresponsione dell'imposta) sono state dai giudici di merito ritenute illegittime, come tali inapplicabili (ai sensi dell'art. 5 della legge sul contenzioso amministrativo), siccome esorbitanti dai poteri attribuiti al Ministro per le finanze e contrastanti col precetto costituzionale che nessuna prestazione può essere imposta se non in base alla legge.

Le censure, che contro tale decisione vengono proposte col ricorso principale, non appaiono fondate. L'art. 10 del d.l.l. 19 ottobre 1944, n. 348, specifica e delimita i poteri attribuiti al Ministro per le finanze, il quale è stato autorizzato a disporre che il tributo in questione venga corrisposto con le modalità specificate nell'articolo stesso (« mediante il pagamento di canoni ragguagliati al volume degli affari, in base a dichiarazione del soggetto, ovvero mediante l'applicazione di aliquote o quote condensate, in rapporto al presunto numero degli atti economici imponibili »). Il Ministro per le finanze non è stato perciò investito del potere di addivenire, all'infuori delle dichiarazioni dei contribuenti ed in deroga alle norme di legge che disciplinano la materia, alla determinazione di uno degli elementi della base imponibile, quale il prezzo di vendita dei prodotti ai quali si riferisce l'imposta. Tanto meno, poi, è stato autorizzato a delegare un siffatto potere ad altri organi amministrativi, quali gli intendenti di finanza.

Illegittimamente, quindi, il Ministro per le finanze ha disposto, con gli artt. 43 dei suoi decreti in data 22 dicembre 1962 e 19 dicembre 1963, che per gli anni in tali decreti considerati l'imposta sull'entrata dovesse essere corrisposta sui quantitativi venduti nell'anno « con riferimento ai prezzi medi di vendita delle varie specie di pro-

dotti, praticati nei confronti dei rivenditori al dettaglio o dei pubblici esercizi », prezzi medi che « sono determinati, per l'anno di competenza, dall'intendente di finanza..., sentita la locale Camera industria e commercio ». Tutto ciò esorbitava dai poteri conferiti al Ministro con l'art. 10 del d.l. n. 348 del 1944, che non autorizzò la deroga delle norme concernenti gli accertamenti relativi all'imposta in questione, da farsi in base a denuncia o dichiarazione della parte interessata, con i controlli, i rimedi e le garanzie, tanto per l'amministrazione finanziaria che per i contribuenti, di cui agli artt. 14 e 15 del d.l. 27 dicembre 1946, n. 469, e agli artt. 16 e 22 del d.l. 3 maggio 1948, n. 799.

La determinazione di uno degli elementi della base imponibile rientra nel procedimento di accertamento tributario, il quale comporta l'imposizione di una prestazione patrimoniale; e perciò non è dubbio (né la ricorrente contesta) che anch'essa deve essere fatta in base alla legge, a norma dell'art. 23 della Costituzione. È vero che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, la prestazione patrimoniale può ritenersi legittimamente imposta, ai sensi del citato art. 23, anche quando la legge non ne stabilisca compiutamente gli estremi, ma ne dimandi la determinazione ad organi amministrativi. In tal caso, però, è necessario (come la stessa Corte Costituzionale ha osservato) che la legge stabilisca criteri e limiti, idonei a circoscrivere l'esercizio del potere delegato. Nella specie, invece, più che un difetto di criteri e di limiti, mancava addirittura la delega del potere, come innanzi si è visto. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 giugno 1971, n. 2006 - Pres. Rosano - Est. Giuliano - P. M. Antoci (conf.). - Ministero delle Finanze (avv. Stato Baccari) c. Melchionna.

Imposta di registro - Cessione di credito verso la Pubblica Amministrazione in relazione a finanziamenti concessi da aziende ed enti di credito a favore di ditte commerciali e industriali - Aliquota ridotta - Correlazione fra i due negozi - Fattispecie.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa A, art. 4, lett. c; l. 4 aprile 1953, n. 261, art. 1, lett. c).

Perchè sussista la correlazione fra la cessione di crediti verso la Pubblica Amministrazione e l'operazione di finanziamento concessa da aziende ed enti di credito a favore di ditte commerciali e industriali, richiesta per l'applicabilità dell'aliquota ridotta dell'art. 4 lett. c) della tariffa A della legge di registro, è necessario che con espressa clausola

negoziale si stabilisca che la cessione perde efficacia ogni volta che viene meno il finanziamento; infatti la cessione secondo i suoi normali effetti non specificamente limitati sopravvive, acquistando un'autonoma efficacia, alla revoca del finanziamento (1).

(*Omissis*). — Col primo mezzo la ricorrente, denunciando violazione ed erronea applicazione degli artt. 4 lett. c) e nota aggiunta e 28 lett. c) della tariffa Allegato A della legge del registro, nel testo modificato dagli artt. 1 e 2 della legge 4 aprile 1953, n. 261, violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della legge del registro e omessa o almeno insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, si duole che la Corte del merito abbia ravvisato la stretta interdipendenza tra finanziamento e cessione di credito, necessaria per ottenere l'agevolazione fiscale in questione, benchè il logico esame del contenuto dell'atto, nei termini accertati dalla stessa Corte, conducesse ad escluderla.

La censura è fondata.

La Corte d'Appello, infatti, dopo avere, in diritto, affermato, secondo il costante insegnamento di questa Corte Suprema, la necessità di quel nesso, accertò, in fatto, che il Banco di Napoli avrebbe potuto, in virtù di una espressa clausola, troncare *ad nutum* il finanziamento e richiedere al Melchionna l'immediata copertura dell'eventuale scoperto sul conto corrente indipendentemente dalla cessione. Ma non seppe trarre da tale circostanza la giusta deduzione, poichè, dopo aver osservato che quella clausola era invocata dall'Amministrazione per dimostrare la « ultrattività della cessione stessa e la obiettiva possibilità di servirsene per altre eventuali operazioni », affermò che « la conclamata funzione di garanzia della cessione rende vano questo timore, perchè è carattere peculiare della garanzia di cessare allorchè viene meno l'obbligazione garantita, in modo che, stabilito in contratto che il finanziamento poteva venir meno per esclusiva e insindacabile

(1) Decisione ineccepibile che precisa un particolare aspetto della questione riportando nei giusti limiti l'ampiezza dell'agevolazione; nello stesso indirizzo Cass. 11 dicembre 1970, n. 2633 in questa *Rassegna* 1971, I, 152; 3 aprile 1970, n. 881, *ivi*, I, 467; 16 novembre 1970, n. 2421, *ivi*, 1971, I, 361. Bisogna ricordare che con la sent. 19 dicembre 1969, n. 4007, (*ivi*, 1969, I, 1175) la S. C. si era arrestata di fronte all'apprezzamento del giudice di merito che aveva, come nel caso deciso, ritenuto che la cessione, in quanto posta a garanzia del finanziamento, ne seguisse automaticamente la sorte. Sull'intero problema cfr. C. BAFILE, *Sul trattamento fiscale delle cessioni di credito connesse con operazioni bancarie di finanziamento*, in questa *Rassegna*, 1966, I, 1308 e *Nuove considerazioni sul trattamento fiscale delle cessioni di credito connesse con operazioni bancarie di finanziamento*, *ivi*, 1969, I, 273.

volontà del Banco di Napoli, non occorre precisare che in tal caso perdeva efficacia anche la cessione, perchè ciò sarebbe stato superfluo ».

In questa considerazione si annida l'errore di diritto denunciato dalla ricorrente; la Corte del merito non si avvide che il venir meno della funzione di garanzia della cessione di credito, il quale sarebbe stato automatica conseguenza della eventuale cessazione dell'apertura stessa, non avrebbe avuto virtù di travolgere la cessione: a questa non era stata apposta alcuna condizione risolutiva; essa, perciò, avrebbe continuato a produrre i propri effetti, a scopi diversi da quello di garanzia del finanziamento, che in ipotesi, fosse cessato. La clausola, di cui la Corte del merito non valutò esattamente la giuridica portata, permetteva che la cessione del credito estendesse la propria efficacia a operazioni diverse dal finanziamento contestualmente accordato: nella specie, pertanto, si avverò l'ipotesi inversa di quella a cui la nota dell'art. 4 lett. c) della tariffa all. A della legge del registro (secondo il testo modificato dall'art. 1 della legge 4 aprile 1953, n. 261) limita tassativamente l'agevolazione fiscale. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 giugno 1971, n. 2007 - Pres. Rosano - Est Geri - P.M. Antoci (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Savarese) c. Soc. Rulfo (avv. Fabozzi).

Imposta di successione - Privilegio - Eredità beneficiata - Separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede - Inopponibilità del privilegio ai creditori separatisti del defunto e ai legatori.

(c.c. artt. 490, 512, 516, 2758 e 2772; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, artt. 10, 14, 15, 66).

La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede si verifica sia quando essa sia stata esercitata dai creditori e dai legatori (articoli 512 e 516 c.c.), sia quando l'eredità sia stata accettata dall'erede col beneficio di inventario (art. 490 c.c.); in ambedue i casi i creditori ed i legatari del defunto hanno diritto di preferenza sui beni del defunto rispetto ai creditori dell'erede e, sempre in ambedue i casi, le prelazioni in danno di uno dei debitori non si estendono al patrimonio separato dell'altro. Conseguentemente la norma degli artt. 2758, secondo comma, e 2772, secondo comma, secondo la quale il privilegio per l'imposta di successione non ha effetto in pregiudizio dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione, deve essere applicata anche nel caso dell'eredità beneficiata; infatti debitore dell'imposta di successione è l'erede e non l'eredità. Rispetto ai legatari, che sono ad un tempo creditori del patrimonio separato del defunto e debitori del-

l'imposta di successione limitatamente ai beni ad essi devoluti, non opera egualmente il privilegio per il tributo successorio perchè presupposto di esso è il soddisfacimento del legato (1).

(*Omissis*). — L'Amministrazione finanziaria sostiene, nel primo motivo, la violazione dell'art. 2748, secondo comma, c.c., in quanto la denunciata sentenza, affermando che il debitore di imposta non è l'eredità ma l'erede, avrebbe totalmente ignorato gli effetti del privilegio speciale sui mobili e sugli immobili. Poichè detto privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei creditori ipotecari, ai sensi della disposizione violata, a maggior ragione dovrebbe essere ritenuto opponibile ai creditori chirografari del defunto, quali erano appunto la società Rulfo e l'Orlandi.

La stessa amministrazione lamenta quindi la violazione dell'articolo 2741 c.c., in quanto la Corte d'appello avrebbe omesso di interpretare l'art. 490 n. 3 dello stesso codice nel quadro dell'ordine dei diritti di prelazione, di cui all'art. 2741, onde il credito privilegiato dello Stato verso l'erede non potrebbe essere privato delle garanzie che lo assistono anche nei confronti dell'eredità (II motivo).

La Corte di merito avrebbe quindi violato, insiste la ricorrente, l'art. 490 n. 3 sopra indicato in relazione all'art. 66 n. 1 della legge tributaria sulle successioni per aver posto una netta distinzione fra creditori dell'eredità e creditori dell'erede ed aver annoverato fra questi ultimi lo Stato per tributo successorio, senza considerare che debitori dell'imposta non sono solo gli eredi ma anche i legatari — in ragione dei beni a ciascuno devoluti — e che pertanto l'imposta di successione inerisce ai beni relitti, giustificando la sua qualificazione di « imposta sul morto » (III motivo).

Dall'impostazione del problema, così come adottata dal giudice di secondo grado, sarebbe altresì derivata la violazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla applicazione della legge in generale e degli artt. 2772 secondo comma e 2758 secondo comma c.c., in quanto la denunciata sentenza avrebbe erroneamente esteso il regime delle prelazioni per i creditori separatisti ai creditori dell'eredità beneficiata (che separatisti non sarebbero), riservando persino ai chirografari un trattamento più favorevole di quello riservato ai creditori ipotecari (IV motivo).

Tutti questi motivi sono destituiti di giuridico fondamento.

Loro comune presupposto è quello di stabilire se in una eredità beneficiata, con conseguente separazione del patrimonio del *de cuius*

(1) Decisione di molto interesse. Non constano precedenti. Sulla affermazione che il tributo successorio colpisce l'incremento netto di ricchezza conseguito dall'erede senza contropartita v. Cass. 17 dicembre 1969, numero 3994, in questa *Rassegna*, 1970, I, 113.

da quello dell'erede, siano configurabili due distinti soggetti passivi delle obbligazioni proprie dell'uno e dell'altro patrimonio con autonomia e diversa disciplina.

In caso di soluzione positiva del quesito di cui sopra, occorre individuare chi sia il debitore dello Stato per l'imposta di successione ed in quale momento e con quali beni sia tenuto per detta obbligazione.

Dalla risposta agli interrogativi predetti discendere quella da darsi alle varie censure contenute nel ricorso.

I principi che regolano la soggetta materia si ricavano dagli articoli 512 e 490 c.c.

La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede assicura il soddisfacimento, *con i beni del defunto*, dei creditori di lui e dei legatari, che l'hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell'erede (articolo 512 primo comma).

Il diritto dei creditori e legatari, che hanno esercitato la separazione, di soddisfarsi sui beni propri dell'erede (art. 512, terzo comma), mentre risponde al principio secondo cui l'erede subentra nella posizione del *de cuius*, non tocca quello sopra enunciato di riservare i beni separati del defunto ai creditori separatisti a preferenza di quelli dell'erede.

Gli accennati effetti della separazione non si verificano però esclusivamente quando essa sia stata esercitata ai sensi dell'art. 516 in relazione all'art. 512 cod. civ., ma altresì quando l'eredità sia stata accettata col beneficio di inventario come nella specie è avvenuto.

Infatti anche l'eredità beneficiata, sebbene prevista essenzialmente in favore dell'erede, importa la separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede stesso (art. 490, primo comma).

La conseguenza principale di codesta separazione, quella cioè di dispensare l'erede dal pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti, non impedisce che anche i creditori e legatari dell'eredità possano giovare della separazione medesima (se pure da loro non richiesta), soddisfacendosi sul patrimonio ereditario con preferenza di fronte ai creditori dell'erede. Ciò è tanto vero che la stessa legge (art. 490 n. 3 c.c.), per l'ipotesi che l'erede decada o rinunci al beneficio di inventario, pone a carico dei creditori dell'eredità e dei legatari l'onere di domandare la separazione dei beni, ai sensi dell'art. 512 e seguenti, per conservare quella preferenza.

Entro questi limiti dunque ed a queste condizioni la separazione dei due patrimoni (del defunto e dell'erede) giova ai creditori dell'eredità ed ai legatari tanto nell'ipotesi che essi l'abbiano espressamente esercitata, quanto in quella che essa sia conseguente all'accettazione, da parte dell'erede, con beneficio di inventario.

Tale parificazione dimostra l'inconsistenza del quarto motivo del ricorso, secondo il quale i creditori dell'eredità beneficiata non potreb-

bero giovare del regime delle preferenze disposto per quelli separatisti.

In coerenza con tali premesse va risolto l'ultimo quesito di sopra posto nel senso che la separazione dei patrimoni, quasi personalizzandoli, importa la distinzione dei creditori dell'uno e dell'altro ed un loro diverso regime giuridico anche in rapporto alle prelazioni previste in legge.

Infatti, finchè la separazione dura, sarebbe incongruo che una qualsiasi causa di prelazione (ad esempio un privilegio) prevista in danno di uno dei debitori possa essere estesa sui beni dell'altro.

Se così fosse la ragione fondamentale posta a base dell'istituto della separazione verrebbe frustrata, esponendo i creditori dell'uno al concorso di quelli dell'altro patrimonio, come se i rispettivi beni anzichè distinti fossero invece confusi fra loro.

Di ciò si è reso tanto bene conto il legislatore da stabilire espressamente negli artt. 2758, secondo comma e 2772, secondo comma c.c. che il privilegio per l'imposta di successione non ha effetto in pregiudizio dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede.

Poichè, come già è stato dimostrato, i creditori dell'eredità beneficiata, finchè dura il beneficio, sono parificati ai creditori separatisti, non si vede come lo Stato, nella sua veste di creditore del tributo successorio, possa giovare in loro danno del privilegio fiscale, in esplicito contrasto con le accennate norme di legge.

Senonchè, sostiene la ricorrente Amministrazione, la denunziata sentenza ha errato nel ritenere che debitore di imposta sia l'erede anzichè l'eredità, sui cui beni inerebbe il tributo successorio. Ma neppure questa proposizione ha fondamento. Anzitutto l'inerenza del tributo ai beni ereditari (cosiddetta imposta sul morto) non impedisce che esso sia soddisfatto soltanto su quella parte di beni stessi residua dopo la soddisfazione dei creditori separatisti. In secondo luogo sarebbe davvero arduo ritenere che lo Stato, per l'imposta successoria, debba essere considerato creditore del *de cuius* cioè dell'eredità, intesa quale perpetuazione provvisoria della personalità del defunto, anzichè dell'erede.

Se così fosse, come sembra ritenere la ricorrente, lo Stato potrebbe giovare del privilegio in danno degli altri creditori, essi pure del *de cuius* in base al principio generale di cui agli artt. 2741 e 2748, secondo comma, poichè il soggetto passivo di tutte le obbligazioni sarebbe unico ed unico il patrimonio posto a loro garanzia.

Ma così non è, perchè il debitore dello Stato per l'imposta di successione è l'erede, ed il privilegio può essere esercitato soltanto sui beni ereditari relitti, quando si verta nell'ipotesi di eredità beneficiata, cioè della separazione dei patrimoni, che giovi ad un tempo all'erede ed ai creditori del *de cuius*.

Che debitore dell'imposta di successione sia l'erede si evince agevolmente non soltanto dalla legge tributaria sulle successioni (artt. 10, quarto comma, 14, 15 e specialmente art. 66 n. 1), ma anche dal principio generale secondo cui fatto generatore del tributo è l'incremento di ricchezza conseguito, senza contropartita, dall'erede nel subentrare, in seguito all'apertura della successione, nei diritti e negli obblighi del *de cuius*.

Finchè tale incremento non si sia verificato, mediante la confusione dei due patrimoni, appunto perchè gli stessi sono stati tenuti separati e distinti onde evitare — secondo il fine legislativo proprio della separazione — il reciproco concorso dei creditori dell'uno e dell'altro, lo Stato nulla può vantare verso l'eredità, come tale, intesa cioè quale continuata personificazione del *de cuius*, nè quindi concorrere sulla stessa insieme con i creditori del defunto stesso.

La separazione dei patrimoni esclude dunque, finchè dura, la prelazione privilegiata propria del tributo necessario.

Sono sufficienti le considerazioni fin qui svolte per fornire una adeguata risposta alle censure contenute nei quattro motivi del ricorso, sopra sinteticamente riassunti.

Infatti la denunziata sentenza non ha privato, come si sostiene nel secondo motivo, il credito privilegiato dello Stato delle sue garanzie, ma ha semplicemente accertato l'inopponibilità del privilegio ai creditori separatisti del *de cuius* e quindi a quelli dell'eredità beneficiata.

E neppure può ritenersi viziata per aver omesso di considerare che debitori dell'imposta non sono soltanto gli eredi, ai sensi dell'art. 66 n. 1 della legge tributaria sulle successioni, ma anche i « legatari per le imposte relative ai beni a ciascuno di essi devoluti ».

Infatti la circostanza che i legatari assumano, ad un tempo, la veste corrispondente a quella dei creditori dell'eredità e l'altra di debitori di imposta, sia pur limitata ai beni ad essi devoluti, non altera le conclusioni sopra illustrate ed accolte.

Anzi, da un certo punto di vista, le conferma, in quanto proprio ai sensi dell'art. 66 n. 1 già accennato il tributo nei loro confronti, e quindi il relativo privilegio, sorgono solo in quanto il legato sia stato soddisfatto (« beni devoluti » recita la norma). Ma perchè tale « devoluzione » possa più agevolmente verificarsi è previsto anche lo strumento della separazione dei patrimoni. Il soddisfacimento del legato precede dunque il tributo successorio, in regime di separazione, confermando, anche in detta ipotesi, l'inopponibilità del privilegio.

Non va peraltro dimenticato che gli artt. 2758 e 2772 c.c. parlano soltanto di « creditori del defunto » e non già di legatari, e che, nella presente controversia, si tratta soltanto di « creditori ».

Sebbene non si rinvengano precedenti specifici del problema ora trattato, è tuttavia il caso di osservare come questa Suprema Corte si sia già trovata nel solco dell'orientamento di cui sopra, affermando, in una fattispecie di separazione dei patrimoni dovuta al fallimento, che il privilegio fiscale per l'imposta di successione è inopponibile ai « creditori del fallito *post mortem* » (Cass., 4 agosto 1960, n. 2292, nonchè 5 novembre 1959, n. 2966). — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 30 giugno 1971, n. 2057 - Pres. Rosano - Est. Sposato - P. M. Pascalino (conf.) - La Fondiaria Incendio (avv. Bonacina) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Coronas).

Imposta di ricchezza mobile - Spese e passività deducibili - Imposta sulle società - Deducibilità - Esclusione.

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 91 e segg. 145 e seg.).

La somma pagata a titolo di imposta sulle società non è deducibile dal reddito di ricchezza mobile, nemmeno per la parte commisurata al patrimonio (1).

(*Omissis*). — Nel denunciare la violazione e la falsa applicazione dell'art. 12 delle preleggi, delle norme della legge 6 agosto 1954, n. 603, istitutiva dell'imposta sulle società, trasfuse nel titolo VII del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 e degli artt. 91 e 99 dello stesso testo unico contenenti disposizioni in materia di determinazione del reddito soggetto all'imposta di ricchezza mobile, nonchè vizi di motivazione, la ricorrente assume che la Corte di merito è incorsa in un triplice errore: affermando che l'imposta sulle società consiste, anche nella sua componente patrimoniale, in un'imposta sul reddito (primo motivo); escludendo che le due componenti — patrimonio e reddito — assunte dalla legge a base della determinazione dell'imposta sulle società siano suscettibili d'individuazione e di scissione sia pure al limitato fine della detraibilità delle spese di produzione del reddito (secondo motivo); negando all'imposta sulle società, nella parte in cui essa grava sul patrimonio, il carattere di spesa o di perdita inerente alla produzione del reddito, detraibile sia in sede di determinazione dell'imponibile di ricchezza mobile, sia in sede di determinazione del reddito assoggettabile all'imposta sulle società (terzo motivo).

Il ricorso è privo di fondamento.

(1) Identica è la sentenza di pari data n. 2056. Si ribadiscono i principi affermati dalle Sez. Un. 1° marzo 1971, n. 509, e n. 514, in questa *Rassegna*, 1971, I, 443.

La questione della detraibilità pretesa dalla ricorrente è stata già esaminata e risolta negativamente da questa Suprema Corte a Sezioni Unite (v. sent. 12 gennaio 1967, n. 125), ed è stato posto in rilievo che l'unica indagine necessaria ai fini della decisione è quella relativa alla qualificazione, o meno, dell'imposta commisurata sul patrimonio sociale come spesa inerente alla produzione del reddito, del tutto irrilevanti essendo le altre considerazioni sull'origine storica del tributo imposto alle società, sul carattere unitario di esso, sulla scindibilità delle componenti assunte per la determinazione dell'imponibile e sulla prevalenza di una di esse rispetto all'altra. Ed è stato osservato che sebbene la dottrina e la giurisprudenza abbiano progressivamente ampliato il concetto d'inerenza della spesa alla produzione del reddito, includendovi voci prima decisamente escluse, tuttavia codesto progressivo ampliamento non può essere spinto tanto oltre siano a contraddire il principio stesso dell'inerenza. Da ciò deriva che se un tributo è imposto a carico di una persona fisica o giuridica per il solo fatto di essere tale, cioè di esistere, indipendentemente, pertanto, da ogni considerazione della sua capacità di produrre un reddito, tale tributo non può rientrare nel novero delle spese o — che è lo stesso — delle perdite inerenti all'attività produttiva del reddito. Ora che l'imposta sulle società abbia natura personale e soggettiva ed abbia la sua ragione d'essere nello stesso esistere in un determinato modo del soggetto tassabile, è confermato dal fatto che il tributo continua ad essere applicabile anche in mancanza del reddito e cessa di esserlo soltanto quando nel difetto dei suoi due presupposti (patrimonio e reddito) viene meno anche il soggetto tassabile.

Contro le riportate considerazioni delle Sezioni Unite nulla provano le argomentazioni della ricorrente, delle quali palesemente irrilevanti sono quelle svolte nei primi due motivi, e prive di efficacia dimostrativa sono quelle svolte nell'ultimo. In questo, difatti, la ricorrente sostiene che dell'inerenza della spesa o della perdita si debba giudicare in base al criterio della condizionalità rigorosa, ossia della *condicio sine qua non*, e che, non potendo aversi produzione senza patrimonio, l'imposta erogazione di ricchezza patrimoniale condiziona la produzione. Senonchè il criterio dell'inerenza dettato dalla legge (artt. 93 e 99, t.u. n. 645 del 1958) non è identificabile con quello della condizionalità pura. Inerente è soltanto ciò che, per sua natura, è congiunto con una certa cosa ed è, quindi, con questa in un rapporto di connessione specifica. Sicchè, come non sono specificamente erogate in vista della produzione del reddito — pur essendone condizioni indispensabili — le spese che l'imprenditore singolo sopporta per il suo sostentamento, neppure lo sono le imposte che le società commerciali pagano per il loro patrimonio. Questo, difatti, pur rappresentando normalmente, per le società commerciali, uno strumento

di reddito, non viene, però, considerato come tale, vale a dire nella sua specifica funzione di fattore della produzione, dalle norme tributarie in questione, tanto che — come già è stato detto — esso continua ad essere tassabile nonostante la mancanza del relativo reddito. Pertanto la pretesa inerenza dell'imposta pagata dalle società, sul loro patrimonio, alla produzione del loro reddito, deve essere negata, sia in base alla considerazione del significato proprio del criterio dell'inerenza e dei limiti che esso comporta — dato che se il patrimonio ha solitamente una funzione redditizia, è, nondimeno, suscettibile di altre e diverse destinazioni — sia in base alle disposizioni che regolano l'imposta sulle società, dalle quali, inequivocabilmente, l'inerenza viene esclusa. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 30 giugno 1971, n. 2058 - Pres. Giannattasio - Est. Granata - P. M. Pascalino (conf.) - Mottana (avv. Cerulli) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Azzariti).

Imposta di successione - Imposta sul valore globale - Autonomia - Addizionale istituita col d. l. 7 novembre 1954, n. 1025 - Non si estende all'imposta sul valore globale.

(d.l. 8 marzo 1945, n. 90, artt. 6, 11 e 13; d.l. 7 novembre 1954, n. 1025, art. 1).

L'imposta sul valore globale, anche se informata alla stessa finalità di colpire i trasferimenti della ricchezza a causa di morte, in quanto colpisce l'asse ereditario prima della sua distribuzione si da potersi considerare come un tributo a carattere reale, si distingue nettamente dall'imposta di successione che colpisce l'arricchimento dell'erede in ragione della quota ed ha quindi carattere personale. Di conseguenza, l'aumento dell'imposta addizionale stabilito con l'art. 1 del d.l. 7 novembre 1954, n. 1025, limitatamente alle imposte di successione, di registro e ipotecarie, non si estende alle imposte sul valore globale (1).

(*Omissis*). — Con l'unico, complesso motivo di ricorso, il Mottana, denunciando violazione degli artt. 11 e 13 del d.l. 8 marzo 1945, n. 90 nonchè dell'art. 1 del d.l. 7 novembre 1954, n. 1025, sostiene che erroneamente la Commissione centrale delle imposte ha considerato applicabile nei confronti dell'imposta globale sul valore dell'asse ereditario la disposizione del succitato decreto n. 1025 del 1954, con la

(1) Negli stessi termini è la sentenza 27 maggio 1971, n. 1583 che omettiamo di pubblicare. In senso conforme Cass. 20 aprile 1970, n. 1132 in questa *Rassegna* 1970, I, 636 e precedenti ivi richiamati.

quale l'addizionale già istituita con il d.l. 30 novembre 1937, n. 2145 è stata aumentata a cents. 10 per ogni lira, limitatamente alle imposte di registro, di successione e ipotecarie.

E deduce, a conforto di tale assunto: a) che il richiamo ricettizio contenuto nell'art. 11 del d.l. 8 marzo 1945, n. 90 è limitato al testo legislativo espressamente richiamato (d.l. 30 novembre 1937, n. 2145) e non consente quindi un'interpretazione più estesa di quella risultante dalla sua letterale formulazione; b) che la norma dell'art. 1 del d.l. 7 novembre 1954, n. 1025 ha innovato il sistema risultante dal d.l. 30 novembre 1937, n. 2145 e successive modificazioni, limitando il campo di applicazione dell'addizionale sia in relazione alla materia imponibile sia in relazione alla durata e creando così una nuova imposizione tributaria, suscettibile di un proprio, autonomo regolamento.

La censura è fondata.

È, infatti, da considerare, in primo luogo, che la normale imposta di successione e l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario, anche coordinate ed informate alla stessa finalità di colpire i trasferimenti della ricchezza a causa di morte, sono nettamente distinte fra loro, in quanto, mentre l'imposta di successione colpisce l'arricchimento dell'erede e si applica sul valore delle singole quote, assumendo pertanto carattere personale, l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario colpisce invece il patrimonio relitto dal *de cuius* prima della sua distribuzione tra gli eredi e i legatari ed ha pertanto carattere prevalentemente reale.

Questa distinzione, che è nell'essenza delle due imposte e che, d'altronde, è riconosciuta dallo stesso legislatore con l'enunciazione che l'imposta sul valore globale è autonoma e indipendente dalla imposta di successione (artt. 4 r.d.l. 4 maggio 1942, n. 434 e 6 d.l. 8 marzo 1945, n. 90), non consente di interpretare la norma dell'art. 1 del d.l. 7 novembre 1954, n. 1025 nel senso voluto dalla Commissione Centrale, cioè nel senso che la detta norma, disponendo in ordine all'imposta di successione, abbia disposto anche in ordine all'imposta sul valore globale.

A tale interpretazione osta, d'altra parte, la stessa formulazione letterale della norma, ove si consideri che essa, dopo aver menzionato il precedente aumento dell'addizionale, disposto con il d.l. 18 febbraio 1946, n. 100 (applicabile, come è noto, anche all'imposta sul valore globale) dispone che la detta addizionale è ulteriormente aumentata, ma « limitatamente alle imposte di registro, di successione e ipotecarie », e, quindi, non anche in ordine a tutte le altre imposte cui era applicabile il precedente aumento, fra le quali quella sul valore globale.

Eguualmente esatti sono i rilievi che il ricorrente ha formulato per invalidare gli argomenti che la Commissione centrale delle Imposte

ha tratto, a sostegno della interpretazione adottata, dall'art. 13, secondo comma, del d.l. 8 marzo n. 90, il quale dispone che per l'imposta sul valore globale valgono, in quanto applicabili e in quanto non sia diversamente stabilito, tutte le disposizioni contenute nei rr.dd. 30 dicembre 1923, nn. 3269 e 3270 e successive modificazioni e aggiunte.

Invero, come questa Corte ha già rilevato (cfr. sentenze 9 febbraio 1970, n. 304 e 10 febbraio 1970, n. 321), il detto richiamo non riguarda le norme che incidono sulla sostanza dell'imposta, quali quelle relative alle aliquote, che per l'imposta sul valore globale sono stabilite, d'altra parte, con criteri diversi da quelli che sono propri dell'imposta di successione e quindi non possono essere validi per entrambe le imposte. Inoltre il principio dell'applicabilità all'imposta sul valore globale delle norme dettate per l'imposta di successione, sancito dall'anzidetta disposizione, subisce pur sempre deroga nella ipotesi in cui sia diversamente disposto dal legislatore; e tali ipotesi ricorre per l'appunto nel caso in esame, giacchè (come si è innanzi rilevato) il legislatore, con la norma dell'art. 1 del d.l. 7 novembre 1954, n. 1025, ha disposto che l'aumento dell'addizionale deve applicarsi solo all'imposta di successione (oltrechè alle imposte di registro ed ipotecarie) e pertanto non anche all'imposta sul valore globale.

Nè può giovare all'assunto dell'Amministrazione l'altro richiamo fatto dall'art. 11 dello stesso decreto n. 90 del 1945 alle disposizioni della legge tributaria sulle successioni e della legge di registro, comprese quelle relative all'addizionale istituita dal d.l. 30 novembre 1937, n. 2145, giacchè tale richiamo, estensibile ai meri aumenti di aliquota disposti con il d.l. 12 febbraio 1946, n. 100 e con la legge 2 gennaio 1952, n. 1, non può considerarsi operante per il d.l. 7 novembre 1954, n. 1025, che ha introdotto sostanziali innovazioni alla originaria disciplina stabilita con il decreto del 1937, sia in relazione alla materia imponibile sia in relazione alla durata della imposizione. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 luglio 1971, n. 2067 - Pres. Mirabelli - Est. D'Orsi - P. M. Minetti (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli) c. Comune di Castelfiorentino (avv. Lessona).

Imposta sulle società - Soggetti passivi - Aziende autonome degli enti locali - Personalità giuridica propria - Requisito essenziale.

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 151; l. 5 gennaio 1956, n. 1, art. 24; l. 6 agosto 1954, n. 603, art. 3).

Sono soggetti all'imposta sulle società soltanto le aziende autonome degli enti locali aventi propria personalità giuridica; non vi sono invece soggette le aziende che, pur avendo un proprio bilancio, sono mu-

nite soltanto di autonomia patrimoniale, qualunque sia l'attività esercitata, in regime di monopolio o di concorrenza (1).

(*Omissis*). — Con l'unico mezzo di ricorso l'Amministrazione delle Finanze dello Stato lamenta la violazione degli artt. 8, 145 e 151, lett. c, del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, dell'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 603, dell'art. 8 del t.u. 5 luglio 1951, n. 975, della legge 5 gennaio 1956, n. 1, della legge 8 giugno 1936, n. 1231, in relazione all'articolo 360, nn. 3 e 5 c.p.c. e censura la sentenza impugnata per aver ritenuto esente dall'imposta sulle società l'azienda municipale farmaceutica del Comune di Castelfiorentino sotto il profilo che essa non ha personalità giuridica autonoma e al suo bilancio si estenderebbe l'esenzione spettante al Comune.

Viceversa tale esenzione non riguarderebbe tutte le attività dell'Ente (Comune o provincia) ma solo quelle istituzionali. Ciò risulterebbe dall'interpretazione della lettera d del predetto art. 151, secondo cui dovrebbero essere assoggettate all'imposta le aziende dipendenti da Comune e Provincia che non gestiscano servizi in regime di monopolio.

Il mezzo è infondato.

La Corte d'Appello, per giungere alla conclusione dell'esenzione dall'imposta, si fondò: a) sulla lettera della legge, che pone l'imposta sulle società a carico dei soggetti tassabili in base a bilancio e, indicando quali sono i soggetti tassabili in base a bilancio, mostra di ritenere indispensabile il requisito della personalità giuridica; b) sulla considerazione che possono esistere aziende istituite dai Comuni fornite di personalità giuridica e che ad esse — ove gestiscano servizi in regime di monopolio — è estesa l'esenzione prevista dall'art. 151 lett. d; c) sull'evoluzione legislativa della materia dei soggetti tassabili in base a bilancio, dalla quale appare, (nel caso di soggetto avente più aziende) un graduale spostamento dal regime della molteplicità delle tassazioni a quello della unicità, fino all'abolizione di ogni distinzione tra redditi delle aziende autonome e redditi degli enti proprietari delle medesime.

Tutte queste argomentazioni sono giuridicamente esatte.

Con la sentenza n. 2337 dell'8 luglio 1968 questa Corte si occupò del caso, sotto molti aspetti simile a quello in esame, della sottoposizione all'imposta sulle società di una farmacia gestita da un ospedale civile ad uso completamente interno, e, pur riguardando la vertenza gli esercizi finanziari anteriori al 1° luglio 1957, e, quindi, alla nuova disciplina imposta dalla legge 5 gennaio 1956, n. 1, escluse la possibilità di una separata tassazione proprio in virtù della progressiva evoluzione legislativa relativa ai soggetti tassabili in base a bilancio.

(1) Cfr. la sent. 8 luglio 1968, n. 2337, in questa *Rassegna*, 1968, I, 793, con nota di F. FAVARA, alla quale si rinvia.

Precedentemente, con la sentenza 22 giugno 1963, n. 1699, con riferimento però, alla legge 6 agosto 1954, n. 603, era stato escluso che sussistesse l'esenzione per un'azienda farmaceutica gestita in economia ed in regime di concorrenza da un ente comunale di assistenza.

Il quesito che, alla luce di questi precedenti, si presenta all'esame di questa Corte consiste, adunque, nello stabilire se un'azienda comunale, priva di personalità giuridica, ma con l'autonomia patrimoniale propria delle aziende municipalizzate, debba, o meno, essere assoggettata all'imposta sulle società.

La questione deve essere necessariamente risolta con un'interpretazione sistematica delle norme relative al concetto tributario di ente tassabile in base a bilancio, a partire dall'art. 13, comma secondo, della legge 8 giugno 1936, n. 1231, fino al d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.

In base all'art. 13, infatti, le aziende gestite in economia o in forma autonoma dagli Enti tassabili in base a bilancio (tra i quali rientrano i Comuni, le Province e i loro Consorzi), ai fini della R.M. cat. B venivano tassate singolarmente, sulla base dei rispettivi bilanci.

Al concetto della « personalità » nell'applicazione dell'imposta veniva preferito quello della semplice autonomia patrimoniale. La conseguenza era l'impossibilità per uno stesso ente di compensare, ai fini fiscali, le perdite di un'azienda con gli utili di un'altra.

E questo criterio venne ribadito con l'art. 4 del r.d.l. 12 aprile 1943, n. 205, che esplicitamente estese il criterio della tassazione distinta sulla base dei rispettivi bilanci, previsto per ciascuna azienda delle provincie, dei comuni, ecc., anche alle diverse aziende gestite da altri enti.

Il sistema non subì variazioni con gli artt. 2 e 16 del d.l.l. 24 agosto 1945, n. 585, trasfusi nel d.p.r. 5 luglio 1951, n. 573 (artt. 2-8) in base ai quali la dichiarazione dei redditi doveva essere presentata anche dalle aziende aventi finalità proprie, istituite da altri enti, benché sfornite di personalità giuridica, quando avevano gestione e bilanci autonomi rispetto all'Ente che le aveva costituite. E tra gli enti tenuti alla dichiarazione erano espressamente indicati anche i comuni.

La tassazione, adunque, avveniva in base ai bilanci, prescindendo dalla personalità giuridica dei soggetti.

Con la legge 6 agosto 1954, n. 603, venne istituita l'imposta sulle società e questa imposta, il cui carattere personale è concordemente ammesso dalla dottrina e dalla giurisprudenza e che si presenta con finalità simmetriche a quelle dell'imposta complementare, cui sono assoggettate le persone fisiche, risolse in un primo momento il problema della tassazione delle regioni, delle provincie e dei comuni, stabilendo l'esenzione non solo per loro, ma anche per le loro aziende, che gestissero di fatto, in regime di monopolio, servizi di interesse pubblico (art. 3, n. 3).

In base alla legge n. 603 del 1954 le aziende municipalizzate, che operassero in regime di concorrenza, dovevano sottostare all'imposta sulle società.

Sul fine di favorire l'economia pubblica prevaleva quello di assicurare parità di condizioni tra privati e aziende di enti pubblici nell'esercizio delle attività economiche.

È con la legge 5 gennaio 1956, n. 1, contenente norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria, che si ha un deciso mutamento di prospettiva. L'art. 24 di tale legge ha abrogato esplicitamente l'art. 13 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, e la volontà del legislatore risulta proprio quella di effettuare la tassazione non per aziende, ma per enti; bisogna concordare, quindi, con la valorosa difesa del resistente allorchè afferma che sotto il profilo fiscale le aziende municipalizzate vennero a perdere ogni rilievo autonomo, restando i loro bilanci conglobati nel complesso del bilancio comunale.

Anche in ordine all'imposta sulle società — non essendo più le aziende suddette tassabili in base a bilancio — restò esclusa la possibilità di tassazione autonoma (art. 8, d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645) e le aziende municipalizzate restarono comprese nella esenzione concessa ai comuni (art. 151, lett. c, d.P.R. n. 645 del 1958).

Conseguentemente l'esenzione prevista dall'art. 151, lett. d, per le aziende dello Stato, delle regioni, delle provincie, dei comuni e relativi consorzi « in quanto gestiscano di fatto in regime di monopolio servizi di interesse pubblico », nonostante la formulazione simile a quella dell'art. 3, n. 3, della legge n. 603 del 1954, viene ad avere una portata diversa di quella che aveva nella legge del 1954 e resta necessariamente limitata alle sole aziende dei suddetti Enti pubblici aventi una personalità giuridica propria.

La tesi che questa esenzione comporti, per argomentazione indiretta, l'imposizione dell'imposta sulle società alle aziende municipalizzate, che non agiscono in regime di monopolio, su cui sostanzialmente poggia il ricorso dell'Amministrazione, non può essere condivisa, perchè urta contro l'interpretazione sistematica delle norme, così come sopra precisata.

Una riprova dell'esattezza di tale conclusione può ricavarsi dalla successiva legge 21 febbraio 1963, n. 251, la quale ha compreso tra le aziende di cui all'art. 151, lett. d, del d.P.R. del 1958 gli enti fieristici costituiti interamente dalle regioni, dalle provincie, dai comuni e relativi consorzi, in quanto gestiscano i servizi fieristici nell'ambito locale di fatto in regime di monopolio senza fini di lucro e svolgendo attività esclusivamente di interesse pubblico. Gli enti fieristici, infatti, oltre a godere di una propria autonomia, hanno generalmente personalità giuridica propria. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 luglio 1971, n. 2070 - Pres. Rosano - Est. Pascasio - P. M. Silocchi (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Avella) c. Barison.

Imposte e tasse in genere - Notificazioni - Notificazioni alla persona giuridica - Applicabilità della norma dell'art. 143 c. p. c. - Esclusione.

(c.p.c. artt. 143 e 145).

La notifica alla persona giuridica si esegue presso la sede e solo se ciò non è possibile ed è indicata nell'atto la persona fisica che la rappresenta si osservano le disposizioni degli artt. 138, 139 e 114 c.p.c.; per una valida notificazione, è necessario ricercare dai pubblici registri la sede e l'indicazione della persona del rappresentante, non essendo consentito procedere secondo la norma, non richiamata, dell'art. 143, valevole solo per le persone fisiche (1).

(Omissis). — Con l'unico motivo l'Amministrazione finanziaria, denunciando la violazione degli artt. 143 e 145 c.p.c., sostiene che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che, non essendo indicata la persona fisica che rappresentava la Società, non potesse eseguirsi la notificazione per affissione prevista dall'art. 143 perchè la norma di questo, riferita alle persone fisiche di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, deve applicarsi, con opportuni adattamenti, anche alle persone giuridiche.

La censura non è fondata.

Infatti, l'art. 145 c.p.c. statuisce che la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa.

Se nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente e la notificazione non può essere eseguita a norma del comma precedente, si osservano le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141, riguardanti le persone fisiche.

L'indicazione della persona che rappresenta l'ente cui la notificazione dell'atto è destinata può essere erronea o del tutto omessa, come

(1) La decisione non si pone nè il problema della impossibilità di eseguire la notifica presso la sede o nella persona del rappresentante che figura dal registro delle società (non sono poche le società per le quali i dati del registro non rispondono più alla realtà), nè l'altro problema della validità della notifica eseguita (o tentata) nel luogo dichiarato dal destinatario di essa negli atti da cui trae origine l'obbligazione tributaria. Sull'argomento cfr. in diverse tendenze Cass. 25 gennaio 1969, n. 223 e 30 ottobre 1969, n. 3586, in questa *Rassegna*, 1969, I, 105 e 1157.

nel caso in esame si era verificato, ma in tale ipotesi — come questa Corte Suprema ha ritenuto (sent. n. 1617 del 15 ottobre 1947), se l'ente è stato sufficientemente designato in modo da escludere ogni incertezza, l'erronea indicazione o la omissione non implica nullità.

L'omissione tuttavia non autorizza affatto ad eseguire la notificazione ai sensi dell'art. 143 dello stesso codice, norma questa che dall'art. 145 non è chiamata.

Nè tale norma, che riguarda le persone fisiche di residenza, dimora o domicilio sconosciuti, può essere applicata in via analogica alle persone giuridiche, dato che la sede di queste è rilevabile dall'atto costitutivo in cui deve essere indicata a norma dell'art. 16 c.c. o da pubblici registri (art. 46 stesso codice) da cui risulta altresì indicazione della persona fisica del rappresentante.

Non avendo quindi, l'Ufficiale giudiziario trovato nel luogo indicato dall'Amministrazione richiedente gli uffici della Società, egli non poteva procedere alla notifica dell'atto ai sensi dell'art. 143, ma doveva procurarsi o domandare al richiedente ufficio i dati occorrenti per procedere con le modalità previste dall'art. 145 c.p.c., che erano le sole applicabili nel caso. Doveva cioè recarsi nella sede della Società dopo averla individuata ed ivi consegnare copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa così come prescrive l'articolo citato. L'inosservanza di questa disposizione implica nullità della notificazione come previsto dall'art. 160 dello stesso codice, non valendo ad evitarla, l'osservanza delle modalità prescritte dalla norma di cui all'art. 143 che nella specie non era applicabile. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 luglio 1971, n. 2071 - Pres. Favara - Est. Pascasio - P. M. Cutrupia (conf.) - Rech (avv. Infante) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Coronas).

Imposte e tasse in genere - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Impugnazione della Finanza - Deposito del ricorso - Spedizione a mezzo posta - Rilevanza della data di arrivo.

(r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, artt. 35, 38 e 45).

Ai fini dell'osservanza del termine perentorio di trenta giorni per il deposito del ricorso, nel caso di spedizione per posta ha rilevanza non la data di spedizione, ma quella in cui il ricorso è pervenuto nella Segreteria della Commissione (1).

(1) Decisione in aperto contrasto con la norma dell'art 12 del d. l. 17 settembre 1931, n. 1608, che esplicitamente dichiara rilevante la data della spedizione, richiamata nell'art. 43 del r. d. 7 agosto 1936, n. 1639

(*Omissis*). — Con primo motivo, denunciando la violazione degli artt. 35, 38 e 45 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516 nonché degli artt. 152, 153, 326 e 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente sostiene che l'appello dell'ufficio era pervenuto alla Commissione centrale dopo un mese dalla notifica della decisione impugnata, per cui doveva essere dichiarato inammissibile.

Col secondo e terzo motivo si deduce che la Commissione centrale non aveva il potere di disporre istruttoria. Comunque, la decisione interlocutoria doveva essere notificata al contribuente in relazione al principio del contraddittorio.

Col quarto motivo si deduce che la Commissione non ha sufficientemente motivato in ordine all'applicabilità dei benefici, che doveva essere riconosciuta.

La censura di cui al primo motivo è fondata.

Infatti, il termine di trenta giorni assegnato dalla legge (artt. 35-48 e 45 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516) sia al contribuente sia all'Ufficio per il deposito del ricorso presso la Commissione centrale ha carattere perentorio ed esso va computato in relazione alla data in cui il ricorso è pervenuto alla Commissione, non già a quella della spedizione, come l'Amministrazione sostiene.

Già altra volta questa Corte suprema ha avuto occasione di affermare che l'atto essenziale in cui si concreta l'esercizio del diritto di impugnazione della decisione delle Commissioni tributarie, è la presentazione del ricorso presso l'organo cui spetta di deciderlo, presentazione che deve avvenire entro trenta giorni da quello della notifica della decisione impugnata (sent. n. 510 del 4 marzo 1970).

Ora, nel caso in esame, l'atto di impugnazione della decisione della Commissione provinciale risulta pervenuto alla Commissione centrale il 20 gennaio 1965, come si rileva dal timbro apposto sul medesimo dall'ufficio ricevente. A tale data però il termine di trenta giorni che, come si è osservato, decorreva dal 19 dicembre 1964, si era già compiuto con la conseguente decadenza dalla impugnazione. Questa pertanto doveva dalla Commissione essere rilevata e la relativa omissione di pronunciare l'inammissibilità della stessa importa che le decisioni della Commissione debbono essere entrambe cassate senza rinvio, in accoglimento del primo motivo mentre gli altri restano assorbiti. — (*Omissis*).

(Cass. 31 maggio 1966, n. 1448 in questa *Rassegna*, 1966, 626). È ben vero che il d. l. del 1931, che ha riguardo alla presentazione della dichiarazione dei redditi, è riferito soltanto al contribuente; ma sarebbe assurdo che per lo stesso termine posto dalla stessa norma a carico di ambedue le parti possa valere per il contribuente la data di spedizione e per la Finanza la data di ricezione.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 5 luglio 1971, n. 2082 - Pres. Flore - Est. Milano - P. M. Trotta (conf.) - Cavaceppi (avv. Gaeta) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Mataloni).

Imposte e tasse in genere - Commissioni delle Imposte - Decisioni - Decisione definitiva - Nozione.

Imposte e tasse in genere - Competenza delle Commissioni - Questione sull'applicazione della legge processuale - Competenza della stessa Commissione che ha potere di decisione sul merito.

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Decisione della Commissione provinciale di valutazione - Definitività dell'accertamento - Sussiste.

Decisione definitiva per tutti gli effetti che ne derivano sulla proponibilità dell'azione in sede ordinaria, è quella che, risolvendo tutte le questioni insorte sia in fatto che in diritto, esaurisce il processo tributario nella sede adita e contro la quale non è ammesso altro ricorso in sede amministrativa, ovvero non è stato proposto o ha perduto efficacia il ricorso ammissibile. È quindi definitiva la decisione della Commissione provinciale di valutazione che dichiara improponibile l'appello, anche se contro di essa sia stato proposto ricorso, inammissibile, alla Commissione Centrale (1).

La risoluzione delle questioni processuali spetta alla stessa Commissione adita per il merito; compete quindi alla Commissione provinciale di valutazione dichiarare l'improponibilità dell'appello (nella specie per omessa osservanza del precetto del solve et repete), nè su questo punto la decisione è impugnabile, come se pronunciata in prima istanza, innanzi alla Commissione Centrale (2).

La decisione definitiva della Commissione provinciale di valutazione, pur non costituendo titolo esecutivo per la riscossione del tributo, conferisce definitività all'accertamento in forza del quale l'Amministrazione ha il potere di esigere il tributo complementare (3).

(Omissis). — Con i due motivi di ricorso — che vanno esaminati congiuntamente in quanto investono, sotto diversi profili e con vari argomenti, la medesima questione — i ricorrenti sostengono che la Corte del merito, dichiarando legittima l'azione esecutiva della Fi-

(1-3) Sulla prima massima v. Cass. 3 febbraio 1968, n. 354, in questa *Rassegna*, 1968, I, 115; 21 giugno 1968, n. 2063; *ivi*, 498; 22 settembre 1970, n. 2158, *ivi*, 1135. Sulla seconda massima v. Cass. 8 giugno 1971, n. 1700, *ivi*, 1971 I, 1135. L'ultima massima è di evidente esattezza.

nanza dopo la decisione della Commissione provinciale sulla considerazione che tale decisione autorizzava di per sé l'esazione dei tributi sulla base dei valori accertati, indipendentemente da ogni questione attinente alla esecutorietà della decisione di primo grado a norma del primo comma dell'art. 4 del r.d.l. n. 186 del 1942, è incorsa in errore: a) perchè la sentenza che dichiara l'improponibilità del gravame per mancata osservanza del precetto del *solve et repete* è inidonea a produrre gli effetti confermativi della statuizione impugnata, in quanto si limita a verificare la giurisdizione al momento della pronuncia; b) perchè l'art. 29, ultimo comma, del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 riconosce efficacia definitiva soltanto al giudizio delle Commissioni provinciali sulle questioni di valutazione e non anche sulle altre, di diritto sostanziale o processuale; c) perchè, comunque, le decisioni delle Commissioni tributarie non hanno efficacia esecutiva; d) perchè, ponendo a base della pretesa della Finanza la decisione della Commissione provinciale, anzichè quella della Commissione distrettuale, ha pronunciato su di una questione non proposta dall'Amministrazione, in violazione dell'art. 112 c.p.c.

Le riassunte censure sono infondate.

Lo è la prima perchè, come è fermo orientamento giurisprudenziale di questa Corte Suprema, la definitività delle decisioni delle commissioni tributarie deve essere intesa sotto il duplice profilo del rito e del contenuto sostanziale della emessa pronuncia e, mentre sotto quest'ultimo aspetto devono considerarsi definitive le decisioni che, risolvendo tutte le questioni insorte sia in fatto che in diritto, esauriscono il processo tributario nella sede adita, sotto il primo aspetto, invece, si hanno da intendere per definitive le decisioni contro le quali non è ammesso alcun altro ricorso in sede amministrativa, ovvero quelle contro le quali, pur essendo ammesso il ricorso ad altra commissione, sono divenute definitive per mancanza di impugnazione, ovvero in conseguenza della rinuncia, implicita o esplicita, del contribuente alla impugnazione o della proposizione di un gravame tardivo (Cass. 8 agosto 1950, n. 2442, 25 maggio 1959, n. 1602, 9 giugno 1959, n. 1718 e 21 giugno 1968, n. 2063).

E nella specie la decisione della Commissione provinciale non può non considerarsi, sotto il profilo del rito, definitiva, avendo gli odierni ricorrenti impugnato, a suo tempo, la predetta decisione davanti alla Commissione Centrale, laddove, come è ormai giurisprudenza costante di questa Suprema Corte, le decisioni della Commissione provinciale, emesse in grado di appello e relative alla determinazione del valore imponibile in materia di imposte indirette, sono definitive nell'ambito del processo tributario, e contro di esso è ammesso soltanto o il ricorso all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 29, terzo comma, r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 per i vizi in detta norma previsti, oppure il ricorso

alla Corte di Cassazione per violazione della legge ai sensi dell'art. 111 della Costituzione (Cfr. da ult. sentenze n. 29 dell'8 gennaio 1969 e n. 2780 del 23 luglio 1968).

Essendo, quindi, esclusa dalla legge ogni impugnazione davanti alla Commissione Centrale delle decisioni delle Commissioni provinciali nelle vertenze di valutazione ed essendo, di conseguenza quell'organo, in subiecta materia, sprovvisto di potere giurisdizionale, la decisione della Commissione provinciale che ebbe a dichiarare improponibile il gravame dei Cavaceppi, pur se non idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, acquistò indubbiamente carattere di intangibilità e forza di giudicato formale.

Nè può sostenersi, come si sostiene dai ricorrenti con la censura sub b), che la predetta decisione, dichiarando l'improponibilità dell'impugnazione per omessa osservanza del *solve et repete*, ha, per ciò solo, risolto una questione di diritto relativa all'applicazione della legge e che, di conseguenza, la relativa pronuncia, dovendo considerarsi emessa in primo grado, era, come tale, impugnabile esclusivamente davanti alla Commissione Centrale, ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo 29.

A prescindere dal rilievo che se così fosse, la Commissione provinciale, sezione valutazione, non avrebbe potuto conoscere dell'asserita questione di diritto, ma avrebbe dovuto devolverne la soluzione all'apposita Sezione, istituita in seno alla stessa Commissione, va osservato che il carattere di « valutazione » o di « diritto » delle controversie relative alle imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza è dato esclusivamente dal *petitum sostanziale*, e che, nella specie, avendo gli odierni ricorrenti impugnato innanzi alle Commissioni esclusivamente la determinazione del valore fatta dall'Ufficio e, cioè, il *quantum* dell'accertamento, è indubbio che la decisione della Commissione provinciale di cui trattasi è una decisione emessa nell'ambito del procedimento di valutazione, a nulla rilevando il suo contenuto meramente processuale, posto che la risoluzione delle questioni procedurali che insorgono nel corso delle controversie per la determinazione dell'imponibile per le imposte indirette spetta alla stessa Commissione di valutazione presso la quale è pendente il procedimento contenzioso.

Le medesime considerazioni impongono di disattendere l'audace tesi prospettata dalla difesa dei ricorrenti in sede di discussione orale secondo cui la Commissione provinciale, dichiarando improponibile il gravame, avrebbe implicitamente risolto la questione sull'applicabilità, anche alle imposte sulle divisioni, del r.d.l. 14 giugno 1940, n. 643, concernente l'adeguamento dell'imposta di registro sul plusvalore dei beni immobili, questione questa mai prospettata innanzi alle Commissioni tributarie, ma sollevata nel presente ricorso al solo fine di sostenere l'avvenuta abrogazione del r.d.l. 5 marzo 1942, n. 186 per effetto

del venir meno della speciale imposizione tributaria del tempo di guerra sul plusvalore nei trasferimenti di beni immobili.

Per quanto, poi, riguarda la censura sub c), è indubbiamente esatto che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, la decisione della Commissione provinciale, emessa in grado di appello in tema di valutazione, non costituisce di per sè titolo esecutivo per la riscossione del tributo. Tuttavia se, su tale punto, deve essere corretta la motivazione della denunciata sentenza che ha ritenuto, invece, di richiamare, a sostegno della adottata decisione, il principio generale dell'esecutorietà delle pronunce emesse in grado d'appello, deve riconoscersi che il diritto dell'Amministrazione a percepire le imposte sulla base dei valori determinati da una decisione della Commissione provinciale, se non si riconnette ad una « esecutorietà » della decisione stessa, trova il suo fondamento nella « definitività » dell'accertamento, definitività che consegue all'esaurimento dei rimedi di merito predisposti dall'ordinamento e che consente, salve le impugnative nella sede appropriata di legittimità, all'Amministrazione di provvedere alla liquidazione ed alla riscossione dei tributi sulla base imponibile nella misura originariamente determinata dall'ufficio o in quella eventualmente diversa stabilita dalle Commissioni tributarie. Certamente erronea è infine, quanto alla censura sub d), la affermazione dei ricorrenti secondo cui la denunciata sentenza sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione ritenendo legittima l'opposta ingiunzione sulla base della decisione della Commissione provinciale, mentre l'Amministrazione aveva invocato a sostegno della sua pretesa il disposto del primo comma dell'art. 4 del decreto n. 186 del 1942 e, quindi, la provvisoria esecutorietà della decisione della Commissione distrettuale.

A prescindere dall'esattezza di quest'ultima affermazione, poichè dagli atti processuali (che bene possono essere vagliati in questa sede, essendo stato denunciato un vizio in procedendo) risulta che l'Amministrazione ha intimato il pagamento dopo la notifica ai contribuenti della decisione della Commissione provinciale ed ha posto proprio tale decisione, richiamandola espressamente, a base dell'ingiunzione, l'esistenza del denunciato vizio deve comunque escludersi. Basta ricordare, al riguardo, che ricorre vizio di ultrapetizione soltanto quando la pronuncia giudiziale trascende i limiti oggettivi della controversia, quali risultano dalle contrapposte domande ed eccezioni delle parti, mentre siffatto vizio non è configurabile rispetto alla configurazione giuridica dei termini della controversia ed alla identificazione delle norme di diritto in base alle quali la lite deve essere decisa, rientrando nel potere-dovere del giudice il compito di inquadrare nella esatta categoria giuridica i fatti dedotti ed acquisiti al giudizio e di applicare le relative norme di legge. E nella specie lo stabilire se l'Am-

ministrazione avesse o meno il diritto di agire esecutivamente nei confronti dei contribuenti, non rientrava certamente nella disponibilità delle parti, ma costituiva effetto indefettibile dell'accertamento, deman- dato all'organo decidente, sul carattere definitivo o meno dell'accerta- mento dei valori posti a base dell'imposizione.

Le suesposte considerazioni, sufficienti a giustificare, sia pure sotto un profilo diverso di motivazione (art. 384 ult. comma c.p.c.), la deci- sione impugnata, dispensano dall'esaminare le questioni relative alla illegittimità costituzionale e, comunque, all'avvenuta abrogazione del decreto n. 186 del 1942, nuovamente riproposte dai ricorrenti in questa sede sul presupposto che il loro obbligo di pagare le somme ingiunte derivasse, come ritenuto dai giudici di primo grado, dal disposto del primo comma dell'art. 4 del predetto decreto. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 luglio 1971, n. 2097 - Pres. Gian- nattasio - Est. Elia - P. M. Caccioppoli (diff.) - Somajni (avv. Tam- burini) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Angelini Rota).

Imposta di registro - Simulazione - Retrocessione presunta - Tassa- bilità.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 11 e 12).

Imposta di registro - Simulazione - Retrocessione - È imposta di ti- tolo - Parti del rapporto che non sono parti in giudizio - Sono obbligati.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 68, 69 e 93).

Dichiarata con sentenza la nullità dell'atto di trasferimento per simulazione assoluta o relativa, è dovuta, oltre all'imposta sull'atto an- nullato, l'imposta sulla retrocessione, essendo sempre da presumere il ritrasferimento del bene al simulato alienante. Se poi si verifici a seguito della simulazione un ulteriore trasferimento del bene dal simu- lato alienante al terzo, è dovuta una ulteriore terza imposta (1).

L'imposta sulla retrocessione che si verifica quando sia stata di- chiarata la simulazione del negozio di trasferimento è imposta di titolo alla quale sono tenute tutte le parti sostanziali del negozio anche se non siano state parti nel giudizio conclusosi con la sentenza che di- chiarò la simulazione (2).

(1-2) Decisione esattissima. Sulla prima massima v. Cass. 27 marzo 1970, n. 841 in questa *Rassegna*, 1970, I, 315, con richiami, e 12 ottobre 1970, n. 1950, *ivi*, 1099; notevole è poi la precisazione che il trasferimento

(*Omissis*). — Col primo motivo del ricorso, si denuncia violazione degli artt. 62, 68, 69, 70, 72 e 93 della Legge di Registro (t.u. 30 dicembre 1923, n. 3269), in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., deducendosi dal ricorrente che l'imposta di retrocessione non era dovuta, in quanto sarebbe stata già scontata mediante la registrazione della scrittura senza data, registrata il 10 aprile 1956 al vol. 5319, n. 86538, contenente controdiagnosi, per cui la donante Carolina Aiello vedova Robbiati, affermava che uno dei terzi dell'immobile, che, nell'atto pubblico per rogito Corsi, 30 dicembre 1921, figurava donata a Maria Luisa Robbiati, doveva, invece, intendersi venduto da essa Aiello a Giacomo Somajni. Si deduce inoltre con lo stesso motivo del ricorrente Somajni Giuseppe che l'imposta non era, comunque, da lui dovuta, in quanto egli non era stato parte nel processo e non doveva dunque, a termini dell'art. 93 n. 2 della citata Legge di Registro, pagare la tassa sulla sentenza. Le censure sollevate col primo motivo del ricorso sono entrambe infondate. Dichiarata con sentenza la nullità di un atto di trasferimento, per simulazione assoluta (Cass. 30 ottobre 1969, n. 3591) o per simulazione relativa (Cass. 27 marzo 1970, n. 841 e Cass. 20 marzo 1958, n. 919), l'Amministrazione Finanziaria ha diritto ad una nuova imposta proporzionale di registro, oltre a quella sull'atto annullato per simulazione, in quanto è presunto, dalla legge fiscale, un ritrasferimento del bene al simulato alienante (Cass. 30 ottobre 1969, n. 3591). Infatti, per l'art. 11 della Legge di Registro, l'imposta è dovuta anche per gli atti nulli. In deroga a tale principio, l'art. 14 n. 2 della stessa legge dispone invece che l'imposta deve essere restituita, e, dunque, non è dovuta, se l'atto è dichiarato nullo, giudizialmente, per causa che non dipenda dalla volontà delle parti. In ipotesi di simulazione, assoluta o relativa, la nullità dipende dalla volontà simulatrice di chi pose in essere l'atto, e, perciò, sull'atto simulato, è dovuta l'imposta. Assoggettando all'imposta irripetibile l'atto simulato, la legge fiscale, cioè, in deroga ai principi di diritto privato (Cass. 20 marzo 1958, n. 919, citata), considera come realmente avvenuto ai soli fini tributari, il trasferimento simulato. Coerentemente, dunque, la legge considera che, sempre ai soli fini fiscali, la dichiarazione di simulazione dell'atto di trasferimento ponga in essere un ritrasferimento all'alienante simulato, e per tale retrocessione esige una nuova imposta proporzionale. Quando, poi, vi sia, a seguito della simulazione, un

del bene a terzi come conseguenza della simulazione, dà luogo ad un terzo trasferimento.

Sulla distinzione tra imposta giudiziale e imposta di titolo v. Cass. 22 settembre 1970, n. 1677, *ivi*, 931.

ulteriore trasferimento del bene, dall'alienante simulato, ad un terzo, è dovuta, per la triplicità presunta, ai soli fini fiscali, dei trasferimenti, una ulteriore imposta, oltre quella sull'atto simulato ed oltre quella sulla retrocessione. Se viene dichiarata nulla una donazione, per simulazione, in quanto si intendeva non donare, al simulato donatario, ma vendere, ad un terzo, il bene simulatamente donato, si verificano, ai fini fiscali, tre diversi rapporti, che la legge tributaria considera autonomi, e per ciascuno dei quali è dovuta l'imposta. Nella specie, come, in punto di fatto, e con corretta e congrua motivazione, ha accertato la Corte di merito, il ricorrente deve pagare l'imposta sulla retrocessione del bene alla simulata donante, e tale imposta non è stata pagata nè con la registrazione del rogito 30 dicembre 1921, di simulata donazione a Robbiati Maria, nè con la registrazione della controdedichiarazione senza data, registrata il 10 aprile 1956, con la quale si attuava il trasferimento dissimulato, cioè la vendita, dalla donante Ajello al Somajni, soggetto diverso dalla donataria simulata. In base ai principi della legge fiscale, rettivamente richiamati dalla Corte di appello, l'Amministrazione finanziaria aveva dunque diritto a tre imposte proporzionali: quella sull'atto simulato, pagata mediante la registrazione del rogito di donazione; quella sulla vendita, pagata mediante la registrazione della controdedichiarazione, e quella sulla retrocessione, presupposto (per la legge tributaria) della vendita. L'imposta di retrocessione, cioè, era dovuta per il ritrasferimento dalla donataria alla donante, del bene, che, poi, la donante, avrebbe venduto al terzo, Somajni.

Tale bene la donante Ajello non avrebbe potuto vendere, secondo la legge fiscale, senza una retrocessione, intermedia, produttiva di imposta: senza, cioè, tornare, prima, in proprietà del bene, già donato alla Robbiati, con l'atto di donazione simulato. La Corte di merito, con idonea motivazione, ha ritenuto che sui tre atti soggetti alla imposta (donazione simulata, retrocessione alla donante e vendita da costei al Somajni) fosse stata pagata l'imposta sulla donazione mediante registrazione del rogito e l'imposta sulla vendita, mediante la registrazione della controdedichiarazione: onde è dovuta l'imposta sulla retrocessione, non pagata. Tale situazione di fatto, ritenuta con efficace e corretta motivazione, dalla Corte di merito, non può essere sindacata in sede di controllo di legittimità, non potendosi, dunque, dichiarare che, con la registrazione della controdedichiarazione, si siano pagate due imposte proporzionali, una sulla retrocessione, e l'altra sulla vendita, in quanto ciò è escluso dai giudici di merito, mentre, oltretutto, non vi è, in atti, alcun elemento, o documento, che possa validamente essere opposto all'apprezzamento di merito della Corte di appello, laddove la scrittura contenente la controdedichiarazione, e registrata il 10 aprile

1956, non risulta in atti. La prima censura, sollevata col primo motivo, deve, dunque, essere ritenuta priva di fondamento.

La seconda censura, sollevata con lo stesso mezzo è parimenti, infondata. Con essa, invocando il principio che non è soggetto alla imposta sulle sentenze chi non fu parte nel relativo processo, al quale la decisione si riferisce, il ricorrente, che effettivamente non fu parte nel processo in cui venne emessa la sentenza 27 marzo-28 aprile 1958, che dichiarò la simulazione della donazione, assume, che, in relazione all'art. 93 ed all'art. 68 della legge, non deve il tributo sulla retrocessione. Tale tesi è infondata, in quanto l'art. 68 (capo III) della citata legge di registro, in relazione alla parte II della Tariffa, che regola le imposte giudiziarie, alle quali sono soggette le sentenze, e l'art. 93 della stessa legge, che afferma il principio che tali imposte di sentenza sono dovute da chi fu parte in causa, non riguardano, affatto, le sentenze che dichiarano la nullità di atti di trasferimento, per simulazione, le quali sono sottoposte, dall'art. 69 lettera a) a diverso trattamento tributario. Ma l'imposta richiesta per la retrocessione, non riguarda, in alcun modo, la sentenza che dichiara la simulazione: riguarda il negozio, che, distinto e separato dalla pronuncia giudiziale, e in conseguenza della simulazione e della nullità (dichiarate dalla sentenza) è presunto per legge, come diretto a ritrasferire il bene, in relazione non all'ordine del giudice, alla volontà giudiziale, ma al rapporto sostanziale e negoziale *inter partes*. La sentenza che dichiara la nullità non attua, di per sé, il negozio di retrocessione del bene: questo è un atto distinto dalla pronuncia giudiziale, ad essa successivo, presunto per legge, e diretto a porre in essere il ritrasferimento necessario, di cui la sentenza è mero presupposto. Da tali principi deriva che l'imposta di retrocessione è nettamente distinta da quella di sentenza, è imposta non di pronuncia giudiziale, ma di titolo negoziale, e, come tale, è dovuta dai partecipi del rapporto sostanziale, del negozio presunto, e dai loro aventi causa, indipendentemente dalla loro partecipazione al processo di simulazione (Cass. 20 marzo 1958, n. 919 e Cass. 14 gennaio 1946, n. 27). Il titolo della imposta sulla retrocessione risiede infatti non nella sentenza ma nel presunto negozio di ritrasferimento (Cass. 25 febbraio 1954, n. 184). L'attuale ricorrente Somajni Giuseppe è avente causa del Somajni Giacomo, cui si riferivano le controdichiarazioni, riconoscendolo acquirente del bene per vendita, e la sentenza del Tribunale di Milano, che, nel 1958, dichiarò simulata la donazione del detto bene ad altro soggetto. Il Somajni Giuseppe, attuale ricorrente, deve, dunque, l'imposta sul negozio presunto, posto in essere dal suo dante causa Somajni Giacomo, e dal quale deriva la proprietà di esso ricorrente sul bene, oggetto del presunto negozio di retrocessione (Cass. 17 ottobre 1966, n. 2476). In tale situazione il primo motivo del ricorso deve essere rigettato, in ciascuna delle sue censure. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 luglio 1971, n. 2102 - Pres. Favara - Est. Della Valle - P. M. Sciaraffia (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Mataloni) c. Bertoli.

Imposta di registro - Regolarizzazione di società - Regime particolare dell'art. 42 della legge 11 gennaio 1951, n. 25 - Attivo lordo dichiarato - Revisione di congruità - Esclusione.

(l. 11 gennaio 1951, n. 25, art. 42; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa A, artt. 81 e 83).

La particolare regolarizzazione della società eseguita a norma dell'art. 42 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, nel breve termine in esso stabilito, diversamente da quanto avviene nell'ipotesi normale, è assimilabile ad una trasformazione di società regolare, nel senso che l'imposta specificamente prevista dalla norma speciale si applica sull'attivo lordo dichiarato non soggetto a revisione di congruità (1).

(*Omissis*). — Con l'unico mezzo dedotto la ricorrente Amministrazione finanziaria dello Stato, denunciando la violazione dell'articolo 42 della legge 11 gennaio 1951, n. 25 in relazione agli artt. 81 e 83 della Tariffa All. A alla legge di Registro 30 dicembre 1923, n. 3269 ed all'art. 360 n. 3 c.p.c., si duole che l'impugnata sentenza non abbia considerato che, importando la « regolarizzazione » della società irregolare la « costituzione » di una nuova società e non la semplice trasformazione della società preesistente, si sarebbe dovuto, nella specie, applicare non l'art. 83 ma l'art. 81 della summenzionata Tariffa, assumendo come base imponibile, a norma degli artt. 30 e 33 della legge organica, non già il valore dichiarato dai soci ma quello, effettivo, dei beni conferiti nell'atto in cui la società aveva cominciato ad esistere, ovvero quello accertato in via presuntiva in base alla situazione patrimoniale della società al momento della enunciazione.

Ed a sostegno della proposta doglianza aggiunge che solo nelle trasformazioni di società da un tipo all'altro ex art. 83 della Tariffa All. A non è data all'ufficio finanziario la facoltà di accertare autonomamente « il maggior valore », ma che ciò si spiega col fatto che « l'at-

(1) Non constano precedenti specifici.

tivo lordo » dichiarato dai soci, in quanto desunto dalle scritture contabili della società preesistente, si presenta in tal caso particolarmente attendibile.

La doglianza è però priva di giuridico fondamento.

Trattasi, in effetti, di stabilire se, col richiamare la « normale imposta di registro di cui all'art. 81 della Tariffa All. A della legge organica », l'art. 42 della legge 11 gennaio 1951, n. 25 sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario — la cosiddetta « legge Vanoni » — abbia inteso equiparare a tutti gli effetti, — e quindi anche agli effetti dell'applicabilità delle norme che conferiscono all'Ufficio finanziario il potere di accertare in sede di revisione *il valore lordo dei beni conferiti in società* (artt. 30 e 33 L.O.) —, l'ipotesi della regolarizzazione delle società irregolari o di fatto a quella della costituzione di nuova società o se, con l'indicare esplicitamente come base imponibile « l'attivo lordo esistente al momento in cui la società si regolarizza », abbia inteso viceversa rendere applicabile anche alle regolarizzazioni, purchè effettuate nel termine tassativo di quattro mesi dall'entrata in vigore della legge con atto assoggettato a registrazione entro lo stesso termine, il criterio posto per le « trasformazioni di società » dal successivo art. 83 della Tariffa, limitandosi soltanto a sostituire all'imposta proporzionale in detto articolo stabilita la « normale imposta di registro di cui all'art. 81 », ridotta alla metà.

La Corte giuliana ha giudicato in quest'ultimo senso, negando che in base alla normativa della legge n. 25 del 1951 possa l'ufficio finanziario sottoporre a revisione quello che le parti, in conformità del parametro assunto nella legge, dichiarano nel contesto dell'atto di regolarizzazione, essere « l'attivo lordo » esistente in quel momento, e quindi il valore imponibile.

L'Amministrazione ricorrente contesta l'esattezza di tale giudizio, richiamando la giurisprudenza di questa Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 14 giugno 1967, n. 1331; Cass. 31 maggio 1966, n. 1456 e 12 novembre 1965, n. 2357), secondo la quale la cosiddetta « regolarizzazione di una società di fatto », implicando necessariamente l'enunciazione della società stessa, determina l'applicazione all'atto che la realizza dell'imposta di registro di cui all'art. 81 Tariffa All. A, da calcolarsi assumendo come base imponibile l'ammontare dei conferimenti effettuati al momento in cui la società di fatto ha cominciato ad esistere; ferma, tuttavia, in difetto di una prova inoppugnabile, sul punto, la facoltà, da parte dell'ufficio finanziario, di accertare presuntivamente l'imponibile in base al patrimonio sociale al momento dell'enunciazione e, da parte dei contribuenti interessati, di fornire la prova contraria (esclusa quella per testi) circa l'effettiva entità dei conferimenti.

Non si avvede però la ricorrente che la giurisprudenza da essa richiamata non si attaglia al caso in esame, giacchè riguarda le « regolarizzazioni » attuate normalmente in base ai principi generali desumibili dalla legge organica di registro e non a quelle poste in essere, come nella specie, nell'ambito di applicazione della norma agevolativa transitoria di cui all'art. 42 della citata legge n. 25 del 1951.

Derogando al principio, assolutamente pacifico in dottrina ed in giurisprudenza, secondo il quale in tema di « enunciazione » di società irregolare o di fatto — e la « regolarizzazione » importa inevitabilmente, com'è noto, la « enunciazione » della società — l'imponibile, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro di cui all'art. 81 della Tariffa all. A alla legge n. 3269 del 1923, deve essere determinato sulla base del *valore lordo dei beni conferiti in società*, e cioè sulla base del valore lordo che tali beni hanno nel momento della costituzione del vincolo sociale, incidendo l'imposta sul trasferimento della ricchezza e sul rapporto giuridico che lo pone in essere e non sulla ricchezza « attuale », l'art. 42 della legge speciale del 1951, nell'intento — come risulta dalla Relazione — di favorire la regolarizzazione delle società di fatto, sorte in gran numero, e disordinatamente, soprattutto nello immediato dopoguerra, e di renderne in tal modo, attraverso la costituzione di normali reciproci rapporti, più agevole il controllo da parte degli uffici finanziari competenti, stabilisce, infatti, in via transitoria, e cioè limitatamente al periodo di quattro mesi dall'entrata in vigore della legge, che le società non regolarmente costituite anteriormente alla data di pubblicazione della legge stessa possono essere regolarizzate, con atto assoggettato a registrazione entro lo stesso termine, col pagamento della normale imposta di registro di cui all'art. 81 della tariffa all. A alla legge organica del 1923 e della normale imposta ipotecaria, ridotte alla metà, da applicarsi *sull'attivo lordo* esistente al momento in cui la società si regolarizza.

Ed al fine evidente di evitare che, col dissimulare la « costituzione di una nuova società » sotto l'ingannevole apparenza di una semplice « regolarizzazione », si possa beneficiare indebitamente della concessa agevolazione fiscale, aggiunge che « l'esistenza della società alla data di pubblicazione della legge », richiesta come condizione inderogabile per l'applicabilità del trattamento agevolato, deve essere rigorosamente provata mediante certificato attestante l'iscrizione della società di fatto nel registro della Camera di commercio, ovvero mediante certificato dell'ufficio distrettuale delle Imposte dirette attestante l'iscrizione della società di fatto, come tale, nel ruolo dei contribuenti.

La norma transitoria ha pertanto creato, com'è evidente, — per le « regolarizzazioni » effettuate nel breve periodo di tempo in essa indicato — un regime fiscale atipico che, pur discostandosi sia da

quello riguardante la « costituzione » di nuove società (art. 81 Tariffa all. A surrichiamato) sia da quello dettato per la « trasformazione di società » da un tipo all'altro (art. 83), attinge tuttavia a tali regimi, mutuando contemporaneamente dal primo — fatta salva la disposta riduzione alla metà — la misura dell'aliquota di imposta dovuta, superiore peraltro a quella stabilita per le semplici « trasformazioni », e dal secondo il *quantum* da assumere come base imponibile, *quantum* che è rappresentato — ed è questa l'agevolazione più consistente sotto il profilo economico — invece che dal *valore lordo dei beni conferiti* — come nel caso di costituzione di nuova società — dall'*attivo lordo* esistente al momento della regolarizzazione.

Stante l'opportunità di « sistemare determinate situazioni tributarie » agevolando l'acquisizione, da parte delle società non regolarmente costituite, di una veste tipica suscettiva di una migliore e più facile « tassabilità degli utili degli esercizi a venire » — Relazione alla legge n. 25 del 1951 — si è creato un sistema misto di tassazione che, con l'assumere come base imponibile, analogamente a quanto è stabilito per gli atti relativi alle « trasformazioni di società » nell'art. 83 della citata Tariffa all. A, l'*attivo lordo sociale* indipendentemente dalla natura e dal valore venale dei beni che lo compongono, ha finito, in sostanza, per equiparare, agli effetti dell'imposta di registro e solo per quanto attiene alla determinazione dell'imponibile, l'ipotesi della « regolarizzazione » a quella della « trasformazione », rendendo di conseguenza applicabile anche alla prima — nonostante che, mancando in questa, a differenza che nell'altra, una regolare contabilità, la determinazione dell'attivo lordo, e quindi dell'imponibile, resti necessariamente affidata alle sole dichiarazioni dei soci contribuenti — il principio secondo il quale, non essendovi alcuna « creazione di nuova società » con estinzione della precedente, non può l'ufficio finanziario, per determinare l'imponibile nel caso di semplice trasformazione di società da un tipo all'altro, sottoporre a revisione, per il giudizio di congruità, il valore dell'attivo lordo risultante dalla contabilità sociale, non importando l'atto che tale trasformazione consacra e realizza quel « trasferimento di beni » che, per l'art. 33 della legge organica, è indispensabile presupposto perchè si possa far luogo a tale giudizio.

L'impugnata sentenza della Corte triestina, secondo la quale il richiamo all'art. 81 della Tariffa concerne la sola misura della aliquota, dovendosi, per quanto attiene alla determinazione dell'imponibile, applicare viceversa il criterio posto nel successivo art. 83, merita pertanto piena conferma, avendo correttamente interpretato ed applicato la norma transitoria speciale dell'art. 42 della legge n. 25 del 1951 in relazione altresì ai principi generali contenuti nella legge di registro del 1923. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 luglio 1971, n. 2119 - Pres. Giannattasio - Est. Mazzacane - P. M. Pascalino (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Fanelli) c. Thurn della Torre Valvassina (avv. Rinaldi).

Imposta di registro - Usufrutto - Consolidazione - Presupposti - Estinzione dell'usufrutto - Trasferimento della nuda proprietà all'usufruttuario - Sussiste la consolidazione.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 20; c.c. art. 1014).

Poichè l'imposta sulla consolidazione è il residuo dell'imposta dovuta per il trasferimento della piena proprietà, già determinata al momento della costituzione dell'usufrutto e la cui esazione è rimasta sospesa fino alla ricomposizione del diritto di proprietà nella sua pienezza, essa è dovuta in ogni ipotesi di cessazione dell'usufrutto (articolo 1014 c.c.) e quindi sia quando l'usufrutto torna al nudo proprietario, sia quando, all'inverso, la nuda proprietà torna all'usufruttuario (1).

(Omissis). — L'Amministrazione finanziaria, con unico motivo di ricorso, denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1014 c.c., e degli artt. 8, 12, 20, 21, 90, 91, e 93 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, nonchè dei principi generali in materia di imposta di registro, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.

Sostiene che l'usufrutto si è estinto nella specie per riunione nella stessa persona di esso e della nuda proprietà, essendo questa infatti ritornata all'usufruttuario per successione legittima dopo la morte del donatario; che l'art. 20 della legge di registro prevede la riscossione della imposta di consolidazione al « cessare dell'usufrutto » e cioè per la riunione dell'usufrutto alla proprietà di guisa che il diritto alla riscossione deve essere riconosciuto anche nella ipotesi di estinzione dell'usufrutto per trasferimento *mortis causa* della nuda proprietà all'usufruttuario; che non è esatto parlare di trasferimento dell'usufrutto quale presupposto della imposizione tributaria, nè di acquisto, da parte

(1) Questione singolare e nuova, almeno in relazione alla vigente legge di registro. La soluzione offerta appare ineccepibile: una volta avvenuta la separazione dell'usufrutto dalla nuda proprietà deve necessariamente aver luogo la consolidazione; quali e quanti siano i passaggi intermedi della nuda proprietà e anche se attraverso essi la nuda proprietà torna all'usufruttuario, si avrà sempre quella consolidazione che non potrà mai mancare. Per un'ipotesi di esclusione della consolidazione cfr. la poco persuasiva decisione della S. C. 30 marzo 1971, n. 913, in questa *Rassegna*, 1971, I, 846.

dello usufruttuario, della nuda proprietà, ma solo di estinzione dell'usufrutto; che conseguentemente non sussiste quella diversità di presupposti che il giudice del merito ha ravvisato nella fattispecie per negare la possibilità di riscuotere il tributo già liquidato per la ipotesi di cessazione dello usufrutto.

La censura è fondata.

Il quesito se la c.d. imposta di consolidazione sia dovuta non soltanto nel caso in cui la riunione dell'usufrutto con la nuda proprietà avvenga nella persona del nudo proprietario ma anche quando avvenga nella persona dell'usufruttuario fu risolto positivamente, in tempi non recenti, dalla giurisprudenza alla stregua delle disposizioni allora vigenti (Cass. Roma 9 gennaio 1893, 19 giugno 1894, 21 novembre 1894, sez. un. 27 gennaio 1900; e, dopo la deviazione della isolata sentenza 25 aprile 1900, Cass. Roma, 12 agosto 1902 e 3 giugno 1903). Fu osservato che, per l'art. 515 del c.c. abrogato, l'usufrutto si estingueva con la consolidazione ossia con la riunione nella stessa persona della qualità di usufruttuario e di proprietario, che l'art. 17 della legge di registro in quel tempo in vigore, stabilendo che l'imposta sul valore per cui l'usufrutto fu detratto allorchè venne tassata la nuda proprietà avrebbe dovuto essere pagata al cessare dell'usufrutto, intese riferirsi a tutti i casi che davano luogo alla consolidazione prevista dal citato art. 515, ivi compreso quello in cui l'usufruttuario diventa erede del nudo proprietario.

La giurisprudenza precisò che per affermare la legittimità dell'imposta solo quando l'usufrutto si riuniva nella persona del nudo proprietario non poteva sostenersi che l'espressione « al cessare dell'usufrutto » dovesse intendersi quale condizione, poichè a tale interpretazione si opponevano il significato letterale delle parole e la natura della imposta di consolidazione. Questa integrava l'imposta pagata per la nuda proprietà, e perciò era liquidata ed accertata congiuntamente, facendosene contemporanea iscrizione nel campione per essere esatta al cessare dell'usufrutto: trattavasi dunque di una tassa non eventuale o incerta, ma certa e determinata sin dal principio, e di cui era solo differita la riscossione al cessare dell'usufrutto.

Lo specifico problema non è stato riesaminato, a quanto ne risulta, da questo Supremo Collegio dopo l'emanazione delle norme che disciplinano attualmente la materia (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269).

Peraltro la soluzione conforme di esso si impone per analoghe argomentazioni che possono trarsi dalla identica configurazione giuridica data da questa Corte Suprema, con la dottrina dominante, all'imposta di consolidazione prevista dall'art. 20 della vigente legge di registro, corrispondente al menzionato art. 17 della legge precedente. Infatti si è già avuto occasione di stabilire che il discusso disposto del citato art. 20, a norma del quale « nei trasferimenti a titolo gratuito

della nuda proprietà per atti tra vivi il valore imponibile al giorno del trasferimento si ritiene uguale alla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto; al cessare poi dell'usufrutto sarà dovuta l'imposta sul valore per cui l'usufrutto fu detratto allorchè venne tassata la nuda proprietà » dev'essere interpretato nel senso che, nei trasferimenti a titolo gratuito della nuda proprietà, l'accertamento del valore della piena proprietà avviene subito, con riferimento alla data del trasferimento, e subito si procede all'esazione della parte di tributo (calcolata sulla differenza tra valore della piena proprietà e valore dell'usufrutto) riguardante la nuda proprietà, mentre al cessare dell'usufrutto si procede alla esazione del tributo, già determinato ed immutabile, relativo al valore dell'usufrutto (Cass. civ. 29 ottobre 1968, n. 3612, 8 luglio 1958, n. 2456). Tale interpretazione è confermata dalla considerazione che l'art. 20 della legge di registro, riferendosi al valore imponibile della piena proprietà, nel quale distingue poi i valori parziari del trasferimento della nuda proprietà e della successiva riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, indica che l'aliquota deve essere determinata in relazione al valore del trasferimento del pieno dominio; mentre l'applicazione dell'aliquota così determinata deve essere operata sui detti valori parziari; con la conseguenza che la somma delle due tassazioni, nei trasferimenti a titolo gratuito, equivale alla imposta di trasferimento sul valore della piena proprietà quale è al momento del trasferimento della nuda proprietà. Il che è poi conforme al disposto dell'art. 8 legge di registro circa l'applicazione delle tasse secondo l'intrinseca natura dell'atto o del trasferimento. Infatti il trasferimento della nuda proprietà implica quello della piena proprietà; giacchè l'usufrutto è essenzialmente temporaneo e prima o poi deve riunirsi al nudo dominio per semplici fatti naturali senza necessità di apposito negozio (979 e 1014 c.c.).

Se dunque a norma dell'art. 20 della legge del registro il diritto ad esigere l'imposta di trasferimento sul valore della proprietà piena sorge nel momento in cui si trasferisce la nuda proprietà, e soltanto l'esazione di parte di essa è rimandata ad un tempo successivo e precisamente a quello in cui l'usufrutto si riunirà, in un tempo più o meno vicino, alla nuda proprietà, ne segue che l'imposta di consolidazione è una parte, è il « residuo » di quella dovuta per il trasferimento della piena proprietà, la cui esazione è rimasta sospesa fino alla riespansione del diritto di proprietà nella sua pienezza. L'obbligazione dell'imposta di consolidazione sussiste dunque *ab origine* ed è differito nel tempo solo il momento dell'adempimento, il quale è identificato, dall'art. 20 della legge del registro, nella cessazione dell'usufrutto.

La configurazione giuridica dell'imposta di consolidazione quale tributo integrativo, residuale dell'unica imposta per il trasferimento

della nuda proprietà e per la consolidazione è decisiva per la soluzione del problema che ne occupa.

Se infatti l'obbligazione della imposta di consolidazione sussiste *ab origine* ed è differito nel tempo solo il momento dell'adempimento, e tale adempimento è indicato dall'art. 20 della legge del registro (così come dall'art. 17 della legge anteriore) nella cessazione dell'usufrutto (« al cessare poi dell'usufrutto ») quale causa determinante la scadenza dell'obbligazione medesima, per il venir meno della ragione per cui l'esazione fu lasciata in sospenso, è logico ritenere che la cessazione dell'usufrutto, in mancanza di limitazioni o distinzioni nella legge fiscale, deve essere identificata nei fatti da cui la legge civile fa derivare la estinzione di esso.

Ora l'art. 1014 c.c. (così come l'art. 515 del c.c. abrogato) prevede, fra i casi di estinzione dell'usufrutto, quello della riunione della stessa persona della qualità di usufruttuario e di proprietario, il che si verifica quando l'usufrutto torna al nudo proprietario sia quando la nuda proprietà torna all'usufruttuario. Invero anche in questa seconda ipotesi il diritto parziario si estingue per confusione, l'usufruttuario non diventa titolare di due distinti diritti che tra loro si sommano, così formando la piena proprietà, ma l'acquisto della proprietà, da parte del titolare del diritto reale limitato, determina l'estinzione di questo. Pertanto è inesatta l'argomentazione del giudice del merito secondo cui, nel caso, il presupposto della imposizione fiscale sarebbe il trasferimento dell'usufrutto, onde essa avrebbe luogo quando l'usufrutto si trasferisca al nudo proprietario, e dovrebbe invece essere esclusa quando la nuda proprietà sia acquistata dall'usufruttuario. Infatti, deve ribadirsi, in entrambe le ipotesi, si verificano soltanto l'estinzione del diritto reale limitato e la correlativa espansione del diritto di proprietà, prima compresso, eventi che rendono attuale l'esazione delle imposte, già dovute in virtù dell'unico precedente trasferimento di proprietà, delle quali soltanto la riscossione, è stata rimandata al momento della consolidazione. Non può quindi parlarsi, come leggesi nella sentenza impugnata, di diversi presupposti di imposta (trasferimento di nuda proprietà e trasferimento dell'usufrutto); l'obbligazione tributaria è unica, riferita all'unico trasferimento della proprietà, con la sola attuazione della imposizione in due momenti, e cioè con differimento, come si è detto, di una parte di essa al momento della immanicabile estinzione del diritto di usufrutto, la quale, una volta verificatasi, e per qualsiasi causa, comporta la realizzazione della pienezza del diritto, per la naturale espansione del diritto dominicale. In altri termini in fenomeno della consolidazione, sotto il profilo civilistico, deve sempre riportarsi al fatto unico della estinzione, e lo stesso deve dirsi quanto al profilo fiscale sia, come si è avvertito, per il necessario collegamento dell'art. 20 della legge di registro con l'art. 1014 c.c., sia

ancora per l'affermato carattere residuale e complementare della imposta. Questa, conseguentemente, è dovuta in ogni caso in cui si sia prima verificato il distacco dell'usufrutto, per l'alienazione della nuda proprietà, e la nuda proprietà medesima poi, per il cessare per qualsiasi causa dell'usufrutto medesimo, venga a riespandersi.

A tali conclusioni non è di ostacolo l'art. 12 della legge di registro richiamato dalla sentenza impugnata, sia perchè la norma va intesa nel senso che anche per la liquidazione delle imposte complementari (quale quella di consolidazione come imposta tenuta in sospeso; artt. 7 e 91 della legge di registro) è irrilevante qualsiasi ulteriore evento, sia perchè, in ogni caso, come si è detto, l'imposizione tributaria non si collega al trasferimento dell'usufrutto, ma a quello della proprietà, e quindi il solo evento ulteriore rilevante per la individuazione del termine di scadenza della obbligazione differita è quello della estinzione dell'usufrutto, per qualsiasi causa essa avvenga.

Nemmeno sono di ostacolo le disposizioni normative, invocate dal resistente, circa le persone obbligate a presentare la denuncia dell'avvenuta consolidazione. Infatti l'art. 86 della legge di registro, per il quale la denuncia va fatta da coloro « a cui favore l'usufrutto si devolve » deve interpretarsi, in armonia con il disposto dell'art. 93 n. 5 della legge medesima (per il quale obbligati per l'imposta sono « coloro che consolidano l'usufrutto con la proprietà, i loro eredi ed aventi causa »), nel senso che sono soggette all'obbligo le persone nelle quali si realizza la pienezza del dominio, e tale evento si verifica, come si è precisato, anche se la nuda proprietà si trasferisca all'usufruttuario.

Può quindi concludersi, con riferimento alla fattispecie, che, nei trasferimenti della nuda proprietà a titolo gratuito, l'obbligazione di imposta, per la parte da adempiersi al momento della consolidazione, sussiste sia nel caso in cui l'usufrutto e la nuda proprietà si riuniscono nella persona del nudo proprietario sia nel caso inverso in cui la riunione avvenga nella persona dell'usufruttuario. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 8 luglio 1971, n. 2144 - Pres. Favara - Est. Granata - P. M. Cutrupia (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Vitaliani) c. Pezzarossa (avv. Blandamura).

Imposta di registro - Agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno - Primo acquisto di terreni e fabbricati - Acquisto di stabilimento a scopo di riattivazione - Applicabilità delle agevolazioni.

(d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, artt. 2 e 5; l. 29 dicembre 1948, n. 1482).

L'agevolazione dell'art. 5 del d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598 sul primo acquisto di terreni e fabbricati per l'attivazione di iniziative in-

dustriali nel Mezzogiorno, è applicabile per l'acquisto di uno stabilimento da riattivare previa esecuzione di opere dirette ad assicurarne l'efficienza tecnologica (1).

(*Omissis*). — Con l'unico motivo di ricorso, l'Amministrazione delle Finanze, denunciando violazione degli artt. 5 del r.d. 14 dicembre 1947, n. 1598 e 2 della legge 29 novembre 1948, n. 1482, sostiene che erroneamente la Corte del merito ha ritenuto applicabile, nella fattispecie, il beneficio della riduzione delle imposte di registro e di trascrizione alla misura fissa di lire 200, stabilito dal succitato art. 5 del decreto 14 dicembre 1947.

E deduce, a sostegno di tale assunto, che i giudici di appello hanno illegittimamente fondato la loro pronuncia sulle disposizioni dell'articolo 2 dello stesso decreto, che sono dirette soltanto ad enunciare il fine dell'agevolazione, cioè quello di favorire la costruzione di nuovi stabilimenti nonchè l'ampliamento, la trasformazione, la ricostruzione e la riattivazione di quelli esistenti, laddove, per stabilire l'applicabilità del beneficio, avrebbero dovuto tener presente che, ai sensi del successivo art. 5, l'oggetto dell'agevolazione è costituito esclusivamente dal trasferimento di terreni e fabbricati destinati a incrementare il patrimonio industriale nel Mezzogiorno.

La censura è priva di fondamento.

L'art. 5 del d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, recante disposizioni per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare, stabilisce che

(1) Con assai semplice motivazione si è giunti a sovvertire i termini ed i limiti dell'agevolazione per l'industrializzazione del Mezzogiorno. Era stato più volte affermato (Cass. 15 luglio 1965, n. 1548, in questa *Rassegna*, 1965, I, 1051; 26 giugno 1966, n. 1674 *Giust. civ.*, 1966, I, 1248; 7 maggio 1963, n. 1111, *ivi* 1963, I, 2109) che il fine dell'agevolazione è quello di incrementare la formazione del *patrimonio* industriale nel mezzogiorno e non semplicemente quello di riattivare industrie *esistenti*, ferme o in dissesto; conseguentemente l'agevolazione non può essere concessa per l'acquisto di opifici industriali, essendo la norma limitata al *primo* acquisto di terreni e fabbricati occorrenti per il *primo* impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati. Un ulteriore chiarimento è emerso dalla discussione che è sorta sulla identificazione del primo acquisto nel caso di ripetuti trasferimenti dello stesso bene; si è infatti affermato (Cass. 6 novembre 1968, n. 3662, in questa *Rassegna*, 1968, I, 1053) che il trasferimento di beni e la realizzazione della iniziativa industriale mediante la loro utilizzazione sono due elementi inscindibili della fattispecie legale per cui il trasferimento che non abbia dato luogo all'attuazione del fine industriale è irrilevante ai fini dell'applicazione della norma di favore (il che vale, all'opposto, per escludere la agevolazione quando invece l'iniziativa industriale sia stata già realizzata); è poi intervenuto il legislatore (art. 13 legge 26 giugno 1965 n. 717) per chiarire che nel caso di successivi trasferimenti dello stesso immobile il beneficio giova all'acquirente che realizza *per primo* l'iniziativa industriale.

il primo trasferimento di proprietà di terreni e di fabbricati occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali di cui al precedente art. 2 è soggetto a imposta di registro e di trascrizione nella misura fissa di lire 200.

Tale disposizione, dunque, mentre precisa che il beneficio si riferisce agli atti di primo trasferimento di proprietà dei terreni e dei fabbricati occorrenti per le iniziative da incentivare, rinvia, per la concreta identificazione di tali iniziative al precedente art. 2, il quale, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 1482, formula la specifica previsione del primo impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati nonché quelle dell'ampliamento, della ricostruzione, della trasformazione e della riattivazione di stabilimenti già esistenti.

Orbene, in riferimento a tale sistema normativo, si deve escludere che la Corte del merito sia incorsa in errore (come l'Amministrazione ricorrente sostiene) nell'identificazione dell'oggetto dell'agevolazione tributaria e abbia dato indebito rilievo ad una mera enunciazione delle finalità dell'agevolazione stessa.

Risulta, infatti, dalla motivazione della sentenza impugnata che l'applicabilità del beneficio è stata riconosciuta in base alla duplice considerazione che la compravendita aveva avuto per oggetto « un immobile » già destinato a stabilimento industriale e che l'acquisto era stato effettuato al dichiarato fine di riattivare lo stabilimento stesso, previa esecuzione di opere dirette ad assicurarne l'efficienza tecnologica.

La correlazione fra le norme dell'art. 5 e dell'art. 2 del d. l. 14 dicembre 1947, n. 1598 può essere intesa soltanto nel senso che il primo trasferimento di terreni e fabbricati (da trasformare radicalmente) deve aver per scopo l'attuazione di iniziative industriali consistenti nel primo impianto di stabilimenti industriali. Deve cioè sempre trattarsi di trasferimento di immobili, terreni o fabbricati, che non siano già stabilimenti industriali.

La sentenza in esame ha invece posto diversamente il collegamento fra le due norme, dimenticando che l'art. 2 sancisce un'agevolazione di carattere generalizzato per i dazi doganali e i diritti di licenza, mentre l'art. 5 introduce un'agevolazione specifica e limitata per l'imposta di registro. In tal modo si è estesa l'agevolazione dell'art. 5 all'acquisto di stabilimenti industriali da riattivare; e poichè non è determinabile il grado e l'entità delle opere « dirette ad assicurare l'efficienza tecnologica », in tale modo diventa del tutto normale, con un minimo di astuzia, estendere l'agevolazione al trasferimento di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e già attivati e funzionanti. Ma è evidente che a questo punto non si tratta più di primo trasferimento a vantaggio di chi realizza per primo l'iniziativa industriale, nè di trasferimento di terreni e fabbricati, e diventa perfino possibile riferire l'agevolazione all'acquisto di stabilimenti per i quali già precedentemente si è fruito dello stesso beneficio.

E poichè l'art. 2 del succitato decreto nel testo modificato dalla legge 29 dicembre 1948, n. 1482, annovera, come si è detto, tra le iniziative richiamate dal successivo art. 5 quella della riattivazione degli stabilimenti già esistenti nei territori dell'Italia meridionale e insulare, non può disconoscersi che le dette norme sono state rettamente applicate dalla Corte del merito nella fattispecie sottoposta al suo esame.

Il richiamo fatto dalla ricorrente Amministrazione, per sostenere il suo assunto, alla sentenza n. 1674 emessa da questa Corte, a Sezioni Unite, il 28 giugno 1966, non risulta appropriato, giacchè con tale decisione l'applicabilità del beneficio, richiesto per un trasferimento di impianti e linee elettriche, è stato escluso per ragioni del tutto estranee alla *quaestio juris* dibattuta nel presente giudizio e cioè per la considerazione che il detto trasferimento non comportava acquisto di terreni o di fabbricati nè la realizzazione di un incremento industriale. — (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 luglio 1971, n. 2192 - Pres. Caporaso - Est. Alibrandi - P. M. Antoci (conf.). - Ministero delle Finanze (avv. Stato Masi) c. Banca Nazionale del Lavoro (avv. Del Nunzio).

Imposta di registro - Enunciazione di convenzione - Tassabilità - Condizioni - Fattispecie.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 62).

Perchè si abbia enunciazione ex art. 62 legge di registro, è necessario che l'atto enunciante consenta di identificare la convenzione enunciata in ordine sia ai soggetti, sia al suo contenuto oggettivo e alla sua reale portata, in guisa da fornire non soltanto la prova della sua esistenza, ma da costituire anche il suo titolo; anche se l'enunciazione può essere implicita, essa deve tuttavia risultare in modo sufficiente dall'atto enunciante senza far ricorso ad elementi estrinseci.

Non può di conseguenza sottoporsi a tassazione una convenzione intercorsa con un soggetto che non abbia partecipato all'atto enunciante o della quale si accerti l'esistenza in via presuntiva anzichè attraverso il documento (1).

(1) Giurisprudenza ormai costante. Cass. 8 gennaio 1968 n. 32 e 4 giugno 1968 n. 1682, in questa *Rassegna*, 1968, I, 456, con nota alla quale si rinvia.

(*Omissis*). — Per ovvie ragioni di ordine logico va considerato con precedenza il ricorso incidentale, con cui la Banca Nazionale del Lavoro, denunciando, in relazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 62 della legge di registro, 44 della tabella allegato D alla detta legge, 1362 e 1363 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, si duole che la Corte del merito abbia ritenuto che nell'atto del 21 maggio 1960 fossero enunziati dei finanziamenti da parte degli istituti bancari, che sarebbero stati posti in essere mediante negozi di apertura di credito in conto corrente. La ricorrente incidentale censura tale apprezzamento, sostenendo che per l'applicazione di quanto dispone il citato art. 62, occorre: 1) che l'atto sottoposto a registrazione contenga una enunciazione di altra convenzione, essendo a tal uopo utilizzabili solo gli elementi che risultano dall'atto stesso, mentre non è consentito far ricorso a presunzioni; 2) che l'atto enunciato deve essere intervenuto tra le stesse parti del negozio enunciante, il che non ricorre nella specie, non essendo la Soc. n. c. Benigno & Greco parte della convenzione di cui all'atto del 31 maggio 1960, alla quale non è intervenuta.

Il motivo va accolto, essendo fondate entrambe le censure nelle quali si articola.

La Corte d'appello, nel confermare la decisione del primo giudice, considerò che presupposto della transazione, conclusa dalle parti intervenute nell'atto del 31 maggio 1960, era stata la conclusione di negozi di apertura di credito in conto corrente, che sarebbero intercorsi tra la Banca Commerciale Italiana, la Banca Nazionale del Lavoro ed il Credito Italiano, da un lato, e, da un altro, la Soc. n. c. Benigno & Greco, la quale aveva ottenuto un finanziamento per la complessiva somma di L. 118.000.000. Sul punto, la Corte del merito ha respinto la tesi dell'appellante incidentale osservando che i rilievi da questa mossi erano « inconsistenti in quanto che alla ravvisata enunciazione di preesistenti convenzioni di finanziamento il Tribunale è pervenuto sulla base di presunzioni che sono la conseguenza logicamente necessaria e, quindi, univoca e sicura della situazione presupposta all'atto e regolata con le disposizioni di questo ». La sentenza impugnata, pur riconoscendo che nell'atto del 31 maggio 1960 non sono menzionati gli accennati negozi di apertura di credito in conto corrente, ha tuttavia approvato il modo di accertamento, fondato su presunzioni, seguito dal tribunale, ed ha aggiunto che nei negozi di apertura di credito doveva ritenersi assorbito quello di riconoscimento del credito, per il quale era stata richiesta dall'Ufficio tributario l'imposta suppletiva di registro.

Ma tale modo di accertamento di atti tassabili per enunciazione non si ravvisa conforme a quanto dispone l'art. 62 della legge orga-

nica di registro e, sul punto, questa Corte non ritiene di allontanarsi da quanto ha già avuto occasione di pronunciare (sent. 26 giugno 1950, n. 1621; sent. 30 marzo 1951, n. 714 e sent. 15 febbraio 1965, n. 232), ravvisando tuttora validi i motivi adottati a sostegno di quelle decisioni.

Secondo l'ordinamento dell'imposta di registro, per determinare il contenuto dell'atto e, quindi, la tassa dovuta, si deve tener conto non soltanto delle convenzioni poste in essere con l'atto presentato alla registrazione, ma anche di quelle in esse inserite o enunciate (art. 62, comma primo). Il criterio dell'enunciazione, previsto anche dal successivo art. 72, trae il suo fondamento, come è noto, da un principio già espressamente formulato dal c.c. del 1865 (art. 1318) — vigente all'epoca in cui fu emanata la legge di registro — principio secondo cui l'atto pubblico e la scrittura privata forniscono la prova anche della convenzione verbale in essi enunciate. Ora, senza che sia necessario prendere in esame le varie tesi prospettate sull'estensione del principio delle « enunciative », deve ritenersi che queste, come dottrina e giurisprudenza concordano, debbano essere considerate alla stregua di una confessione che i contraenti — nel procedere con atto pubblico e con scrittura privata alla formazione di un negozio giuridico — fanno in ordine alla esistenza di altro negozio tra essi formato, il quale è provato dalla suddetta confessione, documentata dallo stesso atto pubblico o dalla scrittura privata, anche se tali documenti sono destinati a provare altra convenzione.

Pertanto, nella specie, per potersi ritenere enunziati nell'atto del 31 maggio 1960, sottoposto a registrazione, negozi di apertura di credito in conto corrente a favore della Soc. n. c. Benigno & Greco, occorrerebbe che questa avesse fatto, nella formazione di tale atto, delle dichiarazioni le quali, come avrebbero posto in essere, nei diretti rapporti fra i contraenti, una confessione circa l'esistenza delle aperture di credito, così avrebbero potuto valere, di fronte all'Amministrazione delle finanze, come prova documentata di quei negozi di finanziamento che, sebbene soggetti a registrazione, non erano però stati registrati.

Ma a tutto ciò osta, anzitutto, la circostanza — del tutto incontraversa e della quale la sentenza impugnata dà atto — che la Soc. n. c. Benigno & Greco non è stata parte dell'atto del 31 maggio 1960, al quale non è intervenuta, pur avendo i contraenti perfezionato un accordo transattivo diretto a sistemare la situazione debitoria venuta a crearsi a carico della predetta società nei riguardi dei tre istituti bancari, creditori della complessiva somma di lire 118.000.000. Invero, come già ha pronunciato questa Corte suprema (sent. 4 giugno 1968, n. 1682), l'applicabilità del citato art. 62 presuppone che l'enunciazione provenga dalle stesse persone che hanno compiuto la convenzione enunciate, restando altrimenti priva di valore probatorio una dichiarazione

proveniente da chi non è stato parte della convenzione enunciante, appunto per il carattere confessorio della dichiarazione che forma oggetto di enunciazione documentata in atto pubblico o in scrittura privata.

Oltre che in ordine al requisito soggettivo della fattispecie legale di cui all'art. 62, la sentenza impugnata non può approvarsi anche per ciò che attiene al requisito oggettivo dell'enunciazione di atto tassabile. Come ha già affermato questa Corte suprema nelle sentenze dianzi citate, è necessario che l'atto enunciante consenta di identificare la convenzione enunciata, in ordine sia ai soggetti, sia al suo contenuto oggettivo ed alla sua reale portata, in guisa da fornire non solo la prova della sua esistenza, ma da costituirne anche il titolo. In altri termini, non è sufficiente che l'atto enunciante faccia presumere che altro diverso negozio sia stato posto in essere da tutti o da una parte di coloro che addivennero alla stipulazione dell'atto presentato per la registrazione, ma è necessario che tale atto contenga elementi sicuramente rivelatori, tali che consentano di individuare l'esistenza ed i precisi termini del rapporto enunciato (cfr. sent. 15 febbraio 1965, n. 232 di questa Corte suprema).

Ben vero che un'enunciazione può essere anche implicita, nel senso che le parti, pur senza dichiarare espressamente l'esistenza di tale convenzione, riferiscano però circostanze dalle quali possa ugualmente dedursene l'esistenza, ma è anche vero che, perchè in tal caso, sia applicabile l'art. 62, è necessario che dall'atto enunciante risultino precise circostanze che siano idonee per sè stesse, senza che occorra far ricorso ad elementi non contenuti nell'atto, a far desumere l'esistenza e a consentire l'identificazione della convenzione stipulata in tutti i suoi elementi essenziali (così, da ultimo, Cass. 16 luglio 1965, n. 1572).

Nella specie, la Corte del merito, allontanandosi dai suindicati criteri sui requisiti delle « enunciative » di cui al citato art. 62, ha ritenuto sussistere un'implicita enunciazione di negozi di apertura di credito in conto corrente facendo ricorso (come già in precedenza aveva fatto il tribunale) alla prova per presunzioni. Ma tale modo di individuazione del contenuto negoziale di atto sottoposto alla registrazione, non può condividersi, perchè contrasta con quanto dispone il più volte citato art. 62. Questo, infatti, richiedendo un'enunciazione documentata dall'atto pubblico o dalla scrittura privata, limita le fonti di prove a quella documentale, con esclusione della prova per presunzione, fondata sul criterio congetturale. Questa prova è bensì nota all'ordinamento dell'imposta di registro, ma essa non è utilizzabile fuori dei casi in esso tassativamente previsti (art. 18 della legge organica in tema di trasmissione d'immobili a titolo di proprietà, d'usufrutto, di locazione e di anticresi; art. 47 della legge organica sulla vendita degli immobili per destinazione unitamente a quella degli immobili per

natura; art. 6 del d.l. 15 novembre 1937, n. 1924, in tema di appalto e concessione di un pubblico servizio, nonchè loro cessioni, sub cessioni e prolungamenti, e art. 5 del d.l. 8 marzo 1945, n. 90, sulle vendite tra parenti).

Tale regola altro non è che un corollario del principio secondo cui l'ufficio tributario, per l'applicazione dell'imposta di registro, deve attenersi alle risultanze scritte e non può ricavare *aliunde* quanto le parti abbiano voluto, cioè al di fuori delle dichiarazioni negoziali contenute nel testo dell'atto, considerato nella sua autonomia. Trattasi di principio che ha il suo fondamento nella natura stessa dell'imposta di registro la quale è, essenzialmente, tassa di atto. — (*Omissis*).

TRIBUNALE DI CATANZARO, Sez. II, 20 novembre 1970 - *Pres. est.* Maiorano - Ventre (avv. Garofalo e Lombardi Comite) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Capece Minutolo).

Imposte doganali - Imposta di fabbricazione sull'olio di oliva - Ingiunzione del ricevitore doganale - Opposizione - Termine quindicinale di decadenza - Esclusione.

(d.l. 9 novembre 1966, n. 912, art. 31; l. 25 settembre 1940, n. 1424, art. 24).

Imposte doganali - Imposta di fabbricazione sull'olio di oliva - Integrazione del prezzo dell'olio ad opera dello Stato - Difetto di capacità contributiva del produttore - Illegittimità costituzionale della norma fiscale - Manifesta infondatezza.

(d.l. 9 novembre 1966, n. 912, art. 17; cost. art. 53).

Imposte doganali - Imposta di fabbricazione - Olio di oliva - Consegna del prodotto agli organismi di intervento - Molitori in conto proprio - Rimborso della imposta - Molitori in conto terzi - Esclusione del rimborso - Violazione del principio di eguaglianza - Irrilevanza - Manifesta infondatezza.

(d.l. 9 novembre 1966, n. 912, art. 17 *bis*; cost. art. 3).

Imposte doganali - Imposta di fabbricazione - Olio di oliva - Consegna del prodotto all'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (AIMA) - Rimborso dell'imposta - Libera alienazione del prodotto - Esclusione del rimborso - Illegittimità per violazione del principio di eguaglianza - Manifesta infondatezza.

(d.l. 9 novembre 1966, n. 912, art. 17 *bis*; cost. art. 3).

L'affidamento della riscossione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva al ricevitore doganale, non equivale, in assenza di espres-

sa statuizione, ad estendere alle opposizioni alle ingiunzioni per tale imposta il termine di quindici giorni posto a pena di decadenza dalla legge doganale (1).

Nelle imposte indirette, la capacità contributiva va individuata nella realizzazione dei presupposti della obbligazione tributaria, assunti dal legislatore ad indici della possibilità dell'obbligato di concorrere alla spesa pubblica. La concessione da parte dello Stato di contributi ed incentivi alla fabbricazione di un prodotto non contrasta con il rilievo fiscale sulla produzione medesima (2).

Nel caso di consegna dell'olio di oliva all'organismo di intervento nel settore agricolo (A.I.M.A.), l'aver la legge accordato il rimborso dell'imposta di fabbricazione soltanto ai produttori in conto proprio, e non pure ai molitori in conto terzi, non contrasta con il principio costituzionale di eguaglianza, poichè ben diverse appaiono le condizioni oggettive e soggettive delle due categorie di contribuenti (3).

Il principio di eguaglianza, sancito dalla costituzione, è violato quando il legislatore disciplini in modo diverso situazioni soggettivamente ed oggettivamente diverse. Pertanto il negare il rimborso dell'imposta di fabbricazione ai produttori che alienino l'olio sul libero mercato, concedendolo invece a coloro che tale prodotto consegnino agli organismi di intervento nel settore, non viola il principio di eguaglianza e la eccezione in tali sensi formulata appare manifestamente infondata (4).

(1) Il d. l. 9 novembre 1966 n. 912, dopo aver istituito l'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva, disciplina all'art. 31 le modalità di recupero dei tributi non corrisposti con la seguente dizione: « Le somme dovute per effetto del presente decreto e non pagate, sono riscosse dal ricevitore doganale con la procedura esecutiva del resto unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 ».

L'attività del ricevitore doganale, per le riscossioni a lui demandate, è disciplinata dall'art. 24 della legge 25 settembre 1940, n. 1424 nel modo che segue: « I diritti dovuti alla dogana e non pagati in tutto o in parte sono riscossi dal contabile doganale con le norme stabilite dal t. u. 14 aprile 1910, n. 639... ».

« All'atto di ingiunzione emesso in base a detto testo unico, può farsi opposizione entro il termine perentorio di giorno quindici dalla data della notificazione ».

Sulla base di tali due norme, la difesa dell'Amministrazione aveva sostenuto che avverso la ingiunzione di pagamento, emessa dal ricevitore doganale per la riscossione della imposta di fabbricazione sull'olio, l'opposizione giudiziale dovesse proporsi nel termine perentorio suddetto.

Tale assunto è fondato sul rilievo che anche l'imposta di fabbricazione dell'olio di oliva, in quanto riscossa dal ricevitore doganale, è dovuta alla dogana e la norma dell'art. 24 della legge n. 1424 del 1940 sottopone all'osservanza di tale termine perentorio la proposizione della impugnativa giudiziaria avverso le ingiunzioni: a) emesse dal ricevitore doganale; b) per diritti (nel senso di cui all'art. 7 l. dog.) dovuti alla dogana.

(*Omissis*). — Nel corso del giudizio, l'Amministrazione Finanziaria ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per essere, la stessa, stata proposta oltre il termine prescritto dall'art. 24 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, e cioè, oltre i 15 giorni dalla data di notificazione dell'ingiunzione.

Ma tale eccezione è infondata, perchè l'art. 31 del d.l. 9 novembre 1966, n. 912, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, richiama, per la riscossione della somma dovuta a titolo di imposta di fabbricazione dell'olio di oliva, la procedura esecutiva del t.u. approvato con r.d. 14 aprile 1910, n. 639, senza alcuna eccezione; sicchè, è evidente che anche la regolamentazione che tale t.u. prevede per le forme ed i termini dell'opposizione da proporsi avverso l'ingiunzione, è applicabile nella specie.

A nulla rileva che la competenza per la riscossione di detta imposta è attribuita dallo stesso articolo al Ricevitore doganale, perchè, essendo state richiamate, per la procedura esecutiva da osservarsi, soltanto le norme di cui al t.u. approvato con r.d. 14 aprile 1910, n. 639, e non anche le norme di cui alla legge 25 settembre 1940, n. 1424 — che, all'art. 24, in deroga a quanto disposto col predetto t.u. del 1910, prevede in 15 giorni il termine prescritto per proporre opposizione avverso l'ingiunzione — sono unicamente le norme del t.u. del 1910 che debbono aver vigore.

Conseguentemente, poichè tali ultime norme, pur stabilendo in 30 giorni il termine per proporre l'opposizione avverso l'ingiunzione,

La difesa della Finanza aveva anche rilevato che *tutte* le leggi sulle imposte di fabbricazione prevedono, direttamente o con rinvio alla legge doganale, il termine perentorio di quindici giorni per l'opposizione alla ingiunzione del ricevitore doganale.

Tale principio era già stato accolto dal medesimo tribunale, anche se con diversa composizione, in precedente sentenza (30 giugno 1968, CILIONE c. Finanze) passata in giudicato.

La sentenza in rassegna ha invece disatteso tale eccezione sul rilievo che, richiamatosi dall'art. 31 d. l. n. 912 dal 1966 il t. u. n. 639 del 1910, l'opposizione giudiziale doveva essere proposta nel termine, non perentorio, previsto dall'art. 3 di tale t. u. Tale conclusione appare criticabile in quanto presuppone una inconciliabilità tra le disposizioni del 1910 e dell'art. 24 della legge doganale — contrasto che non sussiste, poichè la seconda norma richiama espressamente la prima — ed introduce una frattura nell'omogenea disciplina della proposizione di opposizioni alle ingiunzioni del contabile doganale.

(2) La decisione cui il Tribunale perviene, dopo ampia e approfondita disamina dottrinale dei principi, appare perfetta applicazione del precetto costituzionale che si pretendeva violato. Dai verbali delle discussioni svoltesi all'Assemblea costituente (pag. 4206), si rileva che i relatori, on. SCOCA e RUINI, affermarono che la formulazione dell'art. 53 imponeva che i tributi diretti ed indiretti *nel loro complesso* sottraessero al contribuente una quota di ricchezza progressiva, crescente con l'au-

non contengono una espressa comminatoria nè di perentorietà di tale termine, e nè di inoppugnabilità qualora esso non venga rispettato, si deve ritenere, in ossequio alla pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione, che, nell'ingiunzione fiscale, il decorso di trenta giorni, ex art. 3 del t.u. del 1910, non preclude la opposizione ed ha il solo effetto di autorizzare l'Ente creditore ad iniziare l'esecuzione forzata. Detto termine, infatti, non può ritenersi perentorio, e manca, comunque, nella legge una espressa comminatoria di inoppugnabilità.

È in tali sensi il pacifico orientamento dottrinale e giurisprudenziale, secondo il quale, a differenza del decreto ingiuntivo ordinario, l'ingiunzione di cui al t.u. del 1910, n. 639, qualora non sia presentata opposizione entro il termine di 30 giorni, non acquista efficacia di cosa giudicata.

La mancata opposizione entro il predetto termine fa sì che l'ingiunzione stessa acquisti efficacia di titolo esecutivo; ma non può ritenersi preclusa un'opposizione tardiva diretta a fare accertare, da parte dell'Autorità giudiziaria, la insussistenza del credito (Cass. 28 ottobre 1966, n. 2850).

Applicando tali principi nel caso in esame, ne consegue che l'opposizione va dichiarata ammissibile, anche se con la stessa non è stato rispettato il termine di trenta giorni previsto dall'art. 3 del t.u. del 14 aprile 1910, n. 639.

Premesso quanto sopra, e passando all'esame della questione di illegittimità costituzionale sollevata dal Ventre, si osserva che la stessa è manifestamente infondata.

mentare del reddito. Gli stessi relatori spiegavano che la norma costituzionale rimetteva al legislatore ordinario la scelta del mezzo per raggiungere tale scopo, non potendosi prefissare criteri più dettagliati che rientrano nella tecnica tributaria in continua evoluzione, in quanto collegata a fenomeni economici e politici contingenti e mutevoli. Inoltre, si illustrava all'Assemblea Costituente, era impossibile rinvenire un criterio di individuazione della capacità contributiva applicabile a tutti i tributi, così come non a tutti i singoli prelievi fiscali era applicabile il principio della progressività. Ma tali criteri e principi potevano essere ricollegati, non alle singole imposte, sibbene all'intero sistema fiscale. Ciò, perchè il campo in cui tali criteri possono operare concretamente è quello delle imposte personali sul reddito complessivo del soggetto. E tali imposte, informate al criterio della progressività, devono correggere gli eventuali squilibri determinati dalla imposizione indiretta (*Commentario Sistematico alla Costituzione Italiana*, diretto da P. CALAMANDREI e A. LEVI, Barbera, Firenze, pag. 283 s. s.; CARULLO, *la Costituzione della Repubblica Italiana*, Giuffrè, Milano, pag. 182 ss.).

Il VIRGA (*Diritto Costituzionale*, 6^a ed., Milano, 1967, pag. 556), proprio in base al principio che i criteri della capacità contributiva e della progressività devono essere riferiti non alla singola imposta ma all'intero

Ed, invero:

La norma di cui all'art. 53 della Costituzione così dispone: « Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva »; si accoglie, così, quale principio che deve guidare il legislatore nella regolamentazione del sistema tributario, quello cosiddetto della capacità contributiva.

È noto che tale principio — il quale è sorto quale reazione contro le arbitrarie, incerte ed evanescenti dottrine comunque legate al concetto di sacrificio — muove dal presupposto, certamente esatto, che il riparto dell'imposta deve basarsi sopra elementi oggettivi, suscettibili di essere misurati presso i singoli contribuenti, anziché sopra gli apprezzamenti soggettivi dei piaceri e delle pene.

Non dunque in base a criteri astratti di giustizia debbono ripartirsi le imposte, ma secondo la capacità economica dei singoli a pagare, desunta da elementi obiettivi, quali il reddito, il patrimonio ed altri fatti e atti che quella capacità rivelino. Sicchè, secondo la norma costituzionale, è la capacità economica che decide della tassazione.

Premesso quanto sopra, si deve rilevare però che la capacità contributiva — che, in virtù della norma costituzionale, deve presiedere alla ripartizione delle imposte — va diversamente valutata in relazione ai vari tipi di imposte (dirette ed indirette).

Attesa, infatti, la differenza strutturale di tali imposte, essa varia a seconda che si tratti di imposte dirette ed indirette; e va desunta dai vari presupposti, cui ciascun tipo di tributo, per la propria natura diretta od indiretta, è dalla legge collegato.

Già tale concetto si trova espresso nella sentenza 16 giugno 1964, n. 45 della Corte Costituzionale, la quale ha, appunto, statuito che

sistema tributario, rileva la difficoltà del sindacato di legittimità di una singola norma, poichè l'indagine sul rispetto dei limiti posti al legislatore dal precetto costituzionale dell'art. 53, deve essere necessariamente estesa all'intero sistema tributario.

La Corte Costituzionale, già con la sentenza n. 45 del 1964 (*Giur. It.*, 1964, I, 1109), ha affermato che per capacità contributiva, in relazione ad un singolo tributo, deve intendersi la idoneità del contribuente a corrispondere la prestazione coattivamente imposta. Tale idoneità va però individuata non già con la concreta capacità di ciascun contribuente, ma con gli elementi della obbligazione tributaria. Sembra quindi potersi concludere che il principio della capacità contributiva, se riferito ad una singola imposta, non rappresenta un criterio reale, ma legale.

Il legislatore ricollega l'obbligazione tributaria al verificarsi di determinati presupposti; quando questi si realizzano v'è la capacità contributiva legale.

Nel caso dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva, oggetto della imposta è la produzione di olio. Quando tale produzione si realizza è verificato il presupposto dell'obbligazione tributaria; e chi tale produzione ha realizzato ha la capacità contributiva legale.

per capacità contributiva si intende l'idoneità del contribuente a corrispondere la prestazione coattivamente imposta, e deve porsi in relazione, non già con la concreta capacità di ciascun contribuente, ma con il presupposto al quale la prestazione stessa è collegata, e con gli elementi essenziali dell'obbligazione tributaria.

Tale concetto balza ancora più evidente, se si ha riguardo al criterio che, più degli altri proposti dalla dottrina, si appalesa idoneo a cogliere la intima essenza delle due categorie delle imposte dirette ed indirette.

È noto — secondo un'autorevole dottrina — che, per giungere a cogliere più da vicino questo criterio distintivo, bisogna rifarsi alla nozione di soggetto, oggetto e fonte dell'imposta.

Soggetto dell'imposta è la persona, fisica o giuridica, che è tenuta a soddisfarla direttamente.

Oggetto dell'imposta è la ricchezza, reddito o patrimonio, cui l'imposta viene dalla legge commisurata, mentre fonte è la ricchezza da cui l'imposta viene effettivamente prelevata.

Così, per esempio, nel caso di un dazio doganale, oggetto dell'imposta è la ricchezza che attraversa i confini dello Stato ed a cui il dazio viene commisurato (per esempio, in quintali di grano importati, per ognuno dei quali si pagano tante lire); mentre è fonte della imposta il reddito del contribuente importatore, su cui la somma dovuta viene effettivamente pagata. Sicchè — secondo tale autorevole dottrina — sono dirette quelle imposte per cui la fonte coincide con l'oggetto, o almeno sussiste tra fonte ed oggetto un rapporto di immediata derivazione; sono indirette quelle imposte, rispetto alle quali l'oggetto dell'imposta non costituisce se non un argomento, un puro e semplice ele-

Nel motivare la eccezione di illegittimità in esame, si era posto in evidenza che la stessa legge che impone il prelievo fiscale assegna poi ai produttori di olio una integrazione del prezzo di vendita dello stesso.

In tale intervento si è creduto individuare un riconoscimento legislativo del difetto di capacità contributiva dei produttori di olio. Rilevato però che la capacità contributiva, riferita ad una sola imposta deve essere intesa in senso legale e non reale, la questione restava superata.

Va tuttavia detto che in sede di conversione del d. l. 9 novembre 1966 n. 912, istitutivo della imposta e del contributo integrativo del prezzo, fu stabilito che la integrazione dovesse essere aumentata di una somma corrispondente all'imposta di fabbricazione.

I motivi di ciò che potrebbe apparire soltanto una operazione contabile, è ultroneo esaminare in questa sede; basterà avvertire che essi vanno rinvenuti nel regolamento n. 136/66 della C.E.E.

L'art. 17 bis, inserito con la legge di conversione n. 1143 del 1966, quindi elimina gli effetti economici negativi della imposizione.

La sentenza in esame, giustamente, rileva poi che proprio quello intervento a favore dei produttori di olio, in conformità degli scopi del legislatore, ha eliminato la non remuneratività della produzione. Può

mento presuntivo, dell'esistenza di una fonte. Nell'esempio, ora addotto, del dazio doganale, il fatto dell'importazione o, meglio, la ricchezza importata, non ha che una relazione puramente mediata con la fonte dell'imposta, vale a dire con il reddito dell'importatore; l'attività di costui, ed il fatto che egli importi quella determinata quantità di ricchezza, possono far presumere l'esistenza di un reddito; ma solo in via indiretta.

Eguualmente accade quando con l'imposta si colpiscono atti e fatti di scambio, di consumo, ecc.: la ricchezza scambiata, consumata, è cosa diversa dal reddito su cui l'imposta viene poi effettivamente pagata o costituisce della esistenza di esso solo una manifestazione presuntiva, ma non già una espressione immediata e precisa.

Viceversa, quando si tratta di imposte dirette, le quali colpiscono il patrimonio o il reddito, si ha una piena ed immediata coincidenza tra oggetto e fonte dell'imposta, così, ad esempio, l'imposta fondiaria ha per oggetto il reddito del proprietario della terra, al quale l'imposta viene riferita e ragguagliata; ed ha per fonte lo stesso reddito, che rimane appunto diminuito dell'ammontare dell'imposta, quando il contribuente la paga. Se anche si volesse considerare come oggetto dell'imposta non proprio la ricchezza a cui viene commisurata, ma la proprietà, o l'attività industriale o professionale, da cui quella ricchezza deriva, si avrebbe sempre, nelle imposte dirette, un rapporto di immediata derivazione, una stretta relazione di dipendenza tra la fonte e l'oggetto dell'imposta, mentre questa relazione rimarrebbe esclusivamente indiziaria e presuntiva per le imposte indirette.

aggiungersi che con il detto sistema — prelievo fiscale ed eguale aumento del contributo — si dà vita ad una situazione che appare utile al mercato oleario interno. Ciò perchè l'eguale prodotto, proveniente dai paesi produttori di olio affiliati al mercato comune europeo, è soggetto a sovrimposta di confine solo in quanto e nella misura in cui anche la produzione interna sia fiscalmente colpita. E, come si è visto, l'onere fiscale per il produttore nazionale è soltanto apparente.

(3) Deve senza esitazione condividersi quanto affermato dalla sentenza in esame, sotto il profilo della irrilevanza e della manifesta infondatezza, sulla seconda questione di legittimità costituzionale prospettata dal contribuente.

Con tale eccezione il privato censura l'art. 17 bis della citata legge n. 1143 del 1966, il quale riconosce il diritto al rimborso della imposta ai produttori in proprio che consegnino l'olio di oliva all'A.I.M.A., mentre analogo diritto non viene riconosciuto nel caso di consegna effettuata da produttori per conto di terzi.

Nel caso deciso l'opponente non aveva corrisposto l'imposta e quindi un problema di rimborso non si poneva; non aveva consegnato l'olio prodotto all'A.I.M.A. e, di conseguenza, non si era verificato l'altro presupposto del rimborso; non era produttore per conto di terzi, e pertanto

Nel caso delle imposte dirette, il fisco rileva e colpisce un elemento certo, non equivoco di ricchezza, come il patrimonio, l'industria, la professione, e addirittura il reddito, che da quelle fonti deriva; ed a questo reddito ragguaglia direttamente l'imposta.

Nella sfera di applicazione delle imposte indirette, invece, il fisco accerta la ricchezza del contribuente non sulla base degli elementi da cui essa risulta (entità del reddito o del patrimonio posseduto), ma ricorrendo ad un procedimento indiretto, assumendo, cioè, i consumi, i trasferimenti ecc. come indici di quella ricchezza, appunto, che si vuole riconoscere e tassare.

Sicchè, nel sistema delle imposte indirette, queste vengono individualizzate in corrispondenza con determinati fatti o atti posti in essere dal contribuente.

Da ciò indubbiamente discende che, nelle imposte indirette, la capacità contributiva, va posta in relazione alla ricchezza che sia stata oggetto degli atti di scambio, di consumo, ecc. posti in essere dal contribuente.

È, infatti, quell'atto di consumo, di scambio, di trasferimento, di produzione ecc. che il legislatore assume quale indice di quella ricchezza che esso vuole tassare, ed a cui ricollega, nel caso concreto, la capacità contributiva del soggetto.

Valutata così, nel sistema delle imposte indirette, la capacità contributiva con riguardo esclusivo al presupposto che costituisce l'oggetto di quelle imposte, deve conseguentemente ritenersi che essa si verifichi nella fattispecie considerata dalla legge tributaria, quando oggetto delle predette imposte sia un atto (quale ad esempio, quello

non era soggetto al trattamento ritenuto ingiustamente meno favorevole. Si imponeva quindi, per una triplice serie di motivi, la dichiarazione di ininfluenza della prospettata questione di legittimità costituzionale.

Ne era poi altrettanto manifesta l'infondatezza, poichè la legge prevedeva un trattamento differenziato in costanza di situazioni obiettivamente diverse (produttore in proprio, attività produttiva di beni; molitore in conto terzi, produzione di un servizio che si inserisce nel ciclo produttivo del bene).

Sembra tuttavia potersi aggiungere anche un altro rilievo.

La norma denunciata non attribuisce diritto al rimborso al molitore di oliva altrui che consegni l'olio prodotto all'A.I.M.A.; ma non poteva disporre altrimenti. Ciò perchè il molitore di olive altrui non ha la disponibilità dell'olio prodotto. E, ove ne disponga, realizza una ipotesi criminosa cui non può conseguire un beneficio.

(4) Conforme alla dottrina e giurisprudenza unanime appare la statuizione sul punto.

Si era infatti censurata la disposizione dell'art. 17 bis del d. l. 9 novembre 1966, n. 912, convertito e modificato con legge n. 1143 del 1966, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Ciò sul rilievo che tale norma attribuiva il diritto al rimborso della imposta ai produttori di olio che

di scambio, di consumo, di importazione, o di fabbricazione) che in quanto importa scambio, consumo, e produzione di ricchezza rivela, di per sè, una capacità economica del contribuente.

La capacità contributiva, infatti, in tal caso, viene individuata e colpita in quella specifica e particolare sua manifestazione, che si concretizza nell'atto di consumo, di trasferimento, di produzione ecc. dal contribuente posto in essere.

Sulla base di tali considerazioni, si deve escludere che l'imposta di fabbricazione degli olii di oliva — istituita con gli artt. 17 e 19 del d.l. 9 novembre 1966, n. 912, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143 — sia in violazione del principio della capacità contributiva previsto dall'art. 53 della Costituzione.

La predetta norma dell'art. 17, nella parte che qui interessa, così dispone: l'olio di oliva di pressione commestibile, l'olio di oliva lampante, l'olio di oliva lavato e l'olio estratto dalla sanza di oliva, sono soggetti all'imposta di fabbricazione nella misura di L. 1.400 per ogni quintale di prodotto ».

Con la norma dell'art. 19 delle stesse disposizioni legislative si provvede, poi, ad individuare i soggetti passivi dell'imposta, i quali vengono indicati negli esercenti gli oleifici nei quali si ottiene l'olio di oliva e, cioè, nei fabbricanti di tale prodotto.

Si tratta di imposta di fabbricazione; e, cioè, di imposta il cui oggetto è la fabbricazione del prodotto colpito (olio di oliva). Essa, quindi, si inquadra nella categoria delle imposte indirette.

consegnavano il prodotto all'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (A.I.M.A.), e non pure a coloro che alienavano il loro prodotto sul libero mercato.

La sentenza in rassegna rileva esattamente che il prezzo conseguibile con l'alienazione sul libero mercato è, o può essere, più remunerativo di quello praticato dall'A.I.M.A.; chè altrimenti non si comprenderebbe il perchè i produttori preferiscano l'alea del mercato alla certezza della vendita agli organismi di intervento i quali di fatto, aggiungiamo noi, darebbero vita, con i fondi C.E.E., ad uno di quei monopoli, di commercio, che lo Statuto della stessa C.E.E. vieta.

Il Tribunale di Catanzaro rileva quindi le differenze oggettive e soggettive delle posizioni dei produttori che consegnano il loro prodotto all'A.I.M.A. e quelle degli olivicoltori che alienano il loro prodotto altrimenti; e, da tali diversità, fa discendere la inipotizzabilità di un conflitto con l'art. 3 Cost.

È da notare che il principio — secondo il quale può sussistere violazione dell'art. 3 Cost. solo quando la legge ordinaria disciplina in modo diverso posizioni soggettivamente ed oggettivamente identiche — è pacificamente accolto dalla dottrina e dalla giurisprudenza; e la sentenza in esame lo ribadisce.

F. CAPECE MINUTOLO

Il soggetto passivo di essa è il fabbricante del prodotto soggetto ad imposta; ed oggetto, come si è visto, la fabbricazione del prodotto, o, se si vuole, il prodotto in quanto fabbricato.

Individuati, così la natura e gli elementi della imposta istituita dall'art. 17, e ritenuto, sulla base delle considerazioni dianzi esposte, che, nel sistema delle imposte indirette, la capacità contributiva va esaminata con riguardo esclusivo al presupposto che costituisce l'oggetto delle predette imposte, non v'ha dubbio che, nel caso delle imposte di fabbricazione dell'olio di oliva, è stata appieno rispettata dal legislatore la norma di cui all'art. 53 della costituzione, che quel principio della capacità contributiva ha posto quale criterio che deve presiedere all'imposizione dei vari tributi.

Infatti, oggetto dell'imposta in parola è la fabbricazione dell'olio di oliva; e tale atto economico è sufficiente perchè la sua imposizione corrisponda al principio della capacità contributiva, nei sensi in cui si è visto che essa debba intendersi quando si tratti di imposte indirette.

La legge, in tal caso, individua e colpisce la capacità economica degli esercenti oleifici in quella sua particolare manifestazione, che è l'attività di fabbricazione dell'olio.

Non rileva che, con il d.l. 9 novembre 1966, n. 912, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, lo Stato, sulla considerazione che i prezzi di mercato, nel settore dell'olio di oliva, sono inferiori ai costi di produzione, è voluto venire incontro ai produttori, corrispondendo loro, per l'olio di oliva, una integrazione pari alla differenza tra il prezzo indicativo alla produzione e il prezzo indicativo di mercato.

Infatti, è ben vero che la concessione di tale integrazione di prezzo viene effettuata, oltre che in favore dei detentori di olive che per la molitura del prodotto fanno ricorso ai frantoi che lavorano per conto terzi, anche in favore dei fabbricanti in proprio dell'olio; sicchè, questi ultimi vengono, da una parte, quale esercenti di oleifici dove si produce l'olio, ad essere tassati con l'imposta di fabbricazione di cui all'art. 17 del d.l. del 1966, e, dall'altra, quali proprietari dell'olio così prodotto, ottengono provvidenze che vengono a compensarli dello squilibrio dei prezzi di mercato rispetto a quelli superiori di produzione; ma ciò non incide affatto sulla legittimità costituzionale dell'imposta di fabbricazione in parola, perchè l'integrazione del prezzo dell'olio — che lo Stato corrisponde ai produttori — s'inquadra in quella politica che lo Stato, anche attraverso l'istituzione degli organismi di intervento (A.I.M.A.), vuole attuare per la protezione del mercato nazionale, nel settore dell'olio d'oliva, e, cioè, per la tutela di tale settore oltre che dai concorrenti prodotti similari (quali gli olii di semi), anche dagli altri prodotti esteri; giacchè, viene, proprio attraverso i predetti interventi dello Stato, ancor più rafforzata la redditività del mer-

cato nazionale dell'olio di oliva, ed appare fuor di luogo parlare d'imposta che prescinde dalla capacità contributiva.

Si è eccepita ancora l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 17 bis del d.l. 1966, n. 912, convertito con modificazioni nella legge del 23 dicembre 1966, n. 1143, perchè la regolamentazione che in essa è prevista in ordine al rimborso dell'imposta di fabbricazione in parola appare manifestamente in contrasto con la norma dell'articolo 3 della Costituzione.

A tal proposito, va anzitutto osservato che, intanto può essere, nel corso di un giudizio, proposta la questione sulla costituzionalità di una determinata legge, in quanto in esso si discuta proprio di quella disposizione legislativa, sì che la legittimità costituzionale si appalesi rilevante ai fini del decidere.

Nel caso, poichè la norma che, con la predetta eccezione, viene imputata di incostituzionalità, è quella che disciplina il diritto e le modalità di rimborso dell'imposta di fabbricazione (art. 17 bis d.l. numero 912 del 1966, convertito con modificazioni nella legge n. 1143 del 1966), ed invece l'oggetto del presente giudizio non riguarda il rimborso di detta imposta, ma concerne esclusivamente la questione se al pagamento di essa il Ventre sia o meno tenuto, non può negarsi l'irrelevanza, ai fini del decidere, della questione sulla incostituzionalità o meno della regolamentazione del diritto al rimborso dell'imposta di fabbricazione, così come stabilita dalla citata norma di cui all'articolo 17 bis.

Ciò preclude ogni esame della eccezione.

Ma, anche a volerla esaminare, ci si accorge che essa è manifestamente infondata.

Infatti, è ben vero che, ai sensi dell'art. 19 del predetto d.l., l'imposta in questione colpisce esclusivamente gli esercenti gli oleifici nei quali si ottiene olio di oliva, sicchè, soggetto passivo di essa sono esclusivamente i molitori delle olive sia per conto proprio che per conto terzi; ed è ben vero, altresì che, mentre in favore dei suddetti fabbricanti di oli di oliva per conto proprio, è prevista, ai sensi dell'articolo 17 bis, la restituzione della imposta di fabbricazione da essi pagata, attraverso una maggiorazione dei prezzi, stabiliti dalla comunità economica europea, nella misura fissa di L. 14 per Kg., pari alla misura di detta imposta, nella fase di consegna dell'olio prodotto agli organismi di intervento, tale rimborso, invece, non è previsto per i fabbricanti di olio per conto terzi.

Ma ciò non importa contrasto dell'art. 17 bis del d.l. 9 novembre 1966, n. 912, convertito con modificazione nella legge n. 1143 del 1966, con la norma dell'art. 3 della Costituzione, perchè nessuna violazione del principio di eguaglianza deriva dalla predetta norma.

Infatti, è noto che il principio di eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, enunciato dall'art. 3 della Costituzione, assicura ad ognuno eguaglianza di trattamento quando eguali siano le condizioni oggettive e soggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono per la loro applicazione, ma non impedisce che il legislatore possa dettare norme diverse per regolare situazioni che esso ritiene diverse, adeguando, così, la disciplina giuridica agli svariati aspetti della vita economico-sociale.

La valutazione delle diverse situazioni, ai fini dell'art. 3 della Costituzione, è riservata al potere discrezionale del legislatore, ed è sottratta al giudizio di legittimità costituzionale.

È, questo, insegnamento ormai pacifico della Corte Costituzionale.

È anche pacifico nella dottrina che, se oggetto diretto dell'imposta di fabbricazione è la fabbricazione del prodotto, l'oggetto indiretto di essa, è, attraverso il ben noto fenomeno della traslazione dell'imposta dal produttore al consumatore, in ultima analisi, quanto meno sul piano della politica tributaria, il consumo dei prodotti colpiti, sì che le imposte in questione vengono in definitiva ad appartenere alla categoria delle imposte indirette sui consumi.

Il soggetto passivo dell'imposta di fabbricazione — che sul piano giuridico è, come sappiamo, il fabbricante, e cioè colui nella cui azienda viene prodotto il bene colpito dall'imposta, appunto per la maggiore facilità di accertamento in confronto dell'accertamento presso migliaia di minuti consumatori all'atto del consumo — trasferirà l'imposta sul consumatore attraverso il fenomeno economico cosiddetto della traslazione dell'imposta dal produttore al consumatore, scaricando, così, l'imposta su quest'ultimo.

Il contribuente di diritto, così, viene a rimborsarsi dell'imposta pagata a carico del contribuente *de facto*.

Tale fenomeno si verifica, appunto, nel caso in cui l'imposta di fabbricazione viene pagata dai fabbricanti di olio per conto terzi.

Infatti, essi, attraverso la maggiorazione del prezzo di ogni molitura di oliva effettuata, riverseranno l'intero importo dell'imposta di fabbricazione sui vari detentori delle partite di olive molite.

È, appunto, in conseguenza di ciò, che il legislatore non ha preso in considerazione, agli effetti della restituzione dell'imposta anche i gestori dei frantoi che lavorano per conto terzi.

Questi attraverso il fenomeno della traslazione, di cui dianzi si è parlato, ottengono a carico dei vari consumatori il rimborso dell'imposta, così non è, invece, per i produttori di olio per conto proprio; e, perciò, valutando tali diverse situazioni con quel potere discrezionale che ad esso è riservato, il legislatore ha ritenuto di prendere in considerazione, agli effetti della restituzione dell'imposta da parte dello

Stato, solo i secondi, e cioè, i produttori per conto proprio, e non i primi.

Non dunque violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, ma diverso trattamento conseguente a diverse situazioni, la cui valutazione, per la sua discrezionalità, è sottratta al giudizio di legittimità costituzionale.

E nè il legislatore può essere tacciato di incostituzionalità per aver esso previsto il rimborso della imposta in favore dei soli produttori di olio in proprio che consegnino l'olio agli organismi di intervento.

A parere del collegio, infatti, anche tale regolamentazione del diritto al rimborso che — come si argomenta dal secondo comma dell'art. 17 bis — fa dipendere, rispetto alla stessa categoria di produttori, il rimborso dell'imposta dall'avvenuta consegna dell'olio agli organismi di intervento, escludendolo nei confronti di coloro che quella consegna non abbiano fatto, non costituisce violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, perchè, come già si è rilevato, tale norma assicura ad ognuno eguaglianza di trattamento quando eguali siano le condizioni oggettive e soggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono per la loro applicazione; sì che essa non viene violata, quando, come nel caso, si sia prevista la possibilità del rimborso dell'imposta solo nella fase di consegna dell'olio da parte dei produttori in proprio agli organismi di intervento.

Il predetto principio di eguaglianza non impedisce che il legislatore possa dettare norme diverse per regolare situazioni che esso, nella sua valutazione discrezionale, ritiene diverse, per la possibilità che ha il produttore di olio proprio, che non consegna l'olio, di alienarlo sul mercato libero ad un prezzo renumerativo anche dell'imposta di fabbricazione pagata.

Per le suesposte considerazioni, le sollevate questioni di illegittimità costituzionale delle norme di cui all'artt. 17 bis e 19 del d.l. 9 novembre 1966, n. 912, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, sono manifestamente infondate. — (*Omissis*).

SEZIONE SESTA

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE
PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 25 maggio 1971, n. 1534 - Pres. Scarpello - Est. De Santis - P. M. Tavolaro (conf.) - Comune di Adrano ed altri (avv. Sangiorgi) c. Ministero LL.PP. e Assessorato LL.PP. Regione Siciliana (avv. Stato Del Greco) e Consorzio di miglioramento fondiario Serra e Proviti (avv. Ferlito).

Acque pubbliche ed elettricità - Acque pubbliche e private - Iscrizione in elenco di acqua pubblica - Natura dichiarativa - Sussiste - Carattere espropriativo del provvedimento - Esclusione - Incostituzionalità dell'art. 1 t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, in rapporto all'art. 42 Cost. - Esclusione.

(Cost. art. 42; t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 1; c.c. art. 909).

La determinazione di includere un'acqua nell'elenco di quelle pubbliche è un atto privo di contenuto negoziale, che si sostanzia nell'accertamento delle condizioni, ricorrendo le quali l'acqua acquista la natura di bene pubblico. Tale accertamento può, quindi, sempre esser fatto, quale che sia stato il precedente comportamento dell'Amministrazione a riguardo, e non dà luogo ad alcuna espropriazione indennizzabile, poichè gli eventuali diritti dominicali dei privati sulle acque esistenti nei loro fondi sono caratterizzati, nella loro stessa essenza, dal fatto di essere destinati dall'ordinamento a venir meno e dissolversi, quando le acque acquistino attitudine ad uso di pubblico, generale interesse (1).

(1) Trattasi, infatti, secondo la sentenza in rassegna, di beni, per i quali il diritto di proprietà del privato è previsto dall'ordinamento con riserva del soddisfacimento di interessi generali. Il verificarsi dell'attitudine dell'acqua ad uso pubblico generale fa venir meno il diritto e l'acqua è acquisita al demanio a titolo originario. Nessun contrasto dell'art. 1 t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775 sussiste, adunque, con l'art. 42 Cost., laddove esso non prevede alcuna indennità per il privato a cui il bene cessa di appartenere, trattandosi di un modo di essere, di un limite, che ineriscono alla stessa struttura del diritto, caratterizzandolo nella sua giuridica essenza (cfr. Corte Cost., 20 gennaio 1966, n. 6, in *Giur. Cost.*, 1966, 72 e segg., con nota di LUBRANO ed in questa *Rassegna*, 1966, I, 15; 9 marzo 1967, n. 20, in *Giur. Cost. cit.*, 1967, 139 e segg., con nota di BAL-

(*Omissis*). — Con il primo mezzo di annullamento i ricorrenti denunziano la violazione delle disposizioni (non meglio precisate) del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1175 e del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, sostenendo che, accolte dall'Amministrazione Pubblica, con il decreto del 1938, le opposizioni allo schema di elenco delle acque pubbliche e riconosciuta conseguentemente la natura privatistica della maggior parte delle acque oggetto della presente contesa, non si sarebbero potute includere le stesse acque in un nuovo elenco suppletivo di acque pubbliche senza che fossero intervenute nella situazione tali modificazioni da legittimare la nuova valutazione. La situazione era rimasta invece immutata, poichè non vi era stata modificazione di sorta nella portata delle acque, nelle modalità di irrigazione ed in genere di utilizzazione delle acque stesse, nelle colture della zona ed infine nei rapporti con le altre acque.

I ricorrenti aggiungono che lo stesso Tribunale superiore, dopo aver affermato il principio della revocabilità degli atti amministrativi in base a nuovi elementi sopraggiunti, non si sia dato carico di indicare quali fossero gli elementi idonei a giustificare la nuova valutazione, elementi che, del resto, nella realtà non sussistevano.

Si osserva innanzi tutto che le censure del motivo in esame non riguardano le acque dei pozzi Zizzulli e Roccazzello (per le quali agiscono in giudizio, sostenendone l'appartenenza ad essi e la natura privatistica, il Comune di Adrano — per il pozzo Zizzulli — i Sanfilippo e consorti in lite — per il pozzo Roccazzello —).

Tali acque non erano state incluse nel precedente schema; per esse conseguentemente non vi fu da parte dell'Amministrazione Pubblica la determinazione di non includerle nell'elenco di acque pubbliche (quarto suppletivo), determinazione che, ad avviso dei ricorrenti, per le altre acque sarebbe di ostacolo alla dichiarazione di demanialità.

Le censure di detto motivo sono, comunque, prive di fondamento.

DASSARRE, nonchè in questa *Rassegna*, 1967, I, 193; v. anche, per interessanti considerazioni, sent. 22 giugno 1971, n. 133, *Sentenze e ordinanze della Corte Costituzionale*, 1971, 420 e segg.). È, perciò, altrettanto comprensibile, secondo la Corte di Cassazione, come l'avocazione alla mano pubblica del bene, per effetto del verificarsi delle condizioni che gli attribuiscono natura demaniale, non legittimi il proprietario del fondo, che le abbia scoperte e valorizzate, neppure a pretendere un indennizzo per tale titolo, risultando del tutto irrilevante, secondo il sistema della legge, il modo in cui l'attitudine ad usi di pubblico, generale interesse sia stata acquisita dall'acqua; di guisa che le eventuali benemerenze, in proposito, dei privati possono trovare riconoscimento solo in sede amministrativa ai fini delle concessioni ex art. 4 t.u. 1933, n. 1775 (cfr. Cass., Sez. Un., 24 gennaio 1952, n. 217, *Foro it.*, Mass., 1952, 51).

Esse, a ben vedere, muovono dal presupposto che l'iscrizione delle precedente atto, con cui si sarebbe riconosciuta la natura privatistica di Catania comporti la revoca di un precedente atto amministrativo di contenuto diverso e contrastante.

Su questa base i ricorrenti sostengono invero che la revoca del precedente atto, con cui si sarebbe riconosciuta la natura privatistica delle acque in questione, non avrebbe potuto essere disposta se non per la sopravvenienza di circostanze idonee ad attribuire alle acque stesse l'attitudine ad usi di pubblico generale interesse, precedentemente esclusa.

Orbene, il presupposto anzidetto mancava completamente nella specie, non essendovi alcun atto amministrativo, che, costituendo ostacolo all'iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche, dovesse essere previamente annullato o revocato per potersi far luogo all'iscrizione stessa.

Vi era stata infatti solo la mancata iscrizione delle sorgenti in questione nell'elenco di acque pubbliche, cosa che non impediva in qualsiasi momento l'accertamento dell'attitudine delle acque ad usi di pubblico e generale interesse, anche in base a mutata concezione di questo.

Nè aveva alcuna importanza il fatto che la omessa iscrizione delle sorgenti in questione in un precedente elenco di acque pubbliche fosse conseguita ai reclami degli interessati contro un atto meramente preparatorio (lo schema del quarto elenco suppletivo), che, in vista della formazione dell'elenco medesimo, prevedeva l'iscrizione in esso delle dette sorgenti.

Quei reclami, anche a causa della natura dell'atto contro cui erano diretti, avevano il contenuto di semplici rimostranze e su di essi l'autorità adita non era neppure tenuta a provvedere, come esattamente la sentenza impugnata ha messo in evidenza. Perciò la mancata iscrizione delle sorgenti esprime pur sempre la sola rinuncia dell'Amministrazione all'inclusione di quell'acqua nel previsto elenco, non la risoluzione di una controversia insorta nell'ambito dell'ordinamento amministrativo tra l'Amministrazione ed il privato cittadino circa la natura dell'acqua.

La situazione determinatasi non divergeva quindi da quella relativa ad acque per le quali l'iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche non era mai venuta in discussione, non avendone l'Amministrazione Pubblica rilevata l'attitudine ad usi pubblici.

Tale situazione, poi, come si è già accennato, non è di ostacolo al successivo accertamento, in un qualsiasi tempo, dell'attitudine suddetta, originaria o acquisita, ed alla conseguente iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche. L'iscrizione in parola non ha infatti valore costitutivo, in quanto che la demanialità delle acque non deriva da essa.

ma dal semplice ricorso delle condizioni stabilite dalla legge, di cui l'Amministrazione si limita ad accertare l'esistenza, cosa, che, giova ribadirlo, può sempre farè, quale che sia stato il suo precedente comportamento, anche in base a nuovi criteri di valutazione dell'interesse generale.

Nulla di diverso, contrariamente a ciò che i ricorrenti mostrano di intendere, è stato affermato nella sentenza impugnata. Il Tribunale superiore ha invero rilevato che nella materia in esame lo stesso giudicato ha efficacia solo *rebus sic stantibus*, sicchè, mutate le condizioni che ne costituiscono il presupposto, la stessa decisione giudiziale può essere riveduta e modificata.

Da ciò ha argomentato che *a fortiori*, quando un giudicato manchi, sia possibile procedere, in ogni momento, a nuova valutazione delle condizioni per la dichiarazione di demanialità di un'acqua; ma non ha affatto aggiunto che questa nuova valutazione sia possibile solo in presenza di sostanziali mutamenti della precedente situazione. Anzi il Tribunale superiore ha espressamente manifestato di intendere cosa diversa, quando ha detto che l'iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche non richiede una formale revoca dell'atto con il quale in precedenza sia stata eventualmente ritenuta la natura privata dell'acqua.

Con il terzo mezzo di annullamento, che riconnettendosi al primo deve essere esaminato con precedenza sul secondo, si denuncia altra violazione della legge sulle acque pubbliche, sostenendosi che le stesse argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata escludono la possibilità o la convenienza di un mutamento di regime delle acque, là dove è posto in rilievo che esse sono tutte utilizzate per usi privati.

Anche questo motivo deve essere respinto.

Con esso si pone evidentemente in discussione la valutazione dell'attitudine delle acque in questione ad usi di pubblico, generale interesse, valutazione che attiene al merito e che si sottrae pertanto al sindacato di legittimità esercitabile in questa sede.

Invero il Tribunale superiore, con motivazione congrua e corretta, ha chiarito che le acque in questione, per la loro notevole portata, sia considerate singolarmente, sia considerate nel loro complesso e cioè nell'ambito di un sistema idrografico, si appalesano idonee a soddisfare, come in realtà soddisfano, interessi pubblici generali, particolarmente quelli inerenti all'irrigazione di notevoli estensioni di terreni coltivati ad agrumeti.

È appena il caso di aggiungere che l'attitudine all'uso di pubblico generale interesse non è esclusa, poichè non contrasta con essa, dalla circostanza che le acque siano state completamente utilizzate da privati sino alla inclusione nell'elenco delle acque pubbliche, specie quando

questo uso, come è per l'irrigazione, sia corrispondente a quello di interesse generale.

Nè d'altra parte può costituire ostacolo alla dichiarazione di demanialità il fatto, su cui la difesa dei ricorrenti si è lungamente soffermata, che le acque in questione sono state trovate nel sottosuolo, mediante l'escavazione dei pozzi, o, comunque, sono state valorizzate solo per l'industre opera dei proprietari dei fondi.

Come queste Sezioni Unite ebbero già altra volta a decidere (sentenza n. 217 del 1952), riconoscendosi nelle acque in questione, sia per la loro portata sia per il sistema idrografico al quale appartengono, l'elemento caratteristico della demanialità, costituito dall'attitudine ad usi di pubblico generale interesse, risulta del tutto irrilevante, secondo il sistema della legge, il modo in cui tale attitudine sia stata acquisita, e le eventuali benemerienze in proposito dei privati possono trovare riconoscimento solo in sede amministrativa, ed ai fini delle concessioni ex art. 4 del t.u., non lasciando nel loro patrimonio beni, che, a norma di legge, non ne fanno più parte.

Con il secondo motivo di ricorso il Comune di Adrano ed i suoi consorti in lite ripropongono l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 1 del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775 in base alla quale è definita acqua pubblica non solo l'acqua che abbia ma anche quella che acquisti attitudine ad usi di pubblico generale interesse.

Si sostiene dai ricorrenti che tale norma, prevedendo l'attribuzione al demanio, per effetto dell'acquisizione dell'attitudine di cui sopra, di acqua sino a quel momento di proprietà privata, contrasti con l'art. 42 della Costituzione. Questa consente, infatti, di sacrificare gli interessi particolari del privato a quelli generali della collettività, mediante espropriazione della proprietà privata, ma fa salvo il diritto all'indennizzo, che non è invece previsto dalla legge sulle acque.

L'eccezione, la cui rilevanza risulta chiara in conseguenza del rigetto degli altri mezzi di annullamento, si appalesa però manifestamente infondata e deve essere quindi disattesa.

Nell'iscrizione di un'acqua in un elenco di acque pubbliche non si può innanzi tutto ravvisare un provvedimento amministrativo in virtù del quale si operi un coattivo trasferimento del bene dal privato alla Pubblica Amministrazione.

Emerge in gran parte già da quanto si è detto a proposito del primo mezzo di annullamento, ma è opportuno qui ancora ribadire, che la determinazione di includere un'acqua nell'elenco di quelle pubbliche non integra addirittura un atto di volizione dell'Amministrazione, è un atto cioè privo di contenuto negoziale, che si sostanzia nell'accertamento delle condizioni, ricorrendo le quali l'acqua ha o acquista, senza bisogno di altro, la natura di bene pubblico.

Il verificarsi di queste condizioni, dunque, e non un atto autoritativo dell'Amministrazione determina il venir meno del diritto del privato sul bene e l'acquisizione di esso al demanio, tenuto conto che in materia di acque i concetti di pubblicità e di demanialità si identificano. L'acquisizione delle acque pubbliche al demanio ha pertanto luogo a titolo originario e non derivativo.

Escluso che, nella predetta situazione, sia configurabile un'espropriazione in senso stretto, non può peraltro negarsi che si è in presenza di un'avocazione alla mano pubblica del bene, che, contemporaneamente, cessa di appartenere al privato, cioè di una sorta di espropriazione del bene intesa in senso lato, in cui non si opera un trasferimento coattivo, ma la perdita del diritto dominicale sul bene da parte del privato ha luogo per effetto del verificarsi delle condizioni che attribuiscono natura pubblica al bene stesso.

Tuttavia ciò non comporta illegittimità costituzionale della norma che non prevede indennizzo per la privazione subita da chi era sino a quel momento titolare di diritti sul bene entrato a far parte del demanio statale.

L'avocazione allo Stato, nella specie, è, invero, inerente al regime generale della categoria dei beni in questione, che per loro intrinseca natura sono di interesse pubblico e dei quali la legge consente l'appartenenza ai privati solo in quanto essi non abbiano attitudine ad usi pubblici generali, riservandoli al soddisfacimento degli interessi pubblici nel momento in cui acquistino tale attitudine.

In altri termini, deve ritenersi che anche quando le acque appartengono a privati, esse, in dipendenza della loro natura e della funzione loro impressa dall'ordinamento, stiano, nel patrimonio dei soggetti a cui spettano, non illimitatamente nè incondizionatamente, poichè, invece, in base alle norme dell'ordinamento, la stessa appartenenza al privato è destinata a venir meno, nel momento in cui le acque acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse.

Si tratta più che di un limite, di un modo di essere del diritto del privato sulle acque, che, lungi dal contrastare, è in piena aderenza al precetto della Costituzione, che riconosce e garantisce la proprietà privata, ma vuole che sia anche assicurata la funzione sociale di essa e demanda alla legge di disciplinare la proprietà, e cioè di regolare il regime di appartenenza e di godimento delle singole categorie di beni (art. 42, comma secondo).

È noto che, proprio a ragione di quanto innanzi esposto, è largamente diffuso il dubbio, se a proposito di acque sia configurabile un vero e proprio diritto di proprietà, dubbio che molti fondano anche sulla lettera delle disposizioni contenute al riguardo nel codice civile. Questo parla, infatti, di acque pubbliche e di altre, a cui tale qualificazione non attribuisce, senza definirle, però, acque private, e, nel-

l'art. 909, dice spettare al proprietario del suolo il diritto di utilizzare le acque in esso esistenti.

Si è pertanto ritenuto, e si ritiene ancora da una notevole parte della dottrina, che la distinzione tra acque pubbliche e private sia riferibile al godimento e non alla proprietà di esse.

Tuttavia non è necessario negare in radice la stessa possibilità che vi siano acque di appartenenza privata, per poter affermare che il diritto del privato è destinato a venir meno quando le acque acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse. Ciò deriva, invece, come si è già accennato, dal regime di appartenenza e di godimento di quella categoria di beni, per la funzione che sono destinati ad adempiere.

D'altra parte è ormai comunemente ammesso che il concetto giuridico della proprietà non è rigorosamente unitario, poichè piuttosto che un unico diritto di proprietà sono in realtà previsti e disciplinati dal nostro ordinamento diverse specie di proprietà, secondo la diversa natura e funzione dei beni che ne costituiscono oggetto. Per le acque il diritto di proprietà non è previsto se non con i limiti e le riserve di cui si è innanzi parlato.

È da aggiungere che la Corte Costituzionale ebbe già ad affermare (sent. n. 6 del 20 gennaio 1966, richiamata in varie altre successive) « che la legge può non disporre indennizzi quando i modi ed i limiti che essa segna... attengano al regime di appartenenza o ai modi di godimento dei beni in generale o di intere categorie di beni, ovvero quando essa regoli la situazione che i beni stessi abbiano rispetto a beni o interessi della Pubblica Amministrazione ».

Ed ulteriormente chiarendo il suo pensiero, nella sent. n. 20 del 9 marzo 1967, la Corte suddetta rilevò che non è illegittima la norma che dà la possibilità di imporre alla proprietà privata un limite, senza prevedere indennizzo, se il limite già ineriva nella struttura del diritto, comunque esso si qualificasse, caratterizzandolo nella sua giuridica essenza.

I diritti dominicali dei privati sulle acque esistenti nei loro fondi sono caratterizzati nella loro stessa essenza dal fatto che essi sono destinati a venir meno e dissolversi quando le acque acquistino attitudine ad usi pubblici generali.

Il verificarsi di tale condizione incide perciò sul diritto del privato solo in quanto attiva una riserva del bene al soddisfacimento di interessi generali, a cui esso già sottostava.

Le precedenti considerazioni valgono anche a dimostrare la inconsistenza dei rilievi dei ricorrenti, i quali ricordano, richiamando anche copiosa giurisprudenza costituzionale, che debbono essere considerati di carattere espropriativo, sì da non poter essere adottati senza indennizzo, anche gli atti che pur non disponendo una traslazione totale o

parziale di diritti, impongano limitazioni tali da svuotare di contenuto il diritto di proprietà.

Che questi casi non presentino alcuna pur lontana affinità con quello della presente causa; che pertanto neppure sotto il nuovo aspetto si possa profilare l'illegittimità costituzionale della norma in questione, è tanto palese da non meritare lunga dimostrazione. Al Comune di Adrano ed agli altri ricorrenti, come ad ogni privato che subisca perdita di diritti, per effetto della riconosciuta demanialità delle acque già di loro appartenenza, non resta un diritto di proprietà svuotato di contenuto pratico, giacchè, come si è visto, il loro diritto sulle acque, comunque qualificato, è totalmente venuto meno.

Ma tale ablazione non è derivata da atto espropriativo, bensì è stabilita dalla legge per ragioni, in vista delle quali, come si è già detto, la legge stessa può non disporre indennizzi, come in effetti non ne dispone l'art. 1 del t.u. n. 1775 del 1933.

Il ricorso, infondato in ogni sua parte, deve essere perciò rigettato. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 giugno 1971, n. 1885 - Pres. Giannattasio - Est. Pascasio - P. M. Trotta (conf.) - Impresa Rancilio (avv. Nicolò) c. Ministero dei Trasporti (avv. Stato Barsi).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Ritardo dell'appaltatore nella esecuzione dell'opera - Esecuzione d'ufficio - Accertamento della negligenza dell'appaltatore - Insindacabilità in Cassazione - Sussiste.

(l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 341; c.c., artt. 1218, 1256; c.p.c., art. 360).

La valutazione eseguita per affermare l'inadempimento colpevole dell'appaltatore, che abbia dato luogo ad esecuzione di ufficio da parte dell'Amministrazione committente, costituisce apprezzamento di fatto, insindacabile in Cassazione (1).

(1) Cfr., in generale, Cass., 7 gennaio 1970, n. 44, *Giur. it.*, Mass., 1970, 20. Per l'esclusione della possibilità che l'appaltatore di opera pubblica invochi legittimamente l'*exceptio inadimpliet contractus*, per cessare di sua iniziativa le prestazioni dovute all'ente appaltante, v. Cass., 11 novembre 1970, n. 2349, *ibidem*, 934.

(*Omissis*). — Con l'unico motivo di ricorso, denunciando la violazione degli artt. 4 e 337 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, 1453 e 1256 c.c. e dei principi comuni in tema di esecuzione degli appalti pubblici e di adempimento delle obbligazioni dello Stato, in relazione all'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c., il ricorrente lamenta che la Corte di merito, con motivazione insufficiente, contraddittoria e addirittura mancante, avrebbe ommesso di considerare che l'Impresa si era trovata nell'impossibilità di adempiere per causa di forza maggiore e per comportamento colposo dell'Amministrazione.

Al riguardo è da rilevare anzitutto che il ricorrente non precisa perchè sarebbero state violate le norme della legge del 1865 sui lavori pubblici, nè indica quali siano i principi comuni che del pari sarebbero stati violati.

Una simile censura, quindi, per la sua indeterminatezza, non può essere presa in esame.

L'altra censura, poi, si appalesa infondata, sotto entrambi i prospettati profili.

La Corte d'Appello, infatti, ha rilevato essere dato di fatto, certo, perchè non contestato nè contestabile, che, alla data del 3 dicembre 1947, quando venne emanato il decreto di estromissione dell'Impresa Rancilio dei lavori ad essa appaltati, era già da lungo tempo scaduto il termine di 220 giorni contrattualmente stabilito per l'esecuzione dell'opera intera. L'imponenza del ritardo, protratto per oltre 200 giorni dalla scadenza del termine anzidetto, e la minima entità delle opere risultate eseguite hanno convinto la Corte dell'assoluta idoneità di questa al compimento dell'opera prevista dal contratto e della piena giustificazione del provvedimento di estromissione.

Peraltro, il Rancilio aveva dedotto a propria giustificazione varie ragioni che nell'impugnata sentenza sono singolarmente e compiutamente esaminate al fine di escludere la dedotta impossibilità di adempiere da parte dell'impresa. In particolar modo, risulta esaminata la piena del fiume Sesia, verificatasi il 26 settembre 1947, ritenuta però nè eccezionale nè imprevedibile nè assolutamente impeditiva dell'esecuzione dell'opera, che, secondo un criterio di normale previsione, avrebbe già a quel tempo potuto essere eseguita, quanto meno in gran parte, essendo allora già decorsi ben 135 giorni dall'inizio dell'opera.

Quanto al dedotto comportamento colposo da parte dell'Amministrazione, i singoli fatti in cui tale comportamento si sarebbe estrinsecato sono del pari esaminati analiticamente dalla Corte di Appello al fine di escludere ogni apprezzabile incidenza dei medesimi sull'enorme ritardo frapposto dal Rancilio nell'esecuzione dell'opera, che, dopo 430 giorni dal suo inizio, ossia dopo la decorrenza di un termine

quasi doppio di quello contrattuale, era stata eseguita soltanto in minima parte (appena l'8 %).

Un simile ritardo, come eccedente ogni ragionevole limite di tolleranza, costituisce apprezzamento discrezionale del giudice del merito, così come la valutazione eseguita per affermare l'inadempimento colpevole costituisce apprezzamento di fatto che si sottrae al sindacato di sola legittimità demandato a questa Corte Suprema.

Consegue che il ricorso deve essere rigettato. — (*Omissis*).

CORTE DI APPELLO DI ROMA, Sez. I, 29 maggio 1971, n. 1095 - Pres. Bonomo - Est. Venditti - Ministero LL. PP. (avv. Stato Del Greco) c. Impresa Farsura (avv. Zammit, Samperi, Pallottino).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - « Jus variandi » dell'Amministrazione committente in ordine alle singole categorie di lavoro - Limiti.

(c.c. art. 1161; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 13).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Pretese dell'appaltatore a maggiori compensi o a indennizzi - Onere dell'immediata riserva - Sussiste - Portata generale del principio e sua applicabilità anche ai casi di divergenze interpretative del contratto collegate con l'insorgenza di fatti nuovi - Sussiste - Momento di operatività dell'onere in caso di « fatto continuativo ».

(l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, artt. 343, 345, 346, 364; r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 11, 16, 20, 21, 22, 23, 36, 37, 53, 54, 58, 64, 85, 89, 107; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 26 e 42).

Anche nel contratto di appalto di opera pubblica va tutelato l'interesse dell'appaltatore di non veder sovvertite le quantità delle singole categorie di lavoro, in modo che, pur restando immutato l'importo complessivo dell'appalto, ne restino essenzialmente alterati il calcolo ponderale dei prezzi diversamente remunerativi concernenti le varie categorie e, quindi, le previsioni e le valutazioni, da cui, sulla scorta dei dati del progetto, l'appaltatore è stato indotto a presentare la propria offerta (1).

Dalle norme del r.d. 25 maggio 1895, n. 350 sulla direzione, contabilità e collaudo delle opere pubbliche può agevolmente ricavarsi

(1) Sullo « jus variandi » in genere della P. A. v. art. 344 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; art. 11 r. d. 18 novembre 1923, n. 2440 e art. 120 r. d. 23 maggio 1924, n. 827, relativi, però, alle variazioni in aumento o in diminuzione rispetto al quinto « del prezzo di appalto » (v. art. 14 d. P. R. 16 luglio 1962, n. 1063). La materia delle variazioni delle quantità « delle varie specie di opere », ossia delle singole categorie di lavoro,

il principio di ordine generale, secondo cui, per tutte le partite iscritte in contabilità, incombe all'appaltatore l'onere di immediata denuncia di qualsiasi fatto generatore di maggiore spesa, per l'inderogabile tutela dell'interesse della P. A. ad essere tempestivamente informata di tutte le pretese dell'appaltatore atte a turbare l'equilibrio economico del contratto, con ripercussioni incidenti su altri settori e, quindi, sulla realizzazione di altri programmi di pubblica utilità. Nè l'esigenza anzidetta può dirsi inesistente, qualora la pretesa tragga causa da divergenze d'interpretazione del contratto, se l'appaltatore assuma l'insorgenza di un fatto nuovo (quale, ad esempio, la sorpresa geologica), il quale va subito denunciato, per mettere in grado l'Amministrazione di effettuare tempestivi accertamenti, ovvero qualora si tratti di fatti « continuativi ». In quest'ultima ipotesi, l'onere della denuncia diviene operante nel momento in cui (a parte sempre la necessità dell'accertamento) si renda manifesta la rilevanza causale del fatto dannoso, secondo una valutazione da condurre con media diligenza e buona fede (2).

(Omissis). — Esaminando la domanda dell'impresa, articolata attraverso i quesiti formulati in sede arbitrale e riproposti in questa sede, si osserva che in primo luogo viene domandato un compenso in dipendenza della sostanziale variazione delle opere di sbocco sul lago di Garda (quesito 1°, riserva 3°).

è, comunque, attualmente, disciplinata dall'art. 13, pen. comma d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e tale disciplina si sovrappone, ovviamente, a quella dell'art. 1661, cpv., c.c. Per un'ipotesi di ritenuta nullità di una clausola che attribuisca all'Amministrazione appaltante il diritto di variare in qualunque misura le quantità previste per le singole categorie di lavoro v. lodo 8 luglio 1970, n. 64 (Roma), in questa *Rassegna*, 1970, I, 1179, sub 5.

(2) Cfr. Corte App. Roma, 19 aprile 1966, n. 666, in questa *Rassegna*, 1966, I, 712; 28 settembre 1968, n. 2301, *id.*, 1968, I, 1110; 30 novembre 1968, n. 2790, *ivi*, 1111; 23 gennaio 1969, n. 113, *id.*, 1969, I, 350; 29 marzo 1969, n. 712, *Arb. app.*, 1970, 229 segg. (nella motiv.); 6 maggio 1969, n. 1053, in questa *Rassegna*, 1970, I, 997, sub 2; Cass., 29 dicembre 1969, n. 4046, *id.* 1970, I, 482 (ed *ivi* nota) e 1178; sul duplice criterio informatore del sistema della riserva, e cioè il criterio della « coordinazione documentale tra accertamento della situazione dannosa e denuncia » e quello della « immediatezza temporale della denuncia » medesima « traducendosi per l'appaltatore nell'onere di formulare le proprie riserve in occasione della prima sottoscrizione del registro di contabilità successiva al rilevamento del fatto che le dà causa », v. lodo, 17 marzo 1967, n. 18 (Roma), in questa *Rassegna*, 1967, I, 328 (nella motiv.). Sull'ultima parte della massima in rassegna, v., infine, Cass., 30 giugno 1969, n. 2393, in questa *Rassegna*, 1969, I, 578, sub 2, relativamente alla quale v. anche *nota, ivi*, 1189 e segg., con rilievi e considerazioni sul c. d. fatto « continuativo » e l'onere della riserva.

Si deduce, in sostanza, che il progetto originario dell'appalto aveva previsto, per l'opera di sbocco sul lago, la costruzione di una tura impermeabile che avrebbe permesso l'esecuzione dello scavo a quota 65 sotto il livello dell'acqua. Le relative partite di lavoro avrebbero arrecato un preventivato profitto di lire 99.621.000, da utilizzarsi per compensare gli oneri dello scavo in galleria previsto in contratto e per ridurre l'offerta nella misura minima da consentire l'aggiudicazione dell'appalto. Senonchè, a seguito di successive esperienze, fu elaborato un progetto di variante con la soppressione della tura e la riduzione dello scavo all'aperto, privando così l'impresa della maggior parte di quel compenso, e precisamente di lire 85.733.000, delle quali aveva appunto chiesto il pagamento con la riserva terza.

Si è controdedotto dall'Amministrazione il legittimo esercizio dello *ius variandi* ai sensi degli artt. 17 e 19 del Capitolato generale del 1895, per essere stati rispettati così il limite qualitativo (essendosi mantenuta la variante nell'ambito dell'opera contrattualmente convenuta), che il limite quantitativo (non essendo stato superato il quinto dell'importo del contratto). Si è altresì aggiunto che, nel merito, non era stato dimostrato il maggior onere subito.

Quanto alla prima eccezione, osserva il Collegio che la facoltà riservata alla direzione dei lavori di variare le disposizioni del progetto nei limiti dell'art. 19 del capitolato non è ammissibile allorchè le variazioni disposte, pur essendo contenute nei limiti di spesa sopra-indicati, importino notevoli modificazioni della natura dell'opera e dei quantitativi nelle categorie di lavori previsti nel contratto (art. 1661, cpv., c.c.). Tale disposizione, infatti, alla quale poi si è espressamente adeguato il nuovo Capitolato generale per i LL.PP. del 1962 (art. 13), è stata ritenuta applicabile anche agli appalti pubblici regolati dal precedente Capitolato, siccome diretta a soddisfare l'esigenza (nascente dal principio di corrispettività che regge tutti i contratti) di tutelare l'interesse dell'appaltatore in quei casi in cui, pur non modificandosi l'importo complessivo dell'appalto, vengano sovvertite le quantità delle singole categorie di lavoro. Ipotesi che si verifica appunto allorquando l'entità dei mutamenti di quantità arrecati alle singole categorie di lavoro, e lo spostamento che ne è derivato tra i quantitativi di esse, siano tali da alterare profondamente il calcolo ponderale dei prezzi diversamente remunerativi concernenti le varie categorie, ossia le previsioni e le valutazioni da cui, sulla scorta dei dati del progetto, l'appaltatore è stato indotto a presentare la propria offerta.

Circa la misura del pregiudizio, è stato accertato dai consulenti tecnici che il volume degli scavi in progetto da eseguire all'aperto allo sbocco di Torbole al di sotto della quota 65 era di mc. 33.231. A seguito della variante, invece, lo scavo fu limitato a soli mc. 3.087, con una differenza in meno, quindi, di mc. 30.144 (pari al 92,9 %).

Rilevata la particolare remuneratività del lavoro soppresso, i consulenti, con accurate analisi e argomentazioni tecniche, condivise dalla Corte, sono pervenuti a stabilire in lire 58.867.976 l'importo del mancato guadagno subito dall'impresa, in quanto dipendente dal sovvertimento nei calcoli ponderali della remuneratività delle categorie di lavoro interessate.

La cifra così determinata, stante la sua natura di indennizzo, deve essere integrata dell'importo corrispondente all'applicato ribasso d'asta (pari al 31,19 %) che concerne esclusivamente i corrispettivi contrattuali. Per uguale ragione non va, invece, applicato l'aumento del 10,29 % previsto per i lavori contrattuali, peraltro successivi all'atto di sottomissione 6 ottobre 1958 con il quale l'aumento stesso fu contemplato.

Passando all'esame delle domande di cui agli altri quesiti innanzi indicati, va innanzitutto rilevato che esse fanno riferimento alle riserve in ordine alle quali sin dal giudizio arbitrale fu dall'Amministrazione dedotta la tardività, per essere state le riserve stesse formulate in violazione delle norme del Capitolato generale le quali disciplinano le modalità e i termini perchè l'appaltatore faccia valere le sue pretese nei confronti dell'Amministrazione committente durante lo svolgimento del rapporto.

In particolare, per quanto riguarda la riserva n. 6 (concernente il 3° quesito arbitrale) è stato fatto presente che i lavori furono ultimati tra la fine del 1957 e l'inizio del 1958; furono contabilizzati il 1° febbraio 1958; l'impresa ha inserito la riserva solo alla chiusura della contabilità, il 18 agosto 1960. Analoghe considerazioni sono state svolte per la riserva n. 2 (anch'essa concernente il 3° quesito).

Per la riserva n. 5 (corrispondente al quesito n. 5) si è fatto notare che la riserva è stata inserita nel registro di contabilità soltanto in occasione della 54ª firma, in data 27 giugno 1959, cioè tre anni e mezzo dopo che era stato redatto il verbale dei nuovi prezzi (2 dicembre 1955) dal quale la riserva stessa trae causa.

Per la riserva n. 4 (quesito 4°) si è fatto rilevare che le categorie di lavoro riguardanti i rivestimenti cominciarono ad essere contabilizzate il 28 maggio 1955, e continuarono ad essere iscritte per oltre quattro anni senza alcuna riserva da parte dell'impresa.

Circa la prima riserva (quesito 2°) si è rilevato che la relativa iscrizione è avvenuta soltanto il 18 agosto 1960, e dopo che le relative partite erano state contabilizzate per ben 65 volte senza che l'impresa eccepisse nulla al riguardo.

Alle eccezioni così formulate di tardività replica l'impresa deducendo:

1), la preclusione dell'eccezione, per essere stata essa già disattesa da questa Corte con la sentenza non definitiva, con la quale fu

ritenuto che la decadenza presuppone una contabilizzazione definitiva e regolare; e che la decadenza stessa è esclusa se si tratti di riserve aventi origine in parte da interpretazione delle previsioni pattizie e in parte da dati di fatto valutabili sul mero piano tecnico o in base ad elementi non contestabili;

2) l'esclusione di ogni decadenza, trattandosi di riserve relative a partite che, traendo causa dall'accertata sorpresa geologica e idrologica, non erano registrabili, ed erano di natura continuativa;

3) l'irregolarità e provvisorietà della contabilità, in presenza della quale non può parlarsi di decadenza del diritto di far valere le riserve.

Quanto alla prima deduzione, osserva il Collegio che l'eccezione preclusiva non sussiste. Come chiaramente risulta dalla motivazione della sentenza non definitiva di questa Corte, nessuna indagine fu compiuta nè poteva essere compiuta, in quella sede rescindente, sulla regolarità o meno della contabilizzazione, ma fu soltanto affermato in relazione alla sesta riserva (quesito 3°) che ogni decadenza per intempestiva formulazione della riserva presuppone una contabilizzazione regolare, l'accertamento della quale non poteva essere compiuto che nella sede di merito.

Ugualmente nessun effetto preclusivo può farsi scaturire dalla seconda proposizione, avendo anche a tale riguardo la sentenza non definitiva espressamente avvertito che in ogni caso il principio applicato in via di rinalzo nella sentenza arbitrale implicava un apprezzamento di merito sull'idoneità dei fatti registrati a sottrarsi all'esigenza del tempestivo accertamento da parte della stazione appaltante. E di ciò si dirà appresso.

Circa la seconda deduzione va osservato che dalle norme del r.d. 25 maggio 1895, n. 350 sulla direzione, contabilità e collaudo delle opere pubbliche può agevolmente ricavarsi il principio d'ordine generale secondo cui, per tutte le partite iscritte in contabilità, incombe all'appaltatore l'onere di immediata denuncia di qualsiasi fatto generatore di maggiore spesa, collegabile tale onere con l'inderogabilità dell'interesse della P. A. di essere tempestivamente informata di tutte le pretese dell'appaltatore atte a turbare l'equilibrio economico del contratto con ripercussioni incidenti su altri settori, e quindi sulla realizzazione di altri programmi di pubblica utilità. Nè l'esigenza anzidetta può dirsi inesistente qualora la pretesa possa trarre causa da divergenze di interpretazione contrattuale se l'appaltatore assuma l'insorgenza di un fatto nuovo (quale, ad esempio, la sorpresa geologica) nel qual caso si rende necessario il tempestivo accertamento da parte della stazione appaltante. E neppure può dirsi inesistente se si assuma la continuità del fatto, perchè anche in tal caso l'onere della denuncia

diviene operante nel momento in cui (a parte sempre la necessità dell'accertamento) si rende manifesta la rilevanza causale del fatto dannoso, secondo una valutazione da condurre con media diligenza e buona fede (App. Roma, 28 settembre 1968, Com. Roma c. impresa Arioli).

Come risulta dagli atti, le richieste avanzate dall'impresa, e fatte oggetto delle riserve in esame, sono relative a dedotti maggiori oneri per:

- esecuzione di speciale lisciatura delle superfici (2° quesito, ris. 1°);
- modifica del sistema di scavo per la non prevista struttura geologica della roccia (3° quesito, ris. 2° e 6°);
- esecuzione dei calcestruzzi in presenza di forti stillicidi (quesito 4°, ris. 4°);
- aggiunta di armatura metallica nei calcestruzzi di rivestimento della galleria (quesito 5°, ris. 5°).

Trattasi, come è evidente, di maggiori oneri (relativi a categorie di lavoro attinenti all'esecuzione dell'appalto, e quindi, necessariamente, iscritte in contabilità) che si assumono sopportati nell'esecuzione dei lavori a seguito di insorte esigenze tecniche ricollegabili in massima parte alla denunciata sorpresa geologica, consistente in una diversa natura e stratificazione della roccia incontrata. Indeclinabile, quindi, era l'onere dell'impresa di denunciare i relativi fatti nel momento stesso del loro verificarsi, e della contabilizzazione delle relative partite, per consentire all'Amministrazione il tempestivo accertamento delle circostanze e l'eventuale adozione di misure atte ad evitare il prodursi dei più gravosi costi dell'opera.

Risulta invece che la 5ª riserva fu formulata sul registro di contabilità soltanto il 27 giugno 1959 (dopo l'ultimazione totale dei lavori, completati il 18 maggio 1959), in occasione della 54ª firma, e dopo che erano trascorsi tre anni e mezzo da quando era stato redatto il verbale dei nuovi prezzi (2 dicembre 1955) che aveva dato causa al maggiore onere, e quando, sino alla precedente firma (del 14 maggio 1959), era stata contabilizzata ed accettata senza riserva una quantità complessiva di getti di rivestimento superiore all'importo totale del conto finale, successivamente rettificato in detrazione.

Quanto alle altre riserve, esse furono formulate soltanto il 18 agosto 1960, quando già in data 13 maggio 1960 era stata registrata l'emissione del 57° ed ultimo stato d'avanzamento corrispondente allo stato finale. In detta occasione l'impresa firmò con riserva, ed il 24 maggio 1960, nell'esplicare la riserva stessa, fece richiamo a quella inserita ai fogli 31-32 del secondo registro di contabilità concernente i « lavori di sbocco » alla galleria sul lago di Garda (quesito 1°, ris. 3°).

Risulta dal quinto registro di contabilità che in data 4 agosto

1960 fu compilato il primo conto finale, che il 5 agosto successivo fu sottoscritto con riserva dall'impresa. Tale riserva, come s'è detto, fu esplicita il 18 agosto 1960 con l'introduzione di altre otto riserve, tra le quali la prima, seconda, quarta, e sesta in esame, nonché la rinnovazione della quinta introdotta il 27 giugno 1959.

È evidente, quindi, la tardività delle deduzioni per la prima volta introdotte, formulate addirittura dopo la registrazione dello stato finale, e neppure con tempestiva esplicitazione della riserva formulata il 13 maggio 1960, alla quale, come si è riferito, in data 24 maggio 1960 fu fatta esplicitazione soltanto con la rinnovazione della sopra esaminata terza riserva (art. 54 Regolamento).

Nè (con riferimento alla terza delle suindicate deduzioni formulate dall'impresa in questa sede) può sostenersi l'irrilevanza del ritardo nella formulazione delle riserve per il fatto che l'esecuzione dei lavori sarebbe stata caratterizzata da un'irregolare tenuta della contabilità e dalla provvisorietà delle relative iscrizioni.

Come è stato rilevato dai consulenti tecnici (suppl. di consulenza, p. 18), infatti, alla data del 13 maggio 1960 tutte le partite di lavoro eseguite avevano regolarmente assunto carattere definitivo, di guisa che, quand'anche in precedenza le registrazioni avessero avuto carattere provvisorio o fossero state effettuate non in perfetta regolarità, è certo che, quanto meno alla data anzidetta (di registrazione nel registro di contabilità dell'ultimo stato di avanzamento corrispondente allo stato finale), ogni riserva dell'impresa relativa a categorie di lavoro registrate doveva già essere formulata, mentre, come s'è detto, anche in quella occasione l'impresa si limitò a rinnovare soltanto la riserva corrispondente al sopra esaminato primo quesito. Dal che consegue che anche la tardività della quinta riserva non può trovare giustificazione nella pretesa provvisorietà della contabilità, perchè all'atto in cui la contabilità assunse carattere certamente definitivo, e quindi sarebbe dovuto risultare, con il necessario riferimento a quel momento, l'effettiva configurabilità di un pregiudizio, la riserva stessa non fu riproposta, come, invece, ebbe luogo per la terza.

A ciò va aggiunto che la provvisorietà della contabilizzazione, se impedisce la decadenza dalla riserva, quando, in dipendenza di essa, non sia consentita l'individuazione di un maggiore onere, tuttavia non produce lo stesso effetto nel particolare caso (come quello della riserva in esame) in cui l'accertamento del fatto generatore del maggiore onere si ricolleggi essenzialmente ad un insorto dato obiettivo (verbale dei nuovi prezzi) del quale debba apparire manifesta la sua economica rilevanza causale; ed in cui, comunque, essendo stata la riserva proposta dopo l'ultimazione dei lavori, l'incidenza onerosa debba dirsi evidenziata almeno con riferimento al momento di detta ultimazione. — (*Omissis*).

SEZIONE SETTIMA

GIURISPRUDENZA PENALE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 giugno 1970, n. 27 - Pres. Reviglio Della Veneria - Est. Bongiovannini - P. M. Moscarini (conf.) - Ric. Annibaldis ed altri.

Reato - Resistenza a pubblico ufficiale - Sequestro di persona - Estremi.
(art. 337, 605 c.p.).

Nell'ipotesi in cui il pubblico ufficiale che stia per procedere all'arresto in flagranza, venga trattenuto e impedito di muoversi per il tempo necessario al delinquente per fuggire, sussiste il delitto di sequestro di persona e non quello di semplice resistenza.

(*Omissis*). — Sul secondo mezzo del Gravina Giovanni: risulta, dalla sentenza impugnata, la quale dà del fatto motivata ed esauriente ragione, che il tenente Bortone, appena sceso dall'auto, fu afferrato per le braccia da tre individui, condotto sotto un arco ed ivi trattenuto e impedito a muoversi per il tempo necessario al guidatore fuggito per ritornare, porsi ai comandi dell'auto contrabbandiera e allontanarsi con il prezioso carico.

La decisione che si annota è perfettamente conforme alla giurisprudenza in materia di sequestro di persona: è sempre stato ritenuto infatti che per la sussistenza del suddetto reato è indifferente la durata della privazione della libertà, essendo sufficiente che la privazione si sia protratta per un tempo apprezzabile, sì da costituire una vera soppressione della libertà di movimento e della disponibilità della propria persona. Indagine questa, sull'apprezzabilità del tempo, di puro fatto e non sindacabile quindi in Cassazione (Cass. 15 gennaio 1968, n. 2249 Mass. 107878; 24 febbraio 1964 in Cass. Pen. Mass. An. 1964, pag. 754 Mass. 1331).

In materia di resistenza a pubblico ufficiale è stato invece affermato — e nell'affermazione è il criterio fatto proprio dalla sentenza che si annota per distinguere i due reati di sequestro e di resistenza — che l'elemento costitutivo del reato è la violenza o la minaccia che deve estrinsecarsi in una condotta che ponga in pericolo l'integrità fisica del pubblico ufficiale o che possa comunque agire negativamente sulla psiche del medesimo, diminuendone la libertà di azione o di movimento (Cass. 22 dicembre 1966, n. 140 mass. 103891). Per la consumazione del reato di resistenza è quindi necessario che l'agente manifesti la propria volontà di opporsi al pubblico ufficiale mediante atti positivi estrinsecanti in un

Non si trattò quindi — come assume il ricorrente — di semplice ostacolo frapposto alle operazioni di polizia che l'ufficiale voleva compiere (arresto del fuggiasco e sequestro della merce), ma di vera e propria privazione totale della libertà di locomozione in ogni senso per un periodo di tempo apprezzabile (dai 10 ai 15 minuti).

Rettamente, pertanto, è stata affermata la responsabilità per il delitto di sequestro di persona ai danni del pubblico ufficiale e non per semplice resistenza. — (*Omissis*).

contegno violento — sul piano psichico, che altrimenti degraderebbe a sequestro di persona — diretto a tal fine. Stante la struttura della fattispecie astratta, correttamente è stato affermato dalla giurisprudenza della Cassazione l'esclusione del reato nei casi di resistenza meramente passiva nei quali cioè l'agente assume un atteggiamento di perfetta inerzia anche se per vincerla il pubblico ufficiale è costretto a usare la forza (Cass. 13 gennaio 1963, n. 139 *Mass.* 103794; 8 giugno 1966 in *Cass. Pen. Mass. An.* 1967 pag. 403 m. 579). Questo principio ovviamente non si applica nell'ipotesi in cui incomba un obbligo, penalmente sanzionato a carico del cittadino, di un comportamento positivo nei confronti del pubblico ufficiale: in tale ipotesi il rifiuto di adempiere all'obbligo pur concretandosi in un atto meramente passivo, integra il reato di resistenza (v. Cass. 6 febbraio 1967 n. 138 *Mass.* n. 103845 che ha affermato l'esistenza del reato in una fattispecie di rifiuto dell'esibizione del documento di viaggio opposto dal viaggiatore al controllore, nonostante l'obbligo penalmente sanzionato degli artt. 51 e 64 del regolamento di polizia ferroviaria 31 ottobre 1873 n. 1687).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I penale, 14 luglio 1970, n. 338 - *Pres.*
Colli - *Rel.* Ambrosio - *P. M.* Guadagno (conf.) - *Ric.* Camerata
Pietro.

**Reato - Inesistenza dell'oggetto - Assenza occasionale della persona -
Reato impossibile - Esclusione.**

(*Omissis*). — Col primo motivo il ricorrente sostiene, in linea di diritto, che l'aggravante dell'aver commesso il reato per eseguirne un altro (art. 61, n. 1, prima ipotesi, c.p.), non ricorre quando lo scopo che il colpevole si era prefisso non abbia potuto esser conseguito per impossibilità dell'evento: e tanto perchè il reato-fine viene a confi-

(1) La decisione è conforme al costante indirizzo giurisprudenziale ed alla dottrina di gran lungo dominante, secondo la quale soltanto la inesistenza assoluta dell'oggetto esclude la punibilità dell'azione ai sensi dell'art. 49 c. p. V. nello stesso senso della massima, Cass. 2 maggio 1969, n. 1039 *massima* 111174.

gurarsi come un reato impossibile, e cioè come un fatto penalmente irrilevante.

Dato che il legislatore ha stabilito che il reato deve esser compiuto « per eseguirne un altro », non vi è dubbio che è necessario, perchè l'aggravante sussista, che il fatto il cui compimento costituiva lo scopo finale del colpevole, debba avere in sè tutti i caratteri del reato: ove invece dovesse esser considerato, per definizione di legge, un non-reato, l'aggravante dovrebbe essere esclusa.

Nella specie il Camerata sostiene che l'uccisione della cognata amante (che costituiva il fine che egli voleva raggiungere attraverso l'uccisione dei due agenti), rappresenta una figura di reato impossibile, per impossibilità dell'evento, in quanto la donna in quel momento era lontana dalla casa ove egli la cercava e davanti alla quale si trovavano le due guardie di P.S., essendo partita per Siracusa: sicchè si concreta in un non-reato.

La figura del reato impossibile ricorre — giusta il disposto dell'art. 49, secondo comma, c.p. — quando per l'inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto materiale di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso. Perchè si verifichi l'ipotesi dell'inesistenza dell'oggetto dell'azione (che nella specie interessa), occorre — come è costante giurisprudenza di questa Suprema Corte (v. da ultimo Sez. II, 16 dicembre 1968, n. 2039, ric. Gravinò) — che, per legge naturale delle cose, manchi qualsiasi possibilità di offesa del bene giuridica-

Per quanto concerne l'inidoneità dell'azione, è affermazione di gran lunga prevalente che l'indagine volta a stabilire se ricorra l'inidoneità dell'azione — correlativa a quella volta a stabilire il requisito contrario stabilito dall'art. 56 c. p. che disciplina il tentativo — deve essere condotta in concreto, con giudizio *ex ante*; non è quindi inidonea l'azione quando la consumazione del delitto è impedita da causa estranea e d'altro canto, mentre inidoneità, agli effetti dell'art. 49 c. p. significa mancanza assoluta di potenza causale, la mancata consumazione del reato nell'ipotesi del tentativo indica soltanto l'insufficienza della condotta (v. Cass. 27 maggio 1961 in *Cass. Pen. alla ss. Annotato* 1961, 832; 1° marzo 1969, n. 516 mass. n. 110494). Correttamente, perciò, è stato escluso il reato impossibile nel caso di un agente postale che violi una lettera c. d. di prova predisposta dall'Amministrazione al fine di accertare l'infedeltà o la disonestà del dipendente (Cass. 26 febbraio 1969, n. 476 mass. n. 110444).

Altrettanto esattamente si afferma che in materia di falsità documentale la grossolanità del falso esclude la punibilità del fatto solo quando si risolva in una inidoneità assoluta del mezzo, quando cioè resti esclusa non la semplice probabilità, ma addirittura la possibilità dell'inganno e quindi del nocumento alla pubblica fede (Cass. 8) (969 n. 1806 mass. n. 112165). La rigorosità di questa affermazione è la conseguenza coerente della costante ripetizione dei requisiti della inidoneità della condotta (v. Cass. 27 maggio 1969, n. 1233 mass. n. 111426).

mente protetto, sicchè sia assolutamente impossibile l'evento avuto di mira; quando invece l'evento non si può verificare per circostanze accidentali (ad esempio soltanto perchè c'è stata la semplice non presenza della persona o della cosa, oggetto dell'attività criminosa, sul luogo dell'attentato), si ha un'impossibilità relativa, e più precisamente una mancanza occasionale o temporanea: il che, mentre da un lato impedisce che il fatto possa esser configurato come reato impossibile, dall'altro impone che lo si inquadri sotto la figura del tentativo. — (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 maggio 1971, n. 60 - Pres. Fumu - Rel. Donato - P. M. Moscarini (conf.) - Ric. Caneba Salvatore ed altri.

Procedimento penale - Interrogatorio dell'imputato compiuto dal giudice italiano all'estero - Inesistenza.

(artt. 453, 522 c.p.p.).

L'interrogatorio dell'imputato compiuto dal giudice italiano in territorio estero o affidato per rogatoria ad un giudice straniero è atto giuridicamente inesistente, per difetto di giurisdizione del giudice italiano e per l'impossibilità (nel secondo caso) di delegare l'interrogatorio stesso per rogatoria internazionale.

(Omissis). — La singolare iniziativa del Tribunale di trasferirsi in territorio americano per procedere, in assenza del P. M., degli altri imputati e dei loro difensori, nella sede del Consolato Generale d'Italia

Con questa decisione, la Suprema Corte di Cassazione ha succintamente espresso il suo autorevole rifiuto a recepire l'opinione giurisprudenziale manifestata dal Tribunale di Roma in primo grado e della quale si è data notizia in « *I Giudizi di Costituzionalità e il Contenzioso dello Stato negli anni 1966-1970* » (vol. III, pag. 795).

Il Tribunale, in quell'occasione, aveva sostenuto l'ammissibilità dell'esercizio della giurisdizione italiana all'estero da un lato interpretando estensivamente l'art. 453 c.p.p. — che prevede l'enunciazione di testimonianze a domicilio, fuori dell'aula d'udienza — applicando la norma, con un argomento a *fortiori*, all'interrogatorio dell'imputato e, dall'altro, affermando che, se esiste la facoltà di delega, esercitata attraverso la rogatoria internazionale, esiste anche il potere di esercizio diretto della giurisdizione, dovendosi altrimenti giungere all'assurdo che un potere possa essere soltanto delegato, ma non direttamente esercitato dal suo titolare.

di New York ed in vari penitenziari americani, all'interrogatorio di taluni imputati, già dichiarati contumaci in quanto latitanti; e quella di affidare ad un giudice francese il compito di procedere all'interrogatorio di altri imputati residenti in Francia, anch'essi già dichiarati contumaci in quanto latitanti, ha determinato una situazione abnorme, non prevista nè prevedibile dal legislatore, e non riconducibile nelle nullità relative od assolute disciplinate dal codice di rito; non riconducibile in particolare nella previsione delle norme di cui all'art. 522, cpv. 1°, in relazione all'art. 185 n. 1 c.p.p., invocate dai ricorrenti per dedurne la nullità del giudizio di primo grado. Infatti l'art. 185 n. 1 c.p.p. prevede quale causa di nullità assoluta l'inosservanza, nella costituzione del giudice, di disposizioni contenute nell'ordinamento giudiziario, presupponendo però che l'atto processuale sia compiuto da un organo investito di potere giurisdizionale. Quando tale presupposto manchi si è al di fuori della nullità, sia pure assoluta, insanabile, dell'atto: si è in presenza di un atto inesistente. Nella specie si tratta di atti compiuti da giudice privo di giurisdizione in relazione al luogo (territorio estero) in cui ha svolto parte dell'attività dibattimentale; e, di atti processuali, consistenti nell'interrogatorio di imputati, il cui compimento non può essere delegato, per rogatoria internazionale, a giudice straniero.

Gli uni e gli altri, pur essendo una realtà di fatto nel processo, non sono una realtà giuridica: sono atti che, in quanto compiuti da organo sfornito di potere giurisdizionale, non assumono la qualifica di atti processuali e sono, come tali, inesistenti. Sì che la sanzione che idealmente li estromette dal processo come realtà di fatto non

Ciò comportava la conseguenza, secondo il Tribunale che l'unico ostacolo all'esercizio della giurisdizione italiana all'estero era rappresentato dalla prerogativa sovrana dello Stato estero; il che poneva, quindi, un mero problema di consenso, onde ottenuto questo — come nel caso di specie — nulla si opponeva all'esercizio della giurisdizione stessa.

La tesi era sicuramente ardita, nell'applicare il principio dell'universalità alla giurisdizione in quanto essa, come manifestazione tipica della sovranità, di tanto si estende, di quanto si estende questa e ancor più ardita in quanto manca nel nostro ordinamento una norma specifica in materia, tale da evitare le dilatazioni interpretative e le argomentazioni alle quali il Tribunale è dovuto ricorrere, forzando la norma, come quando ha affermato che la rogatoria è delega di potere giurisdizionale. È invece più esatto ritenere che la rogatoria si inserisca in un quadro di rapporti fra soggetti internazionali e che tanto poco costituisca esercizio di giurisdizione all'estero che, per sortire effetti interni nello Stato, deve essere resa esecutiva dagli organi giurisdizionali di quello Stato (v. articolo 658 c.p.p.) altrimenti resta un fatto senza effetti giuridici, come mera richiesta, così come mero fatto è la sentenza penale straniera prima del riconoscimento (art. 672 c. p. p.).


può esser che quella di dichiararli e considerarli inesistenti, così come peraltro la Corte di Appello ha fatto.

È ben vero che il Tribunale, avendo ritenuto legittima l'attività istruttoria dibattimentale svolta in America, ha tratto materia di convincimento della colpevolezza degli imputati Lo Bue, Scopelliti, Valente, Renna, Caneba Ugo e Caneba Salvatore, dalle dichiarazioni accusatorie nei di loro confronti rese rispettivamente dai coimputati Palmeri, Rinaldo ed Agueci, interrogati in America, ma è altresì vero che la dichiarata inesistenza giuridica degli interrogatori di costoro, non può comportare altra conseguenza che il difetto di motivazione della sentenza del Tribunale nella parte relativa all'affermata responsabilità di coloro che dai predetti Palmeri, Rinaldo ed Agueci erano stati accusati.


Ma il vizio di motivazione della sentenza di primo grado non comporta l'annullamento di essa da parte dei giudici di appello.

Infatti il potere di annullamento della sentenza di primo grado, conferito al giudice di appello dall'art. 522 c.p.p., è limitato alle ipotesi di nullità assoluta, rientranti nell'ambito dell'art. 185 c.p.p., e non riguarda i vizi attinenti al difetto di motivazione della sentenza. Se tal vizio sia denunziato con specifico motivo d'impugnazione, il giudice di appello, ove lo riconosca sussistente e ritenga di confermare la decisione impugnata, provvederà ad integrare o sostituire la motivazione, ma non può annullare la decisione stessa. — (*Omissis*).





PARTE SECONDA



RASSEGNA DI DOTTRINA

A. MARESCA, *Il diritto dei Trattati*, Giuffrè, Milano, 1971, pagg. 895.

L'A. definisce *diritto dei trattati* il complesso organico delle norme di diritto internazionale che disciplinano i trattati in quanto atti giuridici. Così concepito, il diritto dei trattati — secondo il M. — definisce le varie procedure attraverso le quali gli accordi internazionali si formano e divengono operanti; pone le norme che reggono il consenso degli Stati contraenti, espresso nella sua definitiva pienezza e formulato anche nei suoi possibili limiti; detta, infine, le regole sull'interpretazione dei trattati e sulla diversa efficacia che sono destinati a spiegare.

Compatibilmente con le esigenze della stabilità degli accordi tra gli Stati e con la necessaria certezza dei rapporti giuridici, il diritto dei trattati disciplina anche le possibilità di ricambio di detti accordi e regola le procedure destinate a comporre le crisi che possono turbare la vita dei trattati medesimi.

Come esattamente rileva l'A., un siffatto sistema di regole ha un ben preciso e determinato sistema di fonti, ha come destinatari ben delineate categorie di soggetti e si pone in rapporti del tutto particolari con gli ordinamenti interni degli Stati.

Delineato il quadro entro cui collocare la materia trattata, esaminato anche il sistema delle speciali garanzie predisposte per assicurare l'osservanza delle norme, il M. si sofferma dettagliatamente su ciascuno degli aspetti e dei momenti dell'esistenza giuridica degli accordi internazionali.

Segue la normativa posta dalla Convenzione di Vienna del 1969 che, com'è noto, ha operato la codificazione del diritto dei trattati.

Il volume si raccomanda all'attenzione dei lettori per la ampiezza del suo disegno, per la ricchezza delle citazioni bibliografiche e per l'organicità della trattazione di una materia difficile e complessa.

L. M.

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

LEGGI E DECRETI *

Legge 9 ottobre 1971, n. 825 — Delega il Governo ad emanare disposizioni per la riforma tributaria (G. U. 16 ottobre 1971, n. 263).

legge 22 ottobre 1971, n. 865 — Programma e coordina l'edilizia residenziale pubblica, con nuove norme in materia di espropriazione per pubblica utilità e modifiche alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 18 aprile 1962, n. 167 e 29 settembre 1964, n. 847 (G. U. 30 ottobre 1971, n. 276).

NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE **

NORME DELLE QUALI È STATO PROMOSSO GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Codice civile, art. 316 (*Esercizio della patria potestà*), in quanto attribuisce solo al padre l'esercizio della patria potestà (artt. 3 e 29, secondo comma, della Costituzione) (289).

Pretore di Porretta Terme, ordinanza 6 maggio 1971, G. U. 13 ottobre 1971, n. 259.

codice civile, art. 547 (*Soddisfacimento delle ragioni del coniuge*) e **art. 581** (*Concorso del coniuge con figli legittimi e naturali*), **terzo comma**, in quanto non consentono al coniuge superstite usufruttuario *ex lege* di opporsi allo scioglimento della comunione, con disparità di trattamento sia rispetto al coniuge beneficiato da un legato di usufrutto sia rispetto a qualsiasi atto legatario di usufrutto (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Sanremo, ordinanza 30 aprile 1971, G. U. 15 settembre 1971, n. 233.

(*) Si segnalano i provvedimenti ritenuti di maggiore interesse.

(**) Tra parentesi sono indicati gli articoli della Costituzione in riferimento ai quali sono state promosse le questioni di legittimità costituzionale.

(289) Questione già dichiarata non fondata, come viene ricordato nella ordinanza di rimessione, con sentenza 8 luglio 1967, n. 102.

codice civile, art. 781 (*Donazione tra coniugi*), in quanto comporta la nullità assoluta, ed in ogni caso, delle donazioni tra coniugi (artt. 3 e 29, secondo comma, della Costituzione).

Tribunale di Genova, ordinanza 4 maggio 1971, *G. U.* 22 settembre 1971, n. 240.

codice civile, art. 2113 (*Rinunzie e transazioni*), **secondo comma**, in quanto prevede un breve termine di decadenza per l'esercizio del diritto di impugnare le rinunzie e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro, con disparità di trattamento per i lavoratori a seconda che abbiano alla fine del rapporto rilasciato una semplice dichiarazione liberatoria o una dichiarazione transattiva o abdicativa dei diritti maturati (artt. 3, 4 e 36 della Costituzione).

Pretore di Gonzaga, ordinanza 21 maggio 1971, *G. U.* 15 settembre 1971, n. 233.

codice civile, art. 2233 (*Compenso*), **primo comma**, in quanto, secondo criterio diverso da quello adottato nei confronti dei lavoratori autonomi non liberi professionisti, e vincolando in effetti il giudice alle valutazioni entro certi limiti discrezionali degli ordini professionali, attribuisce rilevanza processuale al parere dell'ordine professionale, reso secondo apprezzamento di discutibile imparzialità e comunque senza contraddittorio con l'interessato (artt. 24, secondo comma, 3, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanza 25 maggio 1971, *G. U.* 22 settembre 1971, n. 240.

codice civile, art. 2960 (*Delazione di giuramento*), **secondo comma**, in quanto consente la soccombenza in giudizio del coniuge superstite e degli eredi per il solo fatto di non aver avuto notizia dell'adempimento da parte del loro avente causa (artt. 3 e 24 della Costituzione) (290).

Pretore di Genova, ordinanza 23 marzo 1971, *G. U.* 13 ottobre 1971, n. 259.

codice di procedura civile, art. 168 bis (*Designazione del giudice istruttore*), in quanto rimette la designazione del giudice istruttore alla libera e discrezionale scelta del presidente del tribunale (artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Milano, ordinanza 26 settembre 1970, *G. U.* 13 ottobre 1971, n. 259.

(290) Altra questione di legittimità costituzionale dell'art. 2960 del codice civile è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione, con sentenza 14 giugno 1962, n. 57.

codice di procedura civile, art. 244 (Modo di deduzione), ultimo comma, in relazione all'art. 153 del codice di procedura civile, in quanto determina la preclusione dell'attività processuale anche nei casi in cui l'inosservanza del termine perentorio sia stata determinata da causa non imputabile alla parte o al suo procuratore (art. 24 della Costituzione).

Tribunale di Cremona, ordinanza 12 giugno 1971, *G. U.* 13 ottobre 1971, n. 259.

codice di procedura civile, art. 434 (Giudice competente), secondo comma, in quanto stabilisce, in deroga alla competenza territoriale ordinaria, una competenza territoriale speciale ed esclusiva, e a danno solo del lavoratore (artt. 3 e 35 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 30 aprile 1971, *G. U.* 22 settembre 1971, n. 240.

codice di procedura civile, art. 480 (Forma del precetto), terzo comma, in quanto consente ad una delle parti di predeterminare a sua discrezione il giudice competente per il giudizio di opposizione (artt. 3 e 25 della Costituzione) (291).

Pretore di Tricase, ordinanza 19 giugno 1971, *G. U.* 22 settembre 1971, n. 240.

codice di procedura civile, art. 707 (Comparizione personale delle parti), primo comma, in quanto esclude l'assistenza del difensore nella comparizione dei coniugi dinanzi al presidente (art. 24 della Costituzione) (292).

Tribunale di Napoli, ordinanza 2 febbraio 1971, *G. U.* 15 settembre 1971, n. 233.

codice penale, art. 133 (Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena), secondo comma, n. 2, in quanto non prevede la possibilità, per il giudice, di tener conto anche della personalità del reo (art. 27, terzo comma, della Costituzione).

Pretore di Torino, ordinanza 10 maggio 1971, *G. U.* 13 ottobre 1971, n. 259.

(291) Questione già proposta, in riferimento al solo art. 25 della Costituzione, dalla terza sezione della Corte di cassazione (ordinanza 15 aprile 1970, *G. U.* 24 marzo 1971, n. 74) e dal pretore di Lauro (ordinanza 26 febbraio 1971, *G. U.* 5 maggio 1971, n. 112).

(292) Disposizione dichiarata incostituzionale, con sentenza 30 giugno 1971, n. 151, nella parte in cui ai coniugi comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, e in caso in mancata conciliazione, è inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori.

codice penale, art. 188 (*Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso*), in quanto pone ad esclusivo carico del condannato l'onere delle spese di mantenimento negli stabilimenti di pena (artt. 53 e 3 della Costituzione).

Pretore di Napoli, ordinanza 28 aprile 1971, *G. U.* 15 settembre 1971, n. 233.

codice penale, art. 222 (*Ricovero in un manicomio giudiziario*), **primo comma**, in quanto impone il ricovero in un manicomio giudiziario in caso di proscioglimento ai sensi dell'art. 88 del codice penale, anche quando non sia accertata la pericolosità sociale dell'imputato (art. 3 della Costituzione) (293).

Pretore di Tolmezzo, ordinanza 16 aprile 1971, *G. U.* 15 settembre 1971, n. 233.

codice penale, art. 266 (*Istituzione di militari a disobbedire alle leggi*), in quanto punisce ogni manifestazione di pensiero che appaia, comunque e « per ciò solo », in contrasto con i doveri inerenti allo stato di militare del destinatario (art. 21 della Costituzione) (294).

Corte di assise di Bari, ordinanza 3 giugno 1971, *G. U.* 15 settembre 1971, n. 233.

codice penale, art. 341 (*Oltraggio a un pubblico ufficiale*), in quanto riconosce al privato che riveste la qualifica di pubblico ufficiale uno *status* privilegiato, consentendo l'applicazione di pena diversa da quella già consentita, per il fatto ingiurioso o minaccioso contro il pubblico ufficiale « nell'atto e a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio », dagli artt. 594 e 612 del codice penale con l'aggravante di cui all'art. 61, n. 10 (artt. 1, primo e secondo comma, 2, 3, 4, 54, 97, 98 e 113 della Costituzione) (295).

Pretore di Bolzano, ordinanza 5 aprile 1971, *G. U.* 15 settembre 1971, n. 233 (artt. 1, 3, 54, 97 e 98 della Costituzione).

Pretore di Livorno, ordinanza 7 maggio 1971, *G. U.* 22 settembre 1971 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Carpi, ordinanza 11 giugno 1971, *G. U.* 15 settembre 1971, n. 233 (art. 1, primo e secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanza 17 giugno 1971, *G. U.* 22 settembre 1971, n. 240 (artt. 3, 2, 4 e 113 della Costituzione).

(293) Questione dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 27, secondo comma, e 32 della Costituzione, con sentenza 9 giugno 1967, n. 68, e riproposta dal pretore di Tolmezzo con richiamo ai principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza 20 gennaio 1971, n. 1,

(294) Questione già proposta dal tribunale di Torino (ordinanza 28 aprile 1970, *G. U.* 22 luglio 1970, n. 184) e dalla corte di assise di Imperia (ordinanza 8 marzo 1971, *G. U.* 12 maggio 1971, n. 119).

(295) Questione dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 1 e 3 della Costituzione, con sentenza 19 luglio 1968, n. 109 e già riproposta da numerose autorità giudiziarie (v. *retro* note 171 e 69).

codice penale, art. 524 (*Ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio*), **art. 519** (*Della violenza carnale*), **n. 1**, e **art. 521** (*Atti di libidine violenti*), in quanto puniscono i comportamenti previsti per il solo fatto di essere realizzati a carico di un soggetto di età inferiore ai quattordici anni, prescindendo del tutto dalla considerazione della personalità del minore (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 25 maggio 1971, *G. U.* 22 settembre 1971, n. 240.

codice penale, art. 570 (*Violazione degli obblighi di assistenza familiare*), in quanto impone al marito di non far mancare alla moglie i mezzi di sussistenza, secondo presupposto stabilito dall'art. 145 del codice civile, dichiarato invece incostituzionale (296).

Pretore di Capri, ordinanza 18 giugno 1971, *G. U.* 13 ottobre 1971, n. 259.

codice penale, art. 574 (*Sottrazione di persone incapaci*), in quanto consente di ravvisare gli estremi del reato nella condotta del genitore non esercente la patria potestà (artt. 3 e 29, secondo comma, della Costituzione) (297).

Pretore di Porretta Terme, ordinanza 6 maggio 1971, *G. U.* 13 ottobre 1971, n. 259.

codice penale, art. 654 (*Grida e manifestazioni sediziose*), e **art. 655** (*Radunata sediziosa*), **primo comma**, in quanto non consentono, per il carattere necessariamente contingente della valutazione richiesta per l'attribuzione della qualifica di « sedizioso », una rigorosa e tassativa individuazione del precetto penalmente sanzionato (artt. 25, 21 e 17 della Costituzione) (298).

Tribunale di Napoli, ordinanza 24 giugno 1971, *G. U.* 22 settembre 1971, n. 240.

(292) Analoga questione è stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con sentenza 20 gennaio 1971, n. 6. Altre quesizioni di legittimità costituzionale dell'art. 570 del codice penale sono state dichiarate non fondate con sentenze 11 dicembre 1964, n. 107 (artt. 29, secondo comma, 13, primo comma, e 16, primo comma, della Costituzione) e 23 marzo 1970, n. 46 (art. 29 della Costituzione).

(297) Questione dichiarata non fondata con sentenza 29 marzo 1969, n. 54, criticata, nella sopra indicata ordinanza di rimessione, anche con richiamo ai principi affermati dalla Corte costituzionale nelle sentenze 22 febbraio 1964, n. 9 e 8 luglio 1967, n. 102. L'art. 574 del codice penale è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 22 febbraio 1964, n. 9, nella parte in cui limitava il diritto di querela al solo genitore esercente la patria potestà.

(298) Altra questione di legittimità costituzionale dell'art. 654 del codice penale, è stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, con sentenza 8 luglio 1957, n. 120.

codice penale, art. 688 (Ubbriachezza) (art. 3 della Costituzione) (299).

Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto, ordinanza 24 marzo 1971, G. U. 13 ottobre 1971, n. 259.

codice di procedura penale, art. 23 (Esercizio dell'azione civile nel processo penale), in quanto esclude che il giudice penale possa decidere sull'azione civile quando il procedimento si chiuda con declaratoria di improcedibilità o con sentenza di proscioglimento per qualsiasi causa (art. 111, secondo comma, della Costituzione) (300).

Corte di cassazione, quarta sezione penale, ordinanza 29 gennaio 1971, G. U. 13 ottobre 1971, n. 259.

codice di procedura penale, art. 134 (Nomina dei difensori di fiducia) (301), **art. 304 (Avviso di procedimento. Nomina del difensore)** (302), **art. 266 (Esecuzione dei mandati)**, e **art. 169 (Prima notificazione all'imputato non detenuto)** (303), in quanto non prevedono che, ai fini della nomina del difensore di fiducia, l'imputato che in qualunque momento del processo appaia infermo di mente sia rappresentato o almeno assistito dal tutore eventualmente già nominato o da un curatore da nominarsi *ad hoc*, e non dispongono che copia dell'atto da notificare sia consegnata anche al tutore o al curatore (artt. 2, 3 e 24 della Costituzione).

Sezione istruttoria della corte di appello di Bologna, ordinanza 20 aprile 1971, G. U. 27 ottobre 1971, n. 273.

(299) La questione di legittimità costituzionale dell'art. 688 del codice penale (che nella sopra indicata ordinanza è stata proposta senza motivazione) è stata dichiarata manifestamente infondata, con ordinanza 30 giugno 1971, n. 155, con richiamo ai principi affermati nelle sentenze 19 luglio 1968, n. 110 e 11 maggio 1971, n. 100.

(300) Questione già proposta dalla stessa autorità giudiziaria (ordinanze 16 dicembre 1970 (due), 19 dicembre 1970 e 25 gennaio 1971, G. U. 28 aprile 1971, n. 106, 5 maggio 1971, n. 112, 21 aprile 1971, n. 99 e 14 luglio 1971, n. 177). Altra questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del codice di procedura penale è stata dichiarata non fondata con sentenza 27 dicembre 1965, n. 101.

(301) L'art. 134, secondo comma, del codice di procedura penale è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 3 dicembre 1969, n. 148, nella parte in cui faceva divieto agli ufficiali ed agli agenti della polizia di ricevere la nomina del difensore di fiducia.

(302) Altra questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 del codice di procedura penale è stata proposta dal pretore di Livorno (ordinanza 1° aprile 1970, G. U. 25 novembre 1970, n. 299) e del pretore di Agropoli (ordinanza 23 aprile 1971, G. U. 21 luglio 1971, n. 184).

(303) Altre questioni di legittimità costituzionale dell'art. 169 del codice di procedura penale sono state proposte dal pretore di Milano (ordinanza 3 marzo 1970, G. U. 28 aprile 1971, n. 106), dal tribunale di Torino (ordinanza 12 marzo 1970, G. U. 8 luglio 1970, n. 170), dal pretore di Trieste (ordinanza 29 aprile 1970, G. U. 16 settembre 1970, n. 235), e dal tribunale di Sondrio (ordinanza 23 maggio 1970, G. U. 3 giugno 1970, n. 136).

codice di procedura penale, art. 152 (*Obbligo dell'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità*), in quanto sancisce, con la prevalenza della declaratoria di estinzione del reato sulle formule di merito, una presunzione di esistenza materiale del reato e della sua commissione da parte dell'imputato (artt. 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione) (304).

Pretore di Pesaro, ordinanza 12 giugno 1971, *G.U.* 22 settembre 1971, n. 240.

codice di procedura penale, art. 170 (*Notificazioni all'imputato irreperibile*), **art. 199** (*Termine per la impugnazione*), **primo e terzo comma**, e **art. 576** (*Esecuzione delle sentenze*), **secondo comma**, in quanto escludono l'obbligo di notificare a mani proprie, o nelle altre forme di cui all'art. 169 del codice di procedura penale, l'estratto della sentenza contumaciale all'imputato precedentemente dichiarato irreperibile, consentendo il formarsi di un giudicato per la mancata proposizione di un appello tempestivo (artt. 3 e 24 della Costituzione) (305).

Pretore di Avigliana, ordinanza 21 maggio 1971, *G.U.* 15 settembre 1971, n. 233.

codice di procedura penale, art. 223 (*Ausiliari della polizia giudiziaria*), in quanto non consente l'applicazione degli artt. 315, 323, primo comma, e 324 del codice di procedura penale nelle operazioni tecniche di polizia giudiziaria (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione) (306).

Pretore di Padova, ordinanza 29 marzo 1971, *G.U.* 27 ottobre 1971, n. 273.

(304) Analoghe questioni sono state dichiarate non fondate, « ai sensi di cui in motivazione », con sentenza 14 luglio 1971, n. 175.

(305) Cfr. sentenza 22 marzo 1971, n. 54 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, nella parte in cui prescrive che il decreto di irreperibilità emesso nel giudizio di primo grado cerca di avere efficacia solo con la trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio di appello e non con la pronuncia del giudice di primo grado. Per artt. 170 e 199, primo e terzo comma, del codice di procedura penale la questione è stata dichiarata invece non fondata, rispettivamente, con sentenze 22 marzo 1971, n. 54 e 22 giugno 1971, n. 136. Analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del codice di procedura penale è stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, con sentenza 18 giugno 1963, n. 90.

(306) Analoga questione è stata dichiarata manifestamente infondata, « ai sensi di cui in modificazione », con ordinanza 16 giugno 1970, n. 104. Nella parte in cui escludeva che agli accertamenti ed alle operazioni tecniche di polizia giudiziaria si applicassero gli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale il primo comma dell'art. 223 è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 3 dicembre 1969, n. 148.

codice di procedura penale, art. 226 (*Sequestro di carte sigillate. Facoltà relative alla corrispondenza*), **ultimo comma**, in quanto consentono le intercettazioni telefoniche nei confronti di persone indiziate o sospettate di reato (artt. 15 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Bolzano, ordinanza 15 giugno 1971, *G. U.* 22 settembre 1971, n. 240.

codice di procedura penale, art. 304 bis (*Atti a cui possono assistere i difensori*), modificato dall'**art. 1 della legge 18 marzo 1971, n. 62**, in quanto non consente ai difensori delle parti di assistere all'esame dei testimoni (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (307).

Pretore di Torino, ordinanza 31 maggio 1971, integrata con ordinanza 9 giugno 1971, *G. U.* 27 ottobre 1971, n. 273.

codice di procedura penale, art. 304 bis (*Atti a cui possono assistere i difensori*), **primo comma**, in quanto non consente al difensore dell'imputato di assistere all'interrogatorio della parte civile mentre consente al difensore della parte civile di assistere all'interrogatorio dell'imputato, ed in quanto non consente al difensore della parte civile di assistere all'interrogatorio del proprio patrocinato (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione) (308).

Pretore di Gallarate, ordinanza 17 giugno 1971, *G. U.* 22 settembre 1971, n. 240.

codice di procedura penale, art. 304 quater (*Deposito degli atti a cui hanno diritto di assistere i difensori. Diritti del difensore dell'imputato*), modificato dall'**art. 4 della legge 18 marzo 1971, n. 62**, in quanto non dispone il deposito in cancelleria dei verbali di assunzione delle prove testimoniali (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (309).

Pretore di Torino, ordinanza 31 maggio 1971, integrata con ordinanza 9 giugno 1971, *G. U.* 27 ottobre 1971, n. 273.

codice di procedura penale, art. 314 (*Facoltà del giudice di procedere a perizia*), **secondo comma**, in quanto esclude l'ammissibilità della perizia rivolta a stabilire la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato ed in genere le qualità psichiche indipen-

(307) Questione già proposta da numerose autorità giudiziarie (v. *retro*, note 255 e 59). Diversa questione di legittimità all'art. 304 bis del codice di procedura penale è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con sentenza 30 marzo 1971, n. 62.

(308) Per analoghe questioni già proposte v. *retro* note 255 e 59.

(309) Questione già proposta dal pretore di Cagliari (ordinanza 28 novembre 1970, *G. U.* 10 marzo 1971, n. 62) e dal giudice istruttore del tribunale di Pesaro (ordinanza 4 gennaio 1971, *G. U.* 7 aprile 1971, n. 87).

denti da cause patologiche (art. 27, terzo comma, seconda parte, della Costituzione) (310).

Pretore di Torino, ordinanza 23 marzo 1971, integrata con ordinanza 10 maggio 1971, G. U. 13 ottobre 1971, n. 259.

codice di procedura penale, art. 389 (*Casi in cui si procede con istruzione sommaria*), ultimo comma, nel testo modificato dalla legge 7 novembre 1969, n. 780, in quanto consente per i soli reati di competenza del tribunale o della corte d'assise la richiesta dell'imputato per una istruzione formale del procedimento (art. 3 della Costituzione) (311).

Pretore di Milano, ordinanza 12 maggio 1971, G. U. 22 settembre 1971, n. 240.

codice di procedura penale, art. 390 (*Nomina del difensore*), nel testo modificato dall'art. 9 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, in quanto limita la obbligatorietà dell'avviso di procedimento e dell'invito a nominare il difensore, nei procedimenti con istruzione sommaria, ai soli casi di compimento degli atti di istruzione previsti dagli artt. 231 e 232 del codice di procedura penale (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Treviso, ordinanza 26 aprile 1971, G. U. 13 ottobre 1971, n. 259.

codice di procedura penale, art. 458 (*Falsa testimonianza, perizia o interpretazione*), in quanto consente differenti termini per la ritrat-tazione a seconda che il dibattimento della causa principale sia proseguito o rinviato (artt. 3 e 24 della Costituzione) (312).

Tribunale di Vicenza, ordinanza 8 luglio 1971, G. U. 13 ottobre 1971, n. 259.

codice di procedura penale, art. 592 (*Pregiudizialità dell'amnistia ed eccezioni alla regola*), in quanto non consente al giudice di acquisire nuove prove ed alla difesa di fornire ulteriori elementi utili a consentire il proscioglimento dell'imputato con formula più favorevole di quella derivante dall'applicazione dell'amnistia (artt. 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione) (313).

Pretore di Pesaro, ordinanza 12 giugno 1971, G. U. 22 settembre 1971, n. 240.

(310) Questione dichiarata non fondata con sentenza 2 luglio 1970, n. 124, ricordata nella seconda delle due sopra ricordate ordinanze di rimessione.

(311) Sui precedenti v. retro nota 94.

(312) Differente questione di legittimità costituzionale dell'art. 458 del codice di procedura penale è stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, con sentenza 9 luglio 1963, n. 122.

(313) Questione dichiarata non fondata, « ai sensi di cui in motivazione », con sentenza 14 luglio 1971, n. 175.

codice di procedura penale, art. 612 (*Spese di esecuzione della condanna e di mantenimento in carcere*), in quanto pone ad esclusivo carico del condannato l'onere delle spese di mantenimento negli stabilimenti di pena (artt. 53 e 3 della Costituzione).

Pretore di Napoli, ordinanza 28 aprile 1971, *G. U.* 15 settembre 1971, n. 233.

r.d. 8 febbraio 1923, n. 1067 (*Norme per il servizio delle comunicazioni senza filo*), **artt. 1, 2 e 18**, in quanto istituiscono il monopolio statale delle trasmissioni a mezzo di radio onde e condizionano alla discrezionale concessione dell'autorità amministrativa la possibilità per il cittadino di utilizzare il mezzo della radio trasmissione (artt. 21 e 43 della Costituzione) (314).

Pretore di Poggibonsi, ordinanza 15 maggio 1971, *G. U.* 22 settembre 1971, n. 240.

r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328 (*Disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti in concessione*), **art. 21** (*delle disposizioni annesse*), modificato dal **r.d.l. 2 dicembre 1923, n. 2682**, in quanto prevede il diritto del lavoro al riposo secondo un criterio che prescinde dalla cadenza settimanale (art. 36, ultimo comma, della Costituzione) (315).

Corte di appello di Genova, ordinanze 8 e 15 marzo 1971, *G. U.* 22 settembre 1971, n. 240.

r.d.l. 2 dicembre 1923, n. 2682 (*Disposizioni per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione*), che modifica l'**art. 21** del **r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328**, in quanto prevede il diritto del lavoratore al riposo secondo un criterio che prescinde dalla cadenza settimanale (art. 36, ultimo comma, della Costituzione) (316).

Corte di appello di Genova, ordinanze 24 maggio 1971 (tre), *G. U.* 15 settembre 1971, n. 233.

r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (*Legge del registro*), **comb. disp. artt. 8, 11, 12, 14, 68 e 80**, in quanto impone il pagamento di tante imposte di titolo quante sono le sentenze emesse nelle varie fasi dello stesso

(314) Cfr. sentenza 13 luglio 1960, n. 59 della Corte costituzionale, criticata nella sopra indicata ordinanza di rimessione.

(315) Disposizione dichiarata incostituzionale con sentenza 30 giugno 1971, n. 146.

(316) L'art. 21 delle disposizioni annesse al r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328, nel testo modificato dal r.d.l. 2 dicembre 1923, n. 2682, è stato dichiarato incostituzionale, per i motivi sopra indicati, con sentenza 30 giugno 1971, n. 146. Nella sopraindicata ordinanza la questione risulta proposta per l'art. 21 del r.d.l. 2 dicembre 1923, n. 2682.

processo ed esclude al tempo stesso la restituzione delle imposte pagate con riferimento al contenuto sostanziale di decisioni poi riformate (artt. 3, 24 e 53 della Costituzione) (317).

Corte di appello di Messina, ordinanza 1° luglio 1971, *G. U.* 27 ottobre 1971, n. 273.

r.d. 30 dicembre 1923, n. 3238 (recte: n. 3282) (*Testo unico delle leggi sul gratuito patrocinio*), artt. 1 e 2 e connessi, in quanto impongono agli avvocati ed ai procuratori l'assistenza gratuita dell'imputato (artt. 3, 24 e 36 della Costituzione).

Tribunale di Torino, ordinanza 6 marzo 1970, *G. U.* 15 settembre 1971, n. 233.

d.m. 26 febbraio 1933, in quanto stabilisce un criterio di imposizione che per essere correlato all'unità minima di lunghezza di un chilometro risulta meramente fittizio (artt. 3, 23 e 53 della Costituzione).

Tribunale di Busto Arsizio, ordinanza 16 aprile 1971, *G. U.* 22 settembre 1971, n. 240.

Pretore di Frigento, ordinanza 25 giugno 1971, *G. U.* 22 settembre 1971, n. 240.

r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (*Testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici*), art. 123, in quanto dispone la maggiorazione di un quinto del valore dell'immobile asservito ai fini della determinazione dell'indennità di asservimento (artt. 3 e 42 della Costituzione) (318).

Tribunale di Lagonegro, ordinanza 22 aprile 1971, *G. U.* 22 settembre 1971, n. 240.

r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 (*Norme integrative e di attuazione del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore*), art. 63, secondo comma, secondo periodo, in quanto consente solo al pubblico ministero, e non anche all'incolpato, di essere presente al momento della deliberazione (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Corte di cassazione, sezioni unite, ordinanze 28 gennaio 1971 (due), *G. U.* 15 settembre 1971, n. 233.

r.d. 4 ottobre 1935, n. 1827 (*Perfezionamento e coordinamento della previdenza sociale*), art. 40, n. 4, in quanto esclude i portieri dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, senza distinguere tra i portieri di fabbricati in condominio e quelli che di-

(317) Analoga questione, proposta per gli artt. 55, 32, 12 e 14 della legge del registro, è stata dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto proposta da organo non giuridiziabile, con ordinanza 18 novembre 1970, n. 163.

(318) Questione già proposta dalla corte di appello di Roma (ordinanza 17 novembre 1970, *G. U.* 28 aprile 1971, n. 106) e dal tribunale di Latina (ordinanze 19 dicembre 1970 e 7 gennaio 1971, *G. U.* 24 marzo 1971, n. 74).

pendono da un unico proprietario che dia in locazione gli appartamenti di un intero edificio a scopo di lucro (art. 3 della Costituzione) (319).

Corte di cassazione, seconda sezione, ordinanza 15 marzo 1971, G. U. 27 ottobre 1971, n. 273.

d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 (*Riforma degli ordinamenti tributari*), **art. 22**, in quanto esclude la tutela giurisdizionale contro le decisioni delle commissioni provinciali delle imposte relative all'applicazione delle imposte dirette che si riferiscono alla semplice estimazione dei redditi (art. 113 della Costituzione) (320).

Tribunale di Napoli, ordinanza 5 aprile 1971, G. U. 13 ottobre 1971, n. 259.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*), **art. 195, secondo comma**, in quanto non prevede l'obbligo del tribunale di disporre la comparizione del debitore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa, in contraddittorio sia con la parte istante sia con l'autorità governativa incaricata della sorveglianza sull'impresa (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (321).

Tribunale di Bologna, ordinanza 23 marzo 1971, G. U. 13 ottobre 1971, n. 259.

r.d. 3 aprile 1942, n. 1133 (*Parte seconda del regolamento per l'esecuzione del t.u. delle disposizioni legislative sul reclutamento del regio esercito approvato con r.d. 24 febbraio 1938, n. 329*), **art. 1074**, in quanto demanda ai consigli di leva accertamenti di natura giurisdizionale (artt. 3, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Ascoli Piceno, ordinanza 28 aprile 1971, G. U. 15 settembre 1971, n. 233.

d.P.R. 14 ottobre 1948, n. 98 (*recte: n. 1646*) (*Modificazioni all'articolo 1075 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con r.d. 24 febbraio 1938, n. 329*), **articolo unico**, in quanto demanda ai consigli di leva accertamenti di natura giurisdizionale (artt. 3, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Ascoli Piceno, ordinanza 28 aprile 1971, G. U. 15 settembre 1971, n. 233.

(319) L'art. 40, n. 6, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 16 luglio 1968, n. 103.

(320) V. *retro*, nota 192.

(321) V. sentenza 16 luglio 1970, n. 141 della Corte costituzionale, con declaratoria di illegittimità costituzionale, in limiti analoghi a quelli sopra prospettati, dell'art. 15 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.

legge 13 marzo 1950, n. 120 (*Norme relative all'ordinamento dell'Istituto Nazionale di Assistenza per i Dipendenti da Enti Locali - I.N.A.D.E.L.*), **art. 11, primo e terzo comma, ultima parte**, in quanto vieta il cumulo dell'assegno vitalizio con un trattamento di quiescenza, con disciplina per i dipendenti da enti locali diversa da quella stabilita per i dipendenti dello Stato (artt. 36 e 3 della Costituzione) (322).

Corte dei conti, terza sezione per le pensioni civili, ordinanza 28 novembre 1970, *G. U.* 15 settembre 1971, n. 233.

legge 2 luglio 1952, n. 703 (*Disposizioni in materia di finanza locale*), **art. 39, secondo (recte: primo) comma**, che recepisce il criterio di imposizione stabilito dal d.m. 26 febbraio 1933, che per essere correlato all'unità minima di lunghezza di un chilometro risulta meramente fittizio (artt. 3, 23 e 53 della Costituzione) (323).

Tribunale di Busto Arsizio, ordinanza 16 aprile 1971, *G. U.* 22 settembre 1971, n. 240.

legge reg. sic. 28 aprile 1954, n. 11 (*Sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie*), **art. 6**, in quanto non consente agevolazioni tributarie per i trasferimenti congiunti di appartamenti e negozi, secondo criterio diverso da quello stabilito dall'art. 17, secondo e terzo comma, della legge nazionale 2 luglio 1949, n. 408 (artt. 3 e 53 della Costituzione ed artt. 14, 17 e 36 dello statuto della Regione siciliana).

Tribunale di Messina, ordinanza 9 luglio 1970, *G. U.* 15 settembre 1971, n. 233.

legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (*Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti*), **art. 25**, in quanto prevede l'emissione obbligatoria del mandato di cattura (artt. 3, primo comma, 13, primo e secondo comma, 25, terzo comma, 27, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione) (324).

Giudice istruttore del tribunale di Bologna, ordinanza 8 luglio 1971, *G. U.* 27 ottobre 1971, n. 273.

(322) Analoga questione è stata già proposta dalla stessa autorità giudiziaria con ordinanze 28 novembre 1970 e 21 gennaio 1971 (*G. U.* 7 luglio 1971, n. 170).

(323) Questione già proposta dalla corte di appello di Milano (ordinanza 30 ottobre 1970, *G. U.* 24 febbraio 1971, n. 49).

(324) Anche se riferita all'art. 25 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 la questione investe la legittimità costituzionale dell'istituto della cattura obbligatoria, in sé considerato. Differenti questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 sono state proposte dal tribunale di Venezia (ordinanza 28 ottobre 1970, *G. U.* 27 gennaio 1971, n. 22) e dal giudice istruttore del tribunale di Siracusa (ordinanza 27 gennaio 1971, *G. U.* 21 aprile 1971, n. 99). Altra questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 è stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, con sentenza 19 maggio 1964, n. 36.

legge 4 agosto 1955, n. 692 (*Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia*), **art. 4, terzo comma, ultima parte**, in quanto pone a carico del farmacista l'obbligo della corresponsione immediata dell'intero sconto previsto (art. 53, primo comma, della Costituzione).

Corte di appello di Roma, ordinanza 25 maggio 1971, *G. U.* 22 settembre 1971, n. 240.

d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 (*Norme di attuazione e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, contenente modificazioni al codice di procedura penale*), **art. 3**, in quanto esclude l'obbligo di notificare a mani proprie, o nelle altre forme di cui all'art. 169 del codice di procedura penale, l'estratto della sentenza contumaciale all'imputato precedentemente dichiarato irreperibile (artt. 3 e 24 della Costituzione) (325).

Pretore di Avigliana, ordinanza 21 maggio 1971, *G. U.* 15 settembre 1971, n. 233.

d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932 (*Norme di attuazione e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, concernente modificazioni al codice di procedura penale*), **art. 6**, in quanto impone al giudice di appello, dichiarata la nullità della sentenza istruttoria impugnata ai sensi dell'art. 387 del codice di procedura penale per essersi verificata una delle nullità indicate all'art. 185 dello stesso codice, di procedere direttamente a norma dell'art. 189 del codice di procedura penale (artt. 24 e 25 della Costituzione).

Sezione istruttoria della corte di appello di Palermo, ordinanza 23 giugno 1971, *G. U.* 13 ottobre 1971, n. 259.

legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (*Norme di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*), **art. 11**, in quanto consente il protrarsi a tempo indeterminato della misura di prevenzione (artt. 13, 24 e 27 della Costituzione).

Tribunale di Napoli, ordinanza 12 luglio 1971, *G. U.* 13 ottobre 1971, n. 259.

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (*Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*), **artt. 261, primo comma, e 262, terzo comma**, in quanto consente di promuovere la dichiarazione di fallimento del contribuente moroso,

(325) Disposizione già dichiarata incostituzionale, con sentenza 22 marzo 1971, n. 54, nella parte in cui prescrive che il decreto di irreperibilità emesso nel giudizio di primo grado cessa di avere efficacia solo con la trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio di appello e non con la pronuncia del giudice di primo grado.

con discriminazione dei contribuenti correlata alla natura dell'attività esercitata (art. 3, primo comma, della Costituzione) (326).

Tribunale di Milano, ordinanza 15 aprile 1971, G. U. 15 settembre 1971, n. 233.

d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (*Testo unico delle disposizioni per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*), art. 15, n. 6, in quanto considera la pendenza di liti con il comune come causa di ineleggibilità e non come causa di mancata convalida della nomina o di decadenza dalle funzioni (artt. 3 e 51 della Costituzione) (327).

Corte di appello di Napoli, ordinanza 5 maggio 1971, G. U. 13 ottobre 1971, n. 259.

d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032 (*Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini*), art. 1 (*recte: unico*), nella parte in cui rende obbligatorio *erga omnes* l'art. 14 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini, in quanto non consente al giudice, ai sensi dell'art. 7 della legge 14 luglio 1959, n. 741, di adeguare al limite sancito dall'art. 36 della Costituzione la retribuzione che risulti in concreto insufficiente (art. 36 della Costituzione) (328).

Tribunale di Napoli, ordinanza 7 aprile 1971, G. U. 27 ottobre 1971, n. 273.

(326) Questione dichiarata non fondata, in riferimento anche all'art. 4 della Costituzione, con sentenza 6 luglio 1970, n. 114. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 261, quarto comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 è stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, con sentenza 29 aprile 1971, n. 93.

(327) Questione già proposta dalla stessa autorità giudiziaria (ordinanza 24 marzo 1971, G. U. 30 giugno 1971, n. 163). Sull'art. 15 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 v. sentenze 11 luglio 1961, n. 42, 26 marzo 1969, n. 46 e 4 marzo 1971, n. 38.

(328) L'art. 7, secondo comma, della legge 14 luglio 1959, n. 741 e tutti i decreti presidenziali emanati in base alla delega di cui gli artt. 1 e 7 della legge 14 luglio 1959, n. 741 sono stati dichiarati incostituzionali, con sentenza 6 luglio 1971, n. 156, limitatamente alla parte in cui escludono che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi salariali fissati nei contratti collettivi resi validi per tutti gli appartenenti alle rispettive categorie conferisca al giudice ordinario l'esercizio del potere attribuito dall'art. 36 della Costituzione. L'articolo unico del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032 è stato dichiarato incostituzionale nelle parti in cui rendeva obbligatorio *erga omnes* gli artt. 34, 55, 56, 61 e 62 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 (v., rispettivamente, sentenze 13 luglio 1969, n. 129, 6 luglio 1965, n. 56, 23 maggio 1966, n. 45, 9 giugno 1965, n. 43, e 13 luglio 1963, n. 129), gli artt. 46 e 47 del contratto collettivo nazionale 1° agosto 1959 (sentenze 4 febbraio 1967, n. 9 e 10 febbraio 1969, n. 12), e gli artt. 6, terzo comma, e 11 del contratto collettivo 30 settembre 1959 per gli operai edili ed affini della provincia di Teramo (sentenza 4 marzo 1971, n. 42).

d.P.R. 9 maggio 1961, n. 865 (*Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno*), **art. 1** (*recte: unico*), nella parte in cui rende obbligatorio *erga omnes* l'art. 1 del contratto integrativo provinciale 2 ottobre 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia per la provincia di Napoli, in quanto non consente al giudice, ai sensi dell'art. 7 della legge 14 luglio 1959, n. 741, di adeguare al limite sancito dall'art. 36 della Costituzione la retribuzione che risulti in concreto insufficiente (art. 36 della Costituzione) (329).

Tribunale di Napoli, ordinanza 7 aprile 1971, G. U. 27 ottobre 1971, n. 273.

legge 29 dicembre 1962, n. 1744 (*Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo sui contratti di locazione di beni immobili urbani*), **art. 5**, in quanto prevede per le ipotesi di omesso o tardivo pagamento dell'imposta, e secondo sanzione solo quantitativamente differenziata da quella stabilita per l'ipotesi di evasione, soprattasse sproporzionate a quelle previste in via generale dal r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Genova, ordinanza 8 marzo 1971, G. U. 15 settembre 1971, n. 233.

d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (*Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica*), **art. 137, terzo e quarto comma**, in quanto demanda ai consigli di leva accertamenti di natura giurisdizionale (artt. 3, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione) (330).

Pretore di Ascoli Piceno, ordinanza 28 aprile 1971, G. U. 15 settembre 1971, n. 233.

d.P.R. 21 aprile 1965, n. 373 (*Conglobamento dell'assegno temporaneo sugli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268*), **art. 21**, in quanto, con il richiamo all'art. 3, ultimo comma, della legge 6 febbraio 1963, n. 45, esclude la computabilità dell'assegno temporaneo nella retribuzione (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Genova, ordinanza 20 marzo 1971, G. U. 15 settembre 1971, n. 233.

(329) L'articolo unico del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 865 è stato dichiarato incostituzionale nelle parti in cui rende obbligatori *erga omnes* l'art. 6 del contratto collettivo 30 settembre 1959 per gli operai della provincia di Salerno (sentenza 13 luglio 1963, n. 129) e le clausole 5 e 7 dell'accordo di lavoro 2 ottobre 1969 per la provincia di Napoli (sentenze 12 novembre 1964, n. 79 e 26 novembre 1964, n. 97).

(330) Analoga questione è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, con sentenza 8 luglio 1971, n. 166.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1164 (recte: n. 1124) (*Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*), **art. 11, primo e secondo comma**, in quanto ammette il diritto di regresso dell'I.N.A.I.L. anche nei confronti del datore di lavoro dell'infortunato e cioè contro lo stesso assicurato (art. 3 della Costituzione) (331).

Tribunale di Gorizia, ordinanza 11 febbraio 1971, *G. U.* 15 settembre 1971, n. 233.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (*Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*), **art. 51**, in quanto impone al datore di lavoro di rimborsare anche le prestazioni liquidate dall'istituto assicuratore (articoli 38 e 53, primo comma, della Costituzione), con obbligo che risulta di diversa portata e contenuto a seconda che si siano o no verificati infortuni e che siano stati di maggiore o minore gravità (art. 3 della Costituzione) (332).

Tribunale di Bologna, ordinanza 1° giugno 1971, *G. U.* 27 ottobre 1971, n. 273.

legge 14 luglio 1965, n. 963 (*Disciplina della pesca marittima*), **art. 24**, se ed in quanto applicabile nella Regione siciliana, per incompatibilità con la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3 che rende applicabili invece le norme del r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604 e del r.d. 13 novembre 1882, n. 1090 (art. 14 dello statuto della Regione siciliana).

Pretore di Ispica, ordinanza 18 giugno 1971, *G. U.* 13 ottobre 1971, n. 259.

legge 14 luglio 1965, n. 963 (*Disciplina della pesca marittima*), **art. 26, lettera c**, in quanto contempla come pena accessoria la sospensione della validità del permesso di pesca che per essere riferita alla nave con cui è stato commesso il reato può in concreto gravare a carico di persona diversa dall'imputato (art. 27, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Piombino, ordinanza 14 maggio 1971, *G. U.* 15 settembre 1971, n. 233 (333).

(331) Questione dichiarata non fondata con sentenza 22 luglio 1971, n. 134.

(332) Questione già proposta, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal tribunale di Bari (ordinanza 12 novembre 1970, *G. U.* 28 aprile 1971, n. 106).

(333) Con la stessa ordinanza il pretore di Piombino ha ritenuto manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 1, primo comma, 4 e 27, terzo comma, della Costituzione, altra questione di legittimità costituzionale, già proposta invece, per l'art. 26 lettere b e d della legge 14 luglio 1965, n. 963, dal pretore di Massa (ordinanza 13 novembre 1970, *G. U.* 10 marzo 1971, n. 62) e dal pretore di Roma (ordinanza 16 gennaio 1971, *G. U.* 5 maggio 1971, n. 112).

legge 15 luglio 1966, n. 604 (*Norme sui licenziamenti individuali*), **art. 10**, in quanto esclude l'applicabilità ai dirigenti delle norme che disciplinano il recesso dal rapporto di lavoro (art. 3 della Costituzione) (334).

Pretore di Marano di Napoli, ordinanza 9 luglio 1971, *G. U.* 13 ottobre 1971, n. 259.

d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150 (*Proroga dei termini per l'applicazione delle agevolazioni in materia di edilizia*), convertito, con modificazioni, nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, **art. 5, primo comma**, in quanto limita all'8 marzo 1960 la retroattività dell'abolizione dell'obbligo dell'ultimazione del fabbricato entro il biennio dall'inizio dei lavori (art. 3 della Costituzione) (335).

Tribunale di Bologna, ordinanza 22 giugno 1971, *G. U.* 27 ottobre 1971, n. 273.

legge 18 marzo 1968, n. 431 (*Provvidenze per l'assistenza psichiatrica*), **art. 4, primo e secondo comma**, in quanto condiziona l'internamento volontario alla sola iniziativa dell'internato (art. 13 della Costituzione) (336).

Tribunale di Ferrara, ordinanza 15 maggio 1971, *G. U.* 15 settembre 1971, n. 233.

d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 (*Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima*), **art. 111**, se ed in quanto applicabile nella Regione siciliana, per incompatibilità con la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3 che rende applicabili invece le norme del r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604 e del r.d. 13 novembre 1882, n. 1090 (art. 14 dello statuto della Regione siciliana).

Pretore di Ispica, ordinanza 18 giugno 1971, *G. U.* 13 ottobre 1971, n. 259.

legge 24 dicembre 1969, n. 990 (*Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti*), **art. 22**, in quanto, senza che ricorra la ratio alla quale sono ispirate analoghe disposizioni della legge per gli infortuni sul lavoro, condiziona la proponibilità dell'azione per il risarcimento dei

(334) Questione analoga è stata già proposta, per quanto concerne gli apprendisti, dal pretore di Milano (ordinanza 18 marzo 1971, *G. U.* 27 luglio 1971, n. 184). L'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 è stata già dichiarata incostituzionale, con sentenza 4 febbraio 1970, n. 14, nella parte in cui non comprende gli apprendisti tra i beneficiari dell'indennità dovuta ai sensi dell'art. 9 della stessa legge.

(335) Questione dichiarata non fondata con sentenza 22 giugno 1971, n. 132.

(336) Analoga questione è stata proposta dalla stessa autorità giudiziaria con ordinanza 23 dicembre 1970 (*G. U.* 24 marzo 1971, n. 74).

danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, ad esclusivo vantaggio dell'assicuratore e precludendo al danneggiato la possibilità di proporre domanda riconvenzionale e di costituirsi parte civile nel processo penale e tutte quelle ulteriori attività che il danneggiato potrebbe altrimenti porre in essere a tutela dei suoi diritti (artt. 3, 24 e 25 della Costituzione).

Giudice conciliatore di Napoli, ordinanza 24 giugno 1971, G. U. 15 settembre 1971, n. 233.

d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (*Concessione di amnistia e di indulto*), **art. 1**, in quanto concede « particolare » amnistia per i reati commessi a causa e in occasione di agitazioni sindacali, secondo inammissibile criterio di discriminazione (art. 3, primo comma, della Costituzione) (337).

Tribunale di Prato, ordinanza 4 giugno 1971, G. U. 13 ottobre 1971, n. 259.

d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 (*Provvedimenti straordinari per la ripresa economica*), convertito con **legge 18 dicembre 1970, n. 1034, art. 32**, in quanto pone a carico del farmacista l'obbligo dell'immediata corresponsione dello sconto previsto (artt. 53, primo comma, della Costituzione).

Corte di appello di Roma, ordinanza 25 maggio 1971, G. U. 22 settembre 1971, n. 240.

d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 (*Provvedimenti straordinari per la ripresa economica*), convertito con **legge 18 dicembre 1970, n. 1034, art. 56**, in quanto nello stabilire le condizioni per la proroga legale del rapporto di locazione prende in considerazione solo la situazione economica del conduttore, e non anche quella del locatore (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Poggio Mirteto, ordinanza 8 giugno 1971, G. U. 15 settembre 1971, n. 233.

d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 (*Provvedimenti straordinari per la ripresa economica*), convertito con **legge 18 dicembre 1970, n. 1034, art. 56, primo comma**, in quanto esclude dalla proroga legale i contratti di locazione stipulati in data successiva al 1° dicembre 1969 (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Brescia, ordinanze 4 marzo 1971 (G. U. 13 ottobre 1971, n. 259) e 1° giugno 1971 (due) (G. U. 22 settembre 1971, n. 240).

(337) Questione dichiarata non fondata con sentenza 14 luglio 1971, n. 175.

d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 (*Provvedimenti straordinari per la ripresa economica*), convertito con **legge 18 dicembre 1970, n. 1034, art. 56, secondo comma**, in quanto condiziona l'applicabilità della proroga legale del rapporto di locazione alle risultanze degli accertamenti fiscali ai fini dell'imposta complementare, attribuendo a tali risultanze, estranee al processo, rilevanza probatoria determinante e preclusiva (artt. 3, 24 e 25 della Costituzione) (338).

Pretore di Bologna, ordinanza 15 marzo 1971, G. U. 15 settembre 1971, n. 233.

legge reg. Piemonte 6 luglio 1971, riappr. 21 settembre 1971 (*Approvazione del rendiconto finanziario 1970*).

Presidente del Consiglio dei ministri, ricorso depositato il 12 ottobre 1971, G. U. 27 ottobre 1971, n. 273.

(338) Questione già proposta, per il terzo comma della disposizione ed in riferimento anche all'art. 2 della Costituzione, dal pretore di Milano (ordinanza 29 gennaio 1971, G. U. 28 aprile 1971, n. 106).

CONSULTAZIONI

AGRICOLTURA

Frodi nella preparazione e commercio di mosti, vini ed aceti - Procedimento penale - Revoca licenze ed autorizzazioni - D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 106.

Se, in pendenza di procedimento penale per infrazioni previste dal D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 possa l'Autorità che le ha rilasciate sospendere le autorizzazioni e le licenze di cui allo stesso D.P.R. 12 febbraio 1965, ai sensi dell'art. 106 di quest'ultimo (n. 6).

APPALTO

Concessioni di lavori per opere pubbliche - Se sia applicabile la revisione dei prezzi.

Se alle concessioni amministrative di lavoro relativi ad opere pubbliche sia applicabile l'istituto della revisione dei prezzi ovvero tale istituto sia riferibile al solo appalto (n. 345).

Nuovo Capitolato Generale - Art. 30 - Sospensione dei lavori disposta dalla Amm.ne - Compensi all'appaltatore.

In quali casi possano legittimamente sospendersi i lavori da parte della Amministrazione committente ed in quali sia dovuto un compenso all'appaltatore. Interpretazione dell'art. 30 del Nuovo Capitolato Generale delle Opere Pubbliche (n. 346).

Revisione dei prezzi - Questioni in tema di edilizia scolastica prefabbricata.

Se nei contratti di appalto stipulati in attuazione dell'art. 28 l. 28 luglio 1967 n. 641 in materia di edilizia scolastica prefabbricata sia ammissibile l'istituto della revisione dei prezzi di cui alla legge 21 giugno 1964 n. 463 (n. 347).

AUTOVEICOLI

Danni ad autoveicoli di vecchia immatricolazione - Riparazioni di costo superiore al valore del mezzo.

Se, in caso di danni ad autoveicoli militari di vecchia immatricolazione il cui costo di riparazione sia superiore al valore commerciale del mezzo, l'entità del risarcimento sia da commisurare alla differenza tra il valore del veicolo ante sinistro ed il prezzo ricavabile dalla vendita (n. 73).

BELLEZZE ARTISTICHE E NATURALI

Legge 29 giugno 1939, n. 1497 - Vincoli paesistici - Poteri del Ministro della P. I. in merito alla approvazione degli elenchi - Condizioni per il rilascio di licenze edilizie da parte dei Sindaci.

Se il vincolo *ex lege* 1497/1939 sorga con il concorso della approvazione degli elenchi e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (n. 23).

Se il Ministro della P. I. possa rinviare per il riesame alle Commissioni o possa solamente modificare o negare l'approvazione degli elenchi (n. 23).

Se in caso di inottemperanza agli obblighi di cui all'art. 15 l. 1497/1939 possa esperirsi azione per danni nei confronti del responsabile dopo la pubblicazione degli elenchi prima della loro approvazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (n. 23).

Se i Sindaci, nel rilasciare licenze edilizie dopo la imposizione del vincolo, siano obbligati a richiedere parere al Soprintendente. Se siano parimenti obbligati in caso di procedura vincolistica *in itinere* (n. 23).

CIRCOLAZIONE ESTRADALE

Depenalizzazione - Procedimento nei giudizi di opposizione.

Se il Prefetto possa essere rappresentato da un Commissario o un Ufficiale di pubblica sicurezza nei giudizi di opposizione ad ordinanza di cui alla l. 317/67 (n. 28).

Legge 173/1967 - Depenalizzazione - Violazioni commesse da un dipendente dell'Amm.ne - Obblighi di pagamento.

Se le Amministrazioni dello Stato, quali proprietarie di autoveicoli, siano tenute al pagamento delle somme dovute dai dipendenti conducenti degli autoveicoli per inosservanza a norme sulla circolazione stradale (n. 29).

Se sia possibile ottenere il rimborso di tali somme (n. 29).

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

Concessioni di lavori per opere pubbliche - Se sia applicabile la revisione dei prezzi.

Se alle concessioni amministrative di lavori relativi ad opere pubbliche sia applicabile l'istituto della revisione dei prezzi ovvero tale istituto sia riferibile al solo appalto (n. 102).

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

Sovvenzioni per l'effettuazione di una stagione lirica.

Se il contributo concesso per l'effettuazione di una stagione lirica debba essere liquidato integralmente nel caso in cui una (o più) recite non siano state eseguite per causa di forza maggiore (n. 93).

DANNI

Danni ad autoveicoli di vecchia immatricolazione - Riparazioni di costo superiore al valore del mezzo.

Se, in caso di danni ad autoveicoli militari di vecchia immatricolazione il cui costo di riparazione sia superiore al valore commerciale del mezzo, l'entità del risarcimento sia da commisurare alla differenza tra il valore del veicolo *ante* sinistro ed il prezzo ricavabile dalla vendita (n. 9).

DEMANIO.

Legge 6 agosto 1967, n. 765 e D.M. 1 aprile 1968 - Distanze di costruzioni dalle strade - Poteri delle Regioni.

Se la Regione Trentino-Alto Adige possa con propri provvedimenti legislativi imporre una distanza tra le costruzioni e le strade ed autostrade statali inferiore a quelle di cui all'art. 19 l. 6 agosto 1967, n. 765 e D.M. 1 aprile 1968 (n. 236).

Servitù di elettrodotto su beni demaniali - Apposizione di termine.

Se nel caso di servitù di elettrodotto gravante su beni demaniali possa richiedersi da parte della Amministrazione titolare dei beni la apposizione di un termine nell'atto da stipularsi ai sensi dell'art. 120 t.u. n. 1775 del 1933 (n. 237).

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Art. 15 D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 - Pagamento rateale - Acquisto proprietà - Schemi contratto - Clausole ex artt. 1490-1491 C.C.

Se l'art. 15 d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 si applichi anche alle fattispecie di pagamento rateale del prezzo degli alloggi (n. 232).

Se negli schemi di contratto per la cessione in proprietà e per l'assegnazione in proprietà immediata degli alloggi popolari possano inserirsi le clausole di esonero da garanzia per vizi e difetti occulti (n. 232).

ELETTRICITA ED ELETTRODOTTI

Servitù di elettrodotto su beni demaniali. Apposizione di termine.

Se nel caso di servitù di elettrodotto gravante su beni demaniali possa richiedersi da parte della Amministrazione titolare dei beni la apposizione di un termine nell'atto di stipularsi ai sensi dell'art. 120 t.u. n. 1775 del 1933 (n. 50).

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

Espropriazioni militari - Occupazione preordinata - Indennità.

Quale sia il termine di prescrizione applicabile al diritto all'indennità di occupazione preordinata all'espropriazione per esigenze militari.

Da quando decorre il suddetto termine (n. 298).

FALLIMENTO

Ammissione al passivo di crediti fiscali.

Se sia ammissibile l'ammissione con riserva al passivo fallimentare di crediti fiscali contestati dinanzi alle Commissioni tributarie (n. 126).

FORESTE

Reati forestali - Depenalizzazione - Procedimento nei confronti del minore.

Se in tema di reati forestali depenalizzati ai sensi della legge 9 ottobre 1967, n. 950 il procedimento di contestazione ed accertamento della violazione nonché la emissione della ingiunzione di pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa debba effettuarsi nei confronti del minore autore della violazione (n. 7).

IMPIEGO PUBBLICO

Promozioni per scrutinio per merito comparativo - Richiesta degli interessati di ottenere copia degli atti del Consiglio di Amministrazione.

Se il rilascio di copia degli atti del Consiglio di Amministrazione per la parte relativa agli scrutini per merito comparativo e delle schede dei promossi ex art. 196 t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 modificato con art. 38 d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 sia subordinato alla esistenza nel richiedente di un interesse attuale giuridicamente valutabile e riconosciuto (n. 725).

Sospensione cautelare dal servizio - Art. 91 d.P.R. n. 3 del 1957.

Se l'avvenuta scarcerazione a seguito della scadenza dei termini massimi di custodia preventiva sia influente sulla sospensione cautelare dal servizio di pubblico impiego che l'art. 91 del d.P.R. n. 3 del 1957 collega obbligatoriamente all'avvenuta emissione del mandato (o ordine) di cattura (n. 726).

Se si debba continuare l'erogazione dell'assegno alimentare, salvo che intervengano circostanze nuove che ne possano consigliare la modifica (n. 726).

Se il dipendente sospeso dal servizio mantenga i diritti che si ricollegano con la sussistenza del rapporto di pubblico impiego e pertanto mantenga il diritto all'assistenza dell'ENPAS (n. 726).

Se, per quanto riguarda i benefici ferroviari, debba essere ritirata al dipendente, a carico del quale sia stato adottato provvedimento di sospensione cautelare obbligatoria, la tessera personale di riconoscimento (n. 726).

IMPOSTA DI REGISTRO

Benefici ex lege 18 marzo 1965, n. 170 in tema di concentrazione di aziende senza aumento del capitale sociale.

Se, ai fini della applicabilità dei benefici previsti dalla legge 18 marzo 1965, n. 170, possa verificarsi l'ipotesi di concentrazione di aziende senza aumento del capitale della società concentrataria (n. 359).

Cessione a terzi della facoltà di sopraelevazione e pagamento dell'indennità di cui al 4° comma art. 1127 C.C. - Agevolazioni ex art. 14 l. 408/1949.

Se la cessione a favore di terzi della facoltà di sopraelevazione goda delle agevolazioni tributarie di cui all'art. 14 legge n. 408/1949 (n. 360).

Se tali agevolazioni si applichino anche alle pattuizioni relative alla indennità di cui all'art. 1127, 4° comma C.C. (n. 360).

IMPOSTE E TASSE

Ammissione al passivo di crediti fiscali.

Se sia ammissibile l'ammissione con riserva al passivo fallimentare di crediti fiscali contestati dinanzi alle commissioni tributarie (n. 544).

IMPOSTE VARIE

Tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o pegno - Operazioni della Banca d'Italia.

Se la Banca d'Italia, soggetto passivo della tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o pegno, debba considerarsi esente dal tributo qualora svolga dette operazioni a favore di Enti (INPS-ENPDEDP) esenti per legge da qualsiasi tassa (n. 51).

ISTRUZIONE

Istituti di istruzione professionale ex lege 15 giugno 1931, n. 889 - Natura - Obblighi dei Comuni.

Se gli Istituti di Istruzione professionale di cui alla legge 15 giugno 1931, n. 889 debbano considerarsi enti pubblici con personalità giuridica (n. 21).

Se i Comuni ove essi hanno sede siano obbligati a provvedere alle attrezzature per sale mediche di cui all'art. 13 d.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264 (n. 21).

MATRIMONIO

Scioglimento - Intervento in giudizio iussu iudicis del datore di lavoro del coniuge obbligato ex art. 8 l. 1 dicembre 1970, n. 898.

Se possa il giudice nei procedimenti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ordinare ex art. 107 c.p.c. l'intervento in causa del datore di lavoro del coniuge cui sono accollati gli oneri previsti dall'art. 8 l. 1 dicembre 1970, n. 898 (n. 23).

NOTIFICAZIONE

Notificazione di atti ex t.u. 14 aprile 1910, n. 639 - Messi di conciliazione - Indennità spettanti.

Se per la notificazione degli atti di cui al t.u. 14 aprile 1910, n. 639 a richiesta di Amministrazioni dello Stato, i messi di conciliazione abbiano diritto a percepire anticipatamente ed immediatamente dalle stesse le sole

spese postali ed indennità di trasferta di cui all'art. 143 d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 ovvero anche tutti gli altri diritti ad essi spettanti relativamente a dette notificazioni (n. 28).

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Provvedimenti della Giunta del Comitato Interministeriale Prezzi - Natura - Efficacia sui contratti in corso - Revisione del prezzo inferiore.

Se i provvedimenti della Giunta del Comitato Interministeriale Prezzi abbiano natura di provvedimenti amministrativi generali o speciali con l'effetto di fissare il prezzo massimo di imperio (n. 50).

Se tali provvedimenti possano comportare la revisione dei prezzi inferiori nei contratti stipulati precedentemente alla loro emanazione (n. 50).

PENSIONI

Indennità una tantum - Diritto dei congiunti dell'impiegato deceduto - Figli naturali riconosciuti in violazione art. 252 c.c..

Se i figli adulterini riconosciuti senza l'osservanza degli obblighi di cui al 3° comma art. 252 c.c. abbiano diritto a parte dell'indennità *una tantum* di cui alla legge 15 febbraio 1958, n. 46 (133).

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Spedizioni stampe periodiche in abbonamento - Irregolarità.

Se l'Amm.ne PP.TT. possa legittimamente escludere dal servizio spedizione stampe periodiche in abbonamento a tariffa ridotta l'editore che sia ripetutamente incorso in irregolarità in occasione di precedenti spedizioni (n. 135).

PREVIDENZA E ASSISTENZA

Contributi assicurativi su elargizioni una tantum ex art. 12 l. 30 aprile 1969, n. 153 - Prescrizione.

Se l'art. 12 l. 30 aprile 1969, n. 153 importi una discriminazione innovativa tra due specie di elargizioni *una tantum* rispettivamente a titolo di liberalità e collegate al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale rispetto all'art. 27 d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 con l'effetto per le prime di non rientrare nel computo della retribuzione ai fini della corresponsione dei contributi assicurativi (n. 81).

Se l'art. 41 l. 30 aprile 1969, n. 153 preveda una prescrizione decennale a partire dal momento in cui si sarebbero dovuti versare i singoli contributi (n. 81).

Indennità una tantum - Diritto dei congiunti dell'impiegato deceduto - Figli naturali riconosciuti in violazione art. 252 C.C.

Se i figli adulterini riconosciuti senza l'osservanza degli obblighi di cui al 3° comma art. 252 C.C. abbiano diritto a parte dell'indennità *una tantum* di cui alla legge 15 febbraio 1958, n. 46 (n. 82).

Regione Siciliana - Personale regionale - Norme dettate per i dipendenti statali.

Se possano applicarsi al personale dipendente dalla Regione siciliana le norme di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 322 in forza del rinvio disposto dall'art. 36 legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 in materia di previdenza e assistenza (n. 83).

PREZZI

Provvedimenti della Giunta del Comitato Interministeriale Prezzi - Natura - Efficacia sui contratti in corso - Revisione del prezzo inferiore.

Se i provvedimenti della Giunta del Comitato Interministeriale Prezzi abbiano natura di provvedimenti amministrativi generali o speciali con l'effetto di fissare il prezzo massimo di imperio (n. 70).

Se tali provvedimenti possano comportare la revisione dei prezzi inferiori nei contratti stipulati precedentemente alla loro emanazione (n. 70).

PROCEDIMENTO PENALE

Legge 932/69 - Reati in materia di imposte comunali di consumo.

Se gli addetti alle aziende delle imposte di consumo i quali investono la qualità di ufficiali od agenti di polizia giudiziaria ex art. 54 t.u. 14 settembre 1931, n. 1175 debbano uniformarsi nella loro attività di repressione delle trasgressioni costituenti reato alle norme procedurali di cui alla l. 932 del 5 dicembre 1969 (n. 14).

REGIONI

Legge 6 agosto 1967, n. 765 e D.M. 1 aprile 1968 - Distanze di costruzioni dalle strade - Poteri delle Regioni.

Se la Regione Trentino-Alto Adige possa con propri provvedimenti legislativi imporre una distanza tra le costruzioni e le strade ed autostrade statali inferiore a quelle di cui all'art. 19 l. 6 agosto 1967, n. 765 e D.M. 1 aprile 1968 (n. 185).

Regione Siciliana - Personale regionale - Norme dettate per i dipendenti statali.

Se possono applicarsi al personale dipendente dalla Regione siciliana le norme di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 322 in forza del rinvio disposto dall'art. 36 legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, in materia di previdenza e assistenza (n. 186).

STRADE

Legge 6 agosto 1967, n. 765 e D.M. 1 aprile 1968 - Distanze di costruzioni dalle strade - Poteri delle Regioni.

Se la Regione Trentino-Alto Adige possa con propri provvedimenti legislativi imporre una distanza tra le costruzioni e le strade ed autostrade statali inferiore a quello di cui all'art. 19 l. 6 agosto 1967, n. 765 e D.M. 1 aprile 1968 (n. 88).